

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 104/2020: Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia. C. 2700 Governo, approvato dal Senato (*Esame e rinvio*) 269

SEDE REFERENTE:

DL 104/2020: Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia. C. 2700 Governo, approvato dal Senato (*Seguito dell'esame e rinvio*) 289

ALLEGATO 1 (*Proposte emendative presentate*) 296

ALLEGATO 2 (*Relazione tecnica aggiornata*) 505

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 295

SEDE REFERENTE

Mercoledì 7 ottobre 2020. — Presidenza del presidente Giorgio LOVECCHIO (M5S). — Intervengono la sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Simona Flavia Malpezzi, il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Villarosa.

La seduta comincia alle 9.35.

DL 104/2020: Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia.

C. 2700 Governo, approvato dal Senato.

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente* ricorda che la Commissione avvia oggi, in sede referente, l'esame del decreto-legge n. 104 del 2020 recante Misure urgenti per

il sostegno e il rilancio dell'economia, approvato dal Senato nella giornata di ieri e iscritto all'esame dell'Assemblea della Camera già a partire da domani, giovedì 8 ottobre. Avverte altresì che il termine per gli emendamenti è fissato alle ore 13 della giornata odierna e che i medesimi saranno esaminati nella seduta pomeridiana, secondo quanto previsto nella riunione dell'ufficio di presidenza svoltasi ieri in cui è stata assunta ogni decisione relativa all'iter d'esame del provvedimento.

Raphael RADUZZI (M5S), *relatore*, chiede che il testo della relazione venga messa a disposizione dei colleghi e pubblicata sulla piattaforma geoCom.

Antonio ZENNARO (MISTO), intervenendo sull'ordine dei lavori, esprime tutta la sua contrarietà nei confronti della ennesima manifestazione da parte del Governo di spregio nei confronti delle prerogative del Parlamento, dal momento che anche l'esame di questo decreto-legge da parte della Commissione, come già acca-

duto nella scorsa sessione di bilancio, è puramente formale, compreso in un'unica giornata, visto che la posizione dell'ennesima questione di fiducia, la terza consecutiva, è già cosa nota. Si stupisce, in particolare, dell'incoerenza del Movimento 5 Stelle, che nella scorsa legislatura ha sempre stigmatizzato la prevaricazione delle competenze parlamentari, mentre nella legislatura in corso la avalla, nonostante il Presidente della Camera, uno dei massimi esponenti del Movimento, abbia a più riprese sottolineato, come anche la Presidente del Senato, la necessità di rispettare la centralità del Parlamento. Richiama tutti, quindi, alla coerenza e sottolinea la compostezza e la fermezza con la quale le opposizioni stiano reagendo all'ennesimo tentativo di dimostrare la marginalità del Parlamento e l'inutilità dei suoi componenti.

Claudio BORGHI (LEGA) chiede di sapere quali parti del decreto-legge siano di competenza del relatore Mancini.

Andrea MANDELLI (FI) lamenta che nello *speech* introduttivo il Presidente, nel riportare le decisioni assunte nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, tenutosi nella giornata di ieri, non abbia dato alcun rilievo alla contrarietà del gruppo Forza Italia in ordine alla tempistica e alle modalità di esame del decreto-legge, che invece è stata chiaramente manifestata in quella sede. Si associa quindi alle considerazioni del collega Zennaro circa l'atteggiamento del Governo, che svuota di significato la stessa presenza dei deputati nella odierna seduta della Commissione. Richiama, infine, la maggioranza e, in particolare, il Movimento 5 Stelle alla stessa coerenza che hanno pretesa nel passato dalle forze politiche oggi all'opposizione.

Paolo TRANCASSINI (FDI) esprime la contrarietà del gruppo Fratelli d'Italia al provvedimento, e rileva come il Presidente, in apertura di seduta, non abbia dato affatto conto delle posizioni assunte dal

suo gruppo nella riunione dell'ufficio di presidenza di ieri. Ritiene, quindi, necessario – considerata l'imposizione di tale tempistica da parte della maggioranza – che i relatori, almeno per salvare le apparenze, diano lettura dell'intera relazione. Prende quindi atto della palese incoerenza dei rappresentanti del Movimento 5 Stelle dimostrata anche dalla perdita di credibilità presso gli elettori, come hanno dimostrato i recenti pessimi risultati elettorali, che ha ottenuto anche il risultato di ridare vigore al Partito Democratico.

Bruno TABACCI (MISTO-CD-RI-+E), pur riconoscendosi in imbarazzo di fronte all'inevitabile svilimento delle prerogative parlamentari, ritiene fuori luogo la difesa delle sue istituzioni da parte di coloro che nel passato le hanno attaccate proponendo, ad esempio, la limitazione del diritto di voto ai capigruppo. Al contrario, le dichiarazioni di coloro che lo hanno preceduto farebbero pensare che ci si trovi di fronte a una situazione inedita, se non fosse che essa si è già verificata più volte anche in questa legislatura, come ha fatto notare, in sede di Ufficio di presidenza, lo stesso onorevole Borghi, il quale, tra l'altro, ha dato conto del fatto che, in certe circostanze, si è fatto ciò che si è potuto, anche se ciò ha comportato la forzatura delle procedure, nella consapevolezza di tutti, maggioranza e opposizione. Pertanto, pur criticando aspramente l'attacco a cui sono sottoposte le istituzioni parlamentari, osserva che la situazione attuale impone di procedere come si è deciso.

Claudio BORGHI (LEGA) intende smentire l'onorevole Tabacci, che gli ha attribuito un ruolo di conciliatore in ufficio di presidenza che, tuttavia, non ha svolto. Piuttosto, ha sempre dichiarato la propria contrarietà al modo di procedere che si è adottato e ricorda che la forzatura delle procedure parlamentari non è una modalità necessaria, come dimostra la prima sessione di bilancio di questa legislatura, in cui il disegno di legge è stato approvato dopo tre letture

parlamentari. Coglie, quindi, l'occasione per ribadire la sua richiesta di chiarimenti sui punti del decreto-legge sui quali si è concentrata, in particolare, l'attenzione del relatore Mancini.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, invita i colleghi a contenere la durata degli interventi in considerazione dell'imminente inizio della seduta dell'Assemblea.

Claudio MANCINI (PD), *relatore*, accingendosi ad illustrare il contenuto del decreto-legge, ritiene di doversi preliminarmente scusare per il tempo ristretto di cui ha potuto disporre per approfondire tutti i nodi del provvedimento. Come tutti sanno, infatti, i lavori della Commissione sono stati pesantemente condizionati dalla necessità di limitare i pericoli di contagio di COVID-19 e, tra le conseguenze dell'isolamento cautelare di numerosi colleghi, vi è stata anche l'attribuzione a lui del ruolo di relatore sul decreto-legge, diversamente da quanto era stato previsto in un primo momento. In ogni caso, rileva che quello all'esame è il terzo decreto-legge emanato dal Governo sulla base dell'autorizzazione del Parlamento allo scostamento di bilancio. Pertanto, ritiene che il giudizio su di esso debba essere coerente con le ragioni che hanno portato le Camere a votare tale autorizzazione. Inoltre, richiama l'attenzione dei colleghi sul fatto che, sebbene sia innegabile che l'approvazione di tale decreto avvenga forzando la procedura ordinaria, che vede la partecipazione di entrambi i rami del Parlamento, il suo contenuto è stato notevolmente arricchito e modificato, come quello dei decreti che lo hanno preceduto, dal lavoro parlamentare, in esito a discussioni partecipate e fruttuose.

Venendo, quindi, al merito del provvedimento, rileva che nel corso dell'esame al Senato il testo del decreto ha subito varie modifiche ed integrazioni. In particolare, nel provvedimento sono stati trasfusi i contenuti di tre decreti-legge adottati successivamente alla pubblicazione del decreto-legge n. 104, al contempo disponendo che rimangono validi gli atti e i provve-

dimenti adottati e siano fatti salvi gli effetti e i rapporti giuridici dispiegatisi in tempo di loro vigenza. I tre decreti-legge sono il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 103, recante Modalità operative, precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali e referendaria dell'anno 2020; il decreto-legge 8 settembre 2020, n. 111, recante Disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l'avvio dell'anno scolastico, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19; e il decreto-legge 11 settembre 2020, n. 117, recante Disposizioni urgenti per la pulizia e la disinfezione dei locali adibiti a seggio elettorale e per il regolare svolgimento dei servizi educativi e scolastici gestiti dai comuni.

Il testo del decreto è ripartito in 8 Capi: il Capo I (Articoli 1-26-*ter*) reca Disposizioni in materia di lavoro; il Capo II (Articoli 27-28) reca Disposizioni in materia di coesione territoriale; il Capo III (Articoli 29-31-*quater*) reca Disposizioni in materia di salute; il Capo IV (Articoli 32-38-*bis*) reca Disposizioni in materia di scuola, università ed emergenza; il Capo V (Articoli 39-57-*bis*) reca Disposizioni concernenti regioni, enti locali e sisma; il Capo VI (Articoli 58-96-*ter*) reca Disposizioni per il sostegno e il rilancio dell'economia; il Capo VII (Articoli 97-113-*bis*) reca Misure fiscali; il Capo VIII (Articoli 114-115) reca Disposizioni finali e copertura finanziaria.

Di seguito, dà conto delle principali disposizioni contenute nel decreto-legge, nel testo trasmesso dal Senato, avvertendo che illustrerà gli articoli relativi ai Capi dal I al V, mentre il collega Raduzzi si occuperà degli articoli relativi ai capi dal VI all'VIII.

L'articolo 1 prevede – con riferimento ai trattamenti ordinari di integrazione salariale, agli assegni ordinari di integrazione salariale e ai trattamenti di integrazione salariale in deroga, già riconosciuti secondo la disciplina transitoria posta in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19 – la concessione di diciotto settimane di trattamento, collocabili esclu-

sivamente nel periodo intercorrente tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020.

L'articolo 1-*bis*, introdotto al Senato, prevede la concessione di un'indennità pari al trattamento di mobilità in deroga, comprensiva della contribuzione figurativa, fino al 31 dicembre 2020 ai lavoratori delle aree di crisi industriale complessa ubicate nel territorio della regione Sicilia i quali abbiano cessato di percepire l'indennità di disoccupazione denominata Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'impiego (NASpl) nel 2020.

L'articolo 1-*ter*, introdotto al Senato, consente la concessione di un'indennità pari al trattamento dell'ultima mobilità ordinaria percepita, comprensiva della contribuzione figurativa, a decorrere dalla entrata in vigore della disposizione e fino al 31 dicembre 2020, in favore dei lavoratori delle aree di crisi industriale complessa ubicate nel territorio della regione Campania i quali abbiano cessato la mobilità ordinaria dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2016.

L'articolo 2 opera una revisione della disciplina che estende ai lavoratori dipendenti (atleti ed altre figure) iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti l'applicabilità delle norme che consentono, in via transitoria, il riconoscimento di trattamenti di integrazione salariale in deroga.

L'articolo 3 prevede, in favore dei datori di lavoro del settore privato, con esclusione di quello agricolo, un esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di quattro mesi, fruibile entro il 31 dicembre 2020 e a condizione che i medesimi datori non richiedano gli interventi di integrazione salariale.

L'articolo 4 riconosce anche per il 2021 la possibilità – finora disposta per il solo 2020 – per i contratti collettivi di lavoro di secondo livello, di stipulare apposite intese per la rimodulazione dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa, con le quali parte dell'orario di lavoro viene finalizzato a percorsi di formazione e di ricollocazione dei lavoratori.

L'articolo 5 proroga di due mesi, a determinate condizioni, la fruizione delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL che terminano nel periodo compreso tra il 1° maggio 2020 e il 30 giugno 2020, nonché di quelle che sono terminate nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 aprile 2020, già oggetto di una prima proroga di pari durata disposta dal decreto Rilancio.

L'articolo 6 prevede, in favore dei datori di lavoro, con esclusione del settore agricolo, che assumano, successivamente al 15 agosto 2020 (data di entrata in vigore del presente decreto) ed entro il 31 dicembre 2020, lavoratori subordinati a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per un periodo massimo di sei mesi (decorrenti dall'assunzione) e nel rispetto di determinati limiti.

L'articolo 7 prevede il riconoscimento dell'esonero contributivo, con le medesime modalità e nel medesimo arco temporale, ma limitatamente al periodo dei contratti stipulati e comunque sino ad un massimo di tre mesi, per le assunzioni a tempo determinato (ivi comprese quelle per lavoro stagionale) nei settori del turismo e degli stabilimenti termali.

L'articolo 8 consente che i contratti di lavoro dipendente a termine nel settore privato siano rinnovati o prorogati, per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta, mediante un atto intervenuto entro il 31 dicembre 2020, anche in assenza delle condizioni poste dalla legislazione vigente (sussistenza di esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, o di esigenze di sostituzione di altri lavoratori, o di esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria). Inoltre, viene introdotta una modifica alla disciplina della somministrazione di lavoro, sopprimendo, nel caso in cui il contratto tra agenzia di somministrazione e lavoratore sia a tempo indeterminato, i

limiti di durata complessiva della missione (o delle missioni) a tempo determinato presso un soggetto utilizzatore.

L'articolo 9 riconosce un'indennità onnicomprensiva, pari a 1.000 euro, in favore di: lavoratori dipendenti stagionali nei settori del turismo e degli stabilimenti termali e lavoratori in regime di somministrazione nei suddetti settori; lavoratori dipendenti stagionali negli altri settori; lavoratori intermittenti ed alcune categorie particolari di lavoratori autonomi; lavoratori dello spettacolo; lavoratori dipendenti a tempo determinato nei settori del turismo e degli stabilimenti termali. Le indennità non concorrono alla formazione del reddito (ai fini delle imposte sui redditi) e sono erogate dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 680 milioni di euro per l'anno 2020.

L'articolo 10 prevede un'indennità, pari a 600 euro per ciascuno dei mesi di giugno e luglio 2020, in favore di alcune categorie di lavoratori marittimi.

L'articolo 10-*bis*, introdotto al Senato, dispone la applicazione del regime previdenziale e assistenziale di cui alla legge n. 250 del 1958 ai soci di cooperative della pesca iscritte nell'apposita sezione dell'Albo nazionale degli enti cooperativi

L'articolo 11 autorizza, nel triennio 2020-2022, il Ministero della difesa all'assunzione, presso l'Arsenale militare marittimo di Taranto, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e permanenza nella sede di almeno cinque anni, di un contingente complessivo di 315 unità di personale civile non dirigenziale con profilo tecnico.

L'articolo 12 prevede un'indennità per il mese di giugno 2020, pari a 600 euro, in favore di titolari di rapporti di collaborazione presso il CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), il CIP (Comitato Italiano Paralimpico), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva e le società e associazioni sportive dilettantistiche.

L'articolo 12-*bis*, introdotto al Senato, istituisce il Fondo per il professionismo negli sport femminili.

L'articolo 13 dispone la erogazione in via automatica, per il mese di maggio, della indennità di sostegno al reddito in favore di alcune categorie di professionisti iscritti ad enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, aumentandone l'importo da 600 a 1000 euro.

L'articolo 14 preclude la possibilità di avviare le procedure di licenziamento collettivo e di esercitare la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo, salvo specifiche eccezioni, ai datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Sono, altresì, dichiarate sospese di diritto le procedure di licenziamento già avviate successivamente al 23 febbraio 2020 e le procedure già avviate inerenti l'esercizio della facoltà di recesso dal contratto per giustificato motivo oggettivo.

L'articolo 15 è volto a dare compiutamente seguito alla sentenza della Corte Costituzionale n. 152 del 2020, in materia di assegno mensile in favore degli invalidi civili totali.

L'articolo 16 incrementa di 500 milioni di euro le risorse a carico del bilancio dello Stato per l'erogazione dell'assegno ordinario di integrazione salariale da parte dei Fondi di solidarietà bilaterali alternativi.

L'articolo 17 incrementa di 20 milioni di euro le risorse destinate all'erogazione dei compensi spettanti ai Centri di assistenza fiscale e ai professionisti abilitati per lo svolgimento dell'assistenza fiscale per l'anno 2019, da erogare nel 2020.

L'articolo 18 incrementa di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 le risorse destinate al finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale.

L'articolo 19 riconosce ai datori di lavoro delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto che, nel periodo intercorrente tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, hanno sospeso, in tutto o in parte, l'attività lavorativa a causa dell'impossibilità da parte dei lavoratori alle proprie dipendenze di raggiungere il luogo di lavoro (perché residenti o domiciliati

nelle cosiddette zone rosse) la possibilità di accedere, per un massimo di 4 settimane, ai trattamenti di integrazione salariale ordinario e in deroga e all'assegno ordinario di integrazione salariale, introdotti dalla normativa vigente a seguito della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa in conseguenza dell'emergenza da COVID-19.

L'articolo 20 estende il trattamento di integrazione salariale per crisi aziendale alle aziende operanti nel settore aereo, rispondenti a determinati requisiti, che hanno cessato o cessano l'attività produttiva nel corso dell'anno 2020 e che non sono sottoposte a procedure concorsuali.

L'articolo 21 incrementa di 169 milioni di euro per il 2020 le risorse per l'erogazione del *voucher* per servizi di *babysitting* e per altri servizi, riconosciuto per l'assistenza dei figli fino a 12 anni in favore del personale dipendente del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, e del personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, in alternativa al congedo parentale speciale introdotto dalla normativa vigente in conseguenza dell'emergenza da COVID-19.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, sospende la seduta per consentire la partecipazione dei deputati alle votazioni in Assemblea.

La seduta, sospesa alle 10.15, è ripresa alle 11.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, comunica che il relatore aveva svolto la relazione fino all'articolo 21; l'illustrazione dei contenuti del provvedimento riprenderà quindi dall'articolo 21-*bis*.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede di sospendere la seduta, stante l'assenza del Governo.

Paolo TRANCASSINI (FDI) chiede a che ora si concluderà la fase di esame preliminare del provvedimento.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, comunica che l'esame preliminare potrà proseguire fino alle 13, ora in cui è stato fissato il termine per la presentazione degli emendamenti, salvo votazioni anticipate in Aula. Sospende quindi brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 11.05, è ripresa alle 11.15.

Raphael RADUZZI (M5S) *relatore* prosegue illustrando l'articolo 21-*bis*, introdotto al Senato, riconosce, che riconosce, a determinate condizioni, il diritto per i genitori lavoratori dipendenti, pubblici e privati, allo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile o ad un congedo straordinario, con relativa indennità, per il periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio, convivente e minore di anni quattordici, disposta a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico.

L'articolo 21-*ter*, introdotto al Senato, riconosce, fino al 30 giugno 2021 e in presenza di determinate condizioni, il diritto allo svolgimento del lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali in favore dei genitori lavoratori dipendenti privati con almeno un figlio con disabilità grave.

L'articolo 22 istituisce il « Fondo per la formazione personale delle casalinghe e dei casalinghi », con una dotazione di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, finalizzato alla formazione, tenuta da enti pubblici e privati, di coloro che svolgono attività in ambito domestico (in via prioritaria dalle donne), senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito, per la cura delle persone e dell'ambiente domestico.

L'articolo 23, ferme restando le erogazioni già concesse del Reddito di emergenza (Rem) ai sensi dell'articolo 82 del decreto-legge 34/2020, riconosce l'erogazione di una ulteriore singola quota del Rem ai nuclei familiari in possesso dei requisiti già richiesti per accedere alle due precedenti quote. La domanda può essere presentata all'INPS entro il 15 ottobre 2020.

L'articolo 24 detta una serie di disposizioni relative al personale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

L'articolo 24-*bis*, introdotto al Senato, attribuisce al Consorzio Casa Internazionale delle donne di Roma un finanziamento di 900.000 euro per l'anno di 2020.

L'articolo 25 dispone modifiche al decreto-legge 34/2020 al fine di semplificare le procedure concorsuali nella pubblica amministrazione, ridurne i tempi di svolgimento e tutelare la salute dei candidati e del personale preposto alla organizzazione e allo svolgimento delle relative procedure.

L'articolo 25-*bis*, introdotto al Senato, detta disposizioni volte a semplificare la procedura di selezione di candidati per l'accesso alla carriera di segretari comunali per il triennio 2020-2022, con la duplice finalità di accelerare il reclutamento e di assicurare il rispetto del distanziamento sociale.

L'articolo 26 detta una serie di disposizioni in materia di trattamento dei lavoratori in quarantena o in permanenza domiciliare obbligatoria e assenze dal servizio in relazione ad alcune condizioni di disabilità o di rischio per la salute.

L'articolo 26-*bis*, introdotto dal Senato, detta ulteriori norme in tema di prevenzione e contrasto della violenza per motivi legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere, nonché per il sostegno delle vittime.

L'articolo 26-*ter*, introdotto dal Senato, estende fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 il periodo di operatività della disciplina emergenziale prevista con riguardo alla giustizia contabile dal decreto-legge cosiddetto cura Italia.

L'articolo 27 prevede, per il periodo 1° ottobre 2020-31 dicembre 2020, un esonero contributivo parziale in favore dei datori di lavoro del settore privato operanti in alcune regioni e reca una norma procedurale relativa all'eventuale riconoscimento di sgravi contributivi in alcune aree territoriali nel periodo 2021-2029. L'esonero relativo ai suddetti mesi del

2020 è riconosciuto con riferimento alla contribuzione a carico del datore relativa a rapporti di lavoro dipendente aventi sede in determinate regioni – con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico –, nella misura del 30 per cento dei contributi medesimi (con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL). Inoltre, si consente al Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini dei propri contributi al cosiddetto Patrimonio Rilancio, istituito presso Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e regolato dal decreto-legge n. 34 del 2020, oltre ad assegnare titoli di Stato a Cassa Depositi e Prestiti, anche di apportare liquidità.

L'articolo 28 incrementa di 110 milioni, di cui 10 milioni per il 2020 e 100 milioni per il 2021, le risorse nazionali destinate alla « Strategia nazionale per lo sviluppo delle Aree interne del Paese ».

L'articolo 29 reca disposizioni transitorie, fino al 31 dicembre 2020, intese alla riduzione delle liste di attesa relative alle prestazioni ambulatoriali, *screening* e di ricovero ospedaliero, non erogate nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19.

L'articolo 29-*bis*, introdotto al Senato, prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, di un Fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e di 18 milioni per l'anno 2021, finalizzato alla concessione, fino ad esaurimento delle risorse, di buoni per l'acquisto di servizi termali.

L'articolo 29-*ter*, introdotto al Senato, prevede il potenziamento e la riorganizzazione della rete di assistenza territoriale per fronteggiare l'emergenza pandemica in corso, stabilendo l'adozione da parte delle Regioni e delle Province autonome di appositi piani, a partire dal distretto sanitario di base.

L'articolo 30 modifica le disposizioni che consentono alle regioni e province autonome di elevare – con l'utilizzo di proprie risorse, disponibili a legislazione vigente – gli stanziamenti statali aggiuntivi destinati per il 2020 ad incentivi per il personale degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale (stanziamenti da

destinare prioritariamente al personale direttamente impiegato nelle attività di contrasto all'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19).

L'articolo 30-*bis*, introdotto al Senato, estende ai dirigenti sanitari degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale e ai dirigenti medici e sanitari del Ministero della salute delle norme transitorie vigenti per i dirigenti medici dei suddetti enti ed aziende in materia di limiti massimi di età per il collocamento a riposo.

L'articolo 31 incrementa la dotazione organica dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari (Agenas).

L'articolo 31-*ter*, introdotto al Senato, incrementa di 10 milioni di euro per l'anno 2020, la dotazione del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico.

L'articolo 31-*quater*, introdotto al Senato, detta norme per il potenziamento dei distretti sanitari territoriali.

L'articolo 32 incrementa il Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 di 400 milioni di euro nel 2020 e 600 milioni di euro nel 2021 destinando quota parte delle risorse a determinate finalità quali: l'acquisizione di ulteriori spazi per l'attività didattica; il sostegno finanziario ai patti di comunità per l'ampliamento della permanenza a scuola degli studenti; la stipula di contratti a tempo determinato, consentendo sostituzioni dal primo giorno di assenza; lo svolgimento di prestazioni straordinarie e l'incremento del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa. Viene prorogata (dal 30 settembre 2020) al 30 settembre 2021 il termine di validità delle graduatorie approvate negli anni dal 2012 al 2017 limitatamente alle graduatorie comunali del personale scolastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni. Viene incrementato di 10 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2020 e 2021, il Fondo per la ricostruzione a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017, destinando tale quota incrementale alla messa in sicurezza, l'adeguamento sismico e la ricostruzione degli edifici scolastici delle zone interessate.

Infine, si dispone il potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori di età inferiore a 17 anni.

L'articolo 32-*bis*, introdotto al Senato, detta norme urgenti per l'avvio e il regolare svolgimento dell'anno scolastico. In particolare, si istituisce un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione con una dotazione di 3 milioni di euro per il 2020 e 6 milioni di euro per il 2021 in favore degli enti locali (anche in dissesto o in fase di riequilibrio finanziario), al fine di facilitare le procedure per il reperimento di spazi per lo svolgimento dell'attività didattica e per far fronte alle relative spese di conduzione e adattamento. Un ulteriore importo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, è destinato agli enti locali per la realizzazione di interventi strutturali o di manutenzione straordinaria finalizzati all'adeguamento e all'adattamento a fini didattici degli ambienti e degli spazi, anche assunti in locazione.

L'articolo 32-*ter*, introdotto dal Senato, detta norme per garantire la funzionalità amministrativa delle istituzioni scolastiche.

L'articolo 33 equipara a tutti gli effetti, a regime, le attività formative e di servizio agli studenti svolte nel sistema terziario con modalità a distanza a quelle svolte in presenza. Reca, quindi, disposizioni relative agli studenti universitari e delle Istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) fuori sede e alle borse di studio da erogare agli stessi. Si consente, poi, alle istituzioni del sistema di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) — previ accordi di programma con il Ministero — di derogare alle norme generali relative all'organizzazione interna, sperimentando propri modelli funzionali e organizzativi. Infine, viene modificata la disciplina per la determinazione delle dotazioni organiche e per l'inquadramento nei ruoli dello Stato del personale degli Istituti superiori di studi musicali e delle Accademie di belle arti non statali, nell'ambito del processo di

statizzazione delle medesime istituzioni, il cui (nuovo) termine di conclusione viene ora fissato in via legislativa.

L'articolo 34 dispone un incremento – pari a 580 milioni per l'anno 2020 e a 300 milioni per l'anno 2021 – del Fondo per le emergenze nazionali. Tali risorse aggiuntive sono destinate, per il 2020, ad attività del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, ivi incluse quelle connesse all'avvio dell'anno scolastico 2020/2021 e – nella quota riservata di 80 milioni – quelle relative alla ricerca, sviluppo e acquisto di vaccini e anticorpi monoclonali. Le risorse aggiuntive per il 2021 sono per intero destinate alle suddette attività del Commissario relative alla ricerca, sviluppo e acquisto di vaccini e anticorpi monoclonali. Si prevede altresì che queste ultime attività possano comprendere l'acquisizione di quote di capitale, a condizioni di mercato, delle industrie operanti nel settore dei vaccini, secondo modalità disciplinate con decreto ministeriale.

L'articolo 35 dispone l'ulteriore proroga, fino al 15 ottobre 2020, del contingente di 753 di unità di personale militare facente parte del dispositivo « Strade sicure ».

L'articolo 36 autorizza, per l'anno 2020, il Ministero della difesa ad avviare le procedure straordinarie di stabilizzazione – nel limite di 145 unità – del personale civile, assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, operante presso i reparti Genio campale dell'Aeronautica militare con almeno 3 anni di esperienza presso i suddetti reparti.

L'articolo 37 autorizza lo stanziamento di risorse per la prosecuzione delle misure volte ad assicurare la funzionalità del personale delle Forze di polizia e per la sanificazione delle strutture e l'acquisto di dispositivi di protezione individuale.

L'articolo 37-*bis*, introdotto al Senato, reca alcune modifiche alla legge n. 74 del 2001, relativa alla disciplina del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico.

L'articolo 38 proroga di un anno, fino al 31 giugno 2021, la disciplina transitoria

semplificata concernente i requisiti formativi per lo svolgimento del servizio di protezione del naviglio mercantile italiano da atti di pirateria internazionale.

L'articolo 38-*bis*, introdotto dal Senato, incrementa a partire dal 2020 di un milione di euro, il « Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità ».

L'articolo 39 integra di 1.670 milioni di euro la dotazione del fondo istituito dal decreto-legge n. 34/2020 per assicurare a comuni, province e città metropolitane le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali, in relazione alla perdita di entrate locali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Il riparto delle risorse integrative del fondo è demandato ad un decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro il 20 novembre 2020, sulla base di criteri e modalità che tengano conto delle risultanze del tavolo tecnico, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze. Inoltre, si autorizzano i comuni a finanziare i servizi di trasporto scolastico aggiuntivi, nel limite complessivo di 150 milioni di euro e nel limite, per ciascun comune, del 30 per cento della spesa sostenuta per le medesime finalità nel 2019, attraverso le risorse del fondo per assicurare l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali.

L'articolo 40 incrementa di 300 milioni di euro il fondo per il ristoro parziale dei comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno o del contributo di sbarco, demandando ad un decreto ministeriale la ripartizione di tali risorse aggiuntive.

L'articolo 41 detta disposizioni in linea con gli accordi sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in data 20 luglio 2020, in materia di finanza pubblica per assicurare le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni istituzionali degli enti territoriali. In particolare, si prevede l'incremento di 2,8 miliardi della dotazione del Fondo destinato alle regioni e alle province autonome per il ristoro della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

L'articolo 41-*bis*, introdotto al Senato, stabilisce che la garanzia a valere sul Fondo di garanzia per i mutui per acquisto e ristrutturazione prima casa sia concessa in relazione a finanziamenti connessi all'acquisto oppure ad interventi di ristrutturazione e accrescimento dell'efficienza energetica di unità immobiliari, «esclusivamente» per l'accesso al credito da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, da parte dei conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonché dei giovani di età inferiore ai trentacinque anni titolari di un rapporto di lavoro atipico.

L'articolo 42 estende alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome la disciplina, che l'articolo 111 del decreto-legge n. 18 del 2020 nella sua formulazione originaria riservava alle Regioni ordinarie, relativa alla sospensione della quota capitale dei prestiti contratti con il Ministero dell'economia e delle finanze o con la Cassa Depositi e prestiti prima della sua trasformazione in S.p.a.

L'articolo 42-*bis*, introdotto al Senato, differisce al 21 dicembre 2020 tutti i versamenti tributari, contributivi e assistenziali che scadono entro il 21 dicembre 2020 medesimo dovuti dai soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio del comune di Lampedusa e Linosa. Inoltre, si estende alle imprese del settore turistico, agricole e della pesca con domicilio fiscale nel Comune di Lampedusa e Linosa, le agevolazioni introdotte nel 2019 in favore delle imprese agricole ricadenti nei comuni interessati dai terremoti occorsi il 24 agosto 2016, il 26 e 30 ottobre 2016 e il 18 gennaio 2017. Si prevede, poi, la modifica della disciplina relativa all'accollo da parte dello Stato del prestito obbligazionario di Roma Capitale denominato *RomeCity* 5,345.

L'articolo 43 riguarda il contenzioso sorto tra la regione Campania e lo Stato per il mancato versamento alla regione del gettito derivante dall'attività di recupero fiscale riferita all'IRAP e all'addizionale regionale all'IRPEF e deciso in primo

grado dalla Corte dei conti in favore della regione. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a stipulare un'intesa con la regione per il pagamento di una quota non superiore al 90 per cento di quanto accertato dalla sentenza di primo grado, suddiviso in due rate di 120 e 90 milioni di euro, da attribuire alla regione rispettivamente entro il 31 ottobre 2020 e il 30 giugno 2021.

L'articolo 44 interviene in materia di sostegno al trasporto pubblico locale, incrementando di 400 milioni di euro la dotazione, per l'anno 2020, del Fondo per compensare le imprese di trasporto pubblico locale e ferroviario regionale che abbiano subito riduzione dei ricavi tariffari in conseguenza dell'emergenza COVID-19.

L'articolo 44-*bis*, introdotto al Senato, detta norme in materia di contributo alle imprese ferroviarie per i servizi di trasporto passeggeri e merci in regime di libero mercato per compensare gli effetti economici subiti direttamente imputabili dall'emergenza COVID-19.

L'articolo 44-*ter*, introdotto al Senato, autorizza per l'anno 2020 la spesa di oltre 6 milioni di euro per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del contingente di 7.050 unità delle Forze armate impiegate nell'operazione «Strade Sicure», al fine di sostenere la prosecuzione dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19.

L'articolo 45 novella le norme della legge di bilancio 2020 in materia di risorse per progettazione degli enti locali.

L'articolo 46 interviene sulle disposizioni, introdotte dalla legge di bilancio 2019, relative alla concessione di contributi per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, al fine di operare una rimodulazione delle risorse (prevedendo, in particolare, un incremento di 2.650 milioni di euro per gli anni 2021-2022), disciplinare l'utilizzo delle risorse aggiuntive, nonché prorogare di 3 mesi i termini di affidamento dei lavori da parte dei comuni beneficiari dei contributi riferiti agli anni 2019 e 2020.

L'articolo 46-*bis*, introdotto al Senato, prevede l'istituzione di un fondo, presso il Ministero dell'interno, con una dotazione di 7 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato all'adozione di misure in favore dei territori delle province di Verona, Vicenza e Padova, colpiti dagli eventi atmosferici calamitosi del 22 e del 23 agosto 2020.

L'articolo 46-*ter*, introdotto al Senato, integra di 1 milione di euro il cosiddetto Fondo demolizioni.

L'articolo 47 incrementa di 500 milioni di euro le risorse assegnate ai comuni per il 2021 per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile.

L'articolo 48 rimodula l'autorizzazione di spesa prevista dalla legge di bilancio 2020 per finanziare interventi di manutenzione straordinaria e di incremento dell'efficienza energetica delle scuole di province e città metropolitane – in particolare anticipando al periodo 2021-2024 la disponibilità delle risorse previamente previste per il periodo 2030-2034 – e include tra i destinatari delle risorse anche le scuole degli enti di decentramento regionale (presenti in Friuli Venezia Giulia).

L'articolo 48-*bis*, introdotto al Senato, consente di non computare, nel calcolo del limite finanziario per le forme di lavoro flessibile, la maggiore spesa sostenuta – per l'anno scolastico 2020/2021 – dai comuni e dalle unioni di comuni per la stipula di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato con il personale educativo, scolastico e ausiliario.

L'articolo 48-*ter* determina nel 100 per cento delle spese ammissibili la misura degli incentivi per gli interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di incremento dell'efficienza energetica di piccole dimensioni, realizzati su edifici pubblici adibiti a uso scolastico e su edifici di strutture ospedaliere del servizio sanitario nazionale.

L'articolo 49 accelera le fasi di riparto delle risorse finanziarie per la messa in sicurezza dei ponti e dei viadotti esistenti, nonché per la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli che presentano

problemi strutturali di sicurezza. A tale fine viene istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un Fondo con una dotazione pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023.

L'articolo 50 modifica le modalità procedurali, disciplinate dal comma 43 della legge di bilancio 2020, per addivenire all'assegnazione di contributi ai comuni per investimenti in progetti di rigenerazione urbana.

L'articolo 51 autorizza a decorrere dal 2021, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, l'avvio di un programma pluriennale per potenziare gli investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività, per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, nonché per il miglioramento della qualità dell'aria.

L'articolo 52 sopprime alcuni adempimenti che interessano i tesoriери degli enti locali nell'ambito dei procedimenti riguardanti l'esercizio provvisorio e la variazione del bilancio di previsione.

L'articolo 53 detta una serie di norme volte al sostegno degli enti in *deficit* strutturale. In particolare, istituisce un fondo per gli anni 2020-2022 da ripartire fra i comuni che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario, il cui piano di riequilibrio risulti approvato e in corso di attuazione, anche se in attesa di rimodulazione a seguito di pronunce della Corte dei conti e della Corte costituzionale», e che registrino un indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM) superiore a 100, la cui capacità fiscale *pro capite*, determinata con decreto ministeriale 30 ottobre 2018, risulti inferiore a 395. Inoltre incrementa di 200 milioni di euro la dotazione del Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali, destinando tali risorse al pagamento delle spese per il personale, per la produzione di servizi in economia e per l'acquisizione di servizi e forniture.

L'articolo 54 dispone un ulteriore differimento, al 30 novembre 2020, del ter-

mine di adozione della deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri generali di bilancio, da parte dell'organo consiliare degli enti locali, già posticipato al 30 settembre 2020 dal decreto-legge n. 34 del 2020, a causa della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dall'epidemia da COVID-19.

L'articolo 55 riapre, esclusivamente per gli enti locali, i termini della procedura per la concessione delle anticipazioni di liquidità per fare fronte ai debiti della pubblica amministrazione previsti dall'articolo 116 del decreto-legge n. 34 del 2020.

L'articolo 56 interviene sulla disciplina relativa al pagamento dei debiti contratti dal comune di Campione d'Italia con enti e imprese aventi sede legale in Svizzera, esigibili al 31 ottobre 2019.

L'articolo 57 detta una serie di disposizioni a favore delle zone colpite da eventi sismici.

L'articolo 57-*bis*, introdotto al Senato, prevede che ai comuni dei territori colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016, la detrazione al 110 per cento delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica e di misure antisismiche (cosiddetto *Superbonus*) spetta per l'importo eccedente il contributo riconosciuto per la ricostruzione. La detrazione, inoltre, è aumentata del 50 per cento per gli interventi di ricostruzione riguardanti i comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017 e del 2009 (in alternativa al contributo per la ricostruzione).

L'articolo 57-*ter*, introdotto al Senato, dispone, con riferimento alla gestione degli Uffici speciali per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009, che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva con i vincoli di bilancio – nonché con altre norme inderogabili di legge – sia effettuato, per ciascuno dei suddetti Uffici, da un magistrato della Corte dei conti.

L'articolo 58 istituisce un Fondo dotato di 600 milioni di euro, per l'anno 2020, al fine di erogare un contributo, a fondo perduto, a favore degli operatori della ristorazione che acquistino prodotti agricoli e alimentari.

L'articolo 58-*bis*, introdotto al Senato, istituisce nello stato di previsione del MI-PAAF il Fondo per la promozione dei prodotti di quarta gamma, con una dotazione finanziaria di 20 milioni di euro per il 2020.

L'articolo 58-*ter*, introdotto al Senato, modifica alcuni profili normativi relativi alla disciplina del settore apistico e contempla anche la vendita al dettaglio di prodotti agricoli su superfici « destinate alla produzione primaria » tra le ipotesi per le quali non è richiesta la comunicazione di inizio attività.

L'articolo 58-*quater*, introdotto al Senato, detta misure a favore del settore vitivinicolo.

L'articolo 59 riconosce un contributo a fondo perduto ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei centri storici.

L'articolo 60 rifinanzia una serie di misure a sostegno delle imprese. In particolare: rifinanzia di 64 milioni di euro per il 2020 la cosiddetta Nuova Sabatini, misura di sostegno volta alla concessione – alle micro, piccole e medie imprese – di finanziamenti agevolati per investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature, compresi i cosiddetti investimenti in beni strumentali « Industria 4.0 », con un correlato contributo statale in conto impianti rapportato agli interessi calcolati sui predetti finanziamenti; rifinanzia di 500 milioni di euro per il 2020 lo strumento agevolativo dei Contratti di sviluppo, istituito dall'articolo 43 del decreto-legge n. 112 del 2008; rifinanzia ed estende l'ambito di intervento del « Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa », istituito dall'articolo 43 del decreto-legge n. 34 del 2020; rifinanzia di 50 milioni di euro per l'anno 2021 l'autorizzazione di spesa per il cosiddetto *voucher Innovation Manager*, contributo a fondo perduto, in forma di *voucher*, per l'acquisizione di consulenze specialistiche in innovazione rifinanzia il Fondo per la crescita sostenibile di 10 milioni di euro per l'anno 2020, destinando le risorse alla promozione della nascita e dello sviluppo delle società cooperative di cui al decreto del

Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre 2014 (cosiddetta «Nuova Marcora»); incrementa di 950 milioni di euro per l'anno 2021 la dotazione del Fondo IPCEI (Importanti progetti di interesse comune europeo).

L'articolo 60-*bis*, introdotto al Senato, concede, in relazione ai finanziamenti nella forma di credito agevolato, già concessi dal MIUR a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR), ai soggetti beneficiari delle agevolazioni, la possibilità di estinguere il debito attraverso la definizione di un nuovo piano d'ammortamento decennale, decorrente dalla data di presentazione della domanda di accesso al beneficio.

L'articolo 61 stabilisce che tutti i procedimenti di accorpamento delle Camere di commercio, pendenti alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, si concludono con l'insediamento degli organi della nuova camera di commercio entro e non oltre il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso provvedimento.

L'articolo 61-*bis*, introdotto al Senato, prevede talune esenzioni dal versamento dei diritti camerali e dal pagamento di tasse e bolli, nonché semplificazioni burocratiche a favore dei giovani al di sotto dei 30 anni di età, nei primi tre anni di attività.

L'articolo 62 detta una serie di norme relative agli aiuti alle piccole e micro imprese.

L'articolo 63 prevede che le deliberazioni condominiali aventi per oggetto l'approvazione degli interventi di efficienza energetica e delle misure antisismiche sugli edifici, sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio.

L'articolo 63-*bis*, introdotto al Senato, sospende fino alla cessazione dello stato di emergenza il termine per la redazione e la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto consuntivo e rinvia al 31 dicembre 2020 il termine per gli adempimenti ed adeguamenti antincendio previsti per gli edifici di civile abitazione.

L'articolo 64 rifinanzia il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di 3.100 milioni di euro per l'anno 2023, di 2.635 milioni di euro per il 2024 e di 1.600 milioni di euro per il 2025; assegna all'ISMEA una somma pari a 200 milioni di euro per l'anno 2023, a 165 milioni di euro per il 2024 e a 100 milioni per il 2025, per le attività di garanzia sul credito agrario; estende la garanzia del Fondo al 100 per cento sui finanziamenti di importo non superiore a 30 mila euro di durata decennale, riconosciuta in via straordinaria e transitoria sino al 31 dicembre 2020, alle persone fisiche esercenti le attività finanziarie e assicurative»; amplia l'ambito delle operazioni finanziarie mediante utilizzo delle risorse assegnate ad INVITALIA, in origine destinate al sostegno alle imprese del Mezzogiorno tramite l'intervento di Mediocredito Centrale; interviene sulla norma che destina, sino al 31 dicembre 2020, una quota parte delle risorse del Fondo di garanzia PMI (fino a 100 milioni euro) agli enti del Terzo settore, per la concessione a loro favore della citata garanzia del Fondo al 100 per cento sui finanziamenti di importo non superiore a 30 mila euro di durata decennale; estende, a date condizioni, le garanzie del Fondo di garanzia PMI previste dall'articolo 13 del decreto-legge n. 23/2020 anche alle imprese che abbiano ottenuto, su operazioni finanziarie garantite dal Fondo, un prolungamento della garanzia per temporanea difficoltà.

L'articolo 64-*bis*, introdotto al Senato, interviene sulla norma che ammette, sino al 31 dicembre 2020, all'accesso alla garanzia del Fondo di garanzia PMI, le imprese con numero di dipendenti non superiore a 499 (imprese cosiddetta «*mid cap*»). L'articolo specifica che i 499 dipendenti sono determinati sulla base delle unità di lavoro-anno rilevate per l'anno 2019.

L'articolo 65 dispone un prolungamento fino al 31 gennaio 2021 della moratoria straordinaria, già prevista sino al 31 settembre 2010, dall'articolo 56 del decreto-legge n. 18 del 2020, sulle esposizioni debitorie delle microimprese e delle PMI. La moratoria è accompagnata da

garanzia pubblica, di natura sussidiaria, a valere su una apposita sezione del Fondo di garanzia per le PMI che copre parzialmente le esposizioni interessate.

L'articolo 66 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze a sottoscrivere aumenti di capitale e strumenti di patrimonializzazione di società controllate dallo Stato per un importo complessivo fino a 1,5 miliardi di euro per l'anno 2020.

L'articolo 67 dispone in ordine al riassetto del Gruppo SACE.

L'articolo 68 aumenta a 300.000 euro le somme o valori che gli investitori possono destinare annualmente ai piani di risparmio a lungo termine costituiti a decorrere da 1° gennaio 2020.

L'articolo 69 introduce alcune norme volte a regolamentare l'eventuale permanenza delle amministrazioni pubbliche negli immobili conferiti o trasferiti ai Fondi comuni di investimento immobiliare.

L'articolo 70 differisce di un anno, al 31 dicembre 2021, il termine di riferimento per il rinnovo degli inventari dei beni mobili dello Stato.

L'articolo 71 chiarisce che alle assemblee delle società di capitali, cooperative e mutue assicuratrici si applicano le modalità di svolgimento semplificate previste dall'articolo 106 del decreto legge n. 18 del 2020. Inoltre, stabilisce la possibilità per i Fondi di investimento alternativi (FIA) italiani riservati di prorogare il periodo di sottoscrizione per ulteriori 3 mesi, ai fini del completamento della raccolta del patrimonio.

L'articolo 72 estende fino al 15 ottobre 2020 l'ambito temporale di applicazione delle norme relative alla sottoscrizione semplificata di contratti bancari, finanziari, assicurativi, nonché di collocamento dei Buoni fruttiferi postali dematerializzati, introdotte dai decreti n. 23 e n. 34 del 2020.

L'articolo 72-*bis*, introdotto al Senato, prevede una modifica del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, per effetto della quale, nel rispetto di specifiche condizioni relative all'ammontare delle detrazioni, le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di un

gruppo IVA da consorzi, ivi comprese le società consortili e le società cooperative con funzioni consortili, non partecipanti al medesimo gruppo IVA, sono esenti dall'applicazione dell'IVA, laddove il committente delle prestazioni sia un consorzio che partecipa al gruppo IVA.

L'articolo 73 incrementa la dotazione del fondo per il finanziamento delle misure premiali per utilizzo strumenti di pagamento elettronici previste dalla legge di bilancio 2020.

L'articolo 74 rimodula il contributo, introdotto dal decreto-legge n. 34 del 2020, per l'acquisto di autoveicoli nuovi, elettrici e ibridi con emissioni fino a 60 g/km di CO₂ nonché con emissioni di CO₂ fino a 110 g/km, con o senza rottamazione.

L'articolo 74-*bis*, introdotto al Senato, prevede, in via sperimentale, un incentivo economico per coloro che, entro il 31 dicembre 2021, installano un sistema di riqualificazione elettrica su alcune categorie di veicoli e procedono alla relativa omologazione del veicolo modificato.

L'articolo 75 autorizza, in deroga alle procedure previste dalle norme a tutela della concorrenza e del mercato di cui alla legge n. 287 del 1990, le operazioni di concentrazione di dimensione non comunitaria che rispondono a rilevanti interessi generali dell'economia nazionale e riguardano imprese operanti in mercati caratterizzati dalla presenza di servizi ad alta intensità di manodopera, ovvero di interesse economico generale, le quali abbiano registrato perdite di bilancio negli ultimi tre esercizi e, anche a causa degli effetti derivanti dall'emergenza sanitaria, potrebbero cessare le loro attività.

L'articolo 76 dispone la sospensione fino al 31 agosto 2020 dei termini di scadenza, relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito, nonché ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva.

L'articolo 77 detta una serie di disposizioni urgenti per il settore turistico, in particolare estendendo alle strutture termali il credito d'imposta già riconosciuto dall'articolo 28 del decreto «Rilancio» alle strutture alberghiere e agrituristiche, alle agenzie di viaggio e turismo e ai *tour operator*.

L'articolo 78 prevede l'esenzione dal pagamento della seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) per alcune categorie di immobili, quali gli stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, gli stabilimenti termali, alberghi, pensioni e immobili destinati alle attività turistiche, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. La norma riconosce la stessa agevolazione anche per gli immobili utilizzati per eventi fieristici o manifestazioni, nonché per quelli destinati a spettacoli cinematografici e teatrali e a discoteche e sale da ballo.

L'articolo 78-bis, introdotto al Senato, reca alcune norme di interpretazione autentica volte a sostenere l'esercizio delle attività imprenditoriali agricole, estendendo alcune agevolazioni in materia di imposta municipale propria (IMU).

L'articolo 79 riconosce, per i due periodi di imposta 2020 e 2021, il credito di imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive turistico alberghiere istituito dal decreto-legge n. 83 del 2014. L'agevolazione è prevista nella misura del 65 per cento ed è estesa anche alle strutture che svolgono attività agrituristica, agli stabilimenti termali, nonché alle strutture ricettive all'aria aperta.

L'articolo 80, in particolare, incrementa di 60 milioni per il 2020 la dotazione del Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali, ampliando, altresì, le possibilità di utilizzo dello stesso; incrementa di 65 milioni per il 2020 le risorse da destinare al funzionamento dei musei e dei luoghi della cultura statali, tenuto conto delle mancate entrate da vendita di biglietti di ingresso, conseguenti all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19; incrementa complessivamente di 90 milioni di euro la dotazione dei Fondi destinati al sostegno delle emergenze dei settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo; incrementa di 25 milioni di euro, per l'anno 2020, l'autorizzazione di spesa relativa alla realizzazione del Piano strategico « Grandi Progetti Beni culturali ».

L'articolo 81 istituisce per le imprese, lavoratori autonomi ed enti non commer-

ciali, un credito d'imposta pari al 50 per cento delle spese di investimento in campagne pubblicitarie, effettuate a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, a favore delle leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche e paraolimpiche ovvero società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paraolimpici e che svolgono attività sportiva giovanile.

L'articolo 82 reca disposizioni relative all'evento sportivo « Mondiali di Sci Cortina 2021 ».

L'articolo 83 incrementa di 20 milioni di euro per l'anno 2020 gli stanziamenti in favore del Fondo nazionale per il servizio civile.

L'articolo 84 incrementa di 5 milioni di euro per il 2020 l'autorizzazione di spesa per la deduzione forfettaria di spese non documentate da parte degli autotrasportatori.

L'articolo 85 detta disposizioni in materia di imprese di trasporto di passeggeri con autobus non soggetti a obblighi di servizio pubblico e di trasporto aereo.

L'articolo 86 modifica le disposizioni della legge di bilancio 2020 in materia di risorse per l'autotrasporto ed il rinnovo del parco veicoli.

L'articolo 87 modifica le disposizioni relative alla costituzione di una nuova compagnia aerea a totale partecipazione pubblica prevista dall'articolo 79 del decreto-legge n. 18 del 2020.

L'articolo 88 estende, a decorrere dal 1° agosto 2020 e fino al 31 dicembre 2020, alle imprese armatoriali delle unità o navi iscritte nei registri nazionali che esercitano attività di cabotaggio, di rifornimento dei prodotti petroliferi necessari alla propulsione ed ai consumi di bordo delle navi, nonché adibite a deposito ed assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali, l'esenzione dagli oneri previdenziali e assistenziali prevista per gli armatori e il personale iscritti nei registro internazionale.

L'articolo 89 istituisce un Fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro, volto

a compensare le imprese armatoriali che operano con navi di bandiera italiana, iscritte nei registri alla data del 31 gennaio 2020, impiegate nei trasporti di passeggeri e combinati di passeggeri e merci via mare, anche in via non esclusiva, per l'intero anno, con riferimento alla riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri trasportati nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020.

L'articolo 89-*bis*, introdotto al Senato, detta norme relative ai collegamenti via mare tra la Sicilia e la Penisola.

L'articolo 90 modifica il regime del buono viaggio.

L'articolo 91 istituisce un'apposita sezione del Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato per l'internazionalizzazione delle imprese, volta al supporto ai processi di internazionalizzazione degli enti fieristici italiani, costituiti in forma di società di capitali.

L'articolo 92 incrementa di 11 milioni di euro per l'anno 2020 il Fondo missioni internazionali e dispone la proroga di alcune norme riguardanti la partecipazione italiana all'Esposizione universale di Dubai.

L'articolo 93 novella l'articolo 199 del decreto-legge rilancio in materia di lavoro portuale e di trasporti marittimi, in particolare aumentando da 30 a 50 milioni le dotazioni del fondo ivi previsto.

L'articolo 94 proroga al 29 dicembre 2020 il termine per la sottoscrizione degli atti convenzionali di concessione relativi all'infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena.

L'articolo 95 istituisce l'Autorità per la Laguna di Venezia con sede in Venezia, attribuendo all'Autorità la natura di ente pubblico non economico di rilevanza nazionale; l'Autorità è sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

L'articolo 95-*bis*, introdotto al Senato, è volto a consentire alle imprese agricole – che hanno subito danni per le gelate avvenute nel periodo 24 marzo-3 aprile 2020 e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate – di richiedere in

deroga l'intervento del Fondo di solidarietà nazionale, aumentato a tal fine di 10 milioni di euro per l'anno 2020.

L'articolo 95-*ter*, introdotto al Senato, reca disposizioni per favorire i processi di riciclaggio del polietil-entere-ftalato utilizzato negli imballaggi per alimenti.

L'articolo 96 dispone il rifinanziamento di alcune misure emergenziali già previste dai decreti-legge n. 18 e n. 34 del 2020, come il credito d'imposta per le imprese che effettuano investimenti pubblicitari e il credito d'imposta riconosciuto alle imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa. Reca inoltre vari interventi relativi ai contributi diretti erogabili a determinate imprese editrici di quotidiani e periodici.

L'articolo 97 prevede la possibilità di beneficiare di un'ulteriore rateizzazione del pagamento di una serie di versamenti già sospesi da precedenti decreti legge recanti misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. La norma introduce la possibilità che gli importi sospesi possano essere versati per il 50 per cento in un'unica soluzione entro il 16 settembre o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate di pari importo a partire dal 16 settembre 2020. Il versamento del restante 50 per cento può essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.

L'articolo 97-*bis*, introdotto al Senato, prevede che per il 2021, con riferimento al precedente periodo d'imposta, i contribuenti possono destinare il 2 per mille della propria IRPEF a favore di una associazione culturale iscritta in un elenco appositamente istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

L'articolo 98 proroga al 30 aprile 2021 il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al

31 dicembre 2019, per i soggetti tenuti all'applicazione degli indici di affidabilità fiscale (ISA), per i contribuenti che applicano i regimi forfetari o di vantaggio, per coloro che partecipano a società, associazioni e imprese con redditi prodotti in forma associata, nonché a quelle che consentono di optare per il regime di cosiddetta trasparenza fiscale. La proroga è limitata ai soli contribuenti che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

L'articolo 98-*bis*, introdotto al Senato, riconosce ai soggetti tenuti all'applicazione degli Indici di affidabilità fiscale (ISA), che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento, di poter regolarizzare, senza sanzioni, entro il 30 ottobre 2020 i versamenti dovuti e non versati.

L'articolo 99 proroga dal 31 agosto al 15 ottobre 2020 i termini di sospensione di versamenti di somme derivanti da cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi, accertamenti esecutivi doganali, ingiunzioni fiscali degli enti territoriali e accertamenti esecutivi degli enti locali.

L'articolo 100 detta una serie di disposizioni relative alle concessioni del demanio marittimo, lacuale e fluviale.

L'articolo 101 dispone la proroga dei termini del pagamento della seconda restante rata, *una tantum*, dell'offerta economica a carico della società aggiudicatrice della gara per la concessione della gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale. La data per la stipula della nuova convenzione viene fissata al 1° dicembre 2021.

L'articolo 102 attribuisce all'Agenzia delle dogane e dei monopoli il potere di ordinare ai fornitori di connettività alla rete internet ovvero ai gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione, o agli operatori che forniscono servizi telematici o di telecomunicazione, la rimozione delle iniziative di chiunque offra o pubblicizzi prodotti o servizi, secondo modalità non conformi a quelle definite dalle norme vigenti nei citati settori.

L'articolo 103 autorizza la costituzione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di una apposita società *in house* – avente come socio unico l'Agenzia delle dogane e dei monopoli – per lo svolgimento di alcuni servizi con criteri imprenditoriali, in particolare la certificazione di qualità dei prodotti e l'uso del certificato del bollino di qualità.

L'articolo 104 apporta una serie di modificazioni all'articolo 110 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS), aventi l'obiettivo di rendere gli apparecchi da divertimento senza vincite in denaro non utilizzabili fraudolentemente come apparecchi con vincite in denaro.

L'articolo 105 stabilisce che le risorse già previste per l'istituzione di premi speciali associati alla lotteria degli scontrini siano interamente destinate alle spese amministrative e di comunicazione connesse alla medesima lotteria.

L'articolo 106 detta norme in materia di rivalutazione agevolata dei beni delle cooperative agricole.

L'articolo 107 proroga dal 31 luglio al 31 ottobre 2020 il termine per il versamento della tassa automobilistica, senza l'applicazione di sanzioni e interessi, per i veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente.

L'articolo 108 chiarisce che la maggiorazione dell'IMU sulle abitazioni principali di lusso, sui fabbricati merce e sui fabbricati appartenenti al gruppo catastale D, per i comuni che l'hanno già adottata e confermata negli anni precedenti, non può eccedere lo 0,08 per cento.

L'articolo 110 prevede, a favore delle società di capitali e degli enti commerciali che non adottano i principi contabili internazionali, la possibilità di effettuare la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019.

L'articolo 111 modifica la disciplina del versamento diretto delle entrate degli enti locali, ai sensi della quale tutte le somme a qualsiasi titolo riscosse appartenenti agli enti locali affluiscono direttamente alla tesoreria dell'ente.

L'articolo 112 prevede il raddoppio, per il solo periodo di imposta 2020, del limite di esenzione dall'IRPEF per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore (da 258,23 euro a 516,46 euro).

L'articolo 113 modifica l'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 49 del 2020, chiarendo che l'istanza di apertura di procedura amichevole di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea non può essere presentata qualora sulla questione controversa sia intervenuta una sentenza passata in giudicato.

L'articolo 113-*bis* reca la consueta clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, prevedendo che le disposizioni del decreto-legge si applicano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le relative disposizioni di attuazione.

L'articolo 114 reca le norme di copertura finanziaria.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA) osserva come sia difficile fare un intervento di analisi puntuale del provvedimento, essendo il testo disponibile solo da questa mattina. Chiede pertanto che si possa proseguire la discussione anche nella seduta pomeridiana. Chiede inoltre notizie sulla relazione tecnica di passaggio che non le risulta essere ancora pervenuta.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, fa presente che la Commissione sta svolgendo l'esame preliminare del provvedimento e alla ripresa pomeridiana si svolgerà la discussione sulle proposte emendative presentate.

Antonio ZENNARO (MISTO) ribadisce le considerazioni già espresse, ritenendo che su una manovra di tale importanza, con cui vengono stanziati 25 miliardi di euro, la Commissione dovrebbe procedere a un dibattito approfondito, che viene di fatto impedito dai tempi ristretti a disposizione. Stigmatizza la presenza di numerose micro disposizioni di spesa che sembrano una sorta di « la lista della spesa » di tutti i

Ministeri ed esprime particolare preoccupazione con riguardo all'articolo 99, relativo ai termini per il pagamento delle cartelle esattoriali, che avrebbe auspicato essere differito quantomeno in modo congruo al prorogarsi dell'emergenza sanitaria. Osserva infatti che il perdurante stato di pandemia implica un'emergenza anche economica e teme che l'attuazione di tale disposizione comporti conseguenze rilevanti per molte famiglie che vedranno a loro carico pignoramenti e blocco dei conti correnti per il mancato pagamento delle cartelle esattoriali. Osserva, infine, che il decreto-legge prevede numerosi decreti attuativi e ricorda che sono oltre 200 quelli previsti da precedenti provvedimenti di carattere finanziario e non ancora emanati, la cui assenza rende di fatto non spendibili le risorse ivi stanziare.

Claudio BORGHI (LEGA) osserva che già da una prima lettura dell'articolato appare evidente che la grande maggioranza delle disposizioni rappresenti lo « svuotamento dei cassetti » dei Ministeri. Evidenzia la stortura rappresentata dalla previsione generalizzata di tetti di spesa per ciascun intervento previsto, misura che privilegia i pochi soggetti che riescono, per primi, ad accedere alle risorse stanziare, che certamente non potranno soddisfare tutti gli appartenenti al settore destinatario del beneficio. Sarebbe a suo giudizio più serio, nel prevedere uno stanziamento a favore di un settore, calcolare il totale della platea dei possibili beneficiari ed evidenziare, fin da subito, l'importo *pro capite* delle risorse destinate a ciascuno di essi. Questo anche al fine di evitare titoli sensazionalistici sulla stampa che dichiarano misure a favore di un settore che poi non corrispondono alla realtà. Ricorda che tale situazione si è verificata anche nel corso dell'esame del decreto-legge cosiddetto « rilancio », nella quale sono state svolte accese discussioni tra i commissari riguardo ai settori ai quali destinare le risorse ivi previste, del tutto inutili però, dal momento che nessuno di tali settori – né le scuole paritarie, né gli enti fieristici, né i lavoratori dello

spettacolo, né altri settori destinatari di interventi – ha ricevuto risorse significative per la presenza di limiti di spesa o per l'assenza dei decreti attuativi. Auspica, infine, che nei prossimi provvedimenti non si registrino passaggi parlamentari come quello attuale e che la Commissione possa intervenire con una discussione di merito più approfondita.

Paolo TRANCASSINI (FDI) nel ribadire la richiesta della collega Comaroli di poter proseguire la discussione nella seduta pomeridiana, stigmatizza l'atteggiamento contrariato manifestato dal collega relatore Mancini rispetto alla richiesta delle opposizioni di ascoltare il contenuto della relazione sul provvedimento. Se è vero che il Paese si trova in un momento eccezionale, come afferma il collega Mancini, ancora più forte dovrebbe essere la condivisione delle scelte tra maggioranza e opposizione e ancor di più dovrebbe essere valorizzato il ruolo del Parlamento, che invece viene sistematicamente svuotato da ogni funzione. Non c'è stata alcuna condivisione, alcuna forma di collaborazione e la maggioranza ha agito in totale solitudine, manifestando addirittura disagio rispetto alla richiesta di un confronto. Nel merito evidenzia come maggioranza e Governo stiano indebitando la nazione con interventi che nulla hanno a che vedere con l'emergenza. Il decreto-legge all'esame, infatti, che dovrebbe contenere misure urgenti per il rilancio dell'economia ha, tra le sue disposizioni, anche uno stanziamento di 900.000 euro in favore dell'associazione Casa internazionale delle donne di Roma. A tale ultimo proposito si domanda come mai i rappresentanti del Movimento 5 Stelle abbiano cambiato idea rispetto all'esame di un passato decreto-legge « mille proroghe » in cui la stessa misura proposta dal Partito democratico era stata respinta con forza. Nel caso in cui la maggioranza abbia ritenuto che questa sia la prima delle promesse sovvenzioni al settore della ristorazione – essendoci all'interno della Casa internazionale delle donne anche un ristorante –, immagina che poi ne seguiranno altre. Si

chiede ancora come mai non abbia trovato ospitalità nel decreto-legge la definitiva risoluzione del problema della ricostruzione post sismica, nonostante le passeggiate del Presidente del Consiglio in quei territori e le dichiarazioni di quest'ultimo in occasione dell'inaugurazione dell'anno scolastico a Norcia, che sembravano deporre a favore della soluzione di questo ormai annoso problema. Riguardo a tale importante tema, suscitano preoccupazione anche le dichiarazioni del Commissario Legnini, rese in audizione di fronte alla Commissione Ambiente, riguardo al completamento del « cantiere normativo », che fa presupporre che non sia ancora definito nemmeno il quadro giuridico di riferimento per la ricostruzione dei territori danneggiati.

Nel sottolineare infine la completa assenza di visione del Governo e della maggioranza nonché l'assenza di numerosi temi importanti che non vengono affrontati nel provvedimento in esame, osserva che sono invece presenti alcune disposizioni che la maggioranza aveva tentato invano di introdurre già nel corso dell'esame del decreto-legge cosiddetto « rilancio », come ad esempio l'assunzione di 500 collaboratori per il Ministro Franceschini o lo stanziamento di 20 milioni di euro di consulenze per il Ministero dell'economia e delle finanze, che sembrano avere come unico scopo quello di tenere insieme l'attuale maggioranza a spese degli italiani.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, nel rispondere alle domande poste dai colleghi, comunica che per la ripresa pomeridiana della seduta sarà disponibile la relazione tecnica. Ribadisce inoltre che, come stabilito, l'esame preliminare dovrà concludersi alle 13 e che alla ripresa pomeridiana la Commissione avvierà la discussione e l'esame delle proposte emendative.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA) sottolinea l'esigenza, per i membri della Commissione, di ricevere ed esaminare la relazione tecnica, dal momento che anche la documentazione predisposta dagli uffici della Camera segnala che le tabelle attual-

mente disponibili non consentono una corretta valutazione degli effetti finanziari di talune misure, ponendo seri dubbi sull'adeguatezza delle coperture previste. Evidenziando che una corretta dinamica del dibattito parlamentare dovrebbe sempre consentire alla Commissione Bilancio di ricevere dal Governo gli opportuni chiarimenti, stigmatizza la scarsa disponibilità al dialogo dell'Esecutivo e della maggioranza che lo sostiene.

Raphael RADUZZI (M5S), *relatore*, anche a nome del collega Mancini, replicando al deputato Zennaro segnala che, pur condividendo la necessità di rispettare il ruolo e le prerogative del Parlamento, la mole dei provvedimenti di urgenza e la tempistica serrata della loro approvazione si giustificano con l'eccezionalità del momento storico. Inoltre, rileva che nel corso dell'esame presso il Senato si è realizzata una proficua collaborazione tra maggioranza e opposizione, come dimostra il significativo numero di articoli aggiuntivi approvati. Ricorda, altresì, le disposizioni relative agli interventi nelle zone colpite dal sisma – articoli 57-*bis* e 57-*ter* – nonché i seicento milioni stanziati come contributo a fondo perduto per i ristoratori. Pur riconoscendo che il provvedimento non potrà risanare tutte le ferite inferte al Paese dalla pandemia, invita l'opposizione a riconoscere l'enorme sforzo che ha portato a stanziare ben venticinque miliardi di euro a favore di imprese e lavoratori. Da ultimo, osservando che la relazione tecnica, pur rilevante, non aggiunge elementi conoscitivi così determinanti, rinvia al dibattito sul complesso degli emendamenti l'approfondimento di determinati profili.

Antonio ZENNARO (MISTO), replicando al relatore, esprime riserve sulle modalità con le quali si è svolto il negoziato al Senato sulle modifiche al provvedimento. Rileva, altresì, che l'esame degli ultimi decreti-legge ha prodotto una sorta di monocameralismo di fatto, impedendo, alternativamente, a un ramo del Parlamento di poter incidere sul testo di legge.

Sottolinea, inoltre, la totale assenza di indicazioni da parte del Governo sulla tempistica di emanazione dell'enorme mole dei decreti attuativi, in assenza dei quali molte norme del provvedimento in esame perdono efficacia. Da ultimo, chiede chiarimenti al Governo su eventuali misure a favore delle banche di credito cooperativo, oggetto di un emendamento – ritenuto inammissibile – di alcuni senatori del Movimento 5 Stelle.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, replicando alla collega Comaroli, precisa che nel corso della discussione sul complesso degli emendamenti si potranno approfondire i rilievi concernenti la relazione tecnica.

Andrea MANDELLI (FI) sottolinea il carattere surreale del dibattito in corso: mentre il Paese vive una crisi drammatica, maggioranza e Governo continuano a proporre provvedimenti disomogenei e del tutto inefficaci, comprimendo i tempi del dibattito e non consentendo un dialogo proficuo con l'opposizione, di fatto riducendo il Parlamento a un *suk*. Esprime, inoltre, profonda frustrazione per l'impossibilità di impedire che il Paese venga condannato al declino, dal momento che i tempi serrati e la richiesta del voto di fiducia minano, a priori, la facoltà di emendare il testo.

Vannia GAVA (LEGA) si associa alle considerazioni critiche sulle modalità di esame del provvedimento, stigmatizzando altresì la totale assenza dei colleghi dei gruppi di maggioranza, evidentemente preoccupati di non esporsi più a brutte figure come quella verificatasi ieri in Assemblea. Evidenzia che il provvedimento in esame non contiene alcuna progettualità, ma solo misure *spot* – peraltro subordinate all'emanazione di decreti attuativi – che non arrecheranno alcun beneficio a famiglie e imprese. Evocando la crisi profonda del Paese, auspica una maggiore collaborazione, in futuro, tra maggioranza e opposizione, anche al fine di valorizzare il ruolo del Parlamento.

Claudio BORGHI (LEGA), stigmatizzando il fatto che tutti gli emendamenti in via di presentazione saranno destinati al macero, sottolinea che nella relazione illustrativa i due relatori – in particolare il collega Mancini – per pudore hanno utilizzato una formula molto vaga per illustrare gli articoli 24 e 24-bis. Segnala, in particolare, che per l'articolo 24 si dice che «detta una serie di disposizioni relative al personale del Ministero per i beni e le attività culturali ed il turismo»: ebbene, tale disposizione implica, in concreto, cinquecento assunzioni dirette, in assenza di specifici requisiti e in totale spregio delle ordinarie procedure concorsuali. Segnalando come già in passato il Ministro Franceschini abbia tentato analoghi interventi, presentando emendamenti dello stesso tenore, allora respinti come inammissibili, stigmatizza l'atteggiamento di sottomissione dei colleghi del Movimento 5 Stelle, incapaci di opporsi a tali misure, tanto assurde quanto palesemente clientelari.

Ylenja LUCASELLI (FDI), ribadendo che i tempi per la discussione sono assolutamente inadeguati, sottolinea che le risorse ingenti previste dal provvedimento andavano impiegate meglio. Ricordando la disponibilità del gruppo Fratelli d'Italia a collaborare, segnala la scarsa propensione al dialogo dei colleghi della maggioranza. Si associa, quindi, alle osservazioni della collega Gava circa l'assenza di programmazione e il carattere «a pioggia» degli interventi previsti, a fronte dei gravissimi problemi occupazionali che si determineranno nelle prossime settimane. Stigmatizza, inoltre, la scarsa efficacia di misure subordinate all'approvazione di decreti attuativi e l'eccessiva complessità delle procedure necessarie per accedere ai fondi, che generano incertezze tanto nelle imprese quanto nelle amministrazioni locali. Ribadendo la necessità di un dibattito più approfondito, esprime rammarico per la totale mancanza di un approccio condiviso da parte del Governo su temi che riguardano tutti i cittadini e la nazione nel suo complesso quali, ad esempio, la ricostru-

zione post sismica, tema che sta molto a cuore al gruppo di Fratelli d'Italia. Denuncia, infine, la compressione del ruolo del Parlamento e dei diritti fondamentali della democrazia.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 7 ottobre 2020. — Presidenza del presidente Giorgio LOVECCHIO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 17.40.

DL 104/2020: Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia.

C. 2700 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta anti-meridiana di oggi.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, avverte che sono state presentate 499 proposte emendative (*vedi allegato 1*).

Rileva che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-bis del Regolamento, sono considerati ammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano strettamente attinenti alla materia del decreto-legge. Ricorda, a questo riguardo, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo. Tuttavia, in considerazione degli ampi contenuti del de-

creto-legge, sulla base di quanto già avvenuto in passato in occasione dell'esame da parte della Camera di analoghi decreti-legge di carattere economico, si terrà conto anche di un criterio di ordine finalistico, attribuendo un particolare rilievo alla coerenza delle finalità perseguite dalle proposte emendative con le principali finalità del provvedimento.

Rileva, quindi, che alla luce di tali criteri sono state pertanto considerate inammissibili le seguenti proposte emendative:

Trancassini 7.02, che reca modifiche alla disciplina in materia di contributi dovuti per i soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali;

Andreuzza 9.03 e Viviani 9.04, che recano disposizioni in materia di lavoro occasionale non collegate al solo periodo di emergenza epidemiologica;

Trancassini 11.01 che incrementa le risorse del Fondo risorse decentrate al fine di incentivare le attività di tutela del *Made in Italy*;

Ferrari 11.02 concernente assunzioni presso il Polo Mantenimento Armamento di Terni;

Ferrari 11.03 concernente assunzioni presso l'Arsenale militare di La Spezia;

Labriola 11.04 riguardante l'istituzione del Polo Universitario di Taranto;

Labriola 11.05 riguardante lo stanziamento di risorse per l'Istituto tecnologico del Mediterraneo per lo sviluppo sostenibile »;

Labriola 11.06 recante misure a tutela della fauna marina del Golfo di Taranto;

Labriola 11.07 recante contributi a sostegno della valorizzazione dell'identità culturale originaria della città di Taranto;

Labriola 11.08 recante risorse per la valorizzazione della banda orchestre di Taranto;

Labriola 11.09 recante interventi per la demolizione di strutture abusive a Taranto;

Trancassini 26.01, che reca disposizioni in merito alla responsabilità del datore di lavoro per contagi da COVID-19;

Sisto 26-*bis*.04, volto a limitare la responsabilità civile e penale del datore di lavoro in caso di contagio da COVID-19 negli ambienti di lavoro;

Pella 26-*bis*.05 e Russo 26-*bis*.06, in materia di reclutamento del personale di diretta collaborazione del collegio del Garante per la protezione dei dati personali;

Locatelli 26-*ter*.02, che reca misure di sostegno economico a favore delle persone affette da sordocecità;

De Martini 30-*bis*.01 e Bellachioma 30-*bis*.02, che disciplinano l'incarico dei direttori scientifici negli IRCCS pubblici;

Occhiuto 30-*bis*.03, che è diretto a disciplinare l'esercizio dell'attività odontoiatrica da parte delle società professionali;

Locatelli 31-*bis*.01 diretto a riconoscere la mototerapia quale trattamento a supporto delle cure cliniche e terapeutiche;

Ribolla 31-*quater*.02 che disciplina l'iscrizione dei massofisioterapisti agli elenchi speciali ad esaurimento;

Centemero 33.01, che reca disposizioni in merito alla Cassa nazionale di previdenza dei ragionieri e periti commerciali;

Locatelli 38-*bis*.01, che reca misure per favorire l'accesso all'informazione da parte delle persone sorde, sordo-cieche e con disabilità uditive;

Occhiuto 57-*ter*.015, Prestigiacomo 57-*ter*.016, Pella 57-*ter*.019 e Cannizzaro 57-*ter*.020, che intervengono in materia di limiti di distanza tra fabbricati e di interventi edilizi;

Russo 62.03, il quale apporta modifiche al Decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, relativo alla tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da

costruire, al fine di prevedere specifiche forme per la stipula dei relativi contratti;

Occhiuto 74-*bis*.06, che dispone modifiche agli articoli 121 e 122 del Codice della strada, in materia di esami d'idoneità per il conseguimento della patente di guida e di esercitazioni di guida al fine di consentire l'uso di simulatori di guida di alta qualità;

Cannizzaro 77.01 che prevede la trasformazione in ente pubblico economico dell'Associazione italiana alberghi della gioventù;

Trancassini 77.04 che interviene sul Codice dei beni culturali, decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ed in particolare sulla disciplina degli interventi non soggetti ad autorizzazione, tra i quali intende far rientrare gli allestimenti mobili di pernottamento nelle strutture turistico ricettive;

Trancassini 77.05 che riapre i termini per la presentazione delle istanze per la certificazione antincendio.

La Presidenza si riserva comunque di effettuare ulteriori valutazioni sull'ammissibilità anche a seguito di successivi approfondimenti. Ricorda, infine, che il termine per la presentazione dei ricorsi avverso la pronuncia di inammissibilità è fissato alle ore 18.30 della giornata odierna.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA) chiede chiarimenti in merito alla possibilità di procedere in assenza del rappresentante del Governo e inoltre lamenta l'eccessiva ristrettezza dei tempi a disposizione dei deputati per l'elaborazione dei ricorsi, avendo l'ufficio di presidenza di ieri stabilito il termine delle ore 18.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, chiarisce che i deputati avranno a disposizione 30 minuti di tempo per la predisposizione dei ricorsi a partire dalla distribuzione dello *speech* relativo alle inammissibilità degli emendamenti e precisa che il rappresentante del Governo sarà presente al momento della loro discussione. Sospende

quindi la seduta al fine di consentire il decorso del termine per gli eventuali ricorsi e la loro decisione.

La seduta, sospesa alle 18, è ripresa alle 19.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, dà conto delle sostituzioni. Comunica che il gruppo di Forza Italia ha fatto sapere che non parteciperà ai lavori della Commissione, ritenendo inadeguati i tempi di esami del provvedimento. Comunica altresì che, rispetto agli emendamenti presentati e dichiarati inammissibili, a seguito di ricorso la Presidenza revoca la dichiarazione di inammissibilità rispetto all'emendamento Trancassini 26.01.

Ricorda quindi che l'ufficio di presidenza di ieri è stato convenuto che il mandato al relatore sarà conferito non oltre le ore 21.30.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede di sapere se sia pervenuta la relazione tecnica che il Governo è tenuto a presentare sul testo del provvedimento trasmesso dal Senato. Fa presente infatti che quella messa a disposizione dei membri della Commissione è in realtà la relazione tecnica riferita al maxiemendamento presentato dal Governo in Senato.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, fa presente che la relazione tecnica richiesta dalla collega Comaroli è pervenuta ed è stata immediatamente messa a disposizione dei deputati sull'applicazione GEO-COM.

Ne dispone pertanto la pubblicazione in allegato (*vedi allegato 2*).

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), nel chiedere di sapere a che ora sia avvenuta tale pubblicazione, fa presente di avere alcune richieste sulle quali auspica un chiarimento da parte del sottosegretario Baretta, che si è finalmente unito ai lavori della Commissione. Evidenzia in particolare che la relazione tecnica si esprime in senso positivo sui contenuti del

provvedimento con alcune eccezioni, tra le quali cita in particolare il contenuto dell'articolo 81. Dichiarò pertanto di non comprendere come mai, solo in alcuni casi, i rilievi contenuti nella relazione tecnica siano stati accolti stralciando i relativi articoli oppure accogliendo le integrazioni e le modifiche richieste, mentre ciò non è avvenuto per esempio con riferimento agli articoli 1-*bis*, 1-*quater*, 57-*bis*, 61-*bis*, 29-*bis*, nonché con riferimento al comma 3-*sexies* dell'articolo 57.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, nel far presente che il rappresentante del Governo sta effettuando le opportune verifiche con riguardo alle richieste di chiarimenti avanzate dalla collega Comaroli, precisa che la relazione tecnica è stata pubblica su GEOCOM alle ore 18.46.

Invita quindi i relatori a esprimere il parere sulle proposte emendative presentate.

Raphael RADUZZI (M5S), *relatore*, anche a nome del collega Mancini, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative presentate al provvedimento in esame.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere conforme a quello dei relatori.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, nel rammentare il termine delle 21.30 per il conferimento del mandato ai relatori, propone ai colleghi di svolgere interventi sul complesso delle proposte emendative presentate e dei contenuti del provvedimento procedendo successivamente ad un'unica votazione riassuntiva su tutte le proposte emendative.

Paolo TRANCASSINI (FDI), intervenendo sull'ordine dei lavori, fa presente che nel corso del citato ufficio di presidenza tenutosi nella giornata di ieri si è ampiamente discusso dell'assurdità della situazione, rilevando come le opposizioni fossero addirittura ottimiste circa l'andamento dei lavori della seduta e come tale

ottimismo sia stato smentito in varie occasioni a cominciare dal fatto che la relazione tecnica è stata pubblicata soltanto alle 18.46 di oggi. Nel sottolineare come la Camera stia per approvare un provvedimento paragonabile dal punto di vista finanziario ad «una mezza legge di bilancio», ritiene che vi siano alcuni passaggi da rispettare, tanto più considerato che la declaratoria di inammissibilità del presidente e la successiva possibilità di presentare ricorsi farebbero pensare ad una volontà della maggioranza di mantenere almeno il rispetto della forma. Pertanto, nel ritenere tollerabile la scorciatoia adottata dai relatori nell'esprimere il proprio parere sull'intero complesso delle proposte emendative presentate al provvedimento, considera invece inaccettabile la proposta del presidente, reputando indispensabile procedere all'esame delle singole proposte emendative. Considera infatti indecoroso che la maggioranza possa pensare di concludere l'esame del provvedimento in Commissione semplicemente lasciando sfogare le opposizioni per qualche ora, per poi conferire il mandato ai relatori. Nel rammentare a tale proposito che la decisione di fissare alle 21.30 il termine per il conferimento del mandato ai relatori è stato assunto dall'ufficio di presidenza con una maggioranza di «quattro a tre», considera indispensabile che alle opposizioni venga avanzata una proposta accettabile, che rispetti la forma e il regolamento e che dia un senso alla presenza dei deputati in Commissione, pur consapevoli che il testo del decreto-legge è imm modificabile e che domani verrà posta la questione di fiducia.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, nel precisare di non avere dichiarato che la decisione circa il conferimento del mandato al relatore è stata assunta in Ufficio di presidenza all'unanimità, ma con il consenso dei rappresentanti dei quattro gruppi di maggioranza, essendosi espresso a favore anche l'onorevole Tabacci in rappresentanza del Gruppo Misto, chiede di conoscere l'opinione degli altri gruppi sulla proposta da lui avanzata di proce-

dere ad una discussione unitaria su tutte le proposte emendative presentate al provvedimento.

Claudio MANCINI (PD), *relatore*, nel condividere la necessità di conferire il mandato al relatore entro le 21.30 come concordato in ufficio di presidenza, in considerazione del limitato tempo a disposizione reputa più utile affrontare una discussione di carattere generale piuttosto che esaminare ciascuna delle proposte emendative.

Tiene inoltre a ricordare che il provvedimento è stato oggetto al Senato di un esame approfondito ed ha subito rilevanti modifiche anche con il contributo delle opposizioni, ritenendo pertanto che non si possa accusare la maggioranza di indisponibilità.

Rammenta inoltre che si tratta di un provvedimento importante nel quale sono confluiti ben tre distinti decreti-legge, intervenuto peraltro in una situazione di emergenza, sottolineando come analoga sorte sia toccata ad altri provvedimenti, quali il decreto rilancio e il decreto liquidità, che sono stati ampiamente discussi alla Camera ed approvati al Senato con tempi strettamente contingentati.

Pertanto, nel respingere la lettura del collega Trancassini, secondo cui ci sarebbe una prevaricazione del Governo sul Parlamento ed una mancata interlocuzione della maggioranza con le forze di opposizione, fa presente che l'alternativa è quella di far scadere il provvedimento in esame, che prevede tra le altre misure anche la proroga del blocco dei licenziamenti.

Dichiarando che la maggioranza non è disponibile a giocare sulla pelle degli italiani, invita il presidente a procedere affinché il decreto-legge arrivi in Assemblea nel più breve tempo possibile.

Raphael RADUZZI (M5S), *relatore*, nel condividere le considerazioni del collega Mancini, aggiunge che a suo parere la proposta del presidente va incontro all'opposizione concedendo spazio a una discussione ampia sui temi generali, considerati i limiti temporali che vengono imposti

dalla imminente scadenza del decreto-legge.

Ritiene infatti che in tal modo le forze di opposizione si possono concentrare sui temi a loro parere più rilevanti, offrendo al Governo e alla maggioranza contributi utili in vista di futuri provvedimenti.

Da ultimo rammenta come un metodo analogo sia stato adottato anche in altre occasioni con Governi diversi.

Paolo TRANCASSINI (FDI) dichiara di non condividere le osservazioni del collega Mancini, ribadendo la richiesta di un rispetto elementare delle opposizioni e delle procedure e rilevando come in tale fase si stia discutendo non di ciò che è avvenuto al Senato ma di ciò che non avviene alla Camera.

Nel ricordare inoltre al collega Mancini che qualche tempo fa, per molto meno, l'onorevole Fiano stabilì il primato italiano di « lancio del provvedimento », ritiene inammissibile ed intollerabile che su una manovra di 25 miliardi di euro non si dia alcuno spazio di discussione e si preferisca realizzare un'operazione esclusivamente estetica.

Ritiene infatti che in tal modo si metta in gioco la credibilità della politica, con la conseguenza di dare ragione ai cittadini italiani che odiano gli « calda sedie ».

Nel rinviare al mittente le reazioni stizzite del collega Mancini, ritenendo peraltro paradossale che si voglia attribuire all'opposizione la responsabilità di un'eventuale mancata conversione del decreto-legge in esame, che scade il 13 ottobre, fa presente che ci sono ancora i tempi per una discussione adeguata.

Rivolgendosi in particolare ai deputati del Movimento 5 Stelle, che in altri tempi si sono battuti per il rispetto della democrazia e contro l'apposizione della questione di fiducia, nel chiedere alla maggioranza una proposta adeguata in merito al prosieguo dei lavori, propone di sospendere la seduta, per svolgere un Ufficio di presidenza.

Roberto GIACHETTI (IV) nell'evidenziare, anche in considerazione della sua

lunga esperienza come parlamentare, l'esigenza di abbandonare atteggiamenti ipocriti, nel condividere le decisioni assunte in ufficio di presidenza, invita tutti a riconoscere la fondatezza sul piano formale delle ragioni dell'opposizione.

Rammentando peraltro come le attuali forze di maggioranza abbiano fatto i medesimi discorsi quando erano all'opposizione, fa presente all'onorevole Trancassini che non sarebbe la prima volta che si procede ad un voto unico sul complesso delle proposte emendative e che tale metodo, a sua memoria, è stato inaugurato da Giancarlo Giorgetti, peraltro grandissimo presidente della V Commissione.

Ritiene che la situazione attuale sia l'evoluzione di una degenerazione dei rapporti tra Governo e Parlamento, rilevando che la situazione non cambierà con 400 deputati e 200 senatori se tale nodo non verrà affrontato.

Pertanto nel comprendere le osservazioni del collega Trancassini con riguardo peraltro ad un provvedimento che stanziava risorse finanziarie significative, fa presente che siamo di fronte ad un monocameralismo di fatto che rappresenta un problema di tutti.

Nel sottolineare che le opposizioni sono consapevoli dell'immodificabilità del provvedimento, facendo altresì presente che la situazione non cambierebbe seppure si procedesse per tutta la notte a votare una per una le singole proposte emendative, propone di svolgere una riflessione in una sede meno formale di quella attuale al fine di trovare una soluzione dignitosa che consenta di rispettare il termine delle 21.30 per il conferimento del mandato al relatore e di garantire alle opposizioni lo spazio per interventi qualificati.

Bruno TABACCI (MISTO-CD-RI-+E) nel fare proprie le considerazioni del collega Giachetti, aggiunge che tale discussione si è già svolta ieri nell'Ufficio di presidenza e stamani all'avvio dei lavori della Commissione.

Nel sottolineare che si tratta di una situazione imbarazzante per tutti, che non si verifica per la prima volta ma che via

via nel corso della legislatura diventa sempre più negativa, fa presente che è in discussione il funzionamento attuale del sistema bicamerale.

Nel considerare corrette nella forma le obiezioni avanzate dal collega Trancassini, come sottolineato anche dall'onorevole Giachetti, fa presente che l'esito referendario non risolverà la problematica e che occorre affrontare la questione della competenza delle due Camere.

Nel sottolineare inoltre come tale situazione sia aggravata dalla quantità di decreti-legge adottati dal Governo per rispondere alla grave emergenza economica in atto, ritiene che, come sa bene anche il collega Trancassini, non sia saggio far decadere il decreto-legge in esame che rappresenta un tentativo di rilanciare la nostra economia.

Evidenziando inoltre che tutti hanno le mani legate e che la maggioranza è incolpevole tanto quanto l'opposizione, nel rammentare che ciò che si è verificato al Senato è accaduto alla Camera per esempio con il decreto rilancio, invita il collega Trancassini ad utilizzare il poco tempo a disposizione per concentrarsi sulle proposte emendative che considera più rilevanti affinché le sue posizioni restino agli atti.

Pertanto nel trovare ragionevole che non si faccia finta di lavorare, trascorrendo tutta la notte per votare ogni singola proposta emendativa, sollecita i colleghi ad utilizzare il tempo a disposizione per esprimere opinioni politiche sul provvedimento in esame.

Stefano FASSINA (LEU) ripete, perché resti agli atti, il contenuto dell'intervento svolto nel corso dell'ufficio di presidenza di ieri, evidenziando che le questioni poste dall'opposizione sono serie e fondate e che, nonostante ci si sia trovati a parti rovesciate all'inizio della legislatura, non reputa perciò ragionevole attraversare con disinvoltura la fase in atto.

Rileva infatti come il quadro già patologico sul piano istituzionale sia aggravato dalla condizione straordinaria in cui siano vivendo che giustifica l'adozione di decreti omnicomprendivi, corredati da significative

risorse finanziarie, che lo stesso Presidente della Repubblica ha consentito in considerazione della gravità della situazione.

Sollecita pertanto i colleghi a non vivere con rassegnazione la fase in atto ma a portare le attuali difficoltà ad un livello politico, al fine di concludere la legislatura avendo almeno avviato una possibile soluzione del problema.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA) nel comprendere la situazione e la conseguente imm modificabilità del decreto in esame, accogliendo le osservazioni del collega Giachetti, ritiene tuttavia che la questione vada posta in modo diverso rilevando come il Governo voglia far dire alle opposizioni che tutto è normale e che non c'è nulla di cui lamentarsi.

A tale proposito, fa presente di aver richiesto già stamattina alla 9.30 la relazione tecnica di passaggio, poi pubblicata soltanto alle 18.46, evidenziando nel contempo come la sua proposta di svolgere una discussione generale sul provvedimento in esame nel corso del pomeriggio sia stata respinta in considerazione del fatto che si sarebbe dovuto passare all'esame delle proposte emendative.

Ritiene pertanto che la maggioranza e il Governo non stiano mettendo l'opposizione nelle condizioni di agevolare il percorso di esame del provvedimento, considerato che non sono stati forniti tempestivamente gli elementi necessari a valutarne il contenuto e a svolgere un confronto serio.

Nel sottolineare che nessuno vuole fare decadere il provvedimento in esame, rammentando che l'eccezionalità del precedente dell'allora presidente Giorgetti, limitato ad una singola manovra finanziaria, si verifica oggi su tutti i provvedimenti del Governo, ritiene che non si possa chiedere comprensione alle forze di opposizione.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, in considerazione delle opinioni espresse, sospende la seduta per consentire lo svolgimento dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

La seduta, sospesa alle 19.40, è ripresa alle 20.35.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, comunica che, nella riunione dell'ufficio di presidenza appena conclusasi, è stato convenuto – accogliendo una proposta in tal senso avanzata dai rappresentanti dei gruppi di opposizione e sulla quale peraltro, almeno inizialmente alcune forze di maggioranza hanno espresso perplessità, salvo poi aderire anch'esse a tale organizzazione dei lavori – di rinviare il seguito dell'esame alle ore 8.30 di domani.

In particolare è stato assunto all'unanimità l'impegno di svolgere una discussione unitaria sul complesso degli emendamenti presentati, per poi procedere non oltre le ore 10.15 al conferimento del mandato al relatore da cui discenderà la reiezione di tutti gli emendamenti non previamente esaminati.

Invita quindi i rappresentanti dei gruppi a far pervenire alla presidenza i nominativi dei deputati che intendono intervenire nella discussione prevista per la seduta di domani al fine di procedere ad un'efficiente organizzazione dei lavori della Commissione.

La seduta termina alle 20.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 19.40 alle 20.30.

ALLEGATO 1

**DL 104/2020: Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia.
C. 2700 Governo, approvato dal Senato.**

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

All'articolo, apportare le seguenti modifiche:

a) *l'ultimo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente:* I periodi di integrazione precedentemente richiesti, autorizzati ed effettivamente utilizzati, ai sensi del predetto decreto-legge n. 18 del 2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020 sono imputati, ove autorizzati, alle prime nove settimane del presente comma;

b) *al comma 2, primo periodo, le parole:* interamente autorizzato *sono sostituite dalle seguenti:* integralmente fruito.

1. 1. Durigon, Caffaratto, Caparvi, Giaccone, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Murelli, Claudio Borghi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Al comma 2 sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4, sostituire la cifra: 250, con la seguente: 230.

1. 2. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiaco, Paolo Russo.

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

7-bis. I datori di lavoro iscritti all'Albo dei soggetti abilitati alla gestione delle attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, ai sensi del Decreto Ministero delle Finanze 11 settembre 2000, n. 289, nel rispetto del limite di cui al comma 7, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale « emergenza COVID-19 » per tutto il periodo di sospensione del versamento delle entrate tributarie e non tributarie di cui all'articolo di cui all'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come ulteriormente modificato dall'articolo 99 del presente decreto legge.

1. 3. Labriola.

Ai commi 9 e 10, sostituire, rispettivamente, le parole: 31 agosto 2020 *e:* 30 settembre 2020, *con le seguenti:* 31 ottobre 2020.

1. 4. Polverini, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiaco, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

1. All'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono soppresse le parole da: « previo accordo » sino a: « per i datori di lavoro »;

b) dopo il comma 1-*bis*, inserire i seguenti:

« 1-*ter*. Con riferimento alle imprese fino a 5 dipendenti, i datori di lavoro che presentano domanda di cui al comma 1, sono dispensati dall'obbligo di accordo con le organizzazioni sindacali, ove previsto.

1-*quater*. Con riferimento alle imprese con numero di dipendenti superiore a 5, i datori di lavoro che presentano domanda di cui al comma 1, sono dispensati dall'obbligo dell'esame congiunto, ferma restando la mera informativa.

1-*quinquies*. Per usufruire del trattamento di cui al comma 1, i lavoratori beneficiari non sono tenuti ad esaurire la disponibilità del totale delle ferie residue.

1-*sexies*. Per usufruire del trattamento di cui al comma 1, le aziende non iscritte ai fondi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono esonerate dall'obbligo di iscrizione ai predetti fondi, e accedono direttamente ai trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga di cui al medesimo comma 1 ».

2. All'articolo 19, comma 6 del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, primo periodo, dopo le parole: « di cui al presente articolo », sono aggiunte le seguenti: « , in favore dei datori di lavoro iscritti ai predetti fondi. Con riferimento ai datori di lavoro non iscritti ai predetti fondi, si applica quanto disposto dall'articolo 22, comma 1-*sexies* del presente decreto ».

1. 01. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

ART. 1-*bis*.

Dopo l'articolo 1-bis, è inserito il seguente:

Art. 1-*ter*.

(Condizioni di accesso al fondo di integrazione salariale)

1. I lavoratori dipendenti, anche a tempo determinato, delle imprese turistiche che subiscano una significativa riduzione di attività in dipendenza di situazioni di difficoltà dell'impresa committente dei servizi, ovvero della contrazione di importanti segmenti di mercato, o di calamità naturali o condizioni meteorologiche avverse, sono ammessi alle prestazioni del Fondo di integrazione salariale di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 anche in deroga ai requisiti di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 3 febbraio 2016, n. 94343.

1-*bis*. 01. Bagnasco.

ART. 1-*ter*.

Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:

Art. 1-*quater*.

(Misure a sostegno dell'area di crisi industriale complessa della Regione Molise)

1. Al fine di garantire la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 44, comma 11-*bis*, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, nonché per la concessione del trattamento di mobilità in deroga di cui all'articolo 53-*ter* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono assegnate risorse finanziarie alla Regione Molise per un onere complessivo di 7 milioni di euro per l'anno 2020.

2. L'Inps provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, come individuato dal comma 1, e trasmette relazioni semestrali al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'arti-

colo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

1-ter. 01. Durigon, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:

Art. 1-*quater*.

(Misure a sostegno dell'area di crisi industriale complessa della Regione Marche)

1. Al fine di garantire la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 44, comma 11-*bis*, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, nonché per la concessione del trattamento di mobilità in deroga di cui all'articolo 53-*ter* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono assegnate risorse finanziarie alla Regione Marche per un onere complessivo di 4 milioni di euro per l'anno 2020.

2. L'Inps provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, come individuato dal comma 1, e trasmette relazioni semestrali al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

1-ter. 02. Latini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

ART. 3.

All'articolo, apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, primo periodo, le parole: che non richiedono sono sostituite da: per le unità produttive ove non sono stati richiesti;*

b) *al comma 1, ultimo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: , limitatamente alle unità produttive interessate dall'integrazione salariale;*

c) *al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: , limitatamente alle unità produttive interessate dall'integrazione salariale.*

3. 1. Durigon, Caffaratto, Caparvi, Giaccone, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Murelli, Claudio Borghi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

1-*bis*. Per i datori di lavoro del settore alberghiero e termale, l'esonero di cui al comma 1 è riconosciuto per tutti i lavoratori per i quali è cessato il trattamento di integrazione salariale, anche se il trattamento prosegue per altri lavoratori dipendenti dal medesimo datore di lavoro.

* **3. 2.** Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

1-*bis*. Per i datori di lavoro del settore alberghiero e termale, l'esonero di cui al comma 1 è riconosciuto per tutti i lavoratori per i quali è cessato il trattamento di integrazione salariale, anche se il trattamento prosegue per altri lavoratori dipendenti dal medesimo datore di lavoro.

* **3. 3.** Bagnasco.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

1. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali istituisce una gestione separata destinata ad accogliere la contribuzione dei soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, l'attività di amministratore di condominio, il cui esercizio è disciplinato dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4, e i cui requisiti rispettano l'articolo 71-bis della disposizione di attuazione della legge 11 dicembre 2012, n. 220.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2021 i soggetti di cui al comma precedente sono tenuti ad iscriversi presso la Cassa Nazionale di Previdenza e di Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali.

3. A garanzia del trattamento previdenziale dei soggetti che svolgono l'attività di cui al comma 1, già iscritti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ad altra forma di previdenza obbligatoria, la Cassa Nazionale di Previdenza e di Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali, con delibere soggette all'approvazione ministeriale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, coordina la struttura della contribuzione con quella della predetta forma previdenziale di provenienza.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. 01. Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

1. Per favorire la promozione della conciliazione tra vita professionale e vita

privata, la quota ad essa destinata delle risorse del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello, di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, è elevata a 50 milioni di euro nell'anno 2020.

Conseguentemente, all'articolo 114 comma 4, sostituire le parole: 250 milioni, con: 200 milioni.

3. 02. Polverini, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 3-bis.

(Dimezzamento contributi previdenziali a carico del datore di lavoro a titolo di incentivo alle imprese al mantenimento dei livelli occupazionali precedenti l'emergenza epidemiologica)

1. Al fine di contrastare i rischi di contrazione dell'occupazione in relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-19 e di favorire il mantenimento dei livelli occupazionali precedenti l'emergenza, il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, entro e non oltre il termine di vigenza della sospensione delle procedure di licenziamento di cui all'articolo 46 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, con proprio decreto, dispone, per la durata di dodici mesi, la riduzione del 50 per cento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per i contratti di lavoro dipendente, per le imprese che, nel trimestre da marzo a maggio del 2020, hanno subito un calo del fatturato pari ad almeno il 25 per cento rispetto al fatturato registrato nel medesimo trimestre dell'anno precedente.

2. La quota residua pari al 50 per cento dei contributi non versati dal datore di lavoro ai sensi del comma precedente è a carico dello Stato. All'onere corrispondente, valutato in 6,5 miliardi di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

3. 03. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 3-bis.

1. Dopo l'articolo 22-*quinquies* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, inserire il seguente:

« Art. 22-*sexies*.

(Sospensione delle norme in materia di contributi associativi e delle quote di iscrizione in favore delle associazioni sindacali dei lavoratori)

1. Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, con riferimento ai lavoratori dipendenti di aziende che accedono alla Cassa Integrazione Guadagni, è sospesa l'efficacia dell'articolo 18, comma 2 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in materia di ritenute salariali o sulle prestazioni erogate per conto degli enti previdenziali da parte delle associazioni sindacali dei lavoratori.

2. Per il medesimo periodo di cui al comma 1, è vietato alle associazioni sindacali dei lavoratori di richiedere, in qualsiasi forma, compensi o quote di iscrizione a lavoratori o aziende che accedono alla Cassa Integrazione Guadagni ».

3. 04. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

ART. 5.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Flessibilità per le aziende che hanno attivato procedure di cassa integrazione guadagni, sospensione dell'obbligo di causale per i rinnovi e le proroghe contrattuali e sospensione limiti contratti somministra-

zione per attività produttive del settore sanitario nonché alle attività non sospese durante l'emergenza sanitaria)

1. Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per i dodici mesi successivi alla cessazione della medesima emergenza, non trovano applicazione le seguenti disposizioni del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81:

a) articolo 19, comma 1, con riferimento alle condizioni di apposizione del termine di contratto di lavoro a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione;

b) articolo 20, comma 1, lettera c), con riferimento al divieto di contratto a tempo determinato presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni;

c) articolo 21, comma 01, con riferimento alle condizioni di apposizione del termine in caso di rinnovo e proroga del contratto di lavoro a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione;

d) articolo 32, comma 1, lettera c), con riferimento, al divieto di somministrazione presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni.

2. Per il medesimo periodo di cui al comma 1, non trova applicazione l'articolo 2, comma 1-*ter*, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, con riferimento alle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in caso di somministrazione di lavoro.

3. Per il medesimo periodo di cui al comma 1, limitatamente alle imprese produttrici di apparecchiature elettromedicali e dispositivi di protezione individuale, con riferimento al ruolo strategico da esse svolto nell'ambito dell'approvvigionamento di strumenti sanitari di contrasto all'emergenza epidemiologica, non trova applicazione l'articolo 31 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, con riferimento ai

limiti quantitativi di ricorso alla forza lavoro mediante somministrazione di lavoro a tempo indeterminato e determinato.

4. La sospensione di cui al precedente comma 3 vale anche per tutte le attività produttive, industriali e commerciali indicate nell'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 marzo 2020, come modificati dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 25 marzo 2020, non soggette alla sospensione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

5. 01. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

ART. 6.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 6-bis.

(Incentivi all'occupazione giovanile e per il rientro dei giovani meritevoli)

1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile per i datori di lavoro privati che a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, è riconosciuto, per un periodo massimo di sei anni e fino al compimento del trentesimo anno di età del lavoratore, l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali complessivi a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.). Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. Al fine di promuovere il rientro nel nostro sistema produttivo di giovani meritevoli e che abbiano acquisito particolari competenze all'estero per i datori di lavoro privati che a decorrere dalla data di en-

trata in vigore della legge di conversione del presente decreto, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, è riconosciuto, per un periodo massimo di 3 anni e fino al compimento del trentacinquesimo anno di età del lavoratore, il dimezzamento sul totale del versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.). Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

3. Per ottenere l'incentivo di cui ai commi 1 e 2 l'impresa, anche individuale deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) non aver cessato o sospeso la propria attività;

b) applicare nei confronti del personale dipendente il contratto nazionale di lavoro del settore di riferimento;

c) applicare la normativa vigente in materia di lavoro, sicurezza e assicurazioni sociali obbligatorie;

d) essere in regola con le norme previste a tutela dei diritti dei disabili;

e) non avere in atto sospensioni dal lavoro o non aver effettuato nei dodici mesi precedenti licenziamenti senza giustificato motivo oggettivo ovvero licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva, di lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce l'assunzione con l'esonero.

4. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva adibito alle stesse mansioni del lavoratore assunto con l'esonero di cui ai commi 1 e 2, effettuato nei dodici mesi successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito.

5. Per ottenere l'incentivo di cui al comma 2, il soggetto deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere in possesso di un master di 1° o 2° livello conseguito presso una università statale o non statale legalmente riconosciuta sia essa italiana o comunitaria o di un dottorato di ricerca conseguito presso una università statale o non statale legalmente riconosciuta sia essa italiana o comunitaria;

b) non avere compiuto il trentacinquesimo anno di età;

c) essere residente o dimostrare di avere un contratto di lavoro stabile all'estero da almeno 5 anni.

6. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 450 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede a valere sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede conseguentemente, con proprio decreto, a ridefinire le prestazioni previste a valere del predetto fondo.

6. 01. Zangrillo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiaco, Paolo Russo.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Disciplina delle prestazioni di lavoro occasionali)

1. Entro i limiti e con le modalità di cui al presente articolo, per il periodo di emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del COVID-19 e fino alla cessazione della stessa, è ammessa la possibilità di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, intendendosi per tali le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile:

a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;

b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;

c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.

2. I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

3. Sono computati in misura pari al 75 per cento del loro importo, ai fini del comma 1, lettera b), i compensi per prestazioni di lavoro occasionali rese dai soggetti percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di cittadinanza, o di altre prestazioni di sostegno del reddito. In tali casi l'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro occasionali.

6. 02. Zangrillo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiaco, Paolo Russo.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Prestazioni agricole di lavoro accessorio)

1. Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica COVID-19 sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale, per favorire la tenuta del comparto agricolo, in deroga alla disciplina prevista dall'articolo 54-bis del de-

creto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni della legge 21 giugno 2017, n. 96, fino al termine dello stato di emergenza:

a) per prestazioni agricole di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli;

b) le prestazioni agricole di lavoro accessorio possono essere altresì rese da percettori di prestazioni integrative del salario, cassa integrazione di qualunque genere o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio;

c) il prestatore ha diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali secondo quanto previsto agli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Ai fini della tutela della salute e della sicurezza del prestatore, si applica l'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

d) è vietato il ricorso a prestazioni agricole di lavoro accessorio nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi, fatte salve le specifiche ipotesi individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti sociali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

6. 03. D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro.

ART. 7.

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7-bis.

(Estensione ai datori di lavoro agricolo delle agevolazioni previste dall'articolo 9, della legge 11 marzo 1988, n. 67)

1. Ai datori di lavoro agricolo, per l'anno di competenza 2020, spettano le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n.67, e successive modifiche ed integrazioni, nella misura prevista per i territori montani particolarmente svantaggiati, salvo che non spetti un'agevolazione più favorevole.

2. La quota di contributi previdenziali ed assistenziali per i lavoratori agricoli, per l'anno di competenza 2020, è fissata nella misura prevista per i lavoratori assunti con contratto di apprendistato.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 350 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

7. 01. Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassinini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 7-bis.

(Modifiche alla legge 2 agosto 1990, n. 233.)

1. All'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, concernente il «Finanziamento delle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e

degli esercenti attività commerciali », dopo il comma 3, inserire il seguente:

« 3-bis. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano ai soggetti iscritti per la prima volta alle gestioni di cui al comma 1 successivamente al 31 dicembre 1995 o che, se già iscritti a tale data, hanno optato o optano per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335. ».

2. Ai fini della determinazione del trattamento pensionistico dei soggetti di cui al precedente comma, si applica quanto già previsto per i soggetti iscritti alla gestione separata dell'Istituto Nazionale della previdenza sociale (INPS).

7. 02. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

ART. 8.

All'articolo 8 sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. L'articolo 93 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è sostituito dal seguente:

« Articolo 93.

(Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato)

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a ventiquattro mesi.";

b) il comma 1-bis è abrogato;

1.1. All'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il comma 01 è abrogato ».

8. 1. Zangrillo, Pella, Rosso, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Prestigiacomo, Paolo Russo.

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

a) 1. In conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e fino al 31 dicembre 2021, ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi, è possibile stipulare, rinnovare o prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

8. 2. Zangrillo, Pella, Rosso, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Prestigiacomo, Paolo Russo.

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso: « 1 » con il seguente:

1. In conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga all'articolo 21 e all'articolo 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e all'articolo 2, comma 28 della legge n. 92 del 2012 e fino al 31 dicembre 2021, è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di ventiquattro mesi i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

8. 3. Zangrillo, Pella, Rosso, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Prestigiacomo, Paolo Russo.

Al comma 1, lettera a), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole:* in deroga all'articolo 21 *sono aggiunte:* commi 01, 1, 2 e 3;

b) *dopo le parole*: ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi *sono aggiunte*: o del diverso periodo previsto dei contratti collettivi;

8. 4. Durigon, Caffaratto, Caparvi, Giaccone, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Murelli, Claudio Borghi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

ART. 9.

Al comma 2, dopo la lettera c), è inserita la seguente lettera:

c-bis) liberi professionisti del settore turistico, titolari di partita IVA attiva alla data del 15 agosto 2020 e iscritti alla Gestione separata, di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 o alla Gestione degli esercenti attività commerciali alla data del 17 marzo 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

9. 1. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Sopprimere il comma 6.

9. 2. Occhiuto, Pella, Prestigiacomò, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 9-bis.

(Nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. Ai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbli-

gatorie e che non siano percettori di altre forme di reddito, è riconosciuta una indennità per i mesi di giugno e luglio 2020 pari a euro 1000 per ciascun mese.

2. Possono beneficiare dell'indennità di cui al comma 1 i professionisti che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del fatturato prodotto dal 19 gennaio 2020 al 31 luglio 2020, rispetto allo stesso periodo dell'anno 2019.

3. Ai fini della determinazione del fatturato e della riduzione, viene escluso il fatturato prodotto da attività svolte prima del 28 febbraio 2020.

4. Alla copertura degli oneri di spesa derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 400 milioni per l'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 200 milioni di euro per il 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 114, comma 4, del presente decreto;

b) quanto a 200 milioni di euro per il 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni e integrazioni.

9. 01. Pella, Prestigiacomò, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 9-bis.

(Nuova indennità per i liberi professionisti titolari di partita IVA iscritti alla Gestione Separata)

1. Ai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 15 agosto 2020, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8

agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del terzo bimestre 2020, rispetto al reddito del terzo bimestre 2019, è riconosciuta una indennità per ciascuno dei mesi di giugno e luglio 2020 pari a 1.000 euro. A tal fine il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell'esercizio dell'attività, comprese le eventuali quote di ammortamento. A tal fine il soggetto deve presentare all'Inps la domanda nella quale autocertifica il possesso dei requisiti di cui al presente comma. L'Inps comunica all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno presentato l'autocertificazione per la verifica dei requisiti. L'Agenzia delle entrate comunica all'Inps l'esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti sul reddito di cui sopra con modalità e termini definiti con accordi di cooperazione tra le parti.

9. 02. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.

(Modifiche all'articolo 54-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96)

1. Al comma 14, lettera *a*), dell'articolo 54-bis, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo le parole: « delle strutture ricettive », inserire le seguenti: « e delle imprese turistiche, ivi inclusi i pubblici esercizi »; e la parola: « otto », è sostituita con la parola: « quindici ».

9. 03. Andreuzza, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.

(Semplificazioni in materia di prestazioni di lavoro accessorio in agricoltura)

1. Al comma 14, dell'articolo 54-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola: « 5.000 », è sostituita dalla seguente: « 10.000 » ovunque ricorra;

b) al comma 14, lettera *a*), sono aggiunte in fine le seguenti parole: « nonché delle imprese del settore agricolo »;

c) al comma 14, la lettera *b*) è soppressa.

9. 04. Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

ART. 10-bis.

Dopo l'articolo 10-bis inserire il seguente:

Art. 10-ter.

(Sostegno al reddito dei pescatori professionali)

1. A decorrere dal mese di gennaio 2021, al fine di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori imbarcati su unità da pesca marittima e delle acque interne, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nonché gli armatori e i proprietari-armatori imbarcati sulle navi dai medesimi gestite, nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio, è riconosciuta per ciascun lavoratore, nel limite di spesa di 15 milioni di

euro per l'anno 2021 e per ciascuno degli anni successivi, un'indennità giornaliera onnicomprensiva pari a 30 euro che non concorre alla formazione del reddito. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità relative al pagamento dell'indennità di cui al presente comma.

2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 15 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

10-bis. 01. Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frasinini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 10-ter.

(Disposizioni in materia di previdenza per i pescatori professionali)

1. All'articolo 1, comma, 3, della legge 13 marzo 1958, n. 250, sono apportare le seguenti modifiche:

a) dopo la parola: « piscicoltura », sopprimere la seguente: « ecc »;

b) dopo il punto, aggiungere i seguenti periodi: « I requisiti oggettivi e soggettivi elencati nel periodo precedente sono da intendersi come necessari e sufficienti per l'applicazione del comma 1. ».

2. Rimangono comunque validi i versamenti contributivi e le iscrizioni, con i relativi effetti ai fini previdenziali ed assistenziali, negli elenchi dei marittimi di cui alla legge 26 luglio 1984, n. 413, risultanti alla data di entrata in vigore della presente legge, in favore di soggetti diversi

da quelli di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d) imbarcati su natanti di dimensioni inferiori alle 10 tonnellate di stazza lorda e che ricoprono il ruolo di armatore o proprietario-armatore imbarcato.

3. All'articolo 1, commi 515 e 516, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo la parola: « marittima » aggiungere le seguenti: « e delle acque interne ».

10-bis. 02. Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 10-ter.

1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è aggiunto il seguente comma:

« 2-bis. Fatto salvo quanto disposto dal comma 2, i soggetti che hanno già trasferito la residenza prima del 2020 e che nell'anno d'imposta 2020 sono beneficiari del regime previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 147 del 2015 e che alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono in possesso di un titolo di studio post lauream, possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera c) del presente articolo, previo versamento di:

a) un importo pari al trenta per cento dei redditi lordi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno un figlio minore, anche in affido preadottivo o diventa o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento; l'unità immobiliare può es-

sere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà;

b) un importo pari al cinque per cento dei redditi lordi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno tre figli minorenni, anche in affidato preadottivo e diventa o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento; l'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.

Le modalità di esercizio dell'opzione sono definite tramite provvedimento dell'Agenzia dell'entrate da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione ».

Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, con le seguenti: 245,2 milioni di euro per il 2020 e di 45,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

10-bis. 03. Prestigiacomò, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 10-ter.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)

1. All'articolo 50, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera l) è aggiunta la seguente:

« l-bis) agli ex lavoratori frontalieri in stato di quiescenza pensionistica, in quanto rientranti nella categoria dei percettori di redditi da lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. ».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

10-bis. 04. Di Muro, Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Pateroster.

Dopo l'articolo 10-bis aggiungere il seguente:

Art. 10-ter.

1. Al fine di sostenere con adeguate risorse umane l'espletamento dei compiti assegnati dalla legge ai rispettivi servizi di preminente interesse generale e di contenere il numero delle vacanze di organico, con dichiarazione dell'interessato da presentare entro il 30 novembre 2020, è aumentata di due anni l'età di collocamento d'ufficio a riposo per raggiunti limiti d'età, come prevista dai rispettivi ordinamenti dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari, degli avvocati e procuratori dello Stato in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, nonché dei medici anche se esercitano l'attività professionale presso strutture pubbliche o convenzionate con il servizio sanitario nazionale.

10-bis. 05. Giannone, Lupi.

ART. 11.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

(Rafforzamento attività del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali)

1. Al fine di incentivare, rafforzare ed incrementare le maggiori attività rese nella tutela del made in Italy e nel contrasto all'Italian sounding, anche nelle funzioni di controllo ed ispezione nel settore agroalimentare, per far fronte, altresì, ai nuovi incrementali adempimenti per la elaborazione e il coordinamento delle linee della politica agricola, agroalimentare, forestale, per la pesca e per il settore ippico a livello nazionale, europeo ed internazionale, a decorrere dall'anno 2020, il Fondo risorse decentrate di cui all'articolo 76 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni centrali 2016-2018 relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è incrementato di un importo complessivo pari a 1 milione di euro annui, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente. È, altresì, incrementato di 200.000 euro a decorrere dall'anno 2020 il fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del personale di livello dirigenziale contrattualizzato.

2. All'onere di cui al comma 1, pari a 1,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 1 milione di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all' articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

b) quanto a 200.000 euro mediante corrispondente riduzione del fondo, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

11. 01. Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Caretta, Ciaburro.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

(Misure a sostegno dello sviluppo e dell'occupazione del Polo Mantenimento Armamento Leggera di Terni)

1. Il Ministero della difesa, per le esigenze di funzionalità del Polo Mantenimento Armamento Leggero di Terni, è autorizzato ad assumere un contingente complessivo di 10 unità, mediante corso concorso selettivo speciale bandito dal Centro di formazione della difesa, secondo modalità disciplinate con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a euro 30.000 per l'anno 2020, a euro 120.000 per l'anno 2021, a euro 215.000 per l'anno 2022 e a euro 290.000 a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

11. 02. Ferrari, Boniardi, Castiello, Fantuz, Lorenzo Fontana, Gobbato, Piccolo, Pretto, Zicchieri, Caparvi, Marchetti, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassinini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

(Misure a sostegno dello sviluppo e dell'occupazione dell'Arsenale Militare di La Spezia)

1. Il Ministero della difesa, per le esigenze di funzionalità dell'Arsenale militare marittimo di La Spezia, è autorizzato ad assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e permanenza nella sede di almeno cinque anni, un

contingente complessivo di 315 unità di personale non dirigenziale con profilo tecnico mediante corso-concorso selettivo speciale bandito dal Centro di formazione della difesa, secondo modalità disciplinate con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione.

2. Il contingente di personale di cui al comma 1 è così ripartito:

a) 105 unità di Area Seconda, posizione economica F2, per l'anno 2020;

b) 105 unità di Area Seconda, posizione economica F2, per l'anno 2021;

c) 105 unità di Area Seconda, posizione economica F2, per l'anno 2022.

3. Le procedure concorsuali possono essere bandite in deroga alle procedure di mobilità previste dagli articoli 30 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a euro 873.684 per l'anno 2020, a euro 4.368,420 per l'anno 2021, a euro 7.863.156 per l'anno 2022 e a euro 10.484.208 a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

11. 03. Ferrari, Boniardi, Castiello, Fantuz, Lorenzo Fontana, Gobbato, Piccolo, Pretto, Zicchieri, Di Muro, Foscolo, Rixi, Viviani, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

(Polo Universitario di Taranto per la sostenibilità ambientale e per la sicurezza e la prevenzione delle malattie sul lavoro)

1. Al fine di rafforzare le possibilità di accesso agli studi universitari in un territorio particolarmente colpito dalle alterazioni dell'ambiente e del sistema economico-produttivo nonché per il potenziamento delle attività di ricerca a tutela della salute umana e del riequilibrio sostenibile, l'Università degli studi di Bari istituisce, in via sperimentale, nella sede decentrata di Taranto, per il triennio costituito dagli anni accademici dal 2020-2021 al 2022-2023, il polo Universitario di Taranto per la sostenibilità ambientale e per la sicurezza e la prevenzione delle malattie sul lavoro.

2. Per la promozione delle attività del Polo universitario di Taranto per la sostenibilità ambientale e per la sicurezza e la prevenzione delle malattie sul lavoro è autorizzata la spesa aggiuntiva di 9 milioni di euro, a favore dell'Università degli studi di Bari per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, mediante incremento delle risorse destinate all'FFO e sulla base di un piano strategico predisposto dalla stessa in coerenza con le finalità di cui al comma 1 e con le linee generali d'indirizzo della programmazione triennale delle Università adottate dal Ministro dell'istruzione dell'università e della Ricerca ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla Legge 31 marzo 2005, n. 43. Ai fini dell'assegnazione delle sopraindicate risorse, con il predetto piano strategico viene fra l'altro prevista l'istituzione da parte dell'Università di Bari di un corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia con sede a Taranto a decorrere dall'a.a. 2020/2021, ferme restando le procedure di accreditamento di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19 e relative alla programmazione nazionale degli accessi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 2 agosto 1999, n. 264.

3. Allo scadere del triennio di operatività, previa valutazione positiva dei risultati da parte dell'Agenzia nazionale di

valutazione del sistema universitario e della ricerca dell'intera offerta formativa accreditata presso la sede decentrata di Taranto, si provvede con decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, lettera a), punto 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, all'istituzione dell'università degli studi di Taranto. Le relative coperture finanziarie sono da iscriverne nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

4. Ai fini dell'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse del fondo per il potenziamento delle attività di ricerche svolte da università, enti e istituti di ricerca pubblici e privati, di cui all'articolo 1, comma 240, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

11. 04. Labriola.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

(Disposizioni in merito allo sviluppo del Tecnopolo del Mediterraneo)

1. Per potenziare l'operatività della fondazione denominata « Istituto di ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile », l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, commi 732 e seguenti della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementata di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, da iscriverne nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della fondazione e di conferimento e devoluzione della stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono effettuati in regime di neutralità fiscale.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, si provvede mediante corrispondente ridu-

zione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

11. 05. Labriola.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

(Misure a tutela della fauna marina del Golfo di Taranto)

1. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si provvede alla definizione delle misure per la protezione e la tutela dei mammiferi marini dalle minacce che gravano sul loro habitat, da rispettare nella porzione della piattaforma continentale ricadente nel Golfo di Taranto, delimitata dalla congiungente Capo di Leuca e Punta Alice e appartenente alla Baia storica del Golfo di Taranto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1977, n. 816.

2. L'articolo 36, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è modificato come segue: dopo la lettera *ee-septies*) è aggiunta la lettera: « *ee-octies*) Isole Cheradi; ».

3. Ai sensi della legge 6 dicembre 1992, n. 394, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Regione Puglia e sentita la Conferenza Unificata, è istituita la riserva naturale statale « Isole Cheradi ».

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro 250.000,00 per l'anno 2021, e in euro 100.000,00 a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma « fondi di riserva e speciali » della missione « fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze

per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

11. 06. Labriola.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

(Contributi a sostegno della valorizzazione dell'identità culturale originaria della città di Taranto e di promozione dello sviluppo nel territorio)

1. Al fine di valorizzare l'identità culturale originaria della città di Taranto e di promuovere lo sviluppo nel territorio, danneggiato dalla crisi del settore siderurgico, sono attribuiti contributi, pari a 100 mila euro per l'anno 2020, 5 milioni di euro per l'anno 2021 e 10 milioni per l'anno 2022 per il finanziamento di specifici progetti.

2. I progetti di cui al comma 1, anche in funzione dello sviluppo dei circuiti di promozione culturale e turistica, compresi quelli d'interesse per la costa ionica e per i comuni contermini e quelli di ambito interregionale, consistono in interventi di recupero, restauro, riutilizzo sostenibile e rigenerazione urbana, con particolare riguardo alla valorizzazione delle aree di interesse archeologico, compresi i siti archeologici subacquei, delle strutture storiche, delle componenti artistiche e dei contesti urbanistico-architettonici, naturalistici, paesaggistici e ambientali.

3. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità e le procedure per la selezione dei progetti di cui al comma 1 e per la ripartizione delle risorse disponibili fra i soggetti aggiudicatari.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, si provvede mediante corrispondente ridu-

zione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

11. 07. Labriola.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

(Fondo per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle bande e orchestre musicali di Taranto)

1. È istituito presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del Turismo il Fondo, per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle bande e orchestre musicali di Taranto, di seguito denominato « Fondo », con una dotazione iniziale di 150 mila euro a decorrere dall'anno 2020.

2. I criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo sono determinati con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

11. 08. Labriola.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

(Interventi per demolizione strutture abusive nella Città Vecchia di Taranto)

1. Al fine di sostenere l'opera di riqualificazione della Città Vecchia di Taranto, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2021 e 3 milioni per l'anno 2022 per sostenere il comune di Taranto nella demolizione di strutture presenti nella sopracitata area e dichiarate abusive.

2. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

11. 09. Labriola.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

(Imu Taranto)

1. Al fine di contribuire al ristoro ambientale della città di Taranto, l'imposta Municipale Unica (IMU) di spettanza statale sugli immobili di categoria catastale D, ricadenti nel medesimo Comune, per le annualità 2020, 2021 e 2022, è destinata al Comune di Taranto per essere impiegata in interventi strutturali inerenti la riqualificazione urbana, l'efficientamento energetico e i servizi sociali.

11. 010. Labriola.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

(Fondo di solidarietà per i lavoratori ex ILVA)

1. Al fine di sostenere la tutela dei lavoratori Ex Uva in amministrazione straordinaria è istituito, per l'anno 2020, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo straordinario con una dotazione finanziaria pari a 50 milioni di euro denominato « Fondo di solidarietà Lavoratori Ex Uva in Amministrazione straordinaria » destinato alla riqualificazione e alla mobilità professionale, nonché al reinserimento occupazionale.

2. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il

Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di accesso al Fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

11. 011. Labriola.

ART. 14.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. Ai trattamenti d'integrazione salariale di cui al comma che precede non sono applicabili le disposizioni sui termini decadenziali di invio delle domande di accesso e di conguaglio.

14. 1. Durigon, Caffaratto, Caparvi, Giaccone, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Murelli, Claudio Borghi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

ART. 15.

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 15.

(Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici in favore di soggetti disagiati)

1. Con effetto dal 20 luglio 2020, il quarto comma dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: « 4.1 benefici incrementativi di cui al comma 1 sono altresì concessi ai soggetti di età pari o superiore a diciotto anni che risultino invalidi civili o sordi o ciechi civili, totali o parziali, titolari di pensione o assegno mensile o che siano titolari di assegno di invalidità o pensione di inabi-

lità di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222. ».

2. All'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « che non svolgono attività lavorativa e » sono soppresse;

b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: « 1-bis. Il limite di reddito per il diritto all'assegno di cui al comma 1 è fissato in euro 9.000 annui, calcolati agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il soggetto interessato fa parte. Sono comunque esclusi dal computo gli assegni familiari e il reddito dell'abitazione principale del soggetto. Il limite di reddito di cui al primo periodo è rivalutato annualmente sulla base degli indici delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria rilevate dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) ».

3. I commi quinto e sesto dell'articolo 14-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e l'articolo 89-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono abrogati.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 400 milioni di euro per l'anno 2020 e in 950 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 si provvede:

a) quanto a 46 milioni di euro mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione dell'articolo 89-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

b) quanto a 132 milioni di euro per l'anno 2020 e a 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, ai sensi dell'articolo 114;

c) quanto a 222 milioni di euro per l'anno 2020 e a 550 milioni di euro annui

a decorrere dall'anno 2021, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

15. 1. Binelli, Locatelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Sutto, Tiramani, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Pateroster.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) prima del comma 1, inserire il seguente:

01. Dopo il comma 1 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è aggiunto il seguente comma:

« 1-bis. Al fine di incentivare l'ingresso nel mercato del lavoro delle persone con disabilità, per i soggetti di cui al comma 4, gli importi ricevuti come compensi da prestazione occasionale, nei limiti di euro 5.000 annui, non rilevano ai fini del computo della misura mensile dei benefici incrementativi di cui al comma 1. »;

b) dopo il comma 1, inserire il seguente comma:

1-bis. Nei confronti dei soggetti che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 38, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come modificato ai sensi del presente comma, e per i quali l'importo complessivo annuo dei trattamenti pensionistici risulta superiore al limite reddituale di cui all'articolo 38, comma 5, lettere a) e b) della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ed inferiore al limite reddituale per le provvidenze assistenziali in favore degli invalidi civili, ciechi civili e parziali e sordi civili, di cui all'articolo 14-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con la legge 29 febbraio 1980, n. 33, i benefici aggiuntivi di cui al comma 1 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono corrisposti fino a concorrenza.

Conseguentemente:

a) al comma 3, dopo le parole: « oneri derivanti dal comma 1 » aggiungere le seguenti: « , primo periodo, »;

b) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

« 3-bis. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1, secondo periodo, e 1-bis, stimati in 85 milioni di euro per l'anno 2020 e 240 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede:

a) quanto a 85 milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;

c) quanto a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

d) quanto a 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 ».

15. 2. Locatelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Sutto, Tiramani, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Al comma 1, in fine, aggiungere le seguenti parole: e, in fine, è aggiunto il seguente periodo: « I benefici incrementativi di cui al comma 1 si applicano altresì ai soggetti, di età pari o superiore ad anni diciotto, riconosciuti ciechi civili parziali con un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi anche con eventuale correzione, titolari di pensione non reversibile di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 66. ».

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, stimati in euro 2 milioni per l'anno 2020 e 4 milioni a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 così come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4 del presente provvedimento.

15. 3 . Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Al fine di supportare i redditi più bassi ulteriormente danneggiati dall'emergenza epidemiologica, l'articolo 77, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dal seguente:

« 2. Le somme di cui al comma precedente non rilevano ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) o di strumenti analoghi, per il riconoscimento di misure di sostegno del reddito, ivi compreso l'assegno sociale e le misure di sostegno economico legate all'emergenza COVID-19 ».

2-ter. All'articolo 155, comma 3, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 e successive modificazioni è aggiunto in fine il seguente periodo: « Nei giudizi in materia, di pensioni di guerra, la notifica all'amministrazione del ricorso, del decreto di fissazione dell'udienza e di ogni altro atto relativo alla causa è effettuata d'ufficio dalla segreteria della sezione giurisdizionale territorialmente competente. ».

2-quater. All'articolo 167, comma 4, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 e successive modificazioni è aggiunto in fine il seguente periodo: « Nelle sentenze in materia di pensioni di guerra la pronuncia sulle spese di giudizio è consentita solo nell'ipotesi di lite temeraria ».

2-quinques. Al primo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1999, n. 377, le parole: « trenta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « novanta giorni ».

Conseguentemente, dopo il comma 3, inserire i seguenti:

3-bis. Agli oneri derivanti dal comma *2-bis*, pari a 4,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4 del presente decreto-legge.

3-ter. Le Amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti di cui ai commi *2-ter* e *2-quater* con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

15. 4. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

(Disposizioni in materia di calcolo dell'indicatore della situazione patrimoniale di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159)

1. Le somme relative ai risarcimenti e ai trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, a qualunque titolo percepiti in ragione della condizione di disabilità sono escluse dal patrimonio mobiliare di cui all'articolo 5, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, sono adottate le modifiche al regolamento di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013 volte a recepire la disposizione di cui al comma 1.

3. Gli enti che disciplinano l'erogazione delle prestazioni sociali agevolate adottano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge gli atti, anche normativi, necessari all'erogazione delle nuove prestazioni in conformità con le disposizioni del presente articolo. Restano salve, fino a tale data, le prestazioni sociali agevolate in corso di erogazione sulla base delle disposizioni previgenti.

4. Al maggior onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, per gli effetti stimati sul numero dei beneficiari delle prestazioni che costituiscono diritti soggettivi, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

15. 01. Ribolla, Locatelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Sutto,

Tiramani, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

ART. 21.

Prima del comma 1, inserire il seguente:

01. All'articolo 23 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 8, primo periodo, le parole: « 1200 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 1800 euro » e le parole: « nel periodo di cui al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « sino al 31 dicembre 2020 »;

b) al comma 11, le parole: « 1.569 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 1.782 milioni di euro ».

Conseguentemente, sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

1. All'articolo 25 del citato decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole « 2000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 3000 euro »;

b) al comma 5, le parole « 236,6 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 354,9 milioni di euro ».

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 500,3 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 169 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 85, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

b) quanto a 231,3 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

c) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

021. 01. Gobbato, Locatelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Sutto, Tiramani, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Il bonus di cui al comma 8, articolo 23 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, è riconosciuto altresì ai lavoratori, con reddito familiare ISEE non superiore a 50 mila euro, che abbiano all'interno del proprio nucleo familiare un genitore ultrasettantacinquenne e un regolare contratto di lavoro per l'assistenza alla persona, nonché ai nuclei monofamiliari composti da pensionati ultrasettantacinquenni, con reddito ai fini Irpef inferiore a 100 mila euro, che hanno in essere un regolare contratto di lavoro per la propria assistenza.

Conseguentemente all'articolo 114, al comma 4, sostituire le parole: 250 milioni con le parole: 50 milioni.

21. 1. Polidori.

ART. 21-ter.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 21-quater.

(Estensione durata permessi retribuiti ex articolo 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104)

1. All'articolo 24 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al comma 1, dopo le parole « giugno 2020 » sono aggiunte le seguenti: « nonché di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili sino al 31 dicembre 2020 ».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 604,7 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede, quanto a 500 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e quanto a 104,7 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

21-ter. 01. Locatelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Sutto, Tiramani, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Pateroster.

ART. 22.

Sopprimerlo.

22. 1. Colletti, Siragusa.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 sostituire le parole:* Fondo per la formazione personale delle casalinghe e dei casalinghi *con le seguenti:* Fondo per la formazione personale dei soggetti che svolgono le attività di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a), della legge 3 dicembre 1999, n. 493;

b) *al comma 1, sostituire la parola:* donne *con la seguente:* persone;

c) *al comma 2, dopo le parole:* entro il 31 dicembre 2020, *aggiungere le seguenti:* previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e province autonome di Trento e Bolzano e sentite le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative e le Associazioni per la tutela delle persone con disabilità comparativamente più rappresentative a livello nazionale,.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: « Fondo per la formazione personale dei soggetti che svolgono le attività di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a), della legge 3 dicembre 1999, n. 493. ».

22. 2. Polverini, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

Aggiungere infine il seguente comma:

3-bis. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un apposito fondo con una dotazione di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, finalizzato a garantire i soggetti di cui al comma 1 da infortuni a seguito di incidenti domestici. All'onere di cui al presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 114. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali con proprio decreto, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della salute entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

22. 3. Polidori.

ART. 23.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis). Residenza in Italia per almeno dieci anni di almeno un componente del

nucleo familiare, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo;

23. 1. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

ART. 24.

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti;

13-bis. Nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, la dotazione del « Fondo per il sostegno alle attività dello spettacolo dal vivo » previsto dall'articolo 183, comma 11-*quater*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato di 10 milioni di euro.

13-ter. All'onere derivante dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

24. 2. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Toccalini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

13-bis. Al fine di realizzare e sviluppare la piattaforma unica nazionale AWARE e la rete di monitoraggio sensoristico finalizzata alla salvaguardia, sicurezza e alla manutenzione programmata del patrimonio storico-artistico, monumentale, arche-

ologico e paesaggistico, è istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, il « Fondo AWARE per la realizzazione e lo sviluppo della piattaforma unica nazionale per l'utilizzo sistemico dei dati satellitari e sensoristici di terra e per la costruzione della rete unica di monitoraggio del patrimonio culturale italiano », con una dotazione finanziaria annua di 50 milioni di euro a decorrere dal 2020.

13-ter. All'onere derivante dal presente comma, valutato in 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

24. 3. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Toccalini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

ART. 24-bis.

Sopprimerlo.

* **24-bis. 1.** Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Sopprimerlo.

* **24-bis. 2.** Claudio Borghi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

ART. 25.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. Al fine di ridurre i maggiori costi derivanti dalle procedure concorsuali, nonché contenere i rischi di contagio per il personale preposto alla organizzazione e svolgimento delle relative procedure nella

fase di emergenza epidemiologica da Covid-19, gli Enti locali, nell'ottica di valorizzazione delle professionalità acquisite, possono procedere alla conversione del rapporto di lavoro a tempo determinato del personale dipendente in rapporto a tempo indeterminato a condizione che l'ente disponga della copertura economica nel proprio piano assunzionale prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e purché il personale interessato abbia superato con successo il periodo di prova e non sia stato assunto ai sensi degli articoli 90 e 110 del Testo Unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 e successive modificazioni.

25. 1. Viviani, Di Muro, Foscolo, Rixi, Claudio Borghi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. È comunque prorogata, causa l'emergenza epidemiologica da Covid-19, fino a marzo 2021, l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato scadute al 31 dicembre 2020.

25. 2. Cestari, Claudio Borghi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

ART. 25-bis.

Dopo l'articolo 25-bis, aggiungere il seguente:

Art. 25-ter.

(Potenziamento risorse umane nei Comparti Difesa, Sicurezza e Soccorso Pubblico)

1. Al fine di ridurre i maggiori costi derivanti dall'espletamento di nuove procedure concorsuali, contenere il rischio di contagio, incrementare l'efficienza delle risorse umane dei Comparti Difesa, Sicurezza e Soccorso Pubblico e garantire una

maggior azione di prevenzione e controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connessi, in particolare, all'emergenza sanitaria in corso a causa della diffusione del Covid-19, è autorizzata l'assunzione straordinaria di personale nei comparti richiamati, mediante scorrimento fino ad esaurimento delle graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge, assicurando la precedenza sulla base del concorso più risalente nel tempo.

25-bis. 01. Cirielli, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 25-bis, aggiungere il seguente:

Art. 25-ter.

(Arruolamento straordinario Allievi Agenti Polizia di Stato)

1. Al fine di ridurre i maggiori costi derivanti dall'espletamento di nuove procedure concorsuali, contenere il rischio di contagio, garantire il potenziamento di organico della Polizia di Stato e consentire l'eventuale supporto alle operazioni future di controllo e presidio necessarie al rispetto delle disposizioni in atto, è autorizzato, per l'anno 2020, l'arruolamento straordinario dei soggetti idonei del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia del 18 maggio 2017, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* – 4^a serie speciale – n. 40, in possesso dei requisiti stabiliti dal medesimo bando di concorso.

2. Al reclutamento si provvede, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge, anche mediante procedure semplificate di formazione per gli aspiranti allievi agenti di polizia risultati idonei, anche con riserva, alle prove fisiche e psico-attitudinali di cui alla procedura di assunzione del decreto-legge n. 135 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2019, mediante lo scorrimento della graduatoria del concorso di cui al comma 1.

25-bis. 02. Cirielli, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 25-bis, aggiungere il seguente:

Art. 25-ter.

(Arruolamento straordinario Allievi agenti Polizia Penitenziaria)

1. Al fine di ridurre i maggiori costi derivanti dall'espletamento di nuove procedure concorsuali, contenere il rischio di contagio, rimediare alla carenza di organico negli istituti penitenziari, incrementare l'efficienza, i servizi di prevenzione e sicurezza al loro interno connessi alla emergenza epidemiologica della diffusione del Covid-19, sono autorizzate assunzioni aggiuntive degli allievi agenti Polizia Penitenziaria mediante scorrimento fino ad esaurimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico bandito con decreto del 29 novembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 98 del 13 dicembre 2011, previo accertamento dei requisiti psicofisici e attitudinali di cui agli articoli 11 e 12 del predetto decreto.

25-bis. 03. Cirielli, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

ART. 26.

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, lettera a), le parole: 663,1 milioni di euro sono sostituite dalle seguenti: 790 milioni di euro;*

b) *al comma 1-bis, capoverso comma « 2-bis », è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Durante il medesimo periodo, nel caso in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta nelle modalità di cui al presente comma, il periodo di assenza dal servizio dei lavoratori fragili di cui al comma 2 è equiparato al ricovero ospedaliero ai sensi del medesimo comma 2.;*

c) al comma 1-quater, le parole: 337,1 milioni di euro sono sostituite dalle seguenti: 464 milioni di euro e dopo le parole: si provvede sono inserite le seguenti: quanto a 126,9 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

26. 1. Locatelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Sutto, Tiramani, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

All'articolo 26, comma 1-bis, sostituire le parole: 15 ottobre 2020 con le seguenti: 31 gennaio 2020.

26. 2. Bagnasco, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiaco, Paolo Russo, Mandelli.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.

(Limitazioni alla responsabilità del datore di lavoro per contagio da Covid-19)

1. In caso di accertamento di infezione da Covid-19 in occasione di lavoro, il datore di lavoro è escluso da ogni responsabilità, civile e penale, anche ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 2087 del codice civile, salvi i casi di grave violazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33.

26. 01. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

ART. 26-bis.

Dopo il Capo I, aggiungere il seguente:

Capo II-bis.

MISURE PER LA FAMIGLIA

Art. 26-ter.

1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al comma 355 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: « il buono di cui al primo periodo del presente comma è comunque incrementato di 1.500 euro per i nuclei familiari con un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, fino a 25.000, calcolato ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, e di 1.000 euro per i nuclei familiari con un ISEE da 25.001 euro fino a 40.000 », sono sostituite con le seguenti: « il buono di cui al primo periodo del presente comma è comunque incrementato di 2.500 euro per i nuclei familiari con un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, fino a 25.000, calcolato ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, e di 1.300 euro per i nuclei familiari con un ISEE da 25.001 euro fino a 60.000 ».

b) le parole: « 520 milioni di euro per l'anno 2020, 530 milioni di euro per l'anno 2021, 541 milioni di euro per l'anno 2022, 552 milioni di euro per l'anno 2023, 563 milioni di euro per l'anno 2024, 574 milioni di euro per l'anno 2025, 585 milioni di euro per l'anno 2026, 597 milioni di euro per l'anno 2027, 609 milioni di euro per l'anno 2028, 621 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029 », con le parole: « 1.100 milioni di euro per l'anno

2020, 1.200 milioni di euro per l'anno 2021, 1.300 milioni di euro per l'anno 2022, 1.400 milioni di euro per l'anno 2023, 1.500 milioni di euro per l'anno 2024, 1.600 milioni di euro per l'anno 2025, 1.700 milioni di euro per l'anno 2026, 1.800 milioni di euro per l'anno 2027, 1.900 milioni di euro per l'anno 2028, 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029 ».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 580 milioni di euro per l'anno 2020, 670 milioni di euro per l'anno 2021, 759 milioni di euro per l'anno 2022, 848 milioni di euro per l'anno 2023, 937 milioni di euro per l'anno 2024, 1026 milioni di euro per l'anno 2025, 1.115 milioni di euro per l'anno 2026, 1.203 milioni di euro per l'anno 2027, 1.291 milioni di euro per l'anno 2028 e a 1.379 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede conseguentemente, con proprio decreto, a ridefinire le prestazioni previste a valere del predetto fondo.

26-bis. 01. D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro.

Dopo il Capo I, aggiungere il seguente:

Capo II-bis.

MISURE PER LA FAMIGLIA

Art. 26-ter.

(Disposizioni in materia di detrazioni per carichi di famiglia)

1. All'articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Il limite di età di cui al secondo periodo non si applica per

i figli riconosciuti invalidi ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. La disposizione di cui al precedente periodo del presente comma acquista efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2020 ».

Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, con le seguenti: 240 milioni di euro per l'anno 2020 e di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

26-bis. 02. Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 26-ter.

(Disposizioni in materia di detrazioni per carichi di famiglia)

1. All'articolo 12, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sostituire i primi due periodi, con i seguenti: « 1.100 euro per ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati. La detrazione è aumentata a 1.400 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 600 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ».

2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 2,2 miliardi di euro annui a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede conseguentemente, con proprio decreto, a ridefinire le prestazioni previste a valere del predetto fondo.

26-bis. 03. Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 26-ter.

(Limitazioni alla responsabilità del datore di lavoro per contagio da Covid-19)

1. In caso di accertamento di infezione da Covid-19 in occasione di lavoro, il datore di lavoro è escluso da ogni responsabilità, civile e penale, anche ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 2087 del codice civile, salvi i casi di grave violazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33.

26-bis. 04. Sisto, Zangrillo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 26-ter.

(Semplificazione delle procedure di reclutamento del personale di diretta collaborazione del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali)

1. Al comma 5 dell'articolo 156 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo le parole: « tempo determinato » sono aggiunte le seguenti: « fatta eccezione per i contratti relativi al personale da assegnare agli uffici di diretta collaborazione del Presidente e dei componenti del Collegio, i quali rimangono disciplinati secondo le modalità e le procedure previste dal regolamento interno del Garante ».

26-bis. 05. Pella, Prestigiaco, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D’Attis, Occhiuto.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

Art. 26-ter.

(Semplificazione delle procedure di reclutamento del personale di diretta collaborazione del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali)

1. Al comma 5 dell’articolo 156 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo le parole: « tempo determinato » sono aggiunte le seguenti: « fatta eccezione per i contratti relativi al personale da assegnare agli uffici di diretta collaborazione del Presidente e dei componenti del Collegio, il quale viene assunto con contratto di lavoro di durata non superiore al mandato del Collegio, sulla base di quanto stabilito con deliberazione del Garante ».

26-bis. 06. Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D’Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiaco.

ART. 26-ter.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Art. 26-quater.

(Modalità di dilazione dei debiti contributivi in presenza di accordo di ristrutturazione o di concordato preventivo)

1. Al fine di fronteggiare la crisi economica derivante dalla emergenza epidemiologica da SARS-Cov 2, considerate le condizioni socio-economiche del contesto territoriale dell’impresa ed i conseguenti rischi sul piano occupazionale, fino all’entrata in vigore del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante « Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza » gli accordi di ristrutturazione dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di

previdenza e assistenza obbligatorie e dei relativi accessori ai sensi dell’articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n.267, non possono prevedere una rateizzazione superiore a centoventi rate mensili di pari importo con applicazione degli interessi al tasso legale nel tempo vigente; la proposta di pagamento dilazionato, nelle ipotesi di cui all’articolo 182-ter, comma 1, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non può essere superiore a dieci anni con previsione di almeno due rate annuali di pari importo e applicazione degli interessi al tasso legale nel tempo vigente.

2. La previsione di cui al comma 1 si applica agli accordi di ristrutturazione di cui all’articolo 182-bis e agli accordi di cui all’articolo 182-ter, comma 1, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non ancora sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge.

26-ter. 01. D’Attis, Paolo Russo.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

Art. 26-quater.

(Modifiche alla legge 24 giugno 2010, n. 107)

1. Al fine di rafforzare la tutela dei diritti delle persone affette da sordocità e semplificare le procedure amministrative che concernono il riconoscimento della loro condizione, alla legge 24 giugno 2010, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l’articolo 2 è sostituito dal seguente:

« Art. 2. – *(Definizione)* – 1. Ai fini di cui all’articolo 1, si definiscono sordocità le persone affette da una minorazione totale o parziale combinata della vista e dell’udito, sia congenita che acquisita, che comporta difficoltà nell’orientamento e nella mobilità nonché nell’accesso all’informazione e alla comunicazione.

2. Le persone affette da sordocità, come definite dal comma 1 del presente

articolo, percepiscono in forma unificata le indennità loro spettanti ai sensi della normativa vigente in materia di cecità civile e di sordità civile ovvero, in caso di mancanza dei requisiti di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 26 maggio 1970, n. 381, percepiscono in forma unificata le indennità loro spettanti ai sensi della normativa vigente in materia di cecità civile e di invalidità civile. Percepiscono altresì in forma unificata anche le eventuali altre prestazioni conseguite rispettivamente per la condizione di sordità civile, di cecità civile e di invalidità civile, erogate dall'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

3. Ai soggetti che al 31 dicembre 2020 risultano già titolari di distinte indennità e prestazioni è riconosciuta l'unificazione dei trattamenti in godimento.

4. Ai soggetti di cui ai commi precedenti continuano ad applicarsi i benefici assistenziali e per l'inserimento al lavoro già riconosciuti dalla legislazione vigente. »;

b) all'articolo 3:

1) al comma 1, primo periodo, le parole: « di entrambe le disabilità » sono sostituite dalle seguenti: « delle disabilità »; all'ultimo periodo, dopo le parole: « cecità civile », sono inserite le seguenti: « , di invalidità civile »;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. La condizione di sordocieco è riconosciuta al soggetto di cui all'articolo 2, comma 1, della presente legge che dall'accertamento risulti in possesso dei requisiti già previsti dalla legislazione vigente rispettivamente in materia di cecità civile e di sordità civile ovvero, in caso di mancanza dei requisiti di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 26 maggio 1970, n. 381, in materia di invalidità civile ai fini dell'ottenimento delle indennità, degli assegni e delle pensioni già definiti in base alle vigenti normative relative alle rispettive minorazioni civili »;

c) all'articolo 5, comma 1, la parola: « possono » è sostituita dalle seguenti: « sono tenute a ».

26-ter. 02. Locatelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Sutto, Tiramani, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Pateroster.

ART. 27.

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: Al fine di contenere gli effetti straordinari sull'occupazione determinati dall'epidemia da COVID-19 in aree caratterizzate da grave situazioni di disagio socio-economico e di garantire la tutela dei livelli occupazionali, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, è riconosciuta, con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente, la cui sede di lavoro sia situata nelle aree della regioni Abruzzo, Marche, Umbria e Lazio il cui tessuto socioeconomico risulti ancora gravemente compromesso a causa dai gravi eventi sismici occorsi negli anni 2008, 2009, 2016 e 2017 e in regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo *pro capite* inferiore al 75 per cento della media EU27 o comunque compreso tra il 75 per cento e il 90 per cento, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale, un esonero dal versamento dei contributi pari al 30 per cento dei complessivi contributi previdenziali dovuti dai medesimi, con esclusione dei premi e dei contributi spettanti all'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4 del presente provvedimento è ridotto di 200 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 ed il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004 è ridotto di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

27. 1. Baldelli, Martino, Polidori, Rontondi, Nevi, Mandelli.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:*

1) sopprimere le parole: « in aree caratterizzate da gravi situazioni di disagio socio-economico »;

2) sostituire le parole da: « in regioni che nel 2018 presentavano » a « tasso di occupazione inferiore alla media nazionale » con le seguenti: « nel territorio nazionale »;

b) *abrogare il comma 2;*

c) *sostituire il comma 4 con il seguente:*

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, stimati in 2.000 milioni di euro per l'anno 2020 e 5.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

27. 2. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassinini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: del settore agricolo e.

27. 3. Durigon, Caffaratto, Caparvi, Giaccone, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Murelli, Claudio Borghi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassinini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

All'articolo 27, comma 1, dopo le parole: media nazionale, aggiungere le seguenti: nonché nelle regioni Lazio, Marche e Umbria colpite dagli eventi sismici del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017,.

27. 4. Prisco, Acquaroli, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:

2-bis. L'esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui al presente articolo non rientra nella disciplina degli aiuti di Stato prevista dal Titolo II, Capo II, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77.

27. 5. Cantalamessa, Gusmeroli.

Al comma 1, dopo le parole: e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale inserire le seguenti: e in regioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017.

Conseguentemente gli importi di cui all'articolo 114, comma 4, sono ridotti di 200 milioni per il 2020 e di 50 milioni a decorrere dal 2021.

27. 6. Baldelli, Nevi, Polidori, Mandelli.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo il primo periodo inserire il seguente: L'esonero di cui al primo periodo è riconosciuto nelle regioni Lazio Marche ed Umbria in favore dei medesimi soggetti con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente la cui sede di lavoro sia localizzata in un'area di crisi industriale complessa riconosciuta alla data di entrata in vigore della presente disposizione ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dell'articolo 2 della*

legge 23 luglio 2009 n. 99, nonché nell'area di crisi di cui al comma 2 dell'articolo 25 del decreto legge 17 ottobre 2016 convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229.;

b) *al comma 4, dopo le parole:* dell'articolo 114 *aggiungere le seguenti:* e per 90 milioni di euro mediante l'utilizzo dei residui delle somme stanziati ai sensi dell'articolo 45 comma 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229.

27. 7. Polverini, Baldelli, Nevi, Polidori, Mandelli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano anche nei comuni colpiti dagli eventi sismici negli anni 2016 e successivi, nelle località termali e nei comuni delle isole minori, ancorché ubicati in regioni diverse da quelle indicate al comma 1.

27. 8. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.

(Fondo per l'agevolazione contributiva per l'occupazione nella Regione Friuli Venezia Giulia)

1. Al fine di contenere gli effetti straordinari sull'occupazione determinati dall'epidemia da COVID-19 e dalla concorrenza dovuta dalla fiscalità di vantaggio applicata dagli altri Stati appartenenti all'Unione europea confinanti, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dal 12 gennaio 2021 un Fondo per la riduzione del costo del lavoro nella Regione Friuli Venezia Giulia.

2. Il Fondo, con una dotazione annuale di 500 milioni di euro, è utilizzato al fine di esonerare i datori di lavoro dal versamento di una quota dei contributi previdenziali dovuti dai medesimi, con esclusione dei premi e dei contributi spettanti all'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Regione Friuli Venezia Giulia, sono determinate le modalità di accesso all'agevolazione e la quota di esonero, in modo che le minori entrate non siano superiori alla dotazione di cui al comma 2.

4. All'onere recato, stimato in 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

5. Il Ministro del lavoro provvede a rideterminare i destinatari e gli importi dei benefici del reddito di cittadinanza al fine di garantire il rispetto del nuovo limite di spesa.

27. 01. Novelli, Sandra Savino, Pettarin, Mandelli.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.

(Applicazione dell'articolo 252-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 alle Zone economiche speciali)

1. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, dopo la lettera a-sexies), è aggiunta la seguente:

a-septies). Le ZES possono comprendere anche le aree definite Siti di interesse nazionale, alle quali si applica l'articolo 252-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006, relativo alla riconversione industriale dei siti di interesse nazionale (SIN).

2. Agli oneri di cui al presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

27. 02. Labriola.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.

(Piano infrastrutture ultimo miglio e greenways nelle Zone Economiche Speciali)

1. Al fine di assicurare il rapido completamento delle infrastrutture presenti Zone economiche speciali di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, il Presidente del Comitato di indirizzo di cui al medesimo articolo 4, comma 5, segnalano, al Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento della politica economica e al Dipartimento per le politiche di coesione della presidenza del Consiglio dei ministri, entro 120 giorni, le opere pubbliche incompiute, funzionali allo sviluppo dei territori interessati, tra quelle ricomprese nell'elenco –anagrafe di cui all'articolo 44-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il cui grado di avanzamento è pari almeno al 60 per cento dell'intera opera e il cui completamento ha subito dei ritardi per ragioni ascrivibili all'*iter* autorizzativo o ad eventuali situazioni di sequestro.

2. In base ai dati forniti, il Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento della politica economica e il Dipartimento per le politiche di coesione della presidenza del Consiglio dei ministri, con il supporto di Investitalia, predispongono un elenco, per ciascuna ZES istituita, delle opere considerate strategiche il cui completamento riveste particolare rilievo per lo sviluppo del territorio.

3. Gli elenchi di cui al comma 2 sono approvati con Delibera CIPE che, eventualmente, dispone l'assegnazione dei fondi per tutte le nuove infrastrutture ricadenti nelle ZES e per quelle necessarie alla loro interconnessione.

4. Per le nuove infrastrutture, di cui al comma 3, sono destinati 2 milioni di euro per l'anno 2021 e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC), di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

5. Gli interventi volti a garantire il completamento delle opere infrastrutturali contenute negli elenchi di cui al comma 2, nonché tutti gli interventi funzionali alla rapida realizzazione delle suddette opere, sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità.

6. Al fine di accelerare il completamento dell'opera, il Presidente del Comitato di indirizzo può convocare, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n.241, una conferenza di servizi, cui partecipano i rappresentanti delle amministrazioni interessate al procedimento, che siano tenute ad adottare atti d'intesa o di concerto, nonché a rilasciare pareri, autorizzazioni, concessioni, approvazioni e nulla osta previsti dalle leggi statali e regionali. I termini di durata della conferenza di servizi sono ridotti alla metà, e il Commissario delegato è il soggetto abilitato ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 4, della citata legge n. 241 del 1990.

7. In caso di sequestro preventivo o probatorio dell'opera da realizzare o di una parte necessaria e funzionale al completamento della stessa, il Presidente del Comitato di indirizzo, con relazione tecnica motivata sulla qualificazione strategica dell'opera, sull'interesse pubblico generale e sulla permanenza di costi per la collettività a seguito del sequestro disposto, richiede al Giudice delle indagini preliminari (GIP) il dissequestro al solo fine di completare l'opera. Il Giudice delle indagini preliminari, sentito il Pubblico Ministero, adotta entro dieci giorni il provvedimento di dissequestro ai fini del pre-

sente comma. In caso di diniego, il Giudice delle indagini preliminari motiva le ragioni del mancato dissequestro.

8. Per lo svolgimento delle attività indicate nei precedenti commi, il Presidente del Comitato di indirizzo può avvalersi dell'Autorità di Sistema portuale di riferimento, nonché delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

9. Il Commissario delle ZES istituite può richiedere all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), in relazione alle opere da completare e alla tipologia degli interventi da attivare, le forme di vigilanza collaborativa di cui all'articolo 4 del « Regolamento in materia di attività di vigilanza e di accertamenti ispettivi » adottato dall'ANAC in data 9 dicembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 29 dicembre 2014.

10. All'articolo 2, della legge 9 agosto 2017, n. 128, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

« 1-bis. Al fine di contribuire allo sviluppo del turismo e della mobilità dolce e sostenibile e con l'obiettivo di stimolare lo sviluppo dei territori delle Zone economiche speciali di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono individuate e approvate con delibera CIPE, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le linee ferroviarie dismesse del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in quanto ricadenti nei predetti ambiti, le quali possono essere convenientemente riconvertite in infrastrutture "verdi" finalizzate al turismo ed alla mobilità "dolce" non motorizzata (*greenways*).

1-ter. All'onere derivante dal comma precedente sono destinati 2 milioni di euro per primi interventi da avviarsi nell'anno 2020, 13 milioni di euro per l'anno 2021 e 13 milioni per l'anno 2022, a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC), di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. ».

27. 03. Labriola.

ART. 28.

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.

(Misure per favorire il sostegno ed il rilancio dei territori di montagna)

1. In coerenza con gli obiettivi di sviluppo sostenibile fissati dall'Unione europea nell'ambito del *green new deal*, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, adotta un programma operativo, finanziato con risorse europee, nazionali e regionali, per la realizzazione di interventi di sviluppo delle aree montane, alpine e appenniniche, al fine di contrastare, secondo un approccio integrato e coordinato di intervento, fenomeni di spopolamento e degrado ambientale nei suddetti territori.

2. Per i primi interventi di attuazione del programma operativo di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

28. 01. Loss, Bubisutti, Viviani, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassinetti, Garavaglia, Gava, Paternoster.

ART. 29.

Al comma 8, al primo periodo e al secondo periodo, dopo le parole: per l'anno 2020 inserire le parole: eventualmente prorogabile.

29. 1. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Al comma 8 sostituire le parole: nella tabella di cui all'allegato B con le seguenti: nella tabella di cui all'allegato A.

29. 2. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. L'articolo 1, comma 687, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è abrogato.

29. 3. Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiaco, Paolo Russo, Mandelli.

ART. 29-ter.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 29-quater.

(Disposizioni urgenti in materia di contenimento del contagio Covid-19 connesso al fenomeno migratorio)

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 e tutelare la salute di tutte le persone che si trovano sul territorio nazionale, a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020, per tutti i cittadini di nazionalità extra UE che entrano senza regolare permesso nel territorio italiano, è previsto un periodo di isolamento obbligatorio di 14 giorni, da svolgersi all'interno degli spazi preposti nei centri di prima accoglienza, secondo le modalità già individuate dal Servizio sanitario regionale Dipartimento di prevenzione per l'isolamento domiciliare ed è attivato un sistema di sorveglianza sindromica con l'obiettivo principale di rilevare precocemente qualsiasi evento che possa rappresentare un'emergenza di salute pubblica ed organizzare una risposta tempestiva e appropriata.

2. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale comunicano

al Ministero dell'interno e al Ministero della Salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio, comprese le disposizioni di cui al comma 1.

3. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo, ai sensi del comma 2, a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.

4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

29-ter. 01. Tiramani, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Sutto, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 29-quinquies.

(Disposizioni urgenti in materia di accoglienza sanitaria del migrante – Passaporto sanitario elettronico)

1. Al fine di tutelare la salute dei residenti che accolgono nel proprio territorio i migranti e definire le fragilità immunitarie ed infettive degli stessi, i dati sanitari sono raccolti nei Centri di accoglienza in un fascicolo sanitario elettronico (Passaporto sanitario) e sono comprensivi di uno screening infettivologico e di rischio all'arrivo e dopo 15 giorni di permanenza, con oneri a carico dello Stato.

2. Con decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'interno, d'intesa con la Conferenza Regioni e Province autonome, è definito l'ambito di competenze per garantire il monitoraggio e la tracciabilità dei dati informativi ai fini della tutela della salute sia individuale che collettiva, in considerazione dell'emergenza sanitaria da COVID-19.

3. A decorrere dal 12 gennaio 2021 una quota vincolata del fabbisogno sanitario nazionale standard è destinata all'accoglienza sanitaria del migrante. A tale fine è conseguentemente incrementato, a decorrere da gennaio 2021, il livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato attraverso le maggiori entrate derivanti dall'attuazione della disposizione di cui al comma 4.

4. All'articolo 39-terdecies comma 3 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, la parola: « venticinque » è sostituita dalla parola: « ottanta ».

29-ter. 02. D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiaco, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro.

ART. 30-bis.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art.30-ter.

(Competitività nella ricerca e Direttori Scientifici degli IRCCS pubblici)

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, primo periodo le parole: « e direttore scientifico » sono soppresse;

b) al comma 3, terzo periodo, le parole da: « il direttore scientifico » a: « grande dimensione » sono soppresse;

c) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Nelle Fondazioni e negli Istituti non trasformati l'incarico di direttore scientifico è di natura autonoma e di durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque, il direttore scientifico deve essere in possesso di comprovate capacità scientifiche e manageriali. Il direttore sanitario deve essere laureato in medicina e chirurgia e avere svolto un'esperienza almeno quinquennale di direzione tecnico-sanitaria in enti, aziende o strutture sanitarie, pubbliche o private, di media o grande dimensione. ».

30-bis. 01. De Martini, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Sutto, Tiramani, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Pateroster, Zoffili.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 30-ter.

(Competitività nella ricerca e Direttori Scientifici degli IRCCS pubblici)

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, primo periodo sono eliminate le parole: « e direttore scientifico » e nel terzo periodo le parole da: « il direttore scientifico » a: « grande dimensione »;

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Nelle Fondazioni e negli Istituti non trasformati l'incarico di direttore scientifico è di natura autonoma e di durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque. Il direttore scientifico deve essere in possesso di comprovate capacità scientifiche e manageriali. Il direttore sanitario deve essere laureato in medicina e chirurgia e avere svolto un'esperienza almeno quinquennale di dire-

zione tecnico- sanitaria in enti, aziende o strutture sanitarie, pubbliche o private, di media o grande dimensione. ».

30-bis. 02. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frasinini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 30-ter.

(Tutela dei pazienti delle strutture odontoiatriche)

1. L'esercizio dell'attività odontoiatrica da parte delle società indicate nella legge 4 agosto 2017, n. 124, articolo 1, comma 153 ha natura imprenditoriale, non comporta esercizio dell'attività professionale e richiede l'autonoma decisione, prospettazione ed erogazione delle prestazioni odontoiatriche tipiche e strumentali da parte di professionisti, scelti dai pazienti tra quelli operanti nella struttura, iscritti all'albo degli odontoiatri, ferme le funzioni del direttore sanitario iscritto al suddetto albo e il rispetto del codice deontologico e delle norme sul trattamento dei dati personali.

2. Alle società del comma 1 si applica in ogni caso la legge 8 marzo 2017, n. 24 e l'assicurazione prevista dal suo articolo 10 deve comprendere i danni subiti dai pazienti, in misura non inferiore all'intero corrispettivo da loro corrisposto anche attraverso appositi finanziamenti, per cure che non siano state completate in ragione di procedure concorsuali alle quali siano sottoposte le società o di altre cause a queste imputabili. Prima dell'inizio dei pagamenti e delle cure è indicata la data della loro conclusione e anche le società sono tenute al rispetto di quanto previsto dall'articolo 9, comma 4, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. L'obbligo di assicurazione riguarda anche le cure in corso.

3. Nel caso di procedure concorsuali alle quali siano sottoposte le società indicate nel comma 1 sprovviste dell'assicura-

zione prevista nel comma precedente i corrispettivi versati dai pazienti, anche attraverso appositi finanziamenti, per cure che non siano state completate costituiscono per l'intero crediti ammissibili e hanno privilegio generale ai sensi dell'articolo 2751-bis del codice civile, collocandosi subito dopo quelli del comma 1, n. 1).

30-bis. 03. Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 30-ter.

(Modifica dell'articolo 1 della legge 28 giugno 2016, n. 132)

1. All'articolo 1 della legge 28 giugno 2016, n. 132, concernente « l'Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale », dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

« 2-bis. Al fine di garantire la piena integrazione delle politiche di tutela ambientale e di tutela della salute il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, di cui alla presente legge opera in piena sinergia operativa e funzionale con i dipartimenti di prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali, secondo modalità definite con apposito decreto del Presidente della Repubblica, approvato dalla Conferenza Stato Regioni e delle province autonome. Alle Agenzie Regionali per la Prevenzione Ambientale si applicano le medesime norme di ordinamento giuridico e contrattuale previste per il personale dipendente del Servizio Sanitario Nazionale. ».

30-bis. 04. Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 30-ter.

1. Le disposizioni relative ai benefici di cui all'articolo 124, comma 2, e dell'articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione, elencati dall'articolo 130-bis, sono prorogate al 31 dicembre 2021.

2. La proroga dei benefici per l'acquisto dei dispositivi di protezione nel rispetto delle indicazioni dei commi 1, 2, 3 e 4 del medesimo articolo 125 è riconosciuta specificamente riservata ai soli laureati in medicina e chirurgia, odontoiatria, e alle professioni sanitarie che svolgono un lavoro definito: « di prossimità », o che sono nella impossibilità di rispettare la prassi del distanziamento interpersonale di oltre 1 metro.

3. All'onere derivante dal comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante utilizzo delle risorse residue rivenienti dall'abrogazione dell'articolo 64 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e l'articolo 30 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23.

30-bis. 05. Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella.

ART. 31-bis.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 31-ter.

(Disposizioni in materia di mototerapia)

1. Lo Stato riconosce la mototerapia quale trattamento a supporto e a integrazione delle cure cliniche e terapeutiche e ne promuove la conoscenza, lo studio e la diffusione. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti gli enti e le associazioni interessati, provvede all'elabo-

razione di linee guida volte a disciplinare i requisiti e le modalità di svolgimento della mototerapia nel rispetto delle necessarie misure di sicurezza, con l'accordo di genitori e medici curanti e con la partecipazione riservata a piloti esperti.

31-bis. 01. Locatelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Sutto, Tiramani, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Pateroster.

ART. 31-ter.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 31-quinquies.

(Misure innovative per la presa in carico di pazienti cronici)

1. Al fine di promuovere nuove modalità organizzative per la presa in carico dei pazienti cronici complessi, per il biennio 2020-2021 il Ministero della Salute autorizza una sperimentazione nelle Regioni, per la fornitura e la remunerazione di prestazioni di teleassistenza infermieristica erogata da soggetti pubblici o privati, volta a fornire assistenza specializzata di tipo infermieristico e la collaborazione con l'assistenza di base e specialistica, per i malati cronici ed i soggetti immunodepressi.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le regioni in cui avviare la sperimentazione prevista dal comma 1.

3. Ai fini dell'attuazione della sperimentazione di cui al 1, è autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro per l'anno 2020 e 2.000.000 per l'anno 2021, a valere sulle risorse di cui all'articolo 12, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

31-ter. 01. Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D’Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

Art. 31-quinquies.

1. I soggetti con rapporto di lavoro dipendente hanno diritto ad astenersi dal lavoro per le ore necessarie all’effettuazione dei test sierologici, tamponi e eventuali ulteriori accertamenti necessari alla diagnosi di positività da virus Sars-Cov-2, effettuati presso laboratori pubblici e privati in possesso di tutti i requisiti necessari. Al lavoratore spetta un permesso retribuito che è considerato servizio a tutti gli effetti.

2. Il lavoratore che intenda beneficiare del permesso deve comunicare in anticipo al datore di lavoro la data della donazione con un preavviso di almeno due giorni, salvo casi di comprovata urgenza.

3. Per giustificare l’assenza, il dipendente è tenuto a farsi rilasciare un certificato su di un modulo intestato al laboratorio o centro di prelievo presso il quale è stato effettuato il test o il tampone.

31-ter. 02. Ravetto.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

Art. 31-quinquies.

(Sistema di emergenza sanitaria territoriale « 118 »)

1. In ciascuna regione è istituito il Sistema di emergenza sanitaria territoriale « 118 », di seguito denominato « Sistema », al fine di garantire, con carattere di appropriatezza e di massima tempestività, il soccorso professionale nelle situazioni di emergenza e urgenza. Il Sistema non confluisce nel Numero unico di emergenza (NUE).

2. Il Sistema è costituito dalla centrale operativa « 118 », con annessa sala operativa, dotata di ambienti idonei alle attività

svolte, dalle postazioni territoriali, dalle risorse umane e professionali ad esso assegnate e dal centro direzionale di coordinamento e di gestione al fine di garantire le attività di emergenza sanitaria nel territorio di competenza, secondo criteri di efficienza organizzativa e di efficacia dei risultati.

3. Il Sistema è istituito nell’ambito del Servizio sanitario nazionale ed è organizzato a livello territoriale ai sensi di quanto disposto dal comma 7.

4. La centrale operativa « 118 » è un’unità operativa complessa. Alla direzione della centrale operativa « 118 » possono accedere, con le modalità previste dalla vigente normativa per il conferimento degli incarichi quinquennali della dirigenza medica, i laureati in medicina e chirurgia di accettazione e d’urgenza, in anestesia e rianimazione e titoli equipollenti.

5. Il direttore della centrale operativa è anche direttore del Sistema.

6. Il Sistema, in quanto macrostruttura ad elevata complessità gestionale, è strutturato a valenza dipartimentale.

7. Il Sistema è organizzato su base provinciale in conformità ai seguenti parametri:

a) popolazione servita: minimo 300.000 abitanti e massimo 1.500.000 abitanti;

b) postazioni dotate di mezzi di soccorso avanzato: minimo 12 e massimo 30.

8. Il numero di postazioni dotate di mezzi di soccorso avanzato è stabilito in base ai seguenti criteri:

a) popolazione servita: minimo 15.000 abitanti e massimo 70.000 abitanti;

b) estensione del territorio: minimo 200 chilometri quadrati (kmq) e massimo 300 kmq;

c) tempi medi di impegno: minimo 5-6 ore su 24 ore e massimo 12 ore su 24 ore;

d) tempi di intervento nei casi classificati come codici gialli e rossi: massimo 20 minuti.

9. I medici del Sistema sono assunti mediante le procedure concorsuali previste per la dirigenza medica. In mancanza di candidati possono essere attribuiti incarichi a tempo indeterminato, ai sensi dell'articolo 92 dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, di cui al provvedimento della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano 23 marzo 2005, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2006.

10. I medici che, alla data di entrata in vigore della presente legge, operano presso il Servizio sanitario di urgenza ed emergenza medica con contratto di lavoro a tempo indeterminato e con rapporto convenzionale stipulato ai sensi dell'articolo 92 dell'accordo collettivo nazionale di cui al comma 1 transitano nella dirigenza medica, previa domanda e prova di valutazione svolta da un'apposita commissione presieduta dal direttore del medesimo Sistema.

11. I medici del Sistema assegnati alle centrali operative « 118 » svolgono, oltre alle ordinarie attività mediche, compiti specifici di coordinamento e di supervisione delle attività delle medesime centrali nonché di verifica, in tempo reale, della qualità dei servizi e delle cure prestati nonché della formazione professionale del personale assegnato, in conformità agli indirizzi e alle direttive del direttore della centrale operativa.

12. Gli infermieri del Sistema sono assunti mediante procedure concorsuali pubbliche. Gli infermieri del Sistema assegnati alle centrali operative « 118 » devono possedere una formazione professionale nell'area dell'emergenza. Ad ogni centrale operativa « 118 » sono assegnati almeno due infermieri.

13. In ciascuna centrale operativa « 118 » è garantita la presenza di almeno un'unità di personale amministrativo dipendente dell'azienda sanitaria locale competente per territorio.

14.1. Per i mezzi mobili di soccorso il Sistema si avvale di personale formato per

le funzioni di autista soccorritore. Per tali funzioni il Sistema può altresì stipulare apposite convenzioni con le organizzazioni di volontariato.

15. Il personale medico e infermieristico e gli autisti soccorritori dipendono giuridicamente e funzionalmente dal Sistema e i relativi contratti di lavoro sono stipulati dalle aziende sanitarie locali competenti per territorio con le modalità previste dai contratti collettivi nazionali di categoria.

16. Il Sistema è articolato nelle seguenti aree:

- a) gestione del rischio;
- b) gestione della qualità dei servizi prestati e delle attività svolte;
- c) formazione del personale;
- d) gestione delle maxiemergenze;
- e) soccorsi speciali;
- f) comunicazione e divulgazione della cultura dell'emergenza.

17. Presso ogni regione è istituito il comitato regionale del Sistema, di seguito denominato « comitato », composto da:

- a) i direttori delle centrali operative « 118 »;
- b) almeno due rappresentanti dei dirigenti medici delle centrali operative « 118 » sostituiti ogni due anni a rotazione;
- c) almeno due medici di medicina generale nominati dai direttori delle centrali operative « 118 » sostituiti ogni due anni a rotazione;
- d) almeno due coordinatori infermieri nominati dai direttori delle centrali operative « 118 » sostituiti ogni due anni a rotazione;
- e) due rappresentanti delle organizzazioni di volontariato convenzionate, indicati dalle organizzazioni medesime, sostituiti ogni due anni a rotazione;
- f) altre figure ritenute utili o necessarie in base alla programmazione delle attività del Sistema.

18. Il comitato nomina al suo interno il presidente fra i direttori delle centrali operative « 118 » con funzioni di coordinamento delle riunioni e della loro indizione, di promozione di iniziative per migliorare le attività e le funzioni dell'emergenza sanitaria territoriale nonché di relazione con le istituzioni regionali per rappresentare le istanze comuni e le proposte di miglioramento. La durata dell'incarico è biennale ed è svolta a rotazione tra i direttori delle centrali operative « 118 ».

19. Il comitato ha il compito di:

a) uniformare le attività svolte dalle centrali operative « 118 » e di favorire le integrazioni funzionali e operative;

b) valutare la congruità degli aspetti organizzativi comuni e individuare possibili interventi migliorativi;

c) elaborare linee guida comuni di intervento e di interoperatività;

d) proporre e uniformare le attività di formazione del personale;

e) definire i piani di comune interesse per le maxiemergenze e le relative modalità di gestione;

f) definire gli aspetti che richiedono il coinvolgimento di enti e di strutture esterni e le modalità di rapporto con essi;

g) elaborare l'analisi congiunta delle esigenze del territorio e formulare proposte per rendere più efficace la risposta in emergenza;

h) formulare proposte al fine di migliorare l'economicità, l'efficienza e l'efficacia del Sistema.

31-ter. 03. Labriola.

ART. 31-*quater*.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 31-*quinquies*.

(Deduzioni per malati sclerosi multipla)

1. All'articolo 10, comma 1, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: « sostenute dai soggetti indicati nell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 » sono aggiunte le seguenti: « , nonché le spese per servizi privati di assistenza continua e cura sostenuti dai soggetti malati di sclerosi multipla con una invalidità riconosciuta pari al 100 per cento ».

2. La disposizione di cui al comma 1 acquista efficacia a decorrere dall'anno di imposta in corso al 31 dicembre 2020.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

31-*quater*. 01. Lazzarini, Boldi, De Martini, Foscolo, Locatelli, Sutto, Panizzut, Tiramani, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Pateroster.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 31-*quinquies*.

(Disposizioni in materia di iscrizione dei massofisioterapisti agli elenchi speciali ad esaurimento)

1. I soggetti che hanno conseguito il diploma di massofisioterapista entro il 30 dicembre 2018, ai sensi dell'articolo 1 della legge 19 maggio 1971, n. 403, i quali alla data del 30 giugno 2020 non siano stati inseriti negli elenchi speciali ad esaurimento di cui all'articolo 4, comma 4-bis, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, possono presentare domanda di iscrizione con riserva nei medesimi elenchi entro e non oltre il 31 dicembre 2020. L'iscrizione è confermata previa dimostrazione da parte dell'interessato di aver svolto un'attività

professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo per un periodo minimo di 36 mesi, anche non continuativi, entro il 31 dicembre 2023. La mancata acquisizione del requisito di cui al precedente periodo determina la cancellazione dagli elenchi e l'impossibilità di svolgere l'attività di massofisioterapista.

31-quater. 02. Ribolla, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

ART. 32.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Nell'ottica del superamento della logica emergenziale degli interventi normativi adottati in seguito alla pandemia da SarsCov-2, al fine di intervenire alla riqualificazione della didattica e per sviluppare nuovi modelli di attività scolastiche, nonché di garantire il regolare svolgimento dell'anno scolastico in corso, entro 30 giorni dalla data di approvazione della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero dell'istruzione, sentito l'Osservatorio per l'edilizia scolastica, adotta un piano straordinario di interventi di edilizia scolastica volto a riorganizzare e ad adeguare gli ambienti di apprendimento alle disposizioni in materia di sicurezza e di distanziamento, sulla base del numero e della densità per classe degli studenti frequentanti l'istituzione scolastica, anche attraverso la sperimentazione di nuovi ambienti e modelli di apprendimento.

Conseguentemente:

al comma 1, prima delle parole: Il fondo *aggiungere le seguenti:* Nelle more dell'adozione del Piano di cui al comma precedente,.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 01, valutato in 800 milioni di euro annui per gli anni 2020 e 2021, si provvede, a valere sulle disponibilità del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

032. 01. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Sacconi Jotti, Vietina, Occhiuto, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 2, le parole: pari a 32 milioni di euro nell'anno 2020 e a 48 milioni di euro nell'anno 2021, è destinata *sono sostituite dalle parole:* pari a 100 milioni di euro nell'anno 2020 e a 200 milioni nell'anno 2021, è destinata;

b) al comma 3, le parole: pari a 368 milioni di euro nell'anno 2020 e a 552 milioni di euro nell'anno 2021, è destinata *sono sostituite dalle parole:* pari a 300 milioni di euro nell'anno 2020 e 400 milioni nell'anno 2021, è destinata.

32. 1. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Per il personale docente ed ATA, temporaneamente inidoneo alle proprie mansioni per la condizione di fragilità correlata alla situazione epidemiologica da COVID-19, come da accertamento rilasciato dai competenti organi medico legali, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità-sanitarie non è computabile nel periodo di malattia.

32. 2. Bucalo, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Sostituire il comma 6-ter con il seguente:

6-ter. A decorrere dall'anno scolastico 2021/2022, la valutazione finale degli ap-

prendimenti degli alunni delle classi del primo ciclo di istruzione, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il curriculum è espressa mediante l'utilizzo di una griglia di valutazione che ricomprende le competenze non cognitive (cosiddetto *soft skills*) che sono introdotte nel metodo didattico in maniera interdisciplinare, nel rispetto dell'autonomia scolastica, al fine di sviluppare negli studenti abilità e competenze quali la flessibilità, la creatività, l'attitudine alla risoluzione dei problemi, la capacità di giudizio, la capacità di argomentazione e la capacità di interazione

32. 3. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Sacconi Jotti, Vietina, Occhiuto, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. A garanzia del contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e fino alla scadenza dello stato di emergenza, gli enti di cui all'articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, possono in deroga all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 realizzare, se richiesto dalle Istituzioni scolastiche strutture precarie, smontabile per coprire porzioni di spazi esterni da dedicare all'accoglienza degli alunni per evitare assembramenti e garantire ingressi scaglionati all'interno degli edifici da parte di alunni e docenti.

32. 4. Frassinetti, Bucalo, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.

(Piano straordinario di assunzione del personale docente di sostegno precario)

1. In relazione del protrarsi dello stato di emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, al fine di assicurare

il più qualificato supporto sociale e didattico agli alunni diversamente abili, sui posti vacanti e disponibili di sostegno, si procede prioritariamente all'immissione in ruolo del personale docente in possesso di abilitazione e titolo di specializzazione per l'insegnamento del sostegno, inserito nella II fascia delle graduatorie di istituto, con 36 sei mesi di servizio nelle scuole statali, anche non continuativo a decorrere dall'anno scolastico 2008-2009.

2. Parimenti sui posti residui si procederà all'immissione in ruolo del personale docente in possesso di abilitazione ma non del titolo di specializzazione per l'insegnamento del sostegno, inserito nella II fascia delle graduatorie di istituto, con 36 sei mesi di servizio nelle scuole statali, anche non continuativo a decorrere dall'anno scolastico 2008-2009.

3. In subordine:

a) Il personale docente non abilitato, con titolo di studio idoneo per l'accesso alla specifica classe di concorso, in possesso del titolo di specializzazione per l'insegnamento del sostegno, inserito nella III fascia delle graduatorie di istituto, con 36 sei mesi di servizio nelle scuole statali, anche non continuativo a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, di cui almeno uno sul sostegno.

b) Il personale docente non abilitato e non in possesso del titolo di specializzazione per l'insegnamento del sostegno ma con titolo di studio idoneo per l'accesso alla specifica classe di concorso, inserito nella III fascia delle graduatorie di istituto, con 36 sei mesi di servizio sul posto di sostegno nelle scuole statali, anche non continuativo a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009.

4. Il personale docente immesso in ruolo sui posti di sostegno ai sensi dei commi 2 e 3 è tenuto a frequentare, durante l'anno di prova:

a) appositi corsi abbreviati finalizzati al conseguimento dell'abilitazione, se in possesso del titolo di specializzazione; il

mancato conseguimento dell'abilitazione comporta la rescissione unilaterale del contratto a tempo indeterminato.

b) un percorso formativo abbreviato finalizzato al conseguimento del titolo di specializzazione, se in possesso di specifica abilitazione; Il mancato conseguimento della specializzazione comporta la rescissione unilaterale del contratto a tempo indeterminato.

5. Con successivo decreto del Ministero dell'istruzione, sono rivisti i criteri per la formazione dell'organico di sostegno di cui all'articolo 15, comma 2, il suddetto incremento di organico comporta la trasformazione in organico, di diritto di 50.000 posti di sostegno, in deroga ai contingenti autorizzati di cui all'articolo 1, comma 201 della legge 13 luglio 2015, n. 107.

32. 01. Bucalo, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 32 inserire il seguente:

32-bis.

(Istituzione graduatoria ad esaurimento per titoli e servizio; Incremento posti per immissione in ruolo)

1. In considerazione del protrarsi dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, è autorizzata l'istituzione di una graduatoria ad esaurimento per titoli e servizio ai fini dell'assunzione di personale docente ed educativo, con almeno 36 mesi di servizio continuativi nelle istituzioni scolastiche statali, sui posti vacanti e disponibili al termine delle immissioni in ruolo.

2. Il personale docente ed educativo immesso in ruolo ai sensi del comma 2 è tenuto a frequentare, durante l'anno di prova, un percorso formativo abbreviato abilitante da definire con successivo provvedimento ministeriale.

3. Il personale docente ed educativo inserito nelle graduatorie di cui al comma 2 e non immesso in ruolo per carenza di

posti vacanti e disponibili può partecipare al percorso formativo di cui periodo precedente o, in opzione, presentare domanda per l'inserimento in coda nella stessa graduatoria di un'altra regione, in applicazione di quanto previsto dal decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159.

32. 02. Bucalo, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 32 inserire il seguente:

32-bis.

(Mobilità dei dirigenti delle istituzioni scolastiche)

1. Nel perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, i dirigenti scolastici immessi nei ruoli regionali a seguito di procedure concorsuali nazionali hanno la priorità di rientro, fatto salvo il diritto al primo movimento dei dirigenti nella regione, secondo l'ordine della graduatoria nazionale, nella regione indicata come prima scelta in fase di reclutamento, su tutti i posti vacanti e disponibili. In deroga alle normative vigenti si dispone l'abolizione del vincolo di permanenza triennale per i dirigenti scolastici assunti nell'a.s. 2019-2020.

32. 03. Frassinetti, Bucalo, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 32 inserire il seguente:

32-bis.

(Superamento del contenzioso relativo ai concorsi a posti di dirigente scolastico ante il 2017)

1. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti dei contenziosi pendenti relativi al concorso per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del

23 novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione su base regionale di 120 ore con prova finale, come già disciplinato dal comma 88 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, e con punteggio d'inserimento da computarsi in coda nella graduatoria finale. Il corso è riservato ai soggetti che abbiano sostenuto la prova scritta e che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già ricevuto una sentenza favorevole in primo grado o abbiano, comunque, un contenzioso giurisdizionale in atto avverso il succitato concorso per mancato superamento della prova scritta o di quella orale. I soggetti selezionati con la presente procedura sono successivamente immessi in ruolo a seguito dello scorrimento dell'attuale graduatoria di merito del concorso di cui al predetto decreto direttoriale.

2. Alla copertura delle attività di formazione, che non devono, comunque, comportare ulteriori spese rispetto a quelle già programmate, si provvede, mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei dirigenti scolastici integrate da quelle previste dall'articolo 1, comma 86 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificata dall'articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre 2017, n. 205.

32. 04. Bucalo, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 32 aggiungere il seguente:

32-bis.

(Mobilità straordinaria)

All'articolo 1, comma 108, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono prorogati per l'a. s. 2020-2021 i termini per la mobilità

straordinaria per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, per tutto il personale docente di ruolo, in deroga al vincolo di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, su tutti i posti vacanti e disponibili anche in organico di fatto.

32. 05. Frassinetti, Bucalo, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 32 aggiungere il seguente:

32-bis.

(Modifica dell'articolo 13 comma 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 5, come modificato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145)

È abrogato il terzo periodo del comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 59 del 2017, così come sostituito dal punto 3) della lettera *m*) del comma 792 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018.

32. 06. Bucalo, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 32 aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.

(Modifica dell'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126 coordinato con la legge di conversione 20 dicembre 2019, n. 159)

All'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 17-*octies* punto 3 sostituire le parole « dopo cinque anni scolastici » con le seguenti « dopo tre anni scolastici »;

b) il comma 17-*octies* punto 3-*bis* è soppresso;

c) il comma 17-*novies* è soppresso.

32. 07. Bucalo, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 32 aggiungere il seguente:

32-*bis*.

(Modificazioni al comma 655 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205)

All'articolo 1, comma 655, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, primo periodo, le parole: « nelle istituzioni di cui al comma 653 », sono sostituite con le seguenti: « nelle istituzioni dell'Alta Formazione artistica e musicale di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508 ». Dopo le parole « nei corsi previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, e nei percorsi formativi di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 » sono aggiunte le seguenti parole: « e nei corsi di formazione di base o preaccademici di cui all'articolo 2, comma 8, lettera *d*), della legge n. 508 del 1999, organizzati dalle istituzioni AFAM ».

32. 08. Frassinetti, Bucalo, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 32 aggiungere il seguente:

32-*bis*.

(Responsabilità dei datori di lavoro nel sistema di istruzione durante l'emergenza COVID-19)

Le condotte dei dirigenti scolastici e degli operatori con qualifica di dirigente e preposto alla sicurezza nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado (ai sensi degli articoli 18 e 19 del decreto legislativo n. 81 del 2008) che abbiano ottemperato a

tutte le prescrizioni previste dalle linee guida « Piano scuola 2020/2021 », non determinano, in caso di eventi che si siano verificati o si potranno verificare durante l'emergenza epidemiologica Covid-19 a responsabilità punibile penalmente ai sensi dell'articolo 51 del codice penale.

32. 09. Bucalo, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

ART. 32-*ter*.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

« Art. 32-*quater*.

1. Al fine di garantire la libertà di scelta educativa delle famiglie indipendentemente dalla situazione patrimoniale reddituale, è introdotto il costo standard per studente, inteso come quota capitaria che permette una scelta libera della scuola senza costi economici aggiuntivi per la famiglia, determinato con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ed è reso pubblico sui siti internet istituzionali dei citati Ministeri. ».

32-*ter*. 01. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

*Dopo l'articolo, 32-*ter* aggiungere il seguente:*

Art. 32-*quater*.

(Concorso straordinario bis per docenti di scuola primaria diplomati magistrali licenziati a seguito di giudizi definitivi)

1. Dopo l'articolo 1 della legge 20 dicembre 2019 n. 159 è inserito il seguente:

Art. 1-bis.

(Modifica all'articolo 4, comma 1 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito in legge 9 agosto 2018, n. 96 recante: *Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese*)

1. All'articolo 4, comma 1-*undecies* sono aggiunti i seguenti commi: 1-*duodecies*. Successivamente alla pubblicazione delle graduatorie di cui al comma 1-*octies*, è bandito un nuovo concorso straordinario riservato ai docenti che siano forniti del titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o di analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, oppure diploma magistrale con valore di abilitazione o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l'anno scolastico 2001/2002, purché i docenti in possesso dei predetti titoli abbiano svolto, a decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, almeno una annualità di servizio specifico, anche non continuativo, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, oppure abbiano prestato servizio per almeno un anno scolastico, a qualunque titolo, nelle sezioni sperimentali previste dall'articolo 1, comma 630 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante: « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) » attivate presso istituzioni scolastiche statali.

I suddetti sono inclusi in una graduatoria di merito compilata con i medesimi criteri previsti dal successivo comma 1-*octies*. Alla suddetta graduatoria sono attribuiti i posti residui allo scorrimento delle graduatorie relative al concorso previsto alla lettera b) del comma 1-*quater*, 1-*terdecies*. Ai soggetti che hanno partecipato al concorso straordinario bandito ai sensi dell'articolo 4 comma 1 del decreto-legge

12 luglio 2018 n. 87 convertito in legge 9 agosto 2018 n. 96 nonché a coloro che hanno titolo alla partecipazione al concorso di cui al precedente periodo spetta la precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze dalle graduatorie provinciali e di istituto. 1-*quaterdecies*. Al fine di assicurare l'ordinato svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021 e di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni, all'esecuzione delle decisioni giurisdizionali che comportano la decadenza dei contratti, a tempo determinato o indeterminato, stipulati, presso le istituzioni scolastiche statali, con i docenti in possesso del titolo di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, si applica, anche a fronte dell'elevato numero dei destinatari delle predette decisioni, il termine di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30; conseguentemente, le predette decisioni sono eseguite entro centoventi giorni decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento giurisdizionale al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. 1-*quinquiesdecies*. Al fine di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni per tutta la durata dell'anno scolastico 2020/2021, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, nell'ambito e nei limiti dei posti vacanti e disponibili, a dare esecuzione alle decisioni giurisdizionali di cui al comma 1:

a) trasformando i contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati con i docenti di cui al comma 1 in contratti di lavoro a tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugno 2021;

b) stipulando con i docenti di cui al comma 1, in luogo della supplenza annuale in precedenza conferita, un contratto a tempo determinato con termine finale non posteriore al 30 giugno 2021.

2. Agli oneri derivanti dalla procedura concorsuale straordinaria di cui al comma precedente, pari a 3,5 milioni di euro per

l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

32-ter. 02. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Toccalini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Pateroster.

Dopo l'articolo, 32-ter aggiungere il seguente:

Art. 32-quater.

(Incremento posti in organico di diritto)

1. A decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, la dotazione organica complessiva di personale docente delle istituzioni scolastiche statali è incrementata, rispetto a quanto previsto dall'articolo 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015 n. 107 nonché dalle norme ivi richiamate, nel limite di euro 785 milioni nell'anno 2020, 2.355 milioni nell'anno 2021, 2.400 milioni nell'anno 2022, 2.450 milioni nell'anno 2023, 2.500 milioni nell'anno 2024, 2.550 milioni nell'anno 2025, 2.600 milioni nell'anno 2026, 2.650 milioni nell'anno 2027, 2.700 milioni nell'anno 2028, 2.750 milioni nell'anno 2029 e 2.800 milioni annui a decorrere dall'anno 2030. Il suddetto incremento di organico comporta la trasformazione in organico di diritto di 50.000 posti di sostegno attualmente funzionanti in deroga in via di mero fatto e la costituzione in organico di 10.000 posti di potenziamento di cui almeno 4.000 dedicati alla scuola per l'infanzia, almeno 2.000 destinati all'incremento del tempo pieno nella scuola primaria e almeno 3.000 destinati alla scuola secondaria di II grado per incrementare la funzionalità della didattica a distanza e per attivare l'insegnamento nelle scuole di ogni grado della scuola secondaria l'insegnamento dell'educazione civica.

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede: a) quanto a 654 milioni di euro per l'anno 2020 e 1.962,50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, mediante riduzione del fondo a disposizione del ministero dell'istruzione per il pagamento delle supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche;

b) quanto a 135,00 milioni di euro per l'anno 2020, 392,50 milioni di euro per l'anno 2021, 437,50 milioni di euro per l'anno 2022, 487,50 milioni di euro per l'anno 2023, 537,50 milioni di euro per l'anno 2024, 587,50 milioni di euro per l'anno 2025, 637,50 milioni di euro per l'anno 2026, 687,50 milioni di euro per l'anno 2027, 737,50 milioni di euro per l'anno 2028, 787,50 milioni di euro per l'anno 2029 e 837,50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2030 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

32-ter.03. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Toccalini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Pateroster.

Dopo l'articolo, 32-ter aggiungere il seguente:

Art. 32-quater.

(Percorso specifico per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento dedicato a docenti in possesso di adeguata esperienza professionale)

1. Dopo l'articolo 1 della legge 20 dicembre 2019, n. 159 inserire il seguente:

Art. 1-bis.

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, così come integrato e modificato dalla legge 30 dicembre 2018

n. 145, è aggiunto il seguente comma 3: « In sede di prima applicazione del presente decreto legislativo e nelle more dell'espletamento dei concorsi ordinari di cui all'articolo 2 sono istituiti presso le Università e presso gli Istituti del sistema AFAM percorsi annuali di specializzazione finalizzati al rilascio dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria. I suddetti corsi sono riservati, con oneri a completo carico degli interessati, senza l'espletamento di alcuna procedura selettiva, a tutti coloro che abbiano prestato almeno 3 anni di servizio anche non continuativi nelle scuole del sistema pubblico italiano di istruzione e formazione, ivi compresi i docenti del sistema di leFP purché gli insegnamenti svolti siano ricompresi nelle classi di concorso previste dalle disposizioni vigenti, e che siano in possesso di idoneo titolo di studio, nonché a tutti coloro che siano risultati idonei in precedenti procedure selettive per l'accesso a corsi di specializzazione all'insegnamento nella scuola secondaria; i percorsi di specializzazione sono altresì riservati a tutto il personale docente in servizio nelle scuole statali con contratto a tempo indeterminato e in possesso dei requisiti di accesso previsti per la classe di concorso prescelta e ai dottori e dottorandi di ricerca che siano inseriti nella III fascia delle graduatorie di istituto e siano in possesso, oltre che dell'idoneo titolo di studio, anche dei 24 CFU previsti dal decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59. Qualora il numero dei candidati sia eccedente rispetto alla programmazione delle attività didattiche delle Università o delle Istituzioni AFAM, allo scopo di non incrementare in alcun modo gli stanziamenti di spesa già previsti, il Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, determina con proprio atto la ripartizione, a domanda, dei candidati tra le varie sedi accademiche di tutto il territorio nazionale o, in via alternativa, lo svolgimento dei corsi in annualità diverse, ripartendo i contingenti dei candidati secondo criteri che rispettino l'esperienza lavorativa specifica ed il merito ».

32-ter. 04. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Toccalini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Pateroster.

Dopo l'articolo, 32-ter aggiungere il seguente:

Art. 32-quater.

(Corso di specializzazione per l'insegnamento di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado dedicato specificamente a coloro che sono in servizio a qualunque titolo su posti di sostegno della scuola primaria, secondaria e dell'infanzia senza essere in possesso del titolo di specializzazione previsto dalla legge)

1. Dopo l'articolo 1 della legge 20 dicembre 2019, n. 159 è inserito il seguente:

Art. 1-bis.

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, così come integrato e modificato dalla legge 30 dicembre 2018 n. 145, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: 4. In sede di prima applicazione della presente legge il corso di specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno nelle scuole del sistema pubblico di istruzione di ogni ordine e grado è riservato, senza l'espletamento di alcuna procedura selettiva (in ingresso) e con oneri a carico degli interessati, a tutti coloro, ivi compresi i docenti con contratto a tempo indeterminato nelle scuole statali, che abbiano prestato almeno due anni di servizio anche non continuativi su posto di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado del sistema pubblico italiano di istruzione e formazione e che siano in possesso dell'abilitazione all'insegnamento, nonché a tutti coloro che siano risultati idonei in precedenti procedure selettive per l'accesso ai corsi di specializzazione per l'insegnamento di sostegno. Qualora il

numero dei candidati sia eccedente rispetto alla programmazione delle attività didattiche delle Università o delle Istituzioni AFAM, il Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca determina con proprio atto la ripartizione, a domanda, dei candidati tra le varie sedi accademiche di tutto il territorio nazionale o, in via alternativa, lo svolgimento dei corsi in annualità diverse, ripartendo i contingenti dei candidati secondo criteri che rispettino l'esperienza lavorativa specifica e il merito.

32-ter.05. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Toccalini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

ART. 33.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

« *2-bis.* La valutazione dei risultati della ricerca scientifica svolta dalle Università statali e non statali e dagli Enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, nel triennio successivo all'entrata in vigore della presente legge, è effettuata con il metodo della revisione tra pari in doppio cieco, per assicurare l'anonimato sia dell'autore della ricerca che del revisore della medesima. I soggetti italiani e stranieri incaricati della valutazione di cui al comma 1, sono registrati in appositi elenchi, divisi per area scientifica, tenuti presso il Ministero dell'università e della ricerca, che stabilisce standard minimi di qualità scientifica e di esperienza nella valutazione. Questi elenchi sono aggiornati ogni, due anni.

2-ter. La selezione dei revisori esterni, italiani e stranieri, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, si uniforma al principio di leale cooperazione istituzionale ed è retta da criteri di correttezza, obiettività e imparzialità. I revisori saranno scelti tra gli studiosi e

specialisti più autorevoli e scientificamente qualificati delle discipline cui appartengono i prodotti della ricerca da esaminare. Deve essere garantito il mantenimento dell'anonimato dei revisori, sia nella fase di predisposizione dell'elenco dei revisori stessi, che nella fase operativa di valutazione. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di scelta degli esperti disponibili, le eventuali integrazioni e cancellazioni sulla base delle necessità che dovessero emergere in seguito alla trasmissione dei prodotti da parte delle istituzioni sottoposte a valutazione. Inoltre sono indicati i metodi di lavoro, le tipologie di valutazione dei prodotti e le ipotesi di soluzioni di eventuali conflitti di interessi.

2-quater. L'attività di valutazione di cui al comma 1, concorre a determinare la ripartizione della parte premiale del Fondo di finanziamento ordinario (FFO) di cui alla legge n. 240 del 2010 ».

33.1. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Toccalini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-sexies. All'articolo 9, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, dopo la lettera *c*), aggiungere la seguente: *c-bis*). Studentesse in stato di gravidanza.

33.2. Valbusa, Cavandoli, Gobbato, Boldi, Claudio Borghi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 13-*bis*.

1. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Cassa Nazionale di Previdenza

ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali istituisce una gestione separata destinata ad accogliere la contribuzione dei soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, l'attività di amministratore di condominio, il cui esercizio è disciplinato dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4, e i cui requisiti rispettano l'articolo 71-bis, della disposizione di attuazione della legge 11 dicembre 2012, n. 220.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2021 i soggetti di cui al comma precedente sono tenuti ad iscriversi presso la Cassa Nazionale di Previdenza e di Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali.

3. A garanzia del trattamento previdenziale dei soggetti che svolgono l'attività di cui al comma 1 del presente articolo, già iscritti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ad altra forma di previdenza obbligatoria, la Cassa Nazionale di Previdenza e di Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali, con delibere soggette all'approvazione ministeriale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, coordina la struttura della contribuzione con quella della predetta forma previdenziale di provenienza.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

33.01. Centemero, Durigon, Claudio Borghi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo 33-bis aggiungere il seguente:

Art. 33-ter.

(Disposizioni per la destinazione di una quota del 10 per mille al finanziamento delle scuole paritarie e degli asili nido privati)

1. Per i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, fermo restando quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), una quota pari al dieci per mille dell'imposta stessa è destinata in base alla scelta del contribuente al sostegno delle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e degli asili nido privati.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, su proposta del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per l'attuazione del presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come rifinanziato dall'articolo 73, comma 2, del presente decreto-legge.

33.02. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Toccalini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

ART. 33-bis.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 33-ter.

(Ampliamento degli organici nelle istituzioni AFAM)

1. Al fine di corrispondere alle esigenze di funzionalità delle istituzioni AFAM, a decorrere dall'anno accademico 2020/2021, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro da destinarsi all'ampliamento della dotazione organica delle medesime istituzioni. Con decreto del Mini-

stro dell'università e della ricerca sono definiti i criteri e le quantità numeriche, suddivise tra personale docente e non docente, da assegnarsi a ciascuna istituzione.

2. È autorizzata, altresì, a decorrere dall'anno accademico 2020/2021, la spesa di 5 milioni di euro per l'assunzione di *korrepetitor* al pianoforte e al clavicembalo per il supporto durante le lezioni ai docenti titolari delle classi di canto e strumento (corsi tradizionali), nonché nei saggi e nelle attività artistiche, negli Istituti Superiori di Studi Musicali e di tecnici di laboratorio nelle Accademie di Belle arti e negli ISIA.

3. Entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, saranno definiti i profili giuridici ed economici del personale di cui al comma 2. Il trattamento economico spettante non potrà comunque essere inferiore a quello previsto per l'Area Terza-Collaboratore del centro istruzione e ricerca 2016/2018, sezione Afam. Con il medesimo decreto saranno determinate le dotazioni organiche del personale di cui al comma 2 da assegnare a ciascuna istituzione.

4. I contratti di cui ai commi 2-3-4 del presente articolo non danno luogo a diritti in ordine all'accesso alla professione di docente nelle Istituzioni AFAM.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 25 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede:

a) quanto a 10 milioni di euro per il 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 114, comma 4, del presente decreto;

b) quanto a 15 milioni di euro dal 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,

n. 307, e successive modificazioni e integrazioni. ».

33-bis. 01. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 33-bis aggiungere il seguente:

Art. 33-ter.

(Misure a sostegno degli istituti tecnici superiori)

1. Per l'anno 2020 è istituito un fondo denominato « Fondo per le esigenze emergenziali del sistema ITS » con una dotazione pari a euro 1.122.235 euro da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione con le seguenti finalità:

a) provvedere all'acquisto dei materiali per la pulizia straordinaria dei locali;

b) provvedere all'acquisto di piattaforme e di strumenti digitali utili per l'apprendimento a distanza, o di potenziare quelli già in dotazione, nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità.

2. Con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono ripartite le risorse di cui al precedente comma tra le Fondazioni di cui al Capo II del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 gennaio 2008, secondo i seguenti criteri:

a) 5 euro *pro capite* per studente per l'acquisto dei materiali per la pulizia straordinaria dei locali di cui al comma 1 lettera a) del presente articolo nel limite massimo di 82.235 euro;

b) 10.000 euro per ciascuna Fondazione per l'acquisto di piattaforme digitali

di cui al comma 1, lettera *b*), del presente articolo nel limite massimo di 1.040.000 euro. Le risorse di cui alla presente lettera sono trasferite alle Fondazioni previa rendicontazione delle spese sostenute, secondo modalità definite con provvedimento del Ministero dell'istruzione.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 114.

33-bis. 02. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 33-bis aggiungere il seguente:

Art. 33-ter.

(Istituzione della prima fascia per i professori di accompagnamento pianistico e relative discipline d'insegnamento autonomo)

1. È istituita la prima fascia del settore artistico-disciplinare denominato CODI/25 Accompagnamento pianistico, di cui alla tabella allegata al DM 3 luglio 2009, n. 90.

2. I professori che alla data di approvazione della presente legge sono inquadrati nel settore disciplinare CODI/25, sono inseriti nell'area professionale docenti con decorrenza giuridica a decorrere dal 1° novembre 2018 e decorrenza economica dal primo giorno lavorativo del mese successivo all'entrata in vigore della presente legge, conservando la posizione stipendiale di provenienza.

3. Alla progressione di carriera dei docenti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni in materia di progressione di carriera del personale docente delle istituzioni AFAM nel CCNL del comparto. Ad essi vengono riconosciuti gli emolumenti arretrati già accantonati per gli anni accademici 2018/2019 e 2019/2020.

33-bis. 03. Vietina, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 33-bis aggiungere il seguente:

Art. 33-ter.

(Riconoscimento della laurea per gli insegnanti teorico-pratici specializzati sul sostegno)

1. Gli insegnanti tecnico-pratici in possesso di laurea e di titolo di specializzazione sul sostegno previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, che alla data di entrata in vigore della presente legge, prestano servizio su posto di sostegno a tempo determinato o indeterminato in istituti di istruzione secondaria di primo grado sono inquadrati, ai fini economici, nel ruolo di cui alla tabella C, quadro II, annessa al decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, convertito con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1976, n. 88.

2. Gli insegnanti tecnico-pratici in possesso di laurea e di titolo di specializzazione sul sostegno previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, che alla data di entrata in vigore della presente legge, prestano servizio sul sostegno a tempo determinato o indeterminato in istituti di istruzione secondaria di secondo grado sono inquadrati, ai fini economici, nel ruolo di cui alla tabella C, quadro I, annessa al decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, convertito con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1976, n. 88.

3. All'articolo 13, del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, convertito con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1976, n. 88, al comma 1, alla fine del primo e del secondo capoverso sono inserite le seguenti parole: « nonché gli insegnanti tecnico-pratici in possesso di laurea e di titolo di specializzazione sul sostegno ».

33-bis. 04. Vietina, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

ART. 34.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da alla ricerca e sviluppo fino alla fine del periodo, con le seguenti alla Fondazione Toscana Life Sciences, per l'attività di ricerca e sviluppo, nonché acquisto di vaccini e anticorpi monoclonali.

34.1. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassinini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

ART. 35.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Ai fini del miglior impiego del personale di cui al comma 1, i Prefetti, nel disporre l'impiego delle unità a loro assegnate, devono prioritariamente privilegiare, salvo oggettivi impedimenti, l'adozione di modalità operative più aderenti alla peculiarità d'impiego delle Forze armate, prevedendo lo svolgimento di servizi maggiormente dinamici.

35. 1. Ferrari, Boniardi, Castiello, Fantuz, Lorenzo Fontana, Gobbato, Piccolo, Pretto, Zicchieri, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassinini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Apportare le seguenti modificazioni:

1. Al comma 2, sostituire le parole: euro 7.677.826 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario, con le seguenti: euro 18.079.577,4 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario. Conseguentemente sostituire le parole: euro 12.610.836 con le seguenti: euro 23.012.587,4.

2. Ai maggiori oneri, pari a euro 10.401.751,40, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23

dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4.

35.2. Ferrari, Boniardi, Castiello, Fantuz, Lorenzo Fontana, Gobbato, Piccolo, Pretto, Zicchieri, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassinini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

ART. 36.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di ridurre i maggiori costi derivanti dalle procedure concorsuali, nonché contenere i rischi di contagio per il personale preposto alla organizzazione e svolgimento delle relative procedure nella fase di emergenza epidemiologica da Covid-19, il Ministero della difesa, nell'ottica di valorizzazione delle professionalità acquisite, è autorizzato ad avviare procedure straordinarie di stabilizzazione del personale ufficiale medico, con il grado di tenente, e del personale sottufficiale infermiere, con il grado di maresciallo, arruolato temporaneamente ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, alla cessazione del medesimo periodo di ferma eccezionale.

Conseguentemente:

a) sostituire il comma 3 con il seguente: « 3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede: quanto ai commi 1 e 2, nel limite massimo di euro 4.589.346 a decorrere dall'anno 2021, nell'ambito delle facoltà assunzionali già maturate del Ministero della difesa, coerentemente con il piano triennale dei fabbisogni predisposto ai sensi dell'articolo 6 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; quanto al comma 2-bis, nel limite massimo di 10 milioni a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente ridu-

zione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. »;

b) alla rubrica, aggiungere in fine le seguenti parole: « nonché il personale ufficiale medico e sottufficiale

infermiere ».

36.1. Sutto, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Tiramani, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.

(Procedure straordinarie di stabilizzazione professionale e di mobilità del personale con rapporto di lavoro a tempo determinato nei Comparti Difesa, Sicurezza e Soccorso Pubblico)

1. Al fine di incrementare l'efficienza delle risorse umane dei Comparti Difesa, Sicurezza e Soccorso Pubblico, anche nell'ottica di valorizzazione delle responsabilità e professionalità acquisite nel corso dell'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del Covid-19, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi recanti norme in materia di stabilizzazione del personale con rapporto di lavoro a tempo determinato nei Comparti Difesa, Sicurezza e Soccorso Pubblico e di procedure di mobilità.

2. I decreti legislativi sono adottati su proposta dei Ministri della difesa, dell'interno e della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della pubblica amministrazione, sentite le associazioni professionali a carattere sindacale dei militari che abbiano ottenuto l'assenso del Ministero della difesa ai fini della loro costituzione, in conformità alla sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 2018.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che le procedure di stabilizzazione di cui alla lettera *b)* e di mobilità di cui alla lettera *c)* si applichino ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) e ai volontari in ferma prefissata di quattro anni (VFP4) delle Forze armate risultati idonei ma non utilmente collocati nella graduatoria per l'immissione nei ruoli in servizio permanente e che hanno prestato servizio per due rafferme della durata di due anni ciascuna, nonché al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato del comparto soccorso pubblico, iscritto negli appositi elenchi da tre anni, che ha effettuato almeno centosessantasei giorni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi tre anni;

b) prevedere la stabilizzazione, entro tre anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, del personale di cui alla lettera *a)* nel comparto di appartenenza in base alla disponibilità finanziaria e organica dell'amministrazione competente, mediante procedura speciale di reclutamento, con priorità per il personale più anziano per età;

c) prevedere la mobilità, entro tre anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, del personale di cui alla lettera *a)* verso altre amministrazioni in base alle competenze acquisite, con priorità per il personale più anziano per età.

36.01. Cirielli, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

ART. 38-bis.

Dopo l'articolo 38-bis, aggiungere il seguente:

Art. 38-ter.

(Misure per favorire l'accesso all'informazione da parte delle persone sorde, sordocieche e con disabilità uditive)

1. Nelle more della definizione di una disciplina organica in materia di riconoscimento e promozione della lingua dei segni italiana e della lingua dei segni italiana tattile, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, sentite le associazioni maggiormente rappresentative delle persone sorde e sordocieche, sono stabilite le modalità operative per la realizzazione e l'adozione di un'applicazione *web* e mobile, con interfaccia valida su tutto il territorio nazionale, volta a garantire il pieno, tempestivo e gratuito accesso all'informazione e al contenuto dei provvedimenti di primaria rilevanza per la popolazione da parte delle persone sorde, sordocieche o con altre disabilità uditive in genere.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

38-bis.01. Locatelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Sutto, Tiramani, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Pateroster.

ART. 39.

Dopo il comma 1-bis aggiungere il seguente:

1-ter. Quota parte delle risorse economiche del fondo di cui al comma 1 pari a 400 milioni sono destinate, per l'anno

2020, a favorire l'attività didattica delle scuole dell'infanzia dei comuni in stato deficitario o dissestati. Tali risorse economiche sono ripartite tra i comuni di cui al periodo precedente con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con la Conferenza Unificata da adottarsi entro il 30 novembre 2020. Il decreto di cui al periodo precedente stabilisce altresì i criteri per la determinazione dell'importo massimo delle risorse economiche riferito al comune in stato deficitario o dissestato, nonché le modalità per la concessione dei benefici economici ai medesimi comuni deficitari o dissestati.

39.1. Giannone, Lupi.

Apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere i commi 2, 3 e 4;

b) al comma 5 dopo le parole: « di bilancio » aggiungere le seguenti: « dei comuni, delle province e delle città metropolitane ».

39. 2. Pella, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Prestigiaco, Paolo Russo.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.

(Misure per il reclutamento dei segretari comunali)

1. Al fine di assicurare il compiuto e corretto svolgimento delle attività istituzionali presso tutti gli enti locali e di ovviare alle carenze di organico esistenti, in conformità con i principi di efficienza, economicità e buon andamento dell'amministrazione, con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi del comma 6 dell'articolo 13 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, gli idonei delle graduatorie dei concorsi per segretari comunali e provinciali vigenti alla data di entrata in vigore della presente

legge, sono ammessi a frequentare un apposito corso di formazione, della durata massima di sei mesi con tirocinio di tre mesi presso gli enti locali, onde consentire ai detti idonei l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 98 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 nella prima fascia professionale.

2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, per gli anni 2020 e 2021, l'abilitazione rilasciata dalla Scuola nazionale dell'amministrazione di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, è altresì concessa ai dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio o, se in possesso del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, almeno tre anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea. Per i dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito di corso-concorso, il periodo di servizio è ridotto a quattro anni

3. Per lo svolgimento del corso di cui al comma 2 è autorizzato un contributo di 500.000 euro per il 2020. Per l'assunzione di segretari comunali e provinciali tra i soggetti di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4 del presente decreto.

39. 01. Pella, Mandelli, Cannizzaro, D'Atis, Occhiuto, Prestigiacomo, Paolo Russo.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.

(Disposizioni in materia di istituzione di zone economiche speciali nei piccoli comuni montani)

1. Il presente articolo disciplina le procedure, le condizioni e le modalità per l'istituzione di zone economiche speciali (ZES), al fine di contrastare i fenomeni di spopolamento e di svantaggio sociale, favorendo nuovi insediamenti nei territori ubicati all'interno dei piccoli comuni montani, classificati come « periferici » o « intermedi » nella Strategia nazionale aree interne, privi di esercizi economici e commerciali ovvero con bassa densità dei medesimi rapportata alla popolazione residente, al potenziale turistico e alla dimensione del territorio, e con meno di mille abitanti stabilmente residenti nel territorio del comune.

2. Ciascuna ZES è istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta delle regioni interessate corredata da un piano di sviluppo strategico.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono definite le modalità per l'istituzione delle ZES, la sua durata, anche in via sperimentale, i criteri generali per l'identificazione e la delimitazione dell'area, i criteri che ne disciplinano l'accesso, il coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo, nonché la proroga delle agevolazioni di cui al comma 4.

4. Le imprese, sia quelle nuove che quelle già esistenti alla data di entrata in vigore del presente articolo, che avviano sul territorio di una ZES un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale di durata di almeno dieci anni, possono usufruire delle seguenti agevolazioni e semplificazioni;

a) l'esenzione totale dall'imposta sul reddito delle società (IRES) per i primi

cinque anni di attività, e la riduzione del 50 per cento dell'aliquota ordinaria per gli anni successivi;

b) l'esenzione totale dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per i primi cinque anni di attività;

c) l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU);

d) il riconoscimento di un credito d'imposta pari al 50 per cento delle somme versate nei primi cinque anni di attività a titolo di IRES e di IMU, da portare in detrazione nei cinque anni successivi;

e) ai fini del consumo di energia elettrica, l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta di cui alla tabella A, parte II, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

f) l'esenzione totale per i primi cinque anni di attività, e la riduzione del 50 per cento dell'importo dovuto per i cinque anni successivi, dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente per le nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato; la riduzione al 50 per cento per le assunzioni a tempo determinato con durata non inferiore a dodici mesi o stagionale; la riduzione al 50 per cento per dieci anni dall'inizio dell'attività o, per le attività già esistenti, dall'istituzione della ZES, del versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente per i lavoratori in organico al momento dell'istituzione della ZES medesima;

g) l'accesso a procedure semplificate, individuate anche a mezzo di protocolli e di convenzioni tra le amministrazioni locali e statali interessate, nonché l'introduzione di regimi speciali finalizzati all'accelerazione dei termini procedurali e all'individuazione di adempimenti semplificati rispetto alle procedure e ai regimi previsti dalla normativa regolamentare ordinariamente applicabile, sulla base di criteri derogatori e modalità individuati

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

5. Al fine di prevenire condotte elusive o indebiti vantaggi, in caso di cessazione delle attività di cui al comma 1 per ragioni non indipendenti dalla volontà dell'imprenditore si produce la decadenza integrale dalle agevolazioni di cui al medesimo comma 1 a decorrere dalla data del primo accesso, con obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite o non corrisposte aumentate dell'interesse legale.

6. Le agevolazioni di cui alla presente legge sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013,

7. Per accedere alle agevolazioni di cui al presente articolo le imprese di cui al comma 4 devono avere la sede operativa e produttiva principale all'interno della ZES e rispettare i limiti e le procedure previsti dai regolamenti dell'Unione europea di cui al comma 1 del presente articolo.

8. Presso le regioni sono istituite cabine di monitoraggio per le ZES al fine di migliorarne l'efficacia.

9. È istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo di solidarietà comunale, con una dotazione pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, finalizzato a favorire gli investimenti dei comuni ricadenti nelle ZES di cui al comma 1, volti a prevenire il dissesto idrogeologico, alla manutenzione delle reti viarie in prossimità di esercizi commerciali, artigianali e delle aziende agricole, all'efficientamento energetico dei sistemi di illuminazione pubblica, alla valorizzazione del patrimonio culturale ed ambientale. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, individua le modalità di accesso al fondo, nonché i relativi criteri di ripartizione e di erogazione.

10. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, entro il limite mas-

simo di spesa pari a 230 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro la data del 30 ottobre 2020 sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 230 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 dicembre 2020, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni dell'entità delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al periodo precedente, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.

39. 02. Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiaco, Paolo Russo, Mandelli.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.

(Disposizioni in materia di istituzione di zone economiche speciali nei piccoli comuni sotto i mille abitanti)

1. Il presente articolo disciplina le procedure, le condizioni e le modalità per l'istituzione di zone economiche speciali (ZES), al fine di contrastare i fenomeni di spopolamento e di svantaggio sociale, favorendo nuovi insediamenti nei piccoli comuni con meno di mille abitanti stabilmente residenti, privi di esercizi economici e commerciali ovvero con bassa densità dei medesimi rapportata alla popolazione residente, al potenziale turistico e alla dimensione del territorio, e nel territorio del comune.

2. Ciascuna ZES è istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta delle regioni interessate corredata da un piano di sviluppo strategico.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono definite le modalità per l'istituzione delle ZES, la sua durata, anche in via sperimentale, i criteri generali per l'identificazione e la delimitazione dell'area, i criteri che ne disciplinano l'accesso, il coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo, nonché la proroga delle agevolazioni di cui al comma 4.

4. Le imprese, sia quelle nuove che quelle già esistenti alla data di entrata in vigore del presente articolo, che avviano sul territorio di una ZES un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale di durata di almeno dieci anni, possono usufruire delle seguenti agevolazioni e semplificazioni;

a) l'esenzione totale dall'imposta sul reddito delle società (IRES) per i primi cinque anni di attività, e la riduzione del 50 per cento dell'aliquota ordinaria per gli anni successivi;

b) l'esenzione totale dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per i primi cinque anni di attività;

c) l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU);

d) il riconoscimento di un credito d'imposta pari al 50 per cento delle somme versate nei primi cinque anni di attività a titolo di IRES e di IMU, da portare in detrazione nei cinque anni successivi;

e) ai fini del consumo di energia elettrica, l'applicazione dell'aliquota IVA

ridotta di cui alla tabella A, parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

f) l'esenzione totale per i primi cinque anni di attività, e la riduzione del 50 per cento dell'importo dovuto per i cinque anni successivi, dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente per le nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato; la riduzione al 50 per cento per le assunzioni a tempo determinato con durata non inferiore a dodici mesi o stagionale; la riduzione al 50 per cento per dieci anni dall'inizio dell'attività o, per le attività già esistenti, dall'istituzione della ZES, del versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente per i lavoratori in organico al momento dell'istituzione della ZES medesima;

g) l'accesso a procedure semplificate, individuate anche a mezzo di protocolli e di convenzioni tra le amministrazioni locali e statali interessate, nonché l'introduzione di regimi speciali finalizzati all'accelerazione dei termini procedurali e all'individuazione di adempimenti semplificati rispetto alle procedure e ai regimi previsti dalla normativa regolamentare ordinariamente applicabile, sulla base di criteri derogatori e modalità individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

5. Al fine di prevenire condotte elusive o indebiti vantaggi, in caso di cessazione delle attività di cui al comma I per ragioni non indipendenti dalla volontà dell'imprenditore si produce la decadenza integrale dalle agevolazioni di cui al medesimo comma 1 a decorrere dalla data del primo accesso, con obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite o non corrisposte aumentate dell'interesse legale.

6. Le agevolazioni di cui alla presente legge sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.

7. Per accedere alle agevolazioni di cui al presente articolo le imprese di cui al comma 4 devono avere la sede operativa e produttiva principale all'interno della ZES e rispettare i limiti e le procedure previsti dai regolamenti dell'Unione europea di cui al comma 1 del presente articolo.

8. Presso le regioni sono istituite cabine di monitoraggio per le ZES al fine di migliorarne l'efficacia.

9. È istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo di solidarietà comunale, con una dotazione pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, finalizzato a favorire gli investimenti dei comuni ricadenti nelle ZES di cui al comma 1, volti a prevenire il dissesto idrogeologico, alla manutenzione delle reti viarie in prossimità di esercizi commerciali, artigianali e delle aziende agricole, all'efficientamento energetico dei sistemi di illuminazione pubblica, alla valorizzazione del patrimonio culturale ed ambientale. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, individua le modalità di accesso al fondo, nonché i relativi criteri di ripartizione e di erogazione.

10. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, entro il limite massimo di spesa pari a 230 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro la data del 30 settembre 2020, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 230 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 dicembre 2020, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni dell'entità delle agevolazioni e delle

detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al periodo precedente, 33.1687 ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.

39. 03. D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacom, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.

1. I comuni che, successivamente all'ultimo censimento della popolazione, hanno avuto una significativa variazione della popolazione, provvedono ad effettuare un nuovo censimento prima dello svolgimento delle elezioni amministrative 2021.

39. 04. Occhiuto, Pella, Prestigiacom, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.

1. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono rese esigibili in favore della regione Basilicata le risorse da *royalties* previste per il 2016 e relative alle produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi dell'anno 2015, stabilizzate in bilancio sul capitolo 3593/MISE.

39. 05. Pella, Prestigiacom, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto.

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.

(Trattenimento in servizio dei segretari comunali)

1. Al fine di consentire ai comuni e alle province uno svolgimento efficiente ed efficace delle proprie funzioni fondamentali, i segretari comunali e provinciali iscritti all'Albo Nazionale dei Segretari comunali e provinciali, in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza, possono presentare domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizio non oltre il settantesimo anno di età.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le modalità attuative del presente articolo.

3. Gli oneri derivanti dalla presente disposizione sono a carico dei bilanci delle amministrazioni interessate, fermo l'obbligo del rispetto dell'equilibrio di bilancio pluriennale.

39. 06. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassin, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.

(Potenziamento del personale dei comuni e loro consorzi)

1 Al fine di consentire ai comuni uno svolgimento efficiente ed efficace delle proprie funzioni, per gli anni 2020 e 2021 i comuni e i loro consorzi possono assumere personale strettamente necessario a far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione dal COVID-19 e per garantire le funzioni fondamentali in deroga alla disciplina prevista dal comma 2, dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

2. Gli oneri derivanti dalla presente disposizione sono a carico dei bilanci delle amministrazioni interessate, fermo l'obbligo del rispetto dell'equilibrio di bilancio pluriennale.

39. 07. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassinini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.

(Strumenti finanziari regionali)

1. In considerazione della necessità di intervenire con la massima urgenza nell'attuale situazione di difficoltà economica e finanziaria conseguente all'emergenza COVID-19, è favorito l'utilizzo da parte delle regioni di strumenti finanziari che, operando nella forma di organismi strumentali che non applicano il decreto legislativo n. 118 del 2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge n. 42 risultano maggiormente efficaci e tempestivi nell'attuazione delle misure di sostegno a favore delle imprese.

2 Per le finalità di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dal decreto legislativo n. 118 del 2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge n. 42 del 2009), l'accertamento dei rientri di anticipazioni disposte a favore degli strumenti finanziari è consentito nello stesso esercizio di concessione delle medesime, seppure esigibile negli esercizi successivi.

39. 08. Bubishi, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassinini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

ART. 41.

Sopprimerlo.

41. 1. Colletti, Siragusa.

ART. 42.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Al fine di accelerare la spesa dei fondi extraregionali, per l'anno 2020 è consentito alle Regioni a statuto speciale il pieno utilizzo delle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione derivanti da risorse nazionali e comunitarie».

42. 1. Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Per l'anno 2020 le Regioni a statuto speciale utilizzano le quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione senza operare la netting del fondo anticipazione liquidità».

42. 2. Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 42-ter.

1. È autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2020, in favore della regione Veneto, al fine di consentire la rapida ripresa delle attività economiche dei comuni colpiti dal maltempo di fine agosto nelle province di Belluno, Padova, Verona e Vicenza, destinatari della dichiarazione di emergenza del 10 settembre 2020.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4 del presente provvedimento.

42. 01. Caon, Mandelli.

ART. 42-bis.

Ai commi 1, 2 dopo le parole: Lampedusa e Linosa aggiungere: e del comune di Ventimiglia.

42-bis. 1. Di Muro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Ai commi 1 e 2 dopo le parole: Lampedusa e Linosa aggiungere: e del comune di Como.

42-bis. 2. Locatelli, Molteni, Zoffili, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Ai commi 1 e 2 dopo le parole: Lampedusa e Linosa aggiungere: e del comune di Udine.

42-bis. 3. Moschioni, Panizzut, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Ai commi 1 e 2 dopo le parole: Lampedusa e Linosa aggiungere: e del comune di Sant'Anna Arresi.

42-bis. 4. Zoffili, De Martini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Ai commi 1 e 2 dopo le parole: Lampedusa e Linosa aggiungere: e del comune di Roccella Joinica.

42-bis. 5. Furgiuele, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Ai commi 1 e 2 dopo le parole: Lampedusa e Linosa aggiungere: e del comune di Pozzallo.

42-bis. 6. Alessandro Pagano, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Ai commi 1 e 2 dopo le parole: Lampedusa e Linosa aggiungere: e del comune di Porto Empedocle.

42-bis. 7. Alessandro Pagano, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Ai commi 1 e 2 dopo le parole: Lampedusa e Linosa aggiungere: e del comune di Messina.

42-bis. 8. Alessandro Pagano, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Ai commi 1 e 2 dopo le parole: Lampedusa e Linosa aggiungere: e del comune di Gallipoli.

42-bis. 9. Sasso, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Ai commi 1 e 2 dopo le parole: Lampedusa e Linosa aggiungere: e del comune di Santa Maria di Leuca.

42-bis. 10. Sasso, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Ai commi 1 e 2 dopo le parole: Lampedusa e Linosa aggiungere: e del comune di Crotone.

42-bis. 11. Furgiuele, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Ai commi 1 e 2 dopo le parole: Lampedusa e Linosa aggiungere: e del comune di Trieste.

42-bis. 13. Panizzut, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Ai commi 1 e 2 dopo le parole: Lampedusa e Linosa aggiungere: e del comune di Sant'Antioco.

42-bis. 14. Zoffili, De Martini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

ART. 43.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.

A decorrere dall'anno 2020 cessano di avere applicazione le sanzioni in caso di mancato rispetto delle regole di finanza pubblica accertato ai sensi dei commi 28 e 29 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dei commi 724 e 725 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e dei commi 477 e 478 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Restano ferme le sanzioni già applicate fino all'anno 2019.

43. 01. Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.

1. Al fine di realizzare il rilancio delle attività produttive nella regione Sardegna, garantendo l'approvvigionamento di energia all'isola a prezzi sostenibili e in linea con quelli del resto d'Italia, assicurando al contempo la compatibilità con l'ambiente e l'attuazione degli obiettivi del PNIEC, in tema di rilancio industriale, di decarbonizzazione dei consumi e di *phase out* delle centrali a carbone presenti nella regione Sardegna, oltre che per garantire l'avvio della concorrenza sul prezzo finale del gas per tutti i consumatori sardi, è considerato parte della rete nazionale di trasporto, anche ai fini tariffari e della regolazione, l'insieme delle infrastrutture di trasporto, stoccaggio e rigassificazione di gas naturale liquefatto necessarie al fine di garantire la fornitura di gas naturale mediante navi spola a partire da terminali di rigassificazione italiani regolati e loro eventuali potenziamenti fino ai terminali di stoccaggio e rigassificazione in fase di autorizzazione o realizzazione nonché ulteriori da realizzare all'interno delle aree portuali dell'isola. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il MISE e la Regione Sardegna, in base alle loro attribuzioni di competenza, definiscono l'elenco dei terminali di stoccaggio e rigassificazione da ricomprendere nella rete nazionale di trasporto, con particolare riferimento alle infrastrutture GNL già in costruzione, in autorizzazione ovvero da autorizzare nelle aree portuali ed industriali. Le infrastrutture di trasporto, stoccaggio e rigassificazione come sopra definite, sono regolate dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, anche prevedendo un regime transitorio, secondo principi di accessibilità e non discriminazione, definendo le regole tariffarie e disciplinando le condizioni di accesso che garantiscano ai consumatori sardi benefici di prezzo pari a quelli delle altre regioni italiane. Il gestore della rete nazionale di trasporto attiva una procedura per consentire la presentazione di richieste di allacciamento alla rete nazionale di trasporto a mezzo di tali infrastrutture entro trenta giorni dalla data entrata in vigore

della legge di conversione del presente decreto-legge e avvia le attività propedeutiche alla realizzazione delle stesse infrastrutture. Ai fini della distribuzione del gas naturale la Regione Sardegna è inserita in uno degli ambiti tariffari nazionali.

2. Al comma 4-*bis* dell'articolo 23 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, dopo la parola: « 1102 », e prima della seguente: « nonché » sono aggiunte le parole: « nei comuni della Sardegna, ».

3. Il comma 6 dell'articolo 60 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 è soppresso.

43. 02. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 43-*bis*.

(Rilancio delle Avvocature degli enti pubblici territoriali e locali)

1. In attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 18, 19 e 23 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, dell'articolo 40, secondo comma, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell'articolo 9 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è istituito il ruolo professionale degli avvocati delle Pubbliche Amministrazioni, di cui all'articolo 1, secondo comma, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, diverse dallo Stato, con riferimento alle Regioni, Province, Comuni ed altri Enti del comparto Regioni-Enti locali.

2. Nel ruolo professionale di cui al comma 1, sono inseriti di diritto gli avvocati dipendenti a tempo indeterminato in servizio alla data di entrata in vigore della presente, che siano iscritti nell'Elenco speciale annesso all'Albo professionale forense tenuto dai Consigli dell'Ordine, che abbiano avuto accesso alla carriera mediante pubblico concorso.

3. Gli avvocati appartenenti al ruolo professionale non sono soggetti a vincoli di

subordinazione gerarchica e dipendono funzionalmente ed esclusivamente dal legale rappresentante dell'Ente.

4. L'Ufficio legale è coordinato da un avvocato abilitato al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori senza vincoli di subordinazione alle strutture amministrative. Il titolo professionale di abilitazione al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori, unitamente all'anzianità di servizio almeno triennale quale avvocato pubblico, costituiscono requisiti minimi per l'attribuzione degli incarichi di responsabilità di direzione di struttura legale, semplice o complessa.

5. Per gli avvocati appartenenti al ruolo professionale di cui al presente articolo, è istituita l'area di contrattazione separata nazionale e decentrata, articolata, ai fini della disciplina del relativo trattamento economico, nelle seguenti sezioni:

a) avvocati abilitati al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori;

b) avvocati abilitati al patrocinio ordinario.

6. Nell'ambito della contrattazione collettiva, agli avvocati del ruolo professionale è attribuito un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto per i dirigenti dalla contrattazione collettiva di ciascun comparto di appartenenza.

7. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e nelle more della contrattazione separata, è istituito il ruolo ad esaurimento dei dirigenti avvocati delle Pubbliche Amministrazioni di cui al comma 1, nel quale sono collocati di diritto i dirigenti avvocati in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, con salvezza dei livelli retributivi in godimento. Agli altri avvocati appartenenti al ruolo professionale istituito con la presente legge, spetta un trattamento economico equiparato a quello tabellare in godimento dei dirigenti del comparto di riferimento dei rispettivi Enti. Agli stessi avvocati, ove abilitati al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori, spetta, altresì, una 203 indennità di toga il cui importo è

fissato dall'Amministrazione di appartenenza in misura non inferiore al 50 per cento dell'indennità di posizione dirigenziale prevista dalla vigente contrattazione collettiva dei dirigenti del comparto di riferimento dei rispettivi Enti, e in ogni caso entro i limiti delle risorse rivenienti dalle economie conseguenti alla collocazione in quiescenza del personale dell'Ente, mentre nessuna ulteriore indennità compete a titolo di eventuale coordinamento di struttura, semplice o complessa, non apicale. Resta fermo per tutti gli avvocati previsti dal presente comma il diritto ai compensi professionali come disciplinati dalle leggi nazionali in materia e dai regolamenti di ciascuna amministrazione. All'Avvocato incaricato del coordinamento dell'Avvocatura spetta l'indennità fissata da ciascuna Amministrazione nei limiti degli stanziamenti di bilancio all'uopo disposti.

8. Nelle more dell'entrata in vigore della contrattazione separata per il ruolo professionale, all'attuazione delle disposizioni transitorie di cui al comma precedente si provvede a valere sulle risorse rivenienti dalle economie conseguenti alla quiescenza del personale e dai fondi già destinati al trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale con profilo di avvocato, comparto non dirigenziale.

43. 03. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

ART. 44-ter.

All'articolo 44-ter sostituire, ovunque ricorrano, le parole: euro 6.330.298 con le seguenti: euro 15.727.948.

44-ter. 1. Ferrari, Boniardi, Castiello, Fantuz, Lorenzo Fontana, Gobbato, Piccolo, Pretto, Zicchieri, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

ART. 45.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 45-bis.

1. Ai fini della tutela economico/finanziaria delle imprese appaltatrici, dei fornitori, dei subappaltatori, nella fase di riavvio dei lavori pubblici, la cui sospensione a causa del COVID-19 ha generato forti perdite nel tessuto economico, e in considerazione delle difficoltà incontrate dalle imprese nelle operazioni di richieste di accesso al credito, sebbene garantito dallo Stato, le stazioni appaltanti provvedono al pagamento degli Stati di Avanzamento Lavori, maturati alla data del 4 maggio 2020, nonché dei successivi SAL maturandi fino alla data del 31 dicembre 2021, indipendentemente dal fatto che si sia raggiunto l'importo previsto da contratto.

2. In conseguenza delle disposizioni di cui al comma 1, e in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 113-bis, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino alla data del 31 dicembre 2021 i pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di dieci giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e prescindendo dal diverso termine espressamente concordato nel contratto. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, e comunque senza previsione di un termine massimo entro il quale devono essere adottati.

45. 01. Mazzetti.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 45-bis.

1. Al comma 1-bis, articolo 4, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314,

convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, al secondo periodo, sostituire le parole: « è ripartito, per ciascun territorio, in misura del 50 per cento in favore del comune nel cui territorio è ubicato il sito, in misura del 25 per cento in favore della relativa provincia e in misura del 25 per cento in favore dei comuni confinanti con quello nel cui territorio è ubicato il sito, » con le seguenti: « è ripartito, per ciascun territorio, in misura del 50 per cento in favore del comune nel cui territorio è ubicato il sito, in misura del 25 per cento in favore della relativa provincia e in misura del 25 per cento in favore dei comuni contermini i cui confini si trovano nel raggio di 20 chilometri rispetto al confine del comune nel cui territorio è ubicato il sito. ».

2. Al fine di consentire l'invarianza delle aliquote della tariffa elettrica, di cui al comma 1-*bis*, articolo 4, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, in conseguenza dell'ampliamento dei territori beneficiari delle compensazioni territoriali, previsto dal precedente comma, e contestualmente di garantire almeno il livello di compensazioni esistente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono stanziati, fino al definitivo smantellamento degli impianti, 2 milioni di euro annui.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

45. 02. Giacometto.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 45-*bis*.

(Semplificazione in materia di programmazione e realizzazione delle infrastrutture prioritarie)

1. La Parte V del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è sostituita dalla seguente:

« PARTE V

“INFRASTRUTTURE E INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ESSENZIALI PER LO SVILUPPO NAZIONALE”

Art. 200.

(Disposizioni generali e strumenti di pianificazione e programmazione)

1. La presente Parte V regola la progettazione, l'approvazione dei progetti e la realizzazione delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo nazionale nonché l'approvazione degli insediamenti produttivi e infrastrutture private essenziali per l'approvvigionamento energetico individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e inseriti in apposito elenco nell'ambito degli strumenti di pianificazione e programmazione di cui ai commi successivi. Nell'ambito della programmazione predetta, sono altresì individuate, con appositi “Accordi per lo Sviluppo”, di concerto tra il Governo e ogni singola regione o provincia autonoma, le opere per le quali l'interesse di sviluppo regionale è concorrente con l'interesse di sviluppo nazionale. Per tali opere le regioni o province autonome partecipano, con le modalità indicate dal presente Codice, alle attività di progettazione, affidamento dei lavori e monitoraggio, in accordo alle normative vigenti e alle eventuali leggi regionali allo scopo emanate. Rimangono salve le competenze delle province autonome di Trento e Bolzano previste dallo statuto speciale e relative norme di attuazione.

2. La realizzazione delle opere e delle infrastrutture di cui alla presente parte è oggetto di:

- a) concessione di costruzione e gestione;
- b) affidamento unitario a contraente generale;
- c) finanza di progetto;

d) qualunque altra forma di affidamento prevista dal presente Codice compatibile con la tipologia dell'opera da realizzare.

2-bis. Nell'ambito degli strumenti di pianificazione e programmazione di cui al comma 1, il Documento di Economia e Finanza è annualmente corredato da una relazione, predisposta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sullo stato di avanzamento degli interventi inclusi nel documento pluriennale di pianificazione (DPP), di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, tenuto conto della loro integrazione con le reti europee e territoriali, nonché con il Piano generale dei trasporti e della logistica.

2-ter. Per le infrastrutture individuate nell'elenco di cui al comma 1, sono indicate:

- a) le opere da realizzare;
- b) il cronoprogramma di attuazione;
- c) le fonti di finanziamento della spesa pubblica;
- d) la quantificazione delle risorse da finanziare con capitale privato.

3. Il Piano generale dei trasporti e della logistica (PGTL) contiene le linee strategiche delle politiche della mobilità delle persone e delle merci nonché dello sviluppo infrastrutturale del Paese. Il Piano è adottato ogni tre anni, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del CIPE, acquisito il parere della Conferenza unificata e sentite le Commissioni parlamentari competenti.

4. Il Documento Pluriennale di Pianificazione (DPP) di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011 n. 228, di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, oltre a quanto stabilito dal comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 228 del 2011, contiene l'elenco delle infrastrutture e degli insediamenti essenziali per lo sviluppo del Paese, ivi compresi gli interventi relativi al settore

dei trasporti e della logistica la cui progettazione di fattibilità sia valutata meritevole di finanziamento, da realizzarsi in coerenza con il PGTL. Il DPP sostituisce tutti i precedenti strumenti di pianificazione e programmazione.

4-bis. Il DPP è redatto annualmente ai sensi dell'articolo 10, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed è approvato secondo le procedure e nel rispetto della tempistica di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, del decreto legislativo n. 228 del 2011, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e le Commissioni parlamentari competenti.

4-ter. Le Regioni, le Province autonome, le Città Metropolitane, i soggetti aggiudicatori e gli altri enti competenti trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le proposte di infrastrutture e insediamenti essenziali per lo sviluppo del Paese ai fini dell'inserimento nel DPP, dando priorità al completamento delle opere incompiute, comprendenti il progetto di fattibilità, redatto secondo quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 23, comma 3. Il Ministero, verificata la fondatezza della valutazione *ex ante* dell'intervento effettuata dal soggetto proponente, la coerenza complessiva dell'intervento proposto nonché la sua funzionalità anche rispetto al raggiungimento degli obiettivi indicati nel PGTL, qualora lo ritenga prioritario, può procedere al suo inserimento nel DPP, e ciò anche ai fini della sottoscrizione tra Governo e singole regioni degli "Accordi per lo Sviluppo" di cui al comma 1.

4-quater. In sede di redazione del DPP, si procede anche alla revisione degli interventi inseriti nel DPP precedente, in modo da evitare qualunque sovrapposizione tra gli strumenti di programmazione. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti valuta il reinserimento di ogni singolo intervento in ciascun DPP, anche in relazione alla permanenza dell'interesse pubblico alla sua realizzazione, nonché attraverso una valutazione di fattibilità economica finanziaria e tenendo conto delle obbligazioni giuridicamente vinco-

lanti. In particolare, tiene conto, allo scopo, delle opere per le quali non sia stata avviata la realizzazione, con riferimento ad una parte significativa, ovvero per le opere il cui costo dell'intervento indicato dal progetto esecutivo risulti superiore di oltre il venti per cento del costo dallo stesso evidenziato in sede di progetto di fattibilità. Anche al di fuori della tempistica di approvazione periodica del DPP di cui al comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 228 del 2011, con la procedura prevista per ogni approvazione, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può proporre inserimenti ovvero espunzioni di opere dal medesimo Documento di programmazione, ove fattori eccezionali o comunque imprevedibili o non preventivati al momento della redazione del DPP lo rendano necessario.

5. Al fine di favorire il contenimento dei tempi necessari per la programmazione delle risorse relative al finanziamento delle opere di cui alla presente Parte V e per la loro realizzazione, per ciascuna infrastruttura tutti i soggetti aggiudicatori di cui al comma 4-ter, presentano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il progetto di fattibilità tecnica ed economica, ai sensi dell'articolo 23, commi 5 e 6, Parte I, Titolo III del presente Codice. Il Ministero, entro sessanta giorni dalla comunicazione, anche avvalendosi del supporto dell'Unità tecnica di finanza di progetto di cui all'articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144, verifica l'adeguatezza dello studio di fattibilità, anche in ordine ai profili di bancabilità dell'opera; qualora siano necessarie integrazioni allo stesso, il termine è prorogato di trenta giorni.

6. L'approvazione dei progetti delle infrastrutture e insediamenti essenziali di cui al comma 1 avviene d'intesa tra lo Stato e le regioni nell'ambito del CIPE allargato ai presidenti delle regioni e province autonome interessate, secondo i successivi articoli della presente Parte.

7. Le procedure di aggiudicazione delle infrastrutture di cui al comma 1 sono regolate dalle disposizioni di cui al presente Codice.

8. Con le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno, 21 marzo 2017 di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono individuate le procedure per il monitoraggio delle infrastrutture e insediamenti prioritari per la prevenzione e repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa per le quali è istituito presso il Ministero dell'interno un apposito Comitato di coordinamento.

9. Si applicano, altresì, le modalità e le procedure di monitoraggio finanziario di cui all'articolo 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

10. Per le attività di cui alla presente Parte il Ministero, può:

a) avvalersi di una struttura tecnica di missione composta da dipendenti nei limiti dell'organico approvato e dirigenti delle pubbliche amministrazioni, da tecnici individuati dalle regioni o province autonome territorialmente coinvolte, nonché, sulla base di specifici incarichi professionali o rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, da progettisti ed esperti nella gestione di lavori pubblici e privati e di procedure amministrative. La struttura tecnica di missione è istituita con decreto del Ministro delle infrastrutture; i costi della struttura tecnica di missione sono posti a carico dei fondi con le modalità stabilite con il decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

b) assumere, per esigenze della struttura medesima, personale di alta specializzazione e professionalità, previa selezione, con contratti a tempo determinato di durata non superiore al quinquennio rinnovabile per una sola volta;

11. Per le attività di cui alla presente Parte il Ministero, inoltre, può:

a) avvalersi dell'eventuale ulteriore collaborazione che le regioni o province autonome interessate vorranno offrire, con oneri a proprio carico;

b) avvalersi, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, con apposita convenzione ai sensi dell'articolo 47, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, della Cassa depositi e prestiti o di società da essa controllata per le attività di supporto tecnico-finanziario occorrenti al Ministero e ai soggetti aggiudicatori;

c) richiedere alla Presidenza del Consiglio dei ministri la collaborazione del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri (DIPE) ai fini della promozione e della diffusione di modelli di Partenariato Pubblico Privato (PPP), nonché l'assistenza gratuita attraverso la prestazione di servizi di assistenza tecnica, legale e finanziaria, in tutte le fasi dei procedimenti;

12. Al fine di agevolare, sin dall'inizio della fase istruttoria, la realizzazione di infrastrutture e insediamenti produttivi, il Ministro delle infrastrutture, sentiti i Ministri competenti, nonché i Presidenti delle regioni o province autonome interessate, propone al Presidente del Consiglio dei ministri la nomina, con apposito decreto, di Commissari straordinari, i quali seguono l'andamento delle opere e provvedono alle opportune azioni di indirizzo e supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati. Nell'espletamento delle suddette attività, e nel caso di particolare complessità delle stesse, il Commissario straordinario può essere affiancato da un sub-commissario, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Presidenti delle regioni o province autonome territorialmente coinvolte, con oneri a carico delle regioni o province autonome proponenti. Per la celere esecuzione delle attività assegnate al Commissario straordinario, con il medesimo decreto sono altresì stabiliti i termini, le modalità, le tempistiche, l'eventuale supporto tecnico, il compenso del Commissario, il cui onere è posto a carico del quadro economico dell'opera. Il compenso del Commissario è fissato in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del de-

creto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il Commissario può avvalersi di strutture delle amministrazioni centrali o territoriali interessate nonché di società controllate dallo Stato o dalle regioni, nel limite delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 201.

(Finanziamento e riprogrammazione delle risorse per le infrastrutture essenziali)

1. Al fine di migliorare la capacità di programmazione e riprogrammazione della spesa per la realizzazione delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo nazionale e in coerenza con l'articolo 10, commi 2 e 4 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, sono istituiti, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

a) il Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti essenziali per lo sviluppo nazionale, nonché per la *project review* delle infrastrutture già finanziate;

b) il Fondo da ripartire per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti essenziali per lo sviluppo nazionale.

2. Tra i fondi di cui al comma 1 possono essere disposte variazioni compensative con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

3. In sede di prima applicazione, ai Fondi di cui al comma 1, lettere a) e b), confluiscono le risorse disponibili di cui all'articolo 32, commi 1 e 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2011, n. 111, di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito con modificazioni nella legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché le risorse disponibili iscritte nel capitolo dello stato di

previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti denominato “Fondo da ripartire per la progettazione e la realizzazione delle opere essenziali per lo sviluppo nazionale nonché per opere di captazione ed adduzione di risorse idriche”. L’individuazione delle risorse assegnate ai fondi di cui al comma 1, è definita con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere del CIPE.

4. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite:

a) le modalità di ammissione al finanziamento della progettazione di fattibilità;

b) l’assegnazione delle risorse del Fondo per la progettazione di cui al comma 1, lettera a) ai diversi progetti, nonché le modalità di revoca.

5. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, si provvede al trasferimento delle risorse del Fondo per la realizzazione delle infrastrutture di cui al comma 1, lettera b), assegnate dal CIPE ai diversi interventi su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze.

6. Al fine della riprogrammazione della allocazione delle risorse, con una o più delibere del CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sulla base dei criteri individuati nel Documento pluriennale di pianificazione, previsto dall’articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228 e successive modificazioni, nonché per effetto delle attività di *project review*, sono individuati i finanziamenti da revocare i cui stanziamenti sono iscritti nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti destinati alle “infrastrutture e insediamenti produttivi essenziali per lo sviluppo del nazionale”, ivi incluso il “Fondo da ripar-

ture per la progettazione e la realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale nonché per opere di captazione ed adduzione di risorse idriche”. Le quote annuali dei limiti di impegno e dei contributi revocati affluiscono al Fondo di cui al comma 1, lettera b) per la successiva riallocazione da parte del CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

7. Le somme relative ai finanziamenti revocati ai sensi del presente articolo iscritte in conto residui sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, sul Fondo di cui al comma 1, lettera b).

8. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai residui perenti.

9. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa per l’attuazione del presente articolo.

Art. 202.

(Procedure di approvazione dei progetti)

1. Ai progetti delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo del nazionale, non si applicano le norme di cui all’articolo 22 e articolo 27, comma 1, del presente decreto.

2. I livelli di progettazione si articolano secondo due livelli di successivi approfondimenti, in progetto di fattibilità tecnica ed economica e progetto esecutivo.

3. I soggetti aggiudicatori trasmettono al Ministero il progetto di fattibilità tecnica ed economica, redatto in un’unica fase. Ove il soggetto aggiudicatore intenda sollecitare, per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica la proposta di un promotore, ne dà immediata comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini dell’inserimento negli strumenti di programmazione approvati dal medesimo Ministero.

4. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo nazionale, oltre a quanto previsto dal decreto di cui al comma 3, articolo 23, deve prevedere i limiti di spesa dell'infrastruttura da realizzare, ivi compreso il limite di spesa, comunque non superiore al due per cento dell'intero costo dell'opera, per le eventuali opere e misure compensative dell'impatto territoriale e sociale strettamente correlate alla funzionalità dell'opera. Nella percentuale indicata devono rientrare anche gli oneri di mitigazione di impatto ambientale individuati nell'ambito della procedura di VIA, fatte salve le eventuali ulteriori misure da adottare nel rispetto di specifici obblighi comunitari. Ove, ai sensi delle disposizioni nazionali o regionali vigenti, l'opera sia soggetta a valutazione di impatto ambientale, il progetto di fattibilità tecnica ed economica è corredato anche da studio di impatto ambientale e reso pubblico secondo le procedure previste dalla legge nazionale o regionale applicabile. Ai fini dell'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica non è richiesta la comunicazione agli interessati alle attività espropriative, di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 ovvero altra comunicazione diversa da quella effettuata per l'eventuale procedura di VIA; ove non sia prevista la procedura di VIA, il progetto di fattibilità tecnica ed economica è comunque depositato presso il competente ufficio della regione interessata, ai fini della consultazione da parte del pubblico, e del deposito si dà avviso sul sito *internet* della regione e del soggetto aggiudicatore.

4-bis. I soggetti aggiudicatori rimettono il progetto di fattibilità tecnica ed economica, contestualmente, con unico invio in pari data, al Ministero e, ove competenti, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero per i beni e le attività culturali, nonché alle regioni o province autonome competenti per territorio. Il medesimo progetto è altresì rimesso agli enti gestori delle interferenze, ai fini del programma

di risoluzione delle interferenze, ed a ciascuna delle amministrazioni interessate dal progetto rappresentate nel CIPE e a tutte le ulteriori amministrazioni competenti a rilasciare permessi e autorizzazioni di ogni genere e tipo, nonché, nei casi previsti, al Consiglio superiore dei lavori pubblici o ad altra commissione consultiva competente. Le valutazioni delle amministrazioni interessate e degli enti gestori delle interferenze, riguardanti eventuali proposte e richieste, sono acquisite dal Ministero a mezzo di apposita conferenza di servizi, convocata non prima di trenta giorni dal ricevimento del progetto da parte dei soggetti interessati e conclusa non oltre novanta giorni dalla data del predetto ricevimento. La conferenza di servizi ha finalità istruttoria e ad essa non si applicano le disposizioni degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, in materia di conferenza di servizi. Nei trenta giorni successivi alla conclusione della conferenza di servizi il Ministero valuta le proposte e le richieste pervenute in tale sede da parte delle pubbliche amministrazioni competenti e dei gestori di opere interferenti, ivi incluso, nei casi previsti, il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici o di altra commissione consultiva competente.

Le valutazioni in capo alle Regioni e Province Autonome interessate, tengono conto delle osservazioni acquisite in sede di consultazione pubblica del progetto mediante apposite sedute e/o assemblee organizzate dalle medesime Regioni o Province Autonome interessate i cui esiti sono conclusi non oltre sessanta giorni dal ricevimento del progetto. Ad esito delle valutazioni istruttorie, il Ministero formula la propria proposta al CIPE che, nei trenta giorni successivi, approva il progetto di fattibilità tecnica ed economica.

5. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica, istruito secondo le previsioni del presente articolo, è approvato dal CIPE. Il CIPE decide a maggioranza, con il consenso, ai fini della intesa sulla localizzazione, dei presidenti delle regioni e

province autonome interessate, che si pronunciano, sentiti i comuni nel cui territorio si realizza l'opera. La pronuncia deve intervenire nei termini di cui al comma che precede, anche nel caso in cui i comuni interessati non si siano tempestivamente espressi. La proposta istruttoria formulata dal Ministero, è esaminata e valutata in sede di pre-CIPE da tutti gli organi istituzionalmente interessati i cui esiti definitivi sono trasmessi al DIPE (dipartimento Interministeriale per la Programmazione Economica), con il compito di verificare, valutare e formulare in via definitiva, il testo della proposta di approvazione da parte del CIPE.

5-bis. Il soggetto aggiudicatore provvede alla pubblicazione del bando di gara non oltre sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della delibera CIPE di approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, ove questo sia posto a base di gara. In caso di mancato adempimento il CIPE, su proposta del Ministero, può disporre la revoca del finanziamento a carico dello Stato.

6. In caso di motivato dissenso delle regioni o province autonome interessate si procede come segue:

a) per le infrastrutture di carattere interregionale o internazionale, il progetto di fattibilità tecnica ed economica è sottoposto alla valutazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, alla cui attività istruttoria partecipano i rappresentanti della regione o provincia autonoma interessata. A tale fine il progetto è rimesso a cura del Ministero al Consiglio superiore dei lavori pubblici che, nei quarantacinque giorni dalla ricezione, valuta i motivi del dissenso e l'eventuale proposta alternativa che, nel rispetto delle funzionalità dell'opera, la regione o provincia autonoma dissenziente avesse formulato all'atto del dissenso. Il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici è rimesso dal Ministro al CIPE, che assume le proprie motivate definitive determinazioni entro i successivi sessanta giorni, sentita la commissione parlamentare per le questioni regionali;

b) per le altre infrastrutture e insediamenti produttivi, in caso di dissenso delle regioni o province autonome interessate, si provvede, entro i successivi sei mesi e a mezzo di un collegio tecnico costituito d'intesa tra il Ministero e la regione o provincia autonoma interessata, ad una nuova valutazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica e della eventuale proposta alternativa che, nel rispetto delle funzionalità dell'opera, la regione o provincia autonoma dissenziente avesse formulato all'atto del dissenso. Ove permanga il dissenso sul progetto di fattibilità tecnica ed economica, il Ministro delle infrastrutture propone al CIPE, d'intesa con la regione o provincia autonoma interessata, la sospensione della infrastruttura o insediamento produttivo, in attesa di nuova valutazione in sede di aggiornamento del programma, ovvero l'avvio della procedura prevista in caso di dissenso sulle infrastrutture o insediamenti produttivi di carattere interregionale o internazionale.

7. L'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica determina, ove necessario, ai sensi delle vigenti norme, l'accertamento della compatibilità ambientale dell'opera e perfeziona, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa Stato-regione sulla sua localizzazione, comportando l'automatica variazione degli strumenti urbanistici vigenti e adottati; gli immobili su cui è localizzata l'opera sono assoggettati al vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'articolo 10 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327; il vincolo si intende apposto anche in mancanza di espressa menzione; gli enti locali provvedono alle occorrenti misure di salvaguardia delle aree impegnate e delle relative eventuali fasce di rispetto e non possono rilasciare, in assenza dell'attestazione di compatibilità tecnica da parte del soggetto aggiudicatore, permessi di costruire, né altri titoli abilitativi nell'ambito del corridoio individuato con l'approvazione del progetto ai fini urbanistici e delle

aree comunque impegnate dal progetto stesso. A tale scopo, l'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica è resa pubblica mediante pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale della regione* (o nella *Gazzetta Ufficiale*) ed è comunicata agli enti locali interessati a cura del soggetto aggiudicatore.

7-bis. Per le infrastrutture essenziali di cui alla presente Parte, il vincolo preordinato all'esproprio ha durata di cinque anni, decorrenti dalla data in cui diventa efficace la delibera del CIPE che approva il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'opera. Entro tale termine, può essere approvato il progetto esecutivo che comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera. In caso di mancata approvazione del progetto esecutivo nel predetto termine, il vincolo preordinato all'esproprio decade e trova applicazione la disciplina dettata dall'articolo 9 del testo unico in materia edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Ove sia necessario reiterare il vincolo preordinato all'esproprio, la proposta è formulata al CIPE da parte del Ministero, su istanza del soggetto aggiudicatore. La reiterazione del vincolo è disposta con deliberazione motivata del CIPE. La disposizione del presente comma deroga alle disposizioni dell'articolo 9, commi 2, 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

8. Per tutte le infrastrutture, l'autorizzazione di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, può essere estesa al compimento di ricerche archeologiche, bonifica di ordigni bellici, bonifica dei siti inquinati e può essere rilasciata dalla autorità espropriante ovvero dal concessionario delegato alle attività espropriative, ai soggetti o alle società incaricate della predetta attività anche prima della redazione del progetto preliminare. Le ricerche archeologiche sono compiute sotto la vigilanza delle competenti soprintendenze, che curano la tempestiva programmazione delle ricerche e il rispetto della medesima, allo scopo di evitare ogni ritardo all'avvio delle opere.

9. Ove, ai fini della progettazione delle infrastrutture, sia necessaria l'escavazione di cunicoli esplorativi, l'autorizzazione alle attività relative, ivi inclusa l'installazione dei cantieri e l'individuazione dei siti di deposito, è rilasciata dal CIPE con le procedure di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo.

10. Prima dell'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, si segue la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico nei casi previsti dall'articolo 25 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

11. Il progetto esecutivo delle infrastrutture ricadenti nella presente Parte V, è integrato da una relazione del progettista attestante la rispondenza al progetto di fattibilità tecnica ed economica e alle eventuali prescrizioni dettate in sede di approvazione dello stesso con particolare riferimento alla compatibilità ambientale e alla localizzazione dell'opera. È corredato inoltre dalla definizione delle eventuali opere e misure mitigatrici e compensative dell'impatto ambientale, territoriale e sociale.

12. L'avvio del procedimento di dichiarazione di pubblica utilità è comunicato dal soggetto aggiudicatore, o per esso dal concessionario o contraente generale, ai privati interessati alle attività espropriative ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni; la comunicazione è effettuata con le stesse forme previste per la partecipazione alla procedura di valutazione di impatto ambientale dall'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377. Nel termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento, i privati interessati dalle attività espropriative possono presentare osservazioni al soggetto aggiudicatore, che dovrà valutarle per ogni conseguente determinazione. Le disposizioni del presente comma derogano alle disposizioni degli articoli 11 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

13. Il progetto esecutivo è rimesso da parte del soggetto aggiudicatore, del con-

cessionario o contraente generale al Ministero, a ciascuna delle amministrazioni interessate dal progetto rappresentate nel CIPE ed a tutte le ulteriori amministrazioni competenti a rilasciare permessi e autorizzazioni di ogni genere e tipo, nonché ai gestori di opere interferenti. Nel termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento del progetto le pubbliche amministrazioni competenti e i gestori di opere interferenti possono presentare motivate proposte o richieste di prescrizioni per il progetto esecutivo e/o raccomandazioni volte all'ottimizzazione progettuale che non modificano la localizzazione e le caratteristiche essenziali delle opere, nel rispetto dei limiti di spesa e delle caratteristiche prestazionali e delle specifiche funzionali individuati in sede di progetto di fattibilità tecnica ed economica.

14. Nei trenta giorni successivi il Ministero valuta la compatibilità delle proposte e richieste pervenute entro il termine di cui al comma 13, da parte delle pubbliche amministrazioni competenti e dei gestori di opere interferenti con le indicazioni vincolanti contenute nel progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato e formula la propria proposta al CIPE che, nei trenta giorni successivi, approva, con eventuali integrazioni o modificazioni, il progetto definitivo, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità.

14-bis. Il decreto di esproprio può essere emanato entro il termine di cinque anni, decorrente dalla data in cui diventa efficace la delibera del CIPE che approva il progetto definitivo dell'opera, salvo che nella medesima deliberazione non sia previsto un termine diverso. Il CIPE può disporre la proroga dei termini previsti dal presente comma per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni. La proroga può essere disposta prima della scadenza del termine e per un periodo di tempo che non supera i due anni. La disposizione del presente comma deroga alle disposizioni dell'articolo 13, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327.

15. L'approvazione del progetto esecutivo, adottata con il voto favorevole della

maggioranza dei componenti il CIPE, sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e ne consente la realizzazione e, per gli insediamenti produttivi essenziali, l'esercizio di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto approvato. In caso di dissenso della regione o provincia autonoma, si provvede con le modalità di cui al comma 6, lettera a) e b). Gli enti locali provvedono all'adeguamento esecutivo degli elaborati urbanistici di competenza e hanno facoltà di chiedere al soggetto aggiudicatore o al concessionario o contraente generale di porre a disposizione gli elaborati a tale fine necessari.

15-bis. Il soggetto aggiudicatore provvede alla pubblicazione del bando di gara non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della delibera del CIPE di approvazione del progetto esecutivo, ove questo sia posto a base di gara. In caso di mancato adempimento, il CIPE, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, può disporre la revoca del finanziamento a carico dello Stato.

15-ter. La procedura prevista dal presente comma, può trovare applicazione anche con riguardo a più progetti esecutivi parziali dell'opera, a condizione che tali progetti siano riferiti a lotti idonei a costituire parte funzionale, fattibile e fruibile dell'intera opera e siano dotati di copertura finanziaria; resta in ogni caso ferma la validità della valutazione di impatto ambientale effettuata con riguardo al progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo all'intera opera.

Art. 203.

(Norme generali sulla procedura di approvazione dei progetti e valutazione ambientale)

1. Le procedure di istruttoria e approvazione dei progetti sono completate nei tempi previsti dalla presente Parte salvo che non siano interrotte o sospese su istanza del soggetto aggiudicatore; anche

nell'ipotesi di più sospensioni, il termine complessivo di sospensione non può superare i novanta giorni, trascorsi i quali le procedure di istruttoria e approvazione riprendono il loro corso.

2. Ove il progetto sia incompleto, carente o contraddittorio, le amministrazioni competenti propongono al Ministero, nei termini e modi previsti dalla presente Parte, le prescrizioni per la corretta successiva integrazione. Ove ciò non sia possibile per l'assenza degli elementi progettuali prescritti dal comma 3, articolo 23, le amministrazioni competenti concludono l'istruttoria, negli stessi termini e modi, con la richiesta di rinvio del progetto a nuova istruttoria e l'indicazione delle condizioni per la ripresentazione dello stesso.

3. Le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli altri soggetti pubblici e privati possono partecipare alle eventuali procedure di valutazione di impatto ambientale nazionale, rimettendo le proprie valutazioni e osservazioni al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ai sensi del successivo, comma 30; Le valutazioni in materia ambientale di competenza regionale sono emesse e trasmesse al Ministero ai sensi dell'articolo 202, commi 4-*bis* e 13, in applicazione delle specifiche normative regionali, in quanto compatibili con le previsioni della presente Parte e il parere istruttorio sul progetto di fattibilità tecnica ed economica ai fini urbanistici ed edilizi è reso dalle sole regioni o province autonome, sentiti i comuni interessati, ai sensi dell'articolo 202, comma 4-*bis*. Il parere istruttorio sul progetto definitivo è reso dai singoli soggetti competenti con le modalità dell'articolo 202, comma 13 e seguenti.

4. Le varianti alla localizzazione dell'opera originariamente risultante dal progetto di fattibilità tecnica ed economica del soggetto aggiudicatore, possono essere disposte dal CIPE, con la procedura di cui all'articolo 202, comma 4-*bis*, mediante nuova rappresentazione grafica ovvero mediante una prescrizione descrittiva di carattere normativo. Ove necessario, il CIPE, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, prescrive che nella

successiva fase progettuale si dia corso alla verifica preventiva dell'interesse archeologico. A tal fine la proposta di variante, comunque formulata, è tempestivamente trasmessa, prima dell'approvazione del CIPE, al Ministero per i beni e le attività culturali.

5. Ove il CIPE disponga una variazione di localizzazione dell'opera in ordine alla quale non siano state acquisite le valutazioni della competente commissione VIA o della regione competente in materia di VIA, e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio o il Presidente della regione competente in materia di VIA ritenga la variante stessa di rilevante impatto ambientale, il CIPE, su conforme richiesta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio o del Presidente della regione competente, ovvero del Ministro per i beni e le attività culturali in caso di aree tutelate ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni e integrazioni, dispone l'aggiornamento dello studio di impatto ambientale e la rinnovazione della procedura di VIA sulla parte di opera la cui localizzazione sia variata e per le implicazioni progettuali conseguenti anche relative all'intera opera. La procedura di VIA è compiuta in sede di approvazione del progetto esecutivo.

5-*bis*. Le varianti di cui ai commi 4 e 5, devono essere strettamente correlate alla funzionalità dell'opera e non possono comportare incrementi del costo rispetto al progetto di fattibilità tecnica ed economica.

5-*ter*. Il soggetto aggiudicatore verifica che nello sviluppo del progetto esecutivo sia assicurato il rispetto delle prescrizioni impartite dal CIPE in sede di approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica e preliminare. Restano fermi i compiti e le verifiche di cui ai commi successivi 42 e 43.

5-*quater*. Il soggetto aggiudicatore è tenuto ad apportare le modifiche e integrazioni occorrenti, nello sviluppo del progetto esecutivo, in conseguenza della verifica di cui al comma 5-*ter*.

5-*quinquies*. Le eventuali varianti da apportare sia al progetto esecutivo approvato dal CIPE, sia in fase di realizzazione delle opere, conseguenti all'insorgere di condizioni di imprevedibilità, sono approvate esclusivamente dal soggetto aggiudicatore ove non assumano rilievo sotto l'aspetto localizzativo, né comportino altre sostanziali modificazioni rispetto al progetto approvato e non richiedano l'attribuzione di nuovi finanziamenti a carico dei fondi ovvero l'utilizzo di una quota non superiore al cinquanta per cento dei ribassi d'asta conseguiti; in caso contrario sono approvate dal CIPE. Le varianti rilevanti sotto l'aspetto localizzativo sono approvate con il consenso dei presidenti delle regioni e province autonome interessate, espresso con la procedura di cui al comma 4-*bis* dell'articolo 202. Per le opere il cui finanziamento è stato assegnato su presentazione del piano economico finanziario la richiesta di nuovi finanziamenti comporta la revisione dello stesso. Non assumono rilievo localizzativo le varianti di tracciato delle opere lineari contenute nell'ambito del corridoio individuato in sede di approvazione del progetto ai fini urbanistici; in mancanza di diversa individuazione costituiscono corridoio di riferimento a fini urbanistici le zone di rispetto previste dall'articolo 12, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni.

5-*sexies*. Il soggetto aggiudicatore informa il Ministero e il Presidente della regione interessata delle varianti che intende approvare direttamente, ai sensi del comma 5-*quinquies*; se l'opera è soggetta a VIA o ricade in ambiti soggetti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono informati anche il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e il Ministero per i beni e le attività culturali. I predetti soggetti nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione hanno facoltà di rimettere al CIPE l'approvazione della variante. Il CIPE, nei casi di maggiore gravità, può

ordinare la sospensione dell'esecuzione. La medesima informativa è resa altresì al Sindaco del Comune su cui ricade l'intervento.

5-*septies*. La istruttoria delle varianti che non possono essere approvate dal soggetto aggiudicatore ai sensi del comma 5-*quinquies* è compiuta con le modalità di cui al comma 4-*bis* dell'articolo 202, previo esperimento della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, anche nel caso in cui sia necessaria una nuova valutazione di impatto ambientale. In caso di motivato dissenso delle regioni e delle province autonome interessate si procede ai sensi dell'articolo 202, comma 6, lettera a) e b).

5-*octies*. Ove le integrazioni, adeguamenti o varianti comportino modificazioni del piano di esproprio, il progetto è nuovamente approvato ai fini della dichiarazione di pubblica utilità dall'autorità espropriante ai sensi del citato testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, previe, occorrendo, nuove comunicazioni ai sensi dell'articolo 202, comma 12.

7. La conferenza di servizi di cui all'articolo 202, comma 4-*bis*, è convocata e presieduta dal Ministro delle infrastrutture, o suo delegato, ovvero dal capo della struttura tecnica di missione. La segreteria della conferenza è demandata alla struttura tecnica di missione di cui all'articolo 200, comma 10, lettera a), di seguito denominata: "struttura tecnica".

8. L'avviso di convocazione è inviato, anche per telefax o posta elettronica, almeno quindici giorni prima della data della riunione, ai soggetti pubblici e privati competenti alla partecipazione al procedimento secondo le competenze previste dalle leggi ordinarie vigenti. A tale fine, il soggetto aggiudicatore rimette alla struttura tecnica la lista dei soggetti competenti e la data di ricezione, da parte degli stessi, del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica nonché una relazione illustrativa delle autorizzazioni necessarie, recante l'indicazione delle normative di riferi-

mento e il rapporto tra le autorizzazioni individuate e le parti del progetto dalle stesse interessate; la stessa relazione indica i soggetti da invitare alla conferenza di servizi in quanto gestori delle interferenze rilevate o previste. Ove necessario, nell'ambito della conferenza possono tenersi più riunioni preparatorie e istruttorie, anche con soggetti diversi in relazione all'avanzamento e all'ambito delle singole attività istruttorie e possono essere costituiti gruppi ristretti di lavoro. In ogni caso, ciascun soggetto partecipante alla conferenza deve comunicare le proprie eventuali proposte motivate di prescrizioni o di varianti alla soluzione localizzativa alla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricezione del progetto preliminare. Le proposte possono essere avanzate nelle riunioni di conferenza, con dichiarazione a verbale, ovvero con atto scritto depositato entro il predetto termine presso la segreteria della conferenza. Le proposte tardivamente pervenute non sono prese in esame ai fini della approvazione del progetto da parte del CIPE.

9. La convocazione della conferenza è resa nota ai terzi con avviso pubblicato, a seguito della convocazione della conferenza, sul sito internet del Ministero e delle regioni interessate. Eventuali soggetti competenti al rilascio di permessi e autorizzazioni comunque denominati, cui non sia pervenuto il progetto dell'opera, segnalano tale omissione entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento dell'invito alla conferenza, o in caso di esclusione da invito o avviso di avvio del procedimento, nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione della convocazione della conferenza sui sopraccitati siti internet. Qualora il responsabile del procedimento, verificata la fondatezza dell'istanza, accolga la richiesta di partecipazione, il soggetto aggiudicatore trasmette il progetto di fattibilità tecnica ed economica all'interessato e comunica alla struttura tecnica di missione la data dell'avvenuta consegna. I soggetti privati che non siano gestori di reti e opere interferenti o sog-

getti aggiudicatori delle infrastrutture non intervengono alla conferenza. I concessionari e i contraenti generali possono partecipare alla conferenza con funzione di supporto alle attività istruttorie.

10. Il procedimento si chiude alla scadenza del novantesimo giorno dalla data di ricezione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da parte di tutti i soggetti invitati alla conferenza competenti al rilascio di permessi e autorizzazioni comunque denominati. Sono comunque prese in esame le proposte pervenute prima della scadenza predetta. Il documento conclusivo della conferenza, sottoscritto dal presidente e dall'incaricato delle funzioni di segretario della stessa, elenca tutte le proposte pervenute e i soggetti invitati che non hanno presentato tempestiva proposta. Per l'eventuale procedura di VIA restano fermi i diversi termini di cui al comma 22 e seguenti del presente articolo.

11. Il Ministro delle infrastrutture presenta al CIPE a mezzo della struttura tecnica gli esiti istruttori redatti sulla base dei permessi e autorizzazioni di ogni genere pervenuti ai fini delle valutazioni approvative del medesimo Comitato, ovvero del rinvio del progetto a nuova istruttoria, tenendo conto di tutte le proposte di prescrizioni o varianti acquisite agli atti. Il CIPE, sulla base dei predetti esiti istruttori del Ministro delle infrastrutture, approva o rinvia a nuova istruttoria il progetto, accogliendo le proposte di prescrizioni e varianti compatibili, le caratteristiche tecniche e funzionali e i limiti di spesa.

12. Ove risulti, dopo la chiusura della conferenza, la mancata partecipazione al procedimento di un soggetto competente e non invitato, allo stesso è immediatamente rimesso il progetto di fattibilità tecnica ed economica con facoltà di comunicare al Ministero la propria eventuale proposta entro il successivo termine perentorio di sessanta giorni; la proposta è comunicata al CIPE per la eventuale integrazione del provvedimento di approvazione. In casi di particolare gravità, il Ministro delle infrastrutture ovvero il Presidente della regione interessata ai lavori possono chiedere al

CIPE la sospensione totale o parziale dei lavori, nelle more della integrazione del provvedimento di approvazione.

13. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica è rimesso, a cura del soggetto aggiudicatore, secondo le procedure di cui all'articolo 202, comma 4-*bis*, agli enti gestori delle interferenze già note o prevedibili. Gli enti gestori hanno l'obbligo di verificare e segnalare al soggetto aggiudicatore la sussistenza di interferenze non rilevate con il sedime della infrastruttura o insediamento produttivo, di collaborare con il soggetto aggiudicatore per lo sviluppo del progetto delle opere pertinenti le interferenze rilevate e di dare corso, a spese del soggetto aggiudicatore, alle attività progettuali di propria competenza.

14. Il progetto esecutivo è corredato dalla indicazione delle interferenze, rilevate dal soggetto aggiudicatore e, in mancanza, indicate dagli enti gestori nel termine di sessanta giorni di cui all'articolo 202, comma 13, nonché dal programma degli spostamenti e attraversamenti e di quant'altro necessario alla risoluzione delle interferenze.

15. Gli enti gestori di reti o opere destinate al pubblico servizio devono rispettare il programma di risoluzione delle interferenze di cui al comma 14, approvato dal CIPE unitamente al progetto definitivo, anche indipendentemente dalla stipula di eventuali convenzioni regolanti la risoluzione delle interferenze, sempreché il soggetto aggiudicatore si impegni a mettere a disposizione in via anticipata le risorse occorrenti.

16. In caso di mancato rispetto del programma di cui al comma 14, ovvero di mancata segnalazione ai sensi del comma 13, il soggetto gestore ha l'obbligo di risarcire i danni subiti dal soggetto aggiudicatore per il conseguente impedimento al regolare svolgimento dei lavori; il soggetto aggiudicatore ha inoltre facoltà di attivare le procedure di cui all'articolo 25, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, chiedendo al Prefetto, ovvero al Ministero, la

convocazione, entro dieci giorni, del gestore inadempiente al programma di risoluzione delle interferenze.

16-*bis*. Gli enti gestori delle reti e opere destinate al pubblico servizio in qualsiasi modo interferenti con l'infrastruttura da realizzare hanno l'obbligo di cooperare alla realizzazione della stessa con le modalità previste dal presente articolo. Le attività di cui ai commi successivi devono essere compiute in tempi compatibili con i tempi di progettazione, approvazione ed esecuzione delle infrastrutture, come risultanti dalla presente parte e dal programma a corredo del progetto di fattibilità tecnica ed economica, definitivo ed esecutivo. La violazione dell'obbligo di cooperazione che sia stata causa di ritardato avvio o anomalo andamento dei lavori comporta per l'ente gestore responsabilità patrimoniale per i danni subiti dal soggetto aggiudicatore. I progetti di fattibilità tecnica ed economica o i progetti esecutivi di risoluzione delle interferenze possono essere sottoposti alla approvazione del CIPE, unitamente al progetto delle infrastrutture interferite; in mancanza, vengono approvati secondo le procedure proprie del soggetto che ha la competenza a realizzarle.

17. In fase di redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica delle infrastrutture, la cooperazione dell'ente gestore ha per oggetto:

a) la verifica del progetto, al fine di segnalare la sussistenza delle interferenze;

b) la collaborazione tecnico-progettuale con il soggetto aggiudicatore per lo sviluppo del progetto delle opere interferenti, nonché degli spostamenti di opere interferite;

c) l'avvio della progettazione degli spostamenti di opere interferite, cui provvede l'ente gestore;

d) la comunicazione del calcolo estimativo degli oneri per le attività di propria competenza per la risoluzione delle interferenze.

18. In fase di redazione e approvazione del progetto esecutivo delle infrastrutture,

la cooperazione dell'ente gestore ha per oggetto:

a) la redazione, in tempi congruenti con quelli del soggetto aggiudicatore, del progetto esecutivo degli spostamenti di opere interferite cui provvede l'ente gestore e la collaborazione con il soggetto aggiudicatore per il progetto esecutivo cui provvede quest'ultimo;

b) la verifica della completezza e congruità del programma di risoluzione delle interferenze, redatto a corredo del progetto definitivo, con l'indicazione di eventuali ulteriori interferenze non precisate e la proposta di modifica o integrazione del programma;

c) la comunicazione dell'importo definitivo degli oneri per le attività di propria competenza per la risoluzione delle interferenze.

19. In fase di realizzazione dell'opera la cooperazione dell'ente gestore ha per oggetto il rispetto del programma approvato dal CIPE unitamente al progetto esecutivo, ai fini della risoluzione di tutte le interferenze di propria competenza.

20. Le attività di collaborazione dell'ente gestore sono compiute a spese del soggetto aggiudicatore; il mancato accordo sulle prestazioni e sulle spese non esonera l'ente gestore dal compimento delle attività di collaborazione in fase progettuale, salvo il diritto a ricevere il rimborso di tutti gli oneri legittimamente affrontati. In fase esecutiva, l'ente gestore deve compiere le attività di competenza anche in mancanza di specifico accordo convenzionale con il soggetto aggiudicatore, a condizione che quest'ultimo metta a disposizione in via anticipata le risorse occorrenti in corrispondenza alle previsioni del programma e salvo il diritto dello stesso soggetto aggiudicatore al rimborso delle somme poste a disposizione in eccesso rispetto alle necessità. Sono fatte salve le diverse previsioni di convenzioni vigenti tra soggetto aggiudicatore ed ente gestore.

21. Nel caso di interferenze tra infrastrutture in corso di realizzazione alla

data di entrata in vigore della presente integrazione, le varianti ai progetti per risoluzione delle interferenze devono essere approvate secondo le modalità di cui all'articolo 202 e seguenti commi.

22. I commi seguenti, disciplinano la procedura per la valutazione di impatto ambientale e l'autorizzazione integrata ambientale, limitatamente alle infrastrutture e agli insediamenti produttivi essenziali di cui alla presente parte, soggetti a tale procedura a norma delle disposizioni vigenti relative alla VIA statale.

23. Il procedimento di valutazione di impatto ambientale è obbligatorio e vincolante per tutte le opere ad esso soggette a norma delle vigenti disposizioni; il permesso di costruire non può essere rilasciato se non è concluso il procedimento di valutazione di impatto ambientale.

24. Sono esclusi dalla procedura di valutazione di impatto ambientale gli interventi destinati alla difesa nazionale in vista di un pericolo imminente ovvero in seguito a calamità per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.1 provvedimenti di esclusione sono emanati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri interessati, nel rispetto delle norme vigenti che garantiscono il diritto alla informazione sull'intervento e sulla eventuale deroga.

25. Per le infrastrutture e insediamenti di cui all'articolo 200, comma 1, soggetti a *screening*, valutazione di impatto ambientale regionale, il provvedimento di compatibilità ambientale è emesso dal CIPE, previa valutazione da esprimersi dalle regioni nei modi e tempi previsti dall'articolo 202, comma 4-*bis*.

26. L'istruttoria sui progetti relativi alle opere di cui al presente articolo, è eseguita al fine di individuare, descrivere e valutare, in modo appropriato, per ciascun caso particolare, gli effetti diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori: l'uomo, la fauna e la flora; il suolo,

l'acqua, l'aria, il clima e il paesaggio; i beni materiali e il patrimonio culturale; l'interazione tra i predetti fattori.

27. Per quanto non previsto dal presente codice trovano applicazione le norme del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377.

28. Il soggetto proponente predispose a proprie spese lo studio di impatto ambientale. Lo studio di impatto ambientale è redatto secondo le direttive comunitarie in materia e dovrà in ogni caso esso comprendere: una descrizione del progetto con informazioni relative alla sua ubicazione, concezione e dimensioni; una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e possibilmente compensare rilevanti effetti negativi; i dati necessari per individuare e valutare principali effetti che il progetto può avere sull'ambiente; una descrizione sommaria delle principali alternative prese in esame dal committente con indicazione delle principali ragioni della scelta sotto il profilo dell'impatto ambientale; dati, analisi e informazioni relative al progetto stesso, alla utilizzazione delle risorse naturali, alla emissione di inquinanti, alla creazione di sostanze nocive e allo smaltimento dei rifiuti. Il soggetto aggiudicatore deve redigere una relazione sui metodi di previsione utilizzati per la valutazione dell'impatto ambientale e delle misure previste per evitare, ridurre ed eventualmente compensare effetti negativi rilevanti del progetto sull'ambiente, nonché consegnare un riassunto non tecnico delle informazioni trasmesse e indicare le eventuali difficoltà riscontrate. Lo studio di impatto ambientale di un lotto di infrastruttura deve contenere elementi di massima che diano informazioni sull'impatto ambientale determinato dalla realizzazione degli altri lotti secondo le scelte seguite nel progetto presentato.

29. Il progetto comprendente lo studio di impatto ambientale, relativo ad una delle opere di cui al presente articolo, è trasmesso dal soggetto proponente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

30. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio tiene conto, ai fini

delle valutazioni di propria competenza, delle eventuali osservazioni ad esso rimesse dai soggetti pubblici e dai privati interessati, nel termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della documentazione da parte del soggetto aggiudicatore o dell'autorità proponente.

31. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e, per le opere incidenti su aree sottoposte a vincolo di tutela culturale o paesaggistica, il Ministro per i beni e le attività culturali, decorsi novanta giorni dalla data di presentazione della documentazione da parte del soggetto aggiudicatore o dell'autorità proponente, provvedono ad emettere la valutazione sulla compatibilità ambientale dell'opera, comunicandola alle regioni interessate e al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nonché, per gli insediamenti produttivi, anche al Ministro delle attività produttive. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio a tale fine si avvale della commissione prevista dal comma 38 del presente articolo.

36. Il provvedimento di compatibilità ambientale è adottato dal CIPE, contestualmente all'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica. In caso di motivato dissenso del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio o del Ministro per i beni e le attività culturali, l'adozione del provvedimento di compatibilità ambientale è demandata al Consiglio dei ministri, che vi provvede nella prima riunione utile successiva. Sul progetto definitivo si procede alla verifica di ottemperanza.

37. La valutazione di impatto ambientale individua gli effetti diretti e indiretti di un progetto e delle sue principali alternative, compresa l'alternativa zero, sull'uomo, sulla fauna, sulla flora, sul suolo, sulle acque di superficie e sotterranee, sull'aria, sul clima, sul paesaggio e sull'interazione fra detti fattori, nonché sui beni materiali e sul patrimonio culturale, sociale e ambientale e valuta inoltre le condizioni per la realizzazione e l'esercizio delle opere e degli impianti.

38. La commissione provvede all'istruttoria tecnica e, entro sessanta giorni dalla

presentazione del progetto da parte del soggetto proponente, esprime il proprio parere sul progetto assoggettato alla valutazione dell'impatto ambientale e/o altra autorizzazione ove prevista. Ove la commissione verifichi l'incompletezza della documentazione presentata, il termine di sessanta giorni è differito di trenta giorni per le necessarie integrazioni.

39. Le integrazioni sono richieste entro trenta giorni dall'apertura della procedura; nel caso in cui il soggetto aggiudicatore non abbia provveduto alle richieste integrazioni entro i trenta giorni successivi, il parere si ritiene negativo.

40. La commissione:

a) comunica ai Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, entro trenta giorni dalla data di presentazione del progetto esecutivo da parte del soggetto proponente, eventuali difformità tra questo e il progetto di fattibilità tecnica ed economica;

b) esprime al predetto Ministero, entro sessanta giorni da tale presentazione, il proprio parere sulla ottemperanza del progetto esecutivo alle prescrizioni del provvedimento di compatibilità ambientale e sull'esatto adempimento dei contenuti e delle prescrizioni di cui al decreto di compatibilità ambientale.

41. Qualora il progetto esecutivo sia diverso dal progetto di fattibilità tecnica ed economica la commissione riferisce al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio il quale, ove ritenga, previa valutazione della commissione stessa, che la differenza tra il progetto di fattibilità tecnica ed economica e quello esecutivo comporti una significativa modificazione dell'impatto globale del progetto sull'ambiente, dispone, nei trenta giorni dalla comunicazione fatta dal soggetto aggiudicatore, concessionario o contraente generale, l'aggiornamento dello studio di impatto ambientale e la nuova pubblicazione dello stesso, anche ai fini dell'eventuale invio di osservazioni da parte dei soggetti pubblici e privati interessati. L'aggiornamento dello studio di impatto ambientale

può riguardare la sola parte di progetto interessato alla variazione. In caso di mancato adempimento dei contenuti e delle prescrizioni di cui al provvedimento di compatibilità ambientale, il citato Ministro, previa diffida a regolarizzare, fa dare notizia dell'inottemperanza in sede di Conferenza di servizi, al fine dell'eventuale rinnovo dell'istruttoria.

42. Qualora si riscontrino violazioni degli impegni presi ovvero modifiche del progetto che comportino significative variazioni dell'impatto ambientale, la commissione riferisce al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, il quale ordina al soggetto gestore di adeguare l'opera e, se necessario, richiede al CIPE la sospensione dei lavori e il ripristino della situazione ambientale a spese del responsabile, nonché l'adozione dei provvedimenti cautelari di cui agli articoli 8 e 9 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

43. Ai fini delle verifiche di cui al comma 42, prima dell'inizio dei lavori è comunicata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio la relativa data ed è trasmesso allo stesso Ministero il progetto esecutivo. Al predetto Ministero sono anche tempestivamente trasmesse eventuali varianti progettuali. La commissione, su richiesta dei soggetti esecutori dell'opera, può fornire le proprie indicazioni sulla interpretazione e applicazione del provvedimento di compatibilità ambientale. ».

45. 03. Mazzetti, Sozzani.

ART. 46-bis.

Dopo l'articolo 46-bis, inserire il seguente:

Art. 46-bis.1.

(Istituzione di un Fondo finalizzato alla prevenzione di esondazioni e alluvioni)

1. Al fine di consentire agli enti locali di effettuare interventi urgenti di mitigazione del rischio idrogeologico, di adegua-

mento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione degli agglomerati urbani, nonché interventi di sistemazione idraulica dei corsi d'acqua nelle aree metropolitane interessate da fenomeni di esondazione e alluvione, presso il Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Con decreto del Ministro degli interni, di concerto con il Ministro dell'ambiente fondo rischio idrogeologico e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4 del presente decreto-legge.

46-bis. 01. Gava, Valbusa, Lucchini, Badole, D'Eramo, Patassini, Parolo, Raffaelli, Vallotto, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Paternoster.

ART. 46-ter.

Dopo l'articolo 46-ter, aggiungere il seguente:

Art. 46-quater.

(Incremento delle risorse per gli investimenti degli enti territoriali)

1. Gli stanziamenti di cui al comma 134, articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono incrementati per le medesime finalità ivi previste, di 60 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022; di 70 milioni di euro per l'anno 2023, di 75

milioni di euro per l'anno 2024, di 95 milioni di euro per gli anni 2025 e 2026, di 335 milioni di euro dal 2027 al 2032 e di 450 milioni di euro per l'anno 2033 e di 495 milioni di euro per l'anno 2034. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui di cui al comma 14, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

46-ter. 01. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 46-quater.

(Istituzione di un Fondo finalizzato alla prevenzione di esondazioni e alluvioni)

1. Al fine di consentire agli enti locali di effettuare interventi urgenti di mitigazione del rischio idrogeologico, di adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione degli agglomerati urbani, nonché interventi di sistemazione idraulica dei corsi d'acqua nelle aree metropolitane interessate da fenomeni di esondazione e alluvione, presso il Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Con decreto del Ministro degli interni, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4 del presente decreto-legge.

46-ter. 02. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frasinini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

ART. 47.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 47-bis.

(Istituzione del fondo per la ristrutturazione delle reti idriche dei piccoli comuni)

1. Al fine di consentire ai comuni con popolazione fino a 5.000 di procedere a interventi di ristrutturazione, messa in sicurezza ed efficientamento delle reti idriche, presso il Ministero dell'interno è istituito un fondo con dotazione iniziale di 50 milioni di euro.

2. Le modalità e i criteri di ripartizione delle risorse di cui al comma 1 sono definiti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

3. Agli oneri del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4 del presente decreto-legge.

47. 01. Gava, Valbusa, Lucchini, Badole, D'Eramo, Patassini, Parolo, Raffaelli, Vallotto, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frasinini, Garavaglia, Paternoster.

Dopo l'articolo 47, inserire il seguente:

Art. 47-bis.

(Misure di semplificazione per la gestione dei terreni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34)

1. Allo scopo di garantire il controllo, la sicurezza, la salubrità, la manutenzione e il decoro del territorio nonché la tutela del paesaggio, i comuni effettuano, con cadenza almeno biennale, la ricognizione del catasto dei terreni atta a individuare, per ciascuna particella catastale, il proprietario e gli altri titolari di diritti reali sui terreni silenti, come definiti dall'articolo 3, comma 2, lettera *h*) del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34.

2. I terreni, come individuati dal comma 1, per i quali anche dopo aver esperito le procedure di pubblicità non sia possibile individuare e rintracciare i proprietari o altri titolari di diritti reali, sono censiti in un registro tenuto dal comune.

3. Nelle more della individuazione del proprietario o dei titolari di diritti reali sui terreni, individuati ai sensi del comma 1 e inseriti nel registro comunale di cui al comma 2, i comuni, per le finalità di cui al comma 1 e in generale per fini di pubblica utilità, possono attuare una gestione conservativa del bene, direttamente o attraverso l'autorizzazione ai proprietari vicinali a svolgere specifiche attività funzionali al conseguimento degli scopi di cui al comma 1, tra cui pascolo, pulizia rovi, raccolta frutti spontanei.

4. Le attività svolte sulla base dell'autorizzazione di cui al comma 3 rilasciata dal comune non costituiscono, per i proprietari vicinali, titolo o presupposto per vantare diritti, oltre a quelli previsti nell'autorizzazione stessa, sul bene o porzioni di esso. Le autorizzazioni rilasciate dai comuni non riguardano immobili di qualsiasi categoria catastale eventualmente presenti all'interno della particella catastale che individua il terreno.

5. L'individuazione o la ricomparsa del proprietario, o di altro titolare di diritto reale, del terreno individuato dalla particella catastale determina la cancellazione dal registro di cui al comma 2 dello stesso e la decadenza delle autorizzazioni even-

tualmente rilasciate dal comune ai proprietari vicinali, ai sensi del comma 3.

47. 02. Bubisutti, Manzato, Viviani, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassinini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

ART. 48.

Dopo l'articolo 48 è inserito il seguente:

Art. 48-bis.

(Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:

« 3-bis. L'inserimento nel programma triennale dei lavori pubblici degli enti locali di opere pubbliche oggetto di richieste di contributi a valere su risorse dello stato, delle regioni e delle province autonome, rese disponibili da bandi pubblici, può essere effettuato entro 15 giorni dalla concessione del contributo con variazione del programma triennale per mezzo di delibera di giunta e successivamente approvata nei termini di legge dal consiglio dell'ente locale ».

48. 01. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

ART. 49.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le risorse di cui al comma 1, assegnate alle province e alle città metropolitane, devono coprire tutti gli oneri da detti soggetti sostenuti relativamente alla progettazione degli interventi di messa in sicurezza o di realizzazione per la sostituzione delle suddette infrastrutture.

49. 1. Mazzetti.

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. Al fine di accelerare le attività di progettazione e realizzazione dei nuovi ponti di importanza strategica, della Becca, di Casalmaggiore e di San Michele, in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza, nel bacino del Po, il Presidente della regione Lombardia è nominato Commissario straordinario per l'espletamento delle attività di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei necessari interventi, da attuare per fasi funzionali. Ai fini della riduzione dei relativi tempi di approvazione dei progetti ed esecuzione dei lavori, il Commissario straordinario opera, fino all'ultimazione degli interventi, il collaudo e la messa in funzione dei tre ponti, con i poteri di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 3-bis e 5, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, come modificato dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, con oneri a carico del fondo di cui al comma 1.

49. 2. Lucchini, Cavandoli, Ferrari, Rixi, Badole, D'Eramo, Patassini, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassinini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

ART. 50.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di sostenere il settore delle costruzioni nella fase di ripresa economica, in via sperimentale, per il triennio 2021-2023, i soggetti e le amministrazioni chiamate a partecipare alle Conferenze dei servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 241 del 7 agosto 1990, sono tenute a pronunciarsi nei tempi stabiliti dalla normativa vigente ai fini delle relative autorizzazioni. Decorso inutilmente tali termini, l'autorizzazione si intende acquisita.

50. 1. Mazzetti.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.

(Disposizioni in materia di permessi di costruire)

Al comma 4, primo periodo dell'articolo 10 del decreto-legge 16 luglio 2020, sostituire le parole: « rispettivamente di un anno e di tre anni » con le seguenti: « di tre anni ».

* **50. 2.** Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.

(Disposizioni in materia di permessi di costruire)

Al comma 4, primo periodo dell'articolo 10 del decreto-legge 16 luglio 2020, sostituire le parole: « rispettivamente di un anno e di tre anni » con le seguenti: « di tre anni ».

* **50. 3.** Mazzetti.

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.

(Disposizioni in materia di oneri di urbanizzazione)

1. Al fine di sostenere il settore delle costruzioni nella fase di ripresa economica, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2022, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i comuni deliberano una riduzione degli oneri di urbanizzazione e dei costi di costruzione in misura non inferiore al settanta per cento.

2. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,

è attribuito ai comuni un contributo annuo a ristoro del minor gettito conseguente alle disposizioni di cui al comma 1, nel limite massimo complessivo di 600 milioni di euro l'anno. Entro sessanta giorni dalla suddetta data di entrata in vigore, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le modalità attuative del presente comma.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come « Reddito di cittadinanza » di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla modulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

50. 01. Mazzetti.

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.

1. Al fine di sostenere il settore delle costruzioni nella fase di ripresa economica, in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2022, sono sospesi i vigenti obblighi di segnalazioni certificate di inizio

attività (SCIA), di segnalazioni certificate di agibilità, nulla osta, autorizzazioni paesaggistiche. Conseguentemente i lavori possono essere iniziati anche precedentemente all'acquisizione preventiva di atti, nulla osta, pareri comunque denominati e degli obblighi di cui al precedente periodo. L'autorità competente può svolgere gli accertamenti relativamente a carenza o meno dei requisiti, presupposti e alla legittimità dei suddetti lavori.

50. 02. Mazzetti.

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.

(Disposizioni in materia di permessi di costruire)

1. All'articolo 10 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, dopo il comma 4 inserire il seguente: « 4-bis. Sono prorogati di tre anni i termini di pagamento degli oneri di urbanizzazione, comprese le relative ed eventuali rate, nonché del costo di costruzione di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza fra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020. Il mancato pagamento delle somme scadute nel medesimo periodo non comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. ».

50. 03. Mazzetti.

ART. 51.

All'articolo 51 apportare le seguenti modifiche:

a) le risorse di cui al comma 1 lettera b) sono incrementate di 10 milioni a decorrere dal 2021 fino al 2035 e le risorse di cui al comma 5-ter, dell'articolo 24, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni nella legge 28

febbraio 2020, n. 8 per 1 milione a decorrere dal 2021 fino al 2035 per le stesse finalità ivi previste. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) all'ultimo periodo del comma 1 lettera b) dell'articolo 51 dopo le parole: dal codice unico di progetto (CUP) aggiungere le seguenti parole: nel caso di realizzazione di opere pubbliche da parte di soggetti pubblici.;

c) al comma 2 dopo le parole: del presente decreto, aggiungere: e di cui all'articolo 24, comma 5-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019 n. 162, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.;

d) dopo il comma 2 aggiungere il seguente comma:

« 2-bis. Al fine di garantire tempestività nell'attuazione, da parte delle Regioni, delle misure previste dalle disposizioni di cui alla lettera b) del comma 1 e di cui al comma 2, le risorse sono erogate alle regioni interessate per l'80 per cento sulla base degli accordi conclusi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Balzano per l'anno 2020 entro il 31 ottobre 2020 e a decorrere dal 2021 entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento. A seguito della rendicontazione della spesa da effettuarsi ogni anno entro il 31 marzo, si procede all'erogazione del saldo pari al 20 per cento entro il 30 aprile ».

* **51. 1.** Lucchini, Cavandoli, Ferrari, Rixi, Badole, D'Eramo, Patassini, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

All'articolo 51 apportare le seguenti modifiche:

a) le risorse di cui al comma 1 lettera b) sono incrementate di 10 milioni a decorrere dal 2021 fino al 2035 e le risorse di

cui al comma 5-ter, dell'articolo 24, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 2020, n. 8 per 1 milione a decorrere dal 2021 fino al 2035 per le stesse finalità ivi previste. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo I, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) all'ultimo periodo del comma 1 lettera b) dell'articolo 51 dopo le parole: dal codice unico di progetto (CUP) aggiungere le seguenti parole: nel caso di realizzazione di opere pubbliche da parte di soggetti pubblici.;

c) al comma 2 dopo le parole: del presente decreto, aggiungere: e di cui all'articolo 24, comma 5-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019 n. 162, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.;

d) dopo il comma 2 aggiungere il seguente comma:

« 2-bis. Al fine di garantire tempestività nell'attuazione, da parte delle Regioni, delle misure previste dalle disposizioni di cui alla lettera b) del comma 1 e di cui al comma 2, le risorse sono erogate alle regioni interessate per l'80 per cento sulla base degli accordi conclusi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Balzano per l'anno 2020 entro il 31 ottobre 2020 e a decorrere dal 2021 entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento. A seguito della rendicontazione della spesa da effettuarsi ogni anno entro il 31 marzo, si procede all'erogazione del saldo pari al 20 per cento entro il 30 aprile ».

* **51. 2.** Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassinì, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Al comma 1, lettera b), sopprimere l'ultimo periodo.

** **51. 3.** Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassinì, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Al comma 1, lettera b), sopprimere l'ultimo periodo.

** **51. 4.** Lucchini, Rixi, Badole, D'Eramo, Patassini, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassinì, Garavaglia, Paternoster.

Dopo il comma 3-ter aggiungere in fine i seguenti:

3-ter.1. Al fine di favorire l'utilizzo del CSS-Combustibile di cui al decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 14 febbraio 2013, n. 22, quale contributo alla riduzione dell'inquinamento ambientale, gli impianti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del medesimo decreto, in possesso di autorizzazione integrata ambientale, ai sensi del Titolo III-bis della Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, possono utilizzare il CSS-Combustibile previa comunicazione ai sensi dell'articolo 29-nonies, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, da trasmettere da parte dell'utilizzatore all'autorità competente almeno sessanta giorni prima dell'effettivo utilizzo del CSS-Combustibile. Con la comunicazione trasmessa ai sensi del periodo precedente, l'utilizzatore ha la facoltà di utilizzare il CSS-Combustibile prodotto da qualunque produttore ai sensi del suddetto decreto.

3-ter.2. Le variazioni di combustibile di cui al comma precedente non rientrano nelle categorie di cui agli articoli 5, comma 1, lettera 1-bis) e 6, commi 6 o 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

51. 5. Gava, Lucchini, Badole, D'Eramo, Patassini, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassinì, Garavaglia, Paternoster.

Dopo il comma 3-ter aggiungere il seguente:

3-ter.1. Al fine di favorire gli interventi volti al miglioramento della qualità delle acque del lago del Garda e risolvere le problematiche connesse alla situazione emergenziale che si è verificata, è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2021 e 60 milioni di euro per l'anno 2022, da attribuire al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per il finanziamento della progettazione e realizzazione degli interventi urgenti di riqualificazione del sistema di raccolta dei reflui del bacino del lago. All'onere derivante dal presente comma, pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

51. 6. Valbusa, Comencini, Formentini, Lucchini, Badole, D'Eramo, Patassini, Parolo, Raffaelli, Vallotto, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo il comma 3-ter aggiungere i seguenti:

3-ter.1. Nelle infrastrutture portuali del territorio nazionale e nelle acque interne, le attività di dragaggio, quali interventi di pubblica utilità e indifferibili ed urgenti, costituiscono, ove occorra, variante al piano regolatore portuale e al piano regolatore del sistema portuale. L'autorizzazione alle attività di dragaggio è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. Il rilascio dell'autorizzazione avviene con documento conclusivo della conferenza di servizi di cui all'articolo 14-ter della citata legge n. 241 del 1990, da convocare da parte dell'autorità competente, Autorità di sistema portuale o regione, e costituisce titolo alla realizzazione dei lavori e all'esercizio dell'infrastruttura portuale, in

conformità al progetto approvato. Il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a novanta giorni, ivi compreso l'espletamento, qualora prevista per le eventuali opere connesse difformi dal piano regolatore portuale, della verifica di assoggettabilità a VIA sul progetto preliminare, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e sulla base di una caratterizzazione ambientale preliminare dei sedimenti, effettuata su un set analitico standard e a campione a seguito alle indicazioni dell'ARPA territorialmente competente. È fatta salva la caratterizzazione, classificazione e individuazione delle possibili opzioni di gestione dei materiali ai fini dell'autorizzazione ex articolo 109 del decreto legislativo 152 del 2006, prima dell'inizio dei lavori, qualora non risultino mai state effettuate analisi dei fondali, ovvero qualora, rispetto alle caratterizzazioni precedenti storiche già effettuate, o nei 6 anni precedenti alla richiesta di autorizzazione delle attività di dragaggio risultino sopravvenuti sversamenti o fenomeni che possano aver alterato le caratteristiche chimico fisiche ed ecotossicologiche dei fondali.

3-ter.2. Il materiale naturalmente depositato nei bacini idrici naturali laminari soggetti ad interrimento non rientra nel campo di applicazione della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 se viene rimosso per esclusive ragioni di sicurezza idraulica o di ripristino della capacità di invaso e viene restituito nel bacino qualora necessario ai fini della reintegrazione degli ecosistemi. Ai fini dell'autorizzazione delle attività di cui al presente comma è presentato apposito piano alla regione o provincia autonoma competente per territorio. Le regioni e le provincie autonome con proprio provvedimento disciplinano le modalità di campionamento preventivo per verificare che i sedimenti di cui al presente comma non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni, nonché di rilascio delle autorizzazioni di cui al comma precedente.

3-ter.3. Per gli interventi di gestione dei materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi, di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 109, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, diretti alla salvaguardia e protezione delle zone di transizione, lagunari e marino costiere del Friuli Venezia Giulia, continuano a valere i livelli chimici di riferimento nazionali, di cui alla tabella 2.5 dell'allegato tecnico del decreto ministeriale 15 luglio 2016, n. 173, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 settembre 2016, n. 208, fatta eccezione per il parametro mercurio totale. Ai fini della presente disposizione, per il parametro mercurio, i limiti LI e L2 di 0,3 e 0,8 mg/kg s.s. si intendono comunque rispettati, se la ricerca della frazione diversa da quella del solfuro mercurico non biodisponibile, determinata tramite norma tecnica nazionale o internazionale o similare purché opportunamente verificata dalla competente ARPA, fornisce valori inferiori ai suddetti limiti di 0,3 e 0,8 mg/kg s.s. di cui alla tabella 2.5 dell'allegato tecnico del citato decreto ministeriale n. 173 del 2016.

3-ter.4. All'articolo 240, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « oppure dovute ad attività estrattive storiche ».

51. 7. Gava, Rixi, Lucchini, Badole, D'Eramo, Patassini, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Paternoster.

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

Art. 51-bis.

(Istituzione dell'Osservatorio euro-mediterraneo – Mar Nero sull'informazione e la partecipazione nelle politiche ambientali e azioni di sviluppo economico sostenibile locale per il rafforzamento della cooperazione regionale e dei processi di pace)

1. Al fine di rafforzare ulteriormente l'azione dell'Italia a livello internazionale

in tema di cooperazione allo sviluppo e partenariato con le società civili in relazione a quanto indicato all'articolo 1, comma 202, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e all'articolo 26, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 125, anche per attuare le finalità previste dall'articolo 1, comma 1124, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di stimolo e sostegno alla cooperazione anche economica nell'ambito del Mediterraneo e del Mar Nero, la Federazione internazionale per lo sviluppo sostenibile e la lotta contro la povertà nel Mediterraneo-Mar Nero (FISPMED) ONLUS che opera secondo le finalità generali di cui all'articolo 1 della legge 6 giugno 2016, n. 106 comma 1, provvede in collaborazione con il « Centro Studi Regione Mezzogiorno Mediterraneo – EU-MED », avvalendosi del contributo e raccordo dei Comuni e delle città Metropolitane di Venezia e Napoli, le Regioni Veneto e Campania, le università cittadine, gli istituti di ricerca pubblici ovvero privati non profit, e avviando partnership con i principali organismi di studio e di ricerca nazionali e internazionali ed attraverso i membri del suo network presenti in trentanove Paesi, all'istituzione dell'Osservatorio euro-mediterraneo – Mar Nero per l'informazione e la partecipazione nelle politiche ambientali e il sostegno alle azioni di sviluppo economico sostenibile locale per il rafforzamento della cooperazione regionale e dei processi di pace, di seguito denominato « Osservatorio ». La gestione dell'Osservatorio è vigilata dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale Segreteria generale. La sede dell'Osservatorio potrà essere collocata in locali inutilizzati di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 nelle città di Venezia e di Napoli.

2. Entro il 28 febbraio di ogni anno la FISPMED ONLUS e il « Centro Studi Regione Mezzogiorno Mediterraneo – EU-MED » presentano alle Camere, ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti entro i successivi sessanta giorni, il programma di attività dell'Osservatorio.

3. Le attività dell'Osservatorio:

a) perseguono finalità di cooperazione internazionale per lo sviluppo sostenibile, i diritti umani e la pace;

b) favoriscono, indicano e sostengono soluzioni ai problemi più urgenti di sviluppo economico sostenibile nell'area del Mediterraneo e del Mar Nero anche con progetti specifici secondo quanto previsto dal citato articolo 1, comma 1124, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

c) favoriscono, indicano e sostengono buone pratiche nei Paesi dell'Unione per il Mediterraneo e nei Paesi dell'Unione europea anche per una completa attuazione del Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD);

d) attivano e promuovono forum come luoghi di incontro e di confronto sullo sviluppo sostenibile, in particolare per riflettere sui contenuti, approfondire le metodologie e monitorare il lavoro legato piano europeo per gli investimenti esterni (PIE) a sostegno degli investimenti nei paesi africani e del vicinato orientale;

e) attivano campagne di monitoraggio e di analisi dello stato dell'ambiente nel Mediterraneo;

f) attivano un fondo di sviluppo per le attività di partenariato economico nell'ambito del Mediterraneo e del Mar Nero;

g) attività di informazione e educazione in *partnership* con il Centro di cui al comma 3 dell'articolo 95 del presente decreto-legge per la città di Venezia e la sua area metropolitana e sulle problematiche dei cambiamenti climatici e la trasformazione resiliente degli ambiti urbani costieri del Mediterraneo Mar Nero. Al fine dello svolgimento delle attività di cui al punto g) è autorizzato il trasferimento di una quota pari a 65.000 euro l'anno, quale concorso dello Stato alle spese di funzionamento dell'Osservatorio riducendo di pari importo quanto definito dal comma 120 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

4. Gli oneri di istituzione e funzionamento dell'Osservatorio sono posti a carico della FISP MED.

5. Una quota parte pari al 35 per cento dei premi previsti dal comma 5 dell'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, è devoluta annualmente al Centro secondo modalità tecniche da definire con apposito decreto direttoriale della Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge. La Fispmed per la gestione dell'Osservatorio potrà avvalersi di contributi privati, erogati secondo le modalità previste dall'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni in legge 29 luglio 2014, n. 106, e s.m.i. Apporto finanziario incrementabile da contributi delle persone giuridiche private di cui dal titolo li del libro primo del Codice civile idonee a permettere un'ampia partecipazione della collettività.

51. 01. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassinì, Garavaglia, Gava, Paternoster.

ART. 52.

Dopo l'articolo 52, è inserito seguente:

Art. 52-bis.

(Istituzione dei distretti termali)

1. Nei territori in cui l'attività turistico termale assume una particolare rilevanza per l'economia locale, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentite le associazioni di categoria Rappresentative del settore termale, possono essere istituiti distretti termali.

2. I distretti termali sono parificati ai distretti industriali. Le attività produttive e le istituzioni locali operanti in tali distretti possono accedere a tutti gli strumenti normativi disponibili nell'ordinamento per

i distretti industriali, ivi incluse le misure a sostegno dei distretti in crisi industriale complessa.

3. Il Ministero dello sviluppo economico promuove l'istituzione di consorzi e reti di impresa all'interno dei distretti termali.

4. Per le aziende termali che assumono particolare valenza da essere ritenute sistemiche per le economie territoriali in cui operano, il Ministero dello sviluppo economico può richiedere l'applicazione dell'amministrazione straordinaria speciale di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003 n. 347, come successivamente modificato, anche in deroga ai requisiti ivi previsti.

5. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una cabina di regia per la *governance* del settore termale finalizzata a garantire il necessario raccordo nelle politiche di settore tra i Ministeri competenti, gli enti locali e le associazioni di categoria e sindacali maggiormente rappresentative del settore.

6. La composizione e le modalità di funzionamento della Cabina di regia di cui al comma 5 sono individuate con decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri.

* **52. 01.** Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 52, è inserito seguente:

Art. 52-bis.

(Istituzione dei distretti termali)

1. Nei territori in cui l'attività turistico termale assume una particolare rilevanza per l'economia locale, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentite le associazioni di categoria Rappresentative del settore termale, possono essere istituiti distretti termali.

2. I distretti termali sono parificati ai distretti industriali. Le attività produttive e le istituzioni locali operanti in tali distretti possono accedere a tutti gli strumenti normativi disponibili nell'ordinamento per i distretti industriali, ivi incluse le misure a sostegno dei distretti in crisi industriale complessa.

3. Il Ministero dello sviluppo economico promuove l'istituzione di consorzi e reti di impresa all'interno dei distretti termali.

4. Per le aziende termali che assumono particolare valenza da essere ritenute sistemiche per le economie territoriali in cui operano, il Ministero dello sviluppo economico può richiedere l'applicazione dell'amministrazione straordinaria speciale di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003 n. 347, come successivamente modificato, anche in deroga ai requisiti ivi previsti.

5. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una cabina di regia per la *governance* del settore termale finalizzata a garantire il necessario raccordo nelle politiche di settore tra i Ministeri competenti, gli enti locali e le associazioni di categoria e sindacali maggiormente rappresentative del settore.

6. La composizione e le modalità di funzionamento della Cabina di regia di cui al comma 5 sono individuate con decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri.

* **52. 02.** Colla, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 52-bis.

(Sostegno al settore termale)

1. Al fine di agevolare la ripresa economica ed il mantenimento dei livelli occupazionali delle aziende termali è consentito, in deroga alla normativa vigente in materia di assistenza di base alle cure termali, per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023) l'utilizzo del secondo ciclo di cura termale a carico del Servizio Sanitario Nazionale.

2. In via eccezionale, per gli anni 2020, 2021 e 2022, le economie di utilizzo del Fondo Sanitario Nazionale destinate al settore termale e ripartite alle regioni, vengono recuperate ed aggiunte alle risorse stanziare per la retribuzione delle prestazioni termali per l'anno successivo.

3. È consentito alle Regioni, come previsto dal comma 1 articolo 4 della legge 24 ottobre 2000 n. 323, anche ai fini dell'abbattimento delle liste d'attesa, nell'ambito degli specifici limiti di spesa annualmente previsti dalle Regioni, a valere sulla quota parte del Fondo Sanitario Nazionale destinata alla spesa termale e non utilizzata, procedere ad accreditamenti provvisori agli assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale per i cicli di cure per la riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria, cardiorespiratoria, per gli anni 2020-2023.

4. Ai sensi del comma 4, articolo 4, della legge 30 ottobre 2000 n. 323 la Conferenza delle Regioni, di concerto con il Ministero della Salute, l'INAIL e le Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative del settore termale, predispone un progetto di studio sul Termalismo Sociale finalizzato alla Prevenzione di Malattie Invalidanti ed effettivo risparmio della spesa sanitaria a valere sulle risorse destinate dall'articolo 1 comma 419 della legge n. 145 del 2018 per gli anni 2020, 2021, 2022, 2023, rinviando gli ipotizzati investimenti immobiliari.

5. Per far fronte ad esigenze sanitarie conseguenti alla pandemia da COVID-19, in via eccezionale ed esclusivamente per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, sono sospese le disposizioni di cui al comma 25 dell'articolo 22 della legge 23 dicembre 1994 n. 724.

**** 52. 03.** Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 52-bis.

(Sostegno al settore termale)

1. Al fine di agevolare la ripresa economica ed il mantenimento dei livelli occupazionali delle aziende termali è consentito, in deroga alla normativa vigente in

materia di assistenza di base alle cure termali, per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023) l'utilizzo del secondo ciclo di cura termale a carico del Servizio Sanitario Nazionale.

2. In via eccezionale, per gli anni 2020, 2021 e 2022, le economie di utilizzo del Fondo Sanitario Nazionale destinate al settore termale e ripartite alle regioni, vengono recuperate ed aggiunte alle risorse stanziare per la retribuzione delle prestazioni termali per l'anno successivo.

3. È consentito alle Regioni, come previsto dal comma 1 articolo 4 della legge 24 ottobre 2000 n. 323, anche ai fini dell'abbattimento delle liste d'attesa, nell'ambito degli specifici limiti di spesa annualmente previsti dalle Regioni, a valere sulla quota parte del Fondo Sanitario Nazionale destinata alla spesa termale e non utilizzata, procedere ad accreditamenti provvisori agli assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale per i cicli di cure per la riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria, cardiorespiratoria, per gli anni 2020-2023.

4. Ai sensi del comma 4, articolo 4, della legge 30 ottobre 2000 n. 323 la Conferenza delle Regioni, di concerto con il Ministero della Salute, l'INAIL e le Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative del settore termale, predispone un progetto di studio sul Termalismo Sociale finalizzato alla Prevenzione di Malattie Invalidanti ed effettivo risparmio della spesa sanitaria a valere sulle risorse destinate dall'articolo 1 comma 419 della legge n. 145 del 2018 per gli anni 2020, 2021, 2022, 2023, rinviando gli ipotizzati investimenti immobiliari.

5. Per far fronte ad esigenze sanitarie conseguenti alla pandemia da COVID-19, in via eccezionale ed esclusivamente per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, sono sospese le disposizioni di cui al comma 25 dell'articolo 22 della legge 23 dicembre 1994 n. 724.

**** 52. 04.** Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 52, inserire il seguente:

Art. 52-bis.

(Digitalizzazione Atti Anagrafici)

1. Allo scopo di favorire il processo di digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche locali i Comuni sono autorizzati a depositare presso gli Uffici Territoriali del Governo gli atti anagrafici e di stato civile in versione digitale;

2. La stampa degli atti di cui al comma precedente avviene tramite stampante laser con emissione di timbro digitale;

3. Le amministrazioni pubbliche locali sono autorizzate alla dematerializzazione degli atti di cui al comma 1 in versione cartacea conservati presso i loro archivi.

4. Con apposito decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di digitalizzazione degli atti di cui al comma 1.

52. 05. Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zordan, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frasinini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 52-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di entrate locali)

1. I contratti in corso alla data dell'8 marzo 2020 tra gli enti affidatari ed i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono essere rinegoziati, anche in deroga all'articolo 116 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al fine di assicurare condizioni di sostenibilità a fronte delle riduzioni di fatturato dei soggetti medesimi dovute all'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, anche attraverso l'allungamento della durata del

contratto, comunque non oltre il 31 dicembre 2023, o l'ampliamento del perimetro dei servizi affidati, comunque per un valore non superiore al 50 per cento del corrispettivo di cui ai servizi oggetto del contratto in essere.

2. All'articolo 8, comma 5, lettera b), alinea, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole: « non definitivamente accertati » sono sostituite dalle seguenti: « definitivamente accertati ».

52. 07. Lucchini, Rixi, Badole, D'Eramo, Patassini, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frasinini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo 52, inserire il seguente:

Art. 52-bis.

(Misure in materia di tributi locali)

1. I contratti in corso alla data dell'8 marzo 2020 tra gli enti affidatari ed i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono essere rinegoziati, in deroga alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al fine di assicurare condizioni di sostenibilità a fronte delle riduzioni di fatturato dei soggetti medesimi dovute all'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, anche attraverso allungamenti della durata del contratto, comunque non oltre il 31 dicembre 2023, o l'ampliamento del perimetro dei servizi affidati.

52. 06. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frasinini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

ART. 53.

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: e che alla data di entrata in vigore

del presente decreto risultano avere il piano di riequilibrio approvato ed in corso di attuazione.

53. 1. D’Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro.

ART. 54.

Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

« 1-ter. Fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, dell’articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, con riferimento alle nuove assunzioni previste dalla legislazione vigente in materia di potenziamento e rafforzamento dei centri per l’impiego, effettuate in data successiva all’entrata in vigore della presente legge, le spese e le relative correnti poste a copertura delle medesime assunzioni non rilevano ai fini del valore soglia. ».

54. 1. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassinini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo 54, aggiungere il seguente:

Art. 54-bis.

1. All’articolo 26, comma 6-bis, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e di cui alla delibera CIPE 21 marzo 1997 ».

Conseguentemente, all’articolo 114 sopprimere il comma 4.

54. 01. Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D’Attis.

Dopo l’articolo 54, aggiungere il seguente:

Art. 54-bis.

(Disposizioni in materia di contabilità degli enti locali)

1. Per le annualità di bilancio 2021-2022-2023 delle pubbliche amministrazioni locali comprese nell’elenco di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con riferimento ai risultati di esercizio conseguiti dalle società dalle stesse partecipate, rispettivamente, negli esercizi finanziari 2020-2021-2022 non si applica la disposizione di cui all’articolo 21, comma 1, decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

54. 02. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo 54, aggiungere il seguente:

Art. 54-bis.

(Misure urgenti in materia di contabilità degli enti locali)

1. Al fine di consentire agli enti locali il corretto svolgimento delle proprie funzioni fondamentali, di mitigare gli effetti negativi sulle entrate locali derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 e dalla connessa crisi economica, in deroga alle modalità di utilizzo della quota libera e della quota destinata dell’avanzo di amministrazione di cui all’articolo 187, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, gli enti locali, limitatamente all’esercizio finanziario 2020, possono utilizzare la quota libera dell’avanzo di amministrazione, anche per fronteggiare eventuali squilibri di bilancio derivanti dalla diminuzione delle entrate proprie dovuta all’emergenza stessa.

2. Agli stessi fini di cui al comma 1, e fermo restando il rispetto del principio di

equilibrio di bilancio, gli enti locali, limitatamente all'esercizio finanziario 2020, anche in deroga ai limiti disposti dall'articolo 1, comma 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, possono:

a) utilizzare, anche integralmente, per il finanziamento delle spese correnti connesse all'emergenza in corso, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

b) utilizzare, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 193, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i proventi delle alienazioni di beni patrimoniali disponibili, anche con riferimento a squilibri di parte corrente;

c) disporre l'utilizzo dei fondi vincolati risultanti dall'ultimo rendiconto di gestione approvato, qualora l'effettivo utilizzo dei detti fondi sia soggetto, a pena di revoca del relativo finanziamento comunitario, statale o regionale, a termini perentori di scadenza;

d) applicare al bilancio di previsione le quote vincolate di avanzo di amministrazione correlate ad entrate certe derivanti da trasferimenti da terzi e da mutui e prestiti non ancora incassati;

e) fare ricorso alle anticipazioni di liquidità di cui al comma 556 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. La relativa richiesta può essere formulata entro il 31 dicembre 2020 e gli interessi dovuti per le anticipazioni di cui alla presente lettera sono a carico dello Stato. Le spese sostenute attraverso l'acquisizione di tali anticipazioni costituiscono onere da considerare ai fini della valutazione del fabbisogno eccezionale degli enti locali connesso all'emergenza in corso.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nel corso dell'esercizio provvisorio, previo parere dell'organo di revisione, mediante deliberazione dell'organo esecutivo, da sottoporre

alla ratifica dell'organo consiliare entro il 30 dicembre 2020.

54. 03. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassinini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

ART. 55.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

« 1-bis. Nell'anno 2021 gli enti di cui al comma precedente che non hanno richiesto l'anticipazione di liquidità entro i termini stabiliti, accantonano, entro il 28 febbraio 2021, al Fondo di garanzia debiti commerciali, di cui all'articolo 1, comma 862, della legge 30 dicembre 2017, n. 145, un importo pari al 10 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi. Restano ferme le misure di cui ai commi 862, 864 e 865 della legge 30 dicembre 2017, n. 145 ».

55. 1. Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto.

Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

Art. 55-bis.

1. L'articolo 45, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 recante Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, articolo 45 (*Ristrutturazione del debito delle Regioni*) è abrogato.

55. 01. Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella.

ART. 57.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. Agli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei confronti dei soggetti che hanno subito danneggiamenti certificati da ordinanze sindacali nei territori dei comuni di Norcia e Cascia in seguito agli eventi sismici del 1° settembre 2019 si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni. ».

57. 1. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti commi:

3-bis. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

« Le risorse previste dal quarto e sesto periodo del presente comma non utilizzate nel corso degli esercizi 2017, 2018 e 2019, incrementano le disponibilità per gli esercizi successivi ».

3-ter. Al comma 3-quinquies dell'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto in fine il seguente periodo: « Le risorse previste dal presente articolo non utilizzate nel corso degli esercizi successivi ».

57. 3. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

« 3-bis. Per le finalità di cui al comma 3, alle regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri del sisma del 2009 e del sisma del 2016, in proporzione alle rispettive assunzioni, vengono assegnate in forma stabile le somme già previste ai fini del finanziamento delle proroghe dei contratti di lavoro del personale a tempo determinato.

Le risorse assegnate in forma stabile ai sensi del presente comma costituiscono somme aggiuntive rispetto alle attuali capacità occupazionali delle amministrazioni interessate e le relative assunzioni sono attuate in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e del decreto 17 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della Funzione pubblica, e comunque in deroga ai limiti assunzionali vigenti. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede ai sensi dell'articolo 114 ».

57. 4. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 11, comma 12, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole « fino a un valore massimo del » sono sostituite dalle seguenti « pari ad almeno il ».

57. 2. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 3-octies, aggiungere i seguenti commi:

3-nonies. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le risorse previste dal quarto e sesto periodo del presente comma non utilizzate nel corso degli esercizi 2017, 2018 e 2019, incrementano le disponibilità per gli esercizi successivi ».

3-decies. Al comma 3-quinquies dell'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto in fine il seguente periodo: « Le risorse previste dal presente articolo non utilizzate nel corso degli esercizi 2017, 2018 e 2019, incrementano le disponibilità per gli esercizi successivi ».

57. 5. Cannizzaro, D’Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiaco, Paolo Russo, Mandelli.

Dopo il comma 3-octies, aggiungere il seguente:

3-nonies. Per le finalità di cui al comma 3, alle regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri del sisma del 2009 e del sisma del 2016, in proporzione alle rispettive assunzioni, vengono assegnate in forma stabile le somme già previste ai fini del finanziamento delle proroghe dei contratti di lavoro del personale a tempo determinato. Le risorse assegnate in forma stabile ai sensi del presente comma costituiscono somme aggiuntive rispetto alle attuali capacità occupazionali delle amministrazioni interessate e le relative assunzioni sono attuate in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e del decreto 17 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della Funzione pubblica, e comunque in deroga ai limiti assunzionali vigenti. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede ai sensi dell’articolo 114.

57. 6. Mandelli, Cannizzaro, D’Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiaco, Paolo Russo.

Dopo il comma 3-octies, aggiungere i seguenti:

3-nonies. Al comma 1 dell’articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le risorse previste dal quarto e sesto periodo del presente comma non utilizzate nel corso degli esercizi 2017, 2018 e 2019, incrementano le disponibilità per gli esercizi successivi ».

3-decies. Al comma 3-*quinquies* dell’articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto in fine il seguente periodo: « Le risorse previste dal presente articolo non utilizzate nel corso degli esercizi 2017, 2018 e 2019, incrementano le disponibilità per gli esercizi successivi. ».

57. 7. Patassini, D’Eramo, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassinini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo il comma 3-octies, aggiungere il seguente:

3-nonies. All’articolo 9-*viciesexies* del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123 convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: « prorogato al 31 dicembre 2020 » sono sostituite con le parole: « prorogato al 31 dicembre 2024 e comunque sino al completamento delle relative opere di ricostruzione privata ».

57. 8. D’Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiaco, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti commi:

5-bis. Per garantire ai territori dei comuni di cui all’articolo 1, percorsi di sviluppo economico sostenibile e per sostenere nuovi investimenti produttivi, anche attraverso l’attrazione e la realizzazione di progetti imprenditoriali di nuovi impianti, l’ampliamento di impianti esistenti e la riconversione produttiva, si prevede l’applicazione, nei limiti delle risorse effettivamente disponibili, del regime di aiuto, di cui al decreto-legge 19 aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181,

come disciplinato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 9 giugno 2015, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 178 del 3 agosto 2015, ai sensi di quanto previsto dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

5-ter. Una quota delle risorse stanziata per la ricostruzione pubblica, è destinata alla realizzazione di interventi per lo sviluppo, l'ammmodernamento e la riqualificazione del sistema economico locale attraverso:

a) attività e programmi di promozione turistica e culturale;

b) attività di ricerca, innovazione tecnologica e alta formazione;

c) incentivi e azioni di sostegno alle attività imprenditoriali;

d) sostegno per l'accesso al credito delle imprese, comprese le micro e piccole imprese;

e) interventi di adeguamento, riqualificazione e sviluppo delle aree di localizzazione produttiva;

f) interventi e servizi di connettività, anche attraverso la banda larga, per cittadini e imprese.

5-quater. Le risorse da destinare alle finalità di cui al comma 2 sono accette per ogni annualità con ordinanza del commissario straordinario in misura non superiore al 5 per cento degli stanziamenti non ancora impegnati destinati alla ricostruzione pubblica e, per le risorse già assegnate in favore dei soggetti attuatori, prelevandole dalle somme risultanti dai ribassi d'asta delle singole opere. A tal fine, previa comunicazione da parte delle stazioni appaltanti dell'entità dei ribassi d'asta, il commissario straordinario adotta i provvedimenti conseguenti, trattenendo

alla contabilità speciale le somme corrispondenti.

5-quinquies. Gli interventi indicati al comma 2 sono realizzati nell'ambito di un piano annuale, adottato dal commissario straordinario, acquisiti i pareri delle regioni, e del dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, avuto particolare riguardo agli incrementi di stabile occupazione.

5-sexies. Gli interventi compresi nel piano di cui al comma 4 sono attivati con provvedimenti del commissario straordinario che definiscono, per ciascun intervento, i criteri, le condizioni e le modalità di accesso, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato ovvero delle diverse disposizioni eventualmente applicabili in ragione della natura degli interventi attivati. Tali interventi possono essere attuati anche attraverso i contratti di sviluppo di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dei contratti istituzionali di sviluppo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, previa intesa con le amministrazioni competenti.

5-septies. Per gli adempimenti tecnici e amministrativi connessi all'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, il commissario straordinario può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, dell'agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia, con oneri a carico delle risorse di cui al comma 2, nonché, per quanto di competenza, dell'Agenzia per la coesione territoriale.

5-octies. Al fine di consentire l'applicazione dei regimi di aiuto di cui ai commi precedenti, il Ministro dello sviluppo economico, con propri decreti, provvede a riconoscere i comuni di cui agli allegati 1, 2 e *2-bis* quale area in cui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

57. 9. Occhiuto, Pella, Prestigiacomio, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo il periodo: « Per gli anni 2019 e 2020 è assegnato un contributo straordinario dell'importo di 10 milioni di euro annui » è inserito il seguente: « Per gli anni 2021, 2022 e 2023 è assegnato un contributo straordinario dell'importo di 10 milioni di euro annui »;

b) al comma 2, dopo il periodo: « Per l'anno 2020 è destinato un contributo pari a 1,5 milioni di euro », è inserito il seguente: « Per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 è destinato un contributo dell'importo annuale pari a 1,5 milioni di euro »;

c) al comma 2, al sesto periodo, dopo le parole: « Per ciascuno degli anni 2019 e 2020 » sono inserite le seguenti: « , nonché per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 ».

5-ter. Agli oneri derivanti dal comma *5-bis* si provvede ai sensi dell'articolo 114.

*** 57. 10.** Pella, Prestigiacomio, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo il periodo: « Per gli anni 2019 e 2020 è assegnato un contributo straordinario dell'importo di 10 milioni di euro annui » è inserito il se-

guente: « Per gli anni 2021, 2022 e 2023 è assegnato un contributo straordinario dell'importo di 10 milioni di euro annui »;

b) al comma 2, dopo il periodo: « Per l'anno 2020 è destinato un contributo pari a 1,5 milioni di euro », è inserito il seguente: « Per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 è destinato un contributo dell'importo annuale pari a 1,5 milioni di euro »;

c) al comma 2, al sesto periodo, dopo le parole: « Per ciascuno degli anni 2019 e 2020 » sono inserite le seguenti: « , nonché per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 ».

5-ter. Agli oneri derivanti dal comma *5-bis* si provvede ai sensi dell'articolo 114.

*** 57. 11.** Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Il comma 6 è sostituito dai seguenti:

6. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 le parole: « entro il 31 dicembre 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2026 »;

b) al comma 4, le parole: « e per i tre anni successivi » sono sostituite dalle seguenti: « e per i nove anni successivi » e le parole: « per il 2019 e il 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « per il 2019, il 2020, il 2021, il 2022, il 2023, il 2024, il 2025 e il 2026 »;

c) al comma 6 le parole: « e di 141,7 milioni di euro per l'anno 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « di 141,7 milioni di euro per l'anno 2019, di 100 milioni di euro per l'anno 2021 e di 100 milioni di euro per ognuno degli anni dal 2022 al 2026 » e le parole « dal 2019 al 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 2019 al 2026 ».

6-bis. Il Ministero dello sviluppo economico, nell'utilizzare con appositi bandi

le risorse stanziare dal presente comma e le eventuali economie dei bandi precedenti, può prevedere clausole di esclusione per le imprese che hanno già ottenuto le agevolazioni di cui all'articolo 46, comma 2, del predetto decreto-legge n. 50 del 2017 e che, alla data di pubblicazione dei bandi, non hanno fruito in tutto o in parte dell'importo dell'agevolazione concessa complessivamente in esito ai bandi precedenti.

6-ter. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021 e 100 milioni di euro per ognuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

57. 12. Prestigiaco, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella.

Al comma 6, sostituire le parole: non hanno fruito in tutto o in parte *con le seguenti:* non hanno ancora avviato la fruizione.

57. 13. Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiaco.

Dopo il comma 17, aggiungere i seguenti:

17-bis. Per i comuni delle regioni Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-*bis*, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e per i comuni della regione Emilia-Romagna interessati dalla proroga dello stato d'emergenza di cui all'articolo 2-*bis*, comma 44, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148,

convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

17-ter. Al comma 4-*bis* dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 le parole « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle parole « 31 dicembre 2021 ».

17-quater. All'articolo 1, comma 444, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 la parola « privata » è soppressa.

17-quinquies. Al comma 1-*bis* dell'articolo 3 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, dopo le parole « di cui al comma 1, lettera a), » sono aggiunte le seguenti parole: « c) e d), ».

17-sexies. Al comma 1 dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge n. 95 del 2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole « lettere a), b) » sono aggiunte le seguenti parole: « , c) e d), »;

b) dopo le parole « prodotti agricoli e alimentari, » sono aggiunte le parole: « nonché finalizzati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di proprietà di privati adibiti a: attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose ovvero per quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ».

17-septies. In merito agli interventi attivati dalle regioni a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 riguardanti la Misura 126 del Programma di

Sviluppo Rurale 2007-2013 « Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione », previa coerenza con la disciplina prevista dai Regolamenti europei inerenti le misure di sostegno dello sviluppo rurale, ai fini del mantenimento in via definitiva dei ricoveri temporanei finanziati, oltre i termini previsti per la rimozione, il beneficiario del contributo dovrà restituire il 50 per cento del contributo concesso al quale viene detratto il valore già ammortizzato applicando un ammortamento lineare del 10 per cento annuo su una durata del bene di 10 anni.

17-*octies*. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012 n. 122, è incrementato di 40 milioni di euro per l'annualità 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

57. 14. Golinelli, Dara, Morrone, Murelli, Piastra, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Tonelli, Vinci, Lucchini, Rixi, Badole, D'Eramo, Patassini, Parolo, Valbusa, Vallotto, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassinini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo il comma 17 aggiungere il seguente:

17-*bis*. All'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, all'ultimo periodo, le parole: « quinquennio 2016-2020 » sono sostituite dalle seguenti: « novennio 2016-2024 » e le parole: « massimo di cinque anni » sono sostituite dalle seguenti: « massimo di nove anni ».

57. 15. Caparvi, Lucchini, Badole, D'Eramo, Patassini, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassinini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Al comma 18 apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) premettere le seguenti parole: « le parole “31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2021” »;

b) dopo la lettera a) inserire la seguente:

« a-*bis*) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: “L'agevolazione di sospensione si applica a tutti i punti di prelievo presenti nei comuni interessati indipendentemente dalla data di attivazione, anche se successiva all'evento sismico” »;

c) sostituire la lettera b) con la seguente:

« b) sono aggiunti infine i seguenti periodi: “Le agevolazioni di cui al primo e al secondo periodo possono essere prorogate oltre il termine del 31 dicembre 2021 per i titolari di utenze relative a immobili inagibili che entro il 31 ottobre 2021 dichiarino, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'istituto nazionale per la previdenza sociale territorialmente competenti, l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda o la permanenza dello stato di inagibilità già dichiarato. La rateizzazione delle fatture già prevista per un periodo non inferiore a 36 mesi, ai sensi del comma 25 dell'articolo 2-*bis*, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, è dilazionata in un periodo non inferiore a 120 mesi” ».

57. 16. Patassini, D'Eramo, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassinini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo il comma 18-bis, aggiungere i seguenti:

18-ter. All'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazione dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e successive modificazioni e integrazioni, al comma 1-bis sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, la frase: « e ad attività produttiva » è soppressa;

b) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: « per gli immobili adibiti ad attività produttive, l'ammontare complessivo delle spese annuali è determinato in euro per metro quadrato, secondo la seguente classificazione dimensionale della superficie lorda degli immobili: fino a 499 metri quadrati: 120 euro per metro quadrato; da 500 a 1.999 metri quadrati: 100 euro per metro quadrato; da 2.000 a 5.999 metri quadrati: 50 euro per metro quadrato; oltre i 6.000 metri quadrati: 20 euro per metro quadrato ».

18-ter. Agli oneri di cui al comma 18-bis, valutati in 25 milioni di euro per l'anno 2020 e 100 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114, comma 4.

57. 18. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

Dopo il comma 18 aggiungere il seguente:

18.1. All'articolo 25 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con

modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

« 2-bis. Nell'area formata da ogni comune di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis viene istituita una zona a fiscalità privilegiata denominata Zona Economica Speciale Sisma (ZESS) con la finalità di rafforzare e ampliare le misure già adottate nonché di creare speciali condizioni favorevoli in termini tributari, contributivi, economici, finanziari e amministrativi a vantaggio di ogni tipologia di soggetto che abbia sede, anche solo operativa, o residenza nei predetti comuni, ovvero a favore di quei soggetti che stabiliranno la propria sede, anche solo operativa, o residenza all'interno dei medesimi comuni per effettuare investimenti nel rispetto di quanto verrà previsto. Le misure straordinarie di sostegno di cui al presente comma hanno lo scopo di garantire la tenuta sociale delle comunità, della storia e della identità dei territori colpiti dal sisma, nonché rilanciare il tessuto produttivo che costituisce un fattore fondamentale contro lo spopolamento ed evitare la dispersione del patrimonio culturale ed economico di tali aree, 2-ter. Con apposito provvedimento normativo, da emanarsi entro 3 mesi dalla data dell'entrata in vigore del comma 2-bis, sono stabilite le modalità di funzionamento e governo della ZESS tra cui anche la misura di esenzione dalle imposte dirette, indirette e tributi locali, nel rispetto e in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, i criteri per l'identificazione e la delimitazione dell'area ricadente all'interno della ZESS, le condizioni che disciplinano l'accesso per ogni soggetto ai benefici previsti per la ZESS, l'ente deputato al coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo strategici insieme alle regole per la sua composizione e funzionamento e la durata della ZESS, nel limite delle risorse di cui al comma 2-quater. 2-quater. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 2-bis e 2-ter, pari a 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo

per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».

57. 17. Patassini, D'Eramo, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frasinini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Aggiungere in fine il seguente comma:

18-ter. All'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e successive modificazioni e integrazioni, al comma 1-bis sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, le parole: « e ad attività produttive » sono soppresse;

b) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: « Per gli immobili adibiti ad attività produttive, l'ammontare complessivo delle spese annuali è determinato in euro per metro quadrato, secondo la seguente classificazione dimensionale della superficie lorda degli immobili: fino a 499 metri quadrati: 120 euro per metro quadrato; da 500 a 1,999 metri quadrati: 100 euro per metro quadrato; da 2.000 a 5.999 metri quadrati 50 euro per metro quadrato; oltre i 6.000 metri quadrati: 20 euro per metro quadrato ».

57. 19. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

Dopo l'ultimo comma, aggiungere il seguente:

18-ter. All'articolo 48, comma 16, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: « e comunque fino all'anno d'imposta 2020 » sono sostituite dalle parole: « e comunque fino all'anno d'imposta 2021 »;

b) al secondo periodo, le parole: « e comunque non oltre il 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle parole: « e comunque non oltre il 31 dicembre 2021 »;

c) le parole: « e di 30 milioni di euro annui per il triennio 2017-2019 » sono sostituite dalle parole: « , di 30 milioni di euro annui per il triennio 2017-2019 e di 16 milioni di euro per l'anno 2020 ».

57. 20. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

Dopo il comma 18-bis, aggiungere infine il seguente:

18-ter. All'articolo 8, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-bis. Le disposizioni di cui al comma 4, lettera b) si applicano anche in riferimento agli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione dei fabbricati privati ubicati nei Comuni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 ».

b) alla rubrica, sono aggiunte infine le parole: « e cantieri privati della ricostruzione post sisma ».

57. 21. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.

(Incentivi per il sisma bonus)

All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, in legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9, le parole: « nei commi da 1 a 8 » sono sostituite dalle seguenti: « nei commi da 1 a 3-bis e da 5 a 8 »;

b) dopo il comma 9 è inserito il seguente:

« 9-bis. Le disposizioni contenute nei commi 4 e 4-bis si applicano anche agli interventi effettuati dai soggetti di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 9. ».

57. 01. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.

(Modifiche all'articolo 119, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

All'articolo 119 comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 le parole da: « sostenute dal 1° luglio 2020 » fino a « di pari importo, » sono sostituite dalle seguenti: « con riferimento agli interventi di cui alle successive lettere a), b), e c), ai commi 2, 4, 4-bis, 5, 6 ed 8 iniziati dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, terminati entro il 31 dicembre 2023 e sostenute entro tale ultima data, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, ».

Conseguentemente, Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2020 e 2021 si provvede, quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,

n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4 del presente provvedimento e quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.

57. 02. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.

(Misure urgenti per accelerare la ricostruzione pubblica nell'area del cratere sismico del 2009)

1. Al fine di garantire la rapida esecuzione di interventi relativi alle opere pubbliche nell'area del cratere sismico del 2009, i sindaci e i presidenti delle province operano, nel rispetto dei principi derivanti dall'Ordinamento dell'Unione europea, con i poteri dei commissari di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019 n. 55, ivi inclusa la deroga alle seguenti disposizioni:

a) articoli 32, commi 8, 9,11 e 12, 33, comma 1, 37, 77, 78 e 95, comma 3, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

b) articolo 60 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con riferimento al termine minimo per la ricezione delle offerte per tutte le procedure sino alle soglie di cui all'articolo 35, comma 1, del medesimo decreto legislativo, che è stabilito in dieci giorni dalla data di trasmissione del bando di gara.

2. I contratti stipulati ai sensi del comma 1 sono sottoposti a condizione risolutiva ove sopravvenga documentazione interdittiva.

3. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi relativi alle opere pubbliche, i sindaci e i presidenti

delle province, con proprio decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento. Il medesimo decreto vale come atto impositivo del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarativo della pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell'intervento.

4. I sindaci e i presidenti delle province:

a) vigilano sulla realizzazione dell'opera e sul rispetto della tempistica programmata;

b) possono promuovere gli accordi di programma e le conferenze di servizi, o parteciparvi, anche attraverso un proprio delegato;

c) possono invitare alle conferenze di servizi tra le amministrazioni interessate anche soggetti privati, qualora ne ravvisino la necessità;

d) promuovono l'attivazione degli strumenti necessari per il reperimento delle risorse.

57. 03. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

ART. 57-bis.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1. All'articolo 119, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, alla lettera a) dopo la parola: « condomini » sono aggiunte le seguenti: « , anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà tra più soggetti ».

57-bis. 1. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1. All'articolo 119, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, conver-

tito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

alla lettera a) dopo la parola: « condomini » sono aggiunte le seguenti: « a prescindere dalla destinazione d'uso, anche non residenziale »;

alla lettera b), dopo le parole: « unità immobiliari » sono aggiunte le seguenti: « anche non residenziali ».

57-bis. 2. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

ART. 57-ter.

Dopo l'articolo 57-ter, aggiungere il seguente:

Art. 57-quater.

1. Al fine di dare avvio alle misure per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio pubblico, privato ed alle attività economiche e produttive, in attuazione della lettera e) del comma 2 dell'articolo 25 del decreto legislativo del 2 gennaio 2018, n. 1, e successive modificazioni, relativamente agli eccezionali eventi meteorologici che a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017 hanno interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge del 17 ottobre 2016, n. 189 e successive modificazioni, il Commissario Straordinario del Governo ai fini della Ricostruzione *post* sisma 2016 provvede con ordinanza, ai sensi dell'articolo 2 comma 2, alla concessione di contributi in favore dei soggetti pubblici, privati e attività economiche e produttive, a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale intestata al medesimo Commissario di cui all'articolo 4, comma 3 del decreto-legge n. 189 del 2016 nel limite di cinquanta milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, in base ai danni effettivamente subiti.

57-ter. 01. Occhiuto, Pella, Prestigiaco, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis.

Dopo l'articolo 57-ter, aggiungere il seguente:

Art. 57-*quater*.

(Disposizioni relative agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

1. Al comma 1-*bis* dell'articolo 3 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, dopo le parole: « di cui al comma 1, lettera a), » sono aggiunte le seguenti: « c) e d), ».

2. Al comma 1 dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge n. 95 del 2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: « lettere a), b) » sono aggiunte le seguenti: « , c) e d), »;

b) dopo le parole: « prodotti agricoli e alimentari, » sono aggiunte le seguenti: « nonché finalizzati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di proprietà di privati adibiti a: attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose ovvero per quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ».

57-ter. 02. Pella, Prestigiaco, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto.

Dopo l'articolo 57-ter, aggiungere il seguente:

Art. 57-*quater*.

(Disposizioni relative agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

1. Al comma 4-*bis* dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 le parole: « 31 dicembre

2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 ».

57-ter. 03. Prestigiaco, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella.

Dopo l'articolo 57-ter, aggiungere il seguente:

Art. 57-*quater*.

(Disposizioni relative agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

1. Per i comuni delle regioni Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-*bis*, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e per i comuni della regione Emilia-Romagna interessati dalla proroga dello stato d'emergenza di cui all'articolo 2-*bis*, comma 44, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 agosto 2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma 1, pari a 10 milioni per l'anno 2021 si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

57-ter. 04. Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiaco.

Dopo l'articolo 57-ter, aggiungere il seguente:

Art. 57-quater.

(Disposizioni relative agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

1. Il comma 762, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è abrogato.

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

57-ter. 05. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 57-ter, aggiungere il seguente:

Art. 57-quater.

(Disposizioni relative agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

1. In merito agli interventi attivati dalle regioni a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 riguardanti la Misura 126 del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 « Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione », previa coerenza con la disciplina prevista dai Regolamenti europei inerenti le misure di sostegno dello sviluppo rurale, ai fini del mantenimento in via definitiva dei ricoveri temporanei finanziati, oltre i termini previsti per la rimozione, il beneficiario del contributo dovrà restituire il 50 per cento del contributo concesso al quale viene detratto il valore già ammortizzato applicando un ammortamento lineare del 10 per cento annuo su una durata del bene di 10 anni.

57-ter. 06. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 57-ter, aggiungere il seguente:

Art. 57-quater.

(Disposizioni relative agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

1. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 19 agosto 2012 n. 122, è incrementato di 40 milioni di euro per l'annualità 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

57-ter. 07. Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 57-quater.

1. Nel territorio dei comuni inseriti negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modificazioni, abrogazioni e integrazioni, al fine di favorire la piena disponibilità di immobili sul territorio, in considerazione dei tempi lunghi del processo di ricostruzione, la somma a titolo di oblazione determinata ai sensi del comma 2 dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 è ridotta al dieci per cento.

2. Nei territori di cui al comma 1, la sanzione pecuniaria determinata ai sensi

dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 è ridotta, fino al 31 dicembre 2021, al dieci per cento.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 il richiedente è tenuto al pagamento, senza sanzioni o interessi, del contributo di costruzione e degli oneri di urbanizzazione relativi all'immobile non assentito o il cui assenso sia stato annullato a cui si riferisce la domanda, o alla sola parte di esso priva di assenso amministrativo o relativa all'assenso annullato, dedotti gli oneri di urbanizzazione e il costo di costruzione eventualmente già versati per l'immobile o le parti di esso oggetto della domanda.

Conseguentemente, ridurre di 10 milioni di euro tutti gli importi di cui all'articolo 114, comma 4.

57-ter. 08. D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiaco, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 57-quater.

1. Sono prorogati di tre anni i termini di pagamento degli oneri di urbanizzazione, comprese le relative ed eventuali rate, nonché del costo di costruzione di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza fra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020. Il mancato pagamento delle somme scadute nel medesimo periodo non comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

57-ter. 09. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiaco, Paolo Russo.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 57-quater.

(Cumulo sisma ed ecobonus con contributi ricostruzione)

1. Agli interventi singoli o in forma associata da parte dei privati, aventi ad oggetto uno o più edifici o aggregati edilizi danneggiati da eventi sismici della regione Molise e dell'area Etnea nel 2018, dell'Abruzzo nell'anno 2009, del centro Italia negli anni 2016 e 2017 e nei comuni di Casamicciola Tenne e Lacco Ameno dell'isola di Ischia nel 2017, nonché della Regione Emilia Romagna del 2012, realizzati dal 12 gennaio 2017 al 31 dicembre 2020 ovvero consistenti nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti e riferiti a costruzioni adibite ad abitazione o ad attività produttive, sono riconoscibili le detrazioni di cui all'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, per la sola quota di lavori eccedenti il contributo pubblico concesso o erogato, anche qualora concorrono congiuntamente al miglioramento di 1 o 2 classi di rischio ed agli obiettivi di riqualificazione energetica.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli interventi di demolizione e ricostruzione del fabbricato preesistente, senza aumento della volumetria dello stesso. Le stesse si applicano anche qualora l'intervento realizzato sul fabbricato per il quale è stato concesso o erogato il contributo pubblico, sia finalizzato congiuntamente al risparmio energetico ed alla messa in sicurezza sismica.

3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottarsi di concerto con il Capo Dipartimento Casa Italia entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri di contabilizzazione degli interventi sulla base di un cronoprogramma dei lavori.

57-ter. 010. Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiaco, Paolo Russo, Mandelli.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 57-quater.

(Nuovi fondi per lo sviluppo dei comuni del cratere 2009)

1. La quota fissa, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge del 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, come rifinanziata dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, dal decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190, fino ad un valore massimo del 4 per cento degli stanziamenti annuali di bilancio, destinata, ai sensi dell'articolo 11, comma 12, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, al Programma di sviluppo per l'area del cratere sismico della Regione Abruzzo, approvato dal CIPE con delibera 10 agosto 2016, n. 49, è aumentata, a valere sulla medesima autorizzazione di spesa, di un importo complessivo di 50 milioni di euro, destinato ad attività e programmi di promozione turistica e culturale (Priorità B – Turismo e ambiente del Programma di sviluppo) nei Comuni del Cratere sismico 2009.

57-ter. 011. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 57-quater.

1. A seguito delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni di sabato 22 agosto e domenica 23 agosto 2020 in alcune zone delle province di Belluno, Verona, Vicenza e Padova, e della dichiarazione di Stato di Crisi da parte del Presidente della Regione Veneto, di cui al decreto del presidente della giunta regionale n. 90 del 24 agosto 2020, a seguito delle criticità riscontrate, in favore dei Comuni e degli Enti interessati dai predetti eventi, in attesa del riconoscimento dello

stato di emergenza, è autorizzata la spesa pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, per interventi di ripristino di manufatti stradali, per la ripresa delle attività produttive e delle attività agricole, per il risarcimento di unità immobiliari danneggiate e per ulteriori interventi di emergenza finalizzati ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose nei territori dei comuni individuati. È sempre riconosciuta la sospensione del pagamento delle rate di mutuo, per almeno 24 mesi, per le aziende danneggiate.

2. Le modalità di riparto delle risorse di cui al comma 1 ai Comuni e agli Enti interessati dai predetti eventi, sono definite dal presidente della Regione sulla base del censimento dei danni al patrimonio pubblico, privato e alle attività economiche e produttive, avviato con note prot. n. 333064 del 25/08/2020 e prot. n. 333101 del 25/08/2020.

Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4, sostituire la cifra: 250, con la seguente: 200.

57-ter. 012. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 57-quater.

1. A seguito delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni tra il 25 luglio e il 13 agosto e nei giorni venerdì 28 agosto, sabato 29 agosto e domenica 30 agosto 2020 in molte delle province della Lombardia, a seguito delle criticità riscontrate, in favore dei Comuni e degli Enti interessati dai predetti eventi, in attesa del riconoscimento dello stato di emergenza, è autorizzata la spesa pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, per interventi di ripristino di manufatti stradali, per la ripresa delle attività produttive e delle attività agricole, per il risarcimento di unità immobiliari danneggiate e per ulteriori interventi di emergenza finalizzati ad

evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose nei territori dei comuni individuati. È sempre riconosciuta la sospensione del pagamento delle rate di mutuo, per almeno 24 mesi, per le aziende danneggiate.

2. Le modalità di riparto delle risorse di cui al comma 1 ai Comuni e agli Enti interessati dai predetti eventi, sono definite dal presidente della Regione sulla base del censimento dei danni al patrimonio pubblico, privato e alle attività economiche e produttive.

Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4, sostituire la cifra: 250, con la seguente: 200.

57-ter. 013. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 57-quater.

(Modifica all'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

1. Al comma 1-ter dell'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: « fino a 200 unità complessive di personale » sono sostituite con le seguenti: « per figure professionali ».

57-ter. 014. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 57-quater.

1. All'articolo 2-bis, comma 1-ter, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni e integrazioni, le parole da: « Nelle

zone omogenee » fino a: « vigenti » sono soppresse.

57-ter. 015. Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 57-quater.

1. All'articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni e integrazioni, le parole: « nonché a quelli ubicati nelle zone omogenee A », sono soppresse e le seguenti: « siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche pianivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente » sono sostituite con le parole: « sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente ».

57-ter. 016. Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 57-quater.

1-bis. All'articolo 13 comma 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, come convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole: « per l'anno 2018 » sono aggiunte le seguenti: « e di euro 70 milioni per gli anni 2021, 2022 e 2023 ».

57-ter. 017. D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 57-quater.

(Modifica all'articolo 22 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32)

1. All'articolo 22 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. All'articolo 46-*quinquies* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "Ai dipendenti pubblici assegnati temporaneamente agli Uffici Speciali per la ricostruzione della città dell'Aquila e dei Comuni del cratere è riconosciuto, dalla data della loro assegnazione, il trattamento economico di cui al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Al suddetto personale si applicano inoltre le disposizioni del citato articolo 50, comma 7, lettere *a*), *b*) ed *e*), nelle more della definizione di appositi accordi dei singoli Uffici. Per l'attuazione del presente comma il limite massimo di cui al quinto periodo del precedente comma è elevato a tre milioni di euro annui, di cui 1 milione per l'Ufficio speciale per la ricostruzione della città dell'Aquila e 2 milioni per l'Ufficio speciale per la ricostruzione dei Comuni del cratere" ».

57-ter. 018. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 57-*quater*.

1. All'articolo 23-*bis*, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni e integrazioni, al comma 4, primo periodo, dopo le parole: « di inizio attività », aggiungere le seguenti: « di cui all'articolo 22 ».

57-ter. 019. Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 57-*quater*.

1. Al comma 4, primo periodo dell'articolo 10 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 nel testo risultante dalla conversione in legge, sostituire le parole « rispettivamente di un anno e di tre anni » con le seguenti parole: « di tre anni ».

57-ter. 020. Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 57-*quater*.

(Modifica all'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83)

1. All'articolo 67-*ter* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

« 9-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2021, il personale di cui comma 6, in servizio a quella data presso gli Uffici speciali per la ricostruzione della città dell'Aquila e dei comuni del cratere, è collocato in posizione di comando presso la Presidenza del Consiglio dei ministri in ragione della specifica professionalità in materia di ricostruzione e dello sviluppo del territorio a seguito di eventi sismici e continua ad operare presso l'Ufficio Speciale di assegnazione ».

57-ter. 021. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 57-*quater*.

(Modifica all'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83)

1. All'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, al comma 6 aggiungere, in fine, il seguente: « Gli Uffici speciali sino a concorrenza delle 50 unità loro assegnate potranno, altresì, utilizzare, sino ad un massimo di 5 unità ciascuno e su base volontaria, le unità di personale assegnate alle province ed alla Regione Abruzzo ».

57-ter. 022. Mandelli, Cannizzaro, D'Atis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 57-quater.

(Disposizioni relative agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

1. Al comma 444, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la parola « privata » è soppressa.

57-ter. 023. Mandelli, Cannizzaro, D'Atis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

ART. 57-quater.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 57-quinquies.

(Criteri di utilizzabilità dei Fondi concessi ai sensi dell'articolo 1, comma 444, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato »)

1. Al comma 444, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di

stabilità 2016) » la parola « privata » è soppressa.

57-quater. 01. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 57-quinquies.

(Stabilizzazione personale assunto a tempo determinato per la città di Genova)

1. Al fine di ridurre i maggiori costi derivanti dalle procedure concorsuali, nonché contenere i rischi di contagio per il personale preposto alla organizzazione e svolgimento delle relative procedure nella fase di emergenza epidemiologica da COVID-19, la Regione Liguria, gli enti del settore regionale allargato, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, la Città metropolitana di Genova, il Comune di Genova e le società controllate dalle predette amministrazioni territoriali nonché la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova, nell'ottica di valorizzazione delle professionalità acquisite, sono autorizzati ad avviare procedure straordinarie di stabilizzazione del personale di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, nel limite massimo di 2 milioni di euro per l'anno 2020 e 10 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, quantificati in 2 milioni di euro per l'anno 2020 e 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

57-quater. 02. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

ART. 58.

Al comma 1, le parole: 600 milioni di euro sono sostituite dalle seguenti: 620.075.000 euro.

Conseguentemente:

a) all'articolo 24, sopprimere il comma 1;

b) all'articolo 67, sopprimere il comma 4.

58. 1. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. Al comma 1 dell'articolo 133 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sostituire la lettera b) con la seguente:

« b) i commi da 661 a 676 sono abrogati ».

58. 2. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

12. Al comma 1 dell'articolo 133 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sostituire la lettera a) con la seguente:

« a) i commi da 634 a 652 sono abrogati ».

58. 3. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

ART. 58-bis.

Al comma 1, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 30 milioni.

58-bis. 1. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

ART. 58-ter.

Dopo l'articolo 58-ter, Inserire il seguente:

Art. 58-quater.

(Disposizioni in materia di agriturismo)

1. All'articolo 2, comma 2, secondo periodo, della legge 20 febbraio 2006, n. 96, dopo le parole: « assicurativa e fiscale » sono aggiunte le seguenti; « e le prestazioni di lavoro svolte dagli stessi nell'ambito dell'attività agrituristica sono considerate agricole ai fini della valutazione del rapporto di connessione tra attività agrituristica e attività agricola, fatto salvo il rispetto delle disposizioni dell'articolo 4, comma 2 ».

2. All'articolo 1, comma 659, lettera e), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché destinati all'agriturismo ».

58-ter. 01. Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassinini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo 58-ter inserire il seguente:

Art. 58-quater.

(Rifinanziamento Fondo di solidarietà nazionale)

1. Al fine di fornire un aiuto concreto alle imprese ed alle famiglie colpite da sinistri in mare nel corso di attività di pesca, la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, di seguito denominato « Fondo », è incrementata di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Il suddetto aiuto è attribuito secondo termini e modalità stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da adottarsi entro 30 dall'entrata in vigore della presente disposizione. A decorrere dal 2020 le risorse finanziarie del

Fondo sono ulteriormente incrementate attraverso parte del gettito delle sanzioni pecuniarie, comminate ed incassate in applicazione delle fattispecie di illecito penale ed amministrativo di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, nonché di altre disposizioni di legge che prevedono sanzioni in materia di pesca, la cui entità è definita con decreto del il Ministro della Giustizia, d'intesa con il Ministro delle Politiche agricole alimentari, forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dell'ammontare annuo del gettito.

2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 4 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

58-ter. 02. Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frasinini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo 58-ter inserire il seguente:

Art. 58-quater.

(Contributi per il settore della pesca)

1. Al fine di mitigare gli effetti della crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle imprese operanti nei settori della pesca, il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso fra i mesi di maggio e agosto 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2019. L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'am-

montare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi compresi fra maggio e agosto 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2019, secondo i criteri previsti dal citato articolo 25, comma 5, lettere a), b) e c), ridotto di un importo pari all'ammontare della somma eventualmente già percepita dall'impresa in applicazione del medesimo articolo 25.

2. Il contributo previsto dal presente articolo è erogato per l'anno 2020 nei limiti di spesa di 10 milioni di euro secondo termini e modalità stabilite dall'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2020, n. 77,

3. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 10 milioni di euro per l'anno si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,

58-ter. 03. Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frasinini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo 58-ter inserire il seguente:

Art. 58-quater.

(Credito di imposta per piani di comunicazione del prodotto ittico nazionale)

1. Al fine di rilanciare il consumo di prodotti ittici nazionali e di valorizzare le produzioni anche attraverso lo sviluppo di nuove dinamiche di distribuzione e commercializzazione ed il rafforzamento e la modernizzazione del sistema, agli imprenditori ittici di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, per il periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2020, nel rispetto della normativa sugli aiuti di stato nella pesca, è riconosciuto un credito di imposta nella misura del 50 per cento del costo per attività di promozione nei confronti del consumatore

finale nonché per iniziative volte allo sviluppo di nuove dinamiche di mercato e di commercializzazione, anche attraverso accordi promossi dalle organizzazioni di rappresentanza dei pescatori e degli esercizi commerciali.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti termini e modalità per la fruizione del credito di imposta.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 15 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

58-ter. 04. Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frasinini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo 58-ter, inserire il seguente articolo:

Art. 58-quater.

(Stabilizzazione sgravi contributivi giovani agricoltori)

1. Al fine di promuovere forme di imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, anche se soci di società agricole di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni ed integrazioni, con età inferiore a quaranta anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate a partire dal 1° gennaio 2021, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal

versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

2. L'esonero di cui al primo periodo, decorsi i primi trentasei mesi, è riconosciuto per un periodo massimo di dodici mesi nel limite del 66 per cento e per un periodo massimo di ulteriori dodici mesi nel limite del 50 per cento. L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, ed invia una relazione mensile al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 20 milioni di euro dall'anno 2021 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

58-ter. 05. Gastaldi, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frasinini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo 58-ter, inserire il seguente:

Art. 58-quater.

(Disciplina in materia di autorizzazioni integrate ambientali)

1. Le autorizzazioni integrate ambientali di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 luglio 2020 conservano la loro validità per i centottanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza da COVID-19.

2. All'articolo 33, comma 3-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per le installazioni relative alle attività di cui al punto 6.6 dell'Allegato Vili alla Parte Seconda del presente decreto le tariffe relative alle attività istruttorie e di controllo di cui al Titolo III-bis della Parte Seconda sono ridotte fino al 50 per cento ».

58-ter. 06. Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frasinini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo 58-ter, inserire il seguente:

Art. 58-quater.

(Misure per la crescita del settore agricolo e agroalimentare e per il sostegno della competitività dei prodotti Made in Italy)

1. All'articolo 65 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, apportare le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:

« 1-bis. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 e per consolidare ed accrescere la capacità produttiva e innovativa, il livello qualitativo, la sostenibilità e la competitività sul mercato dei prodotti *Made in Italy*, è istituito l'accordo integrato di filiera.

1-ter. Con l'accordo integrato di filiera più soggetti, incluse le imprese in

forma consortile, le società cooperative e i loro consorzi, si obbligano, sulla base di un disciplinare contrattuale contenente i contenuti minimi del rapporto negoziale, ciascuno per il segmento attinente alla natura ed all'oggetto della propria impresa, a fornire prestazioni di produzione agricola, trasformazione, commercializzazione e distribuzione di prodotti agricoli e agroalimentari. I contraenti si obbligano altresì a rendere riconoscibili i prodotti oggetto del contratto mediante l'utilizzo di un marchio già registrato o la registrazione di un nuovo marchio, idoneo a identificare il prodotto e le attività di tutte le imprese coinvolte.

1-quater. L'accordo di cui al comma 1-bis è stipulato con atto pubblico o scrittura privata autenticata a pena di nullità ed è depositato presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Ha durata minima di 48 mesi e contiene un espresso riferimento all'entità della partecipazione agli utili di ciascun contraente, in relazione all'apporto dato ed alle prestazioni cui è tenuto.

1-quinquies. L'accordo integrato di filiera è anche condizione necessaria per l'accesso ai contratti di filiera di cui al comma 1. Sono fatti salvi gli effetti dei bandi, delle graduatorie e dei contratti di filiera pendenti, aperti ed efficaci alla data di entrata in vigore della presente legge. »

b) al comma 2 le parole: « di cui al comma 1 » sono sostituite con le seguenti: « di cui ai commi da 1 a 1-quinquies ».

58-ter. 07. Manzato, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frasinini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

ART. 58-quater.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art 58-quinquies.

(Ammodernamento fabbricati rurali destinati ad agriturismo)

1. All'articolo 119, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, come convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

« *b-bis*) dai soggetti di cui all'articolo 2135 del codice civile per immobili rurali di cui all'articolo 9, commi 3 e 3-*bis*, del decreto-legge del 30 dicembre 1993 n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge del 26 febbraio 1994 n. 133, destinati all'esercizio delle attività agrituristiche, preservando per gli immobili rurali che presentano carattere storico o elementi di testimonianza dell'economia rurale tradizionale o comunque, realizzati prima del 1940, i caratteri tipologici e morfologici nonché gli elementi tradizionali e le caratteristiche storiche, architettoniche e ambientali ».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in 20 milioni per l'anno 2020 ed in 100 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2021 al 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 114 del presente decreto.

58-quater. 01. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiaco, Paolo Russo.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 58-*quinquies*.

(Misure per la competitività delle imprese agricole ed agromeccaniche e per la semplificazione di adempimenti)

1. Al fine di contenere il divario di competitività tra le imprese agricole italiane e le imprese agricole degli altri Paesi dell'Unione europea in ordine agli adempimenti funzionali all'impiego in lavori agricoli dei prodotti petroliferi ad accisa agevolata, all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, come convertito dalla legge 19 dicembre

2019, n. 157, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Gli imprenditori agricoli e gli imprenditori agromeccanici soggetti all'obbligo di tenuta del libretto di controllo dell'impiego di carburanti per usi agricoli di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 14 dicembre 2001, n. 454 ed alle conseguenti annotazioni ai sensi dell'articolo 6 del medesimo decreto ministeriale sono esonerati dall'obbligo di denuncia di cui all'articolo 25, comma 2, lettera

a) e *c)* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dalla comunicazione e dalla tenuta del registro di carico e scarico di cui al comma 4 del citato articolo 25 ».

58-quater. 02. Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiaco, Paolo Russo, Mandelli.

ART. 59.

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) all'alinea, sostituire le parole: « capoluogo di provincia o di città metropolitana » con le seguenti: « a vocazione turistica »;

2) sostituire la lettera *a)* con la seguente:

« *a)* per i comuni capoluogo di città metropolitana, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni »;

3) sostituire la lettera *b)* con la seguente:

« *b)* per gli altri comuni, in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni »;

b) al comma 7, sostituire le parole: « valutati in » con le seguenti: « pari a ».

59. 1. Andreuzza, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Pateroster.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis). Il contributo di cui al comma 1 è comunque riconosciuto ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana delle regioni Lazio, Marche e Umbria colpite dagli eventi sismici del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017.

59. 2. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 1 dell'articolo 59 è inserito il seguente:

1-bis. Per i soggetti esercenti attività di impresa turistico ricettiva il contributo di cui al comma 1 spetta anche per l'attività svolta in comuni non capoluogo di provincia o di città metropolitana che, in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l'elaborazione di dati statistici, abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni.

Conseguentemente, al comma 7, sostituire le parole: 500 milioni con le parole: 600 milioni.

59. 3. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria colpite dagli eventi sismici del 24 agosto, dei 26 e del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017, al fine

di favorire la ripresa produttiva, il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto in favore di soggetti esercenti attività d'impresa di vendita di beni e servizi svolte nelle zone A o equipollenti:

a) dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229 anche per le attività svolte nelle zone A dei medesimi comuni alla data del 24 agosto 2016 ancorché successivamente delocalizzate;

b) degli altri comuni che in base all'ultima rilevazione resa disponibile dalle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l'elaborazione dei dati statistici abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri in numero almeno due volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni.»;

b) ai commi 2 e 4 le parole: « comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « commi 1 e 1-bis. »;

c) al comma 5 le parole: « 1, 2 e 3 » sono sostituite dalle seguenti: « 1,1-bis, 2, e 3 »;

d) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Agli oneri del presente articolo valutati in 575 milioni di euro per il 2020 si provvede per 500 milioni ai sensi dell'articolo 114 e per 100 milioni di euro mediante l'utilizzo dei residui delle somme stanziati ai sensi dell'articolo 25 comma 15 del decreto-legge 34 del 2020 ».

59. 4. D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro.

Apportare le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle città che sono state designate capitali italiane della cultura dal 2020 »;

b) al comma 7, sostituire le parole: « 500 milioni » con le seguenti: « 508 milioni ».

Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4, sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 242 milioni.

59. 5. Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 59-ter.

(Contributo a fondo perduto per le attività stagionali estive)

1. Al fine di sostenere i soggetti con attività economica prevalentemente stagionale estiva colpiti dall'emergenza epidemiologica « COVID-19 », è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo, titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Ai fini del presente articolo, si considerano soggetti con attività economica prevalentemente stagionale estiva, i soggetti di cui al comma 1 per i quali l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2019 sia superiore ai due terzi dell'ammontare totale del fatturato e dei corrispettivi dell'intero anno 2019.

3. Il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del bimestre aprile-maggio 2020 sia inferiore alla metà dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del bimestre aprile-maggio 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, nello stato di

previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo per il ristoro dei danni causati all'emergenza epidemiologica « COVID-19 » ai soggetti con attività economica prevalentemente stagionale estiva. Il Fondo ha una dotazione per l'anno 2020 pari a 1.000 milioni di euro. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma 7.

5. La consistenza del contributo di cui al presente articolo, nonché le modalità di accesso e di erogazione da parte dell'Agenzia delle entrate, sono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato, entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico. Il decreto di cui al presente comma deve prevedere che il contributo sia determinato in rapporto alla diminuzione dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del quadrimestre maggio-agosto 2020 rispetto all'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del medesimo quadrimestre dell'anno 2019 e in modo che la spesa non sia superiore alla dotazione del Fondo di cui al comma 4.

6. Il contributo di cui al presente articolo è soggetto alle disposizioni di cui all'articolo 25, commi da 7 a 14, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, così come convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in quanto compatibili.

7. Al comma 7 dell'articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, così come convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: « 1.677,2 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 677,2 milioni ».

59. 01. Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 59-ter.

(Estensione ai professionisti iscritti alle casse di previdenza del contributo a fondo perduto COVID-19)

1. Al comma 2 dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 le parole; « e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994 n. 509 e 10 febbraio 1996 n. 103 » sono abrogate.

59. 02. Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 59-ter.

(Diritto alla detrazione dell'IVA per le fatture di acquisto, relative ad operazioni effettuate nell'anno precedente, ricevute e annotate entro il 15 di gennaio da parte dei gestori di impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione)

1. Nei confronti di gestori di impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione di cui all'articolo 74, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non trova applicazione l'eccezione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, articolo 1, comma 1, penultimo periodo.

2. Con riferimento agli stessi soggetti di cui al precedente comma, che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 18, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, gli acquisti, relativi alla fornitura di carburante eseguita nel mese di dicembre, come risultante dal documento di accompagnamento semplificato per la circolazione intracomunitaria dei prodotti soggetti ad accisa (DAS), concorrono alla formazione del reddito d'impresa relativo al periodo d'imposta in corso alla stessa data di effettuazione della fornitura.

3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi possono trovare applicazione, anche con riferimento agli acquisti relativi alla fornitura di carburante effettuata nel mese di dicembre 2019.

59. 03. Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo.

Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

Art. 59-bis.

1. Il canone relativo ai contratti di locazione di immobili rientranti nella categoria catastale C/1, qualora risulti da accordo delle parti che l'importo del canone annuo è stato diminuito rispetto all'anno 2019 almeno del 20 per cento, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 10 per cento.

2. L'Imu relativa ai contratti di cui al comma 1, è ridotta al 75 per cento.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 250 milioni di euro dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

59. 04. Mazzetti.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 59-ter.

(Concessione di un credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori)

1. All'articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, apportare le seguenti modificazioni;

a) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: « operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione

calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori)» con le seguenti: «operanti nel settore tessile e della moda, del calzaturiero e della pelletteria» e, conseguentemente, al terzo periodo, sostituire le parole: «45 milioni di euro» con le seguenti: «345 milioni di euro»;

b) sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 1, i controlli della consistenza delle rimanenze del magazzino possono essere svolti, sia sulla base dei bilanci certificati, sia sulla base di una certificazione, rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ovvero, dai soggetti di cui articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico, osserva i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10, comma 12, del citato decreto legislativo n. 39 del 2010, e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dell'*international Federation of Accountants* (IFAC)»;

c) al comma 3 sopprimere la parola: «esclusivamente» e dopo le seguenti: «legge di conversione del presente decreto» aggiungere, in fine, le parole: «Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.»;

d) conseguentemente al comma 6 sostituire le parole: «pari a 45 milioni di euro per l'anno 2021» con le seguenti: «pari a 345 milioni di euro per l'anno 2021».

59. 05. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 59 è inserito il seguente:

Art. 59-bis.

(Contributo a fondo perduto per attività di intrattenimento notturno)

1. È riconosciuto un contributo a fondo perduto ai soggetti esercenti attività di discoteche, sale da ballo, *night-club* e simili a condizione che l'ammontare complessivo del fatturato e dei corrispettivi del trimestre giugno, luglio e agosto 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del trimestre di giugno, luglio e agosto 2019.

2. L'ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi di cui al comma precedente, nelle seguenti misure:

a) 20 per cento per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a quattrocentomila euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;

b) 15 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;

c) 10 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. L'ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto, comunque, ai soggetti di cui al comma 1, ai sensi dei commi 2, in misura non inferiore ad euro mille per le persone fisiche e ad euro duemila per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Detti importi minimi sono altresì riconosciuti ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° giugno 2019. In ogni caso, l'ammontare del contributo a fondo perduto non può essere superiore a 150.000 euro.

4. Per il contributo di cui ai commi 1, 2 e 3, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 25, commi da 7 a 14, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 216,3 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto-legge.

59. 06. Piastra, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Pateroster.

ART. 60.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

7-bis. Al fine di contrastare gli effetti dell'emergenza da COVID-19, gli investimenti realizzati dalle imprese del settore ortofrutticolo, limitatamente alla produzione di quarta gamma, possono fruire delle agevolazioni erogate a valere sul fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, nel limite di 30 milioni di euro per l'anno 2020.

7-ter. Agli oneri derivanti dal comma 8 pari a 30 milioni per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4 del presente decreto-legge.

60. 1. Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiaco, Paolo Russo, Mandelli.

ART. 60-bis.

Dopo l'articolo 60-bis, aggiungere il seguente:

Art. 60-ter.

(Misure di supporto alla innovazione e alla formazione)

1. Al fine di garantire misure di sostegno per i lavoratori autonomi intesi come persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni a cui si applica il regime forfetario di cui all'articolo 1, comma 692, della legge n. 160 del 27 dicembre 2019 o il regime *de minimis* introdotto con Legge 244 del 24 dicembre 2007 e seguenti modifiche, che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso le proprie attività, per gli anni di imposta 2020 –2022 potranno dedurre integralmente le spese di formazione e aggiornamento professionale, entro il limite annuo di 5 mila euro, tra queste spese sono incluse i costi per l'iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi, nonché le quote di iscrizioni ad associazioni professionali, iscritte all'elenco del MISE secondo la legge 4/2013, le spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all'auto-imprenditorialità anche rilasciate dalle associazioni professionali iscritte all'elenco del MISE secondo la legge 4/2013.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, è dettata la disciplina applicativa delle disposizioni di cui al comma 1.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 280 milioni di euro

per gli anni 2020, 2021 e 2022, che costituisce limite di spesa per la concessione del beneficio, cui si provvede:

a) quanto a 280 milioni per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 280 milioni per gli anni 2021 e 2022 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come rifinanziato dall'articolo 73, comma 2, del presente decreto-legge.

60-bis. 01. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frasinini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Galli.

Dopo l'articolo 60-bis, aggiungere il seguente articolo;

Art. 60-ter.

(Rilancio investimenti nel settore della distribuzione del gas naturale)

1. Al fine di rilanciare gli investimenti nel settore della distribuzione del gas naturale accelerando le procedure per la effettuazione delle gare per il servizio di distribuzione di gas naturale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la valorizzazione delle reti e degli impianti di distribuzione e misura di titolarità di un ente locale o di una società patrimoniale delle reti, nel caso essi vengano ceduti in occasione delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 12 novembre 2011, n. 226, avviene in base al valore industriale residuo calcolato in base alle linee guida emanate dallo stesso Ministero ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 21 giugno 2013, convertito con legge 9 agosto 2013, n. 69. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente ag-

giorna la conseguente disciplina regolatoria entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione.

2. La verifica degli scostamenti del valore di rimborso nei casi di cui al comma 1 da parte dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente di cui all'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 è svolta in base ai criteri di semplificazione indicati nelle modifiche introdotte ai sensi del comma 3 al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 12 novembre 2011, n. 226, ed è effettuata prima della pubblicazione del bando di gara. La stessa Autorità riconosce in tariffa al gestore subentrante l'ammortamento della differenza tra il valore di rimborso e il valore delle immobilizzazioni nette, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località.

3. Entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, sono aggiornati i criteri di gara di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 12 novembre 2011, n. 226, e successive modifiche e integrazioni, al fine di adeguarli alle disposizioni dei commi 1 e 2, nonché per introdurre disposizioni al fine di prevedere:

a) la semplificazione delle procedure di verifica dello scostamento del valore di rimborso e del valore delle immobilizzazioni nette nei casi in cui il valore di rimborso sia conforme alle disposizioni del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 maggio 2014, e in cui lo scostamento stesso rientri in una serie di casistiche che tengano conto delle diverse situazioni dei comuni negli ambiti e della valorizzazione della RAB;

b) modifiche alla valenza temporale dei documenti di gara al fine di semplificare la redazione dei bandi;

c) la riprogrammazione dei termini per lo svolgimento delle gare d'ambito a

partire dal 1° luglio 2021, in modo da articolarne lo svolgimento nell'arco di un periodo di quattro anni.

4. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente adotta i provvedimenti in termini regolatori atti a favorire l'aggregazione tra gli operatori medio-piccoli del settore della distribuzione.

5. Il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto aggiornano il decreto ministeriale 21 aprile 2011 in materia di salvaguardia dell'occupazione nelle società di distribuzione del gas.

6. Sono fatti salvi gli affidamenti delle concessioni a livello di ambiti che, in esito alle gare bandite ai sensi del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 12 novembre 2011, n. 226, abbiano sottoscritto il contratto di servizio al momento della entrata in vigore delle disposizioni del presente articolo.

7. I termini per le Regioni e per il Ministero dello sviluppo economico relativi alla possibile nomina di un commissario ad acta ai sensi dei commi 2 e 4 dell'articolo 4 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 63, decorrono dalle nuove date di riprogrammazione delle gare stabilite ai sensi del comma 3, lettera c).

60-bis. 03. Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo 60-bis, inserire il seguente:

Art. 60-ter.

(Contributi per il settore ricreativo e dell'intrattenimento)

1. Al comma 1 dell'articolo 25-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, così come convertito dalla legge 17 luglio 2020,

n. 77, le parole: « 5 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 600 milioni ».

2. Al comma 7 dell'articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, così come convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: « 1.677,2 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 1082,2 milioni ».

60-bis. 04. Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli.

Dopo l'articolo 60-bis, inserire il seguente:

Art. 60-ter.

(Modifiche in materia di credito d'imposta 4.0)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 191 il periodo: « Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale. » è soppresso;

b) al comma 204 il periodo: « Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale. » è soppresso;

c) dopo il comma 209 è aggiunto il seguente:

« 209-bis. I soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui ai commi da 184 a 209 possono optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, ivi inclusi istituti di credito e intermediari finanziari. In alternativa alla cessione di cui al precedente periodo, i soggetti beneficiari possono optare per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari al beneficio spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad

altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.»

60-bis. 05. Mandelli, Cannizzaro, D’Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

Dopo l’articolo 60-bis, inserire il seguente:

Art. 60-ter.

(Deducibilità dell’imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali)

1. L’articolo 3 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni nella legge 28 giugno 2019, n. 58, è sostituito dal seguente:

« 1. Per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 e per i periodi di imposta relativi agli anni successivi l’imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è integralmente deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni ».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 696 milioni di euro nel 2020, 633,6 milioni di euro nel 2021 e 400,8 milioni di euro nel 2022 e 202 milioni di euro dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all’articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede conseguentemente, con proprio decreto, a ridefinire le prestazioni previste a valere del predetto fondo.

60-bis. 06. Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D’Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo.

Dopo l’articolo 60-bis, aggiungere il seguente:

Art. 60-ter.

1. All’articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4 il periodo: « I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell’autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l’anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. » è soppresso;

b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« 4-bis. Qualora i lavori siano iniziati nel quinquennio, l’autorizzazione si considera efficace per tutta la durata degli stessi, nel caso in cui il progetto rimanga invariato. ».

60-bis. 07. Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D’Attis, Occhiuto, Pella.

Dopo l’articolo 60-bis, aggiungere il seguente:

Art. 60-ter.

(Contratto di logistica)

1. Nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, e successive modifiche, dopo l’articolo 1677, è aggiunto il seguente:

« Art. 1677-bis.

(Contratto di logistica)

1. Col contratto di logistica una parte assume, verso corrispettivo, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, congiuntamente le attività di deposito, preparazione, lavorazione, ed eventualmente trasporto, di beni di terzi.

2. Il contratto di logistica è regolato dalle disposizioni di legge applicabili alle singole attività di cui esso si compone. ».

60-bis. 08. Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D’Attis, Occhiuto.

Dopo l'articolo 60-bis, inserire il seguente:

Art. 60-ter.

(Definizione di mid cap)

1. Ai sensi dell'articolo 11 del decreto 11 giugno 2020, Estensione ai Paesi dell'Unione europea dell'operatività del fondo 394/81. (20A04004) (*Gazzetta Ufficiale Serie Generale* n. 188 del 28 luglio 2020), al fine di ampliare l'ambito di applicazione delle misure destinate a favorire export delle imprese italiane, per individuare la categoria delle imprese a media capitalizzazione (mid cap), viene adottata la definizione già prevista dalla Banca europea degli investimenti, ovvero imprese con numero dipendenti fino a 3.000. Il numero dei dipendenti è calcolato ai sensi della raccomandazione della Commissione europea relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese.

60-bis. 09. Occhiuto, Pella, Prestigiacomio, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis.

Dopo l'articolo 60-bis, inserire il seguente:

Art. 60-ter.

(Sostegno alle Academy aziendali)

1. Per il sostegno delle imprese, anche in forma associata, che creano proprie *Academy* ovvero sviluppano quelle già esistenti, anche in partnership con il sistema universitario e formativo, presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito un Fondo, denominato « Fondo per il sostegno allo sviluppo delle Academy aziendali » con uno stanziamento pari a 100 milioni di euro per il 2021 e 200 milioni di euro per il 2022.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono determinate le modalità di attuazione

della presente disposizione nonché le misure finanziabili, tra cui la progettazione e la gestione delle *Academy*, la formazione erogata, l'adeguamento delle strutture d'impresa, nonché i servizi di consulenza.

3. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede;

a) quanto a 100 milioni per il 2021 mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4 del presente decreto;

b) quanto a 200 milioni per il 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre, n. 282.

60-bis. 010. D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomio, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro.

ART. 61.

Sopprimere l'articolo.

61. 1. Guidesi, Cavandoli, Furgiuele, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frasinini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 61.

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e della conseguente sopravvenuta esigenza di garantire una efficace erogazione dei servizi a beneficio delle imprese, i procedimenti di accorpamento delle Camere di commercio ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, sono sospesi.

2. Il Ministero dello Sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni

e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti i rappresentanti dei maggiori enti locali interessati, l'Unioncamere e le associazioni di imprese più rappresentative, entro il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri per la revisione del numero delle Camere di commercio prevista dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, in relazione alle caratteristiche socioeconomiche dei territori coinvolti e alla situazione economica delle Camere di commercio da accorpate, fermi restando gli accorpamenti già realizzati.

3. Sulla base di tali criteri, entro i successivi 90 giorni, l'Unioncamere trasmette al Ministero dello sviluppo economico una proposta di rideterminazione delle circoscrizioni territoriali.

4. Il Ministro dello Sviluppo economico provvede, con proprio decreto, che tiene conto della proposta di cui al comma 3, alla rideterminazione delle circoscrizioni territoriali e a ogni altra conseguente determinazione.

5. Il procedimento di cui ai commi precedenti deve concludersi entro il 31 dicembre 2022.

6. Gli organi delle Camere di commercio in corso di accorpamento continuano ad esercitare le loro funzioni fino al giorno dell'insediamento del consiglio della nuova camera di commercio, ancorché scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge.

61. 9. D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro.

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 61.

1. In conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19 e dell'esigenza di garantire alle imprese la lavorazione delle numerose pratiche presentate e ancora giacenti presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le di-

sposizioni di accorpamento di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, sono sospese, salvo diversa richiesta da parte delle Camere di commercio coinvolte, fino al 30 novembre 2020.

61. 8. Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis.

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 61.

(Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 in materia di riordino delle camere di commercio)

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Il numero complessivo di camere di commercio individuato ai sensi del comma 1 può essere superiore a 60 nel caso che l'accorpamento di due o più camere di commercio con meno di 75.000 imprese e unità locali iscritte o annotate nei rispettivi registri comporti l'unificazione di realtà socio economiche tra loro non omogenee, tale da compromettere il ruolo di ciascun ente camerale quale presidio permanente sul territorio a sostegno delle imprese e comportare ripercussioni negative sull'economia locale, sulla qualità dei servizi prestati a imprese e cittadini e sulla identità culturale ed economica. Ai fini del presente comma, i consigli degli enti camerali interessati deliberano a maggioranza qualificata la volontà di non procedere all'accorpamento ».

61. 10. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 61.

(Verifica degli effetti e revisione del processo di riorganizzazione delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura)

1. Al fine di una compiuta verifica degli effetti e di una revisione del processo di riorganizzazione delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura previsto dall'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e attuato con il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, in considerazione della crisi socio-economica che le attività economiche stanno attraversando soprattutto a livello locale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli accorpamenti tra questi enti disposti ai sensi della citata norma e non ancora conclusi sono sospesi.

2. Il limite del numero complessivo delle Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura individuato, dall'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, può essere superato, qualora emerga la comprovata opportunità che una Camera, pur avendo nel rispettivo registro iscritte o annotate anche meno di 75.000 imprese e unità locali, debba rimanere l'istituzione di riferimento a livello locale, ferma restando una sostenibilità economico finanziaria, che assicuri investimenti sul territorio a favore delle imprese, e una rilevanza territoriale, determinata dalla caratterizzazione culturale ed economica della realtà provinciale nonché dalla presenza sul territorio di sedi di altri organismi pubblici di rilevanza strategica per il sistema imprenditoriale locale. La nuova rideterminazione delle circoscrizioni territoriali verrà definita previa intesa nella Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Gli accorpamenti delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura deliberati dai rispettivi consigli, in applicazione dell'articolo 1, comma 5, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, ma non ancora conclusi, si intendono interrotti qualora non confermati da tutti i consigli delle Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura interessate entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente comma.

4. Le eventuali procedure di rinnovo dei consigli camerati delle Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura

oggette delle operazioni di accorpamento avviate e non concluse o comunque non ancora operative, sono interrotte. I relativi organi continuano ad esercitare tutte le loro funzioni fino ad una revisione della riforma.

5. Al fine di consentire alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di far fronte alle attività di sostegno alle imprese colpite dalla crisi economica conseguente alla pandemia, l'articolo 3, comma 9, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, e l'articolo 7, comma 5, del decreto del Ministro dello Sviluppo economico 16 febbraio 2018 sono abrogati. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura potranno annualmente assumere personale nel limite dei risparmi di spesa per cessazioni dei rapporti di lavoro a tempo determinato complessivamente intervenute a qualsiasi titolo nell'anno precedente, fatto salvo l'equilibrio economico finanziario delle stesse.

61. 11. Guidesi, Cavandoli, Cestari, Furgiuele, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassinetti, Garavaglia, Gava, Paternoster.

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sostituire le parole: « sessanta giorni » con le seguenti: « un anno »;

b) ai commi 1 e 2 sostituire la parola: « trentesimo » con la seguente: « sessantesimo »;

c) ai commi 1 e 2 sostituire le parole: « sentita la regione interessata » con le seguenti: « su proposta della regione interessata »;

d) al comma 2 sopprimere le parole: « Alla presente fattispecie non si applica l'articolo 38 della legge 12 dicembre 2002, n. 273. »;

e) sopprimere il comma 3.

61. 2. Guidesi, Cavandoli, Cestari, Furgiuele, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassinini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 le parole: « provincia autonoma e città metropolitana » sono sostituite dalle seguenti: « provincia autonoma, città metropolitana e capoluogo di regione ».

61. 3. Furgiuele, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassinini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Al comma 5, lettera b), primo periodo, dopo le parole: in tutte le sedi della camera di commercio sono inserite le seguenti: prevedendo, altresì, nelle camere di commercio costituite a seguito dei processi di accorpamento, che il servizio per la valorizzazione del Made in Italy sia istituito e di regola garantito, nelle sedi diverse da quella legale.

61. 4. Galli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassinini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

6-bis. Il presente articolo non si applica alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che presentano bilanci in equilibrio economico finanziario.

61. 6. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassinini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Guidesi, Colla, Galli.

Dopo l'articolo 61, inserire il seguente:

Art. 61-bis.

(Disposizioni in tema di cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS))

1. Ai fine di semplificare l'utilizzo del CSS-Combustibile di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 14 febbraio 2013, 22, gli impianti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del medesimo decreto, in possesso di autorizzazione integrata ambientale, ai sensi del titolo III-bis della Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, possono utilizzare il CSS-Combustibile previa comunicazione ai sensi dell'articolo 29-nonies, comma 1, del decreto legislativo 2 aprile 2006, n. 152, da trasmettere da parte dell'utilizzatore all'autorità competente almeno sessanta giorni prima dell'effettivo utilizzo del CSS-Combustibile. Con la comunicazione trasmessa ai sensi del periodo precedente, l'utilizzatore ha la facoltà di utilizzare il CSS-Combustibile prodotto da qualunque produttore ai sensi del suddetto decreto.

2. Le variazioni di combustibile di cui al presente articolo non rientrano nelle categorie di cui agli articoli 5, comma 1, lettera 1-bis) e 6, commi 6 o 7, del decreto legislativo 3 aprile-2006, n. 152.

61. 01. Pella, Prestigiacomò, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto.

Dopo l'articolo, Inserire il seguente:

Art. 61-bis.

(Semplificazione burocratico amministrativa per l'avvio di nuove imprese da parte di under 30)

1. Al fine di promuovere l'autoimprenditorialità dei giovani al di sotto dei 30 anni di età, lo Stato sostiene l'avvio di imprese, in tutti i settori produttivi, dei servizi e delle professioni di tutti i soggetti che intendono avviare un'attività d'impresa, di lavoro autonomo o professionale.

2. I soggetti di cui al comma 1 che intraprendono un percorso di incubazione

d'impresa o di acquisizione di un'impresa esistente, beneficiano nei primi tre anni di attività:

a) dell'esenzione dal versamento, del diritto annuale alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, per l'iscrizione nel registro delle imprese, che rimane comunque obbligatoria;

b) dell'esenzione dal pagamento di marche, di bolli e di eventuali tasse di concessione governativa;

c) della creazione di una corsia preferenziale riguardante le procedure burocratiche, che prevede l'accompagnamento del nuovo imprenditore nella fase di avvio dell'impresa;

d) di convenzioni con gli ordini professionali dei commercialisti e dei notai per la consulenza, per la tenuta della contabilità e per le spese notarili a tariffe agevolate.

3. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente articolo, le attività d'impresa svolte in forma individuale o di impresa familiare ai sensi dell'articolo 230-bis del codice civile, ovvero nelle forme di società in nome collettivo o in accomandita semplice, di società cooperativa di cui all'articolo 2522 del citato codice civile, nonché in forma di società a responsabilità limitata, purché il requisito di cui al comma 1, sia posseduto dalla maggioranza dei soci.

4. La corsia preferenziale riguardante le procedure burocratiche per l'avvio di una nuova impresa o per l'acquisizione di un'impresa esistente di cui al comma 2, lettera c), comprende:

a) la possibilità di avviare l'attività dalla data di invio della segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

b) la possibilità di autocertificare la sussistenza dei requisiti e dei presupposti per l'avvio dell'attività;

c) l'obbligo dell'amministrazione competente di assicurare il rigoroso rispetto dei termini previsti per la conclusione dei procedimenti amministrativi;

d) l'impossibilità per l'amministrazione competente di sospendere il procedimento per più di una volta e in ogni caso per un periodo non superiore a trenta giorni.

5. Sono escluse dalle agevolazioni di cui al comma 4, lettera b), le aziende di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo nel limite di spesa di 100 milioni di euro a decorrere dal 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede conseguentemente, con proprio decreto, a ridefinire le prestazioni previste a valere del predetto fondo.

61. 02. Prestigiaco, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella.

ART. 62.

Dopo l'articolo 62, inserire il seguente:

Art. 62-bis.

(Modifiche e sospensioni alla disciplina delle prestazioni occasionali ed estensione dei voucher INPS a tutti i settori produttivi)

1. Al fine di sostenere la continuità delle attività delle imprese in relazione alle ripercussioni sull'economia determinate dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, all'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, sono soppresse le seguenti disposizioni:

a) comma 1, lettera b);

b) comma 8;

c) comma 8-bis;

d) comma 14, lettere a) e b).

2. Sono inoltre apportate le seguenti modificazioni:

a) il limite pari a 5.000 euro di cui all'articolo 54-bis, comma 1, lettera a) del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è elevato ad euro 10.000;

b) il limite pari a euro 2.500 euro di cui all'articolo 54-bis, comma 1, lettera c) del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 è elevato ad euro 5.000.

3. All'articolo 54-bis, comma 20, le parole: « 280 » ore sono sostituite dalle seguenti: « 1.120 ore »;

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in euro 50 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla allegata tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

62. 01. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 62, aggiungere il seguente:

Art. 62-bis.

(Abrogazione procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici in Telamone all'aggiudicandone dei contratti pubblici)

Al decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, gli articoli 1 e 2 sono abrogati.

62. 02. Colletti, Siragusa.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 62-bis.

(Modifica al decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122)

1. Fino al 31 dicembre 2022 i contratti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, sono stipulati nelle forme previste dall'articolo 6 della medesima legge con esclusione dell'obbligo di trascrizione del preliminare ai sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile.

62. 03. Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo.

Dopo l'articolo 52, inserire il seguente:

Art. 62-bis.

(Credito di imposta per l'acquisto di case in legno da filiera corta)

1. Al fine di rilanciare la competitività delle aziende italiane della filiera del legno, per le spese sostenute entro il 30 giugno 2021 e relative alla progettazione, realizzazione ed installazione di case in legno prefabbricate, prodotte da filiera corta, certificate con catena di custodia PEFC ovvero FSC, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 50 per cento dell'importo a carico del contribuente, fino ad un valore massimo di 100 mila euro, da ripartire in 3 quote annuali di pari importo, nel limite massimo di spesa 50 milioni di euro.

2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni applicative per l'assegnazione delle risorse su base proporzionale rispetto ai quantitativi di legname italiano da filiera corta utilizzato.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

62. 04. Manzato, Bubisutti, Viviani, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frasinini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo 62 aggiungere il seguente:

Art. 62-bis.

(Contributo a fondo perduto su versamenti Iva)

1. Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica « Covid-19 », è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettera a) e b) o compensi di cui all'articolo 54, comma 1 del medesimo testo unico, non superiori a 10 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e che hanno il domicilio fiscale e la sede legale nel territorio dello stato.

2. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 31 marzo 2020, agli enti pubblici di cui all'articolo 74, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato nel periodo dal 1° marzo 2020 al 31 maggio 2020 sia inferiore di almeno il 25 per cento rispetto al fatturato dello stesso periodo 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti requisiti si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi nell'anno in corso, come ripilogate nelle rispettive liquidazioni pe-

riodiche. Il predetto contributo spetta, anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma, ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° giugno 2019. Laddove a seguito della presentazione della dichiarazione Iva per il 2020 risulti che l'ammontare del fatturato nell'anno 2020 non è inferiore rispetto a quello dell'anno 2019, l'importo trattenuto a fondo perduto, in base alla presente norma, dovrà essere restituito in cinque rate mensili di pari importo, la prima con scadenza al 16 marzo 2021.

4. Il contribuente è definitivamente esonerato dal versamento del 50 per cento dell'importo corrispondente all'imposta sul valore aggiunto sul fatturato, a tutto il 31 dicembre 2020, fino al limite dell'importo complessivo di euro 100.000.

5. I controlli per la corretta applicazione del contributo per l'anno 2020, verranno effettuati a partire dal 1° aprile 2021. Il contribuente è comunque tenuto, durante il 2020, a verificare di non aver saturato il limite dei 100.000 euro, al fine di evitare indebite trattenute rispetto agli obblighi di versamento dell'imposta.

6. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

7. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede, quanto a 10.000 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 agosto 2020, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese per 10.000 milioni per l'anno 2020. Qualora le predette misure di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica non siano adot-

tate o siano adattate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare entro il 31 ottobre 2020, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi sopra indicati per l'anno 2020, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.

62. 05. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

ART. 63.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e, dopo il comma 10, è inserito il seguente: « 10-bis. La detrazione nella misura del 110 per cento è riconosciuta anche ai lavori per l'abbattimento delle barriere architettoniche, compresi gli interventi per l'installazione di ascensori ed elevatori. ».

63. 3. Locatelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Sutto, Tiramani, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Al comma 1-bis la lettera b) è sostituita dalla seguente:

b) dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

« 5-bis. È consentito l'intervento all'assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione, la partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che i condomini, l'amministratore e, dove previsti, il segretario e il presidente si trovino nel medesimo luogo.

Di tale facoltà può esserne data notizia nell'avviso di convocazione, inviato anche a mezzo posta elettronica certificata. Il verbale può anche essere valido con la sola firma del segretario o dell'amministratore che successivamente dovrà inviarlo a tutti i condomini con le medesime formalità previste per la convocazione. 11 rispetto della privacy deve essere dato per acquisito stante la vigenza della normativa che lo impone. ».

63. 1. Bordonali, Cavandoli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente 1-ter:

1-ter. All'articolo 66 disp. att. Codice civile è aggiunto infine il seguente comma: « È consentito l'intervento all'assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione, la partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario. Di tale facoltà deve esserne data notizia nell'avviso di convocazione. ».

63. 2. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

ART. 63-bis.

Dopo l'articolo 63-bis è inserito il seguente:

Art. 63-ter.

(Opzione per la cessione in luogo delle detrazioni fiscali riferite alle spese sostenute in anni precedenti al 2020)

1. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente: *1-ter.* L'opzione di cui alla lettera *b)* del comma 1 può essere esercitata anche per

le rate residue non fruitive delle detrazioni riferite alle spese sostenute, negli anni precedenti al 2020, per gli interventi elencati al comma 2. L'opzione si riferisce a tutte le rate residue.

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, stimati in 250 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021, si provvede:

a) quanto a 250 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto-legge;

b) quanto a 250 milioni per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come rifinanziato dall'articolo 73, comma 2, del presente decreto-legge.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

63-bis. 01. Galli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Pateroster.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 63-ter.

(Semplificazioni per lo svolgimento delle assemblee condominiali)

1. Al fine di agevolare lo svolgimento delle assemblee condominiali all'articolo 66 delle disposizioni di attuazione del codice civile dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 6. È consentito l'intervento all'assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione, la partecipazione e l'esercizio del

diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario. Di tale facoltà può esserne data notizia nell'avviso di convocazione, inviato a mezzo posta elettronica certificata. Il verbale può anche essere valido con la sola firma del segretario e dell'amministratore che successivamente dovrà inviarlo a tutti i condomini con le medesime formalità previste per la convocazione. Il rispetto della privacy deve essere dato per acquisito stante la vigenza della normativa che lo impone. ».

63-bis. 02. Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 63-ter.

(Disposizioni urgenti in materia condominiale – proroga termini)

1. Visto il divieto di assembramento imposto dal mese di marzo non è stato possibile agli amministratori di condominio convocare le assemblee, al fine di scongiurare la loro revoca in deroga al comma 1 n. 10 dell'articolo 1130, del codice civile, il termine per la redazione e la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto consuntivo con data di chiusura al 31 ottobre 2019, è posticipato di 6 mesi dal termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri.

2. È rinviato di 6 mesi dal termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri, il termine per gli adempimenti ed adeguamenti antincendio previsti per lo scorso 6 maggio 2020, di cui all'articolo 3 – lettera b), del decreto del Ministero dell'interno del 25 gennaio 2019, recante le modifiche al decreto 246 del 16 maggio 1987.

63-bis. 03. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 63-bis è inserito il seguente:

Art. 63-ter.

(Modifiche all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1:

1. all'alinea, sostituire le parole: « 31 dicembre 2021 », con le seguenti: « 31 dicembre 2023 »; al comma 4, sostituire le parole: « 31 dicembre 2021 », con le seguenti: « 31 dicembre 2023 »; al comma 5, sostituire le parole: « 31 dicembre 2021 », con le seguenti: « 31 dicembre 2023 »; conseguentemente sopprimere il comma 3-bis;

2. alla lettera b) le parole: « , esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, », sono soppresse;

3. alla lettera c) le parole: « , esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, », sono soppresse;

b) dopo il comma 9-bis, sono inseriti i seguenti:

« 9-ter. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si applicano anche agli interventi realizzati su immobili rientranti nella categoria catastale D2. Ai fini dell'applicazione del presente comma:

1. la detrazione di cui al comma 1, lettera a), è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore ad euro 25.000 moltiplicato per il numero di

camere che compongono l'edificio per gli edifici con un numero di camere fino a 20 compreso, sommato ad euro 20.000 moltiplicato per il numero di camere eccedenti le 20;

2. la detrazione di cui al comma 1, lettera b), è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore ad euro 12.000 moltiplicato per il numero di camere che compongono l'edificio per gli edifici con un numero di camere fino a 20 compreso, sommato ad euro 10.000 moltiplicato per il numero di camere eccedenti le 20.

9-quater. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si applicano anche agli interventi effettuati dalle istituzioni scolastiche non statali parificate, come definite ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della Legge 10 marzo 2000, n. 62, per interventi realizzati su immobili di loro proprietà o da esse gestiti, adibiti a locali per l'erogazione del servizio d'istruzione scolastica. Ai fini dell'applicazione del presente comma, la detrazione di cui al comma 1, lettera a), è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore ad euro 300.000 e la detrazione di cui al comma 1, lettera b), è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore ad euro 100.000. Il termine per la realizzazione dei lavori e per l'accesso agli incentivi è fissato al 31 dicembre 2023. ».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 270,8 milioni di euro per l'anno 2020, 251,6 milioni di euro per l'anno 2021, 374,8 milioni di euro per l'anno 2022, 1.522 milioni di euro per l'anno 2023, 3.491 milioni di euro per l'anno 2024, 4.351 milioni di euro per l'anno 2025, 2.909 milioni di euro per l'anno 2026, 2.910 milioni di euro per l'anno 2027, 1.540 milioni di euro per l'anno 2028, 149 milioni di euro per l'anno 2032, 261 milioni di euro per l'anno 2033, 290 milioni di euro per l'anno 2034, si provvede:

1) quanto a 270,8 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente

riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

2) quanto a 251,6 milioni di euro per l'anno 2021, 3.464 milioni di euro per l'anno 2022, 1.522 milioni di euro per l'anno 2023, 3.491 milioni di euro per l'anno 2024, 4.351 milioni di euro per l'anno 2025, 2.909 milioni di euro per l'anno 2026, 2.910 milioni di euro per l'anno 2027, 1.540 milioni di euro per l'anno 2028, 149 milioni di euro per l'anno 2032, 261 milioni di euro per l'anno 2033, 290 milioni di euro per l'anno 2034, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

63-bis. 04. Piastra, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

ART. 64.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. All'articolo 222, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 2020, n. 77, le parole: « la somma di 30 milioni di euro per l'anno 2020. », sono sostituite dalle seguenti: « la somma di 100 milioni di euro per l'anno 2020. La sottoscrizione del prestito avviene presso gli uffici degli assessorati regionali dell'agricoltura, che allo scopo utilizzano le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente ».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 70 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione

di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

64. 1. Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. All'articolo 222, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 2020, n. 77, dopo la parola: « vitivinicole » sono aggiunte le seguenti: « orticole, limitatamente alla produzione di quarta gamma, e frutticole ».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

64. 2. Gastaldi, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

All'articolo 64, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 13, comma 1, lettera c) del decreto-legge 8 aprile 2020, numero 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, numero 40, dopo le parole: « fino a 72 mesi » sono aggiunte le seguenti: « e fino a 180 mesi, per le operazioni compiute da imprese del settore turistico e termale. ».

64. 3. Colla, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo il comma 3-bis inserire il seguente:

3-ter. All'articolo 13, comma 1, lettera m), primo periodo del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo le parole: « in favore di piccole e medie imprese e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni », inserire le seguenti: « , di soggetti con codice Ateco 2007 66.19.21 ».

* **64. 4.** Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo il comma 3-bis inserire il seguente:

3-ter. All'articolo 13, comma 1, lettera m), primo periodo del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo le parole: « in favore di piccole e medie imprese e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni », inserire le seguenti: « , di soggetti con codice Ateco 2007 66.19.21 ».

* **64. 5.** D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-bis. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, dopo la lettera *g-quater*), inserire la seguente:

« *g-quinquies*) La garanzia è concessa anche alle imprese che, prima del 31 dicembre 2019, siano state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, abbiano stipulato accordi di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, 267 o abbiano presentato un piano attestato di cui all'arti-

colo 67 del predetto regio decreto purché, alla data del 31 gennaio 2020, non presentassero importi in arretrato successivi all'applicazione delle misure di concessione o il mancato rispetto degli obblighi assunti. ».

64. 6. Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-bis. Al comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo la lettera *g-quater*), è inserita la seguente:

« *g-quinquies*) gli aiuti di cui al presente comma possono essere concessi alle microimprese e piccole imprese ai sensi dell'allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che risultavano in difficoltà ai sensi del medesimo regolamento già alla data del 31 dicembre 2019, purché le stesse non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, salvo che al momento della concessione dell'aiuto l'impresa abbia rimborsato il prestito o abbia revocato la garanzia, o non abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, salvo che al momento della concessione dell'aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione. ».

64. 7. Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-bis. Fermi restando i presupposti economici previsti dal decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le imprese soggette ad amministrazione giudiziaria, sia in sequestro che in confisca, autorizzate dal Tribunale alla prosecuzione dell'attività tipica ai sensi dell'articolo 41 del Decreto legislativo 6 settembre

2011, n. 159 al fine di agevolarne il recupero al mercato legale, potranno accedere – in deroga a quanto stabilito dall’articolo 13, comma 1, lettera *g-ter*, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 – agli strumenti finanziari indipendentemente dalla classificazione delle stesse tra le « inadempienze probabili » o « scadute o sconfinanti deteriorate », come definite ai sensi del paragrafo 2, parte B della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d’Italia.

64. 8. Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D’Attis, Occhiuto, Pella.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-bis. Le garanzie di cui all’articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono concesse anche alle imprese che abbiano ottenuto, su operazioni finanziarie garantite dal Fondo di cui all’articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un prolungamento della garanzia per temporanea difficoltà del soggetto beneficiario ai sensi del paragrafo D, parte VI delle disposizioni operative del Fondo stesso a condizione che le stesse rispettino i requisiti previsti dall’articolo 13, comma 1 lettere *g-bis*), *g-ter*) e *g-quater*).

64. 9. Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D’Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo.

ART. 65.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « 31 gennaio 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre 2021 ».

b) al comma 2, le parole: « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 agosto 2021 ».

c) al comma 4, le parole: « 31 gennaio 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre 2021 ».

d) al comma 6 aggiungere in fine il seguente periodo: « Qualora le risorse del fondo di cui al primo periodo non fossero sufficienti, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come rifinanziato dall’articolo 73, comma 2, del presente decreto-legge. ».

65. 1. Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 gennaio 2021 con le seguenti: 31 marzo 2021.

65. 2. Mandelli, Cannizzaro, D’Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

Dopo l’articolo inserire il seguente:

Art. 65-bis.

(Sospensione mutui e finanziamenti per immobili di interesse storico culturale)

1. I titolari di mutui e altri finanziamenti a rimborso rateale che abbiano quale finalità l’acquisto o il restauro di immobili dichiarati di interesse storico artistico ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio o che abbiano tali immobili quali oggetto dell’ipoteca, possono aderire alla sospensione di cui all’articolo 56, comma 2, lettera *b*), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, così come convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni.

65. 01. Cannizzaro, D’Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 65-bis.

(Agevolazioni fiscali per i canoni non riscossi dalle imprese)

I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso non abitativo, se non percepiti a far data dal 1° febbraio 2020, non concorrono a formare il reddito, purché la mancata percezione sia comprovata da costituzione in mora ai sensi dell'articolo 1219 del codice civile tramite lettera raccomandata o altro mezzo equipollente.

65. 02. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

ART. 69.

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

3-bis. L'efficacia delle disposizioni previste dai commi da 616 a 620 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è prorogata al 1° gennaio 2022.

69. 1. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassinini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

ART. 74.

Apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è rifinanziato di 600 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 500 milioni di euro quale limite di spesa da destinare esclusivamente all'attuazione delle previsioni di cui all'articolo 44, comma 1-bis, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificate dal comma 1 del presente articolo, secondo la seguente ripartizione:

a) euro 50 milioni riservati per i contributi aggiuntivi all'acquisto di autoveicoli compresi nelle fasce 0-20 g/km CO₂ e 21-60 g/km CO₂ di cui alle lettere a) e b) del comma 1-bis dell'articolo 44 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

b) euro 250 milioni riservati per i contributi all'acquisto di autoveicoli compresi nella fascia 61-90 g/km CO₂, acquistati a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto;

c) euro 200 milioni riservati per i contributi all'acquisto di autoveicoli compresi nella fascia 91-110 g/km CO₂, acquistati a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto;

b) al comma 5, sostituire le parole: « 500 milioni » con le seguenti: « 700 milioni ».

Conseguentemente all'articolo 114, comma 4, sostituire le parole: « 250 milioni » con le seguenti: « 50 milioni ».

74. 1. D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro.

All'articolo 74 apportare le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2 inserire i seguenti:

2-bis. A chi acquista in Italia veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria MI nuovi di fabbrica, anche in locazione finanziaria, dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con prenotazione fino al 31 dicembre 2020 e immatricolazione fino al 30 giugno 2021, è riconosciuto un contributo differenziato in base alla Massa Totale a Terra del veicolo, all'alimentazione ed all'eventuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria fino ad Euro 4/IV, secondo la seguente tabella:

MTT (kg)	Veicoli esclusivamente elettrici	Altri veicoli
0-1,999 ton		
Con rottamazione	5.000	2.500
Senza rottamazione	4.000	1.500
2-3,299 ton		
Con rottamazione	7.000	3.500
Senza rottamazione	6.000	2.500
3,3-3,5 ton		
Con rottamazione	10.000	5.500
Senza rottamazione	8.000	3.500

2-ter. Per provvedere all'erogazione dei contributi statali di cui al comma precedente è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 40 milioni di euro per il 2020.

b) conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: « 90 milioni » con le parole: « 50 milioni ».

74. 2. Guidesi, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

All'articolo 74 apportare le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2 inserire i seguenti:

2-bis. A chi acquista in Italia veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria MI nuovi di fabbrica, anche in locazione finanziaria, dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con prenotazione fino al 31 dicembre 2020 e immatricolazione fino al 30 giugno 2021, è riconosciuto un contributo differenziato in base alla Massa Totale a Terra del veicolo, all'alimentazione ed all'eventuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria fino ad Euro 4/IV, secondo la seguente tabella:

MTT (kg)	Veicoli esclusivamente elettrici	Altri veicoli
0-1,999 ton		
Con rottamazione	5.000	2.500
Senza rottamazione	4.000	1.500
2-3,299 ton		
Con rottamazione	7.000	3.500
Senza rottamazione	6.000	2.500
3,3-3,5 ton		
Con rottamazione	10.000	5.500
Senza rottamazione	8.000	3.500

2-ter. Per provvedere all'erogazione dei contributi statali di cui al comma precedente è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 40 milioni di euro per il 2020.

b) conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: « 90 milioni » con le parole: « 50 milioni ».

* **74. 3.** Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

All'articolo 74 apportare le seguenti modifiche:

MTT (kg)	Veicoli esclusivamente elettrici	Altri veicoli
0-1,999 ton		
Con rottamazione	5.000	2.500
Senza rottamazione	4.000	1.500
2-3,299 ton		
Con rottamazione	7.000	3.500
Senza rottamazione	6.000	2.500
3,3-3,5 ton		
Con rottamazione	10.000	5.500
Senza rottamazione	8.000	3.500

2-ter. Per provvedere all'erogazione dei contributi statali di cui al comma precedente è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 40 milioni di euro per il 2020.

b) conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: « 90 milioni » con le parole: « 50 milioni ».

* **74. 4.** Guidesi, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

a) dopo il comma 2 inserire i seguenti:

2-bis. A chi acquista in Italia veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria MI nuovi di fabbrica, anche in locazione finanziaria, dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con prenotazione fino al 31 dicembre 2020 e immatricolazione fino al 30 giugno 2021, è riconosciuto un contributo differenziato in base alla Massa Totale a Terra del veicolo, all'alimentazione ed all'eventuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria fino ad Euro 4/IV, secondo la seguente tabella:

ART. 74-bis.

Dopo, l'articolo 74-bis, inserire il seguente:

Art. 74-ter.

1. Al decreto ministeriale 2 marzo 2018, recante: « Promozione dell'uso del biometano e degli altri biocarburanti avanzati nel settore dei trasporti. », apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 10, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2027 »;

b) all'articolo 6, dopo il comma 7, è inserito il seguente: « 7-bis. Per impianti realizzati da imprenditori agricoli anche in forma associata con capacità produttiva fino a 250 Smc/h di biometano che impieghino esclusivamente matrici derivanti dalle aziende agricole realizzatrici, il periodo massimo di cui al comma 7 è di 15 anni dalla data di decorrenza dell'incentivo. »;

c) all'articolo 6, dopo il comma 12, è inserito il seguente: « 12-bis. Gli impianti realizzati da imprenditori agricoli anche in forma associata con capacità produttiva fino a 250 Smc/h che impieghino esclusivamente matrici di cui alle parti A e B dell'Allegato 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 ottobre 2014 e successive modifiche derivanti dalle aziende agricole realizzatrici, a condizione che tutte le vasche siano provviste di copertura per evitare emissioni di ammoniaca e che il digestato venga opportunamente interrato, hanno diritto, a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell'impianto, come comunicata al GSE, che nel merito può disporre i relativi controlli, al rilascio da parte del GSE di un numero di CIC maggiorato del 20 per cento, fino al raggiungimento massimo del 70 per cento del valore del costo di realizzazione dello stesso impianto di produzione di biometano e comunque entro un valore massimo della maggiorazione di 3.200.000 euro ad impianto. »;

d) all'articolo 8, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « Agli impianti agricoli di cui al comma 12 dell'articolo 6 i CIC di cui agli articoli 5 e 6 sono riconosciuti in misura pari all'80 per cento di quelli spettanti ai nuovi impianti ».

74-bis. 01. Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frasinini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo 74-bis, inserire il seguente:

Art. 74-ter.

(Misure la concessione di un contributo a fondo perduto alle aziende agricole per la realizzazione di impianti a biometano)

1. Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica COVID-19, alle aziende agricole, singole o costituite in forma consortile, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2020, per un importo pari al 50 per cento dei costi sostenuti per ciascuna azienda per la realizzazione di impianti digestori, ovvero per la riconversione di impianti, di potenza non superiore a 300 KW, per la produzione di biometano prodotto dal trattamento dei reflui e scarti agricoli derivanti dalle aziende realizzatrici, progettati entro il 31 dicembre 2020 e facenti parte dello stesso ciclo produttivo, ai fini dell'autoconsumo diretto dell'energia e del biometano prodotti dai suddetti impianti, ad esclusivo servizio dei processi lavorativi e dei mezzi agricoli utilizzati dalle medesime aziende. I suddetti impianti hanno accesso diretto agli incentivi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 29 giugno 2016, secondo le procedure e le modalità ivi previste.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

74-bis. 02. Liuni, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Loss, Manzato, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frasinini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo 74-bis, inserire il seguente:

Art. 74-ter.

1. All'elenco 2, allegato all'articolo 1, comma 577 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, la voce « Legge 22 dicembre 2008, n. 203, articolo 2, comma 12 – Credito d'imposta agevolazione sulle reti di teleriscaldamento, è soppressa ».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

74-bis. 03. Loss, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frasinini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo 74-bis, inserire il seguente:

74-ter.

1. All'articolo 1 comma 524 della legge 27 dicembre 2019 n. 160, sostituire le parole: « con l'obbligo di utilizzo di almeno il 40 per cento in peso di effluenti zootecnici » con le seguenti: « con l'obbligo di utilizzo di almeno il 70 per cento in peso di sottoprodotti di cui alla Tabella 1.A del decreto ministeriale 23 giugno 2016 o matrici di cui alla Tabella 1.B dello stesso decreto ministeriale 23 giugno 2016. ».

74-bis. 04. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frasinini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo 74-bis, inserire il seguente:

Art. 74-ter.

(Modifiche alla legge 30 dicembre 2018, n. 145)

All'articolo 1, comma 954 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 dopo le parole: « e la cui alimentazione deriva per almeno l'80 per cento da reflui e materie », inserire le seguenti: « , queste ultime ».

74-bis. 05. Liuni, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Lolini, Loss, Manzato, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frasinini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 74-ter.

1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 121, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

« 9-bis. La II fase – Manovre della prova pratica di guida per il conseguimento delle patenti di categoria B, BE, C, CE, C1, C1E, D, D1, D1E, DE può essere svolta mediante l'utilizzo di simulatori di guida di alta qualità, di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro dei trasporti del 17 agosto 2017. »;

b) al comma 5-bis dell'articolo 122, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Tali ore di esercitazione possono essere effettuate nella loro totalità mediante l'utilizzo di simulatori di guida di alta qualità, di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro dei trasporti del 17 agosto 2017 ».

2. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della Legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le principali associazioni di categoria del settore, provvede ad aggiornare l'allegato 1 del decreto del Ministro dei trasporti del 17 agosto 2017, adeguandolo agli standard degli altri Paesi Europei e alle ultime innovazioni tecnologiche.

74-bis. 06. Occhiuto, Pella, Prestigiacom, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis.

Dopo l'articolo 74-bis è inserito il seguente:

Articolo 74-ter.

(Rafforzamento della detrazione per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici di cui all'articolo 16 comma 2 del decreto-legge n. 63 del 2013)

1. In considerazione della grave crisi-economica che ha colpito il settore della produzione e commercializzazione di mobili da arredo, nonché il settore dell'edilizia per effetto della diffusione dell'epidemia da COVID19, la detrazione di cui all'articolo 16 comma 2 del decreto-legge del 4 giugno 2013 n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013 n. 90, è riconosciuta, per le sole spese effettuate dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, per un ammontare complessivo non superiore a 16.000 euro.

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 97,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

74-bis. 07. Pettazzi, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

ART. 75.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 75-bis.

(Liquidità alle imprese tramite aumenti di capitale)

1. In relazione all'emergenza COVID-19, per una volta durante l'esercizio, quando l'interesse della società lo giustifica, il consiglio di amministrazione può deliberare un aumento diretto di capitale nel limite massimo di un terzo del capitale sociale preesistente a condizione che lo statuto lo preveda, definendone condizioni modalità e limiti. Nelle società con azioni quotate in mercati regolamentati, ove lo statuto non dispone diversamente anche se lo statuto non lo prevede, il consiglio di amministrazione può deliberare il suddetto aumento nei limiti del venti per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione sia determinato con riferimento al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in una apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale.

75. 01. Pella, Prestigiacom, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto.

ART. 76.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito nella legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: « non superiore a 6 anni » sono sostituite dalle seguenti: « non superiore a 10 anni ».

Conseguentemente, Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

76. 1. Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

Art. 76-bis.

(Semplificazione procedure di denuncia delle frodi online nel settore del risparmio e altre misure)

1. Al fine di rendere più efficace il contrasto alle frodi online nel settore del risparmio, l'Associazione Bancaria Italiana e Poste italiane S.p.A. stipulano un apposito protocollo tecnico con l'Arma dei Carabinieri, la Polizia di Stato e la Guardia di Finanza.

2. Il protocollo tecnico stabilisce le modalità e la tempistica per lo scambio delle informazioni relative alle denunce relative a casi di frodi *online*, anche tentate, sui conti di pagamento intrattenuti dai clienti presso le banche e Poste italiane S.p.A., anche attraverso l'uso di carte di pagamento di debito e di credito, e per il supporto operativo per la risposta a tali frodi.

3. Le Banche e Poste italiane S.p.A. alimentano le informazioni di cui al comma precedente, anche tramite le preventive segnalazioni relative a frodi, anche tentate, ricevute direttamente dai propri clienti, per i quali rimane comunque l'obbligo di presentare regolare denuncia alle Autorità di pubblica sicurezza al fine della tutela dei propri interessi.

4. Sempre con riferimento al comma 2, l'Arma dei Carabinieri, la Polizia di Stato, la Guardia di Finanza supportano, ciascuno per gli ambiti di competenza, le banche e Poste Italiane S.p.A. per rispondere operativamente alle frodi online, anche tentate, attraverso l'istituzione di procedure operative che facilitino interventi tempestivi, e coordinati.

5. Le Banche e Poste italiane S.p.A. sono autorizzate a sospendere per 72 ore ogni operazione da e verso i conti correnti coinvolti nelle informazioni di cui al presente articolo.

6. Il Ministro dell'interno, sentito il Ministro dello sviluppo economico, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Garante per la protezione dei dati perso-

nali, disciplina con proprio regolamento le modalità con le quali gli operatori di telefonia mobile effettuano la sostituzione della SIM dei clienti a seguito di furto o smarrimento, al fine di ridurre il rischio di frodi connesse al furto di identità.

7. Il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con proprio regolamento disciplina l'adozione da parte degli operatori di telefonia mobile di soluzioni volte a ridurre l'utilizzo fraudolento di messaggi SMS tramite la falsificazione del mittente e l'impersonificazione con denominazioni o numeri telefonici riferibili a banche e a Poste italiane S.p.A.

8. Il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con proprio regolamento disciplina l'adozione da parte dei fornitori di servizi *Internet (Internet Service Provider)* e di *web hosting* di soluzioni volte a ridurre l'utilizzo fraudolento dei siti *web* per raggirare i consumatori con denominazioni e componenti grafiche delle pagine *web* riferibili a banche e a Poste Italiane S.p.A.. In particolare, il regolamento definisce procedure volte alla verifica dell'identità dei soggetti richiedenti l'apertura di un sito *web* e della legittimità della richiesta, e alla pronta rimozione o oscuramento del sito *web* fino a conclusione degli accertamenti, anche sulla base delle segnalazioni trasmesse da Banche e Poste Italiane S.p.A. ai fornitori di cui al presente comma.

76. 01. Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella.

ART. 77.

Al comma 1, lettera c) le parole: 265 milioni sono sostituite dalle seguenti: 530 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 176, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla

legge 17 luglio 2020, n. 77, la parola: 1.677,2 è sostituita dalla seguente: 1.335.000.

77. 1. Andreuzza, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Pater-noster.

All'articolo 77, al comma 2, dopo le parole: comparto turistico aggiungere le seguenti: e termale.

Conseguentemente, per la copertura dei maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 2 milioni di euro, si provvede per ciascuno degli anni 2020 e 2021, quanto a 1 milione di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4 del presente provvedimento e quanto a 1 milione di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.

77. 2. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Al comma 2, dopo le parole: 24 aprile 2020, n. 27, aggiungere le seguenti: e per i soggetti che gestiscono servizi di lavanderia industriale a beneficio del comparto turistico, strutture ricettive, ristorazione, bar e hotel.

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: 339,2 milioni di euro per l'anno 2020 e a 8,4 milioni di euro per l'anno 2021, con le seguenti: 289,2 milioni di euro per l'anno 2020 e a 58,4 milioni di euro per l'anno 2021.

Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, con le seguenti: 200 milioni di euro per

l'anno 2020 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

77. 3. Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: 31 marzo 2021 sono sostituite dalle seguenti: 30 giugno 2021;

b) dopo il comma 2-quater, inserire il seguente:

2-quinquies. Per le imprese del comparto turistico già ammesse, alla data di entrata in vigore del presente decreto, alle misure di sostegno previste dall'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la proroga della moratoria opera automaticamente senza alcuna formalità, salva l'ipotesi di rinuncia espressa da parte dell'impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il termine del 31 ottobre 2020. Le imprese del comparto turistico che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, presentino esposizioni che non siano ancora state ammesse alle misure di sostegno di cui al comma 2 del citato articolo, possono essere ammesse, entro il 31 dicembre 2020, alle predette misure di sostegno finanziario secondo le medesime condizioni e modalità previste dall'articolo 56.

77. 4. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

Al comma 2 dopo le parole: 31 marzo 2021. aggiungere le seguenti: Le disposizioni del presente comma si applicano alle imprese turistico-ricettive, alle agenzie di viaggio e turismo, ai *tour operator* e ai soggetti di cui all'articolo 61, comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

77. 5. Mandelli, Cannizzaro, D’Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

Dopo l’articolo inserire il seguente:

Art. 77-bis.

(Misure urgenti per il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo)

1. In considerazione dei danni subiti dall’intero settore del turismo a causa dell’insorgenza dell’epidemia da COVID-19, considerata la necessità ed urgenza di porre in atto misure a salvaguardia del turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, con il relativo livello occupazionale, al fine di agevolare la promozione della cultura italiana, dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, anche attraverso la rete della *International Youth Hostel Federation*, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministero degli affari esteri e della Cooperazione Internazionale e il Ministro per le politiche giovanili e lo sport si avvalgono dell’esperienza e delle competenze dell’Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero degli interni, dall’Ente Nazionale Industrie Turistiche, dalla Direzione Generale del Turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri e dalla Gioventù Italiana.

2. Ai fini di cui al comma 1, l’Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, è soppressa e, conseguentemente, cessa dalle proprie funzioni alla scadenza del termine di trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A far data dal medesimo termine, è costituito l’ente pubblico non economico denominato « AIG – Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù ». Il nuovo ente è posto sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. Al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, dopo le parole: « Ente nazionale italiano turismo

(ENIT). », sono inserite le seguenti: « AIG – Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù ».

4. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato in materia di politiche giovanili, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente norma, è nominato un Commissario Straordinario per l’adeguamento statutario, per consentire l’ordinato trasferimento dei beni e delle funzioni tra i due Enti, la presa in carico del personale, oltre che per la definizione dei rapporti pendenti in capo alla soppressa Associazione. Il medesimo decreto determina la durata e le funzioni del Commissario ai sensi del precedente periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente; definisce altresì i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio dell’AIG, anche ai fini della ristrutturazione del debito, e per determinare modalità, termini e condizioni per la richiesta, anche attraverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di adeguamento e valorizzazione degli immobili in proprietà o in uso. Per la valorizzazione del predetto patrimonio, ove ne ricorrano i presupposti, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del Turismo è autorizzato ad attivare il Fondo di cui all’articolo 178 comma 1 del decreto-legge n. 34 del 2020.

5. Il Commissario Straordinario di AIG, nominato ai sensi del comma precedente, è autorizzato, ove ne ricorrano le necessità, ad indire procedure di selezione pubblica per titoli ed esami e ad assumere personale a tempo indeterminato sino a complessive 25 unità. Il relativo bando di concorso stabilisce criteri per la valorizzazione dell’esperienza maturata dal personale a tempo indeterminato in servizio presso l’ente soppresso alla data del 31 luglio 2020.

6. L’Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù fornisce alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, entro quindici giorni dall’en-

trata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, il personale dipendente, l'attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale.

7. Al fine di incentivare il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, su scala nazionale e internazionale, gli enti pubblici, e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ed ostelli per la gioventù, per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, con le modalità da definirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, dell'AIG per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 225.000 euro per l'anno 2020 e 850.000 euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo I comma 200 legge 23 dicembre 2014 n. 190.

9. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi precedenti. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, oltre a quelli indicati dal comma 8.

77. 01. Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiaco, Paolo Russo, Mandelli.

Dopo l'articolo 77 è inserito il seguente articolo:

Art. 77-bis.

(Fondo di emergenza per il turismo)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2021, al fine di sostenere il settore turistico, è istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, un fondo finalizzato all'attuazione di politiche attive e operazioni di mercato a sostegno dell'intera filiera ol-

triché all'istituzione di nuovi strumenti di sostegno economico e finanziario.

2. All'istituzione del fondo di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento, residuale alla data del 31 dicembre 2020, previsto per il « *Tax credit vacanze* » di cui all'articolo 176, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, sono stabilite modalità e condizioni di funzionamento del fondo.

77. 02. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 77, inserire il seguente:

Art. 77-bis.

(Irrilevanza catastale degli allestimenti mobili in strutture ricettive all'aperto)

1. All'articolo 1, comma 21, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: « funzionali allo specifico processo produttivo », sono inserite le seguenti: « compresi i manufatti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 installati nelle strutture ricettive all'aperto previamente autorizzate ».

77. 03. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 77, inserire il seguente:

Art. 77-bis.

(Modifiche all'articolo 149 del decreto legislativo n. 42 del 2004)

1. All'articolo 149, comma primo, del decreto legislativo n. 42 del 2004, dopo la lettera c), è inserita la seguente lettera: « *c-bis*) per gli allestimenti mobili di per-

nottamento quali tende anche attrezzate, *roulottes, campers, caravan*, case mobili e simili, e loro pertinenze e accessori, installati anche in via continuativa, all'interno di strutture turistiche ricettive all'aperto regolarmente autorizzate che presentino i seguenti requisiti: – rispettino le caratteristiche dimensionali e tecnico costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti; – non abbiano alcun collegamento di natura permanente al suolo; – siano dotate di allacciamenti alle reti tecnologiche rimuovibili in ogni momento, senza provocare mutamenti dell'aspetto esteriore dei luoghi; – conservino meccanismi di rotazione in funzione; – siano rimossi alla chiusura definitiva della struttura turistico ricettiva.».

77. 04. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 77, inserire il seguente:

Art. 77-bis.

(Disposizioni in materia di prevenzione incendi)

All'articolo 5, comma 11-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, e successive modificazioni, le parole: «entro il 7 ottobre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2020».

77. 05. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

ART. 78.

All'articolo 78, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, sostituire le parole: «per l'anno 2020, non è dovuta la seconda rata» con le seguenti: «per gli anni 2020 e 2021 non sono dovute, rispettivamente, la seconda e la prima rata»;

al comma 1, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente lettera f): «immobili

destinati all'utilizzo delle agenzie di viaggio e turismo a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate».

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in euro 1.500 milioni per l'anno 2020, si provvede a valere sulle risorse stanziati ai fini del riconoscimento del credito di cui all'articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non utilizzate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi e i requisiti per la fruizione del credito di cui al citato articolo 176, in linea con quanto disposto dal presente articolo.

78. 1. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: , a condizione che i relativi proprietari siano anche i gestori delle attività ivi esercitate; con le parole: ; qualora il soggetto gestore dell'attività esercitata nell'immobile sia diverso dal proprietario dell'immobile stesso, il canone di locazione dell'immobile e il canone di affitto dell'azienda che include la disponibilità dell'immobile sono ridotti ex lege di un ammontare pari all'imposta municipale propria IMU di cui è concessa l'esenzione, sino a concorrenza dell'importo del canone; tale previsione si applica anche nei casi di cui all'articolo 177, comma 1, lettera b) del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34;

78. 2. Andreuzza, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Pateroster.

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, sale per concerti e spettacoli,

a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate, nonché ai teatri;

78. 3. D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, Casciello, Aprea, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina.

Al comma 1, dopo la lettera e) è inserita la seguente:

f) immobili destinati ad attività di ristorazione con somministrazione, di ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto, di bar, di gelaterie e pasticcerie.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

78. 4. Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

ART. 78-bis.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Le agevolazioni in materia di imposta municipale propria riconosciute ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali si applicano anche nel caso in cui il terreno sia concesso in godimento al coniuge o ai parenti entro il terzo grado in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto, iscritti alla previdenza agricola.

78-bis. 1. Gastaldi, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Bellachioma, Claudio Borghi,

Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

ART. 79.

Al comma 1, dopo le parole: strutture ricettive turistico-alberghiere aggiungere le seguenti: , ivi incluso il rifacimento, anche ai fini dell'efficientamento energetico, delle piscine.

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 114, comma 4, è ridotto di 17 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021.

79. 2. Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis.

Al comma 1, dopo le parole: turistico-alberghiere aggiungere le seguenti: e termali, e dopo le parole: 65 per cento aggiungere le seguenti: e fino ad un massimo di due milioni di euro;

Conseguentemente, Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 AL 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

79. 3. Piastra, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 sono aggiunte le seguenti: , salvo quanto previsto dal comma 2-bis;*

b) *dopo comma 2, è inserito il seguente:*

« 2-bis. I soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al comma 1 possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. Alle cessioni effettuate ai sensi del precedente periodo si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 121 decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 ».

79. 1. Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella.

Al comma 2, dopo le parole: di cui al presente articolo aggiungere le seguenti: i pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge n. 287/1991.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

79. 4. Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo 79 è aggiunto il seguente:

Art. 79-bis.

(Riduzione aliquota IVA per le prestazioni alberghiere e di trasporto passeggeri)

Alle prestazioni di cui ai nn. 120), 121), 127) e 127-novies) della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 effettuate entro il 31 dicembre 2021 si applica l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 5 per cento.

79. 01. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 79, aggiungere il seguente:

Art. 79-bis.

(Agevolazioni in materia di attività di commercio al dettaglio nel settore moda)

1. Per gli anni 2020, 2021 e 2022, con esclusivo riguardo alle attività di commercio al dettaglio di abbigliamento, calzature, pelletterie e accessori, il valore delle rimanenze, determinato secondo i criteri di cui ai commi da 2, 3, 4 e 8 dell'articolo 92 del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986 n. 917, può essere ridotto, a titolo di deduzione forfetaria, di un importo pari al venticinque per cento.

2. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata una spesa di 65 milioni di euro per l'anno 2021, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

79. 02. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Petazzi.

Dopo l'articolo 79, aggiungere il seguente:

Art. 79-bis.

(Detrazione delle spese connesse ai matrimoni)

1. A decorrere dal gennaio 2021, per le spese documentate, sostenute in Italia, per pagamenti connessi alla celebrazione del matrimonio, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 25 per cento delle spese fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 25.000 euro, da ripartire tra gli aventi

diritto in cinque quote annuali di pari importo secondo le disposizioni dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

2. Le spese di cui al comma 1 ammesse alla detrazione sono quelle relative al servizio di ristorazione o di *catering*, all'affitto dei locali, al servizio di *wedding planner*, agli addobbi floreali, agli abiti degli sposi, al servizio di trucco e acconciatura, al servizio fotografico.

Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4, le parole: di 50 milioni sono sostituite dalle seguenti: ridotto di 100 milioni.

79. 03. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 79, aggiungere il seguente:

Art. 79-bis.

(Detrazione delle spese connesse a battesimi e prime comunioni)

1. A decorrere dal gennaio 2021, per le spese documentate, sostenute in Italia, per pagamenti connessi alla celebrazione del battesimo e della prima comunione, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 25 per cento delle spese fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 12.000 euro, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo secondo le disposizioni dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

2. Le spese di cui al comma 1 ammesse alla detrazione sono quelle relative al servizio di ristorazione o di *catering*, all'affitto dei locali, agli addobbi floreali, al servizio di trucco e acconciatura, al servizio fotografico.

Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4, le parole: di 50 milioni sono sostituite dalle seguenti: ridotto di 80 milioni.

79. 04. Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo.

Dopo l'articolo 79, aggiungere il seguente:

Art. 79-bis.

(Contributo a fondo perduto per il settore del turismo)

1. Al fine di garantire misure di sostegno al comparto del turismo per fronteggiare l'emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19, per gli anni 2020 e 2021, alle imprese e persone fisiche esercenti attività di impresa, che operano nei settori della ricettività alberghiera, extralberghiera e all'aperto, termale, dei servizi turistici quali le agenzie di viaggio e tour operator, i gestori di stabilimenti balneari e di parchi divertimento, gli intermediari di tax free e I pubblici esercizi, nonché delle professioni turistiche e del trasporto turistico con autobus e trasporto di linea commerciale ai sensi della legge 11 agosto 2003 n. 218 e del decreto legislativo 21 novembre 2005 ed esercenti attività di intrattenimento notturno la cui attività di impresa è stata danneggiata dall'emergenza Covid-19, come risultante da dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è concesso un contributo a fondo perduto.

2. Il contributo di cui al comma precedente è riconosciuto per ciascun beneficiario in misura pari al 70 per cento della perdita di fatturato registrata nell'anno 2020 e nell'anno 2021 rispetto all'anno 2019, come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della richiesta del contributo.

3. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito nello stato di previsione Ministero

per i beni e le attività culturali e per il turismo un Fondo, denominato « Fondo emergenza turismo » con una dotazione di 1.000 milioni di euro per l'anno 2020 e di 733,8 per l'anno 2021.

4. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottarsi entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri, le modalità e gli adempimenti formali per l'erogazione dei contributi.

5. Il contributo di cui al comma 1, è erogato in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* ».

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2020 e a 733,8 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione della misura denominata « tax credit vacanze », di cui all'articolo 176, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

79. 05. Andreuzza, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Pateroster.

ART. 80.

Al comma 1 sostituire la lettera b-bis) con la seguente:

b-bis) sostituire il comma 5 con i seguenti:

5. Per l'anno 2020, agli organismi finanziati a valere sul Fondo unico per lo spettacolo per il triennio 2018-2020, diversi dalle fondazioni lirico-sinfoniche, è erogato contributo pari al 50 per cento dell'importo riconosciuto per l'anno 2019 nelle more della individuazione di parametri stabiliti con uno o più decreti del Ministro per i beni e le attività culturali e

per il turismo. Detti parametri sono individuati tenendo conto della ridotta attività svolta a fronte dell'emergenza sanitaria da Covid-19 e dell'ammontare delle mancate retribuzioni corrisposte ai propri dipendenti per il periodo in cui hanno usufruito del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale « emergenza da Covid-19 ».

5-bis. È istituito nello stato di previsione del Mibact, un fondo straordinario finalizzato alla tutela dell'occupazione dei lavoratori dello spettacolo volto integrare le misure di sostegno del reddito dei dipendenti degli organismi finanziati a valere sul Fondo unico per lo spettacolo in misura comunque non superiore alla parte fissa della retribuzione continuativamente erogata prevista dalla contrattazione collettiva nazionale. Sul fondo confluisce quota parte del FUS non assegnata agli enti beneficiari corrispondente dell'ammontare delle mancate retribuzioni corrisposte ai propri dipendenti per il periodo in cui hanno usufruito del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale « emergenza da Covid-19 ».

5-ter) Sopprimere il comma 6.

80. 1. Casciello, Aprea, Marin, Palmieri, Sacconi Jotti, Vietina, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella.

Dopo il comma 5-bis aggiungere il seguente:

5-bis.1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 9, lettera e) sopprimere le parole: « limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi ».

80. 2. Barelli, Marin, Aprea, Casciello, Palmieri, Sacconi Jotti, Vietina, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella.

Sostituire il comma 6, con il seguente:

6. Il comma 15-*bis*, dell'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, è sostituito dal seguente:

« 15-*bis*. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutte le singole unità immobiliari, e alle loro parti comuni, delle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/10, A/11, anche non facenti parte di un condominio, e non si applicano alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, nonché alla categoria catastale A/9 per le unità immobiliari non aperte al pubblico. AS 1925 ».

80. 3. Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiaco, Paolo Russo, Mandelli.

All'articolo 80, comma 6, dopo le parole: categorie catastali A1 aggiungere le parole: per le unità immobiliari che non sono ricomprese in un condominio.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in euro 300.000 per l'anno 2020, 4,3 milioni di euro per l'anno 2021, 9,55 milioni di euro per l'anno 2022, 6,5 milioni di euro per l'anno 2023, 6,65 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025, 1,875 milioni di euro per l'anno 2026, euro 50.000 per l'anno 2031 ed euro 245.000 per l'anno 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

80. 4. Binelli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo il comma 6-ter, aggiungere i seguenti:

6-*quater*. Per le spese documentate nell'anno 2020, da parte di persone fisiche,

effettuate mediante strumenti di pagamento elettronici, relative all'acquisto dei beni indicati nella tabella di cui all'articolo 36, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, durante le manifestazioni fieristiche, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 50 per cento dell'IVA, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 100.000 euro annui.

6-*quinquies*. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

80. 5. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Toccalini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

7-*bis*. All'articolo 183, comma 2 primo periodo del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito nella legge 17 luglio 2020, n. 77, aggiungere, infine, le seguenti parole: « e dei musei civici e conseguentemente: » sostituire: « 171,5 milioni di euro », con: « 181,5 milioni di euro ».

7-*ter*. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

80. 6. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Toccalini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

ART. 80-bis.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 80-ter.

(Modifiche al decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, in materia di ART-BONUS)

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, le parole: « nella misura del 65 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 100 per cento ».

2. La dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è ridotta di 500 milioni di euro a decorrere dal 2020. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.

80-bis. 01. Casciello, Aprea, Marin, Palmieri, Sacconi Jotti, Vietina, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella.

Dopo l'articolo 80-bis, aggiungere il seguente:

Art. 80-ter.

1. Ai sensi del comma 1 dell'articolo 102 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'acquisto di opere d'arte da parte di persone fisiche e soggetti titolari di reddito di impresa è deducibile al 100 per cento.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle persone fisiche e sog-

getti titolari d'impresa che promuovono e finanziano mostre di opere d'arte.

3. All'onere derivante dal comma 1, quantificato in euro 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

80-bis. 02. Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo.

Dopo l'articolo 80-bis, aggiungere il seguente:

Art. 80-ter.

1. All'articolo 119, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a) dopo la parola: condomini sono aggiunte le seguenti: , a prescindere dalla destinazione d'uso, anche non residenziale;*

b) *alla lettera b), dopo le parole: unità immobiliari sono aggiunte le seguenti: anche non residenziali.*

80-bis. 03. Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli.

Dopo l'articolo 80-bis, aggiungere il seguente:

Art. 80-ter.

1. All'articolo 119, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, alla lettera a) dopo la parola: « condomini » sono aggiunte le se-

guenti: « , anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà tra più soggetti ».

80-bis. 04. D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro.

Dopo l'articolo 80-bis, aggiungere il seguente:

Art. 80-ter.

1. All'articolo 119, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la lettera *d*) è aggiunta la seguente lettera:

e) dai soggetti esercenti attività d'impresa, arti o professioni.

Conseguentemente:

sopprimere il comma 4 dell'articolo 114.

il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni e integrazioni, è ridotto di 250 milioni di euro a decorrere dal 2021.

80-bis. 05. Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis.

Dopo l'articolo 80-bis, aggiungere il seguente:

Art. 80-ter.

(Indennità per la sospensione delle esecuzioni dei provvedimenti di rilascio)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai locatori ai quali si applica la sospensione dell'esecu-

zione dei provvedimenti di rilascio degli immobili ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è riconosciuta, per l'anno 2020, un'indennità di 2.000 euro per ciascuna procedura sospesa.

2. Al fine di ottenere l'indennità di cui al comma precedente, i soggetti interessati presentano un'istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dal comma 1. Su tale istanza l'Agenzia provvede entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.

3. L'indennità di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità attuative del presente articolo.

5. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 200 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190.

80-bis. 06. Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto.

ART. 81.

Sopprimerlo.

81. 1. Colletti, Siragusa.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche con le seguenti: nei confronti di leghe e federa-

zioni sportive che organizzano campionati nazionali a squadre.

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

81. 2. Morrone, Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassinini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: degli investimenti effettuati inserire le seguenti: sino ad un massimo di € 20.000.

81. 3. Colletti, Siragusa.

Al comma 1 sopprimere l'ultimo periodo.

81. 4. Marin, Aprea, Casciello, Palmieri, Sacconi Jotti, Vietina, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiaco, Paolo Russo.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: relativi al periodo d'imposta 2019 con le seguenti: relativi all'anno 2019 e le parole: almeno pari a 150.000 euro sono sostituite dalle parole: almeno pari a 100.000 euro.

81. 5. Marin, Aprea, Casciello, Palmieri, Sacconi Jotti, Vietina, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiaco, Paolo Russo.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: pari a 150.000 euro con le seguenti: pari a 100.000 euro e dopo le parole: fino

a un massimo di 15 milioni di euro *inserire le seguenti:* nonché ai soggetti che applicano la legge n. 398/91.

81. 6. Furgiuele, Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassinini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 81-bis.

L'articolo 125 della legge 17 luglio 2020, n. 77 è così modificato:

a) al comma 1, dopo la parola: « 2020 » sono aggiunte le parole: « e nel 2021 »;

b) al comma 1, ultimo periodo, le parole: « nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « nel limite di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 »;

c) Al comma 2 è aggiunto infine il seguente periodo: « f) l'acquisto di sterilizzatori d'aria a ciclo continuo che non utilizzano agenti nocivi e non sono incompatibili con la presenza umana ».

1. Agli oneri derivanti dal seguente articolo, pari a 200 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2020 e 2021 si provvede, quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4 del presente provvedimento e quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.

81. 01. Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiaco, Paolo Russo, Mandelli.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 81-bis.

(Partecipazione di pubblico agli eventi sportivi)

1. Al fine di consentire la partecipazione in sicurezza del pubblico agli eventi sportivi, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, di concerto con i Ministri della salute, dell'Interno e della difesa, si provvede a disciplinare l'ingresso negli stadi e negli impianti sportivi ai soli abbonati nel limite del trenta per cento della loro capienza. Il decreto, da emanarsi entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce, altresì, le modalità con cui gli abbonati possono prenotare l'ingresso che è riservato per il novanta per cento agli abbonamenti dei tifosi delle squadre non in trasferta. Fatto salvo l'obbligo di garantire il rispetto delle norme previste per prevenire la diffusione del COVID-19, il decreto può prevedere eventuali eccezioni all'ingresso riservato ai soli abbonati. Il decreto ha efficacia sino al 31 marzo 2021.

81. 02. D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, Marin, Aprea, Casciello, Palmieri, Sacconi Jotti, Vietina.

ART. 82.

Al comma 2, le parole: predispone ogni anno sono sostituite dalle seguenti: predispone ogni tre mesi.

82. 1. Colletti, Siragusa.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 82-bis.

(Emissione di prestiti obbligazionari emessi dalla Società Sport e Salute S.p.A.)

1. Al fine di contenere gli effetti economici determinati dall'emergenza sanitaria causata dal COVID-19 in materia di sport, nonché per consentire il raggiungimento degli obiettivi sociali delineati dallo Statuto e, anche attraverso un aumento del capitale societario, il raggiungimento degli obiettivi sociali delineati dallo Statuto e dall'articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 2002, n. 178, la Società Sport e Salute S.p.A., in via sperimentale, può reperire sul mercato le risorse utili ad assicurare il finanziamento di progetti ad alto potenziale di sviluppo in ambito sportivo e ad elevato impatto valoriale e sociale, attraverso l'emissione di prestiti obbligazionari con le modalità e le garanzie di cui ai successivi commi nel limite massimo complessivo di 2 milioni di euro.

2. I prestiti obbligazionari deliberati dalla Società Sport e Salute S.p.A., per le finalità di cui al comma 1, emessi tra la data del 12 gennaio 2021 e del 31 dicembre 2021, sono integralmente rimborsati per un valore pari al 101 per cento del loro valore nominale, già comprensivo di interessi.

3. Il rimborso avverrà secondo le condizioni e i tempi indicati con decreto dell'Autorità di Governo competente in materia di sport di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 2414, e seguenti, del Codice civile. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai prestiti obbligazionari che prevedono un diritto del rimborso alle condizioni previste dall'articolo 2411 del Codice civile. In tal caso, la percentuale del credito di cui al comma 2 si applica sul valore di rimborso di ciascun titolo obbligazionario.

4. Alle emissioni, di obbligazioni di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 2412 del Codice civile.

5. Per tutto quanto non previsto e derogato espressamente dal presente articolo, continuano ad applicarsi le disposi-

zioni previste dagli articoli 2410 e seguenti del Codice civile nonché il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

6. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2 e 3, si provvede mediante corrispondente utilizzo della quota di finanziamento assegnata alla società Sport e Salute S.p.A. di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 secondo il profilo temporale indicato nel decreto di cui al comma 3.

7. A valere sulla provvista derivante dalle emissioni la Società Sport e Salute S.p.A. è autorizzata a finanziare i progetti di cui al comma 1 nel limite massimo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

82. 01. Occhiuto, Pella, Prestigiaco, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis.

ART. 83.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 sostituire le parole:* 20 milioni di euro per l'anno 2020 *con le seguenti:* 100 milioni di euro per l'anno 2020 e di 200 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022;

b) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

« 2. Agli derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020 e 200 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, si provvede:

a) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 114;

b) quanto a 80 milioni di euro per l'anno 2020 e 200 milioni di euro per gli

anni 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 ».

83. 1. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassinini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 83-bis.

(Misure straordinarie per il volontariato civile regionale)

1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie derivanti dalla diffusione del COVID-19, nonché di garantire i livelli essenziali di assistenza e volontariato sull'intero territorio nazionale, per gli anni 2020 e 2021 la funzione di servizio civile universale regionale, in deroga alle disposizioni vigenti di cui a decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, è equiparata al rapporto di servizio civile universale di cui all'articolo 16 del medesimo decreto legislativo.

83. 01. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassinini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

ART. 85.

Al comma 1 sostituire le parole: 20 milioni *con le seguenti:* 250 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4, sostituire la cifra: 250, con la seguente: 20.

85. 1. Pella, Prestigiaco, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto.

Al comma 1, dopo le parole: autorizzazioni regionali sono aggiunte le seguenti: o rilasciate dai comuni e dagli altri enti locali ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422,.

85. 2. Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 85-bis.

(Disposizioni in materia di sicurezza e sviluppo delle reti ferroviarie regionali)

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze un apposito fondo da ripartire con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021, di 20 milioni di euro per l'anno 2022, i milioni di euro a decorre dal 2023 fino all'esercizio 2034 al fine di assicurare gli investimenti per la messa in sicurezza, l'efficientamento e lo sviluppo delle reti ferroviarie regionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo del 19 novembre 1997, n. 422. Le risorse del fondo sono destinate agli investimenti sulle reti ferroviarie di cui al precedente periodo, prioritariamente per gli interventi relativi a: *a)* sicurezza e a circolazione ferroviaria, installazione ed aggiornamento tecnologico dei relativi sistemi, eliminazione dei passaggi a livello, *b)* manutenzione straordinaria delle infrastrutture ferroviarie, *c)* sviluppo delle reti ferroviarie.

2. L'utilizzo ed il riparto tra le regioni interessate del fondo di cui al comma precedente e disposto con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle infrastrutture e trasporti, in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni regionali interessate d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Il riparto delle risorse tra le regioni interessate si effettua in proporzione dell'estensione delle reti di

pertinenza di ciascuna, dei volumi di produzione dei servizi ferroviari e del numero di passeggeri trasportati. Con i medesimi decreti sono individuati gli interventi da finanziare e i relativi importi, indicando, ove necessario, le modalità di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa.

3. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui al comma 14, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

85. 01. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassinetti, Garavaglia, Gava, Paternoster.

ART. 86.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il comma 117, sono inseriti i seguenti:

« 117-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 113, anche senza procedere alla radiazione, per rottamazione, dei veicoli, una quota pari a 50 milioni di euro delle risorse autorizzate al medesimo comma sono destinate, in deroga al comma 115, al ristoro dei costi di ammortamento o dei canoni di leasing, con scadenza compresa anche per effetto di dilazione tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 e comunque di competenza del bilancio di esercizio per l'anno 2020, afferenti gli acquisti effettuati, anche mediante contratti di locazione finanziaria, da parte delle imprese di cui al comma 113 di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 ed M3 ed adibiti allo svolgimento del servizio di trasporto di passeggeri su strada.

117-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 ottobre 2020, sono disciplinati le modalità e i termini di presentazione delle domande di contributo, i criteri di valutazione delle

domande, l'entità del contributo massimo riconoscibile, anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa e tino a concorrenza delle risorse disponibili, nonché le modalità di erogazione dello stesso ».

86. 1. Prestigiacomò, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella.

Dopo l'articolo 86, inserire il seguente:

Art. 86-bis.

(Disposizioni in materia di accessi stradali ai fondi rustici)

1. Nei comuni come individuati dall'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 2 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale, che per l'esercizio delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile utilizzano una pluralità di accessi stradali ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni sono esonerati dal pagamento del canone di concessione all'ente proprietario della strada per l'accesso stradale più prossimo al fabbricato rurale adibito ad abitazione o al fondo rustico ove è ubicato il centro aziendale.

2. Per gli ulteriori accessi stradali utilizzati dai soggetti indicati nel precedente comma per i quali non trova applicazione l'esonero ivi disposto, il canone concessorio è ridotto ad un quinto di quello determinato ai sensi dell'articolo 27 del citato decreto legislativo n. 285.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

86. 01. Liuni, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Lolini, Loss, Manzato, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

ART. 87.

Dopo il comma 1 aggiungere in fine il seguente:

1-bis. Al fine di garantire il versamento dell'addizionale sui diritti d'imbarco sugli aeromobili a favore dei comuni aeroportuali nella misura prevista dall'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003 n. 350, assicurando in tal modo le adeguate risorse finanziarie per la continuità dei servizi locali necessari per il funzionamento delle infrastrutture aeroportuali e per fronteggiare le problematiche ambientali e sanitarie connesse, nell'elenco 1, recante « Disposizioni legislative autorizzative di riassegnazioni di entrate », allegato alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, al numero 8, rubricato « MINISTERO DELL'INTERNO », le parole: « Legge 24 dicembre 2003, n. 350, articolo 2, comma ».

87. 1. Rixi, Capitano, Donina, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Morelli, Tombolato, Zordan, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

ART. 93.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 93-bis.

(Tassa di attraversamento dello Stretto di Messina)

1. Al fine di attenuare l'emergenza ambientale ed igienico-sanitaria nella Città di Villa San Giovanni, derivante dall'attra-

versamento dello Stretto di Messina da parte del traffico veicolare e dei mezzi pesanti, quale misura indennitaria e compensativa per il danno da inquinamento ambientale ed acustico è istituita la tassa di imbarco e di sbarco, gravante sulle compagnie di navigazione che erogano il servizio di traghettamento dei veicoli a motore, in misura proporzionale all'incasso, in favore del Comune di Villa San Giovanni La tassa è pari all'1,5 per cento dell'incassato fino alla completa realizzazione dei nuovi approdi lontani dal centro abitato e successivamente sarà pari allo 0,75 per cento dell'incassato.

93. 01. Cannizzaro, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, D'Attis, Occhiuto, Pella.

ART. 94.

Dopo il comma 1 aggiungere in fine il seguente:

1-bis. Al fine di migliorare la sicurezza della circolazione nel comune di Cinisello Balsamo, è autorizzata la spesa di euro 1 milione per l'anno 2020 per la realizzazione di uno studio di fattibilità tecnico-economica del sottopasso in via Fulvio Testi. Agli oneri recati dal presente comma si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

94. 1. Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Morelli, Rixi, Tombolato, Zordan, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo il comma 1 aggiungere, in fine, il seguente:

« *1-bis.* A seguito del deragliamento del treno regionale verificato in prossimità

della stazione di Carnate Usmate (MB) il 19 agosto 2020, è autorizzata la spesa di euro 2 milioni per l'anno 2020 per il recupero e il ripristino delle aree ferroviarie interessate dall'incidente. Agli oneri recati dal presente comma si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

94. 2. Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Morelli, Rixi, Tombolato, Zordan, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo il comma 1-quater aggiungere il seguente:

« *1-quinquies.* Anche quale misura anticongiunturale per la ripresa economica a seguito della pandemia COVID-19, qualora la stipula degli atti convenzionali non sia avvenuta nei termini di cui al comma 4, il Concedente Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a prevedere, dopo l'approvazione del CIPE e previo parere dell'Autorità di regolazione dei trasporti – nelle more dell'individuazione di diverse modalità di affidamento – l'estensione della concessione autostradale fino a tutto il 31 dicembre 2030, condizionata alla definizione di uno specifico programma di investimenti straordinario, che escluda contributi o finanziamenti pubblici per gli investimenti afferenti l'asse autostradale A22. Gli adempimenti previsti ai commi 2 e 3 saranno definiti nelle diverse modalità di affidamento adottate. ».

94. 3. Valbusa, Rixi, Lucchini, Badole, D'Eramo, Patassini, Parolo, Raffaelli, Vallotto, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo 94 inserire il seguente:

« Art. 94-bis.

(Revisioni periodiche dei veicoli)

1. Al fine di pervenire ad una riduzione dei tempi di attesa previsti per l'effettuazione della revisione periodica dei veicoli presso gli Uffici delle Motorizzazioni civili, anche in considerazione della sospensione delle attività dei medesimi Uffici dovuta all'emergenza sanitaria da COVID-19, all'articolo 80 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 8 è sostituito dal seguente:

“8. Alle revisioni periodiche dei veicoli provvedono:

a) per i veicoli a motore capaci di contenere al massimo 16 persone, compreso il conducente, o con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate i loro rimorchi, gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri e le officine autorizzate ai sensi dell'articolo 105, comma 3, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Le officine autorizzate devono soddisfare i requisiti di cui al successivo comma 9 e devono garantire che i controlli tecnici siano eseguiti da un ispettore autorizzato per la categoria del veicolo in revisione e in possesso dei requisiti previsti dalla normativa nazionale di recepimento, delle disposizioni comunitarie di settore, conformemente al comma 2;

b) per i veicoli a motore con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate non destinati al trasporto di persone o di merci pericolose e i loro rimorchi, gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri e le imprese operanti in regime di concessione quinquennale. Ai fini della concessione, le imprese concessionarie devono soddisfare i requisiti di cui al comma 9-bis e devono garantire che i controlli tecnici siano eseguiti da un ispettore autorizzato per la categoria del veicolo in revisione e in

possesso dei requisiti previsti dalla normativa nazionale di recepimento delle disposizioni comunitarie di settore, conformemente al comma 2.”;

b) il comma 9 è sostituito dal seguente:

“9. Le imprese di cui al comma 8, lettera a), devono essere in possesso di requisiti tecnici, di attrezzature e di locali idonei al corretto esercizio delle attività di verifica e controllo per le revisioni, precisati nel regolamento; tali imprese devono essere iscritte in tutte le sezioni del registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce con proprio decreto i requisiti di imparzialità, in accordo alle pertinenti sezioni della normativa internazionale ISO, le modalità tecniche e amministrative per le revisioni effettuate dalle imprese autorizzate, nonché il termine per adeguarsi. Tali requisiti devono sussistere durante tutto il periodo dell'autorizzazione.”;

c) dopo il comma 9 è inserito il seguente comma:

“9-bis. Le imprese di cui al comma 8, lettera b), devono essere in possesso di requisiti tecnici, di attrezzature e di locali idonei al corretto esercizio delle attività di verifica e controllo per le revisioni e ne garantiscono l'imparzialità. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce con proprio decreto le dotazioni minime, i requisiti di imparzialità, in accordo alle pertinenti sezioni della normativa internazionale ISO, nonché le modalità tecniche e amministrative per le revisioni effettuate in regime di concessione. Tali requisiti devono sussistere durante tutto il periodo della concessione.”;

d) il comma 10 è sostituito dal seguente:

“10. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale effettua periodici controlli sulle officine e sulle imprese di cui al

comma 8 del presente articolo e controlli, anche a campione, sui veicoli sottoposti a revisione presso le medesime. I controlli periodici sono effettuati, con le modalità di cui alla legge 1° dicembre 1986, n. 870, da personale del medesimo Dipartimento appositamente formato o abilitato. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono determinate le modalità dei controlli, dei rimborsi e dei compensi, anche forfetari in ragione della complessità dei controlli, da riconoscere al personale che esegue l'ispezione. Con il medesimo decreto sono determinate le modalità e gli importi da porre a carico delle imprese di cui al comma 8 del presente articolo, che dovranno essere versati annualmente e affluire alle entrate dello Stato con imputazione al capitolo 3566 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.”;

e) il comma 11 è sostituito dal seguente:

“11. Nel caso in cui, nel corso dei controlli, si accerti che l'impresa non sia più in possesso delle necessarie attrezzature, oppure che le revisioni siano state effettuate in difformità dalle prescrizioni vigenti, le concessioni o le autorizzazioni relative ai compiti di revisione sono, in misura proporzionale, alla gravità della violazione accertata, sospese o revocate secondo modalità definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.”;

f) il comma 13 è sostituito dal seguente:

“13. Le imprese di cui al comma 8, al termine della revisione, rilasciano la documentazione prevista dai decreti di attuazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dall'autorità competente individuata dalla normativa nazionale di recepimento delle disposizioni dell'Unione europea di settore, conformemente al comma 2.”;

g) al comma 15, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: “Se nell'arco di due anni decorrenti dalla prima vengono ac-

certate tre violazioni, le imprese sono soggette alla sospensione o alla revoca delle autorizzazioni o delle concessioni secondo modalità definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.”;

h) al comma 17 le parole: “produce agli organi competenti attestazione di revisione falsa” sono sostituite dalle seguenti: “alteri o falsifichi la documentazione di cui al comma 13”.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 80, comma 9, del codice della strada, per come modificato dal comma 1, lettera b), del presente articolo, si applicano anche alle imprese autorizzate prima dell'entrata in vigore della presente disposizione.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati complessivamente in 2 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

94. 01. Donina, Capitanio, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zordan, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frasinini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo 94 inserire il seguente:

Art. 94-bis.

(Disposizioni in materia di targhe storiche)

1. All'articolo 93, comma 4, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « L'immatricolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico è ammessa su presentazione di un titolo di proprietà e di un certificato attestante le caratteristiche tecniche rilasciato dalla casa costruttrice o da uno degli enti o associazioni abilitati indicati dall'articolo 60. In caso di nuova immatricolazione di veicoli che sono già stati precedentemente iscritti al P.R.A. e cancellati d'ufficio o su

richiesta di un precedente proprietario, ad esclusione dei veicoli che risultano demoliti ai sensi della normativa vigente in materia di contributi statali alla rottamazione, è ammessa la facoltà del richiedente di ottenere targhe e libretto di circolazione della prima iscrizione al P.R.A., ovvero di ottenere una targa del periodo storico di costruzione o circolazione del veicolo, in entrambi i casi conformi alla grafica originale, purché la sigla alfa-numerica prescelta non sia già presente nel sistema meccanografico del CED della Motorizzazione civile, e riferita ad altro veicolo ancora circolante, indipendentemente dalla difformità di grafica e di formato di tali documenti da quelli attuali rispondenti allo standard europeo. Tale possibilità è concessa anche retroattivamente per tutti quei veicoli che sono stati negli anni reimmatricolati o ritargati purché in regola con il pagamento degli oneri dovuti. Il rilascio della targa e del libretto di circolazione della prima iscrizione al P.R.A., nonché il rilascio di una targa del periodo storico di costruzione o circolazione del veicolo sono soggetti al pagamento di un contributo, secondo ammontare, criteri e modalità definiti con apposito decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I proventi derivanti dal contributo di cui al periodo precedente concorrono al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica. ».

94. 02. Tombolato, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Zordan, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frasinini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo 94 inserire il seguente:

« Art. 94-bis.

(Realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina)

1. Il Ponte sullo Stretto di Messina è inserito in tutte le attività programmatiche

infrastrutturali viarie e ferroviarie quale opera da realizzare ».

94. 03. Prestigiacomò, Cannizzaro, Occhiuto, Paolo Russo, Mandelli, D'Attis, Pella.

Dopo l'articolo 94 inserire il seguente:

« Art. 94-bis.

(Investimenti infrastrutturali)

1. Al fine di rilanciare lo sviluppo infrastrutturale del Paese nella fase successiva all'emergenza sanitaria, è autorizzata la spesa di 5.334 milioni di euro per la realizzazione dei seguenti interventi:

- a. Circonvallazione di Canazei;
- b. velocizzazione linea Torino-Genova;
- c. linea ferroviaria Chivasso-Aosta;
- d. raddoppio della linea ferroviaria Orte-Falconara;
- e. interventi sulla direttrice ferroviaria Genova-Ventimiglia;
- f. collegamento ferroviario dall'aeroporto "Marco Catullo" di Verona con la stazione di Verona Porta Nuova;
- g. nuova diga foranea a protezione del porto di Genova;
- h. pedemontana veneta, Direttrice Trento-Padova, dallo svincolo di Loria alla SR 308 – Nuova strada del Santo;
- i. connessione diretta del Porto di Ancona con l'Autostrada A14 e con la grande viabilità nazionale;
- j. piano viario strategico per l'accessibilità sostenibile al sistema portuale di Venezia;
- k. nodo viario di ingresso a Nord di Padova;
- l. completamento dell'autostrada Tirrenica;

m. piano strategico per l'accessibilità turistica dell'area della laguna veneta e del Veneto orientale;

n. progettazione e realizzazione della Ciclovía dell'Alto Adriatico "Trieste-Lignano-Iesolo-Venezia-Chioggia-Porto Tolle";

o. realizzazione del tunnel del Valfontanabuona;

p. completamento dell'Aurelia-bis, tratto Albisola-Savona;

q. nodo ferroviario di Napoli;

r. completamento della metropolitana di Salerno;

s. collegamento ferroviario con l'aeroporto di Brindisi;

t. nodo di Bari-Bari Nord;

u. realizzazione dei nuovi ponti sul bacino del Po, della Becca, di Casalmaggiore e di San Michele.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati complessivamente in 5.334 milioni di euro si provvede mediante utilizzo delle risorse derivanti dal ricorso all'indebitamento, previa autorizzazione allo scostamento dall'obiettivo programmatico strutturale, ai sensi dell'articolo 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 243. ».

94. 04. Rixi, Lucchini, Cavandoli, Ferrari, Andreuzza, Giacometti, Zordan, Ziello, Castiello, Badole, D'Eramo, Patassini, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

ART. 95.

Sopprimere l'articolo 95.

95. 1. Bazzaro, Andreuzza, Badole, Bisa, Bitonci, Coin, Colmellere, Comencini, Covolo, Fantuz, Fogliani, Lorenzo Fontana, Giacometti, Lazzarini, Manzato, Paolin, Paternoster, Pretto, Racchella, Stefani, Turri, Valbusa, Vallotto, Zor-

dan, Rixi, Lucchini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava.

Apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1:

al terzo periodo, dopo le parole: L'Autorità opera nell'esercizio delle funzioni pubbliche ad essa affidate in base ai principi di legalità, imparzialità e trasparenza *aggiungere le seguenti:* e leale collaborazione con gli enti che esercitano funzioni amministrative nel medesimo ambito territoriale,;

al quarto periodo, sostituire le parole: del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti *con le seguenti:* della Presidenza del Consiglio dei ministri;

al comma 2:

al primo periodo:

dopo le parole: All'Autorità sono attribuite *sopprimere la seguente:*

tutte;

sopprimere le parole: ivi incluse quelle;

sopprimere le parole: e 29 novembre 1984, n. 798 *e sostituire:* nonché *con:* comprese;

alla lettera b), sopprimere le parole: in amministrazione diretta, su base convenzionale, tramite società da essa controllate o mediante affidamenti all'esito di procedure di gara espletate secondo le modalità di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

alla lettera c), sopprimere le parole: e di uso pubblico rientranti nell'ambito lagunare;

alla lettera e), sopprimere le parole: vigilanza e;

alla lettera g), sopprimere le parole: , e di coordinamento amministrativo delle attività di repressione di reati relativi alla navigazione in laguna;

alla lettera i), aggiungere, in fine, le seguenti parole: qualora competente ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

sostituire la lettera i), con la seguente:

« i) provvede alla verifica della qualità degli scarichi in relazione ai limiti legali, e, previa stipula di convenzione con ciascuno dei comuni territorialmente competenti, sovrintende al rilascio di concessioni e autorizzazioni allo scarico delle acque reflue e alle relative amministrative, contabili e di riscossione dei canoni attribuite ai comuni; »;

sopprimere la lettera m);

sostituire la lettera p) con la seguente:

« p) assicura la gestione delle aree di propria competenza nonché la riscossione delle relative tasse, comprese le funzioni di regolazione della navigazione, con esclusione dei canali marittimi e delle zone portuali di competenza dell'Autorità marittima e dell'Autorità di sistema portuale e dei canali e rii a traffico prevalentemente urbano consegnati al Comune di Venezia e relative pertinenze; »;

alla lettera r) sopprimere le parole: rilascia le concessioni o autorizzazioni per lo scarico di rifiuti e provvede alla gestione dei relativi canoni;

alla lettera s), premettere le parole: su richiesta dell'ente competente, e sostituire la parola: trattamenti con le seguenti: progetti di trattamento;

sopprimere la lettera o);

al comma 5:

al secondo periodo sostituire le parole: che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di grande responsabilità e rilievo e dotate di alta e riconosciuta competenza ed esperienza con le seguenti: aventi comprovata esperienza e qualificazione professionale nei settori;

al sesto periodo sostituire le parole: del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con con le seguenti: del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed;

al comma 6:

al primo periodo:

sostituire la parola: sette con: quattro;

sostituire le parole: della Regione Veneto, della Città Metropolitana di Venezia e del Comune di Venezia, con le seguenti: nonché – tra le persone aventi le caratteristiche di cui al comma 5 – designati nel numero di due dalla Regione Veneto, uno dalla Città Metropolitana di Venezia, uno dal Comune di Venezia e uno d'intesa tra i comuni di cui al successivo comma 22, e sopprimere le parole: e nominati, e secondo le modalità previste dallo statuto;

al secondo periodo, sostituire le parole da: In sede di prima applicazione fino a: l'Autorità con le seguenti: I componenti del Comitato di gestione come sopra individuati e designati sono nominati con provvedimento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

al quinto periodo, dopo: Il Presidente sottopone alla valutazione aggiungere: vincolante;

al settimo periodo sostituire: al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con: alla Presidenza del Consiglio dei ministri e dopo: per l'approvazione di concerto con aggiungere: il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed;

all'ottavo periodo, sopprimere le parole: e di merito;

al nono periodo, sostituire la parola: interrotto con: sospeso;

al comma 7, dopo le parole: nominati con provvedimento del Presidente dell'Autorità, su proposta, rispettivamente, del

Sindaco di Venezia, del Sindaco di Chioggia, aggiungere le seguenti: il Sindaco della Città Metropolitana di Venezia,;

al comma 9, sostituire il primo periodo con il seguente: Lo statuto dell'Autorità è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Regione del Veneto e il Comune di Venezia,;

al comma 17, dopo il primo periodo inserire il seguente: Per l'attuazione degli interventi per la salvaguardia e per il recupero architettonico, urbanistico, ambientale e socio-economico di Venezia e della sua Laguna, di competenza dei Comuni di cui all'articolo 2 della legge 16 aprile 1973, n. 171, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2030 per le finalità di cui all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni e integrazioni,;

al comma 22, capoverso «Art. 4», comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , anche tenuto conto della pronta cantierabilità degli stessi,;

al comma 24, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , fatte salve le aree industriali di Porto Marghera;

al comma 27, lettera b), numero 2), capoverso «3-bis» aggiungere, in fine, le seguenti parole: entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

95. 2. Meloni, Lollobrigida, Caretta, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1:*

1) al terzo periodo, dopo le parole: « L'Autorità opera nell'esercizio delle funzioni pubbliche ad essa affidate in base ai principi di legalità, imparzialità e trasparenza » aggiungere le seguenti: « e leale collaborazione con gli enti che esercitano funzioni amministrative nel medesimo ambito territoriale, »;

2) al quarto periodo, sostituire le parole: « del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti » con le seguenti: « della Presidenza del Consiglio dei ministri »;

b) *al comma 2:*

1) al primo periodo:

1.1) dopo le parole: « All'Autorità sono attribuite » sopprimere la seguente: « tutte »;

1.2) sopprimere le parole: « ivi incluse quelle »;

1.3) sopprimere le parole: « e 29 novembre 1984, n. 798 » e sostituire « nonché » con « comprese »;

2) alla lettera b), sopprimere le parole: « in amministrazione diretta, su base convenzionale, tramite società da essa controllate o mediante affidamenti all'esito di procedure di gara espletate secondo le modalità di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 »;

3) alla lettera c), sopprimere le parole: « e di uso pubblico rientranti nell'ambito lagunare »;

4) alla lettera e), sopprimere le parole: « vigilanza e »;

5) alla lettera g), sopprimere le parole: « , e di coordinamento amministrativo delle attività di repressione di reati relativi alla navigazione in laguna »;

6) alla lettera i), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « qualora competente ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689; »;

7) sostituire la lettera i), con la seguente: « i) provvede alla verifica della qualità degli scarichi in relazione ai limiti legali, e, previa stipula di convenzione con

ciascuno dei comuni territorialmente competenti, sovrintende al rilascio di concessioni e autorizzazioni allo scarico delle acque reflue e alle relative amministrative, contabili e di riscossione dei canoni attribuite ai comuni; »;

8) sopprimere la lettera *m*);

9) sostituire la lettera *p*) con la seguente: « *p*) assicura la gestione delle aree di propria competenza nonché la riscossione delle relative tasse, comprese le funzioni di regolazione della navigazione, con esclusione dei canali marittimi e delle zone portuali di competenza dell’Autorità marittima e dell’Autorità di sistema portuale e dei canali e rii a traffico prevalentemente urbano consegnati al Comune di Venezia e relative pertinenze; »;

10) alla lettera *r*) sopprimere le parole: « rilascia le concessioni o autorizzazioni per lo scarico di rifiuti e provvede alla gestione dei relativi canoni; »;

11) alla lettera *s*), premettere le parole: « su richiesta dell’ente competente, » e sostituire la parola: « trattamenti » con le seguenti: « progetti di trattamento »;

12) sopprimere la lettera *o*);

c) al comma 5:

1) al secondo periodo sostituire le parole: « che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di grande responsabilità e rilievo e dotate di alta e riconosciuta competenza ed esperienza » con le seguenti: « aventi comprovata esperienza e qualificazione professionale nei settori »;

2) al sesto periodo sostituire le parole: « del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con » con le seguenti: « del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed »;

d) al comma 6:

1) al primo periodo:

1.1) sostituire la parola: « sette » con: « quattro »;

1.2) sostituire le parole: « della Regione Veneto, della Città Metropolitana di Venezia e del Comune di Venezia, » con le seguenti: « nonché – tra le persone aventi le caratteristiche di cui al comma 5 – designati nel numero di due dalla Regione Veneto, uno dalla Città Metropolitana di Venezia, uno dal Comune di Venezia e uno d’intesa tra i comuni di cui al successivo comma 22, », e sopprimere le parole « e nominati, » e « secondo le modalità previste dallo statuto »;

2) al secondo periodo, sostituire le parole da: « In sede di prima applicazione », fino a: « l’Autorità », con le seguenti: « I componenti del Comitato di gestione come sopra individuati e designati sono nominati con provvedimento della Presidenza del Consiglio dei ministri »;

3) al quinto periodo, dopo: « Il Presidente sottopone alla valutazione » aggiungere: « vincolante »;

4) al settimo periodo sostituire: « al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti » con: « alla Presidenza del Consiglio dei ministri » e dopo: « per l’approvazione di concerto con » aggiungere: « il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed »;

5) all’ottavo periodo, sopprimere le parole: « e di merito »;

6) al nono periodo, sostituire la parola: « interrotto » con: « sospeso »;

e) al comma 7, al primo periodo sostituire la parola: « sei » con: « sette » e dopo le parole: « nominati con provvedimento del Presidente dell’Autorità, su proposta, rispettivamente, del Sindaco di Venezia, del Sindaco di Chioggia, » aggiungere le seguenti: « il Sindaco della Città Metropolitana di Venezia, »;

f) al comma 9, sostituire il primo periodo con il seguente: « Lo statuto dell’Autorità è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell’eco-

nomia e delle finanze, previa intesa con la Regione del Veneto e il Comune di Venezia »;

g) al comma 17, dopo il primo periodo inserire il seguente: « Per l'attuazione degli interventi per la salvaguardia e per il recupero architettonico, urbanistico, ambientale e socio-economico di Venezia e della sua Laguna, di competenza dei Comuni di cui all'articolo 2 della legge 16 aprile 1973, n. 171, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2030 per le finalità di cui all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni e integrazioni »;

h) al comma 22, capoverso « Art. 4 », comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , anche tenuto conto della pronta cantierabilità degli stessi ».

i) al comma 24, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , fatte salve le aree industriali di Porto Marghera »;

l) al comma 27, lettera b), numero 2), capoverso « 3-bis » aggiungere, in fine, le seguenti parole: « entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto ».

95. 3. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 95-bis.

(SAL mensili)

1. Con riferimento ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli stati di avanzamento dei lavori sono adottati l'ultimo giorno di ogni mese solare. Nei limiti delle

disponibilità di cassa previste per ogni annualità, le stazioni appaltanti procedono al pagamento dei lavori entro quindici giorni a far data dall'emissione del certificato di pagamento di cui al periodo precedente.

2. Il superamento dei termini di pagamento di cui al comma 1, salvo che il contratto non preveda dei termini più favorevoli per l'appaltatore, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192.

95. 01. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassinetti, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 95-quater.

(Disposizioni in materia di istituzione di zone economiche speciali nelle Province più colpite dall'emergenza COVID-19 della Regione Lombardia ed Emilia-Romagna)

1. Al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo di nuovi investimenti dopo l'emergenza COVID-19, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa con la Regione Lombardia ed Emilia-Romagna, è istituita, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, una Zona economica speciale per le zone della Provincia di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi.

95. 02. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 95-bis.

(Rafforzamento delle misure di sostegno finanziario alle imprese)

All'articolo 55, capoverso articolo 44-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifiche con la legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) primo periodo, le parole: « fruito tramite » sono sostituite con le seguenti: « trasformato in »;

2) dopo il quarto periodo aggiungere il seguente: « In caso di crediti acquistati da società con le quali non sussiste un rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o che non sono controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto, per valore nominale si intende il valore di acquisto del credito. »;

3) le parole: « data di efficacia », ovunque ricorrano, sono sostituite con le seguenti: « data di efficacia giuridica »;

4) alle lettere a) e b) la parola: « trasformabili » è sostituita con la seguente: « trasformate »;

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« 1-bis. In caso di opzione per la tassazione di gruppo di cui all'articolo 117 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da parte della società che cede i crediti di cui al comma 1, rilevano prioritariamente, se esistenti, le eccedenze del rendimento nozionale della società cedente e le perdite fiscali della stessa relative agli esercizi anteriori all'inizio della tassazione di gruppo; a seguireste perdite complessivamente riportate a nuovo dal soggetto controllante ai sensi dell'articolo 118 del medesimo testo unico. A decorrere dalla data di efficacia giuridica della cessione dei crediti, per il soggetto controllante non sono computabili in diminuzione dei red-

diti imponibili le perdite di cui all'articolo 118 del testo unico delle imposte sui redditi, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta ai sensi del presente articolo.

1-ter. In caso di opzione per la trasparenza fiscale di cui all'articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, se la cessione dei crediti di cui al comma 1 è effettuata dalla società partecipata, rilevano, prioritariamente, se esistenti, le eccedenze di rendimento nozionale e le perdite fiscali relative agli esercizi anteriori all'inizio della trasparenza della società partecipata congiuntamente a quelle non attribuite ai soci ai sensi dell'articolo 115, comma 3, del medesimo testo unico e, a seguire, le perdite fiscali attribuite ai soci partecipanti e non ancora computate in diminuzione dei loro redditi, avendo riguardo al valore dei crediti ceduti dalla società trasparente nella medesima proporzione di attribuzione delle perdite. A decorrere dalla data di efficacia giuridica della cessione dei crediti, per i soci partecipanti non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite di cui all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta ai sensi del presente articolo e non sono deducibili né fruibili tramite credito d'imposta le eccedenze del rendimento nozionale rispetto al reddito complessivo di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta ai sensi del presente articolo »;

c) al comma 2 le parole: « Essi possono essere utilizzati » sono sostituite con le seguenti: « A decorrere dalla data di efficacia giuridica della cessione essi possono essere utilizzati »;

d) al comma 3:

1) secondo periodo, dopo le parole: « deve essere esercitata » sono aggiunte le seguenti: « tramite la comunicazione di cui al punto 1 del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 22 luglio 2016 »;

2) l’ultimo periodo è sostituito con il seguente: « Ai fini dell’applicazione del citato articolo 11 del decreto-legge n. 59 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2016, nell’ammontare delle attività per imposte anticipate sono comprese anche le attività per imposte anticipate trasformate in crediti d’imposta ai sensi del presente articolo »;

e) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le disposizioni del presente articolo, inoltre, possono essere applicate una sola volta con riferimento alla cessione dei medesimi crediti ».

95. 03. Mandelli, Cannizzaro, D’Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiaco, Paolo Russo.

ART. 96

Sopprimere commi 1, 2, 5, 6 e 7.

96. 1. Colletti, Siragusa.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a) sostituire le parole: 85 milioni con le seguenti: 100 milioni;*

b) *alla lettera b) sostituire le parole: 35 milioni con le seguenti: 50 milioni;*

c) *alla lettera c) sostituire le parole: 35 milioni con le seguenti: 50 milioni;*

d) *alla lettera d) sostituire le parole: 57,5 milioni con le seguenti: 72,5 milioni;*

e) *al primo periodo le parole: Limitatamente all’anno 2020 sono sostituite dalle seguenti: A decorrere dall’anno 2020.*

Conseguentemente, alla fine del comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 15 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dal comma 4 dell’articolo 114 del presente decreto-legge.

96. 2. Casciello, Aprea, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, D’Attis, Mandelli, Cannizzaro, Occhiuto, Pella, Prestigiaco, Paolo Russo.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a) sostituire le parole: 85 milioni con le seguenti: 100 milioni;*

b) *alla lettera b) sostituire le parole: 35 milioni con le seguenti: 50 milioni;*

c) *alla lettera c) sostituire le parole: 35 milioni con le seguenti: 50 milioni;*

d) *alla lettera d) sostituire le parole: 57,5 milioni con le seguenti: 72,5 milioni.*

Conseguentemente, alla fine del comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 15 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190 come incrementato dal comma 4 dell’articolo 114 del presente decreto-legge.

96. 3. Casciello, Aprea, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, D’Attis, Mandelli, Cannizzaro, Occhiuto, Pella, Prestigiaco, Paolo Russo.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 1, comma 357, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: « abbonamenti a quotidiani » aggiungere le seguenti: « e periodici ».

96. 4. Casciello, Aprea, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, Occhiuto, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-bis. L'articolo 27, comma 6, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, si applica anche alle emittenti nazionali.

7-ter. All'articolo 27 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, al comma 6, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: « In caso di trasferimento di concessione per emittente di radiodiffusione sonora in ambito nazionale o locale o di trasformazione della forma giuridica del titolare, la concessione è convertita in concessione a carattere comunitario o commerciale secondo i requisiti del nuovo titolare ».

96. 5. Mollicone, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 96-bis.

(Modifiche agli articoli 120 e 125 del decreto-legge n. 34 del 2020)

1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 120, comma 1, dopo le parole: « per un massimo di 80.000 euro » e prima delle parole: « in relazione agli interventi necessari » sono inserite le seguenti: « per ciascuna sede operativa e unità locale, »;

b) all'articolo 125, comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Il cre-

dito di imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascuna sede operativa e unità locale ».

96. 01. Durigon, Caffaratto, Caparvi, Giaccone, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Murelli, Claudio Borghi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo 96, inserire il seguente:

Art. 96-bis.

(Registro pubblico degli amministratori di imprese costituite in forma societaria e obbligo di posta elettronica certificata)

1. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché agli amministratori di imprese costituite in forma societaria ».

2. È istituito, presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il registro pubblico degli amministratori di imprese costituite in forma societaria.

3. Gli amministratori di imprese costituite in forma societaria, nominati con decisione dei soci nelle forme e nei modi previsti dal codice civile o dai rispettivi atti costitutivi, procedono, entro trenta giorni dalla nomina, all'iscrizione al registro di cui al comma 2.

4. Il Ministro dello sviluppo economico, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, disciplina le modalità di funzionamento e tenuta del registro di cui al comma 2, assicurando in particolare che il registro soddisfi i seguenti requisiti:

a) che riporti l'indicazione dei dati anagrafici dell'amministratore, dei dati relativi alle precedenti nomine, revoche, cessazioni o variazioni relative agli incarichi di amministrazione societaria eventualmente ricoperti, nonché, per le società da

esso amministrate in passato, gli eventuali fallimenti e procedure concorsuali che le abbiano interessate;

b) che sia gestito in modalità informatizzata tale da consentire la ricerca dei dati relativi all'attività corrente e pregressa, sia per cognome dell'amministratore che per società;

c) che sia accessibile mediante visura a chiunque vi abbia interesse.

96. 02. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 96 inserire il seguente:

Art. 96-bis.

(Misure di semplificazione per reti e servizi di comunicazioni elettroniche)

1. Al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 87:

1) al comma 7 le parole: « , indifferibilità ed urgenza dei lavori » sono sostituite con le seguenti: « delle opere e di indifferibilità ed urgenza dei relativi lavori »;

2) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

« 9-bis. Il titolo abilitativo formato ai sensi del presente articolo equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere e di indifferibilità ed urgenza dei relativi lavori »;

b) all'articolo 90:

1) al comma 1 dopo le parole: « impianti di rete » è aggiunta la seguente: « private »; in fine la parola: « ovvero » è sostituita con le seguenti: « nonché quelli »;

2) il comma 3 è sostituito con il seguente:

« Per l'acquisizione, al patrimonio degli operatori, dei beni immobili, o di diritti reali sugli stessi, necessari alla realizzazione di nuovi impianti o al mantenimento

e all'esercizio degli impianti esistenti, e delle relative opere accessorie, di cui ai commi 1 e 2, è da utilizzarsi, su istanza degli stessi operatori, la procedura di esproprio prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

Ai procedimenti di espropriazione finalizzati alla realizzazione di nuovi impianti o all'esercizio degli impianti esistenti si applicano, per quanto non previsto dal presente articolo, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, in quanto compatibili.

Le funzioni amministrative in materia di espropriazione delle aree occorrenti per nuovi impianti o per l'esercizio degli impianti esistenti sono esercitate dal Comune.

Nel caso di inerzia del Comune, protrattasi per oltre sessanta giorni dalla richiesta di avvio del procedimento, la Regione esercita, nelle forme previste dall'ordinamento regionale e nel rispetto dei principi di sussidiarietà e leale collaborazione, il potere sostitutivo.

La procedura di esproprio deve essere esperita, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, dopo che siano andati falliti, o non sia stato possibile effettuare, i tentativi di bonario componimento con i proprietari dei fondi sul prezzo di vendita offerto, da valutarsi da parte degli uffici tecnici erariali competenti su istanza della Autorità espropriante.

Ai fini della applicazione del presente comma, per intervento necessario per l'utilizzazione da parte della collettività dei beni immobili dove sono già installati gli impianti e/o opere esistenti, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, deve intendersi qualsiasi intervento correlato o correlabile, alternativamente, alle esigenze di stabilizzazione e mantenimento nel tempo, completamento, adeguamento

mento, ristrutturazione e aggiornamento tecnologico degli stessi impianti, anche al fine dell'implementazione delle reti ad alta velocità »;

3) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti commi:

« 4. È fatta salva la applicabilità dell'articolo 6, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

5. Per gli impianti e le opere di cui all'articolo 87, comma 1, del presente decreto, l'accertamento della conformità urbanistica delle opere, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità, di cui ai capi II e III del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, sono effettuate nell'ambito di un procedimento unico, mediante convocazione di una conferenza dei servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Il termine entro il quale deve concludersi il procedimento unico è di sei mesi dal ricevimento dell'istanza.

Il procedimento espropriativo deve essere avviato dal responsabile dello sportello locale anche sulla base di una istanza con allegato progetto, comunque denominato, integrato da un adeguato elaborato cartografico che individui le aree potenzialmente interessate dal vincolo preordinato all'esproprio, le eventuali fasce di rispetto e le necessarie misure di salvaguardia, nonché da una relazione che indichi le motivazioni per le quali si rende necessario avviare il procedimento sulla base di tale progetto. Affinché l'esito della conferenza di servizi comporti anche la variazione dello strumento urbanistico ai fini della apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, l'assenso della Regione e del Comune deve essere espresso nella stessa conferenza. La determinazione di conclusione della conferenza, adottata dall'amministrazione precedente all'esito della stessa, ha l'effetto di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso,

comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati, equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere e di indifferibilità ed urgenza dei relativi lavori e costituisce titolo per l'avvio e la conclusione della procedura espropriativa sulla base della normativa vigente in materia.

6. Nell'ipotesi in cui gli impianti e le opere di cui all'articolo 87, comma 1, del presente decreto risultino già realizzati su beni immobili detenuti dagli operatori in virtù di accordi di natura privatistica, ai fini della acquisizione patrimoniale dei medesimi, gli stessi operatori possono richiedere, ove non venga raggiunto o non sia stato possibile raggiungere un accordo con i proprietari sul prezzo di vendita offerto ai sensi del precedente comma 3, la attivazione della procedura espropriativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

Il procedimento espropriativo deve essere avviato dal responsabile dello sportello locale sulla base di una istanza con allegato progetto, comunque denominato, integrato da un adeguato elaborato cartografico che individui le aree potenzialmente interessate dal vincolo preordinato all'esproprio, le eventuali fasce di rispetto e le necessarie misure di salvaguardia, nonché da una relazione che indichi le motivazioni per le quali si rende necessario avviare il procedimento sulla base di tale progetto.

Le valutazioni circa la sussistenza dei presupposti di fatto e diritto per procedere alla espropriazione sono effettuate nell'ambito di un procedimento unico, mediante convocazione di una conferenza dei servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Il termine entro il quale deve concludersi il procedimento unico è di sei mesi dal ricevimento dell'istanza.

Trattandosi di impianti e/o opere esistenti, è esclusa la necessità di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio

e della relativa variante urbanistica e la determinazione di conclusione della conferenza, adottata dall'amministrazione procedente all'esito della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati, conferisce efficacia, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 12, comma 3 e 13, comma 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, alla dichiarazione di pubblica utilità delle opere correlata all'originaria formazione del titolo abilitativo ottenuto per la realizzazione dell'impianto già esistente, e costituisce titolo per l'avvio e la conclusione della procedura espropriativa sulla base della normativa vigente in materia.

7. L'indennità di espropriazione è determinata sulla base delle caratteristiche del bene al momento dell'accordo di cessione o alla data dell'emanazione del decreto di esproprio, valutando l'incidenza dei vincoli di qualsiasi natura non aventi natura espropriativa, senza considerare gli effetti del vincolo preordinato all'esproprio. Nel caso di impianti e/o opere accessorie già esistenti, nella determinazione della indennità di esproprio non dovrà tenersi conto della rendita riveniente al proprietario dell'area da eventuali accordi di natura privatistica preesistenti per la detenzione dell'area dove è ubicato l'impianto e/o le opere accessorie interessate dal procedimento espropriativo.

8. Resta salva l'applicazione dell'articolo 42-bis del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 in caso di realizzazione senza titolo degli impianti e delle opere di cui al comma 1 »;

c) all'articolo 92:

1) il comma 1 è sostituito con il seguente:

« 1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 91, le servitù occorrenti alla realizzazione o all'esercizio degli impianti di cui all'articolo 90, anche se detti impianti siano già esistenti, sono imposte, in mancanza del consenso del proprietario ed anche se

costituite su beni demaniali, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e della legge 1° agosto 2002, n. 166 »;

2) al comma 3 le parole: « all'autorità competente » sono sostituite con le seguenti: « all'Ente locale »;

3) il comma 4 è sostituito con il seguente:

« 4. L'Ente locale, nella sua qualità di autorità espropriante ai fini di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, procede, ricorrendone i presupposti, ai sensi dell'articolo 42-bis del medesimo testo unico, disponendo, su istanza dei soggetti beneficiari e con oneri di esproprio a loro carico, l'eventuale acquisizione del diritto di servitù al patrimonio degli operatori ».

96. 03. Capitanio, Donina, Furguele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zordan, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassinetti, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.

(Incentivi per il Reshoring)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, alle imprese che svolgono sul territorio nazionale tutte le fasi di lavorazione del processo produttivo, con l'impiego di forza lavoro locale, è attribuito un credito di imposta pari al 30 per cento sul reddito d'impresa imponibile fino ad un importo massimo di 1.000.000 di euro per ciascun periodo di imposta. Il mancato rispetto dei requisiti di cui al periodo precedente comporta la decadenza dal diritto al beneficio e la restituzione del credito di imposta percepito nei cinque periodi di imposta precedenti ovvero, nel caso in cui l'impresa abbia beneficiato del credito d'imposta per un

periodo inferiore, la restituzione del credito di imposta ricevuto a cui si aggiunge un importo calcolato dalla media dei valori del credito di imposta ricevuti moltiplicata per il numero di anni mancanti fino al quinto.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle imprese italiane che abbiano delocalizzato in tutto o in parte le proprie attività produttive o commerciali ovvero la propria filiera in uno Stato europeo o extra-europeo nei cinque anni precedenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Le attività produttive o commerciali rilocalizzate devono essere mantenute sul territorio italiano per almeno cinque anni; l'eventuale cessione, anche parziale, dell'azienda prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dalle agevolazioni di cui al comma precedente, nonché la restituzione dell'importo corrispondente alle agevolazioni fruite.

3. Alle imprese di cui ai commi 1 e 2, è riconosciuto, con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

4. Ai fini dell'attuazione dei commi 1, 2 e 3 è autorizzata una spesa nel limite complessivo di 1.400 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, cui si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28

gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico;

5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo.

96. 04. Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.

(Incentivi per il Reshoring)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2021, alle imprese che svolgono sul territorio nazionale tutte le fasi di lavorazione del processo produttivo, con l'impiego di forza lavoro locale, è attribuito un credito di imposta pari al 30 per cento sul reddito d'impresa imponibile fino ad un importo massimo di 1.000.000 di euro per ciascun periodo di imposta. Il mancato rispetto dei requisiti di cui al periodo precedente comporta la decadenza dal diritto al beneficio e la restituzione del credito di imposta percepito nei cinque periodi di imposta precedenti ovvero, nel caso in cui l'impresa abbia beneficiato del credito d'im-

posta per un periodo inferiore, la restituzione del credito di imposta ricevuto a cui si aggiunge un importo calcolato dalla media dei valori del credito di imposta ricevuti moltiplicata per il numero di anni mancanti fino al quinto.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle imprese italiane che abbiano delocalizzato in tutto o in parte le proprie attività produttive o commerciali ovvero la propria filiera in uno Stato europeo o extra-europeo nei cinque anni precedenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Le attività produttive o commerciali rilocalizzate devono essere mantenute sul territorio italiano per almeno cinque anni; l'eventuale cessione, anche parziale, dell'azienda prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dalle agevolazioni di cui al comma precedente, nonché la restituzione dell'importo corrispondente alle agevolazioni fruite.

3. Alle imprese di cui ai commi 1 e 2, è riconosciuto, con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

4. Ai fini dell'attuazione dei commi 1, 2 e 3 è autorizzata una spesa nel limite complessivo di 1.400 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, cui si provvede:

a) quanto a 700 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88;

b) quanto a 700 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo.

96. 05. Guidesi, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Pateroster.

Dopo l'articolo 96 inserire il seguente:

Art. 96-bis.

(Semplificazioni in materia di accesso ai dati e di centralizzazione attraverso l'istituzione del « Fascicolo Unico del Fabbri-cato »)

1. Al fine di semplificare e accelerare le procedure edilizie e ridurre gli oneri a carico dei cittadini e delle imprese, nonché di assicurare il recupero e la qualificazione del patrimonio edilizio esistente, attraverso lo sviluppo e l'implementazione dei processi di omogeneizzazione, archiviazione, digitalizzazione e condivisione dei dati in possesso delle diverse pubbliche amministrazioni competenti, è istituito un Portale Unico contenente tutte le informazioni inerenti i singoli edifici, siano essi unifamiliari, plurifamiliari o condominiali.

2. Al fine di cui al comma 1, per ogni fabbricato esistente o di nuova costruzione è istituito un « Fascicolo Unico del Fabbri-cato » recante, per ciascun edificio, i dati relativi:

a) all'identificazione (situazione progettuale, urbanistica, edilizia, catastale, strutturale, impiantistica e autorizzativa);

b) alla sicurezza statica;

c) alla sicurezza impiantistica;

d) alla classificazione energetica;

e) ai titoli di proprietà.

3. Il Fascicolo Unico del Fabbricato è sottoposto ad aggiornamento periodico qualora vengano effettuati lavori o intervengano modifiche, di qualsiasi natura, in relazione all'intero fabbricato o di parte di esso o di sue pertinenze.

4. Fermo restando quanto previsto al comma 1, l'istituzione del Fascicolo Unico del Fabbricato è, altresì, finalizzata a semplificare le procedure di accertamento e di aggiornamento dello stato legittimo degli immobili alla situazione di fatto esistente. Restano, in ogni caso, esclusi da tale facoltà di aggiornamento gli immobili soggetti a vincolo storico, artistico, paesaggistico e, in ogni caso, di inedificabilità assoluta, quelli già sottoposti ad azioni sanzionatorie, di qualsiasi natura, ovvero oggetto di sanatorie in corso.

5. L'inserimento dei dati e il relativo aggiornamento è effettuato da un tecnico professionista appositamente incarico, tramite relazione tecnica di asseverazione.

6. La documentazione tecnico-amministrativa di cui al presente articolo è conservata – in formato digitale – presso l'Agenzia delle Entrate, per gli edifici unifamiliari, e presso gli amministratori di condominio professionisti, per tutti gli altri.

7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinati:

a) lo schema del Fascicolo Unico del Fabbricato, con indicazione, altresì, degli eventuali contenuti aggiuntivi, rispetto a quelli indicati al comma 2, che esso deve recare in funzione delle caratteristiche e delle esigenze delle singole realtà territoriali e dell'evoluzione della normativa in materia;

b) le procedure di compilazione del fascicolo e del relativo aggiornamento, con riferimento;

c) le modalità e i requisiti di accesso alle informazioni contenute nel singolo Fascicolo Unico del Fabbricato, sulla base delle prescrizioni fornite al riguardo dal Garante per la protezione dei dati personali.

8. Le amministrazioni pubbliche provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

9. È autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2020, per l'istituzione e il funzionamento del Portale di cui al comma 1 del presente articolo. All'onere derivante dal presente comma, pari a 5 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

96. 06. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 96-ter.

1. L'articolo 244 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77, è modificato come segue:

a) al comma 1 le aliquote 25 per cento, 35 per cento e 45 per cento sono aumentate al 70 per cento senza distinzione di dimensione aziendale, totale di bilancio e/o di fatturato;

b) alla fine del periodo viene aggiunto il seguente: «Per le altre regioni le aliquote attuali saranno aumentate al 60 per cento del monte spese agevolabile per le

attività di ricerca e sviluppo indipendentemente dalle dimensioni aziendali e dal numero di dipendenti.»;

c) il comma 2 è soppresso (se possibile dato che è il testo che stabilisce il tetto degli aiuti);

d) al comma 3 sostituire le parole: « 106,4 milioni di euro » con « 200 milioni di euro ».

96. 07. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiaco, Paolo Russo.

ART. 97.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: « in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rate entro il 16 settembre 2020 » con le seguenti: « in un'unica soluzione entro il 31 dicembre 2020, o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rate entro il 31 dicembre 2020 »;

b) al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: « 16 gennaio 2021 » con le seguenti: « 31 marzo 2021 »;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente: « 2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 5.248 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:

1) quanto a 3.748 milioni di euro ai sensi dell'articolo 114;

2) quanto a 1.500 milioni di euro mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei

familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico ».

97. 1. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassinetti, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. All'articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, al comma 1, alinea, le parole da: « nel mese di marzo » fino a: « di maggio 2020 », sono sostituite con le seguenti: « dal mese di marzo 2020 al mese di dicembre 2020 rispetto agli stessi mesi del precedente periodo d'imposta, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi da marzo 2020 a dicembre 2020, ».

1-bis. La sospensione dei versamenti e degli adempimenti di cui agli articoli 61 e 62 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, opera fino al 31 dicembre 2020.

1-ter. I versamenti di cui agli articoli 126 e 127 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come prorogati ai sensi dei commi 1 e *1-bis*, possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 72 rate mensili di pari importo, con il ver-

samento della prima rata entro il 16 gennaio 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: 3 per cento, con le seguenti: 20 per cento.

97. 2. Pella, Prestigiaco, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto.

ART. 97-bis.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 97-ter.

(Nuova definizione agevolata)

1. Salvo che per i debiti già compresi in dichiarazioni di adesione alla definizione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, presentate entro il 30 aprile 2019, il debitore può esercitare la facoltà ivi riconosciuta anche per i debiti di cui al comma 1 del citato articolo 3 notificati entro il 31 dicembre 2019, rendendo la dichiarazione prevista dal comma 5 del citato articolo 3 entro il 30 novembre 2020, con le modalità e in conformità alla modulistica che l'agente della riscossione pubblica nel proprio sito internet nel termine massimo di cinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il pagamento delle somme è effettuato alternativamente:

a) in unica soluzione, entro il 31 dicembre 2020;

b) nel numero massimo di dieci rate consecutive, la prima delle quali, di importo pari al 20 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadente il 30 novembre 2020, e le restanti, ciascuna di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a

decorrere dal 2021; in tal caso, gli interessi di cui al comma 3 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 119 del 2018 sono dovuti a decorrere dal 12 dicembre 2020 L'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, sono comunicati dall'agente della riscossione al debitore entro il 15 dicembre 2020.

97-bis. 01. Prestigiaco, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella.

ART. 98.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, sono esenti dal versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 giugno 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 giugno 2020, n. 162.

Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: (Esenzione secondo acconto ISA).

98. 1. Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

ART. 98-bis.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 98-ter.

1. Per i soggetti che esercitano attività economiche è prorogato al 30 ottobre 2020 il termine di versamento delle imposte di autoliquidazione già scadute in data 20 agosto 2020.

2. Ai soggetti di cui al comma 1, si applica una maggiorazione dello 0,3 per cento mensile a titolo di interessi.

98-bis. 01. Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 98-ter.

(Regime forfetario)

1. All'articolo 1, comma 57, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni e integrazioni, la lettera *d-ter*) è soppressa.

2. Ai maggiori oneri del presente articolo, valutati in 593,8 milioni di euro per il 2021 e 350 milioni di euro dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede conseguentemente, con proprio decreto, a ridefinire le prestazioni previste a valere del predetto fondo.

98-bis. 02. Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 98-ter.

(Regime forfetario)

1. All'articolo 1, comma 57, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sostituire la lettera *d-ter*) con la seguente:

d-ter) per i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedenti l'importo di 30.000 euro, l'aliquota di imposta di cui al comma 64 della legge 23/12/2014 n. 190 è pari al 18 per cento.

Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, con le seguenti: 220 milioni di euro per l'anno 2020 e di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

98-bis. 03. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 98-ter.

(Proroga del termine di versamento delle rate non versate nei 2020 relative a « Rotamazione ter » e « Saldo e stralcio »)

All'articolo 154, comma 1, lettera *c*), del decreto-legge 19 maggio n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: « 10 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2021 ».

98-bis. 04. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

ART. 99.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *Al comma 1 sostituire le parole: 15 ottobre con le seguenti: 31 dicembre;*

b) *Al comma 2 sostituire la cifra: 65,7 con la seguente: 95,7 e la cifra: 165,5 con la seguente: 195,5.*

99. 1. D’Attis, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Cannizzaro, Mandelli, Occhiuto.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-bis. All’articolo 8-*quinquies* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 10-ter le parole: 15 luglio 2019, sono sospesi fino a tale data, sono sostituite dalle seguenti: 31 dicembre 2020, sono sospese fino a tale data le procedure di recupero per compensazione, nonché;*

b) *dopo il comma 10-sexies è aggiunto il seguente: 10-septies.* Per consentire alle aziende debitorie in materia di quote latte di accedere agli aiuti previsti da atti legislativi o amministrativi adottati, a livello nazionale, regionale o territoriale, ai sensi e nella vigenza della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020)1863, “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modificazioni:

a) sono compensati gli importi dovuti e non rimborsati in materia di quote latte, comprensivi degli interessi maturati, nel limite previsto dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020)1863;

b) sono revocati i pignoramenti in essere. »

99. 2. Golinelli, Viviani, Bubishi, Cecchetti, Gastaldi, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassinini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

Art. 99-bis.

All’articolo 31 della legge n. 340/2000 al comma 2-*quinques* aggiungere, in fine, il seguente periodo: « potranno presentare atti societari non notarili su “incarico” dei legali rappresentanti. L’incarico dovrà tuttavia essere documentato tenendo conto delle indicazioni operative che seguono anche, i Tributaristi certificati a norma UNI 11511 i quali, possono richiedere iscrizione nel registro delle imprese di tutti gli atti societari per i quali la stessa e per la cui redazione la legge non richiede espressamente l’intervento di un notaio ».

99. 01. Paolo Russo, Cannizzaro, D’Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Mandelli.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

Art. 99-bis.

(Riduzione dell’aliquota IVA sui coagulometri portatili)

1. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 30 è aggiunto il seguente;

« 30-bis. Coagulometri portatili per persone affetti da patologie che richiedono il ricorso alla terapia anticoagulante orale; ».

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le linee guida e le modalità per la fruizione dell’IVA agevolata da parte dei soggetti di cui al comma 1.

3. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, pari a 137 milioni a decorrere dall’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicem-

bre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4 del presente decreto-legge.

99. 02. Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 99-bis.

1. I procedimenti di convalida di sfratto si considerano estinti in seguito allo svolgimento della prima udienza di convalida nei casi in cui:

a) la morosità fosse relativa a uno o più dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020;

b) il conduttore abbia provveduto a sanare la morosità alla prima udienza di convalida;

c) sia già stata emessa l'ordinanza con cui è stato disposto il mutamento del rito ex artt. 665 e 667 c.p.

99. 04. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

ART. 100.

Sopprimere il comma 1.

100. 1. Colletti, Siragusa.

Al comma 1 sostituire le parole: 1° dicembre 2021 con le seguenti: 1° giugno 2021.

100. 4. Colletti, Siragusa.

Al comma 1, dopo le parole: in aree ricadenti nel demanio marittimo inserire le seguenti: , lacuale e fluviale.

100. 5. Andreuzza, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 dopo il comma 683 aggiungere il seguente:

« 683-bis. Le amministrazioni concedenti provvedono, entro trenta giorni dalla richiesta del concessionario, all'applicazione della nuova scadenza sulle concessioni demaniali marittime. Il silenzio dell'amministrazione competente equivale all'accoglimento della richiesta di cui all'articolo 20 comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ».

100. 6. Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Al comma 2 sopprimere le seguenti parole: Fermo restando quanto previsto al successivo comma 4,.

Conseguentemente sopprimere il comma 4.

100. 7. Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, dopo le parole: nautica da diporto aggiungere le seguenti: nonché alle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreativa rilasciate ai sensi dell'articolo 9 del Reg. per l'esecuzione del Cod. Nav. Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.*

b) *al comma 6, sostituire le parole: in corso procedimenti penali inerenti alla concessione con le seguenti: siano intervenute sentenze penali definitive e aggiungere dopo le parole: 6 settembre 2011, n. 159 le seguenti: con esclusione delle concessioni demaniali marittime affidate alla gestione*

di un amministratore giudiziario o straordinario nominati dall'Autorità Giudiziarica o Prefetto.

c) al comma 7, aggiungere la seguente lettera:

« *b-bis*) in unica soluzione, come previsto al comma 3), di un importo pari al 100 per cento del canone risultante dall'applicazione dei nuovi criteri di determinazione che saranno stabiliti dal riordino della materia dedotte le somme eventualmente già versate dal concessionario a tale titolo. Qualora le somme già versate fossero in eccedenza, queste saranno scomputate dai canoni con ratei annuali costanti per la residua durata della concessione ».

100. 2. D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomino, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro.

Sostituire il comma 4, con il seguente:

« 4. Dal 1° gennaio 2021 l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime con qualunque finalità, ad eccezione del noleggio e locazione nautanti, non può comunque, essere inferiore a euro 2.500 ».

100. 8. Occhiuto, Pella, Prestigiacomino, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

« *4-bis.* Per l'anno 2020 è ridotto del cinquanta per cento il canone annuo per le concessioni su aree e pertinenze demaniali con finalità turistico-ricreative. ».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

100. 9. Andreuzza, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Pateroster.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

« *4-bis.* L'epidemia da COVID-19 costituisce un evento dannoso di eccezionale gravità ai sensi e per gli effetti dell'articolo 03, comma 1, lettera c), n. 1), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 e successive modificazioni e integrazioni ».

Conseguentemente, ridurre di 10 milioni di euro tutti gli importi di cui all'articolo 114, comma 4.

100. 10. Prestigiacomino, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

« *4-bis.* Per l'anno 2020 è ridotto del cinquanta per cento il canone annuo per le concessioni su aree e pertinenze demaniali con finalità turistico-ricreative ».

Conseguentemente, ridurre di 10 milioni di euro tutti gli importi di cui all'articolo 114, comma 4.

100. 11. Pella, Prestigiacomino, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto.

Sopprimere i commi 7, 8, 9 e 10.

100. 3. Colletti, Siragusa.

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

« 12. Nella sezione Amministrazione trasparente del sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono pubblicati importi dei canoni annui delle concessioni marittime, lacuali e fluviali nonché delle relative pertinenze, qualunque sia l'Autorità concedente ».

100. 12. Colletti, Siragusa.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 100-bis.

(Determinazione dei canoni per le concessioni demaniali per la pesca e l'acquacoltura)

1. Al fine di contrastare gli effetti negativi causati alle imprese ittiche dal COVID-19 e favorire il loro rilancio, per l'anno 2020 non è dovuto il canone per le concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale per attività di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto ittico.

2. A decorrere dal 1 gennaio 2021, il canone meramente ricognitorio previsto dall'articolo 48, lettera e), del testo unico delle leggi sulla pesca, di cui al regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, si applica anche alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale richieste da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 2511 del codice civile per attività di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto.

3. Per l'attuazione del presente articolo, stimato in 2,1 milioni di euro per il comma 1 e in 3 milioni di euro per i commi 2 e 3 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

100. 01. Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Bel-

lachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.

(Chiusura del contenzioso con i concessionari di scommesse ippiche e sportive)

1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, così come risultante per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 275 del 20 novembre 2013, nel rispetto dei principi di efficienza ed economicità, si procede alla ridefinizione delle condizioni economiche previste dalle convenzioni eccessive alle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse ippiche mediante abolizione delle integrazioni delle quote di prelievo di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, relative agli anni dal 2006 al 2012.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli definiscono in via transattiva, con i soggetti titolari di concessioni o loro aventi causa cui si riferiscono le controversie, anche di natura risarcitoria nel corso delle quali sia stata emessa una sentenza di primo grado o un lodo arbitrale depositati entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, secondo i criteri di seguito indicati:

a) a fronte del rituale pagamento – effettuato anche mediante compensazione – delle quote di prelievo di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998 n. 169 dovute e ancora non versate, ai concessionari verrà riconosciuto un importo, parametrato agli anni di durata della titolarità della concessione, non inferiore al 70 per cento della somma accertata nelle predette pronunce;

b) le disposizioni di cui alla lettera a) si applicano anche nei confronti dei successori nella titolarità del credito di natura risarcitoria accertato giudizialmente o da pronunce arbitrali.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in misura pari a 138 milioni di euro (64,5 milioni vedi relazione tecnica) per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 114, comma 4.

100. 02. Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo.

ART. 101.

Dopo l'articolo 101, inserire il seguente:

Art. 101-bis.

(Proroga delle concessioni dei giochi)

1. Ai fini di un allineamento temporale che consenta una decorrenza uniforme per l'avvio delle nuove concessioni ai sensi dell'articolo 1, comma 727, lettera e) della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le concessioni per la raccolta del gioco a distanza sono prorogate sino al 31 dicembre 2022, a fronte della presentazione di adeguata garanzia e della corresponsione per ciascuna concessione, di una somma pari a euro 2.800 mensile, moltiplicato per i mesi interi intercorrenti tra la data di scadenza e il 31 dicembre 2022.

2. I termini della scadenza delle concessioni aventi ad oggetto la raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, ivi compresi gli eventi simulati e per la raccolta del Bingo, nonché la conduzione della rete per la gestione telematica del gioco mediante apparecchi da intrattenimento, sono prorogati al 31 dicembre 2022.

Pertanto, i termini per l'indizione delle rispettive procedure di selezione pre-

visti dall'articolo 24 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, modificato dall'articolo 69 del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito dalla legge n. 27 del 29 aprile 2020 e dall'articolo 1, comma 727, della legge n. 160 del 27 dicembre 2019, sono allineati al 30 giugno 2021.

Con determinazione del direttore generale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti gli adempimenti tecnici e le modalità di adeguamento alla normativa vigente fino all'aggiudicazione delle nuove concessioni.

3. In ragione della sospensione della raccolta e delle restrizioni applicate nei pubblici esercizi durante l'emergenza sanitaria da Covid-19, sono altresì prorogati di 18 mesi i termini della scadenza delle concessioni dei giochi numerici a quota fissa e delle lotterie istantanee.

101. 01. D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro.

Dopo l'articolo 101, aggiungere il seguente:

Art. 101-bis.

(Norme in materia di gestione delle funzioni statali sui giochi pubblici)

1. Al fine di ottimizzarne la gestione, le funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi numerici a quota fissa e dei giochi numerici a totalizzatore nazionale sono riordinate con uno o più decreti del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, da emanare sulla base dei seguenti criteri direttivi:

a) individuazione delle misure necessarie per garantire la sostenibilità della

rete di raccolta dei giochi e delle concessioni, anche in conseguenza della epidemia Covid-19;

b) individuazione delle migliori modalità di sviluppo tecnologico per evitare il rischio di obsolescenza delle apparecchiature e delle modalità di gioco.

2. Alla data di entrata in vigore dei predetti decreti, sono da ritenersi abrogate le disposizioni normative incompatibili di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303; 16 settembre 1996, n. 560; 24 gennaio 2002, n. 33; 4 ottobre 2002, n. 240.

101. 02. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

ART. 103.

Sopprimerlo.

103. 1. Colletti, Siragusa.

ART. 104.

Alla lettera a), anteporre la seguente:

0a) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

« 6-bis. Ai fini di un maggiore controllo per il divieto di accesso ai minori agli apparecchi di intrattenimento indicati al comma 6, lettere a) e b) è da intendersi che gli accessi potranno avvenire, oltre che con la tessera sanitaria come previsto dall'articolo 9-*quater* della legge 9 agosto 2018, n. 96, anche mediante l'esibizione e la verifica di documenti personali di riconoscimento che siano in corso di validità. Le violazioni delle prescrizioni qui contenute sono punite con la sanzione amministrativa di euro 15 mila per ciascun apparecchio utilizzato in difformità delle prescrizioni. ».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Apparecchi da diverti-

mento senza vincita in denaro e misure a tutela dei minori).

104. 1. Occhiuto, Pella, Prestigiacomò, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. All'articolo 9-*quater* della legge del 9 agosto 2018, n. 96 al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sopprimere la parola: « esclusivamente »;

b) dopo le parole: « tessera sanitaria » inserire le seguenti: « o di qualunque altro tipo di documento di riconoscimento ».

104. 2. Pella, Prestigiacomò, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. All'articolo 9-*quater* della legge del 9 agosto 2018, n. 96 al comma 1 sostituire la parola: « esclusivamente » con la seguente: « anche ».

104. 3. Pella, Prestigiacomò, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. All'articolo 9-*quater* della legge del 9 agosto 2018, n. 96 al comma 1, dopo le parole: « tessera sanitaria » inserire le seguenti: « e dalla tessera temporanea di abilitazione al gioco rilasciata dal gestore della sala ».

104. 4. Pella, Prestigiacomò, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 104-bis.

(Contributi per i settori ricreativo e dell'intrattenimento)

All'articolo 25-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la lettera *b-bis*), aggiungere il seguente:

« Art. 25-*ter*.

1. Al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, alle attività circensi e spettacoli viaggianti, nonché alle attività spettacolari, di trattenimenti e attrazioni allestiti a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso ovvero in parchi di divertimento compresi i giochi gonfiabili, sono erogati contributi a fondo perduto nel limite di spesa complessivo di 2 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del presente articolo anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1, privilegiando le attività che presentano una riduzione del proprio fatturato su base mensile pari almeno al 50 per cento rispetto a quello del 2019.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

4. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

104. 01. Ziello, Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Taran-

tino, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassinì, Garavaglia, Gava, Paternoster.

ART. 105.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 105-*bis*.

(Responsabilizzazione fiscale dei soggetti passivi che consentono ad imprese terze la vendita a distanza di beni)

1. I soggetti passivi che consentono ad imprese terze, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, la vendita a distanza di beni, sono considerati sostituito d'imposta, per la sola imposta sul valore aggiunto, per le vendite a distanza realizzate dalle imprese terze di beni sottoposti al meccanismo di inversione contabile di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, lettere *b*) e *c*), secondo i modi e i tempi di cui all'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modifiche e integrazioni.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano successivamente al perfezionamento, con esito positivo, della procedura di cui all'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE.

105. 01. Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella.

ART. 106.

Dopo l'articolo 106, inserire il seguente:

Art. 106-*bis*.

(Interpretazione autentica in materia di società di persone esercenti attività agricole)

1. L'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, si interpreta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che nei diritti ivi richiamati sono compresi anche quelli di prelazione e riscatto agrari.

106. 01. Gastaldi, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frasinini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

ART. 108.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 108-bis.

1. Il canone relativo ai contratti di locazione di immobili rientranti nella categoria catastale C/1, qualora risulti da accordo delle parti che l'importo del canone annuo è stato diminuito rispetto all'anno 2019 almeno del 20 per cento, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 10 per cento.

2. L'Imu relativa a tali contratti è ridotta al 75 per cento.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 250 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».

108. 01. Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 108-bis.

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, per l'anno 2020, il termine per il pagamento della seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è differito dal 16 dicembre 2020 al 31 marzo 2021, senza corresponsione di sanzioni e interessi.

108. 02. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 108-bis.

(Incremento accisa tabacchi da inalazione senza combustione)

1. All'articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, la parola: « venticinque » è sostituita dalla seguente; « ottanta ».

108. 03. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

ART. 109.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 109-bis.

(Deducibilità spese per eventi aziendali)

1. A decorrere dall'ottobre 2020, le spese di cui all'articolo 1, comma 1, lettere dalla *b)* alla *d)*, del decreto ministeriale 19 novembre 2008, sono deducibili nella misura del 140 per cento.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione

dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede conseguentemente, con proprio decreto, a ridefinire le prestazioni previste a valere del predetto fondo.

109. 01. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiaco, Paolo Russo.

ART. 110.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. L'affrancamento del saldo attivo da rivalutazione, previsto dal precedente comma 3, ed il versamento dell'imposta sostitutiva per il riconoscimento fiscale del maggior valore attribuito ai beni rivalutati di cui ai precedente comma 4 sono applicabili, anche disgiuntamente, in quanto compatibili, ai saldi attivi da rivalutazione costituiti ai soli fini civilistici, a norma del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.

110. 1. Gerardi, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Pateroster.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 110-bis.

(Disposizioni in materia di imposta municipale propria)

1. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo la lettera d) aggiungere, in fine, la seguente;

«*d-bis*) ai fabbricati dichiarati inagibili, inabitabili, di fatto non utilizzabili

ovvero senza utenze attive. L'ufficio tecnico comunale deve attestare, entro sessanta giorni dalla richiesta del contribuente, termine oltre il quale vige il principio del silenzio assenso, l'eventuale collaborazione e la non presenza dei requisiti igienico-sanitari per l'usabilità dell'immobile, quali l'assenza degli impianti basilari per l'utilizzo come l'impianto elettrico, idrico-sanitario e di scarico delle acque reflue, o la presenza di gravi danni alle strutture che risulterebbero dunque impraticabili, o la mancanza di utenze attive, »;

b) al comma 3, sopprimere la lettera b).

2. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni concernenti la revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati, di cui all'articolo 2 della legge 11 marzo 2014, n. 23, per i fabbricati di tutte le categorie D, è previsto ai fini calcolo dell'IMU un adeguamento periodico biennale dei valori patrimoniali e delle rendite delle unità immobiliari, in relazione alla modificazione delle condizioni del mercato di riferimento e comunque non al di sopra del valore di mercato, tenendo in considerazione i valori rilevati dall'Osservatorio del mercato immobiliare (OMI) gestito dall'Agenzia delle entrate.

3. Ai fini del calcolo dell'imposta di cui al comma 2, l'OMI utilizza funzioni statistiche atte ad esprimere la relazione tra il valore di mercato, la localizzazione e le caratteristiche edilizie dei beni per ciascuna destinazione catastale e per ciascun ambito territoriale anche all'interno di uno stesso comune.

4. Per ogni categoria di fabbricati di cui al comma 2, il relativo calcolo della base imponibile, l'applicazione dei relativi coefficienti, la determinazione dell'imposta in base all'aliquota corretta e alle agevolazioni concesse sono determinati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate entro il 31 marzo di ogni anno.

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a

10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 così come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4 del presente decreto.

110. 01. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 110-bis.

(Disposizioni in materia di redazione del bilancio)

1. Le società che nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2020 non hanno adottato i principi contabili internazionali ovvero che hanno conseguito una riduzione dei ricavi caratteristici superiore al 25 per cento, rispetto alla media della corrispondente voce dei due bilanci di esercizio precedenti, possono, anche in deroga all'articolo 2426, comma 1, numero 2 del codice civile, non effettuare fino al 100 per cento dell'ammortamento sistematico del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato. Le predette società possono iscrivere la perdita dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2020, nel conto economico relativo all'esercizio successivo, quale onere da ammortizzare.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, la disposizione di cui al comma 1 in considerazione dell'evoluzione della situazione economica derivante dal protrarsi dell'emergenza epidemiologica, può essere estesa agli esercizi successivi.

3. Le società che si avvalgono della facoltà di cui al comma 1 destinano a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata in applicazione delle disposizioni di cui al medesimo comma. In

caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della suddetta quota di ammortamento, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili o, in mancanza, mediante utili degli esercizi successivi.

110. 02. Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 110-bis.

(Riapertura dei termini per l'assegnazione agevolata ai soci dei beni immobili delle imprese)

1. Le disposizioni dell'articolo 1, commi da 115 a 120, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere successivamente al 30 settembre 2016 ed entro il 31 dicembre 2020. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 120 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 16 giugno 2021 ed entro il 30 novembre 2021.

Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4, sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 50 milioni.

110. 03. D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro.

ART. 112.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 112.

(Aumento limite welfare aziendale)

1. All'articolo 51, comma 3, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le

parole: « 500.000 lire » sono sostituite dalle seguenti; « 2.000 euro ».

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede:

a) quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

112. 1. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Al comma 1, sostituire le parole: euro 516,46 con le seguenti: euro 750,00.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: 12, 2 milioni di euro e: 1,1 milioni di euro rispettivamente in: 23,2 milioni di euro e: 2,1 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 114, comma 5, le parole: 41 milioni di euro per l'anno 2020 sono sostituite con le seguenti: 52 milioni di euro per l'anno 2020 ed 1 milione di euro per l'anno 2021.

112. 2. Durigon, Caffaratto, Caparvi, Giaccone, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Murelli, Claudio Borghi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Con riferimento al periodo d'imposta 2020 s'intendono soddisfatti I requisiti applicativi delle disposizioni agevolate

di cui all'articolo 1, commi da 182 a 189, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per gli accordi aziendali con i lavoratori finalizzati all'erogazione di premi di risultato di ammontare variabile anche in assenza del raggiungimento degli obiettivi incrementali previsti a livello aziendale.

112. 3. Durigon, Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

ART. 113.

Dopo l'articolo 113 aggiungere il seguente:

Art. 113-bis.

1. Ai soggetti aventi il domicilio fiscale e la sede legale nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, che nel periodo compreso tra il 1 marzo e il 31 maggio 2020 hanno registrato una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 25 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno 2019, i termini di versamento delle imposte sui redditi di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435 in scadenza nel periodo compreso tra il 30 aprile e il 31 dicembre 2020 sono prorogati al 30 giugno 2021.

2. Ai soggetti aventi il domicilio fiscale e la sede legale nel territorio dello Stato con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, che nel periodo compreso tra il 1 marzo e il 31 maggio 2020 hanno registrato una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto allo stesso periodo dell'anno 2019, i termini di

versamento delle imposte sui redditi di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435 in scadenza nel periodo compreso tra il 30 aprile e il 31 dicembre 2020 sono prorogati al 30 giugno 2021.

3. Ai soggetti indicati nei precedenti corami che registrino un imponibile negativo nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge è riconosciuto, anche in deroga agli artt. 8 e 84 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, un credito di imposta determinato, ai fini Ires applicando al predetto imponibile negativo l'aliquota di cui all'articolo 77 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e ai fini Irpef l'aliquota d'imposta media applicata nel precedente periodo d'imposta. Il predetto credito è riconosciuto nei limiti dell'imposta dovuta per il precedente periodo d'imposta.

4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione della presente disposizione.

113. 01. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

113-bis.

(Detrazioni fiscali per interventi di efficientamento idraulico)

1. All'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, dopo il comma 2-*septies* è aggiunto il seguente:

«2-*octies*. Le detrazioni di cui al presente articolo si applicano anche alle spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera, fino a un valore massimo di spesa di 3.000 euro delle seguenti attrezzature: – rubinetteria sanitaria con portata in erogazione uguale o inferiore ai 6 litri al

minuto; – soffioni doccia e colonne doccia, attrezzate con portata uguale o inferiore ai 9 litri al minuto; – cassette di scarico e sanitari (vasi) con volume medio di risciacquo uguale o inferiore ai 4 litri. ».

113. 02. Rotelli, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 113, inserire il seguente:

« Art. 113-bis.

(Abolizione limitazioni all'uso del contante)

1. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, i commi 1, 3-*bis* e 14 sono abrogati.

2. All'articolo 3 del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, i commi 1, 2 e 2-*bis* sono abrogati. ».

113. 03. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 113, inserire il seguente:

« Art. 113-bis.

(Norma di interpretazione autentica in materia di incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici – interventi effettuati dai condomini)

1. Il termine condomini di cui all'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, in legge 17 luglio 2020, n. 77, comma 9, lettera a), ricomprende anche gli edifici, composti da due o più unità immobiliari distintamente accatastate, posseduti da un unico proprietario o da più comproprietari. ».

113. 04. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

ART. 113-bis.

Dopo l'articolo 113-bis, inserire il seguente:

« Art. 113-ter.

(Disposizioni per la destinazione di una quota del 10 per mille al finanziamento delle organizzazioni senza scopo di lucro)

1. Per i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, fermo restando quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), una quota pari al dieci per mille dell'imposta stessa è destinata in base alla scelta del contribuente alle seguenti finalità:

a) sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali, previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 460 del 1997;

b) sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4-*novies*, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, le lettere a) e d), non hanno applicazione in relazione ai periodi di imposta di cui al comma 1.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, su proposta dei Ministri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per l'attuazione del presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

113-bis. 01. Foscolo, Boldi, De Martini, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Panizzut, Tiramani, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Pateroster.

Dopo l'articolo 113-bis, aggiungere il seguente:

« Art. 113-ter.

(Disposizioni per la destinazione di una quota del 10 per mille al finanziamento delle organizzazioni senza scopo di lucro)

1. Per gli anni finanziari 2020 e 2021, fermo restando quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), una quota pari al dieci per mille dell'imposta stessa è destinata in base alla scelta del contribuente alle seguenti finalità:

a) sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali, previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 460 del 1997;

b) sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4-*novies*, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, le lettere *a)* e *d)*, non hanno applicazione in relazione agli anni finanziari 2020 e 2021.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, su proposta dei Ministri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per l'attuazione del presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

113-bis. 08. Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frasinini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo 113-bis, aggiungere il seguente:

« Art. 113-ter.

(Disposizioni per la destinazione di una quota del 10 per mille al finanziamento delle scuole paritarie e degli asili nido privati)

1. Per gli anni 2020 e 2021, fermo restando quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), una quota pari al dieci per mille dell'imposta stessa è destinata in base alla scelta del contribuente al sostegno delle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e degli asili nido privati.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, su proposta del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per l'attuazione del presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come rifinanziato dall'articolo 73, comma 2, del presente decreto-legge. ».

113-bis. 010. Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frasinini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo 113-bis, inserire il seguente:

« Art. 113-ter.

(Disposizioni per la destinazione di una quota del 10 per mille al finanziamento delle scuole paritarie e degli asili nido privati)

1. Per i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, fermo restando quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), una quota pari al dieci per mille dell'imposta stessa è destinata in base alla scelta del contribuente al sostegno delle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e degli asili nido privati.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, su proposta del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'e-

conomia e delle finanze, sono stabilite le modalità per l'attuazione del presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come rifinanziato dall'articolo 73, comma 2, del presente decreto-legge. ».

113-bis. 04. Foscolo, Boldi, De Martini, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Panizzut, Tiramani, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo 113-bis, aggiungere il seguente:

« Art. 113-ter.

(Cedolare secca sul reddito da locazione di immobili ad uso commerciale, produttivo e industriale)

1. Il canone di locazione relativo ai nuovi contratti stipulati negli anni 2020, 2021 e 2022, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C1, C3 e D1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 15 per cento.

2. Il canone di locazione relativo ai contratti rinegoziati negli anni 2020, 2021 e 2022, qualora sia applicata una riduzione del canone di locazione di almeno il 30 per cento rispetto al canone dell'anno precedente, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C1, C3 e D1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le rela-

tive pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 20 per cento.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 600 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico. ».

113-bis. 09. Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo 113-bis, inserire il seguente:

« Art. 113-ter.

(Introduzione della flat tax al 23 per cento)

1. Al testo unico in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 11, è sostituito con il seguente:

“Art. 11. – 1. L'imposta lorda è determinata applicando l'aliquota del 23 per cento sul reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10 e della deduzione per assicurare la progressività dell'imposta di cui ai commi 2 e 3.

2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono in misura prevalente uno o più redditi di cui agli articoli 49, 50, 53, 55, 66 e 67, comma 1, lettere i) e l), il reddito complessivo non è imponibile:

a) fino a concorrenza dell'importo di 13.000 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 28.000 euro;

b) fino a concorrenza del prodotto tra 13.000 euro e la frazione corrispondente al rapporto tra 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 13.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro, ma non a 37.000 euro;

c) fino a concorrenza dell'importo di 3.000 euro, se il reddito complessivo è superiore a 37.000 euro.

3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono in misura prevalente uno o più redditi diversi da quelli di cui al comma 2, il reddito complessivo non è imponibile fino a concorrenza dell'importo di 3.000 euro.

4. Ai fini dei commi 2 e 3, il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-bis.

5. L'imposta netta è determinata operando sull'imposta lorda, fino a concor-

renza del suo ammontare, le detrazioni previste nell'articolo 12, nonché in altre disposizioni di legge.

6. Dall'imposta netta si detrae l'ammontare dei crediti d'imposta spettanti al contribuente a norma dell'articolo 165. Se l'ammontare dei crediti di imposta è superiore a quello dell'imposta, il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.”;

b) all'articolo 77, le parole: “24 per cento”, sono sostituite con le seguenti: “23 per cento”.

2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 35.000 milioni di euro a decorrere dal 2020 si provvede: quanto a 30.000 milioni di euro a decorrere dal 2020, mediante riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale interessati; quanto a 5.000 milioni di euro ai sensi dei commi seguenti.

3. Gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono abrogati.

4. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è soppresso ».

Conseguentemente:

all'articolo 114, sopprimere il comma 4;

alla Tabella A, allegata alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, voce: « Ministero dell'economia e delle finanze », apportare le seguenti variazioni:

2020: -50.000.000;

2021: -50.000.000;

2022: -50.000.000.

113-bis. 03. Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis.

Dopo l'articolo 113-bis, aggiungere il seguente:

« Art. 113-ter.

(Riduzione dei coefficienti di calcolo IMU)

1. Per gli anni 2020 e 2021 i coefficienti per le varie categorie catastali di cui al comma 745, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono ridotti del 30 per cento.

2. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dal comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 3 miliardi di euro per l'anno 2020, e 6 miliardi di euro per l'anno 2021. Alla ripartizione del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 3 miliardi di euro per l'anno 2020 e 6 miliardi di euro per il 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e

dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico. ».

113-bis. 05. Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassinetti, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo 113-bis, aggiungere il seguente:

« Art. 113-ter.

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, per gli anni 2020 e 2021, sono esenti dall'imposta municipale propria (IMU):

a) nei comuni con una popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, i fabbricati appartenenti a tutte le categorie catastali.

b) in tutto il territorio nazionale, i fabbricati sfitti rientranti nel gruppo catastale C.

2. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dal comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 1,5 miliardi di euro per l'anno 2020 e 6 miliardi di euro per l'anno 2021. Alla ripartizione del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e

delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020)1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1,5 miliardi di euro per l’anno 2020 e 6 miliardi di euro per l’anno 2021 si provvede si mediante utilizzo delle risorse destinate all’attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all’articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all’entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla modulazione della platea dei beneficiari e dell’importo del beneficio economico.».

113-bis. 06. Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarrantino, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frasinini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Art. 113-ter.

(Regime forfetario per l’avvio di nuove attività)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2022, al fine di favorire l’avvio di nuove attività per i contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni e per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni che partecipino, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all’articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero che controllino direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni, nonché per le società di cui al decreto legislativo 12 dicembre 2019, n. 14, l’applicazione dell’aliquota di imposta sostitutiva è stabilita nella misura del 5 per cento, a condizione che:

a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti, attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;

b) l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;

c) qualora venga proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore al limite di 65.000 euro.

2. I ricavi conseguiti e i compensi percepiti dai soggetti che applicano l’im-

posta sostitutiva di cui al comma 1 non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta. A tale fine, i contribuenti rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto all'imposta sostitutiva.

3. I soggetti che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 sono esonerati dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, dall'obbligo di fatturazione elettronica previsto dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 e dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 350.000.000 di euro per l'anno 2020, a 2.500.000.000 di euro per l'anno 2021 e pari a 1.570.000.000 di euro per l'anno 2022, si provvede:

a) quanto a 289 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

b) quanto a 31 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

c) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2020, 2.500 milioni di euro per l'anno 2021 e 1.570, milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

113-bis. 011. Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frasinini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 113-ter.

(Mini-IRES sperimentale)

1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, il reddito d'impresa dichiarato dalle società e dagli enti di cui all'articolo 73, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che rientrano nella definizione di piccola impresa contenuta nella Raccomandazione DE 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE, fino a concorrenza dell'importo corrispondente agli utili di esercizio accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell'incremento di patrimonio netto, è assoggettato all'aliquota di cui all'articolo 77 del predetto testo unico ridotta di 4 punti percentuali.

2. Ai fini del comma 1:

a) si considerano riserve di utili non disponibili le riserve formate con utili diversi da quelli realmente conseguiti ai sensi dell'articolo 2433 del codice civile in quanto derivanti da processi di valutazione. Rilevano gli utili realizzati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e accantonati a riserva, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili;

b) l'incremento di patrimonio netto è dato dalla differenza tra il patrimonio netto risultante dal bilancio d'esercizio del periodo d'imposta di riferimento, senza considerare il risultato del medesimo esercizio, al netto degli utili accantonati a riserva, agevolati nei periodi di imposta precedenti, e il patrimonio netto risultante dal bilancio d'esercizio del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, senza considerare il risultato del medesimo esercizio.

3. Per ciascun periodo d'imposta, la parte degli utili accantonati a riserva agevolabili che eccede l'ammontare del red-

dito complessivo netto dichiarato è computata in aumento degli utili accantonati a riserva agevolabili dell'esercizio successivo.

4. Per le società e per gli enti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *d)*, del testo unico delle imposte sui redditi, che partecipano al consolidato nazionale di cui agli articoli da 117 a 129 del medesimo testo unico, l'importo su cui spetta l'aliquota ridotta, determinato ai sensi del comma 1 da ciascun soggetto partecipante al consolidato, è utilizzato dalla società o ente controllante, ai fini della liquidazione dell'imposta dovuta, fino a concorrenza del reddito eccedente le perdite computate in diminuzione. Le disposizioni del presente comma si applicano anche all'importo determinato dalle società e dagli enti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del testo unico che esercitano l'opzione per il consolidato mondiale di cui ai successivi articoli da 130 a 142 del medesimo testo unico.

5. In caso di opzione per la trasparenza fiscale di cui all'articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi, l'importo su cui spetta l'aliquota ridotta determinato dalla società partecipata ai sensi del comma 1 è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili. La quota attribuita non utilizzata dal socio è computata in aumento dell'importo su cui spetta l'aliquota ridotta dell'esercizio successivo, determinato ai sensi del presente comma.

6. Le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4, 5 sono applicabili anche ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al reddito d'impresa dichiarato dagli imprenditori individuali e dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria.

7. L'agevolazione di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 è cumulabile con altri benefici eventualmente concessi, ad eccezione di quelli che prevedono regimi forfetari di determinazione del reddito e di quelli di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

8. I soggetti di cui al comma 1 sono esonerati dall'applicazione degli indici sin-

tetici di affidabilità fiscale, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, altresì il pagamento dell'acconto non può essere superiore a quello versato nell'anno precedente.

9. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni di attuazione del presente articolo.

10. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2.520.000.000 euro per gli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede:

a) quanto a 1.500 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come « reddito di cittadinanza » di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico;

b) quanto a 280 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

b) quanto a 740 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente ri-

duzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

c) quanto a 2.520.000.000 euro per gli anni 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

113-bis. 012. Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarrantino, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frasinini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 113-ter.

(Regime forfetario sperimentale)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2022, le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni e gli esercenti attività di impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni, che nel periodo d'imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione hanno conseguito ricavi o percepito compensi fino a 100.000 euro ragguagliati ad anno, possono applicare al reddito d'impresa o di lavoro autonomo, un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito, delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attività produttive di

cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, con l'aliquota del 15 per cento.

2. Ai fini dell'individuazione del limite dei ricavi e dei compensi di cui al comma 1:

a) non rilevano gli ulteriori componenti positivi indicati nelle dichiarazioni fiscali ai sensi del comma 9 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

b) nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.

3. I soggetti di cui al comma 1, determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività nella misura indicata nell'allegato n. 4, di cui alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, diversificata a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata.

4. I ricavi conseguiti e i compensi percepiti dai soggetti che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta. A tale fine, i contribuenti rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto all'imposta sostitutiva.

5. I soggetti che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte di cui al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; tuttavia, nella dichiarazione dei redditi, i medesimi contribuenti persone fisiche indicano il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all'atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l'ammontare dei redditi stessi.

6. I soggetti che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 sono esonerati dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili,

dall'obbligo di fatturazione elettronica previsto dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, di cui all'articolo 9-bis del decreto- legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dal versamento degli acconti dell'imposta, per l'anno 2020, ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, altresì il pagamento dell'acconto non può essere superiore a quello versato nell'anno precedente.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 240.000.000 euro per l'anno 2020, a 2.350.000.000 euro per l'anno 2021 e pari a 1.670.000.000 euro per l'anno 2022, si provvede:

a) quanto a 240.000.000 euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

b) quanto a 2.350.000.000 euro per l'anno 2021 e a 1.670.000.000 euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

113-bis. 013. Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo 113-bis, aggiungere il seguente:

113-ter.

(Modifiche all'articolo 44 bis del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58)

All'articolo 44-bis, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modifi-

cazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 apportare le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. Le cessioni dei crediti pecuniari a titolo oneroso di cui al comma 1 sono quelle effettuate ai sensi degli articoli 1260 e seguenti del codice civile. ».

b) le parole: « data di efficacia », ovunque ricorrano, sono sostituite con le parole: « data di efficacia giuridica ».

113-bis. 014. Centemero, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 113-ter.

(Proroga del bonus facciate)

1. All'articolo 1, comma 219 della legge 27 dicembre 2019 n. 160, le parole: « nell'anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « negli anni 2020 e 2021 ».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 32,4 milioni di euro per l'anno 2021, 345,8 milioni di euro per l'anno 2022, 216 milioni di euro per gli anni dal 2023 al 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

113-bis. 015. Galli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 113-ter.

(Indennità per la sospensione delle esecuzioni dei provvedimenti di rilascio)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, ai locatori ai quali si applica la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è riconosciuta, per l'anno 2020, un'indennità di 2.000 euro per ciascuna procedura sospesa.

2. Al fine di ottenere l'indennità di cui al comma precedente, i soggetti interessati presentano un'istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dal comma 1. Su tale istanza l'Agenzia provvede entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.

3. L'indennità di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità attuative del presente articolo.

5. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 200 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

113-bis. 016. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 113-ter.

(Credito d'imposta per acquisto di immobili da parte di imprese)

1. Al fine di favorire la ripresa dell'attività edilizia e del mercato immobiliare, alle imprese di costruzione o di ristrutturazione che a partire dal 1° novembre 2020 e fino al 30 giugno 2021 acquistano immobili, che, anche a seguito degli interventi di ristrutturazione edilizia, risanamento conservativo o manutenzione straordinaria, eseguiti dalle medesime imprese anche indirettamente, risultino classificati in categoria catastale A, esclusa la categoria A/1, è concesso un credito di imposta pari all'imposta di registro pagata per l'acquisto, da utilizzare successivamente alla data della stipula dell'atto di acquisto, e fino al 31 dicembre 2022, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a condizione che i predetti lavori vengano iniziati entro il 31 dicembre 2021. A tal fine l'acquirente manifesta nell'atto di acquisto, a pena di decadenza, la volontà di usufruire della presente disposizione.

2. A copertura degli oneri derivanti dal presente articolo è autorizzata una spesa di 500 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come rifinanziato dall'articolo 73, comma 2, del presente decreto-legge.

113-bis. 017. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 113-ter.

(Compensazione crediti dell'accollante)

1. Il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 è sostituito dal seguente: « per il pagamento è consentito l'utilizzo in compensazione dei crediti dell'accollante ».

2. Sono abrogati i commi da 3 a 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.

113-bis. 018. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 113-ter.

(Disposizioni in materia di sostituzione delle coperture in eternit)

1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il quinto comma, aggiungere il seguente:

«5-bis. La detrazione di cui al comma 5, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo, è prevista anche per la messa in posa di impianti fotovoltaici i cui moduli vengono installati su strutture produttive agricole in sostituzione di coperture in eternit purché l'intervento sia realizzato dallo stesso imprenditore agricolo che utilizza l'immobile nell'esercizio dell'attività agricola.»;

b) al settimo comma dopo le parole: « ai commi 5 » inserire le seguenti: « 5-bis »;

c) al nono comma, dopo la lettera e) inserire la seguente:

«e-bis) imprenditore agricolo che utilizza l'immobile nell'esercizio dell'attività agricola ai sensi del comma 5-bis».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come

rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto-legge.

3. Per gli interventi di sostituzione delle coperture in eternit spetta una detrazione nella misura del 110 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 ripartita in cinque quote annuali nei limiti massimi di spesa di Euro/mq 100.

4. Le disposizioni contenute nel comma 3 si applicano anche nell'ambito dell'esercizio di attività d'impresa.

5. I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, le spese per gli interventi previsti al comma 3 possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:

a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;

b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

6. In caso di interventi sostenuti da soggetti nell'esercizio dell'attività di impresa la detrazione conseguita, o il contributo sotto forma di sconto in fattura o la cessione del credito di imposta, concorrono integralmente a formare il reddito del contribuente.

7. Qualora la detrazione sia riferita ad interventi nell'ambito di attività turistico-alberghiera relativa ad immobili a destinazione speciale D/2, alberghi e pensioni, il 40 per cento della detrazione conseguita concorre a formare il reddito del contribuente.

8. Agli oneri derivanti dai commi da 3 a 7, valutati in 1,6 milioni di euro per l'anno 2020, in 33 milioni di euro per l'anno 2021, 84,2 milioni di euro per il

2022, in 73,52 per l'anno 2023, in 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, in 5,6 milioni di euro per l'anno 2026, 0,5 milioni di euro per l'anno 2031 e in 0,2 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

113-bis. 019. Gava, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Paternoster

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 113-ter.

(Norma di interpretazione autentica in materia di incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici – interventi effettuati dai condomini)

1. Il termine condomini di cui all'articolo 119, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, in legge 17 luglio 2020, n. 77, comma 9, lettera a), ricomprende anche gli edifici, composti da due o più unità immobiliari distintamente accatastate, posseduti da un unico proprietario o da più comproprietari.

* **113-bis. 020.** Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 113-ter.

(Norma di interpretazione autentica in materia di incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici – interventi effettuati dai condomini)

1. Il termine condomini di cui all'articolo 119, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, in legge 17 luglio 2020, n. 77, comma 9, lettera a), ricomprende anche gli edifici, composti da due o più unità immobiliari distintamente accatastate, posseduti da un unico proprietario o da più comproprietari.

* **113-bis. 07.** Bitonci, Binelli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 113-ter.

(Incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici – interventi effettuati da persone fisiche)

1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con la legge 17 luglio 2020, n. 77, comma 9, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente:

« a-bis) dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su edifici costituiti da due o più unità immobiliari distintamente accatastate; ».

113-bis. 022. Fiorini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 113-ter.

(Incentivi per il sisma bonus)

All'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, in legge 17 luglio 2020, n. 77,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9, le parole: « nei commi da 1 a 8 », sono sostituite dalle seguenti: « nei commi da 1 a 3-*bis* e da 5 a 8 »;

b) dopo il comma 9 è inserito il seguente:

« 9-*bis*. Le disposizioni contenute nei commi 4 e 4-*bis* si applicano anche agli interventi effettuati dai soggetti di cui alle lettere *d-bis*) ed *e*) del comma 9. ».

113-*bis*. 02. Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto.

ALLEGATO 2

**DL 104/2020: Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia.
C. 2700 Governo, approvato dal Senato.**

RELAZIONE TECNICA AGGIORNATA

8458



Roma,

7 OTT. 2020

*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPettorato Generale del Bilancio
UFFICIO III

All' Ufficio Coordinamento Legislativo

Ufficio Legislativo Economia

e, p.c. All' Ufficio Legislativo Finanze

Prot. n. 201306/2020

Rif. Prot. Entrata n 200902/2020

Risposta a nota n.

OGGETTO: **AC 2700** Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia. Relazione tecnica passaggio.

Con riferimento al provvedimento indicato in oggetto, si trasmettono, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge 196 del 2009, la relazione tecnica positivamente verificata e il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari (allegato 3) al provvedimento in esame approvato dal Senato della Repubblica.

Il Ragioniere Generale dello Stato

**A.C. 2700 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,
recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia**

RELAZIONE TECNICA

Articolo 1

**Nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e
cassa integrazione in deroga**

La disposizione in esame prevede la concessione dei trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni per una durata massima di 9 settimane, incrementate di ulteriori nove settimane riconosciute esclusivamente ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di nove settimane.

Le ulteriori 18 settimane devono essere fruite all'interno del periodo che va dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2020.

I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020 sono imputati alle prime nove settimane.

I datori di lavoro che presentano domanda per la concessione delle ulteriori nove settimane al termine della fruizione delle prime nove settimane hanno l'obbligo di versare un contributo addizionale calcolato sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. L'aliquota contributiva addizionale è differenziata sulla base della riduzione di fatturato registrato nel primo semestre 2020 rispetto al fatturato relativo al corrispondente semestre del 2019, con le seguenti modalità:

- 18%: per i datori di lavoro che non hanno avuto riduzione di fatturato
- 9%: per una riduzione di fatturato inferiore al 20%.

Il contributo addizionale non è dovuto dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione di fatturato pari o superiore la 20%.

Per quanto attiene la definizione della platea di lavoratori interessati al provvedimento, si è tenuto conto delle risultanze desunte dai monitoraggi INPS al 20 luglio 2020, sintetizzati nella tabella seguente.



Numero beneficiari CIG pagamento diretto e conguaglio al 20 luglio 2020 per mese di competenza

		N. beneficiari conguaglio	Stima beneficiari uniemens mancanti	N. beneficiari pagamento diretto	SR41 giacenti	Totale
Marzo	Ordinaria	1.264.449		734.458		1.998.907
	Fondi di solidarietà	601.935		757.971		1.359.906
	Deroga	18.525		1.034.316		1.052.841
	Totale Marzo	1.884.909		2.526.745		4.411.654
Aprile	Ordinaria	1.499.223		836.614		2.335.837
	Fondi di solidarietà	729.665		856.215		1.585.880
	Deroga	11.472		1.233.577		1.245.049
	Totale Aprile	2.240.360		2.926.406		5.166.766
Maggio	Ordinaria	792.703	80.614	471.594	37.456	1.382.367
	Fondi di solidarietà	449.738	45.736	590.223	19.287	1.104.984
	Deroga	5.279	537	918.369	45.340	969.525
	Totale Maggio	1.247.720	126.887	1.980.186	102.083	3.456.876

Con riferimento alla durata, agli importi e alle retribuzioni medie dei beneficiari delle integrazioni mensili si riporta il valore desunto dai dati del pagamento diretto al 20 luglio 2020.

		Ore medie mensili integrate	Prestazione media oraria	Retribuzione media oraria
Marzo	Ordinaria	74	5,9	11,1
	Fondi di solidarietà	78	5,8	10,4
	Deroga	70	5,8	10,6
	Totale Marzo	74	5,8	10,7
Aprile	Ordinaria	132	5,8	11,4
	Fondi di solidarietà	112	5,7	11,1
	Deroga	104	5,8	11,1
	Totale Aprile	114	5,8	11,2
Maggio	Ordinaria	68	5,3	11,4
	Fondi di solidarietà	59	5,5	11,0
	Deroga	55	5,9	11,4
	Totale Maggio	59	5,6	11,3

Ai fini delle stime sono stati presi in considerazione i lavoratori beneficiari dei trattamenti in esame nel mese di maggio 2020 ipotizzando siano dipendenti da aziende che, nonostante la fine del lockdown e la ripresa delle attività, si trovino ancora in condizioni economiche precarie a seguito delle conseguenze economiche e sociali del Paese causate dall'emergenza epidemiologica. Tale ipotesi risulterebbe prudentiale tenuto conto dei dati delle ore di cassa integrazione richieste che registrano sensibili contrazioni. Di seguito si riportano i dati delle ore autorizzate alla data del 30 luglio 2020, per mese di competenza, ricostruito ipotizzando una uniforme distribuzione delle ore integrate nel periodo autorizzato.



	CIG ordinaria	CIG deroga	Fondi di solidarietà	Totale
gennaio	-	-	-	-
febbraio	420.779	520.838	2.997.193	3.938.811
marzo	192.880.125	98.576.120	160.721.137	452.177.382
aprile	465.725.022	180.854.199	286.128.826	932.708.048
maggio	366.130.914	129.660.778	224.862.515	720.654.207
giugno	170.678.652	40.638.213	83.007.604	294.324.469
luglio	59.010.553	9.517.773	14.570.115	83.098.440
agosto	3.847.392	2.078.215	960.884	6.886.491
settembre	39.355	-	4.916	44.271
ottobre	1.196	-	-	1.196
novembre	-	-	-	-
dicembre	-	-	-	-
Totale	1.258.733.988	461.846.136	773.253.191	2.493.833.315

Di seguito i dati utilizzati per la stima degli effetti finanziari:

- 1,4 milioni di lavoratori in cassa integrazione ordinaria (CIGO), con una retribuzione media oraria 2020 pari a 11,4 euro e un numero medio mensile di ore integrate pari a 109 (media ponderata delle ore mensili integrate di aprile e maggio); si è stimato che il 30% di tali lavoratori siano dipendenti da aziende che hanno superato la capienza, in termini di limiti massimi di fruibilità di periodi CIGO; l'importo medio orario pro-capite della prestazione CIGO (comprensivo di ANF) è risultato pari a 5,8 euro e la copertura figurativa media oraria pro-capite pari a 3,8 euro;
- 1,1 milioni di lavoratori fruitori di assegno ordinario (AO), con una retribuzione media oraria 2020 pari a 11,1 euro e un numero medio mensile di ore integrate pari a 90 (media ponderata delle ore mensili integrate di aprile e maggio); l'importo medio orario pro-capite della prestazione AO (comprensivo di ANF) è risultato pari a 5,7 euro e la copertura figurativa media oraria pro-capite pari a 3,7 euro;
- 1,0 milioni di lavoratori fruitori di trattamenti di integrazione salariale in deroga (CIGD), con una retribuzione media oraria 2020 pari a 11,4 euro e un numero medio mensile di ore integrate pari a 83 (media ponderata delle ore mensili integrate di aprile e maggio); l'importo medio orario pro-capite della prestazione CIGD (comprensivo di ANF) è risultato pari a 5,8 euro e la copertura figurativa media oraria pro-capite pari a 3,8 euro.

Si tenga presente che dai primi dati risultanti sulle integrazioni a conguaglio risultano valori di integrazioni medie mensili più contenuti, pertanto risulta prudentiale utilizzare anche per i beneficiari a conguaglio il numero medio di ore integrate verificate per il pagamento diretto.

L'ipotesi di base adottata, in via prudentiale, è una durata di ricorso alle prestazioni pari a tutte le 18 settimane previste dalla norma.

Si tenga presente che allo stato attuale la normativa vigente prevede la possibilità di autorizzare 18 settimane fino al 31 ottobre, seppure con limiti rispetto ai periodi autorizzabili, ma alla data del 20 luglio 2020 risulta che solo il 36% delle aziende ha avuto autorizzazioni per periodi successivi alle prime 9 settimane.

Infine, dall'incrocio dei dati sulle aziende e ore autorizzate/utilizzate con i dati del fatturato dell'Agenzia delle Entrate relativi al primo semestre 2020 rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019, sono emerse le seguenti frequenze da applicare ai fini della quantificazione del contributo addizionale per le 9 settimane di cui al comma 2 dell'articolo in esame:



	CIGO	AO	CIGD
% ore fruite da az con riduz. fatturato a 0%	32%	23%	29%
% ore fruite da az con riduz. Fatturato tra 1% e 20%	18%	15%	16%
% ore fruite da az con riduz. Fatturato oltre il 20%	50%	62%	55%

Per quanto riguarda la quantificazione dell'onere derivante dalla concessione di 50 giornate di CISOA nel periodo ricompreso tra il 13 luglio al 31 dicembre 2020 sono stati considerati 0,2 milioni di lavoratori agricoli a tempo indeterminato dipendenti (operai, impiegati, quadri, apprendisti) da aziende assicurate per CISOA con retribuzione media mensile ponderata, nell'anno 2020, pari a 1.540 euro. Si è supposto un ricorso a tutte le 50 giornate per il 30% di tali lavoratori. Si è ipotizzato inoltre che delle platee sopra definite il 90% faccia ricorso alla fruizione delle ulteriori 18 settimane mentre per il 10% di tali lavoratori il datore di lavoro scelga l'opzione dello sgravio contributivo.

Nella tabella è riportata la stima complessiva del limite di spesa per le concessioni 2020 a seguito della disposizione in esame

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)

Tipologia di intervento	Onere per prestazioni e coperture figurative							
	Numero beneficiari	Numero settimane/giornate	Numero medio mensile ore fruite	Importo medio orario Prestazione + ANF (euro)	Importo medio orario Copertura figurativa (euro)	Onere per Prestazioni + ANF (milioni di euro)	Onere per Copertura figurativa (milioni di euro)	Totale
Ordinaria	373.200	18	109,0	5,8	3,8	-991,0	-649,2	1.640,2
Fondi di solidarietà	994.500	18	90,0	5,7	3,7	-2.142,8	-1.391,0	3.533,8
Deroga	872.600	18	83,0	5,8	3,7	-1.764,2	-1.125,4	2.889,6
CISOA	47.000	50	90,0			-115,9	-40,8	-156,7
Totale	2.240.300					-5.013,9	-3.206,4	8.220,3

A tali oneri, che costituiscono limite di spesa, occorre aggiungere il trasferimento aggiuntivo per l'anno 2020 di 1.600 mln di euro per i Fondi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148

Di seguito i prospetti degli effetti finanziari per gli anni 2020 e 2021 calcolati ipotizzando che un mese sui quattro dei trattamenti concessi, comporti un onere nel 2021 per il fisiologico operare delle procedure amministrative e conseguenti registrazioni contabili.



(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)
(Importi in milioni di euro)

Anno 2020

Tipologia di intervento	Onere per prestazioni e coperture figurative			Entrate per contribuzione addizionale (milioni di euro) (B)	Totale Oneri (milioni di euro) (C) = (A+B)
	Onere per Prestazioni + ANF (milioni di euro)	Onere per Copertura figurativa (milioni di euro)	Totale (A)		
Ordinaria	-743,2	-486,9	-1.230,1	54,2	-1.175,9
Fondi di solidarietà	-1.607,1	-1.043,2	-2.650,3	84,7	-2.565,6
Deroga	-1.323,1	-844,0	-2.167,1	84,2	-2.082,9
CISOA	-115,9	-40,8	-156,7		-156,7
Prestazioni fondi alternativi	-1.000,0	-600,0	-1.600,0		-1.600,0
Totale	-4.789,3	-3.014,9	-7.804,2	223,1	-7.581,1

Anno 2021

Tipologia di intervento	Onere per prestazioni e coperture figurative			Entrate per contribuzione addizionale (milioni di euro) (B)	Totale Oneri (milioni di euro) (C) = (A+B)
	Onere per Prestazioni + ANF (milioni di euro)	Onere per Copertura figurativa (milioni di euro)	Totale (A)		
Ordinaria	-247,8	-162,3	-410,1	18,1	-392,0
Fondi di solidarietà	-535,7	-347,8	-883,5	28,2	-855,3
Deroga	-441,1	-281,4	-722,5	28,1	-694,4
CISOA					
Totale	-1.224,6	-791,5	-2.016,1	74,4	-1.941,7

Non sono stati considerati gli effetti fiscali negativi sulla contribuzione addizionale compensati dagli effetti fiscali positivi derivanti dall'esonero contributivo di cui al relativo articolo.

Per quanto attiene alla copertura finanziaria, all'onere derivante dal presente articolo pari a 7.804,2 milioni di euro per l'anno 2020 e a 2.016,1 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di saldo netto da finanziare e a 4.789,3 milioni di euro per l'anno 2020 e a 1.224,6 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle amministrazioni pubbliche si provvede quanto a 223,1 milioni di euro per l'anno 2020 e a 74,4 milioni di euro per l'anno 2021 mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 2 del presente articolo e per la restante quota ai sensi dell'articolo 114.



Articolo 1-bis**Indennità per i lavoratori di aree di crisi industriale complessa**

La disposizione prevede che ai lavoratori nelle aree di crisi industriale complessa ubicate nel territorio della Regione Sicilia che cessano la Naspi entro il 2020 venga concessa una prestazione pari alla mobilità in deroga dalla data di conversione del decreto in esame fino al 31 dicembre 2020.

La disposizione crea problemi di tipo applicativo e di sistema anche considerando che si prevede la una prestazione di mobilità in deroga non già come proseguimento della mobilità ma del trattamento di NASpI. Il trattamento è concesso fino al 31 dicembre 2020 a partire dalla data di conversione del decreto, pertanto si ipotizza la durata del beneficio di 2,5 mesi.

Dagli archivi dell'Inps si sono stimati i seguenti soggetti e oneri.

	Numero beneficiari	Prestazioni	Contributi figurativi	Totale
Sicilia	1.530	4,0	3,4	7,4

La disposizione prevede il finanziamento della misura nell'ambito delle risorse ancora disponibili, circa la misura della mobilità in deroga di cui all'articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 - che si riferisce alle aree di crisi industriale complessa di cui all'art. 44, comma 11-bis, del D.lgs. n. 148/15. Sulla base della quantificazione fornita dalla Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e della Formazione - del Ministero del Lavoro, le risorse residue per la Regione Sicilia sono::

Regione	Residui 2020
Sicilia	€ 8.470.995,42

Pertanto dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 1-ter**Indennità per i lavoratori di aree in crisi complessa della Regione Campania**

La disposizione prevede per i lavoratori dell'area di crisi complessa di Caserta che hanno cessato la mobilità ordinaria dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2016, un'indennità pari al trattamento dell'ultima mobilità ordinaria percepita, comprensiva della contribuzione figurativa, a condizione che non siano percettori del reddito di emergenza, non siano titolari di un rapporto di lavoro dipendente, né di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità, non siano percettori dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL), né del reddito di cittadinanza e del reddito di emergenza. Il trattamento è concesso fino al 31 dicembre 2020 a partire dalla data di conversione del decreto. Dagli archivi dell'Inps si sono stimati circa 400 lavoratori interessati, con un importo della prestazione di 1.038 euro (comprensivi degli assegni al nucleo familiare) e una retribuzione di circa 2.700 euro.

Considerata la durata massima di prestazione i costi dell'intervento sono determinati per l'anno 2020 in 2,43 milioni di cui 1,13 milioni di euro per contribuzione figurativa che in ogni caso costituisce limite di spesa.

La disposizione non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica in quanto l'accesso al trattamento, è regolamentato in base al limite massimo delle risorse già assegnate alla Regione Campania, ai sensi dell'articolo 25 ter del decreto-legge 23 ottobre 2018, n.119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n.136 ove non previamente utilizzate fino al 31 dicembre 2020.



Sulla base della quantificazione fornita dalla Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e della Formazione - del Ministero del Lavoro, le risorse residue della regione Campania risultano pari a 8.915.616,95 euro.

Articolo 2

Disposizioni in materia di accesso alla cassa integrazione dei lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti

La norma in esame modifica l'art. 22 del DL 18/2020 inserendo, dopo il comma 1, il comma 1-bis con il quale si prevede la concessione, limitatamente ad un periodo massimo complessivo di 9 settimane, dei trattamenti di integrazione salariale in deroga ai lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti con una retribuzione annua lorda non superiore ai 50.000 euro nel limite di spesa di 21,1 milioni di euro. La norma trova copertura finanziaria mediante la contestuale abrogazione del comma 7 dell'art. 98 del DL 34/2020, conseguente all'inserimento della relativa norma come modifica dell'art. 22 del DL 18/2020.

Articolo 3

Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione

La disposizione in esame prevede, per i datori di lavoro privati non agricolo che non richiedono i trattamenti di cui all'articolo 1 e che abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, dei trattamenti di integrazione salariale di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni., ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, il riconoscimento dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di quattro mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020, nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruito nei predetti mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, riparametrato e applicato su base mensile

Ai fini della stima dell'onere derivante dalla norma in esame sono state considerate le stesse basi tecniche già descritte nella relazione tecnica dell'articolo 1. In particolare, si è ipotizzato che lo sgravio in esame riguardi il 10% delle platee sopra individuate mentre il 90% faccia ricorso alla fruizione delle ulteriori 18 settimane previste dall'articolo 1. L'aliquota media oggetto di sgravio a carico del datore di lavoro è pari al 31%.

Dalla disposizione in esame derivano oneri valutati in 363 milioni di euro per l'anno 2020 e in 121,1 milioni di euro per l'anno 2021 a cui si provvede ai sensi dell'articolo 114.

Articolo 4

Disposizioni in materia di Fondo Nuove Competenze

La disposizione incrementa l'autorizzazione di spesa relativa al c.d. Fondo nuove competenze per 200 mln di euro per l'anno 2020 e per 300 milioni di euro per l'anno 2021. Ai relativi oneri pari a 200 mln di euro per l'anno 2020 e per 300 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 114.

Articolo 5

Disposizioni in materia di proroga di NASPI e DIS-COLL

La disposizione in esame integra l'articolo 92 del DL 34/2020 convertito dalla legge n. 77/2020, che prevede il riconoscimento delle prestazioni NASPI e DISCOLL per due mensilità aggiuntive ai soggetti per i quali tali prestazioni terminavano nei mesi di marzo ed aprile 2020 e che non risultavano beneficiari delle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18: la disposizione in esame prevede il riconoscimento di due ulteriori mensilità aggiuntive a questi soggetti ed inoltre propone il riconoscimento di due mensilità aggiuntive anche a chi ha terminato la prestazione a maggio e a giugno 2020.



Con riferimento alla platea dei beneficiari tutelati dalla norma, sono stati estratti dagli archivi dell'Inps tutti i beneficiari di NASPI e DISCOLL per i quali risulta concluso il pagamento dell'indennità tra il 1° maggio ed il 30 giugno 2020.

Si tratta di complessivi 520.000 soggetti che terminano l'indennità Naspi nei due mesi indicati, per i quali l'importo medio dell'indennità di competenza dell'ultimo mese di vigenza risulta pari a 767 euro, e di 4.200 soggetti che terminano l'indennità DISCOLL nei mesi indicati, per i quali l'importo medio dell'indennità di competenza dell'ultimo mese di vigenza risulta pari a 798 euro.

Per quanto riguarda i beneficiari di Naspi, la retribuzione media mensile utile per il calcolo delle contribuzioni figurative per i soggetti indicati risulta pari a 1.348 euro, ed inoltre è stata considerata una misura media mensile degli assegni familiari pari a 50 euro.

Conseguentemente l'onere complessivo connesso alla disposizione in esame, comprensivo delle contribuzioni figurative e degli assegni famigliari previsti per l'indennità NASPI, è stato stimato pari a 1.318,5 milioni di euro come indicato nel prospetto che segue.

Tipo indennità	Numero beneficiari	ONERE (milioni di euro)			ONERE COMPLESSIVO
		Indennità aggiuntive	Assegni famigliari	Contribuzione figurativa	
NASPI	520.000	797,2	52,0	462,6	1.311,8
DISCOLL	4.200	6,7	-	-	6,7
TOTALE	524.200	803,9	52,0	462,6	1.318,5

All'onere derivante dalla disposizione in esame valutato in 1.318,5 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 114.

Articolo 6

Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo indeterminato

La disposizione prevede la concessione dell'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, che assumono lavoratori subordinati a tempo indeterminato o trasformano contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2020. Sono esclusi il settore agricolo e domestico e i rapporti di lavoro in apprendistato. Lo sgravio è concesso per un periodo massimo di sei mesi decorrenti dall'assunzione nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua, riparametrata su base mensile. Dall'esonero sono esclusi i lavoratori che abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti all'assunzione presso la medesima impresa.

Dagli archivi INPS emerge che il numero di nuove assunzioni a tempo indeterminato e di trasformazioni di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato nel periodo agosto-dicembre 2019 è stato pari a 746.400.

Supponendo una contrazione di tali assunzioni nello stesso periodo del 2020 a causa della contingente situazione economica e sociale dovuta all'emergenza epidemiologica da Covid-19 e tenendo conto dei dati dell'Osservatorio del Precariato, dai quali si evince per il mese di aprile una contrazione delle assunzioni/trasformazioni di oltre il 65% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, si ipotizza per il 2020 un livello di assunzioni pari al 55% delle assunzioni registrate tra agosto e dicembre del 2019. L'ipotesi può ritenersi ragionevole tenendo conto della attuale situazione occupazionale. La relazione tecnica, pertanto, è stata predisposta su una platea di assunzioni pari a 410.500. Lo sgravio medio annuo desunto per le nuove assunzioni 2019 è stato pari a 6.800 euro (567 euro su base mensile). L'onere è stato stimato ipotizzando la uniforme distribuzione delle assunzioni nel periodo considerato e le scadenze di pagamento dei contributi da parte dei datori di lavoro.

Sono stati considerati anche gli effetti fiscali derivanti dall'esonero contributivo in esame applicando una aliquota media del 23%.



Le risultanze dell'applicazione del presente articolo sono riportate nella tabella seguente:

Coronavirus
Onere derivante dall'esonero contributivo totale a carico dei datori di lavoro per assunzioni formalizzate nel periodo 1° agosto 2020 -31 dicembre 2020

(+ effetto positivi per la finanza pubblica; - effetto negativi per la finanza pubblica)

(Importi in milioni di euro)

Anno	Onere di sgravio al lordo effetti fiscali	Effetti fiscali	Onere complessivo al netto degli effetti fiscali
2020	-371,8	0,0	-371,8
2021	-1.024,7	145,4	-879,3
2022	0,0	340,8	340,8
2023	0,0	-165,0	-165,0
2024	0,0	0,0	0,0
2025	0,0	0,0	0,0

Il beneficio contributivo è riconosciuto nel limite di minori entrate contributive pari a 371,8 milioni di euro per l'anno 2020 e a 1.024,7 milioni di euro per l'anno 2021. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, pari a 371,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 1.024,7 milioni di euro per l'anno 2021 e a 165 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede quanto a 145,4 milioni di euro per l'anno 2021 mediante le maggiori entrate derivanti dal medesimo articolo e quanto a 371,8 milioni di euro per l'anno 2020, 879,3 milioni di euro per l'anno 2021 e a 165 milioni di euro per l'anno 2023 ai sensi dell'articolo 114.

Articolo 7

Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo determinato nel settore turistico e degli stabilimenti termali

La disposizione prevede l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, che assumono, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, lavoratori subordinati a tempo determinato o stagionali entro il 31 dicembre 2020 nei settori turismo e stabilimenti termali. Lo sgravio è concesso per un periodo massimo di tre mesi decorrenti dall'assunzione nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua, riparametrata su base mensile. In caso di conversione dei detti contratti in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato si applica il terzo comma dell'articolo 6 del medesimo decreto.

Dagli archivi INPS emerge che il numero di nuove assunzioni nel settore turistico e degli stabilimenti balneari nel periodo agosto-dicembre 2019 è stato pari a:

- Contratti di lavoro stagionale: 84.160 nuove assunzioni con una retribuzione media mensile ponderata pari a 1.056 euro;
- Contratti a tempo determinato: 223.150 con una retribuzione media mensile ponderata pari a 808 euro.



Dagli archivi INPS si evince che il numero di assunzioni nel periodo da gennaio a maggio 2020 nel

settore turismo e stabilimenti termali si è ridotto dell'80% per quanto riguarda i contratti di lavoro stagionale e del 60% per le assunzioni con contratto a tempo determinato rispetto all'analogo periodo 2019. Tale drastico calo è la conseguenza sia del periodo di lock down sia delle restrizioni successive che hanno visto il settore turistico come una delle ultime attività autorizzate alla riapertura. Non da meno la crisi di tale settore risente anche delle restrizioni dovute alle disposizioni impartite per il distanziamento sociale ai fini del contenimento del virus che comporta un forte calo di presenze sia nazionali che internazionali nel nostro Paese per una minore propensione all'attività turistica seppur nel periodo estivo e di ferie.

Ciò induce a supporre, una contrazione delle assunzioni in tale settore anche nel periodo agosto-dicembre 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019, come conseguenza di un calo di domanda da parte dei fruitori nazionali ed esteri. Si ipotizza, in via prudenziale, per tale periodo una percentuale di riduzione delle assunzioni pari al 70% rispetto a quanto registrato tra agosto e dicembre del 2019. La relazione tecnica, pertanto, è stata predisposta su una platea di assunzioni pari a 215.100 (di cui 58.900 stagionali e 156.200 lavoratori con contratto a tempo determinato).

Lo sgravio è calcolato ipotizzando un'aliquota media contributiva a carico del datore di lavoro pari al 31%.

L'onere è stato stimato ipotizzando la uniforme distribuzione delle assunzioni nel periodo considerato e le scadenze di pagamento dei contributi da parte dei datori di lavoro.

Gli effetti finanziari delle trasformazioni dei contratti a tempo determinato o stagionali con contratti a tempo determinato sono già ricompresi delle stime degli oneri riportate nella relazione tecnica dell'articolo 6.

Sono stati considerati anche gli effetti fiscali derivanti dall'esonero contributivo in esame applicando una aliquota media del 23%.

Le risultanze dell'applicazione del presente articolo sono riportate nella tabella seguente:

Minori entrate derivanti dall'esonero contributivo totale a carico dei datori di lavoro per assunzioni dalla data di entrata in vigore del decreto al 31 dicembre 2020 con contratti di lavoro a tempo determinato nei settori del turismo e degli stabilimenti balneari
(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)
(valori in mln di euro)

	Minori entrate contributive (lordo effetti fiscali)	Effetti fiscali indotti	Minori entrate contributive (al netto effetti fiscali)
2020	-87,5	0,0	-87,5
2021	-87,8	34,2	-53,6
2022	0,0	20,2	20,2
2023	0,0	-14,1	-14,1
2024	0,0	0,0	0,0
2025	0,0	0,0	0,0

In ogni caso il beneficio contributivo in esame è riconosciuto nel limite di 87,5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 87,8 milioni di euro per l'anno 2021.

Alle minori entrate derivanti dai commi 1 e 2 pari a 87,5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 87,8 milioni di euro per l'anno 2021 e a 14,1 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede quanto a 34,2 milioni di euro per l'anno 2021 mediante le maggiori entrate derivanti dai commi 1 e 2 medesimi e quanto a 87,5 milioni di euro per l'anno 2020, 53,6 milioni di euro per l'anno 2021 e a 14,1 milioni di euro per l'anno 2023 ai sensi dell'articolo 114.

Articolo 8.



Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine e di contratti di somministrazione

La disposizione prevede misure in materia di proroga o rinnovo di contratti a tempo determinato e dalla medesima non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma 1 bis *La proposta di modifica normativa ha carattere ordinamentale. Pertanto non comporta maggiori oneri a carico della finanza pubblica*

Articolo 9

Nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo

Per fronteggiare l'emergenza economica conseguente al Covid-19 sono stati varati una serie di provvedimenti normativi volti a fronteggiare l'emergenza economica causata dal Covid-19.

I vari interventi hanno previsto per i mesi di marzo, aprile e maggio un indennizzo erogato dall'Inps a favore di lavoratori che, a causa della nota crisi, hanno subito un danno alla loro attività economica. Tra i provvedimenti normativi che hanno disciplinato tale indennizzo, l'art. 84 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto "Rilancio") ha riguardato in particolare alcune categorie di lavoratori più esposte, come gli stagionali e i lavoratori dello spettacolo ai quali è stato garantito, sotto certe condizioni, un indennizzo pari a 600 euro mensili per i mesi di marzo, aprile e maggio.

La disposizione in esame persegue lo scopo di corrispondere un'indennità onnicomprensiva pari a 1000 euro a favore di:

- (comma 1) lavoratori dipendenti stagionali nel settore del turismo e degli stabilimenti termali e dello spettacolo che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione; la medesima indennità è riconosciuta, alle stesse condizioni, ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali;
- (comma 2) lavoratori delle seguenti categorie:
 - a) dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
 - b) intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020;
 - c) autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
 - d) incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla data del 17 marzo 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
- (comma 4) lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che hanno i requisiti di cui all'art. 38 del decreto legge del 17 marzo 2020 n. 18; la medesima indennità viene erogata anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro.



- (comma 5) lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti:
 - a) titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
 - b) titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui alla lettera a), di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
 - c) assenza di titolarità, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.

Le indennità di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 non concorrono alla formazione del reddito e sono cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, mentre non sono tra loro cumulabili e non sono cumulabili con l'indennità di cui all'articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

Da un'analisi amministrativa effettuata sugli archivi dell'Inps, risulta che i potenziali beneficiari dell'indennizzo in possesso dei requisiti di cui ai punti precedenti risultano essere pari a:

- 180.000 relativamente ai lavoratori di cui al comma 1;
- 265.000 relativamente ai lavoratori di cui al comma 2;
- 65.000 relativamente ai lavoratori di cui al comma 4;
- 170.000 relativamente ai lavoratori di cui al comma 5.

Tenuto conto delle numerosità (680.000 lavoratori) e degli importi erogabili (1.000 euro), dalla proposta in esame deriva un onere finanziario pari a 680 milioni di euro. Di seguito una tavola riepilogativa di dettaglio.

Riepilogo valutazione oneri				
comma	Categoria lavoratori interessati	Stima platea	importo complessivo erogabile	Onere (mln di euro)
	Stagionali turismo e stab. termali e somministrati in imprese del turismo e			
1	stab. Termali (art. 84 co. 5 e 6 dl 34/2020)	180.000	1000	180
2 a)	Stagionali diversi da turismo	100.000	1000	100
2 b)	intermittenti	145.000	1000	145
2 c)	autonomi occasionali	5.000	1000	5
2 d)	venditori a domicilio	15.000	1000	15
	lav spettacolo (art. 38 dl 18 e art 84 co 10			
4	dl 34)	65.000	1000	65
5	lav a td turismo e stab. Termali	170.000	1000	170
	Totale	680.000		680

Pertanto, dalla disposizione risultano maggiori oneri per la finanza pubblica pari a 680 milioni di euro per l'anno 2020, che in ogni caso costituiscono limite di spesa.

Ai sopra indicati oneri si provvede ai sensi dell'articolo 114.

Articolo 10

Indennità lavoratori marittimi

La disposizione in esame prevede la concessione di un'indennità pari a 600 euro per ciascuno dei mesi di giugno e luglio 2020 a favore dei lavoratori marittimi di cui all'art. 115 del Codice della Navigazione, nonché a quelli di cui all'art. 17, comma 2 della Legge 5 dicembre 1986, n. 856 e



successive modifiche e integrazioni, che soddisfino le seguenti condizioni:

- abbiano cessato involontariamente il contratto di arruolamento o altro rapporto di lavoro dipendente nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020;
- abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
- alla data di entrata in vigore della presente disposizione non sono titolari di pensione, né di contratto di arruolamento o di altro rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, né di indennità di malattia.

L'indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Valutazione

La valutazione è stata effettuata estraendo dagli archivi dell'Inps i lavoratori marittimi nelle condizioni previste dalla proposta normativa. Dall'elaborazione risulta che i soggetti interessati siano circa 22.000.

Pertanto, dalla disposizione risultano maggiori oneri per la finanza pubblica pari a 26,4 milioni di euro per l'anno 2020, che in ogni caso costituiscono limite di spesa.

Ai sopra indicati oneri si provvede ai sensi dell'articolo 114.

Articolo 10-bis

Applicazione del regime previdenziale recato dalla legge 13 marzo 1958, n. 250 ai soci di cooperative della pesca iscritte nell'apposita sezione dell'Albo nazionale degli enti cooperativi
La proposta normativa prevede l'estensione della platea dei soggetti obbligati al versamento contributivo alla legge 13 marzo 1958, n. 250, includendo anche le cooperative della pesca, il cui scopo è quello di fornire attività di servizio ai propri associati. Di contro la norma mantiene invariata la platea dei lavoratori marittimi iscritti alla legge 13 marzo 1958, n. 250, in quanto i soci delle cooperative in argomento, a legislazione vigente, sono già assoggettati alla legge n. 250/58 come pescatori autonomi, con obbligo contributivo a proprio carico.
Stante gli effetti della disposizione che non modifica il regime contributivo dei soggetti interessati e non estende la platea dei contribuenti, dalla norma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



Articolo 11**Misure a sostegno dello sviluppo e dell'occupazione dell'Arsenale Militare di Taranto**

La disposizione autorizza l'assunzione, nel triennio 2020-2022, nei limiti della dotazione organica, di un contingente massimo di n. 315 unità di personale civile non dirigenziale con profilo tecnico appartenente all'Area II, con posizione economica F2. Quanto precede per assicurare la funzionalità, la compatibilità ambientale e la continuità dell'efficienza dell'area produttiva industriale del Ministero della difesa presso la città e a sostegno dei livelli occupazionali e dello sviluppo complessivo dell'area tarantina. Le assunzioni di cui trattasi [315 unità ripartite nel triennio 2020-2022] sono in linea con le previsioni del decreto legislativo n. 66 del 2010 recante il Codice dell'ordinamento militare (articolo 2259-ter) laddove prevede la riduzione a 20.000 unità dell'organico del personale civile del Ministero della difesa da conseguire alla data del 1° gennaio 2025. Ciò è confermato dai dati sulle cessazioni per limiti di età del personale di I, II, e III Area funzionale, dai quali emergono pensionamenti certi per 8.734 unità (di cui: n. 465 nel 2018; n. 670 nel 2019; n. 939 nel 2020; n. 1.188 nel 2021; n. 1.545 nel 2022; n. 1.836 nel 2023; n. 2.091 nel 2024), che portano, appunto, al 1° gennaio 2025 a una consistenza effettiva di 16.902 unità (compresi dirigenti, professori e ricercatori) al netto delle possibili assunzioni ordinarie. Si tratta di un dato al di sotto della dotazione organica a regime di 20.000 unità e, dunque perfettamente in linea con le assunzioni proposte.

Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al presente articolo, per un importo complessivo a regime di euro 10.484.208 a decorrere dal 2023, si provvede a valere sulle facoltà assunzionali già maturate del Ministero della difesa disponibili a legislazione vigente, coerentemente con il piano triennale dei fabbisogni predisposto ai sensi dell'articolo 6 e ss. del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni.

Trattasi, in particolare, del *budget* assunzionale 2019 (cessati 2018), pari a 48.250.589,19 euro. Per quanto riguarda la ripartizione degli oneri per ciascuna annualità, la stessa tiene conto dell'assunzione alla data dell'1 ottobre di ciascun anno (2020, 2021 e 2022) di n. 105 unità.

Di seguito si riporta la tabella di quantificazione degli oneri ripartiti per ciascuna annualità:

ASSUNZIONI	COSTO UNITARIO	ONERI ANNO 2020			ONERI ANNO 2021			ONERI ANNO 2022			ONERI ANNO 2023
		RATEO CALCOLATO SULLA BASE DELL'ASSUNZIONE IN DATA 1 OTTOBRE 2020	ONERIA REGIME	TOTALE	RATEO CALCOLATO SULLA BASE DELL'ASSUNZIONE IN DATA 1 OTTOBRE 2021	ONERIA REGIME (assunzioni anno 2020)	TOTALE	RATEO CALCOLATO SULLA BASE DELL'ASSUNZIONE IN DATA 1 OTTOBRE 2022	ONERIA REGIME (assunzioni anno 2020 e 2021)	TOTALE	TOTALE A REGIME ONERI ASSUNZIONI ANNO 2020, 2021 E 2023
315	€ 33.283,2	€ 873.684	€ 0	€ 873.684	€ 873.684	€ 3.494.736	€ 4.368.420	€ 873.684	€ 6.989.472	€ 7.863.156	€ 10.484.208

Articolo 12**Disposizioni in materia di lavoratori dello sport**

La disposizione prevede l'erogazione, anche per il mese di giugno 2020, da parte di Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 90 milioni di euro per il predetto anno, di un'indennità pari a 600 euro in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le



discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'art. 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, già attivi alla data del 23 febbraio 2020, i quali, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività. Il predetto emolumento non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non è riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, del reddito di emergenza e delle prestazioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, così come prorogate e integrate dal decreto-legge 17 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Il comma 2 dispone che, per le finalità di cui al comma 1, le risorse trasferite a Sport e Salute s.p.a. sono incrementate di 67 milioni di euro per l'anno 2020, nella considerazione che l'importo pari a 23 milioni di euro per completare il limite di spesa di 90 milioni di euro, è già nella disponibilità della predetta società per effetto di quanto previsto dall'articolo 98, commi 2 e 5, del decreto legge n. 34 del 2020.

Il comma 3 prevede che le domande degli interessati, unitamente all'autocertificazione della preesistenza del rapporto di collaborazione e della mancata percezione di altro reddito da lavoro, e del reddito di cittadinanza e delle prestazioni indicate al comma 1, sono presentate alla società Sport e Salute s.p.a. che, sulla base del registro di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, acquisito dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) sulla base di apposite intese, le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione. Ai soggetti già beneficiari per i mesi di marzo, aprile e maggio dell'indennità di cui all'articolo 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e di cui all'articolo 98 del decreto-legge 9 maggio 2020, n. 34, la medesima indennità pari a 600 euro è erogata, senza necessità di ulteriore domanda, anche per il mese di giugno 2020, oggetto della presente disposizione.

Il comma 4 prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con l'Autorità delegata in materia di sport, da adottare entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità di attuazione dei commi da 1 a 3, di presentazione delle domande, i documenti richiesti e le cause di esclusione. Sono, inoltre, definiti i criteri di gestione delle risorse di cui al comma 2, ivi incluse le spese di funzionamento, le forme di monitoraggio della spesa e del relativo controllo, nonché le modalità di distribuzione delle eventuali risorse residue ad integrazione dell'indennità erogata per il mese di giugno 2020.

Il comma 5 dispone, in relazione a quanto riportato al comma 2, che alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo per l'anno 2020 si provvede, quanto a 23 milioni di euro, mediante i residui delle somme stanziati ai sensi dell'art. 96, comma 5, del decreto legge n. 18 del 2020 e dell'art. 98, comma 6, del decreto-legge n. 34 del 2020, già nella disponibilità di Sport e salute S.p.A. e quanto a 67 milioni di euro ai sensi dell'articolo 114.

Articolo 12-bis

Interventi per il passaggio al professionismo e l'estensione delle tutele sul lavoro negli sport femminili

La disposizione, al comma 1, istituisce presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per il professionismo negli sport femminili, da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di 2,9 milioni di euro per l'anno 2020, 3,9 milioni di euro per l'anno 2021 e per l'anno 2022.

I successivi commi da 2 a 6 indicano le disposizioni e le condizioni per accedere, da parte delle federazioni sportive interessate, al fondo di cui al comma 1.



Il comma 7 prevede l'abrogazione del comma 181, della legge 160/2019, relativo all'esonero per gli anni 2020-2022, dal versamento del 100 per cento dei contributi previdenziali e assistenziali per il professionismo nello sport femminile.

Comma 8 prevede che agli oneri derivanti dall'articolo pari a 2,9 milioni per l'anno 2020 e a 3,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 si provvede con le risorse derivanti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 7.

Articolo 13

Disposizioni concernenti l'indennità a valere sul Fondo per il reddito di ultima istanza

La disposizione è diretta a prevedere il riconoscimento di un'indennità di 1.000 euro, rispetto ai 600 euro riconosciuti in relazione ai mesi di marzo e aprile 2020, relativa al mese di maggio 2020 per i liberi professionisti iscritti agli enti di previdenza obbligatoria di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103 secondo i criteri e modalità già applicati per il riconoscimento delle indennità relative ai mesi di marzo e aprile (da ultimo DM del 29 maggio 2020).

Sulla base delle risultanze delle erogazioni delle indennità per i mesi di marzo e aprile (in relazione ai quali residue attività amministrative sono ancora in corso anche per le modifiche legislative progressivamente intercorse) si ritiene congruo il dimensionamento in 530 milioni di euro per l'anno 2020 del limite di spesa per l'indennità di 1.000 euro per il mese di maggio.

Ai relativi oneri, pari a 530 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede per a 124,8 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 84, comma 12, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 in quanto emersi come eccedenti rispetto al relativo stanziamento sulla base di monitoraggio come comunicato da INPS; per 405,2 milioni di euro per l'anno 2020 mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come rifinanziata dall'articolo 78, comma 1, lettera a) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Articolo 14

Proroga disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo

La disposizione è di carattere procedimentale e quindi non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La soppressione del comma 4, cui peraltro non erano ascritti effetti finanziari non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 15

Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici in favore di soggetti disagiati

L'articolo 38, comma 4 della legge 448/2001 ha previsto che i benefici incrementativi di cui al comma 1 siano concessi ai soggetti di età pari o superiore a sessanta anni, che risultino invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

La disposizione in esame, in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 152/2020 in materia di trattamenti di invalidità civile prevede la concessione dei benefici incrementativi per tutti i soggetti con età superiore a 18 anni a partire dal 20 luglio 2020.

Valutazione

Ai fini della valutazione è stata effettuata una rilevazione dagli archivi dell'Inps dei soggetti così come identificati dalla norma.

La platea complessiva è stata filtrata per tener conto dei soli invalidi con età inferiore a 60 anni giungendo a identificare complessivi 465 mila individui circa al 1° gennaio 2020.



La stessa maggiorazione è oggi riconosciuta ai soggetti con età maggiore di 60 anni. Prendendo come platea significativa i soggetti tra 60 e 66 anni, la percentuale di coloro che beneficiano della maggiore sociale di cui all'articolo 38, comma 1 della legge 448/2001 è di poco superiore al 4%. Poiché i redditi potrebbero essere dipendenti dalle età si è ritenuto di verificare il livello di dipendenza tramite l'analisi dei beneficiari della maggiorazione prevista dall'art. 70, comma 6 della legge 388/2000 (10,33 euro), le cui rilevanze reddituali sono simili a quelle previste per l'integrazione in oggetto (con una maggiore rilevanza per la maggiorazione sociale di cui all'articolo 38 della legge n. 448/2001 per le prestazioni assistenziali riconosciute dalle amministrazioni pubbliche).

A tal proposito si rileva che la percentuale di coloro che beneficiano di questa maggiorazione passa dal 98% all'età di 18 anni al 32% nella classe di età di 59 anni.

Ipotizzando una correlazione tra le percentuali dei beneficiari delle due maggiorazioni e tenuto conto dei diversi criteri reddituali di concessione del beneficio, è stata ricalcolata la percentuale per età di coloro che beneficerebbero della maggiorazione di cui all'articolo 38 della legge n. 448/2001, in ottemperanza alla sentenza. Tale percentuale per età è stata costruita in modo da raggiungere all'età di 59 anni una percentuale analoga a quella rilevata, in applicazione dell'articolo 38 della legge 448/2001, nelle età successive (circa il 4%). Di seguito si riportano le percentuali ricavate.

Età	Percentuale beneficiari maggiorazione art. 70, c. 6 L. 388/2000	Percentuale beneficiari maggiorazione articolo 38 legge n. 448/2001
18	98,3%	75,9%
19	97,7%	74,2%
20	96,7%	72,5%
21	95,8%	70,7%
22	95,0%	69,0%
23	93,3%	67,2%
24	92,0%	65,5%
25	90,8%	63,8%
26	89,4%	62,0%
27	87,9%	60,3%
28	86,7%	58,5%
29	84,7%	56,8%
30	84,6%	55,1%
31	81,2%	53,3%
32	78,6%	51,6%
33	77,5%	49,8%
34	75,7%	48,1%
35	74,5%	46,4%
36	73,2%	44,6%
37	70,7%	42,9%
38	67,2%	41,1%
39	67,1%	39,4%
40	64,6%	37,7%
41	63,4%	35,9%
42	61,2%	34,2%
43	59,6%	32,4%
44	58,2%	30,7%
45	55,1%	29,0%
46	53,5%	27,2%



47	52,1%	25,5%
48	50,0%	23,7%
49	47,9%	22,0%
50	45,5%	20,3%
51	43,5%	18,5%
52	41,7%	16,8%
53	40,4%	15,0%
54	38,5%	13,3%
55	37,3%	11,6%
56	35,9%	9,8%
57	34,0%	8,1%
58	32,8%	6,3%
59	31,9%	4,6%

Inoltre si è ipotizzato che la maggiorazione media cresca in maniera proporzionale al diminuire dell'età passando dai 310 euro mensili ai 350 mensili in corrispondenza dei 18 anni (soggetti praticamente privi di altri redditi).

Applicando le percentuali della tabella precedente alla platea estratta degli invalidi vigenti per età composta da circa 465 mila unità, sulla base della maggiorazione media individuata per età si è giunti ad una stima dell'onere annuo pari a 588 milioni di euro per tutte le categorie di invalidi.

Con riferimento ai titolari di pensione di inabilità di cui all'art. 2 della legge 222/1984 sono stati estratti tutti i soggetti con età compresa tra i 18 e i 59 anni percettori di integrazione al minimo. Dall'elaborazione sono stati identificati circa 3550 individui per i quali si dovrà tener conto di un incremento di importo per il 2020 pari a 136,44 euro mensili.

Per tener conto degli effetti di interazione con la prestazione per reddito di cittadinanza comunque rilevante per il riconoscimento delle prestazioni per maggiorazioni sociali di cui all'articolo 38 della legge n. 448/2001 si è provveduto ad incrociare i dati elementari dei potenziali beneficiari con i nuclei percettori del reddito di cittadinanza. Si stima, pertanto, una minore spesa rispetto a quella sopra indicata, di circa 194 mln di euro che interesserebbe 53 mila soggetti con un minore onere medio di 282 euro mensili.

Conseguentemente alla adozione della disposizione in esame è abrogato l'articolo 89-bis del DL n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020.

Nella tabella seguente vengono riportati gli effetti finanziari fino all'anno 2029:

(importi in milioni di euro)

Anno	Oneri				Maggiori oneri per maggiorazioni articolo 38 legge n. 448/2001	Soppressione articolo 89-bis del DL n. 34/2020, convertito con legge n. 77/2020	Totale oneri
	Invalidi totali	Ciechi	Sordomuti	Titolari di pensione di inabilità L. 222/1984			
2020	163	4	9	2	178	-46	132
2021	366	10	20	4	400		400
2022	366	10	20	4	400		400
2023	366	10	20	4	400		400
2024	366	10	20	4	400		400
2025	366	10	20	4	400		400
2026	366	10	20	4	400		400
2027	366	10	20	4	400		400
2028	366	10	20	4	400		400
2029	366	10	20	4	400		400

Agli oneri derivanti dal comma 1 valutati in 178 milioni di euro per l'anno 2020 e in 400 milioni di

euro annui a decorrere dall'anno 2021 si provvede, quanto a 46 milioni di euro per l'anno 2020 mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 1, secondo periodo, e quanto a 132 milioni di euro per l'anno 2020 e in 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 114.

Articolo 16

Disposizioni in materia di erogazione dell'assegno ordinario COVID-19 da parte dei Fondi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148

La norma, incrementando le risorse per finanziare le misure di sostegno al reddito correlate all'emergenza epidemiologica da Covid-19, mette a disposizione dei Fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui all'art. 27 del D.Lgs. n. 148/15 ulteriori 500 milioni per l'anno 2020.

Al relativo onere, pari a 500 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, che presenta le necessarie disponibilità.

Articolo 17

Disposizioni in materia di Centri di assistenza fiscale

La disposizione è finalizzata a incrementare di 20 milioni di euro, per l'anno 2020, le risorse previste per la remunerazione delle attività rese dai Centri di Assistenza Fiscale e dai "professionisti abilitati" ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 nell'anno 2019. Il limite di spesa per tali attività è elevato per l'anno 2020 a euro 236.897.790,00.

L'articolo stabilisce, altresì, al fine del rispetto del suddetto limite di spesa, che, qualora per effetto dell'applicazione dei compensi unitari stabiliti dall'articolo 1, lettera c, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2015, l'importo complessivo dei compensi spettanti risulti superiore al suddetto limite, gli importi dovuti a ciascun avente diritto per le attività svolte nell'anno 2019 saranno proporzionalmente ridotti. Per le attività svolte a decorrere dall'anno 2020 resta fermo quanto stabilito dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.214 del 13 settembre 2016.

Ai relativi oneri pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

Articolo 18

Disposizioni in materia di patronati

La disposizione in deroga al relativo sistema di finanziamento incrementa le risorse destinate agli Istituti di patronato di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2020. Dalla disposizione derivano pertanto maggiori oneri per 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 cui si provvede ai sensi dell'articolo 114.

Articolo 19

Accesso alla cassa integrazione per i lavoratori delle ex-zone rosse

L'articolo in esame prevede la possibilità per i datori di lavoro operanti nelle regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, per periodi *compresi tra il* 23 febbraio 2020 *e il* 30 aprile 2020, di fruire di trattamenti di integrazione salariale ordinaria ai sensi degli artt. 19 e 22 del DL 18/2020, per un periodo *complessivo* di 4 settimane, a seguito della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa a causa dell'impossibilità di raggiungere il luogo di lavoro da parte dei lavoratori, domiciliati o residenti in Comuni per i quali la pubblica autorità abbia emanato provvedimenti di contenimento e di divieto di allontanamento dal proprio territorio, disponendo l'obbligo di permanenza domiciliare in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

L'ipotesi di base adottata è una durata media di ricorso alle prestazioni, ai sensi degli artt. 19 e 22 del DL 18/2020, di 20 giorni.

Per quanto riguarda i trattamenti di integrazione salariale di cui alla norma proposta, dall'analisi



degli archivi gestionali dell'Istituto sono emerse le seguenti platee potenziali beneficiarie:

Trattamenti di integrazione salariale ai sensi dell'art. 19 del DL 18/2020:

- 6,6 milioni sono lavoratori non agricoli, tutelati da assicurazione per CIGO e Fondi di solidarietà categoriali, dipendenti da aziende che non sono più sottoposte al regime di lock down con relativa ripresa delle attività in quanto appartenenti a settori strategici e di pubblica utilità, con una retribuzione media mensile, nell'anno 2019, pari a 1.897,36 euro;
- 0,1 milioni di lavoratori agricoli a tempo indeterminato dipendenti da aziende assicurate per CISOA, che non sono sottoposte al regime di lock down con relativa ripresa delle attività in quanto appartenenti a settori strategici e di pubblica utilità, con retribuzione media mensile, nell'anno 2019, pari a 1.376,9 euro.

Trattamenti di integrazione salariale ai sensi dell'art. 22 del DL 18/2020:

- 1,1 milioni sono lavoratori non agricoli, non tutelati da assicurazione per CIGO e Fondi di solidarietà categoriali, dipendenti da aziende che non sono più sottoposte al regime di lock down con relativa ripresa delle attività in quanto appartenenti a settori strategici e di pubblica utilità, con una retribuzione media mensile, nell'anno 2019, pari a 1.552,40 euro;
- 0,5 milioni di lavoratori agricoli a tempo determinato dipendenti da aziende che non sono sottoposte al regime di lock down con relativa ripresa delle attività in quanto appartenenti a settori strategici e di pubblica utilità, con retribuzione media mensile, nell'anno 2019, pari a 837,70 euro.

I lavoratori appartenenti alle tre regioni interessate dalla disposizione in esame rappresentano circa 40% del totale dei lavoratori. Dall'analisi condotta sugli archivi dell'Istituto è emerso che i lavoratori che non lavorano nel comune di residenza sono pari al 34,5% del totale dei lavoratori. Tale percentuale è stata applicata alle platee sopra riportate per definire il campo di applicazione del presente articolo. Pertanto si arriva a determinare una platea potenziale di soggetti interessati.

È stata poi ipotizzata una percentuale pari al 5% delle platee così definite per individuare i lavoratori dipendenti in Comuni per i quali la pubblica autorità abbia emanato provvedimenti di contenimento e di divieto di allontanamento dal proprio territorio.

Pertanto, le nuove platee interessate dal provvedimento in esame riguardano:

- per i trattamenti ai sensi dell'art. 19 del DL 18/2020: 45.500 lavoratori dipendenti non agricoli e 800 lavoratori dipendenti agricoli a tempo indeterminato;
- per i trattamenti ai sensi dell'art. 22 del DL 18/2020: 7.400 lavoratori dipendenti non agricoli e 3.200 lavoratori dipendenti agricoli a tempo determinato.

Nella stima delle prestazioni oggetto della presente relazione tecnica, si è tenuto conto degli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale e dell'assegno ordinario in vigore per l'anno 2020 e gli importi relativi alle retribuzioni sono stati opportunamente rivalutati sulla base dei parametri contenuti nel Documento di Economia e Finanza 2020 deliberato in data 24 aprile 2020.

Per quanto riguarda la quantificazione della copertura figurativa connessa alle prestazioni sopra menzionate sono state considerate le aliquote FPLD pari, nel 2020, al 33% per i lavoratori dipendenti non agricoli e del 29,30% per i lavoratori dipendenti agricoli.

Si precisa inoltre che nella stima dell'onere di prestazione è stato considerato un importo medio mensile di 50 euro riferito all'assegno al nucleo familiare.

Di seguito si riportano gli oneri della disposizione per i 56.900 lavoratori ipotizzati.



Rinconoscimento di un trattamento ordinario di integrazione salariale, assegno ordinario e integrazione salariale in deroga con causale "Covid - obbligo di permanenza domiciliare"

Anno 2020 - (importi in milioni di euro)

Tipo intervento	Prestazione + anf	Copertura figurativa	Totale
Trattamenti art. 19 DI 18/2020	30,6	19,2	49,8
Trattamenti art. 22 DI 18/2020	6,5	3,0	9,5
Totale	37,1	22,2	59,3

Ai relativi oneri pari a 59,3 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento di cui all'articolo 22-ter, comma 1 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni e integrazioni, che presenta le necessarie disponibilità. Pertanto dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 20

Disposizioni per il settore aereo

La proposta normativa apporta modifiche ai commi 1 e 2 dell'articolo 94 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, estendendo il trattamento di integrazione salariale per crisi aziendale alle aziende operanti nel settore aereo, rispondente a determinati requisiti, che hanno cessato o cessano l'attività produttiva nel corso dell'anno 2020 e che non sono sottoposte a procedure concorsuali ed escludendo l'applicazione del contributo addizionale ex art. 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

Si è proceduto a valutare l'effetto finanziario della concessione della cassa integrazione straordinaria per i dipendenti di Air Italy considerando l'onere della prestazione, della contribuzione figurativa e del mancato gettito del contributo addizionale per i 1.470 dipendenti in CIG per 10 mesi.

Sulla base dei dati individuali dei dipendenti Air Italy a fine 2019 estratti dalle dichiarazioni Uniemens si è giunti a definire i seguenti oneri per la cassa integrazione straordinaria in deroga:

- 17 milioni di euro di per prestazione e assegni al nucleo familiare (anf);
- 12,3 milioni di euro per contribuzione figurativa;
- 3,4 milioni per contributo addizionale.

Ipotizzando che il provvedimento di cassa integrazione possa iniziare dal 1° settembre 2020 gli effetti ai fini della finanza pubblica sono i seguenti (importi in milioni di euro):

	2020	2021
Prestazioni e anf	5,1	11,9
Coperture figurative	3,7	8,6
Contributo addizionale	1,0	2,4

Agli oneri per l'anno 2020 pari a 9,8 milioni di euro si fa fronte mediante utilizzo delle risorse già disponibili a legislazione vigente di cui al comma 1 dell'articolo 94 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il cui stanziamento viene corrispondentemente ridotto.

Alla copertura degli oneri quantificati in 22,9 milioni di euro per il 2021 in termini di saldo netto da finanziare e in 14,3 milioni di euro per il 2021 in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

Art. 21.

Rideterminazione limiti di spesa per Bonus baby sitter e lavoratori domestici

La disposizione ridetermina il limite di spesa da destinare a interventi a favore di Bonus baby sitter e lavoratori domestici di cui all'articolo 25, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per



l'anno 2020, pari a 67,6 milioni di euro in 236,6 milioni di euro. All'onere pari a 169 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 85, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Articolo 21-bis.

Lavoro agile e congedo straordinario per i genitori durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente per contatti scolastici

Nel Rapporto sulle "Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia" dell'Istituto Superiore di Sanità del 21 agosto 2020 si prevede che il Dipartimento di Prevenzione competente della ASL territorialmente competente, al fine di ridurre il rischio di trasmissione del contagio da Covid-19 nell'ambito scolastico, nel caso in cui un alunno risulti COVID-19 positivo, dovrà valutare di prescrivere la quarantena a tutti gli studenti della stessa classe che si configurino come contatti stretti. Al fine di sostenere i genitori nel caso in cui il figlio minore, fino a 14 anni, sia sottoposto alla misura della quarantena, la disposizione di cui all'articolo 21-bis prevede che costoro possano optare, alternativamente per il lavoro agile o per la richiesta di congedo per tutta la durata del periodo di quarantena del figlio. Tale congedo, che si aggiunge a quelli già previsti, in via straordinaria dall'articolo 23 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è retribuito nella misura del 50 per cento della retribuzione calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa. Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto. Il beneficio è riconosciuto nell'ambito di un limite di spesa pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020. Si tratta di eventi la cui stima ex-ante è allo stato non effettuabile con maggiore puntualità e in ogni caso il limite di spesa risulterebbe tale da garantire la copertura per circa 50.000 casi con riferimento a lavoratori dipendenti del settore privato, tenuto conto di un periodo di quarantena di circa 15 giorni. In ogni caso, la previsione di cui ai commi 2 e 3 secondo cui il genitore lavoratore - qualora sia posto in quarantena il figlio minore ma non anche il genitore - possa astenersi dal lavoro ricevendo un'indennità pari al 50% della retribuzione non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica ove riferita a un lavoratore del settore pubblico, ma determinandosi solo una disfunzione sotto il profilo organizzativo della PA, con esclusione del solo settore scolastico dove necessariamente andrà garantita la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche. La disposizione contenuta nel comma 1 dell'articolo 21-bis non prevede oneri a carico della finanza pubblica. Le disposizioni di cui ai commi da 2 a 6 del medesimo articolo 21-bis, primo periodo, comportano maggiori oneri per 50 milioni di euro per l'anno 2020 (50 mln di euro in termini di snf e 30 mln di euro in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni) alla cui copertura si provvede mediante riduzione di 50 milioni di euro (50 mln di euro in termini di snf e 30 mln di euro in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni) dello stanziamento di cui all'articolo 22-ter, comma 1, primo periodo del DL n. 18/2020, convertito con legge n. 27/2020, e successive modificazioni, che presenta le necessarie disponibilità anche tenuto conto degli utilizzi già previsti a legislazione vigente. La disposizione di cui al comma 7 dello stesso articolo 21-bis destina risorse pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2020 al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruiscono dei benefici di cui al comma da 2 a 6. La quantificazione dei costi - operata in termini compensativi - tiene conto della platea dei genitori lavoratori del settore scuola che potrebbero usufruire del congedo ed essere oggetto di sostituzione stimata sulla base dei seguenti fattori: numero di figli in età 0-14; incidenza della quarantena per 100.000 persone di età 0-14; indice di diffusione dei



contagi adeguato in considerazione della riapertura delle scuole; durata della quarantena. Il comma 8 riporta la copertura finanziaria degli oneri recati dai commi 6 e 7, pari a 51,5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante riduzione dello stanziamento di cui all'articolo 22-ter, comma 1, primo periodo del DL n. 18/2020, convertito con legge n. 27/2020, e successive modificazioni, che presenta le necessarie disponibilità. Il comma 9 dispone che le amministrazioni pubbliche provvedono alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Tali attività saranno svolte nell'ambito delle competenze istituzionali della stessa amministrazione.

Articolo 21-ter.

Lavoro agile per genitori con figli con disabilità

La proposta di modifica normativa prevede che, fino al 30 giugno 2021, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio in condizioni di disabilità grave riconosciuta ai sensi della Legge 104/1992, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la propria attività in modalità di lavoro agile anche in assenza di accordi individuali.

Si segnala che la disposizione prevede un diritto indipendentemente dalla tipologia del lavoro e dalla possibilità che le attività svolte siano effettivamente "smartabili".

Poiché la disposizione interviene solo sulla regolamentazione della modalità di svolgimento della prestazione lavorativa non modificando null'altro, dalla modifica normativa non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 22.

Fondo per la formazione personale delle casalinghe e dei casalinghi

La disposizione istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri un Fondo denominato "Fondo per la formazione delle casalinghe", con una dotazione di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

Le predette risorse sono finalizzate alla formazione e ad incrementare le opportunità culturali e l'inclusione sociale, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, delle donne che svolgono attività prestate nell'ambito domestico, senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito, finalizzate alla cura delle persone e dell'ambiente domestico, iscritte all'Assicurazione obbligatoria, di cui all'articolo 7 della legge 3 dicembre 1999, n. 493.

Il comma 2 prevede che con decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia da emanarsi entro il 31 dicembre 2020, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al comma 1.

Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

La modifica introdotta estende le risorse del fondo di cui all'articolo 23, comma 1, a tutti i soggetti che svolgono in via esclusiva attività di lavoro in ambito domestico, rientranti nell'Assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 7 della legge 3 dicembre 1999, n. 493, indipendentemente dal genere.

L'estensione della platea agli uomini "casalinghi" (circa 100 mila DATI ISTAT 2019), non incide sulla dotazione del fondo che resta invariata. Pertanto, la disposizione non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 23

Nuove misure in materia di reddito di emergenza

La disposizione proroga di un mese la misura del reddito di emergenza prevista all'articolo 82, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17



luglio 2020, n. 77, prevedendo il pagamento di una mensilità per i nuclei che sono in possesso dei seguenti requisiti:

- a) un valore del reddito familiare, nel mese di maggio 2020, inferiore ad una soglia pari all'ammontare di cui all'articolo 82, comma 5, del decreto-legge n. 34 del 2020;
- b) assenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità di cui **all'articolo 9, 10 e 12** del presente decreto-legge;
- c) possesso dei requisiti di cui ai commi 2, ad eccezione della lettera b), 2-bis e 3, dell'articolo 82, comma 5, del decreto-legge n. 34 del 2020.

Dai monitoraggi dell'Inps si evince che la spesa impegnata per il pagamento delle mensilità previste dal decreto 34/2020 è pari a 298,2 milioni di euro a fronte di 268 mila nuclei beneficiari. Esistono ancora circa 42 mila domande in istruttoria che se considerassimo prudenzialmente accolte impegnerebbero ulteriori 46,7 milioni considerato un costo mensile medio della prestazione pari a 556 euro.

Si stima che la disposizione in esame possa interessare un numero di nuclei pari a 310 mila con una spesa complessiva di 172,5 milioni per l'anno 2020, che costituisce limite di spesa nell'ambito del Fondo per il reddito di emergenza di cui all'articolo 82, comma 10, del decreto-legge n. 34 del 2020 che presenta, per quanto sopra evidenziato le necessarie disponibilità.

La modifica apportata corregge un richiamo ad una incompatibilità inesatta. Infatti alla lettera b) del comma 1 prevede l'assenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità di cui agli articoli 10 e 11 del decreto; l'articolo 11 non contiene indennità ma altre "Misure a sostegno dello sviluppo e dell'occupazione dell'Arsenale Militare di Taranto".

La proposta prevede l'incompatibilità con l'articolo 9, 10 e 12 dello stesso decreto, in linea peraltro con la circolare Inps 102/2020, pertanto dalla norma non derivano nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 24.

Misure urgenti per la tutela del patrimonio culturale e per lo spettacolo

Il comma 1 prevede un limite di spesa pari a 4 milioni di euro nell'anno 2020 e a 16 milioni di euro nell'anno 2021. Tale spesa risulta congrua per poter conferire un numero di incarichi di collaborazione a professionisti pari a un massimo di 500 unità, tenuto conto che l'importo massimo del compenso per singolo incarico è pari a 40.000 euro per quindici mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

Anno 2020 $40.000/15*3*500 = 4.000.000$

Anno 2021 $40.000/15*12*500 = 16.000.000$

Il comma 2, in conformità alla quantificazione degli oneri già prevista dall'articolo 1, comma 602 della legge n. 145 del 2018, di 75.000 euro annui, autorizza la spesa di 25.000 euro (necessari a coprire i quattro mesi restanti nell'anno 2020). Come previsto dal comma 12 alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo unico per lo spettacolo (capitolo 6638 PG-2).

Il comma 3 - che prevede, alle condizioni ivi descritte, la possibilità di elevare la misura massima di incarichi attribuibili ex art. 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 al 15% per il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, finalizzati alla direzione di Soprintendenze nonché di strutture museali non dotate di autonomia speciale - non comporta nuovi oneri per la finanza pubblica, in quanto si provvede a valere sulle facoltà assunzionali da turnover disponibili.

Quanto ai dirigenti in servizio, si rappresenta che i dirigenti di ruolo di seconda fascia del Mibact sono n. 95 (di cui n. 8 con incarico di I fascia) su una dotazione organica di n. 192 unità.

Il comma 4 rifinanzia, nella misura di 300 mila euro per l'anno 2020 e 1 un milione di euro annui a decorrere dal 2021, il fondo previsto dall'articolo 2, comma 5 bis del decreto legge 76 del 2013, destinato alla promozione di tirocini formativi e di orientamento nei settori delle attività e dei



servizi per cultura rivolti a giovani fino a ventinove anni di età, con la nuova denominazione Fondo giovani per la cultura. Negli anni 2014 e 2015 in cui il Fondo è stato operativo è stato possibile attivare 130 tirocini l'anno, con profili di alta specializzazione nei settori degli archivi, biblioteche e altri ambiti di competenza Mibact (d.m. 9 luglio 2014 “Criteri e modalità di accesso al «Fondo mille giovani per la cultura»” e d.m. 9 giugno 2015 “Criteri e modalità di accesso al «Fondo mille giovani per la cultura» per l'anno 2015”).

I commi da 5 a 11, disciplinano la possibilità che l'accesso alla qualifica di dirigente della seconda fascia nel Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, avvenga, oltre che con le modalità ordinarie, anche per corso-concorso selettivo di formazione, bandito dalla Scuola dei beni e delle attività culturali Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA) avvalendosi della Scuola dei beni e delle attività culturali. I commi presentano carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Si prevede al comma 14 che la Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA) e la Scuola dei beni e delle attività culturali provvedano alla loro attuazione nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Gli oneri della procedura sono a carico della Scuola dei beni e delle attività culturali, che ha ampie disponibilità nel proprio bilancio. In base ai dati del bilancio dell'esercizio 2019 e alla relazione del Collegio dei revisori dei conti, la consistenza patrimoniale della Fondazione, al 31/12/2019, presenta un Fondo per oneri differiti pari a € 5.294.439, oltre a Riserve per € 5.907.667 (al netto ovviamente del Capitale non disponibile di € 1.974.563). Questa disponibilità si è generata fin dalla chiusura dell'esercizio 2016 per effetto dell'assegnazione (ed effettiva erogazione) dei fondi ministeriali inizialmente assegnati alla precedente Fondazione per alti studi sul turismo, e dei successivi contributi alla gestione degli esercizi 2017, 2018, e 2019. Tali risorse disponibili a legislazione vigente offrono sufficiente copertura per i costi della procedura del corso-concorso previsto dalla disposizione, anche in considerazione del fatto che comunque, vista la dotazione dirigenziale complessiva del Ministero (pari a 192 unità), potrà verosimilmente prevedere non più di 10-20 posizioni disponibili per procedura e a cadenza possibilmente annuale o biennale.

Il comma 12 prevede che alla copertura degli oneri derivanti dai commi 1, 2 e 4, pari a 4,325 milioni di euro per l'anno 2020 e a 17 milioni di euro per l'anno 2021 e a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede:

- a) quanto a 4,3 milioni di euro per l'anno 2020 e a 16 milioni di euro per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 114;
- b) quanto 25.000 euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163;
- c) quanto a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del Programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

Il comma 13 prevede che all'attuazione dei commi da 5 a 11 la Scuola Nazionale dell'Amministrazione e la Scuola dei beni e delle attività culturali provvedono nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci.

Articolo 24-bis.

(Misure urgenti per la tutela dell'associazione Consorzio Casa Internazionale delle donne di Roma)

È previsto un finanziamento, nella misura di 900.000 euro per l'anno 2020 all'associazione Consorzio Casa Internazionale delle donne di Roma, per integrare gli importi destinati all'estinzione del debito pregresso del Consorzio nei confronti di Roma Capitale.

Alla copertura degli oneri pari a 900.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante



corrispondente riduzione del fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4.

Articolo 25

Disposizioni in materia di procedure concorsuali

La disposizione, al fine di semplificare le procedure concorsuali, ridurne i tempi di svolgimento e tutelare la salute dei candidati e del personale preposto alla organizzazione e allo svolgimento delle relative procedure, prevede di apportare modificazioni di natura ordinamentale agli artt. 247, 249 e 250 del d.l. n. 34/2020.

La disposizione procedimentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 25-bis

(Semplificazione della procedura di accesso alla carriera di segretario comunale e provinciale per il triennio 2020-2022)

Gli oneri derivanti dalle disposizioni trovano copertura nelle risorse stanziata a legislazione vigente sul capitolo n.1517 del Programma di spesa "Gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali" - Cdr n. 2 "Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali" della previsione di spesa del Ministero dell'Interno per il finanziamento del corso concorso di accesso alla carriera di segretario, a partire dalla sua settima edizione.

L'ultima edizione del concorso di accesso "Co. A VI" è costata - a fronte di una complessiva base d'asta di circa euro 250.000,00 - ad oggi circa euro 178.500,00, declinati con la seguente articolazione in riferimento alle prove concorsuali già espletate (pre-selettiva e scritte):

- *euro 62.000,00 per incarico alla società individuata, ai fini dell'organizzazione e per la gestione delle prove;*
- *euro 22.000,00 per l'attività di vigilanza durante le prove concorsuali;*
- *euro 92.000,00 per le spese relative alla sede di svolgimento delle prove concorsuali;*
- *euro 2.500,00 per dissuasori di frequenza.*

Ai suddetti oneri, andranno poi aggiunti circa euro 4.000,00 per i compensi dei componenti esterni della Commissione di concorso, per un totale di costi effettivi pari ad euro 182.500,00.

La piattaforma informatica finalizzata all'acquisizione delle domande di partecipazione dei candidati è stata messa a disposizione dal Dipartimento per l'amministrazione generale, per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse finanziarie e strumentali del Ministero dell'interno.

Il numero dei candidati al concorso è stato di 25.666; ciascuno di essi ha versato il previsto contributo per la copertura delle spese della procedura, ai sensi dell'art. 4, comma 45, della legge 12 novembre 2011 n.183, pari a 10 euro, sul c/c intestato alla Tesoreria dello Stato-Roma Succursale.

L'introito totale dei contributi è stato di euro 255.660,00, superiore alle spese finora sostenute per detta procedura concorsuale, per la quale è attualmente in corso la correzione degli elaborati scritti e dovrà poi effettuarsi la prova orale.

Per i prossimi concorsi, vi è la necessità di procedere ad una rimodulazione degli interventi per attuare le nuove modalità di svolgimento delle prove; devono considerarsi le esigenze di garantire il distanziamento sociale, e conseguentemente di svolgere la prova pre-selettiva in sedi decentrate, con la possibile articolazione della Commissione in Sottocommissioni. L'articolo 13, comma 4, del d.P.R. n. 465 del 1997 non prevede il numero dei componenti della Commissione di concorso; con decreto del Prefetto responsabile dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali viene solitamente nominata una Commissione con un presidente ed altri due componenti, di cui uno esterno all'Amministrazione, più uno o due esperti in lingue straniere; con la riforma, si ipotizza la nomina di un presidente e nove componenti (tre per ogni sottocommissione), di cui complessivamente quattro componenti esterni, ivi compresi gli esperti



in lingue.

Considerando che, l'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali ha le necessarie risorse economiche già stanziato, si procede a stimare approssimativamente lo stesso importo di base d'asta del Co.A VI, e cioè 250.000,00 euro, tenendo conto dei seguenti parametri:

- *numero dei presunti candidati in linea con il precedente concorso;*
- *3 sedi decentrate su cui articolare lo svolgimento della prova pre-selettiva (Roma, Milano, Napoli);*
- *unica sede centrale (Roma) per lo svolgimento delle prove scritte, ridotte da tre a due;*
- *completamento del processo di informatizzazione già avviato dall'Amministrazione a partire dal Co.a IV, attualmente in fase di svolgimento.*

I costi di aggiudicazione presuntivi possono essere così declinati in via di larga massima:

- *60.000,00 per incarico alla società individuata ai fini dell'organizzazione e per la gestione delle prove;*
- *euro 10.000,00 per l'attività di vigilanza durante le prove concorsuali (le prove scritte sono ridotte a due ed hanno minore durata rispetto a quelle attualmente previste);*
- *euro 100.000,00 per le sedi di svolgimento delle prove concorsuali;*
- *euro 2.000 per dissuasori di frequenza.*

Per quanto concerne gli eventuali investimenti per lo svolgimento della prova orale in video conferenza, questi rientrano nel Capitolo 1515.1, "Spese per la gestione ed il finanziamento dei sistemi informativi agenzia scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale", piano gestionale n. 1 "Fornitura di servizi informatici", Missione 2 "Relazioni finanziarie con la autonomie locali", Programma 2.1 "Gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali", azione "Albo Segretari Comunali" per implementare le attività di digitalizzazione ed informatizzazione dell'Albo; tali spese possono essere prudentemente stimate intorno ai 2.000,00 euro e trovano copertura nelle risorse già stanziato in tale capitolo, eventualmente anche attraverso una loro riprogrammazione.

In ultimo considerato il costo dei componenti della Commissione come individuato ai sensi della disciplina vigente in materia di compensi da corrispondere alle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici dalle disposizioni in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. .

Articolo 26

Disposizioni in materia di sorveglianza attiva in quarantena

La disposizione *di cui al comma 1* introduce modifiche procedurali di semplificazione e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica *salvo quanto introdotto alla lettera a) che l'incremento di 283,1 milioni di euro gli oneri posti a carico dello Stato per l'equiparazione della malattia al periodo posto in quarantena per l'anno 2020.*

Il comma 1 bis interviene sull'articolo 26 del D.L 17 marzo 2020, n. 18 modificando il relativo comma 2 e inserendo il comma 2-bis.

Con riferimento agli effetti finanziari derivanti dalla modifica del comma 2 del citato articolo 26 del D.L n. 18/2020 per i soggetti dipendenti del settore privato—si stima che la collettività interessata dal provvedimento sia di circa 62.400 individui.

Premesso che non esistono fonti informative tali da definire con esattezza quanti potrebbero essere i soggetti ricadenti nella proposta normativa, si è giunti a tale numerosità ipotizzando che:

- *dei 42.000 dipendenti privati in possesso del riconoscimento di disabilità ai sensi della L.104/1992, il 20% possa continuare l'attività lavorativa tramite lo smart-working e un 10% usufruisca ancora dello strumento della cassa integrazione;*
- *esista un ulteriore platea di circa 33 mila soggetti, senza riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi della L. 104/1992 (articolo 3 comma 3), che possa*



anch'esso essere certificato perché in condizione di rischio.

Considerando una retribuzione di 85 euro giornaliera e un periodo di assenza dal lavoro di 40 giorni avremo un onere per il 2020 pari a 282,1 milioni di euro di cui 70 per contribuzione figurativa.

Gli effetti finanziari sul settore pubblico sono connessi alla necessità di sostituire il personale scolastico per le assenze ivi previste con riferimento al periodo successivo all'entrata in vigore della norma che si stima possa avvenire, tenuto conto dei tempi tecnici dell'esame parlamentare del presente disegno di legge di conversione del DL 104/2020 non prima del 9 ottobre 2020. Pertanto, tenuto conto che le eventuali assenze del personale fragile fino alla data di entrata in vigore della norma si sono eventualmente già definite sulla base dell'ordinamento vigente fino alla predetta data, sono stati prudenzialmente stimati gli effetti di spesa relativi alle sostituzioni che potrebbero rendersi necessarie dal 9 al 15 ottobre 2020. Il calcolo del relativo onere, stimato in 6 milioni di euro, è stato effettuato applicando criteri analoghi a quelli adottati dall'INPS per il calcolo dell'onere relativo al comma in esame per i dipendenti del settore privato, con gli adattamenti necessari per tener conto delle unità del personale della scuola potenzialmente destinatarie del beneficio e del periodo di 7 giorni preso in considerazione, per le motivazioni di cui sopra, per le sostituzioni.

Circa il comma 2 – bis, diretto a consentire ai lavoratori fragili di cui al comma 2 di svolgere di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto, si stimano effetti finanziari per il settore pubblico. Ciò in quanto nell'attuale regime di svolgimento dell'attività scolastica in presenza, l'applicazione al personale scolastico delle disposizioni contenute nel comma 2 bis anche mediante adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto, richiederebbe in ogni caso la sua sostituzione al fine di assicurare il regolare svolgimento delle predette attività scolastiche in presenza. I conseguenti oneri sono stati quantificati in 48 milioni di euro considerando la medesima platea del personale scolastico utilizzata per la stima degli oneri di cui al comma 2 e la medesima retribuzione giornaliera e valutando le assenze per complessivi 40 giorni lavorativi tenuto conto del più lungo periodo in cui troverà applicazione la norma (dal 15 ottobre al 31 dicembre 2020).

Il comma 1 ter autorizza la spesa di 54 milioni di euro per l'anno 2020, al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui ai predetti commi 2 e 2-bis.

Comma 1-quater: prevede che alla copertura degli oneri relativi all'articolo 26 del DDL in esame derivanti dal predetto comma 1 bis e dal successivo comma 1-quinquies pari a 337,1 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede quanto a 55 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, quanto a 282,1 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27 e quanto a 20 milioni di euro, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 1-ter.

Comma 1-quinquies: il comma in esame reca due ulteriori interventi volti a modificare il primo e il secondo periodo dell'articolo 87, comma 1, del citato DL 18 2020, diretti a prevedere per dipendenti delle amministrazioni di cui al medesimo articolo 87, comma 1, del citato decreto-legge 18/2020 la non computabilità ai fini del periodo di comporta del periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva e a stabilire che fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica



da COVID-2019 il lavoro agile è una delle modalità ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa.

La durata del periodo di comporto dipende dalla qualifica, dal settore di appartenenza e dall'anzianità di servizio del lavoratore e può variare dai 3 ai 12 mesi nel settore privato mentre nel pubblico può arrivare fino a 36 mesi.

La modalità di calcolo del periodo può prendere a riferimento un'unica e ininterrotta malattia ovvero la somma dei giorni di assenza compiuti in un determinato arco temporale.

In ogni caso per il settore privato, per il quale non è previsto alcun onere a carico del datore di lavoro una volta scaduto il periodo indennizzato e/o retribuito che è sempre compreso nel periodo di comporto, analoga disposizione è già contenuta nell'articolo 26, comma 1, del dl 18 del 2020.

Diverso è invece il caso dei dipendenti del settore pubblico per i quali è previsto l'onere del versamento della contribuzione previdenziale a carico dell'Amministrazione sulla retribuzione figurativa intera pur in assenza di retribuzione effettiva.

Per questi soggetti il prolungamento del periodo di comporto costituisce un onere rispetto al licenziamento che può essere legittimamente decretato una volta superato il limite di assenze previsto.

Si può ipotizzare che la percentuale di soggetti del settore pubblico che eccedono il periodo massimo di aspettativa di 18/36 mesi, sia infinitesima e pari allo 0,01% dei 3,5 milioni di dipendenti pubblici ossia 350 soggetti nell'anno 2020.

La quantificazione dell'onere è stata calcolata sulla base di una retribuzione media imponibile di 35.000 euro e di un periodo medio di assenza di tre mesi.

Considerando l'aliquota contributiva del 33% sull'imponibile retributivo di tale esigua collettività, si perviene ad un onere per l'anno 2020 di 1 milione di euro in termini di contributi figurativi.

Articolo 26 bis

(Implementazione dei centri per il recupero degli uomini autori di violenza)

Viene incrementato di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2020 il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

Alla copertura degli oneri, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4.

Articolo 26-ter.

Disposizioni in materia di giustizia contabile

La disposizione, che proroga sino alla fine dello stato di emergenza i termini stabiliti dall'articolo 85, commi 2, 5, 6 e 8-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, attinenti allo svolgimento delle attività istituzionali della Corte dei conti, ha natura ordinamentale e non comporta oneri per la finanza pubblica.

II - Disposizioni in materia di coesione territoriale

Articolo 27

Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud

Viene inserito un ulteriore periodo al comma 1

La disposizione in esame estendono l'agevolazione prevista dall'art. 27 del DL 104/2020 ai dipendenti giornalisti iscritti alla gestione sostitutiva INPGI.



La presente relazione tecnica è stata predisposta sulla base delle seguenti informazioni fornite dall'INPGI:

- n° lavoratori interessati dal provvedimento: 4.565;
- retribuzione media mensile individuale 2020: 2.192,31 euro;
- aliquota contributiva 2020 a carico del datore di lavoro: 25,72%.

Le minori entrate sono stimate considerando le scadenze di pagamento dei contributi da parte dei datori di lavoro, tenendo anche conto del rateo di tredicesima mensilità relativa al trimestre considerato. Sono stati considerati anche gli effetti fiscali derivanti dall'esonero contributivo in esame applicando una aliquota media del 18%, tenuto conto delle specificità delle zone considerate.

Il maggior onere derivante dall'applicazione della modifica normativa proposta è riportato nella tabella seguente:

AS 1925 - Emendamento 27.14
Onere derivante dall'esonero contributivo per i giornalisti dipendenti iscritti all'INPGI

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)

(Importi in milioni di euro)

Anno	Onere di sgravio al lordo effetti fiscali	Effetti fiscali	Onere complessivo al netto degli effetti fiscali
2020	-1,5	0,0	-1,5
2021	-1,0	0,5	-0,5
2022	0,0	0,1	0,1
2023	0,0	-0,1	-0,1
2024	0,0	0,0	0,0

All'onere derivante dal precedente periodo, valutato in 1,5 milioni di euro per l'anno 2020 e 0,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota delle risorse del Fondo destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri.

La modifica apportata al comma 3 di carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 3-bis Introduce una disposizione che prevede, in via eccezionale, la possibilità di presentare la domanda di prepensionamento di cui all'articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104. La norma è volta a dare effettiva attuazione alla disciplina in materia di pensionamento dei lavoratori poligrafici di imprese stampatrici ed editrici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale ai sensi dell'articolo 1 comma 500 della legge 160/2019. L'emergenza sanitaria ha infatti determinato le condizioni per le quali alcuni lavoratori pur avendo i requisiti sono risultati fuori dai termini per la presentazione delle domande di pensionamento. La proposta di modifica normativa dunque riapre i termini della presentazione delle domande per l'accesso al pensionamento anticipato senza impatti sulla platea dei possibili beneficiari già individuati nella relazione tecnica al provvedimento originario e comunque nei limiti di spesa previsti dallo stesso. Pertanto dalla proposta di modifica normativa non derivano nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma 4 La modifica proposta si rende necessaria al fine di superare un errore tecnico nella



tabella riportata nella relazione tecnica all'articolo 27 del DL 104/2020, laddove vengono indicate le regioni beneficiarie dell'agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate, è stata inserita erroneamente anche la Regione Umbria che, tuttavia, non presenta tutte le condizioni di accesso specificate dallo stesso articolo 27: in particolare, in base ai dati Eurostat relativi al 2018, la Regione Umbria ha un Pil pro-capite compreso tra il 75% ed il 90% della media Ue, ma un tasso di occupazione superiore alla media nazionale.

La disposizione prevede concessione di un esonero del 30% dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro privati non agricoli con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente per il periodo 1° ottobre 2020 – 31 dicembre 2020.

L'agevolazione è pari al 30% dei complessivi contributi previdenziali dovuti dai medesimi con esclusione dei premi e dei contributi spettanti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), in Regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75 per cento della media EU27 o comunque compreso tra il 75 per cento e il 90 per cento, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale ed concessa previa autorizzazione della Commissione europea, nel rispetto delle condizioni del Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 (Comunicazione CE 19 marzo 2020 C (2020) 1863.

Sono esclusi dalla agevolazione i contratti di lavoro domestico.

Dalle dichiarazioni mensili individuali retributive delle aziende (Uni-Emens) è stato desunto il monte retributivo mensile relativo ai lavoratori dipendenti non agricoli nel trimestre ottobre-dicembre 2019 nelle regioni interessate (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia) che rivalutato all'anno 2020 sulla base dei parametri contenuti nel Documento di Economia e Finanza 2020, deliberato il 24 aprile 2020, è pari a 4.582 milioni di euro ad ottobre, 4.608 milioni di euro a novembre e 4.607 milioni di euro a dicembre. Nel prospetto che segue si riporta il numero medio dei dipendenti e il monte retributivo medio nel trimestre interessato all'esonero dei contributi per le regioni interessate.

Regione	media mensile dipendenti (in migliaia)	media mensile monte retributivo (in milioni di euro)
Abruzzo	257	454
Basilicata	90	144
Calabria	195	289
Campania	850	1.337
Molise	44	71
Puglia	606	966
Sardegna	245	411
Sicilia	586	926
Totale	2.873	4.599

Si è ipotizzata un'aliquota contributiva media complessiva a carico del datore di lavoro pari al

31%.

Le minori entrate relative al comma 1 della norma in esame sono stimate considerando le scadenze di pagamento dei contributi da parte dei datori di lavoro, tenendo anche conto del rateo di tredicesima mensilità relativa al trimestre considerato. Sono stati considerati anche gli effetti fiscali derivanti dall'esonero contributivo in esame applicando una aliquota media del 18%, tenuto conto delle specificità delle zone considerate.

Le risultanze derivanti dall'applicazione della norma in esame riportate nella tabella seguente:

*Minori entrate derivanti dall'esonero contributivo del 30% per i contributi a carico dei datori di lavoro privati di cui al comma 1 (+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)
(valori in mln di euro)*

	<i>Minori entrate contributive (lordo effetti fiscali)</i>	<i>Effetti fiscali indotti</i>	<i>Minori entrate contributive (al netto effetti fiscali)</i>
2020	-854,7	0,0	-854,7
2021	-535,4	261,5	-273,9
2022	0,0	56,1	56,1
2023	0,0	-67,5	-67,5
2024	0,0	0,0	0,0
2025	0,0	0,0	0,0

In conseguenza della modifica apportata all'articolo 27, che comporta anche minori effetti fiscali positivi, occorre modificare in diminuzione i profili finanziari complessivi riferiti agli anni 2021 e 2022 dell'articolo 114 comma 5, lettera a).

Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 854,7 milioni di euro per l'anno 2020, 535,4 milioni di euro per l'anno 2021 e in 67,5 milioni di euro per l'anno 2023 in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno e in 1.390,1 milioni di euro per l'anno 2020 e in 67,5 milioni di euro per l'anno 2023 in termini di indebitamento netto, si provvede ai sensi dell'articolo 114."

Comma 4-bis La disposizione prevede l'estensione agli anni successivi al 2020 dell'autorizzazione ad emettere e assegnare titoli di Stato a CDP, ai sensi dell'articolo 27, comma 17 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Il limite dell'importo massimo di titoli di Stato, resta pari a 44 miliardi di euro complessivi, comprendendo gli importi emessi e assegnati nel 2020 e negli anni successivi.

La proposta non comporta maggiori oneri, in quanto riguarda l'autorizzazione ad assegnare i titoli a CDP, mentre nel bilancio dello Stato resta fermo lo stanziamento già iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

A valere sul medesimo stanziamento, e nel limite dello stesso, è altresì autorizzato l'apporto diretto di liquidità al Fondo, in alternativa all'assegnazione di titoli di Stato.

Articolo 28

Rafforzamento della strategia per lo sviluppo delle aree interne

La disposizione prevede il rifinanziamento della Strategia nazionale per le aree interne del Paese, di cui alle Delibere del CIPE 9/2015, 43/2016, 80/2017, 52/2018 e 72/2019, per un importo



complessivo di 110 milioni di euro per il biennio 2020-2021, articolati in 10 milioni di euro per l'anno 2020 a valere sulle dotazioni del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183 e in 100 milioni di euro per l'anno 2021 a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione-programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. L'onere trova copertura negli stanziamenti dei suddetti Fondo di rotazione e FSC-programmazione 2014-2020 previsti a legislazione vigente.

III – Disposizioni in materia di salute

Articolo 29.

Disposizioni urgenti in materia di liste di attesa

La stima di impatto economico è stata condotta considerando che, al fine di accelerare l'assorbimento delle richieste di screening, di prestazioni ambulatoriali e di ricovero ospedaliero, le regioni e le province autonome, per il periodo dall'entrata in vigore della presente legge e sino al 31 dicembre 2020, possano ricorrere ad alcuni strumenti straordinari suddivisi per il recupero dei ricoveri ospedalieri e per le prestazioni di specialistica ambulatoriale nonché di screening.

In particolare, per il recupero dei ricoveri ospedalieri (comma 2 dell'articolo 28 del presente decreto) è stata prevista la possibilità di:

- a) incrementare la misura della tariffa oraria da erogare per le prestazioni aggiuntive dei dirigenti medici e sanitari dipendenti del Servizio sanitario nazionale a 80 euro lordi onnicomprensivi e la tariffa oraria da erogare per le prestazioni aggiuntive del personale del comparto sanità dipendente del Servizio sanitario nazionale a 50 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione. Tali incrementi operano limitatamente al periodo dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020 e, pertanto, hanno carattere temporaneo collegato in via esclusiva alla necessità di un meccanismo incentivante efficace nell'abbattimento delle liste di attesa in questa fase. Ne consegue, pertanto, che dal 1° gennaio 2021 vengono ripristinati i valori tariffari vigenti prima dell'entrata in vigore del presente decreto;
- b) reclutare, attraverso assunzioni a tempo determinato, personale del comparto e della dirigenza medica e sanitaria o attraverso forme di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa.

Nello specifico, i calcoli sono stati effettuati secondo in seguenti criteri:

A. Ricoveri ospedalieri

Periodo di riferimento: gennaio - giugno 2019

Fonte dati di riferimento: Flusso SDO, anno 2019;

Monitoraggio strategie di intervento per recupero liste d'attesa – DGPROGS, 13/07/2020.

L'intervento relativo ai ricoveri ospedalieri ha l'obiettivo di recuperare le prestazioni non erogate dalle strutture pubbliche nel periodo gennaio-giugno 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019. Sulla base del "Monitoraggio strategie di intervento per recupero liste d'attesa" effettuato dalla Direzione Generale della Programmazione sanitaria del Ministero della salute in data 13/07/2020, la riduzione tra 2019 e 2020 è stimata in circa il 40%, pari a 309.017 di ricoveri, di cui 230.428 ricoveri chirurgici e 78.589 ricoveri medici.

Partendo da questa dimensione ed ipotizzando che tutti i ricoveri non erogati nel pubblico nel primo semestre 2020 vengano recuperati entro il 31 dicembre 2020, è stato stimato un fabbisogno in ore di personale medico per il recupero delle prestazioni aggiuntive basato sui seguenti driver di valorizzazione:

- per DRG chirurgico: 2,5 ore/durata media intervento chirurgico;
- per DRG medico: 2 ore/durata media prestazione medica.

Accanto alla valutazione del fabbisogno orario per le prestazioni mediche, si è stimato altresì un



uguale fabbisogno orario per prestazioni infermieristiche e di personale tecnico, in considerazione del fatto che le attività assistenziali al letto del paziente saranno garantite prevalentemente in orario di servizio.

La spesa complessiva, per un costo pari a 95.322.292 euro, è stata stimata come segue:

- numero dei ricoveri ospedalieri chirurgici non erogati * 2,5 ore (durata media intervento chirurgico) * 130 Euro (somma del costo orario di 80,00 euro per il personale dirigente medico e del costo orario di 50,00 euro per il personale del comparto);
- numero dei ricoveri ospedalieri medici non erogati * 2 ore (durata media prestazione medica) * 130 Euro (somma del costo orario di 80,00 euro per il personale dirigente medico e del costo orario di 50,00 euro per il personale del comparto).

Nell'ambito del limite di spesa massimo disponibile per ciascuna regione e provincia autonoma, come calcolato con riferimento alle prestazioni aggiuntive richieste al personale dirigente medico e sanitario nonché del comparto, è consentito alle regioni e province autonome di ricorrere ad ulteriori assunzioni a tempo determinato fino al 31.12.2020 di personale del comparto sanità e della dirigenza medica e sanitaria per il recupero delle prestazioni di ricovero ospedaliero, nei limiti degli importi indicati nell'allegato A, colonna 1 e nel rispetto delle modalità di remunerazione dei profili professionali coinvolti, come previsti dai CCNL per il personale dipendente.

La tabella seguente riporta il dettaglio per singola regione.

Stima della distribuzione di dimissioni, giornate di ricovero e spesa teorica per regione e tipo DRG - Ricoveri programmati in Acuti Regime Ordinario in strutture pubbliche pari al 40% del volume del 1° semestre 2019.

Stima della distribuzione per le dimissioni non erogate nel 1° semestre 2020, pari al 40% del volume 2019.

Regione di ricovero	DRG chirurgici			DRG medici			Totale		
	Dimissioni	Giornate	Spesa teorica (Driver 2,5 h * 80 €)	Dimissioni	Giornate	Spesa teorica (Driver 2 h * 80 €)	Dimissioni	Giornate	Spesa teorica
Piemonte	24.349	90.696	7.913.360	4.870	22.235	1.266.096	29.218	112.931	9.179.000
Valle d'Aosta	699	3.073	227.110	206	891	53.560	905	3.964	280.000
Lombardia	37.446	185.833	12.170.080	15.001	97.353	3.900.208	52.447	283.186	16.070.000
P. A. di Bolzano	2.523	13.754	819.910	868	5.690	225.576	3.390	19.444	1.045.000
P. A. di Trento	2.111	10.008	686.010	791	5.579	205.608	2.902	15.587	891.000
Veneto	25.482	110.751	8.281.650	6.241	35.199	1.622.608	31.723	145.950	9.904.000
Friuli Venezia Giulia	7.436	33.052	2.416.570	2.567	13.735	667.368	10.002	46.787	3.083.000
Liguria	7.156	32.299	2.325.830	2.702	16.764	702.520	9.858	49.063	3.028.000
Emilia Romagna	26.208	113.378	8.517.600	7.646	43.559	1.987.960	33.854	156.937	10.505.000
Toscana	21.395	86.411	6.953.310	6.295	32.982	1.636.752	27.690	119.393	8.590.000
Umbria	4.724	21.056	1.535.300	1.314	7.903	341.536	6.038	28.958	1.876.000
Marche	7.899	33.683	2.567.240	2.632	18.080	684.216	10.531	51.763	3.251.000
Lazio	11.430	56.183	3.714.620	3.301	19.061	858.312	14.731	75.244	4.572.000
Abruzzo	4.830	25.342	1.569.880	1.846	10.800	480.064	6.677	36.141	2.049.000
Molise	422	2.817	137.020	241	1.331	62.608	662	4.148	199.000
Campania	12.978	70.464	4.217.850	6.490	39.941	1.687.296	19.468	110.405	5.905.000
Puglia	10.314	49.030	3.352.050	4.281	28.257	1.113.008	14.595	77.287	4.465.000
Basilicata	2.145	10.204	697.190	1.246	7.105	323.856	3.391	17.309	1.021.000
Calabria	3.864	19.164	1.255.930	2.427	15.814	631.072	6.292	34.978	1.887.000
Sicilia	11.870	67.031	3.857.880	5.564	36.202	1.446.744	17.435	103.233	5.304.000
Sardegna	5.147	27.718	1.672.710	2.062	9.313	536.224	7.209	37.031	2.208.000
Italia	230.428	1.061.945	74.889.100	78.589	467.794	20.433.192	309.017	1.529.739	95.322.292

Per il recupero delle prestazioni di specialistica ambulatoriale e screening (comma 3 dell'articolo 28 del presente decreto) è stata prevista la possibilità di:

- a) incrementare la misura della tariffa oraria da erogare per le prestazioni aggiuntive dei dirigenti medici e sanitari dipendenti del Servizio sanitario nazionale a 80 euro lordi omnicomprendivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione e la tariffa



oraria da erogare per le prestazioni aggiuntive del personale del comparto sanità dipendente del Servizio sanitario nazionale a 50 euro lordi omnicomprendivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione. Per il personale del comparto sanità, in particolare, si stima che il compenso aggiuntivo di 50 euro/ora debba essere corrisposto per il recupero delle sole prestazioni di diagnostica strumentale e non per le visite ambulatoriali, dal momento che per lo svolgimento di queste ultime il maggior impegno è richiesto per i soli medici. Tali incrementi operano limitatamente al periodo dall'entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020 e, pertanto, hanno carattere temporaneo collegato in via esclusiva alla necessità di un meccanismo incentivante efficace nell'abbattimento delle liste di attesa in questa fase. Ne consegue, pertanto, che dal 1° gennaio 2021 vengono ripristinati i valori tariffari vigenti prima dell'entrata in vigore del presente decreto;

- b) aumentare il monte ore dell'assistenza specialistica ambulatoriale convenzionata interna, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nel limite di quanto riportato per ciascuna regione nella colonna 3 dell'allegato A per un totale di 10 milioni di euro massimo, prevedendo lo svolgimento di attività aggiuntive, nel rispetto dell'Accordo Collettivo Nazionale vigente.

Nello specifico, i calcoli sono stati effettuati secondo in seguenti criteri:

B. Prestazioni specialistiche ambulatoriali

Periodo di riferimento: gennaio - giugno 2019

Fonte dati di riferimento:

- Livelli di Assistenza (Modello LA), anno 2018;
- Dato Tessera Sanitaria, anno 2018;
- Conto Annuale, anno 2018;
- Monitoraggio strategie di intervento per recupero liste d'attesa – DGPROGS, 13/07/2020.

L'intervento relativo alla specialistica ambulatoriale ha l'obiettivo di recuperare le prestazioni non erogate nel periodo gennaio-giugno 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019. Sulla base del "Monitoraggio strategie di intervento per recupero liste d'attesa" effettuato dalla Direzione Generale della Programmazione sanitaria del Ministero della salute in data 13/07/2020, la riduzione tra 2019 e 2020 è stimata in circa 13,3 milioni di prestazioni di accertamenti diagnostici e in circa 9,6 milioni di visite specialistiche, pari a circa il 36%.

Avendo rilevato che, sulla base dei dati di Tessera Sanitaria relativi all'anno 2018, il 59% delle prestazioni di accertamenti diagnostici e l'86% delle visite specialistiche vengono erogate da strutture pubbliche, si è ipotizzato che il recupero delle prestazioni avvenga per le strutture pubbliche secondo le medesime proporzioni, prevedendo quindi 7,9 milioni di prestazioni di accertamenti diagnostici e 8,2 mln di visite mediche.

Il tempo di esecuzione di ciascuna prestazione è stato stimato in 30 minuti.

Si è ipotizzato quanto segue:

- che una parte delle prestazioni di specialistica ambulatoriale non erogate nei primi sei mesi dell'anno 2020, a causa della pandemia COVID 19, si stima non vengano più richieste perché: i) allo stato ormai inappropriate/intempestive rispetto all'evoluzione della malattia ovvero già eseguite con altre modalità; ii) il recupero delle prestazioni non rese deve essere compatibile con l'impegno lavorativo ulteriore che può essere richiesto al personale dipendente del Servizio sanitario nazionale fino a tutto il 31 dicembre 2020 e del limite massimo di ore aggiuntive che può essere effettuato dagli specialisti convenzionati interni per il recupero parziale delle prestazioni non rese nel periodo emergenziale, ai sensi del comma 3 lettera c); iii) si ritiene che parte delle prestazioni ambulatoriali perse venga erogata anche con il ricorso alle figure professionali previste in incremento, ai sensi dei predetti articoli 2-bis e 2-ter. Il rinvio alle predette disposizioni sembra peraltro garantire un ottimale e più efficiente utilizzo delle risorse già messe in campo essendo ancora vigente lo stato di emergenza;
- conseguentemente, in considerazione di quanto espresso al punto precedente, si stima che



una restante quota di prestazioni ambulatoriali debba essere recuperata entro il 31 dicembre 2020, acquistando per le prestazioni di accertamenti diagnostici ore di prestazioni aggiuntive in misura pari a circa 1,379 milioni di ore distintamente per il personale medico e per il personale del comparto e circa 1,442 milione di ore/medico per le visite mediche; nell'ambito di tali ore aggiuntive si ipotizza che vengano erogate anche le prestazioni di screening oncologico di primo livello non rese nel primo semestre 2020.

Moltiplicando il monte ore aggiuntivo così ottenuto, corrispondente quindi alla trasformazione in ore del numero di prestazioni ambulatoriali non erogate nel pubblico nei primi 6 mesi dell'anno 2020, per il costo orario di Euro 80,00 per il personale medico e per il costo orario di Euro 50,00 per il personale di comparto si ottiene un maggior onere di 294.575.102 euro, come risulta dalla seguente tabella:

	NUMERO PRESTAZIONI PERSI PER IL PRIMO SEMESTRE 2020		TOTALE NUMERO PRESTAZIONI PERSE		NUMERO PRESTAZIONI PERSE SETTORE PUBBLICO		ORE RICUPERABILI PULSANDO DAL PRIMO SEMESTRE		ORE AGGIUNTIVE NECESSARIE PER RECUPERARE UNA PARTE DELLE PRESTAZIONI AMBULATORIALI		MAGGIOR ONERE NECESSARIO PER RECUPERARE UNA PARTE DELLE PRESTAZIONI AMBULATORIALI		
	Dirigenza	Comp.	Dirigenza	Comp.	Dirigenza	Comp.	Dirigenza	Comp.	Dirigenza	Comp.	Dirigenza	Comp.	TOTALE
AMBITO	2.054.000	2.000.000	3.954.000	4.000.000	1.500.000	2.000.000	1.200.000	1.600.000	1.000.000	1.300.000	1.000.000	1.300.000	24.738.477
AMBITO	400.000	400.000	800.000	800.000	300.000	400.000	240.000	320.000	200.000	260.000	200.000	260.000	700.000
AMBITO	1.654.000	1.600.000	3.154.000	3.200.000	1.200.000	1.600.000	960.000	1.280.000	800.000	1.040.000	800.000	1.040.000	814.331.665
AMBITO	200.000	200.000	400.000	400.000	150.000	200.000	120.000	160.000	100.000	130.000	100.000	130.000	3.330.455
AMBITO	1.454.000	1.400.000	2.754.000	2.800.000	1.050.000	1.400.000	840.000	1.120.000	700.000	910.000	700.000	910.000	2.421.855
AMBITO	1.854.000	1.800.000	3.654.000	3.700.000	1.350.000	1.800.000	1.080.000	1.440.000	900.000	1.170.000	900.000	1.170.000	18.410.204
AMBITO	2.254.000	2.200.000	4.454.000	4.500.000	1.650.000	2.200.000	1.320.000	1.760.000	1.400.000	1.860.000	1.400.000	1.860.000	7.306.187
AMBITO	1.654.000	1.600.000	3.254.000	3.300.000	1.150.000	1.600.000	920.000	1.280.000	800.000	1.040.000	800.000	1.040.000	2.628.878
AMBITO	1.854.000	1.800.000	3.654.000	3.700.000	1.350.000	1.800.000	1.080.000	1.440.000	900.000	1.170.000	900.000	1.170.000	2.871.668
AMBITO	1.954.000	1.900.000	3.854.000	3.900.000	1.450.000	1.900.000	1.160.000	1.520.000	1.000.000	1.250.000	1.000.000	1.250.000	15.988.888
AMBITO	2.154.000	2.100.000	4.254.000	4.300.000	1.600.000	2.100.000	1.280.000	1.680.000	1.300.000	1.650.000	1.300.000	1.650.000	8.028.408
AMBITO	2.354.000	2.300.000	4.654.000	4.700.000	1.750.000	2.300.000	1.400.000	1.840.000	1.400.000	1.750.000	1.400.000	1.750.000	8.022.475
AMBITO	2.554.000	2.500.000	5.054.000	5.100.000	1.900.000	2.500.000	1.520.000	2.000.000	1.500.000	1.950.000	1.500.000	1.950.000	23.986.963
AMBITO	2.754.000	2.700.000	5.454.000	5.500.000	2.050.000	2.700.000	1.640.000	2.160.000	1.600.000	2.000.000	1.600.000	2.000.000	6.461.658
AMBITO	2.954.000	2.900.000	5.854.000	5.900.000	2.200.000	2.900.000	1.760.000	2.320.000	1.700.000	2.150.000	1.700.000	2.150.000	2.171.902
AMBITO	3.154.000	3.100.000	6.254.000	6.300.000	2.350.000	3.100.000	1.880.000	2.480.000	1.800.000	2.100.000	1.800.000	2.100.000	21.146.862
AMBITO	3.354.000	3.300.000	6.654.000	6.700.000	2.500.000	3.300.000	2.000.000	2.640.000	1.900.000	2.250.000	1.900.000	2.250.000	14.896.268
AMBITO	3.554.000	3.500.000	7.054.000	7.100.000	2.650.000	3.500.000	2.120.000	2.800.000	2.000.000	2.300.000	2.000.000	2.300.000	2.796.668
AMBITO	3.754.000	3.700.000	7.454.000	7.500.000	2.800.000	3.700.000	2.240.000	2.960.000	2.100.000	2.450.000	2.100.000	2.450.000	6.240.818
AMBITO	3.954.000	3.900.000	7.854.000	7.900.000	2.950.000	3.900.000	2.360.000	3.120.000	2.200.000	2.600.000	2.200.000	2.600.000	17.770.218
AMBITO	4.154.000	4.100.000	8.254.000	8.300.000	3.100.000	4.100.000	2.480.000	3.280.000	2.300.000	2.800.000	2.300.000	2.800.000	3.298.178
TOTALE	37.989.832	36.813.782	74.803.614	75.627.564	28.739.817	38.219.627	22.988.658	30.578.908	4.116.818	5.378.818	4.116.818	5.378.818	179.200.328
													116.164.777
													294.675.102

Tutti i predetti oneri relativi alla spesa per le ore aggiuntive necessarie a recuperare i ricoveri ospedalieri persi nel primo semestre 2020 e parte delle prestazioni di specialistica ambulatoriale perse sempre nel primo semestre 2020, non comprendono la spesa per gli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione.

A tal fine si riportano qui di seguito i conteggi fatti per stimare i predetti oneri riflessi, così suddivisi:

- dirigenti medici e sanitari □ IRAP 8,5%, nel presupposto che la prestazione lavorativa venga svolta in regime di lavoro autonomo;
- comparto □ IRAP e oneri previdenziali per un totale del 33%

Applicando al numero delle ore aggiuntive necessarie per la dirigenza medica e sanitaria ed il comparto rispettivamente la tariffa oraria di 80 euro e 50 euro, la spesa per l'IRAP pari all'8,5% ammonta a complessivi 24,166 milioni di euro circa per la dirigenza, mentre la spesa degli oneri riflessi per il comparto, pari al 33% (inclusiva dell'IRAP) ammonta a 34,846 milioni di euro circa. La spesa complessiva per gli oneri riflessi ammonta quindi a 59,011 milioni di euro, che viene suddivisa sulla base delle ore aggiuntive stimate per il recupero dei ricoveri ospedalieri e specialistica ambulatoriale.

Si riporta la tabella con il dettaglio:



ORE MEDICHE COMPARTO

ORE MEDICO	DI CUI PER RICOVERI	DI CUI PER SPECIALISTICA	ORE COMPARTO	DI CUI PER RICOVERI	DI CUI PER SPECIALISTICA
3 19 560	70.641	240.626	171.676	70.641	161.240
8 18 6	2.159	7.690	4.970	2.159	2.814
7 05 960	133.812	599.332	422.770	133.812	366.416
30 01 7	6.843	24.973	18.661	6.843	16.829
30 36 1	6.839	23.563	18.770	6.839	16.848
3 02 94 9	76.147	236.762	130.922	76.147	167.436
10 21 8	23.723	68.997	58.494	23.723	24.774
11 46 2	22.582	66.167	52.506	22.582	23.623
12 01 7 7	60.612	198.903	106.630	60.612	127.731
2 46 03 7	16.677	146.906	102.732	16.677	60.642
40 36 8	14.437	49.262	37.246	14.437	22.668
50 69 3	25.611	27.562	50.330	25.611	26.319
2 07 30 1	35.170	235.494	136.876	35.170	104.562
66 74 7	15.946	52.838	36.656	15.946	24.186
30 36 4	1.336	16.248	14.000	1.336	14.460
2 36 43 7	43.424	196.012	136.322	43.424	112.503
17 01 36 8	34.347	149.242	100.186	34.347	69.938
34 30 3	7.624	25.466	21.296	7.624	14.413
75 17 6	94.219	61.667	40.796	94.219	26.399
2 10 46 0	40.803	179.665	121.612	40.803	20.768
36 25 3	74.993	72.336	47.196	74.993	36.187
3 653 30 1	733.246	2.806.553	2.111.896	733.246	1.239.618

SPESA IRAP (0,65% PER I MEDICI E RAPE ONERI RIFLE 1,83 (0,31% PER INFERMIERI) SU ORE AGGIUNTIVE PER SPECIALISTICA E RICOVERI

	DIRIGENZA	COMPARTO	TOTALE	DI CUI PER RICOVERI	DI CUI PER SPECIALISTICA AMBULATORIALE
PRELATIVE	2.162.637	2.806.010	4.968.647	1.643.241	3.345.266
VALORI SPESATI	62.491	82.049	144.610	30.265	64.305
CONFERENZE	4.758.836	6.961.962	11.720.821	2.600.200	6.866.021
PROBATIONE	224.614	311.048	535.662	187.263	248.179
PARCHEGGIO	278.488	308.934	587.422	129.625	358.217
VERBALE	2.264.064	3.864.779	6.128.843	1.770.116	4.343.668
PROVA VERBALE EULA	614.692	966.147	1.580.839	350.737	1.444.873
LENERA	821.936	871.129	1.693.065	343.774	920.465
EMULAZIONE	2.273.211	3.261.797	5.535.008	1.643.200	3.243.258
TRAVEL	1.858.462	2.819.872	4.678.334	1.539.668	2.679.214
INTEGRA	423.194	914.681	1.337.875	336.287	766.559
INVERNA	581.832	879.344	1.461.176	362.784	652.414
LAGO	1.818.636	2.268.196	4.086.832	614.616	3.252.876
PERLUCE	467.818	869.268	1.337.074	267.412	739.661
VALISE	142.011	231.004	373.015	147.719	237.255
CONFERENZE	1.823.136	2.813.268	4.636.404	1.608.284	3.168.081
PROVA	1.194.930	1.863.067	3.057.997	606.276	2.647.663
VALORI SPESATI	2.212.296	360.271	2.572.567	123.085	461.473
VALORI SPESATI	517.636	87.233	604.869	339.249	650.466
SOLU	1.244.933	2.004.868	3.249.801	450.755	2.648.121
SPESATI	607.431	778.623	1.386.054	343.469	663.145
TOTALE	24.165.947	34.845.794	59.011.741	17.684.666	41.826.953

Considerato, inoltre, che tale meccanismo incentivante temporaneo può essere efficace sia per l'abbattimento delle liste di attesa in questa fase, sia per smaltire le liste di attesa createsi nel periodo ante pandemia COVID 19, si procede ad aggiungere agli oneri fin qui stimati anche l'onere netto derivante dall'adeguamento degli attuali 60 euro/ora a 80 euro/ora per il periodo 15 agosto-31 dicembre 2020 (4,5 mesi) per l'attuale ammontare dei compensi aggiuntivi per la dirigenza del ruolo sanitario e per la dirigenza medica, escludendo dal calcolo i medici veterinari in quanto non coinvolti nelle attività. La stima dell'ammontare dell'adeguamento dei compensi aggiuntivi per i soli dirigenti medici e sanitari, al netto dei veterinari, è stata fatta decurtando dalla spesa dei compensi aggiuntivi risultanti dal conto annuale 2018, ora da adeguare ai sensi del presente decreto, l'incidenza percentuale dei medici veterinari risultante nella composizione del personale della "dirigenza medica e sanitaria" da Conto annuale anno 2018, pari al 4,5% oltre all'adeguamento del compenso aggiuntivo per il personale del comparto dipendente del SSN. Per quest'ultimo personale del comparto, in considerazione di quanto previsto dall'articolo 2 del CCNL 31.7.2009 che specifica che la tariffa oraria del compenso aggiuntivo è stabilita a livello regionale, è stato stimato un adeguamento dagli attuali 30 euro/ora medi a 50 euro/ora. La tariffa media di 30 euro si basa su una ricognizione dei valori applicati in alcune regioni.

Ora, dal momento che l'adeguamento dei compensi aggiuntivi (sia del personale dirigente medico e sanitario che del personale del comparto) previsto dal presente decreto è finalizzato al recupero delle prestazioni di specialistica ambulatoriale e di ricovero ospedaliero e tenuto conto che i dati del Conto annuale 2018 non consentono di articolare la spesa dei compensi aggiuntivi, distintamente per i ricoveri ospedalieri e per l'ambito ambulatoriale, si è provveduto a fare un mero riproporzionamento per il periodo di 4,5 mesi (15 agosto – 31 dicembre 2020) dell'onere rilevato nel 2018 per i singoli profili di personale (fatta eccezione per il personale medico veterinario) parametrati al nuovo valore tariffario previsto dal presente decreto, limitatamente alla parte eccedente il previgente valore tariffario. Ciò nel presupposto che non si modifichi la composizione delle attività per le quali è stato pagato il compenso aggiuntivo al personale dipendente del SSN nel 2018.

L'onere stimato a seguito di tale riproporzionamento ammonta a 29.309.737 euro, come risultante dalla seguente tabella:



STIMA ADEGUAMENTO COMPENSI AGGIUNTIVI PARAMETRATO A 4,5 MESI (DAL 15/8/2020 AL 31/12/2020)			
	DIRIGENZA	COMPARTO	TOTALE
PIEMONTE	463.202	380.539	843.741
VALLE D'AOSTA	81.450	7.271	88.720
LOMBARDIA	2.394.929	642.046	3.036.974
PA BOLZANO	29.105	162.865	191.971
PA TRENTO	29.105	162.865	191.971
VENETO	2.064.777	344.532	2.409.309
FRIULI-VENEZIA GIULIA	114.434	2.582	117.016
UGURIA	724.103	577.796	1.301.899
EMILIA-ROMAGNA	1.622.632	978.432	2.601.064
TOSCANA	2.047.616	1.695.842	3.743.458
UMBRIA	276.630	182.759	459.389
MARCHE	915.004	488.657	1.403.661
LAZIO	1.037.353	819.179	1.856.532
ABRUZZO	535.289	486.736	1.022.025
MOLISE	420.552	9.731	430.283
CAMPANIA	3.298.951	196.185	3.495.136
PUGLIA	758.491	825.370	1.583.861
BASILICATA	606.953	269.673	876.626
CALABRIA	586.683	253.500	840.182
SICILIA	991.692	549.392	1.541.083
SARDEGNA	590.791	683.843	1.274.634
TOTALE	19.589.744	9.719.993	29.309.737

I predetti oneri di 29.309.737 euro includono anche gli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione, dal momento che l'adeguamento della tariffa oraria ha preso come base di calcolo il valore dei compensi aggiuntivi vigenti da Conto annuale, come risulta dalle definizioni delle voci inserite nelle tabelle 13 e 14 del medesimo Conto Annuale.

Nel limite di quanto riportato per ciascuna regione nella colonna 3 dell'allegato A, per un totale di 10 milioni di euro, le regioni e province autonome possono ricorrere all'aumento del monte ore dell'assistenza specialistica ambulatoriale convenzionata interna, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. La spesa di 10 milioni di euro non costituisce un onere aggiuntivo, ma si avvale, delle disponibilità di cui alla colonna 2 dell'allegato A, in coerenza a quanto previsto dal comma 3, lettere a) e b) dell'articolo 28 del presente decreto e nel rispetto delle modalità di remunerazione dei profili professionali coinvolti, come previsti dagli accordi collettivi nazionali vigenti in materia di convenzione per i medici specialisti ambulatoriali interni.

È stato, poi, previsto che le regioni e le province autonome possano ricorrere in maniera flessibile agli strumenti straordinari di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo 28, limitatamente al periodo dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020. A tal fine, il limite massimo di spesa per ciascuna regione e provincia autonoma è indicato nell'allegato A che forma parte integrante del presente decreto e, solo se la somma degli importi ivi indicati è superiore a quelli assegnati a ciascuna regione e provincia autonoma sulla base dell'allegato B richiamato al comma 8, il limite massimo di spesa è rappresentato dall'importo riportato nell'allegato B del presente decreto. Il ricorso a tale facoltà deve essere nel rispetto delle modalità di remunerazione dei profili professionali coinvolti, come previsti dai CCNL per il personale dipendente del Servizio sanitario nazionale e dagli accordi collettivi nazionali vigenti in materia di convenzione per i medici specialisti ambulatoriali interni. La flessibilità concessa alle regioni e province autonome nell'utilizzo delle risorse in base ai propri contesti organizzativi dovranno essere evidenziati nei Piani Operativi regionali per il riassorbimento delle liste d'attesa, di cui al comma 9.

Stante quanto sopra, si stima che per l'attuazione dei commi 2 e 3 dell'articolo 28 del presente decreto, ne consegua un onere complessivo pari a 478.218.772 euro, a cui si fa fronte ai sensi dell'articolo 114. La ripartizione delle somme risultante dall'allegato B differisce da quella risultante dalle somme dell'allegato A in quanto si è scelto di ripartire le somme complessive sulla



base delle quote di accesso, del 2020, indipendentemente dall'incidenza della pandemia da Covid 19 a livello regionale e dalle conseguenti riduzioni di prestazioni ad essa correlate, nel presupposto che tutte le regioni e province autonome abbiano ottemperato alle indicazioni ministeriali durante il periodo emergenziale in materia di sospensione delle attività ospedaliere ed ambulatoriali. Come chiarito sopra, è stato poi previsto che il limite massimo di spesa, per l'attuazione dei commi 2 e 3 del presente articolo, per ciascuna regione e provincia autonoma è indicato nell'allegato A che forma parte integrante del presente decreto e, solo se la somma degli importi ivi indicati è superiore a quelli assegnati a ciascuna regione e provincia autonoma sulla base dell'allegato B richiamato al comma 8, il limite massimo di spesa è rappresentato dall'importo riportato nel medesimo allegato B del presente decreto.

Articolo 29-bis.

Misure per il sostegno del sistema termale-nazionale

La disposizione, al comma 1, istituisce, nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo economico, un fondo con dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e 18 milioni di euro per l'anno 2021, che rappresenta il limite di spesa, finalizzato alla concessione di buoni per l'acquisto di servizi termali, le cui modalità attuative dovranno essere previste da un decreto del MISE da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione (comma 2).

Il comma 3 consente al MISE, per le finalità di cui al comma 1, di avvalersi di società in house mediante stipula di apposita convenzione. Gli oneri di gestione, complessivamente considerati, non possono superare il limite massimo del 2% delle risorse del predetto fondo e sono a valere su di esse.

Il comma 4 prevede che agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020 e 18 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2020 e 14 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4., e quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 114.

Articolo 29-ter.

(Disposizioni per la tutela della salute in relazione all'emergenza COVID-19)

Comma 1: prevede che le Regioni, per fronteggiare adeguatamente le emergenze pandemiche adottano piani di riorganizzazione dei distretti e della rete assistenziale territoriale per garantire l'integrazione sociosanitaria, l'interprofessionalità e la presa in carico del paziente, per fronteggiare l'emergenza Covid-19.

I menzionati piani sono adottati nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali già a disposizione a legislazione vigente, pertanto l'attuazione delle misure non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma 2: è volto all'efficientamento dei servizi di salute mentale operanti nell'ambito delle strutture sanitarie locali, nell'ottica di garantire il benessere psicologico e le misure sanitarie a tutela della salute mentale, sempre nel contesto emergenziale in corso, mediante l'adozione di linee d'indirizzo da parte del Ministero della salute, di concerto con la Conferenza unificata. Una volta adottate le predette linee di indirizzo, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le stesse sono finalizzate all'adozione, da parte delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, di un protocollo uniforme sull'intero territorio nazionale che definisca le buone pratiche di salute mentale di comunità e la tutela delle fragilità psicosociali. La misura costituisce un ulteriore strumento a supporto dell'attività sia organizzativa che programmatica delle regioni, per meglio razionalizzare l'utilizzo delle risorse già destinate per i Dipartimenti di salute mentale trattandosi di linee di indirizzo per promuovere nuovi modelli per le attività istituzionali attinenti alla salute mentale, da attuare con le risorse disponibili a legislazione vigente.



L'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tenuto conto che si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali già a disposizione a legislazione vigente.

Articolo 30

Incentivi in favore del personale sanitario

La norma modifica il comma 2, terzo periodo, dell'articolo 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, consentendo alle regioni e alle province autonome di incrementare, per l'anno 2020, con proprie risorse già disponibili a legislazione vigente e fermo restando l'equilibrio economico dei rispettivi sistemi sanitari, gli importi di cui all'articolo 1, comma 2, del predetto DL n. 18/2020, di un ammontare aggiuntivo il cui importo non può essere superiore al doppio degli stessi.

Articolo 30 bis

Misure urgenti per il rafforzamento del servizio sanitario nazionale

La disposizione, in deroga al comma 1 dell'articolo 15-nonies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, interviene per estendere la disposizione già prevista dal comma 2, dell'art. 5-bis, del decreto-legge 30/12/2019, n. 162 convertito con modificazioni in legge 28 febbraio 2020, anche agli specialisti biologi, chimici, farmacisti, fisici, odontoiatri e psicologi nonché al personale in servizio presso il Ministero della salute di cui all'art. 17, comma 1, della legge n. 3 del 2018, sostituendo il vigente comma 2, allo stato riferito solo ai dirigenti medici del SSN.

La modifica lascia, inalterato l'arco temporale già fissato fino al 31 dicembre 2022, dal vigente comma 2 ed è finalizzata a fronteggiare l'attuale stato di carenza del personale sanitario, consentendo al personale sopra indicato, di presentare istanza, oltre il quarantesimo anno di servizio, e comunque non oltre il settantesimo anno di età, al fine di essere trattenuti in servizio presso le pubbliche amministrazioni di appartenenza, che dovranno valutare l'istanza nel rispetto degli atti aziendali.

Si tratta di una ulteriore misura di cui si possono avvalere le amministrazioni coinvolte, per fronteggiare la carenza di personale sanitario, che in concomitanza dell'emergenza in corso, può assumere dimensioni critiche. Non vi è alcun obbligo di adesione per il personale sanitario, in quanto trattasi di una facoltà concessa.

La previsione, già in essere per il solo personale medico del SSN, viene attuata senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tenuto conto che la spesa del personale trattenuto è comunque compresa nei limiti previsti a legislazione vigente.

Articolo 31.

Disposizioni per il funzionamento dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Il comma 1 prevede, nel quadro più generale dell'intervento per il rilancio dell'Ente e delle sue funzioni strategiche per il sistema sanitario del Paese, la possibilità per l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali di procedere, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, senza il previo espletamento delle procedure di mobilità ad assunzioni a tempo indeterminato, mediante appositi concorsi pubblici per esami, scritti e orali, delle seguenti 24 unità di personale: 1 statistico, 2 ingegneri gestionali, 3 ingegneri ambientali, 3 ingegneri clinici, 3 ingegneri informatici, 4 infermieri con laurea magistrale, inquadrati come personale non dirigenziale nella categoria D, e 6 dirigenti medici, 1 dirigente statistico ex Area III di contrattazione e 1 dirigente ingegnere gestionale.

La previsione si rende necessaria per assicurare, tramite procedure concorsuali bandite dalla stessa amministrazione, la massima tempestività del reclutamento straordinario previsto, a fronte di una sostanziale copertura.

La dotazione organica dell'Agenzia, di cui all'articolo 1, comma 444, legge 27 dicembre 2017, n.



205, determinata in 146 unità, di cui 17 con qualifica dirigenziale, è corrispondentemente incrementata di 16 unità di Categoria D, di 6 unità di dirigente medico e di 2 unità di dirigente ex Area III di contrattazione.

Gli oneri della disposizione sono quantificati come segue.

Per il personale non dirigenziale (16 unità), l'onere annuo lordo a regime, comprensivo degli oneri indiretti, è pari a euro € 653.364,33, come riportato nella tabella 1.

Tabella 1

Categoria	N. unità	Stipendio Base	Elemento Perequativo	Acconto nuovo accordo	Indennità di qualificazione professionale	Totale Costo Annuale (escluso tredicesima)	Tredicesima	Premio di produttività	Totale costo annuale compresa tredicesima e produttività	Oneri riflessi a carico Agenas (37,58% = 23,80 CPDEL, 4,88 INADEL, 8,5 IRAP, 0,4 INAIL)	Costo unitario inclusi oneri riflessi
CAT. D	16	€ 1.551,34	€ 19,00	€ 13,46	€ 71,53	€ 23.453,96	€ 1.935,33	€ 4.446,53	€ 29.846,92	€ 10.998,35	€ 40.845,27
Totale		€ 29.521,44	€ 304,00	€ 215,36	€ 1.144,48	€ 375.429,36	€ 30.981,33	€ 71.146,03	€ 477.550,72	€ 178.813,61	€ 653.364,33

Per il personale dirigenziale (8 unità), l'onere annuo lordo a regime, comprensivo degli oneri indiretti, è pari a euro € 1.198.920,60, come riportato nella tabella 2.

Tabella 2

Qualifica	Unità	Categoria	Stipendio base	Adempimenti nuovi accordi	Ribattimento Progressione economica contrattazione	Ribattimento Progressione Funzionale Contrattazione	Ribattimento Progressione Funzionale Contrattazione	Indennità di Qualificazione Medica	Indennità di Qualificazione Dentistica	Totale Costo Annuale (escluso tredicesima)	Tredicesima	Ribattimento di Risultato	Totale costo annuale compresa tredicesima	Oneri riflessi a carico Agenas (37,58% = 23,80 CPDEL, 4,88 INADEL, 8,5 IRAP, 0,4 INAIL)	Costo unitario inclusi oneri riflessi
DIRIGENTE MEDICO	1	DIRIGENTE MEDICO	€ 10.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 13.000,00	€ 1.000,00	€ 2.000,00	€ 16.000,00	€ 6.000,00	€ 22.000,00
DIRIGENTE MEDICO	1	DIRIGENTE MEDICO	€ 10.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 13.000,00	€ 1.000,00	€ 2.000,00	€ 16.000,00	€ 6.000,00	€ 22.000,00
DIRIGENTE MEDICO	1	DIRIGENTE MEDICO	€ 10.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 13.000,00	€ 1.000,00	€ 2.000,00	€ 16.000,00	€ 6.000,00	€ 22.000,00
DIRIGENTE MEDICO	1	DIRIGENTE MEDICO	€ 10.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 13.000,00	€ 1.000,00	€ 2.000,00	€ 16.000,00	€ 6.000,00	€ 22.000,00
DIRIGENTE MEDICO	1	DIRIGENTE MEDICO	€ 10.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 13.000,00	€ 1.000,00	€ 2.000,00	€ 16.000,00	€ 6.000,00	€ 22.000,00
DIRIGENTE MEDICO	1	DIRIGENTE MEDICO	€ 10.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 13.000,00	€ 1.000,00	€ 2.000,00	€ 16.000,00	€ 6.000,00	€ 22.000,00
DIRIGENTE MEDICO	1	DIRIGENTE MEDICO	€ 10.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 13.000,00	€ 1.000,00	€ 2.000,00	€ 16.000,00	€ 6.000,00	€ 22.000,00
Totale	8		€ 80.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 104.000,00	€ 8.000,00	€ 16.000,00	€ 128.000,00	€ 48.000,00	€ 176.000,00

Il comma 3 della disposizione assicura la copertura degli oneri predetti, pari complessivamente a euro 463.071,23 per l'anno 2020 (ipotizzando che le nuove assunzioni non abbiano luogo prima del 1° ottobre 2020) e ad euro 1.852.284,93 a decorrere dall'anno 2021, ai quali si provvede mediante risorse proprie dell'Agenzia (contributi per attività connesse alla educazione continua in medicina – ECM)

In particolare, si provvede utilizzando l'integrazione al finanziamento di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, derivante dai contributi di cui all'art. 2, comma 358, della legge 27 dicembre 2007, n. 244, integralmente devoluti al bilancio dell'Agenas.

A conferma della capienza del bilancio dell'Ente, si evidenzia che l'Agenzia ha registrato negli ultimi 5 anni un avanzo di circa 7.000.000,00 di euro annui e che l'entrata media dovuta a entrate per contributi ECM ammonta, nell'ultimo quinquennio, a circa 16.000.000,00 annui.

La copertura degli oneri mediante utilizzo delle risorse disponibili sul bilancio dell'AGENAS necessita di una compensazione in termini di fabbisogno e indebitamento netto pari a euro 238.482 per l'anno 2020 e a euro 953.927 annui a decorrere dall'anno 2021, a cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Comma 4-bis La disposizione proroga al 28 febbraio 2021 il termine per la riorganizzazione con DPCM per il Ministero della salute e per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali fissato al 31 ottobre 2020 dall'articolo 1, comma 5-quater del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8. La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri.



Comma 4 ter La disposizione è volta ad incrementare di 403 milioni di euro, per l'anno 2020, le risorse destinate al credito di imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione di cui all'articolo 125 del DL 34/2020. Viene inoltre previsto che le predette risorse aggiuntive sono destinate ad incrementare il credito d'imposta già disciplinato ai sensi del predetto articolo 125, confermando i soggetti beneficiari individuati a seguito delle disposizioni impartite dall'agenzia delle entrate.

Il comma 4-quinquies prevede che alla copertura degli oneri di cui al predetto comma 4-ter si fa fronte mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione delle disposizioni di cui al comma 4-quater. Conseguentemente, le risorse disponibili sul bilancio dell'INAIL, relative al bando ISI 2019 ed allo stanziamento 2020 per il finanziamento dei progetti di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per un importo complessivo pari ad euro 403 milioni sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, entro 15 giorni dalla conversione in legge del presente decreto, per essere riassegnate al pertinente capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, inerente il credito di imposta di cui all'articolo 125, del DL 34/2020.

Articolo 31-bis.

(Sezioni elettorali ospedaliere costituite nelle strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19) L'articolo 2 pone una disciplina speciale che, con riferimento alle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020, prevede la costituzione di sezioni elettorali ospedaliere nelle strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19. Per i profili esplicativi si rimette alla relazione illustrativa.

In particolare, il comma 1 prevede che:

- sono costituite sezioni ospedaliere in tutte le strutture sanitarie che ospitano reparti Covid-19 con almeno 100 posti letto (le disposizioni vigenti le prevedono solo nelle strutture con almeno 200 posti letto). La sezione ospedaliera ha le stesse prerogative di funzionalità e di composizione di un seggio ordinario. Dunque è possibile votare presso la sezione ospedaliera costituita in una apposita sala ove sono poste le cabine elettorali ed è abilitato allo scrutinio delle schede votate. Analogamente ai seggi ordinari i componenti della sezione ospedaliera sono 6 (presidente e 5 scrutatori);
- ogni sezione ospedaliera istituita presso strutture con reparti Covid-19 è abilitata alla raccolta del voto domiciliare - tramite i seggi speciali appositamente costituiti- di coloro che ne faranno richiesta, se positivi Covid-19 o in quarantena domiciliare o in isolamento fiduciario e dei ricoverati in reparti COVID in strutture sanitarie con meno di 100 posti letto. Tali seggi sono composti da 3 membri che, dopo aver raccolto il voto del malato COVID, lo inseriscono nell'urna della sezione ospedaliera. I voti così raccolti saranno scrutinati insieme a quelli raccolti nella struttura sanitaria.

La rilevazione fornita dal Ministero della Salute sul numero delle strutture ospedaliere che ospitano Reparti COVID-19 evidenzia che:

- a) 69 sono le strutture sotto i 100 posti letto
- b) 88 sono le strutture tra i 100 e i 199 posti letto
- c) 170 sono le strutture sopra i 200 posti letto.

Si ipotizza che presso ogni sezione ospedaliera, già istituita o di nuova istituzione, occorranza almeno due seggi speciali per raccogliere sia il voto domiciliare che quello presso i reparti COVID con meno di 100 posti. Conseguentemente:

- per le 88 strutture da 100 a 199 posti letto, ove è presente – secondo la normativa vigente – un solo seggio speciale, occorre prevedere ora una sezione ospedaliera e un altro seggio speciale per ciascuna delle 88 strutture;
- per le 170 strutture da 200 posti letto o superiori, ove sono presenti – secondo la normativa vigente – una sezione ospedaliera e un solo seggio speciale, occorre prevedere ora un



altro seggio speciale per ciascuna delle 170 strutture.

Il comma 2 prevede poi che in caso di accertata impossibilità alla costituzione della sezione elettorale ospedaliera e dei seggi speciali, il Sindaco possa nominare, componenti dei medesimi, personale delle Unità speciali di continuità assistenziale regionale (USCAR), designati dalla competente azienda sanitaria locale, ovvero, in subordine, previa attivazione dell'autorità competente, soggetti iscritti all'elenco dei volontari di protezione civile che sono elettori del Comune. Trattasi di ipotesi alternativa a quella del comma precedente, che non altera il numero complessivo delle sezioni elettorali o dei seggi speciali aggiuntivi che dovranno costituirsi.

Il comma 3, infine, prevede che presso ogni sezione elettorale operante ai sensi dell'articolo 2, possono essere istituiti ulteriori seggi composti anch'essi da personale delle unità speciali di continuità assistenziale regionale (USCAR), designati dalla competente azienda sanitaria locale. A tal proposito, si considera che possa essere attivato, nell'ambito di ogni sezione elettorale ospedaliera, un ulteriore seggio speciale che andrebbe ad aggiungersi ai due seggi speciali che già si ipotizza operino ai fini della raccolta del voto degli elettori COVID, sia in ospedale che a domicilio.

Pertanto, il numero di ulteriori seggi speciali risulta essere pari a 258, quale somma di due addendi:

- 88 seggi speciali da costituire presso le strutture sanitarie da 100 a 99 posti letto;
- 170 seggi speciali da costituire presso le strutture sanitarie sopra i 200 posti letto.

Il comma 4 prevede che ai componenti delle sezioni elettorali ospedaliere e dei seggi di cui ai commi 1, 2 e 3 spetti l'onorario fisso forfettario previsto dall'articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, maggiorato del 50 per cento.

Le sezioni ospedaliere hanno le stesse prerogative di funzionalità e di composizione delle sezioni elettorali ordinarie. Analogamente a queste, infatti, sono costituite in apposite sale ove sono poste le cabine elettorali e sono deputate anche allo scrutinio delle schede votate. Pertanto, ogni sezione ospedaliera richiede le stesse 6 unità di una sezione ordinaria (1 presidente e 5 componenti).

I seggi speciali, deputati, invece, esclusivamente alla raccolta del voto dei malati COVID, in conformità all'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, sono composti da tre unità (1 presidente e due componenti).

Ciò posto, poiché l'onorario fisso forfettario, fissato in misura indipendente dalla durata della votazione, è pari a 150 euro per ciascun presidente di sezione e a 120 euro per gli altri componenti, mentre l'onorario fisso forfettario stabilito per i presidenti e i componenti dei seggi speciali, è pari rispettivamente a 90 e a 61 euro, il costo unitario di un seggio speciale è pari a 318 euro e quello di una sezione elettorale ospedaliera è pari a 1.125 euro.

Nella tabella che segue è indicato il calcolo effettuato:

• componenti	• seggio speciale • 1+2	• sezione ospedaliera • 1+5
• compenso	• 90+61x2	• 150+120x5
• totale compenso	• 212	• 750
• maggiorazione 50%	• 106	• 375
• costo per seggio	• 318	• 1.125

Ora, poiché il numero complessivo di personale elettorale aggiuntivo è pari a 2.076 unità, si ricava che l'onere complessivo da sostenere in relazione ai commi 1, 2 e 3 è pari a 263.088 euro come risulta dalla tabella che segue:



seggi speciali	sezioni ospedaliere	totale	personale elettorale			Spesa		
			Presidenti (1x ogni seggio speciale o sezione ospedaliera)	Componenti (2x n. seggi speciali + 5x n. sezioni ospedaliere)	totale	seggi speciali	sezioni ospedaliere	totale
516	88	604	604	1.472	2.076	164.088	99.000	263.088

Il comma 4 stabilisce che alla copertura di tale onere, da sostenere nel solo esercizio 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

Il comma 5 quantifica l'onere aggiuntivo che potrebbe determinarsi nell'ipotesi in cui siano utilizzati esclusivamente soggetti iscritti all'elenco dei volontari di protezione civile, ipotesi contemplata in subordine dal comma 2. Infatti, si prevede che in questo caso, oltre all'onorario fisso forfettario di cui al comma 4, siano dovuti anche i rimborsi di cui agli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, tra cui il mantenimento del trattamento economico e previdenziale, la copertura assicurativa e il rimborso delle spese autorizzate.

Sotto tale ulteriore profilo, si prevedono:

- *per la giornata di domenica 20 settembre 2020:*
 € 30.000,00 per l'art. 39 (costo medio € 100 a persona) x n. 300 volontari su 1300 (20%) in quanto trattandosi di domenica molti datori di lavoro non richiederanno rimborsi per le attività svolte dai volontari al di fuori dell'orario di lavoro;
 € 30.000,00 per art. 40 (media di due pasti al giorno pari circa ad € 22,50);
- *per la giornata di lunedì 21 settembre 2020:*
 € 130.000 art. 39 (costo medio € 100 a persona x 1300);
 € 30.000,00 per art. 40 (media di due pasti).

L'onere complessivo è dunque pari a 220.000 euro corrispondente alla somma di 60.000,00 euro per il giorno della domenica (30.000,00 euro + 30.000,00 euro) e 160.000,00 euro per la giornata del lunedì (130.000,00 euro + 30.000,00 euro). Agli oneri sopraindicati, si provvede nell'ambito delle risorse già stanziare per l'emergenza COVID-19 e disponibili sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del Codice di protezione civile di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018.

Articolo 31-ter.

(Dotazione del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico)

Viene incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2020 la dotazione del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico, di cui all'articolo 1, comma 401, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Alla copertura degli oneri pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4.



Articolo 31-quater.
(Misure in materia di potenziamento dei distretti sanitari)

La disposizione prevede:

- a) la razionalizzazione della base informativa sulla cui scorta predisporre il programma delle attività territoriali facendo leva sui sistemi informativi già esistenti a livello regionale e locale, senza prevederne il potenziamento o altri tipi di intervento implicanti oneri aggiuntivi ed escludendo espressamente nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;*
- b) la modifica del procedimento di adozione del programma delle attività territoriali mediante un coinvolgimento del comitato dei sindaci non più quale mero organo consultivo ma quale organo dotato del potere di proposta nella adozione del programma, insieme al direttore del distretto.*

Pertanto, la disposizione non comporta effetti finanziari.

IV – Disposizioni in materia di scuola, università ed emergenza

Articolo 32

Misure per l'edilizia scolastica, per i patti di comunità e per l'adeguamento dell'attività didattica per l'anno scolastico 2020-2021

Comma 1. La disposizione prevede il rifinanziamento del fondo di cui all'articolo 235 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per 400 milioni di euro nel 2020 e per 600 milioni di euro nel 2021. La predetta somma, che rappresenta quota parte del complessivo incremento del fondo di cui all'art. 235 del decreto-legge n. 34 del 2020, rappresenta limite di spesa per le finalità indicate ai commi 2 e 3.

Il comma 2 prevede che quota parte della somma, pari a 32 milioni di euro nel 2020 e a 48 milioni di euro nel 2021 è destinata a due finalità:

alla lettera a) del comma 2 è prevista la possibilità di destinare parte della somma disponibile agli enti obbligati, ai sensi della legge n. 23 del 1996, a fornire i locali ad uso scolastico. Si tratta di un trasferimento corrente ad amministrazioni pubbliche, a titolo di contributo statale, ad una spesa che, ai sensi della predetta legge, è integralmente di competenza di Comuni e Province;

alla lettera b) del comma 2 è prevista la possibilità di destinare parte della somma disponibile alla sottoscrizione di patti di comunità anche con le istituzioni culturali, sportive e del terzo settore, al fine di ampliare il tempo scuola. Giacché si tratta di finanziare attività aggiuntive, oltre quelle obbligatorie previste dai vigenti ordinamenti scolastici, le stesse potranno essere realizzate unicamente nel limite delle risorse stanziare.

Il comma 3 destina la parte rimanente del fondo di cui al comma 1, per euro 368 milioni nel 2020 e per 552 milioni nel 2021 a due finalità:

lettera a), al potenziamento delle misure di cui all'articolo 231-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. In particolare, è prevista la possibilità di incrementare la quantità di contratti temporanei di docente o di personale ATA da attivare a tempo determinato dalla data di inizio delle lezioni secondo il calendario regionale o dalla presa di servizio (indicativamente il 15 settembre 2020) fino al termine delle lezioni, (indicativamente sino al 10 giugno 2021) in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, al fine di consentire lo sdoppiamento di classi particolarmente affollate, in relazione all'esigenza di contenere l'emergenza epidemiologica assicurando maggiore igiene e distanziando maggiormente gli studenti. Si prevede, altresì, che il personale così assunto a tempo determinato possa essere sostituito, in caso di assenza, sin dal primo giorno, giacché – tra talune fattispecie di sostituzione del docente così incaricato - l'usuale soluzione di dividere la classe tra le altre funzionanti nel



medesimo plesso non è praticabile per ragioni di sicurezza; per le altre fattispecie restano ferme, pertanto, qualora non incompatibili con l'esigenza sopra citata, le modalità di sostituzione previste dalla legislazione vigente, incluso in via prioritaria il ricorso al personale già in carico all'istituzione scolastica.

A tal fine, potrà essere destinato il 10% delle risorse che incrementano il Fondo di cui all'articolo 235 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, limitatamente alla quota destinata all'attivazione dei contratti temporanei, che vengono accantonate a tale fine. Tale percentuale viene determinata sulla base del tasso di sostituzione, a legislazione vigente, del personale delle ordinarie dotazioni organiche del personale scolastico rilevato dal conto annuale delle pubbliche amministrazioni per l'anno 2018.

lettera b), all'autorizzazione allo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario rese nei mesi di agosto e settembre 2020 dal personale degli ambiti territoriali del Ministero dell'istruzione impegnato nelle operazioni di avvio dell'anno scolastico 2020/2021 e delle nuove procedure previste dal decreto-legge n. 126 del 2019 e dal decreto-legge n. 22 del 2020 e all'incremento del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa di cui all'articolo 40 del CCNL comparto istruzione e ricerca del 19 aprile 2018, anche per remunerare lo svolgimento di prestazioni aggiuntive rese dal personale delle istituzioni scolastiche. L'incremento delle risorse destinate al trattamento accessorio non determina, attesa la sua natura temporanea, un incremento dell'importo da considerare ai fini dell'applicazione dell'articolo 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

L'ammontare delle risorse da destinare alle singole finalità di cui ai commi 1 e 2 sopra descritte, nei limiti dello stanziamento del fondo di cui all'articolo 235 come incrementato dalla presente disposizione, verrà definito con decreto interministeriale MI/MEF nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, come specificato dal comma 5.

Il **comma 4** prevede che per l'anno scolastico 2020/2021 al personale scolastico e al personale coinvolto nei servizi erogati dalle istituzioni scolastiche in convenzione o tramite accordi, non si applichino le modalità di lavoro agile di cui all'articolo 263 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, al fine di garantire l'avvio e lo svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021 prevedendo, pertanto, che gli stessi devono svolgersi in presenza, ***con l'eccezione dei casi di sospensione dell'attività didattica in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica. La proposta non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.***

Il **comma 6**, tenuto conto della circostanza che la sospensione delle procedure concorsuali disposta dalla normativa emergenziale ha impedito ai Comuni di attuare la propria programmazione dei fabbisogni di personale, introduce una misura acceleratoria, consistente nell'ampliamento delle possibilità di utilizzo delle graduatorie vigenti, per gli Enti che ne dispongano o che intendano convenzionarsi tra loro. In base alla scansione temporale definita dall'ultima legge di bilancio (art. 1, comma 147, lett. b), della legge n. 160/2019) molte graduatorie concorsuali andranno a scadere il 30 settembre prossimo. L'estensione temporale della possibilità di utilizzare dette graduatorie può aiutare le amministrazioni a fronteggiare anche alcune specifiche e nuove esigenze determinate dall'emergenza, come quella di potenziare gli organici dei servizi educativi, nei quali, a partire dall'imminente nuovo anno scolastico, dovrà essere previsto un rapporto tra educatori/insegnanti e alunni tale da garantire il necessario distanziamento tra i bambini. La previsione di proroga è limitata alle graduatorie comunali per il personale diretto a lavorare nei servizi scolastici ed educativi gestiti direttamente da parte dei comuni.

La disposizione di carattere ordinamentale, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 6-bis non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di una previsione di carattere ordinamentale che consente di poter affittare immobili, limitatamente all'anno scolastico 2020-2021, anche in carenza delle certificazioni previste dalla vigente disciplina in materia di sicurezza, ma in esito a una valutazione congiunta effettuata



dagli uffici tecnici dell'ente, VVFF e ASL, nel rispetto delle norme sulla sicurezza sul lavoro, nonché in deroga ai vincoli temporali previsti dalla legge 27 luglio 1978, n. 392.

Il comma 6-ter dispone la deroga, limitatamente all'anno scolastico 2002/2021, ai vincoli temporali di cui alla l.n. 392/78 nelle ipotesi di stipula dei contratti di locazione di edifici e locali scolastici. la disposizione non comporta oneri per la finanza pubblica operando la facoltà nei limiti delle risorse finanziarie disponibili iscritte sui propri bilanci a legislazione vigente.

Comma 6 quater La disposizione sostituisce l'ultimo periodo del comma 1, lettera b) dell'articolo 231- bis. del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, prevedendo che, nell'eventualità di una sospensione della didattica in presenza in conseguenza dell'emergenza epidemiologica, il personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario assunto a tempo determinato per garantire l'avvio e lo svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021 nel rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, possa svolgere in maniera agile la prestazione lavorativa.

La norma sopprime la possibilità di risolvere, per giusta causa e senza alcun indennizzo, i contratti del già menzionato personale nell'eventualità di una sospensione della didattica in presenza. Circostanza che si sta già verificando a "macchia di leopardo" cioè con riguardo diversi istituti scolastici ed aree del Paese, proprio in ragione del persistere dell'epidemia da Covid-19. In questo contesto, la risoluzione dei menzionati contratti si tradurrebbe in un grave nocumento per la continuità didattica e la funzionalità delle scuole.

L'espletamento delle attività lavorative da remoto avviene mediante strumentazioni informatiche e tecnologiche proprie ovvero mediante strumentazioni che le istituzioni scolastiche mettono a disposizione del loro personale entro il limite delle risorse disponibili a legislazione vigente. Le strumentazioni informatiche e tecnologiche attualmente in possesso del personale e delle istituzioni scolastiche soddisfano le esigenze supplementari con riferimento sia al personale di ruolo sia a quello a tempo determinato ingenerate dall'espletamento del lavoro agile e della didattica a distanza. Al riguardo, infatti, va tenuto conto anche del potenziamento delle strumentazioni necessarie alla didattica a distanza avutosi per effetto di quanto previsto dall'art. 120, comma 2 DL 7 marzo 2020 n. 18, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27, della possibilità di utilizzare il bonus di cui all'art. 1, comma 121 della Legge 13 luglio 2015, n. 107 per l'acquisto di prodotti informatici e di servizi di connettività, nonché delle risorse erogate alle istituzioni scolastiche a valere sui fondi PON 2014 - 2020 a titolarità del Ministero dell'istruzione (Avviso n. 4878 del 17 aprile 2020 per le scuole del primo ciclo; Avviso n. 10478 del 6 maggio 2020 per i CPIA; Avviso n. 11978 del 15 giugno 2020 per le scuole del secondo ciclo). I dispositivi informatici sino ad ora acquistati dalle istituzioni scolastiche sono di proprietà di queste ultime e □ \bar{A} □ H□ \hat{H} i in comodato d'uso gratuito per periodi di tempo determinati in base alle effettive necessità con possibilità di ottimizzare l'utilizzo di tali strumenti in relazione alle reali esigenze che si manifestano in una singola istituzione scolastica in uno specifico lasso di tempo (potranno essere assegnati, a titolo esemplificativo, al personale che presta servizio in un determinato plesso durante il periodo di didattica a distanza per poi essere riutilizzati da altro personale a seguito della ripresa della didattica in presenza in quello stesso plesso; ovvero è resa possibile anche la circolazione di questi dispositivi tra più istituzioni scolastiche).

A supporto dell'erogazione delle predette prestazioni le istituzioni scolastiche possono incrementare la strumentazione entro un limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 6-quater si provvede mediante utilizzo delle risorse del Programma operativo nazionale Istruzione 2014/2020 anche mediante riprogrammazione degli interventi.



Comma 6 quinquies La disposizione, di carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

Comma 6 sexies La disposizione, di carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

Il comma 7 dispone la copertura finanziaria degli oneri di cui al comma 1, pari a 400 milioni di euro nel 2020 e di 600 milioni di euro nel 2021, ai sensi dell'articolo 114.

Comma 7 bis prevede che il Fondo di cui all'articolo 41, comma 2 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 da destinare all'attuazione di interventi di messa in sicurezza, di adeguamento sismico e di ricostruzione di edifici scolastici ricadenti nelle zone sismiche 1 e 2 delle quattro Regioni del Centro Italia interessate dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria).

Il fondo di cui trattasi, che ha lo scopo di consentire l'accelerazione delle attività di ricostruzione a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, è iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Comma 7 ter L'incremento proposto al suddetto fondo, pari ad euro 10 milioni per gli anni 2020 e 2021, trova copertura mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale utilizzando per 10 milioni di euro per l'anno 2020 l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze e per 10 milioni di euro per l'anno 2021 l'accantonamento relativo all'ex Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca.

Articolo 32-bis.

(Interventi urgenti per l'avvio e il regolare svolgimento dell'anno scolastico 2020-2021)

La disposizione di cui all'articolo 32-bis, ai commi 1 e 2, al fine di facilitare le procedure per il reperimento di spazi per garantire il corretto e regolare avvio dell'anno scolastico 2020/2021, prevede di destinare agli enti locali per il pagamento di eventuali canoni di locazione nonché per l'acquisto di dispositivi didattici e di arredi, 3 milioni di euro nell'anno 2020 e 6 milioni di euro nell'anno 2021.

Ai relativi oneri si provvede:

-quanto ad euro 1,5 milioni per l'anno 2020 mediante riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 717, della legge di stabilità n. 208/2015 (destinate al pagamento da parte dello Stato all'INAIL di canoni di locazione in relazione alla realizzazione, nell'ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili di cui alla legge n. 153/1969, delle scuole innovative, compresa l'acquisizione delle relative aree di intervento);

-quanto ad ulteriori 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 mediante corrispondente riduzione delle risorse previste dall'articolo 1, comma 678, della legge di bilancio n. 205/2017 (destinate al pagamento da parte dello Stato all'INAIL di canoni di locazione per il completamento del programma relativo alla realizzazione di scuole e poli scolastici innovativi nelle aree interne);

-e quanto ad euro 4,5 milioni per l'anno 2021 mediante riduzione delle risorse di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 65/2017 (finalizzate al pagamento da parte dello Stato di canoni di locazione da corrispondere all'INAIL, relativi alle aree per la costruzione di edifici da destinare a Poli per l'infanzia innovativi, a gestione pubblica nell'ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili di cui alla legge n. 153/1969.

Si tratta di risorse disponibili, originariamente finalizzate alla copertura dei canoni di locazione a favore dell'INAIL per il programma di investimento scuole innovative e poli dell'infanzia anche per le aree interne. Infatti, allo stato sono state avviate le procedure per l'individuazione e la stima delle aree di costruzione. Tuttavia, non è al momento stata conclusa questa fase preliminare e non sono state stipulate le relative convenzioni attuative con l'INAIL per disciplinare anche le modalità di corresponsione dei canoni una volta realizzate le scuole innovative e i poli dell'infanzia.



Si evidenzia che le risorse in questione non saranno impegnate contabilmente negli anni 2020 e 2021 per mancanza della convenzione con l'INAIL, che costituisce il presupposto giuridico dell'impiego contabile. Pertanto, queste risorse possono essere destinate ad altre e più urgente finalità senza determinare un danno alle procedure in corso. Per garantire il regolare avvio e svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021, il comma 3 destina ulteriori risorse, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, per la realizzazione di interventi strutturali o di manutenzione straordinaria finalizzati all'adeguamento e all'adattamento a fini didattici degli ambienti e degli spazi, anche assunti in locazione. Sono altresì, destinate per le stesse finalità risorse per 5 milioni di euro, disponibili in bilancio in conto residui. Agli oneri si provvede a valere sulle risorse iscritte ai sensi dell'articolo 58-octies del decreto – legge 26 ottobre 2019, n. 124, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, nel bilancio del Ministero dell'istruzione per le annualità 2019, 2020 e 2021.

Commi 4 e 5 La disposizione in esame attribuisce ai singoli stati di previsione dei Ministeri, ovvero attribuisce ai bilanci delle amministrazioni statali ad ordinamento autonomo, le somme occorrenti per il versamento del contributo a carico del datore di lavoro per la previdenza complementare del personale delle predette amministrazioni.

In tal modo viene prevista una nuova disciplina per il versamento dei contributi in questione che sostituisce quella prevista dall'articolo 1, comma 269, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che è contestualmente abrogato.

Alla disposizione non si ascrivono effetti sui saldi di finanza pubblica.

Il comma 6 non determina effetti finanziari per i bilanci degli enti locali interessati, per i quali occorrerebbe reperire idonea compensazione finanziaria a carico del bilancio statale, in quanto l'affiancamento delle istituzioni scolastiche da parte degli enti locali rientra nelle autonome decisioni degli stessi enti che, conseguentemente, vi provvedono con le risorse disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci.

Articolo 32-ter.

(Misure urgenti per garantire la funzionalità amministrativa delle istituzioni scolastiche)

L'articolo 4 bis del decreto-legge 3 luglio 2001 n. 255 prevede che le operazioni di immissioni in ruolo del personale ATA si concludano entro il 31 agosto prima dell'inizio dell'anno scolastico. La disposizione, al comma 1, intende far fronte al rallentamento dell'attività amministrativa degli Uffici scolastici regionali a seguito dell'emergenza epidemiologica, consentendo agli stessi Uffici di procedere alle assunzioni dei direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA) entro il 31 dicembre 2020 anche quando le procedure concorsuali si concludano dopo il 31 agosto. La disposizione non deroga al regime assunzionale disciplinato dall'articolo 39, commi 3 e 3-bis della legge 27 dicembre 1997, n. 449 ed opera nell'ambito dei limiti assunzionali già autorizzati. Inoltre, i contratti a tempo indeterminato in esame hanno una decorrenza giuridica dall'inizio dell'anno scolastico ed economica dalla effettiva presa di servizio. La previsione relativa al riconoscimento degli effetti giuridici dall'inizio dell'anno scolastico non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica atteso che il contingente in questione rientra in quello già autorizzato e in considerazione della disposizione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto- legge n. 255 del 2001 che recita: "Le assunzioni a tempo indeterminato, i provvedimenti di utilizzazione, di assegnazione provvisoria e comunque quelli di durata annuale riguardanti il personale di ruolo, devono essere completati entro il 31 agosto di ciascun anno. I contratti a tempo indeterminato stipulati dai dirigenti territorialmente competenti dopo tale data comportano il differimento delle assunzioni in servizio al 1 settembre dell'anno successivo, fermi restando gli effetti giuridici dall'inizio dell'anno scolastico di conferimento della nomina. A regime entro lo stesso termine del 31 agosto devono essere conferiti gli incarichi di presidenza delle istituzioni scolastiche. Entro la medesima data i dirigenti territorialmente competenti procedono altresì alle nomine dei supplenti annuali, e fino al termine dell'attività didattica attingendo alle graduatorie permanenti provinciali.". Alla ricostruzione di carriera degli



assistenti amministrativi per il limitato periodo di utilizzazione nelle funzioni di DSGA si provvede al momento della loro immissione in ruolo nell'ambito dei posti a tal fine autorizzati ai sensi dell'articolo 39 della legge 449/1997.

L'immissione in ruolo degli aventi titolo comporta la revoca delle reggenze e degli eventuali provvedimenti di conferimento dell'incarico di DSGA agli assistenti amministrativi. Nei limiti delle risorse, di cui all'articolo 235 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 finalizzate all'assunzione di assistenti amministrativi prevista dalle ordinanze del Ministro dell'istruzione attuative dell'articolo 231-bis del medesimo decreto-legge e dell'articolo 32 del presente decreto, i contratti a tempo determinato connessi o collegati alla sostituzione degli assistenti amministrativi facenti funzione di DSGA restano confermati a potenziamento dell'attività di segreteria delle istituzioni scolastiche nel quadro dell'attuale situazione emergenziale.

Le immissioni in ruolo di DSGA interessati già autorizzati con DM n. 94 dell'8.8.2020, sono complessivamente pari a 858 e riguardano le regioni Campania (182), Emilia-Romagna (237), Lazio (185), Liguria (60) e Toscana (194). Ciò comporta che in termini di spesa massima per il periodo settembre-dicembre 2020, a fronte di un costo mensile per assistente amministrativo di € 2.324,73, derivi un importo pro capite di € 9.298,92 e di € 7.978.473,36 per le 858 unità interessate. Allo stesso modo deriva un importo pro capite di € 13.948,38 e complessivo di € 11.967.710,04 per il periodo gennaio-giugno 2021.

Ai commi 2, 3 e 4, fermo restando il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si rimette ad un decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la disciplina dei termini, delle modalità e della procedura per destinare i posti vacanti e disponibili di DSGA alle immissioni in ruolo dei soggetti inseriti nelle graduatorie del concorso di cui al comma 1 che ne facciano richiesta, nel limite delle facoltà assunzionali annualmente previste.

Ai commi 5 e 6, considerata la grave carenza di organico nel profilo ed al fine di dare continuità alle procedure concorsuali a direttore dei servizi generali e amministrativi, si rimette ad un decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, la definizione dei criteri di composizione delle commissioni giudicatrici, che sono presiedute da un dirigente scolastico, un dirigente tecnico o un dirigente amministrativo e i requisiti che devono essere posseduti dai relativi componenti; i programmi, le prove concorsuali, ciascuna da superare con un punteggio pari o superiore ai 7/10 o equivalente; i punteggi ad esse attribuiti e i relativi criteri di valutazione; la tabella dei titoli accademici, scientifici e professionali valutabili, comunque in misura non superiore al 20 per cento del punteggio complessivo. La configurazione delle commissioni è altresì adottata per la procedura di cui all'articolo 2, comma 6 di cui al citato decreto-legge 126/2019.

Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 si provvede con gli ordinari stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente per lo svolgimento delle procedure concorsuali.

Art. 33

Misure urgenti per la continuità delle attività del sistema della formazione superiore

Le disposizioni di cui al **comma 1** sono di carattere ordinamentale: pertanto dalle stesse non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Con riferimento al **comma 2**, la disposizione, introducendo solamente un meccanismo di flessibilità, in deroga all'articolo 4 del DPCM 9 aprile 2001, limitatamente all'anno accademico 2020/2021, per le regioni, le province autonome e le università, nella materia del riconoscimento delle borse di studio agli studenti fuori sede, nel rispetto dei limiti delle risorse disponibili (come, peraltro, incrementate con il DL Rilancio), non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



La modifica apportata al comma 2 consente anche alle Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, per gli interventi di propria competenza, di rimodulare, nei limiti delle risorse disponibili, l'entità delle borse di studio destinate agli studenti fuori sede, non determina comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 2 bis. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di misure di carattere ordinamentale

Comma 2 ter. Con l'art. 22 bis del D.L. 50/2017 veniva avviato il processo di statizzazione delle istituzioni AFAM non statali, che comprendeva meccanismi di stabilizzazione nei ruoli dello Stato del relativo personale in servizio al 24 giugno 2017 (giorno di entrata in vigore della legge di conversione) e sulla determinazione della dotazione organica da definirsi nei limiti massimi del personale in servizio presso le predette istituzioni.

A tutt'oggi il processo di statizzazione non si è ancora concluso e il personale precario (assunto a tempo determinato da graduatorie di istituto) che ha maturato i requisiti tra il 2017 e il 2021 rischia di rimanere da un lato fuori dalla statizzazione (perché entrato in servizio dopo la data del 24/6/2017 prevista dal DL sulla statizzazione), dall'altro fuori dalle graduatorie nazionali, ai sensi dell'articolo 1, comma 655, della legge n. 205/2017 in quanto riservate ai precari delle istituzioni AFAM statali. In compenso potrebbe paradossalmente aver diritto alla stabilizzazione personale ormai in pensione.

Al fine di evitare disparità di trattamento tra soggetti aventi profili ed esperienze professionali simili, sulla base della sola circostanza dell'appartenenza alle AFAM non statali, il cui percorso di statizzazione si è dimostrato molto complesso, la disposizione prevede che – ai fini del completamento del percorso di statizzazione - la data del 24 giugno 2017 sia valida per la definizione della dotazione organica (corrispondente al personale in servizio a tale data), in modo da garantire invarianza finanziaria rispetto al DL 50/2017. Prevede, al tempo stesso, che la stabilizzazione riguardi il personale in servizio alla data di conclusione del processo di statizzazione, per la quale si prevede inoltre il termine finale del 31 dicembre 2021 ma comunque nei limiti della dotazione organica come definita al periodo precedente e comunque nei limiti della dotazione organica finanziariamente coperta ai sensi dell'articolo 22-bis.

Inoltre viene chiarito che la locuzione "personale in servizio" ai fini della definizione delle dotazioni organiche, comprende tutto il personale in servizio alla data di entrata in vigore della Legge di conversione del decreto – legge n. 50/2017, ivi compreso quello assunto con contratto di lavoro flessibile. Tale interpretazione non innova la norma, bensì chiarisce quanto già previsto dal legislatore del DL 50/2017, poiché ogni diversa interpretazione renderebbe impossibile la determinazione di una dotazione organica per quelle istituzioni AFAM non statali i cui incarichi di docenza sono attribuiti essenzialmente con contratti di lavoro flessibile.

Lo stanziamento di cui all'articolo 22-bis del DL 50/2017 è quindi coerente con le modifiche apportate, poiché l'eventuale assunzione di personale entrato in servizio successivamente alla data del 24 giugno 2017 potrà avvenire esclusivamente nei limiti della dotazione organica, la quale viene a sua volta determinata nei limiti del personale in servizio al 24 giugno 2017, garantendo così che una modifica della platea del personale che viene inquadrato nei ruoli dello Stato non possa in alcun modo tramutarsi in un ampliamento della platea stessa.

In merito al chiarimento interpretativo concernente il personale con contratto di lavoro flessibile, esso è in linea con quanto previsto dal legislatore in sede di approvazione e conversione del DL 50/2017 e non comporta quindi incrementi delle unità da statizzare né della relativa spesa, risultando in definitiva coerente con lo stanziamento già previsto dall'art. 22 bis.

Si prevede inoltre nel comma 2 quater successivo la proroga del termine al 30 giugno 2021, che si rende necessaria al fine di perfezionare la definizione della contrattazione integrativa di sede da parte delle Università volta al superamento del contenzioso con gli ex lettori di madrelingua straniera permettendo alle stesse di poter accedere al cofinanziamento previsto a valere sul FFO, nonché alla prevenzione dell'instaurazione di nuovo contenzioso nei confronti delle università statali italiane da parte degli ex lettori, già destinatari di contratti stipulati ai sensi dell'articolo



28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 consentendo in tal modo la chiusura del Caso EU Pilot 2079/11/EMPL, concernente il riconoscimento, in termini di trattamento economico e previdenziale, dell'anzianità di servizio che gli ex lettori di lingua straniera avevano acquisito come lettori di lingua straniera prima dell'entrata in vigore della legge n. 236 del 1995. Tra gli Atenei che rispettano detto termine, infatti, sono ripartiti gli incrementi del Fondo per il finanziamento ordinario delle università a ciò destinati dall'articolo 11 della legge 20 novembre 2017, n. 167, che prevede uno stanziamento a regime. Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il comma 2 quinquies, prevede che la disposizione si applica esclusivamente all'anno accademico 2020/2021.

Articolo 33-bis.

(Misure urgenti per la definizione delle funzioni e del ruolo degli educatori socio pedagogici nei presidi socio sanitari e della salute)

La legge 27 dicembre 2017, n. 205, all'articolo 1, al comma 594, reca "l'educatore professionale socio-pedagogico e il Pedagogista operano nell'ambito educativo, formativo e pedagogico, in rapporto a qualsiasi attività svolta in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, in una prospettiva di crescita personale e sociale"; e indica gli ambiti di interventi delle figure di educatore professionale socio-pedagogico e di Pedagogista che "operano nei servizi e nei presidi socio-educativi e socio-assistenziali, nei confronti di persone di ogni età, prioritariamente nei seguenti ambiti: educativo e formativo; scolastico; socio-assistenziale, limitatamente agli aspetti socio-educativi; della genitorialità e della famiglia; culturale; giudiziario; ambientale, sportivo e motorio; dell'integrazione e della cooperazione internazionale". La successiva Legge 30 dicembre 2018, n. 145 e, in particolare, l'articolo 1, comma 517, aggiunge ambiti al ruolo degli educatori socio-pedagogici e dei Pedagogisti, i quali "possono lavorare nei servizi e nei presidi socio sanitari e della salute, limitatamente agli aspetti socio-educativi.". La dicitura "limitatamente agli aspetti socio-educativi" non è di chiara interpretazione nonché inadeguata a definire la fattispecie e il perimetro delle competenze che connotano la presenza degli educatori professionali socio-pedagogici nei servizi socio-assistenziali, socio-sanitari e nei presidi della salute. Pertanto, la disposizione è volta a chiarire le funzioni di questa figura professionale negli ambiti della salute, al fine di un miglior funzionamento dei servizi e una maggiore efficienza organizzativa. Stante la natura ordinamentale dell'intervento normativo, lo stesso non è suscettibile di determinare effetti finanziari, atteso che trattasi di figura professionale già esistente nell'ordinamento, per la quale non sono previste né nuove assunzioni, né modifiche dell'attuale inquadramento economico.

Articolo 34

Rifinanziamento degli interventi di competenza del Commissario Straordinario

La disposizione prevede l'incremento del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per 580 milioni di euro per l'anno 2020 e 300 milioni di euro per l'anno 2021. Le predette risorse sono assegnate al Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID -19, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, per lo svolgimento delle attività previste all'articolo 8, comma 8, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, ivi incluse quelle connesse all'avvio dell'anno scolastico 2020/2021, nonché delle attività di cui all'articolo 122 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Una quota delle predette risorse, pari a 80 milioni per l'anno 2020 e 300 milioni per l'anno 2021, è destinata alla ricerca e sviluppo e all'acquisto di vaccini e anticorpi monoclonali prodotti da industrie nazionali, anche attraverso l'acquisizione di quote di capitale a condizioni di mercato.

Al relativo onere, pari a 580 milioni di euro per l'anno 2020 e a 300 milioni di euro per l'anno



2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

Articolo 34-bis.

(Operazioni di pulizia e di disinfezione dei seggi elettorali)

In relazione alla disposizione riguardante l'articolo 34-bis, con riferimento ai costi delle operazioni di pulizia e di disinfezione dei seggi elettorali, si fornisce di seguito la quantificazione delle spese che si dovrebbero sostenere sulla base di quanto indicato nel Protocollo sanitario e di sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020 sottoscritto dai Ministri dell'interno e della salute il 7 agosto 2020. Il predetto Protocollo stabilisce, in relazione a tali operazioni, che prima dell'insediamento del seggio elettorale deve essere assicurata una pulizia approfondita dei locali ivi compresi androni, corridoi, bagni e ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare. Tali operazioni devono essere previste anche al termine di ciascuna delle giornate delle operazioni elettorali e comunque nel rispetto di tutte le norme atte a garantire il regolare svolgimento del procedimento di voto. Le operazioni di pulizia devono essere effettuate secondo le direttive dell'Istituto Superiore di Sanità previste nel documento dell'8 maggio 2020 e di quelle contenute nella circolare del Ministero della salute n. 1744, del 22 maggio 2020. Inoltre, durante le operazioni di voto occorre che siano anche effettuate periodiche operazioni di pulizia dei locali e disinfezione delle superfici di contatto, ivi compresi tavoli, cabine elettorali e servizi igienici.

Ciò posto, va premesso che per il prossimo election day il corpo elettorale risulta formato da oltre 51 milioni di elettori distribuiti in n. 61.572 sezioni elettorali, che non comprendono le sezioni istituite presso la Circonscrizione Estero, per le quali provvede la competente Corte d'Appello di Roma e che, come da recente comunicazione del Presidente della Corte medesima, sono 1.650.

Per garantire le sopra indicate operazioni di pulizia e disinfezione, è stata prevista la presenza di personale di ditta specializzata, munito di idonei prodotti per l'igienizzazione e la disinfezione, per complessive 42 ore per sezione elettorale (sabato: 6 ore; domenica: 15 ore; lunedì: 15 ore; martedì: 6 ore).

Considerato che il costo orario medio per le suddette attività, comprensivo dei prodotti, è di euro 15,00, il costo per 42 ore per sezione elettorale è di euro 630,00 che, moltiplicato per il numero delle sezioni (61.572) ammonta a euro 38.790,360. L'autorizzazione di spesa è stata conseguentemente fissata a 39 milioni di euro. Al relativo onere, pari a 39 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

Articolo 35

Disposizioni concernenti l'operazione "Strade sicure"

L'intervento mira a prorogare, sostenendone i conseguenti oneri, l'impiego per l'emergenza COVID-19 del contingente di personale delle Forze armate "Strade sicure", costituito dalle 7.050 unità di cui all'articolo 1, comma 132, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 nonché dalle ulteriori 753 unità di cui di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (di tali 753 unità, 253 erano state già previste e finanziate con l'articolo 74, comma 01, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27).

Lo svolgimento, da parte delle 7.803 unità di militari attualmente impiegati nel dispositivo di "Strade sicure", delle incrementalì attività condotte, su disposizione dei Prefetti e a sostegno delle Forze di polizia, per assicurare le misure di contenimento della diffusione del COVID-19, ha comportato la necessità di riconoscere e finanziare, con l'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il compenso per lavoro straordinario in misura pari a quello effettivamente reso, ossia mediamente **40 ore/mese** fino al 31 luglio 2020. Poiché è verosimile ritenere, alla luce dei dati epidemiologici disponibili e della perdurante manifestazione di improvvisi ed imprevedibili focolai sull'intero territorio



nazionale, che l'esigenza del dispositivo "incrementato" a 7.803 unità permarrà anche nei prossimi mesi e poiché è necessario continuare a remunerare lo straordinario effettivamente svolto dal personale interessato, l'intervento regolatorio mira a prorogare fino al 15 ottobre 2020 l'incremento delle 753 unità di personale delle Forze armate (di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77) e a riconoscere e finanziare fino al 15 ottobre 2020 la corresponsione del compenso per lavoro straordinario in misura pari a quello effettivamente reso, ossia mediamente 40 ore/mese.

Per le suesposte esigenze, quindi, al fine di assicurare all'intero strumento i consueti standard di operatività ed efficienza, si rende necessario riconoscere al personale impiegato (7.803 unità) la corresponsione del compenso per lavoro straordinario nella misura pari a quello effettivamente reso (mediamente 40 ore/mese) fino al 15 ottobre 2020.

Allo scopo di determinare il conseguente onere finanziario, sono stati assunti a base i seguenti elementi di calcolo:

- numerico del personale impiegato, pari a 7.803 unità;
- valore medio del compenso orario per lavoro straordinario, secondo il costo unitario di 17,66 euro lordi;
- valore temporale: dall'1 agosto al 15 ottobre 2020.

In ragione di quanto sopra, l'onere aggiuntivo è come di seguito definito:

- per le 253 unità (allegato A) già previste e finanziate con l'articolo 74, comma 01, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27:
 - lavoro straordinario: riconoscimento del limite di 40 ore remunerabili mensili, secondo il costo unitario di 17,66 euro, per un importo complessivo pari a 452.755 euro;
 - indennità onnicomprensiva, pari a euro 26,00 per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio (a cui si applica il trattamento fiscale previsto dall'art. 51 comma 5 del D.P.R. 917 del 1986) ed euro 13,00 per i militari impiegati nella sede di servizio (a tali volumi sono stati aggiunti i contributi a carico dello Stato - ritenute INPDAP del 24,20% ed IRAP del 8,5% - ai sensi della vigente normativa in materia), per un importo complessivo pari a 566.072 euro;
 - indennità di marcia/missione/onere per ricognizioni e trasferimenti, ammontante a complessivi 21.034 euro;
 - materiali ed attrezzature varie/pedaggi autostradali, ammontanti a complessivi 60.000 euro;
 - vitto, ammontante a complessivi 288.420 euro, calcolando un pasto giornaliero pari a euro 15,00 *pro-capite*;
 - alloggio, ammontante a complessivi 672.980 euro, calcolando un pernottamento pari a euro 35,00 *pro-capite*;
 - equipaggiamento/vestiario ammontante a complessivi 27.881 euro;
 - funzionamento automezzi ammontante a complessivi 27.360 euro;
- per le 500 unità (allegato B) già previste e finanziate con l'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77:
 - lavoro straordinario: riconoscimento del limite di 40 ore remunerabili mensili, secondo il costo unitario di 17,66 euro, per un importo complessivo pari a 894.773 euro;
 - indennità onnicomprensiva, pari a euro 26,00 per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio (a cui si applica il trattamento fiscale previsto dall'art. 51 comma 5 del D.P.R. 917 del 1986) ed euro 13,00 per i militari impiegati nella sede di servizio (a tali volumi sono stati aggiunti i contributi a carico dello Stato - ritenute INPDAP del 24,20% ed IRAP del 8,5% - ai sensi della vigente normativa in materia), per un importo complessivo pari a 1.118.720 euro;
 - indennità di marcia/missione/onere per ricognizioni e trasferimenti, ammontante a complessivi 40.723 euro;
 - materiali ed attrezzature varie/pedaggi autostradali, ammontanti a complessivi 100.000 euro;
 - vitto, ammontante a complessivi 570.000 euro, calcolando un pasto giornaliero pari a euro 15,00 *pro-capite*;



- alloggiamento, ammontante a complessivi 1.330.000 euro, calcolando un pernottamento pari a euro 35,00 pro-capite;
 - equipaggiamento/vestiario ammontante a complessivi 55.100 euro;
 - funzionamento automezzi ammontante a complessivi 54.720 euro
 - per le 7.050 unità (allegato C):
 - lavoro straordinario: incremento da 21 (già finanziate con l'articolo 1, comma 132, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 legge di bilancio 2020) a 40 delle ore remunerabili, secondo il costo unitario di 17,66 euro, per un importo complessivo pari a 6.330.298 euro.
- Pertanto, a fronte dell'impiego dall'1 agosto al 15 ottobre 2020 del dispositivo delle Forze armate cd. "Strade sicure" (7.803 unità), già a disposizione dei Prefetti, la spesa ammonta complessivamente a 12.610.836 euro. Alla copertura degli oneri si provvede ai sensi dell'articolo 114.

Allegato A

ONERI DI PERSONALE				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 1/8 al 15/10/2020 (76 gg.)
Onnicomprensiva/O.P. fuori sede	253	29.44	223.450	566.072
Straordinario	253	17.66	178.719	452.755
TOTALE SPESE PERSONALE			402.169	1.018.827
ONERI DI FUNZIONAMENTO				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 1/8 al 15/10/2020 (76 gg.)
Vitto strutture civili	253	15.00	113.850	288.420
Alloggio strutture civili	253	35.00	265.650	672.980
equipaggiamento/vestiario	253	1.45	11.006	27.881
funzionamento automezzi	18	20.00	10.800	27.360
ONERI DI FUNZIONAMENTO			401.306	1.016.641
ONERI UNA TANTUM				
Indennità di marcia/missione/oneri per ricognizioni e trasferimenti				21.034
Materiali ed attrezzature varie. pedaggi autostradali				60.000
TOTALE ONERI UNA TANTUM				81.034
RIEPILOGO			costo/mese (30 gg.)	costo dal 1/8 al 15/10/2020 (76 gg.)
ONERI DI PERSONALE			402.169	1.018.827
ONERI DI FUNZIONAMENTO			401.306	1.016.641
TOTALE ONERI			803.475	2.035.468
ONERI UNA TANTUM				81.034
TOTALE GENERALE			803.475	2.116.502



Allegato B

ONERI DI PERSONALE				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 1/8 al 15/10/2020 (76 gg.)
Onnicomprensiva/O.P. fuori sede	500	29.44	441.600	1.118.720
Straordinario	500	17.66	353.200	894.773
TOTALE SPESE PERSONALE			794.800	2.013.493
ONERI DI FUNZIONAMENTO				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 1/8 al 15/10/2020 (76 gg.)
Vitto strutture civili	500	15.00	225.000	570.000
Alloggio strutture civili	500	35.00	525.000	1.330.000
equipaggiamento/vestiario	500	1.45	21.750	55.100
funzionamento automezzi	36	20.00	21.600	54.720
ONERI DI FUNZIONAMENTO			793.350	2.009.820
ONERI UNA TANTUM				
Indennità di marcia/missione/oneri per ricognizioni e trasferimenti				40.723
Materiali ed attrezzature varie. pedaggi autostradali				100.000
TOTALE ONERI UNA TANTUM				140.723
RIEPILOGO			costo/mese (30 gg.)	costo dal 1/8 al 15/10/2020 (76 gg.)
ONERI DI PERSONALE			794.800	2.013.493
ONERI DI FUNZIONAMENTO			793.350	2.009.820
TOTALE ONERI			1.588.150	4.023.313
ONERI UNA TANTUM				140.723
TOTALE GENERALE			1.588.150	4.164.036



Allegato C

ONERI DI PERSONALE				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 1/8 al 15/10/2020 (76 gg.)
Adeguamento costo medio orario Straordinario 0.9 € per le 21h/mese già previste con art.1 co. 132 L. 160 del 27 dicembre 2019	7.050	0.90	133.245	337.554
Incremento di 19h/mese straordinario per emergenza covid-19	7.050	17.66	2.365.557	5.992.744
TOTALE SPESE PERSONALE			2.498.802	6.330.298
ONERI DI FUNZIONAMENTO				
	numero	costi unitari	costo/mese	Costo per l'esigenza
ONERI DI FUNZIONAMENTO			0	0
ONERI UNA TANTUM				
TOTALE ONERI UNA TANTUM				0
RIEPILOGO			costo/mese (30 gg.)	costo dal 1/8 al 15/10/2020 (76 gg.)
ONERI DI PERSONALE			2.498.802	6.330.298
ONERI DI FUNZIONAMENTO			0	0
TOTALE ONERI			2.498.802	6.330.298
ONERI UNA TANTUM				0
TOTALE GENERALE			2.498.802	6.330.298

Articolo 36

Misure concernenti il personale civile operante nei reparti del Genio campale dell'Aeronautica militare

La disposizione autorizza il Ministero della Difesa per l'anno 2020 ad avviare procedure di stabilizzazione di personale di cui all'art. 67 del DPR 236/2012

La spesa totale di euro 4.589.346 scaturisce dagli oneri annuali lordi relativi a n. 145 unità di personale civile da stabilizzare, a decorrere dal 1° gennaio 2021, con un costo pro capite di euro 31.650,66.



PROFILO NSC	STABILIZZAZIONE alla luce del vincolo della dotazione organica	COSTO PROCAPITE (Tab. 2018)	COSTO TOTALE
PROFILO NSC	UNITA' DA STABILIZZARE	COSTO PROCAPITE (Tab. 2018)	COSTO TOTALE
ST70	2	31650,66X 145	€ 4.589.345,70
ST72	53		
ST74	69		
SG64	21		
TOTALE	145		

La platea interessata alla stabilizzazione, in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione alle procedure di selezione, è pari a 166 unità.

delle 166 unità, solamente n. 145 unità possono trovare utile collocamento nella disponibilità degli organici della Difesa, secondo la disponibilità risultante dal Piano triennale dei fabbisogni 2018-2020.

Nello specifico il personale civile in possesso del titolo di studio di scuola primaria (licenza elementare) e secondaria di primo grado (licenza media) è inquadrato, a esaurimento, nei seguenti profili professionali di "addetto" da inquadrare in Area 2-F1:

- ST70: addetto tecnico per i sistemi elettrici ed elettromeccanici;
- ST72: addetto tecnico edile;
- ST74: addetto tecnico per le lavorazioni e la meccanica;
- SG64: addetto del settore dei servizi generali.

Per questi profili risulta, allo stato, un'adeguata disponibilità in organico e, di conseguenza, l'effettiva possibilità di essere destinatari della stabilizzazione.

Agli oneri derivanti dalla disposizione nel limite di 4.589.346 a decorrere dal 2021 si provvede a valere sulle facoltà assunzionali già maturate dal Ministero della difesa, coerentemente con il piano triennale dei fabbisogni predisposto ai sensi dell'articolo 6 e ss. del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 37

Misure per la funzionalità delle Forze di polizia, delle Prefetture e del Corpo di polizia penitenziaria

L'intervento normativo mira ad adeguare il quadro delle risorse finanziarie rese disponibili per consentire alle diverse componenti del Ministero dell'interno (Amministrazione della pubblica sicurezza e Prefetture –UTG) di assolvere alle complesse attività connesse al contenimento della diffusione del virus COVID-19.

In questo senso, la disposizione tiene anche conto della necessità di stanziare adeguate risorse per corrispondere le previste indennità di ordine pubblico in favore del personale delle polizie locali messo a disposizione dei Prefetti ai sensi delle vigenti disposizioni.

In via preliminare, occorre osservare che l'intervento regolatorio si compone di 5 commi: i primi due sono dedicati alle Forze di polizia e alle polizie locali, il terzo comma è dedicato alle Prefetture-UTG, il 4 al Corpo di polizia penitenziaria mentre il quinto prevede la copertura finanziaria.

Il **comma 1** mira ad aggiornare il quadro delle risorse finanziarie messe a disposizione delle Forze di polizia per fare fronte, fino al 15 ottobre 2020, ai diffusi e maggiori compiti emersi in relazione alle complesse attività preordinate al contenimento del COVID-19.



Occorre premettere che, con i decreti legge n. 9 del 2020 e n. 18 del 2020, sono state stanziare risorse per le Forze di polizia e le Forze armate, volte a rafforzare l'azione di controllo del territorio e di contenimento dell'esposizione a rischio nell'ambiente di lavoro, nonché per le maggiori attività demandate al Ministero dell'interno.

In particolare, per le Forze di polizia il fabbisogno quantificato con il decreto-legge n. 18 del 2020 era stato stimato per coprire l'impegno di circa 4.000 unità, per un periodo di tre mesi.

A fronte dell'espandersi dell'epidemia, tuttavia, il dispositivo effettivo è arrivato a contare 55.700 unità di personale impegnato nelle attività finalizzate ad assicurare l'osservanza delle misure di contenimento della diffusione del contagio, cui vanno aggiunte ulteriori 1.000 unità della Guardia di finanza destinate all'esecuzione di controlli e riscontri circa le attività economiche consentite, fornendo al riguardo supporto ai prefetti sul territorio.

Con l'art. 23 del decreto legge n. 34/2020, sono state adottate misure volte a garantire la prosecuzione, fino al termine del 30 giugno 2020, dei compiti espletati dal personale delle Forze di polizia nonché dagli appartenenti ai corpi e servizi di polizia locale, messi a disposizione delle Autorità di pubblica sicurezza, per un'aliquota complessiva di circa 12.000 unità. A tali contingenti vanno poi aggiunte le ulteriori 1.000 unità che la Guardia di finanza destina all'esecuzione di controlli e riscontri circa le attività economiche consentite, fornendo al riguardo supporto alle autorità prefettizie sul territorio.

Ciò premesso, la quantificazione del nuovo fabbisogno è stata effettuata sulla base della pianificazione del contingente di unità da impiegare per il periodo 1° luglio – 15 ottobre 2020, sull'intero territorio nazionale, per le diverse attività di controllo sul rispetto delle prescrizioni imposte per contenere la propagazione e una eventuale recrudescenza dei contagi da "coronavirus". Attualmente, per le esigenze di ordine e sicurezza pubblica e di pubblico soccorso connesse all'emergenza epidemica in atto, sono impiegate n. 12.350 unità delle Forze di Polizia e n. 2.300 unità delle polizie locali, sia in forza di provvedimenti di aggregazione che mediante l'impiego del personale stabilmente assegnato alle rispettive Questure, Commissariati, Uffici e Reparti dislocati sul territorio.

Con la presente disposizione, il monte ore medio mensile pro-capite per il lavoro straordinario necessario all'assolvimento delle maggiori esigenze connesse alla situazione emergenziale in corso, che attualmente ammonta, mediamente, a 18 ore mensili pro-capite, normalmente retribuite con gli ordinari stanziamenti di bilancio, viene incrementato, per 12.350 unità delle Forze di polizia (dettagliate nel prosieguo), di ulteriori 24 ore mensili pro-capite, così da arrivare al riconoscimento di 42 ore mensili di lavoro straordinario individuale, un quantitativo considerato idoneo, in base all'attuale quadro esigenziale, a garantire l'efficace gestione, sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica, dell'emergenza epidemiologica in corso in un'ottica di controllo anche della ripresa delle attività economiche e sociali.

L'elevato numero degli appartenenti alle Forze di Polizia impiegati, la diversità delle qualifiche e/o gradi degli stessi ed il loro continuo avvicendamento rendono particolarmente difficoltosa l'individuazione delle singole qualifiche e dei gradi che verranno impiegati sul territorio e, pertanto, ai fini della quantificazione della spesa, viene ipotizzato un costo medio orario pro-capite di € 19,79.

Dal monitoraggio avviato con le Questure dei servizi disposti ai sensi dell'art. 37 del d.P.R. n. 782/1985, per le maggiori esigenze connesse all'emergenza epidemiologica, si rileva che, in media, vengono impegnate giornalmente le seguenti unità delle Forze di polizia:

- Polizia di Stato nr. 2.850
- Carabinieri nr. 4.100
- Guardia di Finanza nr. 780
- Polizie locali nr. 2.300

A ciò, vanno aggiunti i Reparti inquadrati assegnati di rinforzo per il controllo delle strutture ove sono ospitati i migranti in regime di quarantena:



- Polizia di Stato nr. 800
- Carabinieri nr. 450
- Guardia di Finanza nr. 150

Inoltre, vengono quotidianamente impiegati per i servizi di scorta a gruppi di migranti da trasferire nelle diverse località del territorio nazionale, le seguenti aliquote – dato mediano - dei Reparti inquadri:

- Polizia di Stato nr. 90

Oltre a quanto sopra, vengono impiegati quotidianamente, per il rafforzamento delle misure di sicurezza nelle aree di confine, le seguenti unità di rinforzo:

- Polizia di Stato nr. 60
- Carabinieri nr. 30
- Guardia di Finanza nr. 20

Oltre al personale impiegato nei sopra citati servizi, la disposizione riconosce, in chiave remunerativa, anche l'ulteriore contributo, di carattere sia burocratico che operativo, apportato dal personale dei diversi uffici, comandi e reparti delle Forze di polizia per servizi e compiti comunque connessi all'emergenza epidemica in atto, il cui impegno quotidiano è quantificabile come segue:

- 1.200 unità per la Polizia di Stato
- 1.500 unità per l'Arma dei Carabinieri
- 320 unità per la Guardia di Finanza.

Complessivamente, le unità di personale delle Forze di polizia che si prevede di impiegare, fino al 15 ottobre 2020, nelle diverse attività comunque connesse al contenimento della diffusione del contagio da COVID 19, sono così riassumibili:

- Ø Polizia di Stato nr. 5.000
- Ø Carabinieri nr. 6.080
- Ø Guardia di Finanza nr. 1.270
- ⊕ TOTALE Forze di Polizia nr. 12.350
- Ø Polizia locale nr. 2.300

Il fabbisogno così determinato per un periodo di 3,5 mesi, dal 1° luglio al 15 ottobre 2020, distinto per Forza di Polizia e consolidato per le polizie locali, tiene in debita considerazione gli stanziamenti ordinari di bilancio attraverso i quali è possibile garantire, come detto, una media pro-capite mensile di 18 ore.

Per quanto concerne le Polizie locali, gli oneri computati, analogamente a quanto già previsto nelle disposizioni recanti misure per la funzionalità delle Forze di polizia, sono riferiti soltanto all'indennità di ordine pubblico in sede.

Per le Forze di Polizia, in considerazione delle risorse disponibili sugli stanziamenti di bilancio, non sono stati computati ulteriori oneri per le indennità di ordine pubblico in sede e fuori sede.

Il comma 2, per le maggiori spese – legate ad accresciute e ricorrenti esigenze - di sanificazione e disinfezione straordinaria degli Uffici, Caserme e Reparti delle Forze di polizia, ivi inclusi i pertinenti impianti, nonché di acquisto di dispositivi di protezione individuale e apposite dotazioni per l'allestimento dei relativi locali aperti al pubblico, quantifica i relativi oneri, pari a 7,8 milioni di euro, fino al 15 ottobre 2020, che vanno ad integrare quelli già riconosciuti, rispettivamente una tantum e fino al 31° luglio 2020, dall'art. 74, comma 2, del d.l. n. 18/2020 e dall'art. 23, comma 2, del d.l. n. 34/2020.



Nel dettaglio, le spese dei commi 1-2 sono ripartite come segue.

1. POLIZIA DI STATO

A. Lavoro straordinario

Di seguito la stima dei costi.

Periodo considerato (1° luglio – 15 ottobre):

- Mesi	n.	3,5
- Unità impiegate:	n.	5.000
- Numero ore mensili da liquidare pro-capite	n.	24
- Importo orario	€	19,79

24 ore pro-capite x 5.000 unità x 3,5 mesi x € 19,79

subtotale € 8.311.800,00

B. Sanificazione e disinfezione degli uffici e ambienti di lavoro

Aumento delle prestazioni e della periodicità in atto mediante interventi di pulizia straordinaria e lavaggio giornaliero di uffici adibiti a ricezione del pubblico, mense, alloggi collettivi, sale mediche, servizi igienici, camerate, zone benessere. L'onere complessivo è da ricondurre al solo mantenimento delle condizioni di igiene e pulizia quantificabile per ciascuna provincia in circa € 12.000,00 mensili per 2,5 mesi:

subtotale € 3.000.000,00

(calcolo effettuato su una media di 100 province)

TOTALE COMPLESSIVO POLIZIA DI STATO

Tipologia di spesa	Importo
Spesa per il personale	€ 8.311.800,00
Spese di sanificazione di uffici e ambienti di lavoro	€ 3.000.000,00
T O T A L E	€ 11.311.800,00

2. ARMA DEI CARABINIERI

A. Lavoro straordinario

Di seguito la stima dei costi.

Periodo considerato (1° luglio – 15 ottobre):

- Mesi	n.	3,5
- Unità impiegate:	n.	6.080
- Numero ore mensili da liquidare pro-capite	n.	24
- Importo orario	€	19,79

24 ore pro-capite x 6.080 unità x 3,5 mesi x € 19,79

subtotale € 10.107.148,80

B. Pulizia, sanificazione e disinfestazione degli ambienti

Per far fronte alle esigenze connesse all'emergenza epidemiologica in corso, si segnalano i seguenti fabbisogni, suddivisi per Caserme ricomprese nel Demanio Civile e Militare:

- Esigenze delle Caserme dell'Arma – demanio Civile: aumento delle prestazioni e della periodicità in atto mediante lavaggio giornaliero di uffici adibiti a ricezione del pubblico, mense, alloggi collettivi, sale mediche, servizi igienici, camerate, zone benessere. L'onere complessivo è da

ricondere solo al mantenimento delle condizioni di igiene e pulizia quantificabile, fino al 15 ottobre 2020, per un totale di € 675.000,00;

- Esigenze delle Caserme dell'Arma – demanio Militare e forestale: incremento del 30% delle prestazioni e della periodicità in atto mediante lavaggio giornaliero di uffici adibiti a ricezione del pubblico, mense, alloggi collettivi, sale mediche, servizi igienici, camerate, zone benessere, incluso l'acquisto dei prodotti detergenti. L'onere complessivo è da ricondurre solo al mantenimento delle condizioni di igiene e pulizia fino al 15 ottobre 2020, per un totale di € 1.075.000,00.

Pulizia, sanificazione e disinfezione degli ambienti

Esigenze delle Caserme dell'Arma – demanio Civile € 675.000,00
Esigenze delle Caserme dell'Arma – demanio Militare € 1.075.000,00

subtotale € 1.750.000,00

C. Dispositivi di Protezione individuale

Per far fronte alle esigenze di dispositivi di protezione individuale (mascherine chirurgiche) per il personale impiegato, quantificate in 2.500.000 di mascherine, al prezzo di 0,50 euro l'una:

Dispositivi di protezione individuale

2.500.000 mascherine mono uso per un importo di € 0,50

subtotale € 1.250.000,00

TOTALE COMPLESSIVO ARMA DEI CARABINIERI

Tipologia di spesa	Importo
A) Spesa per il personale	€ 10.107.148,80
B) Spese di pulizia e igiene degli ambienti	€ 1.750.000,00
C) Spese per dispositivi di protezione individuale	€ 1.250.000,00
T O T A L E	€ 13.107.148,80

3. GUARDIA DI FINANZA

A. Lavoro straordinario

Di seguito la stima dei costi.

Periodo considerato (1° luglio – 15 ottobre):

- Mesi n. 3,5
- Unità impiegate: n. 1.270
- Numero ore da liquidare pro-capite mensili n. 24
- Importo orario € 19,79

24 ore pro-capite x 1.270 unità x 3,5 mesi x € 19,79

subtotale € 2.111.197,20

B. Sanificazione e disinfezione degli uffici, ambienti e dei pertinenti impianti

Aumento delle prestazioni e della periodicità in atto mediante interventi di pulizia straordinaria e il lavaggio giornaliero di uffici adibiti a ricezione del pubblico, mense, alloggi collettivi, sale mediche, servizi igienici, camerate, zone benessere e sanificazione dei pertinenti impianti. L'onere complessivo è da ricondurre al solo mantenimento delle condizioni di igiene e pulizia quantificabile per ciascuna provincia in circa € 3.000,00 mensili per 2,5 mesi:

subtotale € 750.000,00

(calcolo effettuato su una media di 100 province)



C. Dispositivi di protezione individuale

Approvvigionamento dei dispositivi di protezione individuali forniti al personale della Guardia di finanza impiegato nelle attività di servizio connesse all'emergenza epidemiologica in atto (mascherine, guanti, occhiali protettivi e tute monouso).

subtotale € 850.000,00

D. Dotazioni per l'allestimento dei locali aperti al pubblico

Approvvigionamento di dotazioni per l'allestimento dei locali aperti al pubblico della Guardia di finanza, quali schermi e barriere divisorie, al fine di garantire il rispetto delle misure di prevenzione del contagio da COVID-19. L'onere complessivo, da sostenersi a tantum, è quantificabile per ciascuna provincia in circa € 2.000.

subtotale € 200.000,00

(calcolo effettuato su una media di 100 province)

TOTALE COMPLESSIVO GUARDIA DI FINANZA

Tipologia di spesa	Importo
Spesa per il personale	€ 2.111.197,20
Spese di sanificazione degli uffici, ambienti e pertinenti impianti	€ 750.000,00
Spese per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale	€ 850.000,00
Spese per l'acquisto di dotazioni per l'allestimento dei locali aperti al pubblico	€ 200.000,00
T O T A L E	€ 3.911.197,20

4. POLIZIE LOCALI

L'estensione dei dispositivi di controllo all'intero territorio nazionale ha imposto una diversa programmazione delle unità impiegate tra tutte le Forze di Polizia, richiedendo il concorso delle Polizie locali nei servizi di contrasto alla diffusione del COVID-19, anche per mantenere elevato il livello di prevenzione e repressione della criminalità da parte delle Forze di polizia.

La proiezione di spesa è stata effettuata sulla base delle unità che effettivamente si prevede di impiegare in tutte le Regioni per la sorveglianza pubblica finalizzata ad assicurare il rispetto delle prescrizioni normative.

Considerato che attualmente risultano ogni giorno impiegate, in media, 2.300 unità delle polizie locali, per il periodo considerato (1° luglio-15 ottobre 2020) si prevede di mantenere il medesimo trend.

La proiezione di spesa tiene conto della sola indennità di ordine pubblico, calcolata secondo l'importo previsto per i servizi in sede.

Di seguito la stima dei costi.

Periodo considerato (1° luglio – 15 ottobre):

- mesi	n.	3,5
- unità impiegate in servizi di ordine pubblico in sede	n.	2.300
- importo indennità giornaliera ordine pubblico in sede	€.	17,25
2.300 unità x 30 giorni x 3,5 mesi x € 17,25	€	4.165.875,00



TOTALE COMPLESSIVO POLIZIE LOCALI € 4.165.875,00

riepilogo complessivo dell'ulteriore fabbisogno da finanziare per il periodo 1° luglio – 15 ottobre 2020	
	Importo
Polizia di Stato	€ 11.311.800,00
Arma dei Carabinieri	€ 13.107.148,80
Guardia di Finanza	€ 3.911.197,20
Polizie locali	€ 4.165.875,00
TOTALE	€ 32.496.021,00

riepilogo analitico dell'ulteriore fabbisogno da finanziare (distinto per tipologia di spesa) - commi 1-2 per il periodo 1° luglio – 15 ottobre 2020					
Tipologia di spesa	Polizia di Stato	Arma dei Carabinieri	Guardia di Finanza	Polizie locali	TOTALI
Lavoro straordinario	8.311.800,00	10.107.148,80	2.111.197,20	-	€ 20.530.146
Indennità di O.P.	-	-	-	4.165.875,00	€ 4.165.875
Sanificazioni	3.000.000,00	3.000.000,00	1.800.000,00	-	€ 7.800.000
TOTALI	11.311.800,00	13.107.148,80	3.911.197,20	4.165.875,00	€ 32.496.021

AMMINISTRAZIONE CIVILE DELL'INTERNO

Il **comma 3**, al fine di garantire le attività demandate ai Prefetti, incrementa l'operatività del personale appartenente all'Amministrazione civile, attualmente in servizio presso le Prefetture - U.t.G..

La disposizione prevede, in particolare, una maggiorazione di prestazioni per lavoro straordinario fino al 15 ottobre 2020, determinate in 15 ore mensili, per circa 1.650 unità, in servizio presso le sole Prefetture-U.t.G..

Si riporta la stima dei costi, al lordo degli oneri a carico dello Stato e con una quantificazione media di € 20,33 l'ora.

A. Straordinario per personale delle Prefetture UtG

1650 unità x 15 ore mensili x 20,33 €/ora x 2,5 mesi **subtotale € 1.257.919,00**

B. Spese sanitarie, pulizia e igiene

Le spese di cui si richiede il ristoro riguardano la pulizia, la disinfezione degli ambienti e i dispositivi di protezione individuali forniti al personale, nonché spese di funzionamento.

A tal fine occorre mantenere l'aumento delle prestazioni e della periodicità in atto già previsto dalla precedente normativa d'emergenza, mediante lavaggio giornaliero di uffici adibiti a ricezione del pubblico e dei relativi servizi igienici.

L'onere complessivo, determinato sulla stima delle richieste pervenute a tale titolo per ciascuna Prefettura, è stato calcolato prendendo come riferimento la spesa mensile ed è stato infine rapportato fino al termine del 15 ottobre 2020.

Pulizia, sanificazione e disinfezione degli ambienti (2,5 mesi) € 450.000,00



- Materiale igienico-sanitario e dispositivi di protezione individuale (2,5 mesi) € 300.000,00

subtotale € 750.000,00

	Tipologia di spesa comma 3	Importo
A)	Spese di personale	1.257.919,00
B)	Spese sanitarie, pulizia e igiene	750.000,00
Totale		2.007.919,00

POLIZIA PENITENZIARIA

Il comma 4 è volto a dare piena attuazione alle misure urgenti volte a garantire il regolare e pieno svolgimento delle attività istituzionali di trattamento e di sicurezza negli istituti penitenziari nel contesto reso più gravoso dal perdurare dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.

A tal fine è prevista una spesa complessiva di euro 5.541.200,00 per il pagamento, anche in deroga ai limiti vigenti, delle prestazioni di lavoro straordinario del personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria.

L'elevato numero degli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria impiegati per far fronte alle emergenze, la diversità delle qualifiche del personale disponibile da individuare sul territorio ed il continuo avvicendamento dello stesso rendono particolarmente difficoltosa l'individuazione di parametri fissi per il calcolo degli oneri.

In relazione a ciò, pertanto, ai fini della quantificazione della spesa per il lavoro straordinario viene ipotizzato un costo medio orario pro-capite di € 19,79 per 1000 unità per un periodo di mesi quattro per il perdurare dello stato di emergenza fino al 15 ottobre 2020. Ai fini del calcolo si è tenuto conto di n. 70 ore mensili per la specifica esigenza.

L'onere per lavoro straordinario, così determinato, è pari a 5.541.200,00 in relazione al seguente calcolo:

$n. 70 \text{ ore pro-capite} \times n. 1000 \text{ unità} \times 4 \text{ mesi} \times € 19,79 = € 5.541.200,00.$

Relativamente alle spese di sanificazione e disinfestazione per garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro pari ad euro 1.200.000,00 il calcolo ha interessato la capienza regolamentare degli istituti pari a circa 51.000 detenuti comprendendo tutte le aree, celle, sale colloqui, ecc. per un totale di circa 3 milioni di mq. Tale superficie, ipotizzando una sanificazione di tutte le zone per sei mesi ed almeno una volta alla settimana, e tenuto conto della spesa delle attrezzature riutilizzabili (circa 500.000).

	Tipologia di spesa comma 4	Importo
A)	Spese di personale – straordinario polizia penitenziaria	5.541.200,00
B)	Spese sanificazione	1.200.000,00
Totale		6.741.200,00

Comma 4 bis Al fine di sopperire alle particolari esigenze di servizio rilevate nell'ultimo trimestre 2017 e nel corso dell'anno 2018, determinate dalla necessità di innalzare i livelli di sicurezza



connessi alla custodia dei detenuti e degli internati negli istituti penitenziari. Si prevede che non siano dovuti, dagli assegnatari di alloggi collettivi di servizio per il personale del Corpo di Polizia Penitenziaria di cui all'articolo 12, comma 3, del D.P.R. 314 del 2006, gli oneri accessori relativi alle concessioni per l'utilizzo degli stessi alloggi. Tali oneri sono, pertanto, posti a carico del bilancio dello Stato per un importo quantificato in euro 1.768.300, che vanno ad integrare, per il solo anno 2017 e 2018, la previsione di spesa di cui all'articolo 7, comma 5 del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, che valutava in 144.000 euro per l'anno 2017 e in euro 346.000 euro per l'anno 2018 gli oneri relativi all'utilizzo a titolo gratuito di un numero di alloggi pari ad 800 (800 alloggi x 12 mesi x 36 euro mensili = 345.600 euro all'anno, importo arrotondato a 346.000 euro all'anno). Si rappresenta, infatti, che l'estensione del predetto utilizzo gratuito ad un numero di alloggi rideterminato in complessive 3.286 unità nell'anno 2017 e 4.405 unità nell'anno 2018 comporta, per il periodo che va dall'ultimo trimestre 2017 al 31 dicembre 2018 un minor gettito complessivo, pari a 1.768.248 euro, importo arrotondato a 1.768.300 euro, così determinato:

Anno	n. alloggi	Onere mensile medio per alloggio	Mesi	Onere totale (minor gettito in euro)
2018	4.405	36	12	1.902.960
2018	800	36	12	345.600
Differenziale 2018				1.557.360
2017	3.286	36	3	354.888
2017	800	36	5	144.000*
Differenziale 2017				210.888
Differenziale gettito anno 2017/2018				1.768.248
Differenziale gettito arrotondato				1.768.300

*Onere valutato prudenzialmente per 5 mesi all'articolo 7, comma 5 del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, ma la norma è stata applicata a partire dall'ultimo trimestre dell'anno 2017.

Comma 4 ter La proposta di modifica è volta, per il periodo 1° novembre 2020 – 31 dicembre 2021, a esonerare il personale della Guardia di finanza che fruisce di alloggiamento in caserma dal pagamento degli oneri accessori relativi all'utilizzo dei pertinenti locali. Ciò al fine di agevolare:

- la presenza di militari presso le caserme del Corpo, dislocate su tutto il territorio nazionale, anche in orari notturni, sì da incrementare la capacità di pronto intervento anche ai fini della gestione e del contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, al contempo preservando le condizioni di salute del medesimo personale. In tale ottica, una simile misura



si rende particolarmente opportuna in relazione alle aree del Paese maggiormente interessate dalla recrudescenza dell'epidemia;

- *l'alloggiamento - compatibilmente con l'adeguatezza dei locali a disposizione - del personale eventualmente sottoposto a misure di quarantena con sorveglianza attiva o permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, allo scopo di contenere il diffondersi del contagio in ambienti esterni.*

Per quanto concerne i profili finanziari dell'intervento proposto, si segnala che, nell'anno 2019, nei confronti del personale della Guardia di finanza che fruisce di alloggio in caserma sono state operate ritenute, a titolo di rimborso degli oneri accessori per l'utilizzo degli alloggiamenti stessi, pari a complessivi euro 1.888.829,29 (con una media mensile di euro 157.402,44 - dato rilevato dalla piattaforma NoiPA).

Pertanto, considerando un numero medio "stabile" di fruitori di alloggio in caserma, l'onere derivante dall'esonero in parola risulta pari a euro 314.804,88 per i mesi di novembre e dicembre 2020 (euro 157.402,44 x mesi 2) e a euro 1.888.829,28 per l'anno 2021.

Comma 4 quater Alla copertura degli oneri derivanti dai commi 4-bis e 4 ter pari a 2,09 milioni di euro per l'anno 2020 e di 1,89 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4.

Il comma 5 reca, infine, la copertura finanziaria dei commi da 1 a 4, ai sensi dell'articolo 114

Commi 5 bis e 5-ter L'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto lo stesso non determina una variazione della dotazione organica complessiva dei tenenti colonnelli del ruolo "normale" (che resta pari a 911 unità), per effetto della manovra compensativa operata tra i relativi comparti ordinario (+ 12 unità organiche di tenente colonnello, da 623 a 635 unità) e aeronavale (- 12 unità organiche di tenente colonnello, da 98 a 86 unità). La norma non determina, inoltre, una modifica dei tassi di avanzamento, considerato che il grado di tenente colonnello è conferito, ai sensi del d.lgs. n. 69/2001, "a ruolo aperto" (il numero di promozioni a tale grado è pari al numero degli ufficiali inclusi in aliquota, a ripianamento dell'organico complessivo del grado).

Commi 5 quater e 5 quinquies La norma ha natura ordinamentale e non è, conseguentemente, suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In particolare, l'intervento normativo non incide sulla struttura del corso, i cui obiettivi formativi rimangono invariati, né sulla tipologia e sulle modalità di erogazione delle attività didattiche e formative o sul titolo di studio universitario finale, non generando alcun effetto di natura finanziaria. Le modifiche che si intende apportare al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 non comportano, neppure in termini prospettici, una variazione della posizione di stato giuridico dei frequentatori dei corsi che si svolgono presso l'Accademia della Guardia di finanza, sì da risultare neutre anche sotto il profilo del trattamento economico e previdenziale ai medesimi spettante

Articolo 37-bis.

(Modifiche alle Tabelle A del DPR 24 aprile 1982, n. 335 e del DPR 24 aprile 1982, n. 337)

La norma si articola sostanzialmente in due misure volte a snellire l'assegnazione degli incarichi dirigenziali negli uffici della Polizia di Stato. In particolare, viene effettuata una "rimappatura" degli uffici cui possono essere preposti i funzionari della Polizia di Stato delle diverse qualifiche dirigenziali, sia del ruolo ordinario che tecnico, più razionale in un'ottica di perseguimento del buon andamento dell'Amministrazione, "anticipando", anche alla luce dello stato di emergenza COVID-19, gli effetti in parte già del decreto legislativo n. 172 del 2019, recante il c.d. secondo correttivo al "riordino dei ruoli e delle carriere" delle Forze di polizia.

L'intervento normativo si articola sostanzialmente in due misure.



La prima misura, prevista ai commi 1, lettere a), b) e c), e 3, interviene con mirati correttivi in materia di criteri per l'attribuzione dei posti di funzione per i funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia con diverse qualifiche dirigenziali; nella parte in cui, in particolare, si attribuiscono ai soli funzionari con la qualifica di vice questore o vice questore aggiunto la titolarità di alcuni incarichi di "significativa rilevanza" degli uffici di riferimento, gli interventi operano nel solco già tracciato dal c.d. riordino e dal decreto legislativo n. 172 del 2019, recante il c.d. secondo correttivo.

La previsione riveste natura ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli incarichi non comportano nessun incremento retributivo.

Il secondo intervento normativo, previsto ai commi 1, lettera d), e 2, è volto a prevedere modifiche alla Tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, con riferimento ai posti di funzione per la qualifica di primo dirigente tecnico dei ruoli degli ingegneri e dei fisici, nonché con aumento, nelle qualifiche di direttore tecnico superiore e di direttore tecnico capo, della dotazione organica del ruolo degli ingegneri di 33 unità e del ruolo dei fisici di 15 unità, per un totale di 48 unità. Corrispettivamente rispetto al predetto incremento, affida a una modifica alla Tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, la riduzione di 77 unità nella dotazione organica della qualifica di sostituto commissario del ruolo del personale che espleta funzioni di polizia, che passano così da 5.720 a 5.643 unità.

Come illustrato nella Tabella sottostante, l'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Infatti, il costo complessivo derivante dall'incremento della dotazione organica della carriera dei funzionari tecnici di 48 unità ammonta a 139.852,80 euro, mentre la riduzione di 77 unità nella dotazione organica della qualifica di sostituto commissario comporta risparmi complessivi pari a 140.584,29 euro, con conseguente risparmio annuale pari a 731,49 euro.

<i>qualifiche</i>	<i>costo unitario</i>	<i>differenziale</i>	<i>unità</i>	<i>importo complessivo</i>
vice questore aggiunto	59.402,30	2.913,60	48	139.852,80
commissario capo	56.488,70			
sostituto commissario	54.244,18	1.825,77	77	140.584,29
ispettore superiore	52.418,41			
<i>onere</i>				- 731,49

Articolo 37-ter.

(Proroga dei termini di disposizioni per la funzionalità delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco)

Le disposizioni prevedono proroghe normative che non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 37 quater

(Modifiche all'articolo 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

Amministrazione della pubblica sicurezza

Straordinario

Sono calcolati i costi per le maggiori prestazioni di lavoro straordinario del personale impiegato negli specifici compiti presso gli Uffici immigrazione delle Questure della Repubblica e presso la competente Direzione Centrale dell'immigrazione e della Polizia delle frontiere del Dipartimento



della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno (per un totale di 3.447 unità), per un periodo di 6 mesi, a decorrere dall'1 luglio 2020.

Il costo medio unitario, comprensivo degli oneri previdenziali e dell'IRAP a carico dell'Amministrazione, è di € 19,79/ora per il personale della Polizia di Stato (per 2561 unità presso gli Uffici Immigrazione delle Questure e 231 unità presso la Direzione Centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno) e di € 18,50 per il personale dell'Amministrazione civile dell'Interno (per 650 unità presso gli uffici immigrazione delle Questure e 52 unità presso la Direzione Centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno).

La stima suddetta scaturisce da un'attenta attività ricognitiva che ha consentito la verifica del numero effettivo degli operatori della Polizia di Stato e dell'Amministrazione civile dell'Interno, operanti presso gli uffici immigrazione delle Questure della Repubblica e presso la Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere, settori coinvolti nella gestione dei carichi di lavoro aggiuntivi, determinati dall'attuazione dell'articolo 103, del decreto legge n. 34/2020.

Gli oneri sono complessivamente quantificabili come segue:

con riguardo agli uffici immigrazione delle Questure della Repubblica:

- ⇒ Personale della Polizia di Stato
 $2561 \text{ (unità)} \times 19,79 \text{ € ora} \times 60 \text{ ore/mese} \times 6 \text{ mesi} = € 18.245.588$
- ⇒ Personale dell'Amministrazione civile dell'interno
 $650 \text{ (unità)} \times 18,50 \text{ € ora} \times 60 \text{ ore/mese} \times 6 \text{ mesi} = € 4.329.000$

con riguardo agli uffici della Direzione centrale immigrazione e polizia delle frontiere del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno:

- ⇒ Personale della Polizia di Stato
 $231 \text{ (unità)} \times 19,79 \text{ € ora} \times 50 \text{ ore/mese} \times 6 \text{ mesi} = € 1.371.447$
- ⇒ Personale dell'Amministrazione civile dell'interno
 $52 \text{ (unità)} \times 18,50 \text{ € ora} \times 50 \text{ ore/mese} \times 6 \text{ mesi} = € 288.600$

Sulla base di tale ricognizione è valutato un totale complessivo per la voce di spesa in esame pari a € 24.234.635, per il 2020.

B) Prestazioni di lavoro a contratto a termine

Al fine di garantire l'ordinata gestione dei carichi di lavoro derivanti dalle procedure di emersione del lavoro irregolare e di regolarizzazione degli stranieri, di cui all'articolo 103, commi 1 e 2, si prevede di poter fruire dello stanziamento complessivo ora previsto per il 2020, per il ricorso a prestazioni di lavoro a contratto a termine, anche per il 2021, alla luce delle stimate tempistiche di affidamento delle stesse.

La novella consentirà al Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno di avvalersi, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, di prestazioni di lavoro a contratto a termine, nella misura massima di 500 unità, da ripartire nelle sedi di servizio interessate dalle procedure di regolarizzazione, per un periodo di 6 mesi (due mesi nel 2020 e 4 mesi nel 2021).

Per la voce di spesa in esame, con riguardo alle esigenze del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, è stato previsto un onere, rispettivamente, di 24.615.384 euro per il 2020, e di 5.384.616 euro per il 2021.



Per l'individuazione degli oneri annuali, e in particolare per quelli relativi al 2020, si è tenuto conto anche dei costi riguardanti l'anticipazione del 30% del valore del contratto di appalto, da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione.

Tale importo è stato calcolato sulla base di quanto previsto dall'articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il Codice dei contratti pubblici, così come modificato dall'articolo 207, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, che ha introdotto il possibile innalzamento fino al 30% dell'importo di anticipazione, stabilito al 20% dallo stesso articolo 35.

Relativamente al 2021, per i profili di interesse del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, è stata stimata una spesa complessiva pari a 5.384.616 euro, cui si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte degli introiti di cui all'art. 14-bis, D.L.vo 286/1998.

C) Mediazione culturale

Al fine di assicurare le esigenze di comunicazione con gli stranieri, si è ritenuto di dover prevedere l'utilizzo del servizio di mediazione culturale e linguistica presso gli Uffici coinvolti, non solo per l'annualità 2020, in corso, ma anche per il 2021, per un periodo di impiego complessivo di 6 mesi.

Per la voce di spesa in esame, con riguardo alle esigenze del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, è stato previsto un onere, rispettivamente, di 2.389.856 euro, per il 2020, e di 2.091.124 euro per il 2021, così come meglio indicato nella tabella seguente, recante la ripartizione degli oneri.

Per l'individuazione degli oneri annuali, e in particolare per quelli relativi al 2020, si è tenuto conto anche dei costi riguardanti l'anticipazione del 30% del valore del contratto di appalto, da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione.

Tale importo è stato calcolato sulla base di quanto previsto dall'articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il Codice dei contratti pubblici, così come modificato dall'articolo 207, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, che ha introdotto il possibile innalzamento fino al 30% dell'importo di anticipazione, stabilito al 20% dallo stesso articolo 35.

Relativamente al 2021, per i profili di interesse del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, è stata stimata una spesa complessiva pari a 2.091.124 euro, cui si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte degli introiti di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

RIPARTIZIONE ONERI MEDIAZIONE LINGUISTICA E CULTURALE

Stanziamiento	Anticipazione 30%	Mensilità al netto del 30%	2020		2021	2020 + 2021
			Anticipazione 30%	2 mensilità	4 mensilità	
€ 4.480.980,00	€ 1.344.294,00	€ 522.781,00	€ 1.344.294,00	€ 1.045.562,00	€ 2.091.124,00	€ 4.480.980,00
€ 3.136.686,00				€ 2.389.856,00		



In conseguenza della differente ripartizione degli oneri, tra il 2020 ed il 2021, si provvede ad individuare la necessaria copertura finanziaria, per euro 7.475.740 per l'anno 2021, mediante corrispondente utilizzo di quota parte degli introiti di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che, affluiti all'entrata del bilancio dello Stato, restano acquisiti all'Erario.

La copertura indicata è capiente come si dimostra dai dati seguenti.

Anno 2017

L'importo complessivo riassegnato ammonta ad € 70.000.000,00 comprensivo delle somme di € 10.683.060,00 di cui all'art. 5 comma 2 e art 10 c.1 del DL 119/2014 convertito nella legge 146/2014 e di € 4.739.525,00 di cui all'art. 5 comma 5 quater del DL n. 109/2014 convertito nella legge 141/2014 rimaste acquisite all'Erario.

La quota disponibile ed effettivamente riassegnata al Ministero dell'Interno ammonta ad € 54.577.415,00.

Anno 2018

L'importo complessivo riassegnato ammonta ad € 46.000.000,00 comprensivo delle somme di € 10.683.060,00 di cui all'art. 5 comma 2 e art 10 c.1 del DL 119/2014 convertito nella legge 146/2014 e di € 3.949.604,00 di cui all'art. 5 comma 5 quater del DL n. 109/2014 convertito nella legge 141/2014 rimaste acquisite all'Erario.

La quota disponibile ed effettivamente riassegnata al Ministero dell'Interno ammonta ad € 31.367.336,00.

Anno 2019

L'importo complessivo riassegnato ammonta ad € 35.000.000,00 comprensivo della somma di € 10.683.060,00 di cui all'art. 5 comma 2 e art 10 c.1 del DL 119/2014 convertito nella legge 146/2014 rimasta acquisita all'Erario.

La quota disponibile ed effettivamente riassegnata al Ministero dell'Interno ammonta ad € 24.316.940,00.

Comma 2 prevede che agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 7.475.740 per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte degli introiti di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, affluiti all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisiti all'Erario.

Articolo 37-quinquies.

(Misure in materia di requisiti per l'approvazione della nomina a guardia particolare giurata)

Alla disposizione, non si ascrivono effetti negativi per la finanza pubblica.

Articolo 37-sexies.

(Modifiche ed integrazioni alla legge 21 marzo 2001, n. 74)

La disposizione apporta modificazioni alla legge n. 74 del 2001, concernente il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS). In particolare le lettere da a) a e) hanno natura ordinamentale e pertanto non prevedono nuovi o maggiori oneri a carico delle finanze pubbliche. Tutte le attività svolte dal CNSAS sono infatti svolte senza fine di lucro e attraverso convenzioni



con altri enti a carattere non oneroso. Anche alla modifica di cui alla lettera d) - che prevede il riconoscimento di compensi in ragione delle responsabilità connesse all'assolvimento dei compiti di soccorso, prevenzione e vigilanza nei confronti dei componenti degli organismi direttivi di livello nazionale e regionale, attraverso la non applicazione dell'art. 34, comma 2 del dlgs 117/2017 – si fa fronte con le risorse disponibili a legislazione vigente. La lettera f) aggiunge l'art. 8 bis, che prevede un contributo integrativo per l'anno 2021 a carattere transitorio, mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, "in conseguenza dell'aumento degli oneri assicurativi e per l'effettuazione della sorveglianza e del controllo sanitario nei confronti dei membri del Corpo stesso".

Tale contributo è finalizzato a far fronte agli incrementi di spesa generati a seguito dell'emergenza sanitaria Covid-19, che allo stato si presumono transitori, nonché degli aumenti dei premi per i rinnovi delle polizze assicurative che hanno durata triennale in considerazione della proiezione dell'emergenza. Si tratta quindi di oneri riguardanti solo il prossimo anno di copertura assicurativa, di cui è già noto l'incremento e la durata annuale, con conseguente idoneità di una copertura limitata fino al 2021.

In particolare detto contributo è finalizzato:

1) ad intensificare e potenziare la sorveglianza sanitaria e il controllo sanitario del personale, al fine di ottemperare in modo più puntuale e stringente agli obblighi previsti dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dal Decreto Interministeriale 11 aprile 2012, in conseguenza della emergenza sanitaria in corso. I relativi oneri sono stimati complessivamente in un incremento di spesa pari a 310.000 euro su base annua;

2) ad adempire agli obblighi assicurativi, segnatamente le polizze infortuni e invalidità del personale, che hanno registrato aumenti del 37% pari a 370.000 euro su base annua e che attualmente ammontano già a 1.083.598,42 euro;

3) a sostenere il nuovo costo dei premi assicurativi per il personale previsti a seguito dell'emergenza Covid-19, che ammontano ad ulteriori 70.000 euro su base annua.

All'articolo 2, paragrafo "Art. 8-bis. (Contributo integrativo) –per gli anni 2020, 2021 e 2022 viene autorizzato un contributo integrativo annuo di euro 750.000 in favore del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano in conseguenza dell'aumento degli oneri assicurativi e per l'effettuazione della sorveglianza e del controllo sanitario nei confronti dei membri del Corpo stesso

Alla copertura degli oneri pari a 750.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4.

Art. 38

Misure per garantire l'impiego delle guardie giurate a protezione del naviglio mercantile battente bandiera italiana

La disposizione proroga il termine di cui all'articolo 5, comma 5, secondo periodo, del DL n. 107 del 2011 – già prorogato con DL n. 162/2019 - al 30.6.2021.

In particolare viene previsto che, fino al 30.6.2021, a bordo delle navi predisposte per la difesa da atti di pirateria, possono essere impiegate anche le guardie giurate che non abbiano ancora frequentato i corsi teorico pratici di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro dell'interno 15 settembre 2009, n. 154, qualora abbiano partecipato per un periodo di almeno sei mesi, quali appartenenti alle Forze armate, alle missioni internazionali in incarichi operativi.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato in quanto di natura esclusivamente ordinamentale.

Articolo 38-bis.

(Modifiche all'articolo 105-quater del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con



modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

La disposizione prevede un programma per la realizzazione in tutto il territorio nazionale di centri contro le discriminazioni motivate da orientamento sessuale e identità di genere. I centri garantiscono adeguata assistenza legale, sanitaria, psicologica, di mediazione sociale e ove necessario adeguate condizioni di alloggio e di vitto alle vittime di discriminazione o violenza fondate sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere, nonché per soggetti che si trovino in condizione di vulnerabilità legata all'orientamento sessuale o all'identità di genere in ragione del contesto sociale e familiare di riferimento.

Le modalità di attuazione delle disposizioni sono definite con decreto del Ministro per le pari opportunità, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 anche al fine di rispettare il limite di 4 milioni di euro annui che costituisce tetto di spesa massimo.

Alla copertura degli oneri pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104.

V – Disposizioni concernenti regioni, enti locali e sisma

Articolo 39

Incremento Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali

Il **comma 1** determina un incremento della dotazione del fondo di cui all'articolo 106 del decreto legge n. 34 del 2020, finalizzato all'ulteriore ristoro della perdita di gettito degli enti locali connessa all'emergenza Covid-19, pari complessivamente a 1.670 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 1.220 milioni di euro in favore dei comuni e 450 milioni di euro in favore di province e città metropolitane. Conseguentemente, la disposizione comporta oneri, per l'anno 2020, pari a 1.670 milioni di euro. Al relativo onere, quantificato in 1.670 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

Comma 1 bis. prevede che le risorse al comma 1, nonché quelle attribuite dal decreto del Ministero dell'interno 24 luglio 2020, possano essere utilizzate dai comuni, nel limite complessivo di 150 milioni, per il finanziamento di servizi di trasporto scolastico aggiuntivi. A tal fine, ciascun comune può destinare nel 2020 per il trasporto scolastico risorse aggiuntive nel limite del 30 per cento della spesa sostenuta per le medesime finalità nel 2019.

La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto reca esclusivamente l'ampliamento delle finalità cui destinare le risorse già previste dall'articolo 39, pari a 1.670 milioni di euro per l'anno 2020 (di cui euro 1.220 milioni di euro in favore dei Comuni e 450 milioni di euro per le province e città metropolitane) nel limite delle risorse ivi previsto.

Il **comma 2** stabilisce che gli enti locali sono tenuti ad inviare una certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da Covid-19, utilizzando l'applicativo web <http://pareggiobilancio.mef.gov.it>, entro il termine perentorio del 30 aprile 2021. La disposizione, di carattere procedurale, non determina effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

Al **comma 3** non sono ascritti effetti finanziari in quanto la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo di solidarietà comunale in misura pari al 30 per cento dell'importo delle risorse attribuite, ai sensi del primo periodo del comma 2, da applicare in 10 annualità a decorrere dall'anno 2022, è solo eventuale e riguarda gli enti locali che non trasmettono, entro il termine perentorio del 30 aprile 2021, la certificazione prevista dal comma 2.

Parimenti, non determinano effetti finanziari il comma 4 e il comma 5, in quanto meramente ordinamentali.



Articolo 40**Incremento ristoro imposta di soggiorno**

La norma in esame determina un onere di 300 milioni di euro per l'anno 2020, pari all'incremento della dotazione del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 180 del decreto legge n. 34 del 2020. Alla relativa copertura si provvede ai sensi dell'articolo 114.

Articolo 41**Incremento Fondo per l'esercizio delle funzioni delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano**

La disposizione recepisce gli Accordi sanciti in data 20 luglio 2020 in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di finanza pubblica al fine di garantire alle Regioni e Province autonome il ristoro della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da Covid-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a compensazione delle minori entrate e delle maggiori spese, e ridetermina la dotazione del fondo di cui all'articolo 111 del decreto legge 34 del 2020, nell'importo complessivo di 4,3 miliardi di euro, di cui 1,7 miliardi di euro a favore delle regioni a statuto ordinario e 2,6 miliardi di euro a favore delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, con oneri pari a complessivi 2,8 miliardi di euro nel 2020.

La quota del fondo relativa alle autonomie speciali, pari a 2,6 miliardi di euro, è destinata per l'importo complessivo di 2.403.967.722 euro alla riduzione del concorso alla finanza pubblica delle regioni a statuto speciale e province autonome e per l'importo di 196.032.278 euro al trasferimento a favore della regione Sardegna e delle Province autonome di Trento e Bolzano.

A decorrere dal 2022 la norma determina effetti positivi sui saldi di finanza pubblica di 50 milioni di euro annui, fino a completo recupero da parte del bilancio dello Stato dell'importo di euro 950.751.551 versato nel 2020 alle Regioni a statuto ordinario a ristoro delle minori entrate da lotta all'evasione.

Alla relativa copertura finanziaria, pari a 2,8 miliardi di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

Articolo 41-bis

(Modifiche alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, in materia di fondo di garanzia per la prima casa)

La disposizione prevede che la garanzia di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c) della l. 147/2013 (Fondo di garanzia mutui prima casa) sia prevista esclusivamente per l'accesso al credito da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari mono-genitoriali con figli minori, da parte dei conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati nonché dei giovani di età inferiore ai trentacinque anni (lett. a) e la predisposizione di una relazione annuale scritta al MEF, al Ministro per le politiche della famiglia e al MIT da parte di CONSAP che illustri, tra l'altro, le percentuali delle garanzie concesse alle categorie alle quali è riconosciuta priorità e l'avvenuta verifica sull'applicazione dei tassi da parte degli istituti di credito sui beneficiari del finanziamento (lett. b).

Alla disposizione, non si ascrivono effetti negativi per la finanza pubblica.

Articolo 42**(Sospensione della quota capitale dei prestiti concessi alle autonomie speciali)**

L'estensione alle autonomie speciali della sospensione del pagamento delle quote capitale dei prestiti erogati dal Ministero dell'economia e delle finanze e dalla Cassa Depositi e prestiti-gestione MEF determina nel 2020 effetti negativi sui saldi di finanza pubblica pari a 88 milioni di euro complessivi, di cui 86,9 milioni di euro per l'ampliamento della capacità di spesa delle autonomie speciali e per le minori quote capitale non versate al bilancio dello Stato e per 1,1 milioni di euro per i maggiori interessi passivi sostenuti a seguito del mancato incasso delle quote capitale.



Gli effetti negativi comprendono gli oneri determinati dalla riduzione del contributo alla finanza pubblica previsto per l'anno 2020 e dalle erogazioni dal bilancio dello Stato - ove si registri incapienza del concorso stesso - di importo pari alle quote capitale 2020 pagate dalle Autonomie speciali alla data di entrata in vigore della norma.

Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 88 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

Articolo 42-bis.

(Sospensione versamenti tributari e contributivi, nonché interventi finanziari a favore delle imprese del settore turistico, agricole e della pesca, per Lampedusa e Linosa e risorse per i comuni siciliani maggiormente coinvolti nella gestione dei flussi migratori)

La disposizione al comma 1 differisce al 21 dicembre 2020 tutti i versamenti tributari, contributivi e assistenziali che scadono entro il 21 dicembre del corrente anno dovuti dai soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio del comune di Lampedusa e Linosa. Viene altresì precisato che gli stessi soggetti potranno versare il 50% dei versamenti sospesi ai sensi degli articoli 126 e 127 del decreto-legge n. 34/2020 con la rateizzazione disposta dall'articolo 92 del presente decreto-legge e che non si procede al rimborso di quanto già versato. Con riferimento alle entrate di natura tributaria per quanto riguarda i versamenti dovuti nell'anno 2020 si stima un ammontare potenzialmente sospeso di circa 4 milioni di euro. Relativamente a tali versamenti non si ascrivono effetti considerato che gli importi sospesi saranno comunque versati entro il corrente anno. Con riferimento agli importi dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali dovuti nell'anno 2020 si stima un ammontare potenzialmente sospeso di circa 8,1 milioni di euro. Relativamente a tali versamenti non si ascrivono effetti considerato che gli importi sospesi saranno comunque versati entro il corrente anno. Con riferimento agli importi dovuti per la precedente sospensione scaduta il 15 dicembre 2017, sulla base di informazioni acquisite dall'Agenzia delle Entrate si stimano tributi non ancora versati alla scadenza della sospensione per 15 milioni di euro. Con la norma in esame tali entrate sarebbero versate entro il 21 dicembre del corrente anno. Ai commi da 2 a 4, al fine di consentire la ripresa delle attività turistiche, agricole e della pesca nel Comune di Lampedusa e Linosa, pregiudicate a seguito dei flussi migratori e delle conseguenti misure di sicurezza sanitaria per la prevenzione del contagio da Covid 19, si prevede la possibilità di concedere alle imprese interessate le agevolazioni previste dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 123/2019, consistenti in mutui agevolati della durata massima di dieci anni e di importo non superiore al 75 per cento della spesa ammissibile al finanziamento, o, in alternativa, in un contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile nonché mutui agevolati, di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile al finanziamento. I criteri e le modalità di concessione delle agevolazioni in questione sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione. Per le e finalità di cui alla presente norma è autorizzata la spesa di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e per la relativa copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

Comma 5, prevede - in caso di errata applicazione delle disposizioni del comma 3 dell'articolo 24 del DL 34/2020 (rubricato "Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP"), in relazione alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final – che l'importo dell'imposta non versata è dovuto entro il 30 novembre senza applicazioni di sanzioni e interessi.

La disposizione è suscettibile di determinare un recupero di gettito nel 2020 rispetto a quanto stimato in sede di valutazione del DL n. 34/2020, che prudenzialmente non viene ascritto.



Comma 6 La disposizione è volta a specificare che la dotazione del fondo di cui al comma 1-ter dell'articolo 38 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 5, è destinata alla Gestione commissariale di cui all'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 anche ai fini del pagamento della cedola in corso al momento dell'adesione stessa. Tale previsione è necessaria posto che, ai sensi del comma 1-bis, gli oneri derivanti dal pagamento degli interessi e del capitale del suddetto prestito obbligazionario sono assunti a carico del bilancio dello Stato con efficacia a partire dal pagamento della cedola successiva a quella in corso al momento dell'adesione stessa. La disposizione non comporta oneri per la finanza pubblica.

Inoltre, si introduce un comma 7 che prevede che l'ammissione ai benefici del Fondo di solidarietà dei mutui "prima casa" sia estesa alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, per mutui ipotecari erogati alle predette cooperative alle condizioni previste dalla legislazione vigente, qualora almeno il 10% dei soci assegnatari di immobili residenziali, e non più il 20 %, e relative pertinenze si trovi, al momento dell'entrata in vigore della presente disposizione nelle condizioni di cui all'articolo 2, comma 479, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Alla disposizione non si ascrivono effetti negativi per la finanza pubblica in quanto il Fondo opera nei limiti delle risorse disponibili e fino ad esaurimento delle stesse.

Comma 8 è autorizzato per l'anno 2020 un contributo di 375.000 euro, per ciascuno dei Comuni di Lampedusa e Linosa, Porto Empedocle, Pozzallo, Caltanissetta, Vizzini, Messina, Siculiana, Augusta.

Comma 9 Alla copertura degli oneri pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4.

Articolo 43

Disposizioni urgenti in materia di contenzioso regionale

La norma prevede che nel caso in cui una sentenza di primo grado abbia accertato il diritto di una regione al riversamento diretto, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del D.lgs. n. 68 del 2011, del gettito derivante dall'attività di recupero fiscale riferita ai tributi propri derivati e alle addizionali alle basi imponibili dei tributi erariali, di cui al medesimo decreto legislativo n. 68 del 2011 (in concreto IRAP e addizionale regionale all'IRPEF), il Ministro dell'economia e delle finanze possa stipulare un'intesa con la regione interessata per il pagamento di una quota non superiore al 90 per cento della sorte capitale accertata dalla sentenza di primo grado, da riconoscere in due rate, la prima entro il 31 ottobre 2020, pari a 120 milioni di euro e la seconda, entro il 30 giugno 2021, pari a 90 milioni di euro. Nell'intesa la regione rinuncia a ogni pretesa relativa ad accessori e spese legali, mentre lo Stato rinuncia al ricorso in appello.

Tenuto conto delle condizioni fissate dalla norma, la stessa è applicabile al contenzioso che ha interessato la regione Campania nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'Agenzia delle entrate, condannati in solido in esito alla sentenza n. 1045/2018 della Sezione giurisdizionale regionale della Campania della Corte dei conti al pagamento di un importo complessivo di 249 milioni di euro, di cui 237 milioni di euro quale sorte capitale; sulla questione è allo stato pendente il giudizio di appello innanzi alla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale Centrale. Il riconoscimento di un importo massimo pari al 90 per cento della sorte capitale, da ripartire in due rate da riconoscere negli anni 2020 e 2021, comporta un onere di 120 milioni di euro per l'anno 2020 e 90 milioni di euro per l'anno 2021, cui si fa fronte ai sensi dell'articolo 114.

Articolo 44

Incremento sostegno Trasporto pubblico locale

La disposizione, al comma 1, incrementa di 400 milioni di euro per l'anno 2020 la dotazione del fondo istituito dall'articolo 1, comma 200, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per sostenere il settore del trasporto pubblico

locale e regionale di passeggeri sottoposto a obbligo di servizio pubblico a seguito degli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemologica da COVID-19.

Inoltre prevede che le predette risorse possano essere utilizzate anche per il finanziamento di servizi di trasporto aggiuntivi occorrenti per fronteggiare le esigenze trasportistiche conseguenti all'attuazione delle predette misure di contenimento, ove i predetti servizi nel periodo ante COVID abbiano avuto un riempimento superiore all'80 per cento della capacità.

La disposizione in esame comporta un onere a carico della finanza pubblica per 400 milioni di euro nell'anno 2020 cui si provvede ai sensi dell'articolo 114.

Al fine di consentire l'immediato utilizzo da parte delle Regioni e Province Autonome delle risorse per il finanziamento di servizi trasporto aggiuntivi, il comma 1-bis autorizza ciascuna Regione o Provincia Autonoma all'attivazione di servizi aggiuntivi, nei limiti del 50 per cento delle risorse ad essa attribuibili applicando alla spesa di 300 milioni autorizzata dal citato comma 1 le medesime percentuali di ripartizione previste dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato in attuazione dell'articolo 200, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

Infine stabilisce che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, si provvede alla definizione dei criteri e delle quote da assegnare a ciascuna Regione e Provincia autonoma per il finanziamento dei servizi aggiuntivi, e alla conseguente ripartizione delle risorse, anche attraverso compensazioni tra gli enti stessi, nonché alla ripartizione delle residue risorse del comma 1, primo periodo, secondo i medesimi criteri e modalità di cui al citato articolo 200 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

Il comma 1-bis non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto trattasi di ripartizione delle risorse previste dal comma 1.

Il comma 2 prevede disposizioni contabili che consentono la riassegnazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti delle eventuali somme erogate, a titolo di anticipazione, a ciascuna Regione o Provincia autonoma che risultino eccedenti a seguito del riparto definitivo.

La disposizione di carattere ordinamentale non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 44-bis.

(Modifiche all'articolo 214 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

La disposizione apporta modifiche all'articolo 214 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

In particolare:

La lettera a) intende spostare al 31 ottobre il termine del 30 settembre, fissato dall'art. 214 del dl 34/2020 entro cui le imprese che effettuano servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e merci non soggetti a obblighi di servizio pubblico devono rendicontare gli effetti economici subiti direttamente imputabili all'emergenza COVID-19 registrati a partire dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 luglio 2020, ai fini della compensazione dei minori incassi.

La lettera b) integra il comma 5, prevedendo che le risorse stanziare, di cui al comma 3 del dl 34/2020, sono assegnate alle imprese beneficiarie, a compensazione degli effetti economici rendicontati ai sensi del comma 4.

Le predette disposizioni, di carattere ordinamentale, non comportano effetti sulla finanza pubblica

La lettera c) introduce il comma 5 bis.

Il comma 5 bis prevede che le eventuali somme residue di cui al comma 3 non assegnate con decreto di cui al comma 5, sono destinate alle medesime imprese per gli effetti economici subiti direttamente imputabili all'emergenza COVID-19 registrati a partire dal 1° agosto 2020 e fino al 31 dicembre 2020 e assegnate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di



concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 30 aprile 2021.

A tale fine, le imprese beneficiarie procedono a rendicontare entro il 15 marzo 2021 gli effetti economici subiti dal 1° agosto 2020 e fino al 31 dicembre 2020 secondo le stesse modalità definite con il decreto di cui al comma 4.

Il comma in esame si limita ad estendere la portata della misura di cui al comma 5 prorogandone la durata, al fine di compensare eventuali minori entrate oltre la data del 31 luglio 2020 fissata dalla disposizione in esame fino al 31 dicembre, sempre nel limite delle risorse individuate al comma 3.

La disposizione, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 44-ter

(Ulteriori risorse per prestazioni di lavoro straordinario di personale delle Forze armate)

Al fine di assicurare al dispositivo di 7.050 unità la corresponsione del compenso per lavoro straordinario nella misura pari a quello effettivamente reso (mediamente 40 ore/mese) fino al 31 dicembre 2020, allo scopo di determinare il conseguente onere finanziario, sono stati assunti a base i seguenti elementi di calcolo:

- numerico del personale impiegato, pari a 7.050 unità;
- valore medio del compenso orario per lavoro straordinario, secondo il costo unitario di 17,66 euro lordi;
- valore temporale: dal 16 ottobre al 31 dicembre 2020 (76 gg.).

In ragione di quanto sopra, l'onere aggiuntivo è come di seguito definito:

lavoro straordinario di 7.050 unità (allegato A): incremento da 21 (già finanziate con l'articolo 1, comma 132, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 legge di bilancio 2020) a 40 delle ore remunerabili, secondo il costo unitario di 17,66 euro, per un importo complessivo pari a 6.330.298 euro

Allegato A

ONERI DI PERSONALE				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 16/10 al 31/12/2020 (76 gg.)
Adeguamento costo medio orario Straordinario 0,9 € per le 21h/mese già previste con art 1 co. 132 L. 160 del 27 dicembre 2019	7.050	0,90	133.245	337.554
Incremento di 19h/mese straordinario per emergenza covid-19	7.050	17,66	2.365.557	5.992.744
TOTALE SPESE PERSONALE			2.498.802	6.330.298
ONERI DI FUNZIONAMENTO				
	numero	costi unitari	costo/mese	Costo per l'esigenza
ONERI DI FUNZIONAMENTO			0	0
ONERI UNA TANTUM				
TOTALE ONERI UNA TANTUM			0	0
RIEPILOGO				
			costo/mese (30 gg.)	costo dal 16/10 al 31/12/2020 (76 gg.)
ONERI DI PERSONALE			2.498.802	6.330.298
ONERI DI FUNZIONAMENTO			0	0
TOTALE ONERI			2.498.802	6.330.298
ONERI UNA TANTUM			0	0
TOTALE GENERALE			2.498.802	6.330.298



Comma 2 *Alla copertura degli oneri pari a euro 6.330.298 per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 114, comma 4*

Articolo 45

Incremento risorse per progettazione Enti locali

La disposizione introdotta dal comma 1, lettera b) comporta maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato per 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, ai cui oneri si provvede ai sensi dell'articolo 114 e, contestualmente, per effetto del comma 1, lettera a), minori oneri a carico del bilancio dello Stato per 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2032 al 2034.

Comma 1 bis *La disposizione proposta ha la finalità di migliorare l'efficienza dello strumento introdotto dal Fondo, atteso che l'attuale formulazione della disposizione ha limitato l'accesso ai contributi del Fondo da parte degli enti locali a causa della condizione richiesta del cofinanziamento. Parimenti, estendendo l'utilizzo del Fondo anche al finanziamento della progettazione esecutiva, si garantisce la possibilità per gli enti locali di concludere la fase di progettazione e di realizzare con maggior celerità le opere destinate alla messa in sicurezza di edifici e strutture pubbliche. Conseguentemente al comma 1, lettera b), punto 1), si provvede a modificare l'articolo 1, comma 1080, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, al fine di operare il necessario coordinamento con le modifiche apportate al comma 1079.*

Il comma 1-ter precisa che le disposizioni entrano in vigore il 1° gennaio 2021, posto che l'utilizzo delle risorse per il 2020 è stato già disciplinato con decreto ministeriale e direttoriale.

Alla disposizione non si ascrivono effetti negativi per la finanza pubblica, atteso peraltro che il predetto Fondo opera nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1079 dell'art. 1 della l. 205/2017.

Articolo 46

Incremento risorse per messa in sicurezza di edifici e territorio degli Enti locali

La disposizione introdotta dal comma 1, lettera b), comporta maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato pari a 900 milioni di euro per l'anno 2021 e 1.750 milioni di euro nell'anno 2022, ai cui oneri si provvede ai sensi dell'articolo 114 e, contestualmente, per effetto del comma 1, lettera a), minori oneri a carico del bilancio dello Stato per 750 milioni di euro per l'anno 2031, 800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2032-2033 e 300 milioni di euro per l'anno 2034.

Le modifiche introdotte dal comma 1, lettera c), al comma 140 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, invece, hanno natura ordinamentale e, pertanto, non comportano oneri a carico della finanza pubblica, mentre gli oneri previsti dal nuovo comma 148, modificato dal comma 1, lettera e), trovano copertura all'interno delle risorse previste dal comma 139 dell'articolo 1 della richiamata legge n. 145 del 2018.

Articolo 46-bis.

(Misure urgenti in materia di eventi atmosferici calamitosi)

La disposizione prevede l'istituzione di un fondo di 7 milioni di euro per l'anno 2020 presso il Ministero dell'interno, per far fronte agli eventi meteo del 22 e 23 agosto 2020 che hanno colpito le province di Verona, Vicenza e Padova. Al fine di rispettare il limite di spesa di cui al comma 1 con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione della disposizione.

Andrà comunque sentito il Dipartimento della Protezione civile anche al fine del coordinamento con altri eventuali interventi in corso di realizzazione nelle medesime aree.

L'onere pari a 7 milioni di euro per l'anno 2020 trova copertura mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 114, comma 4 del presente decreto-legge.

Articolo 46-ter.



(Rifinanziamento «Fondo demolizioni»)

Al comma 1 viene incrementato di 1 milione di euro per l'anno 2020 il Fondo abolizione abusivismo edilizio, di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Comma 2 Alla copertura degli oneri pari a 1 milione di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 114, comma 4.

Articolo 47

Incremento risorse per piccole opere

Le risorse assegnate ai comuni per l'anno 2021 ai sensi del comma 29 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono incrementate di 500 milioni di euro. La disposizione comporta maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato per 500 milioni di euro nell'anno 2021 cui si provvede ai sensi dell'articolo 114.

Articolo 48

Incremento risorse per le scuole di province e città metropolitane

La disposizione comporta maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato per 125 milioni di euro nell'anno 2021, 400 milioni di euro nell'anno 2022 e 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 cui si provvede ai sensi dell'articolo 114 e, contestualmente, minori oneri a carico del bilancio dello Stato per 225 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2034

Articolo 48-bis.

(Servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni)

La disposizione prevede che, in considerazione delle eccezionali esigenze organizzative necessarie ad assicurare il regolare svolgimento dei servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni, anche in forma associata, nonché per l'attuazione delle misure finalizzate alla prevenzione e al contenimento dell'epidemia da COVID-19, per l'anno scolastico 2020-2021 i comuni e le unioni di comuni possono sostenere una maggiore spesa di personale rispetto a quella dell'anno 2019 per la stipula di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale educativo, scolastico e ausiliario impiegato purché sia garantita la sostenibilità finanziaria e il rispetto dell'equilibrio di bilancio asseverato dai revisori dei conti. Tale maggiore spesa non si computa ai fini delle limitazioni finanziarie di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78/2010.

La disposizione non determina effetti negativi sui saldi di finanza pubblica in quanto la maggiore spesa rispetto a quella dell'anno 2019 può essere sostenuta solo nel rispetto del vincolo della sostenibilità finanziaria previsto dalla normativa vigente e dell'equilibrio di bilancio asseverato dai revisori dei conti.

Articolo 48-ter

(Interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di incremento dell'efficienza energetica di piccole dimensioni)

Prevede che la misura degli incentivi per gli interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di incremento dell'efficienza energetica di piccole dimensioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, realizzati su edifici pubblici adibiti a uso scolastico e su edifici di strutture ospedaliere del servizio sanitario nazionale sia determinata nella misura del 100 per cento delle spese ammissibili. Vengono fatti salvi i limiti per unità di potenza e unità di superficie già previsti e ai predetti interventi sono applicati livelli massimi dell'incentivo.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le risorse per l'erogazione degli incentivi trovano copertura a valere sul gettito delle componenti delle tariffe elettriche.



Articolo 49**Risorse per ponti e viadotti di province e città metropolitane**

La disposizione sostituisce il comma 1 al solo fine di accelerare le fasi di riparto delle risorse. In particolare, si stabilisce che la ripartizione delle risorse avvenga sulla base dei criteri di cui all'articolo 1, comma 1077, della legge n. 205 del 2017, con particolare riferimento al livello di rischio valutato.

La modifica non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto restano ferme la dotazione del Fondo di cui al comma 1 e la relativa copertura finanziaria prevista al comma 2.

Comma 2 La disposizione comporta maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato per 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 cui si provvede ai sensi dell'articolo 114.

Articolo 50**(Aggiornamento dei termini per l'assegnazione delle risorse per rigenerazione urbana)**

La disposizione *di cui al comma 1*, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 1-bis apporta modifiche all'articolo 222-bis, comma 1, del d.l. n. 34/2020, prevedendo la proroga al 10 dicembre 2020 del termine ivi previsto, entro il quale regioni e province autonome di Trento e Bolzano possono deliberare la proposta di dichiarazione, necessaria per consentire alle imprese agricole danneggiate dalle eccezionali gelate occorse nel periodo dal 24 marzo al 3 aprile 2020 di accedere agli interventi previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 102/2004 per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva. La norma, per tali finalità prevede uno stanziamento aggiuntivo per il 2020 di 10 milioni di euro, coperto ai sensi del successivo comma 1-ter, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto.

Articolo 51**Piccole opere e interventi contro l'inquinamento**

Il comma 1, lettere a) e b), non comporta oneri in quanto prevede uno spostamento di competenze, e delle relative risorse, già iscritte in bilancio a legislazione vigente, dall'anno 2021, rispettivamente dal MISE al Ministero dell'Interno e dal Ministero dell'economia e delle finanze al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, come da prospetto sotto riportato.

Lettera a)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	dal 2035
Risorse da MISE a Ministero Interno	100,0	105,0	105,0	107,5	87,5	87,5	87,5	87,5	87,5	87,5	82,5	82,5	82,5	100,0	100,0

Lettera b)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	dal 2035
Risorse da MEF a Ministero ambiente	41,0	43,0	82,0	83,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	73,0	73,0	73,0	80,0	40,0

Per quanto attiene le risorse trasferite dal MISE al Ministero dell'interno, si precisa che il fondo, tenuto conto delle risorse già iscritte a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero dell'interno, viene complessivamente rideterminato in 160 milioni di euro per l'anno 2021, 168 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 172 milioni di euro per l'anno 2024, 140 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, 132 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2033 e 160 milioni di euro a decorrere dall'anno 2034.

Commi da 1-bis. La norma interviene sulla disciplina prevista dall'art.1, commi 29 e ss, della legge di bilancio 2020, in materia di contributi per investimenti per efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile. Nello specifico, per il solo 2020 vengono posticipati i seguenti termini:



- dal 15/9 al 15/11/2020 il termine, previsto dal comma 32, entro cui il comune beneficiario è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori;

- dal 31/10 al 15/12/2020 il termine previsto dal successivo comma 34 al fine della revoca delle risorse, nel caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 32.

Alla data odierna dal sistema di monitoraggio BDAP/MOP risultano avviate - entro il 15 settembre u.s. - opere per circa 298 milioni di euro a fronte dei 497 milioni di euro effettivamente stanziati.

Alla disposizione non si ascrivono effetti negativi per la finanza pubblica.

Comma Iter – Isepties. La disposizione prevede che fino al 31 dicembre 2020 l'aliquota dell'imposta di registro per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di terreni agricoli è ridotta all'1 per cento per i terreni agricoli adibiti all'imboschimento. L'imposta può essere inferiore a 1.000 euro.

Attualmente dall'articolo 1, comma 1, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, l'imposta di registro per l'acquisto di un terreno agricolo, da parte di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, è pari al 15 per cento del prezzo pagato e, comunque non può essere inferiore a 1.000 euro, ai sensi dell'articolo 10, comma 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

Per stimare la variazione di gettito indotta dalla norma, sono state estratte le compravendite di terreni agricoli assoggettati all'imposta di registro del 15%, ottenendo un ammontare di valore dichiarato pari a circa 1,4 miliardi di euro (Archivio del Registro 2019, provvisorio).

Dal Censimento per l'agricoltura (ISTAT), si ha che la SAU (superficie agricola utilizzabile) è pari a circa 12,9 milioni di ettari, mentre da fonte CREA, risulta che l'estensione forestale è pari a circa 10,5 milioni di ettari, con un peso di circa il 45%.

Per determinare, invece, l'incremento della superficie destinata a imboschimento, si è tenuto conto di quanto indicato in un articolo relativo alla problematica secondo cui negli ultimi 30 anni la crescita del territorio forestale è stato di circa 1 milione di ettari, per cui si è calcolato che mediamente ogni anno la superficie forestale si incrementi di 34.000 ettari.

Si è quindi supposto, che l'agevolazione possa comportare un trasferimento di terreni agricoli pari a circa il doppio (70.000 ettari), che rapportato alla quota dell'estensione forestale determina un peso di circa l'1%.

Applicando tali percentuali al valore totale dei trasferimenti, si determinerà una base imponibile di:

$1,4 \text{ mld} \times 45\% \times 1\% = 6,3 \text{ mln di euro}$

Considerando che la perdita di gettito è pari a 14 punti percentuali, si avrà:

$6,3 \text{ mln} \times 14\% = 882.000 \text{ euro}$

Pertanto, la disposizione comporta una perdita di gettito di circa 0,9 milioni di euro nel 2020 alla cui copertura si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 114, comma 4.

Il successivo **comma 2**, non comporta oneri in quanto prevede uno spostamento di competenze e delle relative risorse già iscritte in bilancio a legislazione vigente per l'anno 2020, pari 26 milioni di euro, dallo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Di conseguenza, il comma 3, autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze ad apportare le necessarie variazioni.

Il comma 3, non comporta oneri in quanto la disposizione è di natura ordinamentale.

I commi 3-bis e 3-ter costituiscono mere correzioni materiali del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, nelle parti recentemente modificate dal decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 121,



di recepimento della direttiva 2018/850. La mancata modifica delle disposizioni del citato decreto legislativo attraverso la presente proposta normativa rischia di rendere inapplicabile la disciplina del citato decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, come modificata dal decreto legislativo n. 121 del 2020, determinando di fatto il blocco dei conferimenti in discarica e quindi l'interruzione del servizio di raccolta, a far data dal prossimo 29 settembre. Alla luce di quanto precede, non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Commi 3-quater introduce una norma di interpretazione autentica della nozione di “accesso autonomo dall'esterno”. Trattandosi di norma ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 3 quinquies Dal punto di vista finanziario, la stima della norma originaria è stata effettuata considerando un ammontare complessivo di investimenti agevolati stimato sia tenendo conto della capacità dal lato dell'offerta sia avendo a riguardo profili di prudenza. Pertanto, la proposta emendativa in esame non determina variazioni rispetto agli effetti finanziari stimati per l'articolo 119 del DL 34/2020.

Commi da 3 sexies a 3 novies La disposizione prevede, per il 2021, che le bottiglie di cui all'articolo 13-ter, comma 1, del decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973, non devono più contenere una percentuale minima di polietilentereftalato vergine.

Sotto il profilo strettamente finanziario, è ragionevole ipotizzare che tale disposizione possa erodere la base imponibile dell'imposta di consumo sui manufatti in plastica con singolo impiego (MACSI) che non si applica alla plastica riciclata. Ciò in quanto gli operatori, qualora potessero produrre manufatti interamente con plastica riciclata, non sarebbero più tenuti a corrispondere l'imposta che, allo stato attuale, è dovuta quantomeno sul 50 per cento dei quantitativi di plastica vergine.

La stima degli effetti sul gettito erariale è stata effettuata sulla base dei dati relativi ai consumi di acqua e bibite analcoliche, condizionate in bottiglie di PET, contenuti nella pubblicazione *Bevitalia-Beverfood 2017-2018* e, a partire da tali dati, si è stimato il peso complessivo di plastica utilizzata nella produzione di tali bottiglie (211.844.000 kg). Si è poi ipotizzato che, nel 2021, per effetto della disposizione, si incrementi ulteriormente, rispetto alla percentuale prevista nella stima dell'imposta di consumo sui MACSI, la percentuale di PET riciclato contenuto nelle bottiglie, a discapito di quella dello stesso materiale vergine, di un ammontare pari al 10%.

Pertanto, si riportano di seguito gli effetti finanziari ascrivibili alla disposizione in esame.

	2021	2022	2023	Dal 2024
Imposta di consumo	-9,5	0,0	0,0	0,0
IIDD	0,0	2,9	-1,3	0,0
IRAP	0,0	0,7	-0,3	0,0
Totale	-9,5	3,6	-1,6	0,0

In milioni di euro

Il comma 3 octies incrementa il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 di 3,6 milioni di euro per l'anno 2022.

Agli oneri ivi previsti si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 114, comma 4, per gli anni 2021 e 2023 e mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi 1 e 2 per l'anno 2022.



Comma 3 decies La norma, intervenendo sulla disciplina volta all'individuazione delle piccole utilizzazioni locali concesse dalla regione territorialmente competente, presenta carattere ordinamentale e non determina pertanto effetti sulla finanza pubblica.

Comma 3-undecies attribuisce agli enti di gestione delle aree protette la facoltà di adottare, fino al 31 dicembre 2021, misure di contenimento della spesa alternative a quelle stabilite dalle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 590 a 593 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che assicurino i medesimi risparmi previsti a legislazione vigente. Al collegio dei revisori dei conti è demandata la verifica preventiva dell'idoneità delle misure a garantire tali effetti di contenimento.

Alla compensazione in termini di fabbisogno e di indebitamento derivanti dai commi 3 decies e 3 undecies, pari a 8 milioni per ciascuna delle annualità 2020 e 2021, si provvede mediante riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Articolo 52

Semplificazione adempimenti tesorieri degli enti locali

Non si ascrivono effetti finanziari trattandosi di norma di natura ordinamentale.

Articolo 53

Sostegno agli enti in deficit strutturale

La disposizione di cui al comma 1 comporta maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2022. La successiva disposizione di cui al comma 3 che incrementa il Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, comporta maggiori oneri a carico del Bilancio dello Stato per l'anno 2020, pari a 200 milioni di euro.

Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 114.

Alla copertura degli oneri di cui al primo periodo del comma 3 si provvede utilizzo delle risorse di cui all'articolo 115, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Il comma 10-bis prevede la disapplicazione della sanzione pari al taglio dell'1 per cento delle entrate correnti risultanti dal rendiconto della gestione del penultimo esercizio finanziario precedente a quello in cui viene rilevato il mancato rispetto limiti minimi di copertura del costo dei servizi agli enti locali strutturalmente deficitari di cui all'articolo 242 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che per l'esercizio finanziario 2020 non riescono a garantire la copertura minima del costo di alcuni servizi prevista dall'articolo 243, comma 2, lettere a), b) e c). Conseguentemente, tenuto conto che le sanzioni in parola non risultano scontate nei saldi di finanza pubblica per l'anno 2020, alla modifica non si ascrivono effetti finanziari.

Articolo 54

Termini per gli equilibri degli Enti locali

Comma 1 La disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 1 bis *La disposizione, di carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

Articolo 55



Estensione dei termini per la concessione delle anticipazioni di liquidità agli enti locali per far fronte ai debiti della PA

La norma non determina effetti sui saldi di finanza pubblica in quanto si limita ad estendere i termini per la presentazione delle domande di anticipazioni di liquidità di cui all'art. 116 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, a valere sulle risorse non utilizzate alla data del 24 luglio 2020.

Per la valutazione degli effetti sui saldi di finanza pubblica degli articoli 115 e 116 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si era fatto riferimento al pieno utilizzo delle risorse rese disponibili nella “Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari” di cui all'articolo 115, del predetto decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

Articolo 56

Disposizioni per gli enti locali in dissesto interamente confinanti con paesi non appartenenti all'Unione europea

La disposizione in esame non determina effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica in quanto il pagamento dei debiti non può eccedere le risorse attribuite al fondo, di cui all'articolo 57, comma 2-decies, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito con la legge n. 157 del 19 dicembre 2019.

Articolo 57

Disposizioni in materia di eventi sismici

Comma 1. La disposizione, in deroga alla durata massima dello stato di emergenza previsto dal Codice di protezione civile, prevede la proroga fino al 31 dicembre 2021 dello stato di emergenza per gli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.

La norma si rende necessaria per consentire la prosecuzione in un regime giuridico coerente con la situazione emergenziale ancora in atto nelle zone colpite dal sisma del 2016.

Al fine di far fronte agli oneri relativi all'assistenza alla popolazione, alla mobilitazione delle strutture del Servizio nazionale di protezione civile, al personale di Regioni, Province e Comuni, alle strutture abitative emergenziali e alle opere di messa in sicurezza, viene previsto un incremento di 300 milioni di euro del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Il comma 1 determina, pertanto, un onere pari a 300 milioni di euro per l'anno 2021 cui si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finale.

Comma 2. La disposizione, modificando il comma 990 dell'articolo 1 della legge n. 160/2019, prevede la proroga al 31 dicembre 2021 della gestione straordinaria connessa alla ricostruzione post sisma 2016, incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2020 così determinati:

- a) 18,5 milioni di euro complessivi al fine di fare fronte agli oneri di cui all' articolo 50 del decreto legge n. 189 del 2016, riguardante la dotazione di personale della struttura commissariale, pari a n. 255 unità complessive, oltre al personale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, pari a 17 unità, comprensive di tre dirigenti, e a 10 esperti;
- b) 14 milioni complessivi, al fine di fare fronte alle spese di personale degli uffici speciali per la ricostruzione, di cui all'articolo 3, commi 1 e 1-ter del decreto legge n. 189 del 2016;
- c) 37,3 milioni complessivi, destinati all'assunzione, da parte dei comuni colpiti dagli eventi sismici, fino ad un massimo di 700 unità di personale, ai sensi dell'articolo 50-bis del decreto legge n. 189 del 2016, oltre alle 200 unità massime con rapporto di lavoro a tempo determinato previste dal comma 1-ter.



L'onere complessivo derivante dalla proroga al 2021 è pertanto pari a 69,8 milioni di euro, come da

tabella riepilogativa sotto riportata.

Norma	2021
DL 189/2016 art. 50 comma 8	18,5 mln
DL 189/2016 art. 3 comma 1 quarto periodo	3 mln
DL 189/2016 art. 3 comma 1 sesto periodo	10 mln
DL 189/2016 art. 3 comma 1 ter	1 mln
DL 189/2016 art. 50-bis	37,3 mln
Totale	69,8 mln

Comma 2 bis La disposizione chiarisce che – limitatamente all'anno 2021 - i contratti a tempo determinato prorogati dal comma 2 dell'articolo 57 per il personale precario in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli altri enti ricompresi nel cratere del 2016, nonché i contratti di lavoro a tempo determinato di cui alle convenzioni con le società Invitalia Spa e Fintecna Spa, si intendono in deroga al limite massimo di 36 mesi previsto per i contratti a termine del settore pubblico e del limite di 24 mesi previsto per il settore privato. La disposizione di natura ordinamentale non determina effetti finanziaria.

Comma 3. Prevede che, al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione, a decorrere dal **1 novembre 2020**, le Regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri del sisma del 2009, *del sisma 2012* e del sisma del 2016 *nonché gli Enti parco nazionali autorizzati alle assunzioni di personale a tempo de-terminato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229*, possono assumere a tempo indeterminato il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli enti locali dei predetti crateri.

La disposizione non determina effetti finanziari negativi in quanto le predette stabilizzazioni possono essere effettuate in relazione a quanto previsto dai piani triennali dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, redatti da ciascun ente che procede alle stabilizzazioni stesse, nonché attuando le procedure e le modalità previste dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75.

Comma 3-bis La disposizione, al fine di consentire la velocizzazione delle procedure volte al superamento del precariato previste dal comma 3, istituisce un fondo presso il Ministero delle finanze finalizzato al concorso agli oneri di personale che gli enti devono sostenere derivanti dalle predette stabilizzazioni. Tale fondo prevede una provvista finanziaria di 5 milioni euro per l'anno 2020 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, al cui riparto tra gli enti interessati si provvede con decreto del Presidente del consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Al fine di ripartire tale fondo tra gli enti con criteri proporzionali ai rispettivi oneri, gli enti devono comunicare alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della norma, il numero delle unità da stabilizzare ed il relativo costo a regime. Ai relativi oneri derivanti dal presente comma, si provvede:

a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020 mediante riduzione delle risorse di cui all'articolo 114, comma 4, del presente decreto;



b) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2021 mediante utilizzo delle risorse destinate alle proroghe dei contratti a tempo determinato del personale in servizio presso le strutture e le

amministrazioni di cui al comma 3;

c) quanto a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede per 10 milioni di euro annui corrispondente riduzione del fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto, per 20 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282/2004, convertito, con modificazioni dalla legge n. 307/2004 e per 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190/2014.

Commi 3 ter e 3 quater: si prevede che la struttura del Commissario straordinario sia implementata di un dirigente non generale e che comunque una unità dirigenziale assegnata sia scelta ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del d.lgs. 165/2001. Sono previsti anche fino a 5 esperti per un importo massimo di 40.000 euro per ciascun incarico.

Per quanto riguarda i maggiori oneri – sulla base della retribuzione complessiva lordo Stato per ciascuno dei dirigenti di seconda fascia della PCM pari a 135.000,00 euro che tiene conto degli incrementi retributivi per il triennio 2016-2018 – occorre prevedere, a titolo prudenziale, ove i dirigenti provengano da amministrazioni pubbliche non statali, secondo quanto disposto dal comma 3-bis del medesimo articolo 50 del d.l. 189/2016, una copertura finanziaria complessiva pari a 470.000,00 euro per l'anno 2021 ($135.000 \times 2 + 40.000 \times 5$) e pari a 2/12 di tale importo per i mesi di novembre e dicembre 2020. Il comma 3 quater prevede che agli oneri derivanti dal comma 3 ter pari a euro 78.500 per l'anno 2020 e ad euro 470.000 per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto.

Comma 3-quinquies - ampliamento convenzioni Fintecna e Invitalia

La disposizione introduce il comma 3 quater all'art 50 del decreto legge E189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 229 del 2016 consentendo al Commissario straordinario per la ricostruzione del sisma 2016 di destinare con propri provvedimenti ulteriori unità di personale agli uffici speciali per la ricostruzione alla struttura commissariale e agli enti locali al fine di accelerare il processo di ricostruzione. A tal fine il Commissario può ampliare le convenzioni con Fintecna e Invitalia previste dal comma 3 lett. b) e c) del citato art. 50 nel limite di spesa di euro 7,5 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022 a valere sulle risorse disponibili sulla c.s. allo stesso intestata.

Le risorse destinate all'ampliamento delle convenzioni sono già nella disponibilità del Commissario e il loro utilizzo non compromette gli interventi già programmati o in corso di realizzazione.

Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di indebitamento netto e fabbisogno pari al limite di spesa di euro 7,5 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189

Il comma 3-sexies prevede che, nell'esecuzione di contratti di appalto o di concessione aventi ad oggetto il trasporto scolastico, i titolari del contratto possano sub-affidare l'esecuzione di servizi aggiuntivi di trasporto scolastico, ai sensi dell'articolo 106 e dell'articolo 175 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, comunicando all'amministrazione il nominativo del soggetto individuato e inviandoLe contestualmente sia il contratto di sub-affidamento che le dichiarazioni rese da parte del soggetto sub-affidatario, attestanti il possesso dei requisiti di idoneità professionale e l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs 50/2016. Si prevede inoltre che l'amministrazione autorizzi tempestivamente il sub-affidamento, condizionando risolutivamente l'efficacia del provvedimento all'esito positivo dei controlli sulle dichiarazioni



rese, da operarsi sempre sui requisiti di idoneità professionale del sub-affidatario, sui requisiti generali di cui all'art. 80 comma 1, 4 e 5 lett.b) del D lgs 50/2016 e sulla verifica antimafia di cui al D.lgs 159/2011 e, a campione, sui restanti requisiti. In caso di esito negativo dei controlli, si dispone che l'amministrazione revochi l'autorizzazione e preveda il pagamento delle sole prestazioni effettivamente eseguite.

Dalla disposizione, di carattere meramente ordinamentale, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”

Comma 3-septies. La disposizione apporta modifiche all'articolo 33, commi 1, 1-bis e 2, del decreto legge n. 34/2019, che ha introdotto per le regioni, le province e le città metropolitane, ed i comuni un nuovo principio in materia di facoltà assunzionali basato sulla sostenibilità finanziaria a regime delle stesse, in sostituzione del precedente criterio fondato sul turn over.

La modifica interviene introducendo correttivi nelle modalità di valutazione del rispetto dei valori soglia posti a regolamentazione delle nuove assunzioni a tempo indeterminato, che sono definiti quali percentuali, differenziate per fasce demografiche, date dal rapporto tra la spesa complessiva di tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione.

A decorrere dall'anno 2021, nel rispetto del principio posto dal legislatore della sostenibilità finanziaria della spesa di personale a tutela degli equilibri di bilancio degli enti, per le assunzioni effettuate dall'entrata in vigore della nuova disposizione, l'intervento normativo esclude dal computo al fine della valutazione del rispetto dei valori soglia le spese per nuove assunzioni di personale il cui costo non determina effetti sulla stabilità finanziaria degli enti, in ragione della specifica fonte di finanziamento delle stesse di esclusiva provenienza esterna quali, a titolo di esempio, i finanziamenti da fondi dell'Unione Europea, quelli previsti ed appositamente finanziati da specifiche disposizioni normative come quelli relativi alle stabilizzazione degli L.S.U. e potenziamento Centri per l'impiego.

Per tali finalità e con criteri di omogenea applicazione, la norma specifica che sia le spese per le predette nuove assunzioni sia le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse, non rilevano ai fini del rispetto dei valori soglia.

Pertanto, sulla base di tale modifica l'ente nell'anno di riferimento, valutato che la spesa stanziata nel medesimo anno rapportata alla media delle entrate correnti dell'ultimo triennio rendicontato risulta non superiore al valore soglia, può incrementare tale stanziamento con riferimento alla spesa per nuove assunzioni finanziate con risorse esterne con le modalità previste dalla norma.

La disposizione non determina effetti finanziari in quanto, riguardando l'esclusione solo le spese e le entrate future e non anche quelle già sostenute, non altera i criteri di calcolo dei valori soglia assunti a base della sostenibilità finanziaria definiti dai decreti attuativi dell'art. 33 del decreto legge n. 34/2019. Fermi restando i predetti valori soglia la nuova spesa finanziata da risorse terze trova la sua copertura nelle stesse.

Comma 3-octies danni eventi meteo seconda decade gennaio 2017

La disposizione prevede la concessione di contributi per far fronte ai danni subiti dal patrimonio pubblico e privato, nonché dalle attività economiche e produttive colpite dagli eventi meteo della seconda decade del mese di gennaio 2017 che hanno interessato i territori già colpiti dal sisma 2016. La concessione dei contributi, nel limite di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a valere sulle risorse della c.s. di cui all'art. 4, comma 3 del decreto legge 189 del 2016 sarà riconosciuta con ordinanze del Commissario straordinario, fino alla concorrenza del danno effettivamente subito, tenendo anche conto di eventuali contributi già concessi con le modalità del finanziamento agevolato ai sensi dell'articolo 1 commi da 422 a 428 ter della legge 208 del 2015.

Comma 4. Si modifica il comma 5 dell'articolo 34 del decreto legge n.189 del 2016, prevedendo che il contributo massimo per i professionisti incaricati di attività tecniche correlate alla

ricostruzione, a carico del Commissario straordinario, sia stabilito nella misura stabilita nel D.M. Giustizia n. 140 del 2012 per gli interventi privati, ridotta del 30%, al netto dell'Iva e dei versamenti previdenziali. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma 5. La disposizione autorizza il Commissario per la ricostruzione a concedere ai comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, di cui all'articolo 1 del dl 189 del 2016, una compensazione per la perdita di gettito TARI, con riferimento ai maggiori costi affrontati e/o alle minori entrate registrate a titolo di TARI, nel limite massimo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. A tal fine la contabilità speciale intestata al Commissario è integrata di 15 mln di euro per i medesimi anni. La disposizione in esame determina, quindi, un onere pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, cui si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finale.

Comma 6. La norma intende prorogare la disciplina dell'agevolazione c.d. "Zona Franca Sisma Centro Italia" di cui all'articolo 46 del decreto legge 24 aprile 2017, n.50, prevedendo:

- l'estensione dell'agevolazione alle imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2021, fatte salve le eccezioni già previste (lettera a);
- la fruizione delle agevolazioni fino al periodo d'imposta 2022 (lettera b);
- l'integrazione dell'autorizzazione di spesa – quale tetto massimo di spesa - di 50 milioni di euro per l'anno 2021 e di 60 milioni di euro per l'anno 2022 (lettera c).

Viene inoltre previsto che il Ministero dello sviluppo economico, nell'utilizzare con appositi bandi le risorse stanziare dal presente comma e le eventuali economie dei bandi precedenti, possa prevedere clausole di esclusione per le imprese che hanno già ottenuto le agevolazioni di cui all'articolo 46, comma 2, del predetto decreto-legge n. 50 del 2017 e che, alla data di pubblicazione dei bandi, non hanno fruito in tutto o in parte dell'importo dell'agevolazione concessa complessivamente in esito ai bandi precedenti.

Tenuto conto che risultano economie dei bandi precedenti pari a circa 40 milioni di euro, con le risorse stanziare dal presente comma, pari a complessivi 110 milioni di euro, sarà possibile pubblicare un nuovo bando di importo pari a circa 150 milioni di euro, superiore all'importo del bando pubblicato nel 2019.

La disposizione comporta oneri nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2021 e di 60 milioni di euro per l'anno 2022, cui si provvede ai sensi dell'articolo finale di copertura.

Comma 7. La disposizione uniforma le procedure di gestione amministrativo contabili dei Commissari per la ricostruzione a quelle previste per i Commissari straordinari di cui all'articolo 4 del decreto legge 32 del 2019, come modificato dal decreto legge 76 del 2020. La norma, finalizzata a consentire una migliore valutazione e previsione dei flussi finanziari relativi alla ricostruzione a seguito di eventi sismici mediante la predisposizione e l'aggiornamento dei cronoprogrammi dei pagamenti degli interventi, ha carattere procedurale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

Comma 8. La disposizione, in deroga alla durata massima dello stato di emergenza previsto dal Codice di protezione civile, prevede la proroga fino al 31 dicembre 2021 dello stato di emergenza per gli eventi sismici che hanno colpito la provincia di Catania il 26 dicembre 2018. La disposizione non comporta oneri per la finanza pubblica tenuto conto che alle attività connesse si fa fronte nell'ambito delle risorse già stanziare con delibere del Consiglio dei Ministri per l'emergenza in questione.

Comma 9. La disposizione prevede la proroga al 31 dicembre 2021 di quanto previsto dall'articolo 2-bis, comma 38, del decreto legge n. 148/2017, che per gli anni 2019 e 2020, al fine di completare le attività finalizzate alla fase di ricostruzione del tessuto urbano, sociale e occupazionale dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, ha autorizzato i comuni del cratere sismico a prorogare o rinnovare, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, i contratti a tempo determinato stipulati in base alla normativa emergenziale vigente e in servizio fino al 31 dicembre 2018. Agli oneri pari a 2,9 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo di copertura.



Comma 10. La disposizione prevede l'ulteriore proroga al 31 dicembre 2021, dopo quella prevista fino all'anno 2020 dall'articolo 2-bis, commi 35, 36 e 37 del decreto legge n. 148/2017, relativamente alla dotazione di risorse umane a tempo determinato, nel limite massimo di 25 unità, assegnata a ciascuno degli Uffici speciali per la ricostruzione di cui al medesimo articolo 67-ter, comma 2, nonché dei conseguenti contratti a tempo determinato stipulati con tale personale.

Agli oneri, nel limite di 2.320.000 euro per l'anno 2021, coerente con il fabbisogno effettivo già documentato dalle amministrazioni interessate per gli anni 2017 e 2018 relativo al personale assunto e in servizio fino al 31 dicembre 2018, si provvede ai sensi dell'articolo finale di copertura.

Comma 11. La disposizione prevede la proroga al 31 dicembre 2021 di quanto previsto dall'articolo 9-sexies, comma 1, del decreto legge n. 123/2019, relativamente alla possibilità del Comune dell'Aquila di avvalersi di personale a tempo determinato, nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro, secondo le disposizioni dell'articolo 4, comma 14, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, cui si provvede ai sensi dell'articolo di copertura.

Comma 12. La disposizione prevede la proroga al 31 dicembre 2021 di quanto previsto dall'articolo 3-bis, del decreto legge n. 113/2016, relativamente all'autorizzazione ai Commissari delegati delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, e ai i comuni colpiti dal sisma e le prefetture delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia di assumere personale con contratto di lavoro flessibile. A tale fine è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2021 cui si provvede ai sensi dell'articolo di copertura.

Comma 13. La disposizione, modificando l'articolo 14, comma 9, del decreto legge n.244 del 2016, prevede la proroga al 31 dicembre 2021 della possibilità, per i commissari delegati, di riconoscere compensi per prestazioni di lavoro straordinario alle unità lavorative in servizio presso la Regione e gli Enti Territoriali interessati dal sisma dell'Emilia del 2012. Ai fini della quantificazione dell'onere è stata stimata una platea di destinatari pari a circa 50 unità a cui potranno essere attribuite fino a 30 ore mensili di lavoro straordinario per 11 mesi ed è stato considerato un costo medio orario di lavoro straordinario pari a 13,7 euro.

Unità	Ore mensili	Mesi	Costo orario medio	Onere Mensile	Onere Annuo	Onere annuo comprensivo oneri a carico dello Stato
50	30	11	13,7	20.550	281.535	299.968,35

Si prevede quindi l'integrazione delle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 74 del 2012 per un importo complessivo di 300.000 euro nell'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo finale di copertura.

Comma 14. La disposizione prevede la proroga al 2021 dell'avvalimento della società Fintecna per le attività tecnico-ingegneristiche da parte dei Commissari delegati di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legge n. 74 del 2012. Ai relativi oneri, che analogamente a quanto previsto per le precedenti proroghe sono indicati nel limite di 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finale.

Comma 15. La disposizione, prevedendo l'impignorabilità e l'esclusione dall'applicazione della legge fallimentare per le risorse destinate al finanziamento degli interventi di ricostruzione e per la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, riveste carattere procedurale e pertanto non comporta oneri per la finanza pubblica.

Comma 16. Si autorizza la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2021 per l'attuazione - da parte dei commissari delegati per la ricostruzione a seguito del sisma che nel 2012 - della disposizione di



cui all'art. 3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, in aggiunta alle risorse di cui all'articolo 1 comma 359 della legge 27 dicembre 2013 n.147, all'articolo 11 comma 3-quater del decreto-legge 30 dicembre 2015 n. 210, all'art.1 comma 726 della legge 205/2017 ed all'art. 1 comma 987 legge 145/2018, ed all'art. 9-vicies sexies del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123. La norma comporta un onere pari a 15 milioni di euro per l'anno 2021, cui si provvede ai sensi della disposizione finale di copertura.

Comma 17. Viene prevista la proroga all'anno 2022 della sospensione degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti spa agli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, come individuati dall'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172. Agli oneri derivanti dalla disposizione, pari a 1,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede ai sensi della norma finale di copertura.

Comma 18. La disposizione interviene sull'articolo 8, comma 1 ter, del decreto legge n.123 del 2019 in materia di agevolazioni, anche di natura tariffaria, adottate dalle competenti Autorità di regolazione nei settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, delle assicurazioni e della telefonia, a favore dei titolari delle utenze situate nei comuni delle zone colpite dagli eventi sismici del 24 agosto e 26 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017. La disposizione non determina effetti negativi in quanto, in coerenza con quanto stabilito dalla normativa vigente, le agevolazioni sono coperte facendo ricorso ad apposite componenti perequative.

Comma 18 bis. *Sostituisce il comma 5 bis dell'articolo 43 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, estendendo, per gli skilift siti nel territorio delle regioni Abruzzo e Marche, la proroga della vita tecnica degli impianti di risalita in scadenza nel 2018, 2019 e nel 2020 al 31 dicembre 2021, previa verifica della loro idoneità ai fini della sicurezza dell'esercizio da parte dei competenti uffici ministeriali.*

Dalla disposizione, di carattere meramente ordinamentale, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 57-bis

(Modifiche all'articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020)

Comma 1. *La disposizione prevede al comma 1-bis che nei comuni dei territori colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016, la detrazione fiscale dell'ecobonus al 110 per cento spetta per l'importo eccedente il contributo riconosciuto per la ricostruzione.*

In base alla normativa vigente (art. 16-bis, comma 1, lettera c), del TUIR e art. 16, comma 1, del DL n. 63 del 2013), per gli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza - spetta una detrazione del 50 per cento sull'ammontare complessivo delle spese documentate non superiore a 96.000 per unità immobiliare. In linea di principio, su tali immobili danneggiati non risultano applicabili le disposizioni di cui ai commi da 1-bis a 1-septies del DL n. 63 del 2013 atteso che gli interventi di sisma bonus (appunto commi da 1-bis, 1-septies del DL n. 63 del 2013) riguardano la prevenzione del rischio sismico e non già la ricostruzione a seguito dei danni causati dall'evento sismico. A fronte del contributo statale per la ricostruzione, eventuali spese per la ricostruzione rimaste a carico del contribuente sono detraibili nella misura del 50 per cento entro il limite di 96.000 euro. Allo stesso modo, nulla impedisce al contribuente di sostenere autonomamente, anche in presenza del contributo statale per la ricostruzione, spese di efficientamento energetico agevolabili ai sensi dell'articolo 119 del DL n. 34 del 2020. In sostanza, il comma 1-bis contiene una norma chiarificatrice che conferma quanto già previsto a legislazione vigente. Tale proposta non comporta oneri per la finanza pubblica.

Il comma 4 ter dispone che, per l'anno 2020, nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici gli incentivi di cui all'articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020 spettano per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione. I limiti delle spese ammesse per usufruire di tali incentivi fiscali sono aumentati del 50% negli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati



danneggiati dal sisma nei comuni di cui agli elenchi previsti dal decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 e dal decreto legge 28 aprile 2009, n. 39. In tal caso, gli incentivi sono alternativi al contributo per la ricostruzione e sono fruibili per tutte le spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dalla prima abitazione, con esclusione degli immobili destinati alle attività produttive.

Il citato articolo 119 dispone una detrazione con aliquota pari al 110%, da suddividere in 5 quote annuali, per le spese per interventi di riqualificazione energetica, antisismica e altri correlati sostenute dal mese di luglio 2020 fino a dicembre 2021.

Sulla base di informazioni acquisite dalla struttura commissariale per la ricostruzione relative alla platea di immobili i cui proprietari potrebbero potenzialmente beneficiare dell'agevolazione per gli interventi nelle aree interessate, risulta che il numero di immobili che devono essere ancora ricostruiti nei crateri interessati dagli eventi sismici sia circa 100.000. Tenuto conto che la fruizione dell'agevolazione è legata a requisiti e condizioni previste (gli interventi eseguiti su immobili ubicati nei territori specificati, la quota di spesa agevolabile deve eccedere il contributo pubblico), si ipotizza una spesa per gli interventi in esame pari all'1% della spesa annua complessiva stimata per gli interventi di riqualificazione energetica e antisismici agevolati ad aliquota 110%, quindi pari a 75 milioni di euro.

Per il periodo agevolato dall'emendamento in esame, il 2020, si ipotizza una spesa pari ad un quarto, quindi pari a 18,75 milioni di euro.

Applicando la metodologia utilizzata nella relazione tecnica a corredo del citato articolo 119, si stimano i seguenti effetti finanziari:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Dal 2027
IRPEF	-0,3	-3,4	-2,1	-2,1	-2,1	-2,1	1,6	0
Credito	0,0	-2,1	-2,1	-2,1	-2,1	-2,1	0,0	0
Totale	-0,3	-5,5	-4,2	-4,2	-4,2	-4,2	1,6	0

Milioni di euro

Comma 2 prevede che agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 0,3 milioni di euro per l'anno 2020, 5,5 milioni di euro per l'anno 2021 e 4,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, si provvede, quanto a 0,3 milioni di euro per l'anno 2020 e a 4,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, e, quanto a 5,5 milioni di euro per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 114.

Articolo 57-ter.

(Modifica all'articolo 22 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32)

La disposizione modifica l'articolo 22 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, prevedendo che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva con i vincoli di bilancio che incidono sulla misura e la corresponsione dei trattamenti accessori del personale degli Uffici Speciali per la Ricostruzione, istituiti ai sensi dell'art. 67-ter, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, è affidato a un magistrato della Corte dei conti.

Agli adempimenti connessi gli Uffici per la ricostruzione provvedono nell'ambito delle risorse



finanziarie disponibili a legislazione vigente sulle relative contabilità speciali.

Articolo 57-quater.

(Conferenza di servizi permanente per la ricostruzione degli edifici pubblici e delle infrastrutture dei territori della Regione Abruzzo colpiti dagli eventi sismici dell'aprile 2009)

La disposizione prevede l'affidamento ad un Organo unico denominato "Conferenza permanente" delle decisioni relative agli atti di approvazione dei progetti definitivi o esecutivi di opere pubbliche.

La Conferenza permanente è presieduta dal Provveditore Interregionale alle opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna ed è altresì composta dai rappresentanti individuati al comma 2 della disposizione (a) un rappresentante del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo; b) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; c) un rappresentante unico delle Amministrazioni statali diverse da quelle di cui alle precedenti lettere a), e b); d) un rappresentante unico della Regione Abruzzo e di tutte le amministrazioni riconducibili alla medesima Regione; e) un rappresentante dell'Ente Parco territorialmente competente; f) un rappresentante unico della Provincia e di tutte e di tutte le amministrazioni riconducibili alla medesima Provincia territorialmente competente; g) un rappresentante unico del Comune e di tutte le amministrazioni riconducibili al medesimo Comune territorialmente competente; h) Un rappresentante dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione territorialmente competente.)

La disposizione non comporta oneri a carico della finanza pubblica, atteso che ai componenti della Conferenza per la partecipazione alle sedute non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati e alle attività di supporto alla Conferenza permanente provvede il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

VI - Sostegno e rilancio dell'economia

Articolo 58

Fondo per la filiera della ristorazione

La disposizione in oggetto è finalizzata all'erogazione di un contributo a fondo perduto destinato alle imprese in attività con codice ATECO prevalente 56.10.11 (ristorazione con somministrazione), 56.10.12, 56.21.00, 56.29.10 (Mense), 56.29.20 (catering continuativo su base contrattuale) e, limitatamente alle attività autorizzate alla somministrazione di cibo, 55.10.00 per l'acquisto di prodotti di filiere agricole e alimentari da materia prima italiana, compresi quelli vitivinicoli.

Lo stanziamento complessivo della misura ammonta a 600 milioni di euro per l'anno 2020.

Sulla base del rapporto annuale 2019 della ristorazione pubblicato da Confcommercio FIFE (Federazione italiana pubblici esercizi), le attività interessate dalla presente norma, al 31 dicembre 2018, risultano essere 125.657 imprese, tenuto conto del riparto di cui alla tabella 3.

In particolare le attività interessate alla misura sono:

- 122.381 di cui al codice ATECO 56.10.11;*
- 1871 di cui al codice ATECO 56.29.10;*
- 1405 di cui al codice ATECO 56.29.20 (vedi Tab. 4).*

TAB. 1



2.3 Il comparto ristoranti

Il numero delle imprese registrate con il codice di attività 56.1 (ristoranti e attività di ristorazione mobile) ammonta a 184.587 unità.

Tab. 11 - Ristoranti e attività di ristorazione mobile
(Distribuzione delle imprese attive - anno 2018)

Regione	Valori assoluti	valori %
Piemonte	13.166	7,1
Valle d'Aosta	605	0,3
Lombardia	25.843	14,0
Trentino A.A.	3.043	1,6
Veneto	13.813	7,5
Friuli V. Giulia	3.735	2,0
Liguria	6.926	3,8
Emilia Romagna	13.628	7,4
Toscana	13.493	7,3
Umbria	2.587	1,4
Marche	5.022	2,7
Lazio	21.346	11,6
Abruzzo	4.875	2,6
Molise	1.003	0,5
Campania	17.460	9,5
Puglia	11.095	6,0
Basilicata	1.333	0,7
Calabria	6.123	3,3
Sicilia	13.573	7,4
Sardegna	5.918	3,2
Italia	184.587	100,0

Fonte: elaborazione C.S. Fipe su dati Infocamere

L'estensione del beneficio ai soggetti di cui alle ATECO 56.10.12, 56.21.00, e, limitatamente alle attività autorizzate alla somministrazione di cibo, 55.10.00 non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, considerato che la misura opera nel limite delle risorse del Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 58, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2020.

Il comma 7 – nella nuova formulazione – precisa meglio le modalità attraverso le quali il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, anche tramite l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), effettua le verifiche sui contributi per la filiera della ristorazione, prevedendo che tali verifiche siano effettuate secondo le modalità fissate dal decreto interministeriale di cui al comma 10 e stabilendo che detto Ministero comunichi gli esiti delle verifiche all'Ufficio che ha erogato i contributi.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto all'espletamento delle attività connesse il Ministero provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il comma 8 – nella nuova versione – precisa la soglia della sanzione amministrativa per l'indebita percezione del contributo e stabilisce che all'irrogazione di detta sanzione, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, provvede l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF). Stabilisce, infine, che gli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per

essere riassegnati, con decreto del Ragioniere generale dello Stato, allo stato di previsione del Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali per il finanziamento di iniziative per il superamento di emergenze e per il rafforzamento dei controlli.

La disposizione non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 8-bis modifica il comma 3-bis dell'art. 78 del DL18/2020 e autorizza per l'anno 2021 la spesa di 0,5 milioni di euro ai fini del riconoscimento della specifica professionalità richiesta e dei rischi nello svolgimento dei controlli, anche di polizia giudiziaria, nel settore agroalimentare, da parte del personale dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari,

Il comma 8-ter. Prevede che agli oneri derivanti dal comma 8-bis si provvede per 0,5 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Il comma 8-quater interviene sull'articolo 1, comma 669, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il quale, per le finalità ivi indicate, autorizza il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, per le esigenze dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari a reclutare e ad assumere un numero massimo di 57 unità di personale, nel limite di un importo massimo di 0,5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

In particolare, la norma elimina, dal predetto comma 669, il limite capitaro massimo delle 57 unità di personale.

Considerato che l'autorizzazione di spesa resta invariata, la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 11 prevede che agli oneri di cui al presente articolo, nel limite di 600 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114. All'espletamento delle attività connesse al presente articolo, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 58-bis.

(Fondo per la promozione dei prodotti di quarta gamma)

L'articolo istituisce nello stato di previsione del MIPAAF, il Fondo per la promozione dei prodotti di quarta gamma, con una dotazione finanziaria di 20 milioni di euro per l'anno 2020

Il fondo è finalizzato ad interventi, da realizzare nel limite delle risorse disponibili, di promozione della commercializzazione dei prodotti di quarta gamma, come definiti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 maggio 2011, n. 77, di stimolare la ripresa ed il rilancio del relativo comparto e di sensibilizzare i consumatori rispetto ai livelli qualitativi e di sicurezza alimentare di tali prodotti. Per prodotti ortofrutticoli di "quarta gamma" si intendono i prodotti sottoposti a tutte le operazioni propedeutiche al consumo diretto del prodotto confezionato, senza necessità di ulteriori lavorazioni né di lavaggio.

Agli oneri, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 190/2014 come incrementato dall'articolo 114, comma 4.

Articolo 58-ter

(Disposizioni urgenti in materia di apicoltura).

La disposizione, al comma 1, modifica la legge 313/2004 recante "disciplina dell'apicoltura".

In particolare:

- dispone che le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalità della legge;*
- dispone che le Regioni individuano limitazioni e divieti di utilizzo di trattamenti antiparassitari*



con prodotti fitosanitari ed erbicidi tossici per le api in presenza di secrezioni extraforali di interesse mellifero;

- abroga la lett. a) del comma 2 dell'art. 7 la quale prevede che le regioni effettuino il preventivo accertamento che gli apiari, stanziali o nomadi, rispettino le norme del regolamento di polizia veterinaria.

Il comma 2 modifica l'art. 4 del d.lgs. 228/2001 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo) al fine di esentare la vendita al dettaglio esercitata su superfici destinate alla produzione primaria nell'ambito dell'impresa agricola dall'obbligo di comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione.

Alla disposizione di carattere ordinamentale, non si ascrivono effetti per la finanza pubblica.

Articolo 58-quater

(Misure a favore del settore vitivinicolo)

La proposta normativa di cui all'articolo 58-bis è finalizzata ad estendere la platea dei soggetti beneficiari della misura di cui all'articolo 222, comma 2, del decreto "Rilancio", che prevede il riconoscimento, a favore delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, dell'esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, dovuti per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020.

Con la proposta in oggetto l'intervento di sostegno è assicurato anche alle imprese del settore vitivinicolo la cui posizione aziendale (matricola INPS) è associata ai codici Ateco 11.02.10 (Produzione di vini da tavola e vini di qualità prodotti in regioni determinate) e 11.02.20 (Produzione di vino spumante e altri vini speciali).

Le informazioni sono state desunte dalle dichiarazioni Uniemens e dalle dichiarazioni di manodopera agricola (DMAG) estraendo gli imponibili previdenziali relativi ai versamenti del 2019 da gennaio a giugno delle attività vitivinicole associate ai seguenti codici ATECO2007:

11.02.10 Produzione di vini da tavola e v.q.p.r.d. (vini di qualità prodotti in regioni determinate);

11.02.20 Produzione di vino spumante e altri vini speciali.

Gli imponibili per i primi sei mesi nel complesso risultano pari a 201,3 milioni di euro di cui 194,7 milioni di euro per le dichiarazioni Uniemens e 6,6 milioni di euro per i DMAG (3° e 4° trimestre 2019).

Ipotizzando un'aliquota media del datore di lavoro del 25,7% e, in assenza delle modalità attuative, un esonero contributivo totale (con esclusione dei premi INAIL non considerati dalla norma), avremo per il 2020 un maggior onere per la finanza pubblica pari a 51,7 milioni di euro a lordo degli effetti fiscali.

Nella tabella seguente la distribuzione per mese dell'imponibile e dei contributi stimati.



Mese	Importi in milioni di euro	
	Totale imponibile	Contributi stimati
Gennaio	53,7	13,8
Febbraio	27,3	7,0
Marzo	30,5	7,8
Aprile	30,5	7,8
Maggio	28,6	7,4
Giugno	30,6	7,9
Totale	201,3	51,7

La quantificazione dell'onere della misura è pertanto definito in 51,7 milioni di euro per l'anno 2020 e la relativa copertura finanziaria è garantita dalle economie residue derivanti dall'applicazione dell'intervento di cui all'articolo 223, comma 1, del citato decreto Rilancio, come individuate alla lettera a).

Tale articolo prevedeva uno stanziamento complessivo di 100 milioni di euro per attivare misure che portassero al contenimento della produzione di vino ed al miglioramento della qualità dei prodotti vitivinicoli.

Successivamente, con decreto interministeriale n. 9018686 del 22 luglio 2020 è stata data attuazione alla misura della riduzione volontaria delle rese della produzione dei vini a denominazione di origine e indicazione geografica, al fine di compensare le imprese viticole che producono vini di qualità.

Tale provvedimento è stato ampiamente condiviso con la filiera produttiva, con le Organizzazioni professionali e con le Regioni attraverso i numerosi incontri preparatori per definire i contenuti e i dettagli tecnici relativi all'implementazione della misura.

Inoltre, al fine di consentire la più ampia adesione alla misura, la data del 31 luglio 2020, originariamente stabilita per la chiusura della raccolta delle domande, è stata prorogata al 10 agosto 2020.

Nonostante da parte dell'Amministrazione siano state messe in atto in tempi rapidissimi tutte le disposizioni atte a consentire la più ampia partecipazione, in questo contesto va, tuttavia, evidenziato tuttavia il ridotto margine temporale a disposizione per le scelte degli operatori e l'attuazione della misura.

Pertanto, anche in considerazione dell'anticipo della campagna vendemmiale il ricorso alla misura ha impegnato - secondo i dati forniti da Agea, l'Agenzia deputata alla gestione della misura e all'erogazione delle risorse - risorse complessivamente pari a 38.653.373,27 di euro, per un importo residuo pari a 61.346.627 di euro. Si consideri che tale dato non prende in considerazione le ulteriori economie che potranno essere individuate nel corso delle procedure di verifica dei requisiti dei 5554 soggetti che hanno presentato domanda di accesso al beneficio.

La proposta normativa dispone altresì misure di sostegno a vini a denominazione di origine ed a indicazione geografica per un importo complessivo di 9.540.000 milioni di euro per l'anno 2020.

La relativa copertura finanziaria è garantita, per un importo pari a 9.646.627 euro per l'anno 2020, dalla differenza tra l'importo totale delle risorse residue dall'attivazione della misura di cui all'articolo 223 del decreto "Rilancio", pari a 61.346.627 euro per l'anno 2020, e l'entità del fabbisogno utile ad assicurare la copertura finanziaria della lettera a) del presente articolo, pari a 51,7 milioni di euro per l'anno 2020.

Articolo 59

Contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici

La disposizione in esame riconosce un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività di vendita di beni o servizi al pubblico in forma imprenditoriale nelle aree della città



individuare come zone A o equipollenti, secondo la definizione del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (c.d. centri storici).

La misura è riferita ai comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana che, secondo le ultime rilevazioni effettuate dall'ISTAT hanno registrato, prima dell'emergenza sanitaria, presenze di turisti stranieri in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti per quanto riguarda i capoluoghi di provincia, e per i comuni capoluogo di città metropolitana in numero pari o superiore a quello dei residenti.

Il contributo è concesso a condizione che il fatturato e i corrispettivi di giugno 2020 degli esercizi interessati abbia subito una riduzione di oltre il 33% rispetto al mese di giugno del 2019.

Il contributo è calcolato applicando una percentuale alla differenza tra il fatturato e i corrispettivi di giugno 2020 rispetto a giugno 2019. Tale percentuale varia inversamente dal 5 al 15 per cento in base ai ricavi o compensi registrati nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della disposizione in esame. In particolare, l'ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente mese del 2019, nelle seguenti misure:

- quindici per cento per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a quattrocentomila euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della disposizione in esame;
- dieci per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della disposizione in esame;
- cinque per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della disposizione in esame.

Il contributo non può essere superiore a 150.000 euro; di contro, non può essere inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per gli altri soggetti. Tali importi minimi sono comunque riconosciuti ai soggetti che hanno iniziato l'attività dal 1° luglio 2019.

Nella tabella allegata alla presente relazione tecnica sono elencati i comuni capoluogo di provincia e di città metropolitana che, in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l'elaborazione di dati statistici, abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri nella misura prevista dalla disposizione in esame.

Al fine di stimare gli oneri finanziari derivanti dalla disposizione in esame, sono stati calcolati il numero di soggetti e l'imponibile fatturato nei mesi di giugno degli anni 2019 e 2020 per coloro che sono fiscalmente domiciliati nei comuni interessati dall'applicazione della disposizione stessa e che, in base ai dati risultanti dalle fatture elettroniche, nel mese di giugno 2020 presentano un calo dell'imponibile fatturato maggiore del 33% rispetto al mese di giugno 2019. Non essendo disponibili i dati relativi alle zone A o equipollenti dei comuni interessati, questo approccio determinerà risultati sovrastimati.

La sopra descritta platea di soggetti è stata suddivisa in base al tipo di attività svolta (risultante dal codice ATECO dichiarato in fase di registrazione/variazione anagrafica all'Agenzia delle Entrate), nonché in base alla fascia di ricavi e compensi risultante dalle dichiarazioni fiscali. Ciò in quanto il contributo è riconosciuto soltanto a coloro che svolgono "attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico" e in misura differenziata in base all'ammontare dei ricavi e compensi.

Allo scopo di adeguare la platea di soggetti così individuata (in base ai dati della fatturazione elettronica) alla platea di soggetti interessati dalla disposizione in esame (che, a differenza della prima, non comprende i professionisti, ma include coloro che non utilizzano la fatturazione elettronica, come i soggetti che adottano regimi di tassazione "forfettari" e/o certificano i corrispettivi con scontrini e ricevute), è stato applicato lo stesso coefficiente di rettifica utilizzato in




occasione della stima degli effetti del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. Decreto Rilancio).

Infine, sono stati esclusi i dati relativi ai soggetti che dichiaravano, nel senso precedentemente indicato, un codice attività non pertinente rispetto al tipo di attività previsto dalla norma.

L'ammontare del contributo è stato stimato applicando le diverse percentuali sopra indicate (15%, 10% e 5%) all'importo della riduzione di fatturato e corrispettivi ipotizzata per i soggetti appartenenti alle diverse classi di ricavi e compensi, tenendo altresì conto dell'ammontare minimo del contributo previsto (mille euro per le persone fisiche e duemila euro per gli altri soggetti). I risultati sono esposti nella tabella seguente.

Classe di ricavi e compensi	Importo contributo a fondo perduto stimato (milioni di euro)
da 0 a 400.000 euro	318
da 400.001 a 1.000.000	69
maggiore di 1.000.001	177
Totale	564

Tanto premesso, come già accennato, la sopra descritta stima degli oneri è stata effettuata in base ai dati relativi all'intero territorio dei comuni interessati, mentre la proposta normativa in esame è applicabile ai soli "centri storici" di tali comuni. Pertanto, considerata la notevole estensione di alcune città (es. Roma, Milano e Napoli) rispetto ai relativi "centri storici" a cui è effettivamente applicabile il contributo a fondo perduto, si ritiene che la stima degli oneri possa essere ridotta, comunque prudenzialmente, a 500 milioni di euro per l'anno 2020. A titolo esemplificativo si segnala che il centro storico di Roma ha una estensione pari a circa l'1% del territorio comunale, il centro storico di Milano rappresenta circa il 5% dell'intero territorio comunale ed il centro storico di Napoli è esteso il 14,5% dell'intero territorio comunale.

Comune	Provincia	Rapporto presenze turistiche stranieri/residenti
1. Venezia	VENEZIA	42,6
2. Verbania	VERBANO-CUSIO-OSSOLA	26,0
3. Firenze	FIRENZE	21,5
4. Rimini	RIMINI	15,3
5. Siena	SIENA	11,6
6. Pisa	PISA	9,9
7. Roma	ROMA	7,6
8. Como	COMO	7,2
9. Verona	VERONA	6,4
10. Milano	MILANO	5,8
 Urbino	PESARO E URBINO	5,7

12.	Bologna	BOLOGNA	4,2
13.	La Spezia	LA SPEZIA	4,2
14.	Ravenna	RAVENNA	4,2
15.	Bolzano	BOLZANO-BOZEN	4,1
16.	Bergamo	BERGAMO	3,8
17.	Lucca	LUCCA	3,7
18.	Matera	MATERA	3,4
19.	Padova	PADOVA	3,3
20.	Agrigento	AGRIGENTO	3,3
21.	Siracusa	SIRACUSA	3,0
22.	Ragusa	RAGUSA	3,0
23.	Napoli	NAPOLI	2,2
24.	Cagliari	CAGLIARI	1,8
25.	Catania	CATANIA	1,7
26.	Genova	GENOVA	1,6
27.	Palermo	PALERMO	1,3
28.	Torino	TORINO	1,3
29.	Bari	BARI	1,3

Articolo 60

Rifinanziamenti di misure a sostegno delle imprese

Comma 1. Rifinanziamento della misura Nuova Sabatini

La proposta è volta a garantire continuità alla misura “Beni strumentali - Nuova Sabatini”, istituita dall’articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, per il sostegno agli investimenti delle PMI in macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, nonché software e tecnologie digitali, incrementando l’autorizzazione di spesa disposta dall’ultima legge di bilancio per l’annualità 2020 (articolo 1, comma 226, della legge 27 dicembre 2019, n. 160).

La ripartizione su 6 annualità (10% il primo anno, 20% dal secondo al quinto anno e 10% il sesto anno, dell’importo stanziato) degli importi stanziati dalla predetta legge di bilancio 2020 (480 milioni di euro, al netto degli stanziamenti per la c.d. “Sabatini Sud”) ha tenuto conto, infatti, oltre che del meccanismo di impegno pluriennale della misura, anche della modifica introdotta dal decreto crescita che prevede l'erogazione del contributo in un'unica soluzione in caso di finanziamenti di importo non superiore a 100.000 euro.

Considerato che risulta pressoché esaurita la quota parte di risorse stanziata dalla legge di bilancio 2020, che, secondo i calcoli effettuati in funzione dello storico della misura, sono attribuibili alle istanze con finanziamento non superiore a 100.000 euro (50 milioni di euro, pari a circa il 10% dei 480 milioni stanziati al netto delle risorse per la “Sabatini Sud”), per scongiurare la chiusura dello sportello e per dare attuazione alla norma introdotta dal c.d. decreto Semplificazioni,



è disposto un ulteriore stanziamento per il 2020 di 64 milioni di euro, importo stimato secondo le analisi previsionali di seguito riportate.

Alla data del 6 luglio 2020, il contributo corrispondente alle oltre n. 9.200 domande con importo di finanziamento non superiore a 200.000 euro trasmesse dagli istituti di credito al Ministero a partire dal 1° gennaio 2020 nel periodo in questione - ammonta ad oltre 72 milioni di euro, pari a circa il 36% delle risorse complessivamente impegnate nel medesimo periodo (oltre 199,5 milioni di euro). Il medesimo trend registrato dal 1° gennaio al 6 luglio 2020, nell'ipotesi che lo stesso sia confermato, proiettato con calcolo proporzionale sul restante periodo dell'anno (dal 17 luglio al 31 dicembre 2020) determina un assorbimento di risorse per circa 64,5 milioni di euro. A tale importo, si ritiene opportuno, in via prudenziale, considerare un ulteriore:

- 5%, in quanto, a fronte della modifica normativa introdotta dall'articolo 39, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, che rende maggiormente attrattiva la misura per finanziamenti di ridotta entità, potrebbe esservi un incremento complessivo delle istanze di contributo e aumento dell'incidenza sul totale delle iniziative con finanziamento di importo non superiore a 200.000 euro e del relativo assorbimento di risorse;
- 15%, al fine di tener conto dell'analogo incremento del contributo mensile prenotato, registrato nel corso degli ultimi mesi degli anni pregressi (2017, 2018 e 2019) rispetto ai mesi iniziali dei medesimi anni;
- 10%, per far fronte ad un possibile ulteriore incremento delle domande di agevolazione dovuto al fatto che a causa del lockdown che ha interessato la prima parte del 2020, parecchie aziende potrebbero essere state costrette a non poter avviare nuovi investimenti, posticipando, dunque, la realizzazione degli stessi al secondo semestre dell'anno con conseguente posticipo anche della collegata presentazione delle istanze di contributo sulla misura.

Sulla base delle ipotesi rappresentate, l'assorbimento stimato di risorse dall'entrata in vigore della norma di cui al decreto Semplificazioni (17/07/2020) sino al 31 dicembre 2020 è pari, pertanto, a circa 84 milioni di euro. Considerato, altresì, che circa 20 milioni di euro derivanti da revoche, rinunce, ridetermine, ecc. potrebbero rientrare nelle disponibilità della misura a valere sull'anno in corso, per far fronte alle necessità finanziarie, è previsto l'ulteriore stanziamento per un importo pari a 64 milioni di euro.

Comma 2. Rifinanziamento dei contratti di sviluppo

La norma incrementa, per un importo pari a 500 milioni di euro, la dotazione dello strumento agevolativo dei Contratti di sviluppo, istituito dall'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Il rifinanziamento si rende necessario per l'indisponibilità di risorse da destinare a nuovi interventi.

In particolare, le risorse assegnate allo strumento e destinate al finanziamento delle iniziative inserite nella procedura ordinaria risultano tutte potenzialmente impegnate. All'attualità risulta infatti sospeso per carenza di risorse finanziarie un numero consistente di istanze di accesso che, in considerazione del trend storico relativo a non ammissioni e rinunce, determinano un fabbisogno aggiuntivo di risorse di circa 400 milioni di euro.

Per quanto attiene alla procedura fast track si evidenzia che, pur tenendo conto del rifinanziamento per complessivi 600 milioni di euro di cui alla legge di bilancio per il 2020 (articolo 1, comma 231, della legge n. 160/2019) e al "Decreto Cura Italia" (articolo 80 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), risultano ancora sospese per carenza di risorse finanziarie, diverse istanze, che determinano un fabbisogno aggiuntivo quantificabile in circa 100 milioni di euro, correlato principalmente a programmi da realizzare nelle regioni del Centro-Nord.

A quanto sopra rappresentato occorre aggiungere i fabbisogni prospettici dell'intervento che, prevedendo un numero di circa 70 proposte annue sulla base di un trend ormai consolidato, sono quantificabili in almeno 500 milioni di euro annui.



In tale contesto, la norma prevede, pertanto, di destinare alla misura ulteriori 500 milioni di

euro per il 2020, così da consentire di mantenere aperto lo sportello dell'importante strumento agevolativo e di poter avviare a valutazione le numerose istanze già pervenute all'Agenzia ed attualmente giacenti.

Al riguardo si precisa che tale dotazione sarà ripartita tra agevolazioni nella forma del contributo a fondo perduto e agevolazioni nella forma del finanziamento agevolato, secondo una chiave di riparto che, sebbene non vincolante e dipendente anche dalla negoziazione delle parti, sulla base dei dati storici riferiti al funzionamento della misura, determina la seguente distribuzione:

- 60% contributo a fondo perduto
- 40% finanziamento agevolato

Comma 3. Rafforzamento del Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa

La norma è volta ad incrementare, con un'assegnazione di 200 milioni di euro per il 2020, la dotazione del "Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa", istituito dall'articolo 43 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

L'istituzione del predetto Fondo si pone in continuità con precedenti iniziative legislative, volte a far fronte a situazioni di difficoltà delle imprese e, in particolare, con l'articolo 31 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che aveva istituito un analogo strumento, rivolto, tuttavia, alla tutela di situazioni di crisi più specifiche, circoscritte a imprese titolari o licenziatarie di un marchio iscritto nel registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale o, comunque, in possesso dei requisiti per l'ottenimento del marchio storico.

In ragione della situazione di difficoltà nella quale versano sempre più frequentemente imprese anche di grandi dimensioni, soprattutto nell'attuale contingenza economica negativa indotta dall'emergenza epidemiologica, l'articolo 43 del Decreto Rilancio ha ampliato l'ambito di operatività dell'intervento, sostituendo il Fondo già istituito per la tutela dei marchi storici di interesse nazionale, che viene soppresso, con un nuovo strumento in grado di operare per la salvaguardia dei livelli occupazionali e per la prosecuzione dell'attività d'impresa in tutti i casi in cui la cessazione dell'attività svolta o la delocalizzazione dell'attività stessa o di una sua parte al di fuori del territorio nazionale possa produrre un rilevante impatto sociale ed economico.

Il Fondo, che opererà, secondo le modalità definite da un decreto di natura regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con interventi nel capitale di rischio delle imprese, effettuati a condizioni di mercato, nonché attraverso misure di sostegno al mantenimento dei livelli occupazionali, in coordinamento con gli strumenti vigenti sulle politiche attive e passive del lavoro, è destinato al sostegno, oltre che di imprese titolari di marchi storici, anche, più in generale, delle società di capitali, aventi un numero di dipendenti non inferiore a 250, che si trovino in uno stato di difficoltà economico-finanziaria.

Dal vigente descritto disegno legislativo dell'intervento, deriva che la dotazione finanziaria di 100 milioni di euro prevista dalla norma istitutiva risulta insufficiente ad una piena efficacia dello stesso, in considerazione:

- delle situazioni di crisi che possono essere interessate dall'applicazione dell'intervento. Per dare un parametro di carattere generale, può considerarsi, infatti, che già al 2019, presso il Ministero dello sviluppo economico, risultavano aperti circa 150 tavoli di crisi e, al presente, per effetto dell'attuale situazione epidemiologica, è presumibile un aumento delle situazioni di crisi, diverse delle quali potrebbero essere interessate potenzialmente dal nuovo strumento;
- della tipologia di interventi e del target delle imprese beneficiarie, che presumibilmente determineranno interventi consistenti, nell'ordine di diversi milioni di euro ciascuno.

Comma 4. Rifornimento del Voucher per consulenza in innovazione

La norma destina ulteriori 50 milioni di euro per l'anno 2021 per il riconoscimento delle agevolazioni in forma di voucher previste per l'acquisizione di prestazioni consulenziali in



innovazione dall'articolo 1, commi 228 e seguenti della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (c.d. "Voucher Innovation Manager").

Tale incremento risulta necessario per garantire efficacia all'intervento, per il quale si prevede di adottare un nuovo bando nel 2021.

Sulla base dell'esperienza registrata con la prima edizione della misura, la dotazione finanziaria, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, risulta, infatti, insufficiente a soddisfare l'ampia adesione allo strumento.

Per le annualità 2019 e 2020, dato l'elevato numero di domande pervenute, le risorse finanziarie disponibili per la concessione delle agevolazioni, ammontanti a complessivi euro 50.000.000,00, sono state integrate con risorse aggiuntive pari a euro 46.098.050,53, rivenienti da economie registrate nell'ambito dell'attuazione dello strumento agevolativo "voucher per la digitalizzazione delle piccole e medie imprese" di cui all'articolo 6, commi da 1 a 3, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9.

Il primo bando (2019) ha visto l'approvazione di 3.512 domande per investimenti in consulenza per l'innovazione per un importo complessivo concesso di oltre 92 milioni di euro. Il contributo medio per impresa è risultato pari a oltre 26.000 euro (investimento medio per impresa pari a quasi 57.000 euro).

L'incremento della dotazione per il bando 2021 di 50 milioni di euro potrà, pertanto, comportare il soddisfacimento di quasi 1.900 domande in più rispetto alle circa 950 domande ammissibili con lo stanziamento già disponibile di 25 milioni di euro.

Comma 5. Rifinanziamento della misura Nuova Marcora

La norma è volta a garantire continuità al regime di aiuto istituito con decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre 2014 (pubblicato nella G.U.R.I. n. 2 del 3 gennaio 2015), finalizzato a promuovere la nascita e lo sviluppo delle società cooperative (c.d. Nuova Marcora).

L'intervento, di natura rotativa, prevede la concessione di finanziamenti agevolati gestiti dalle Società finanziarie partecipate dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge n. 49/85, erogati a favore delle società cooperative nella quali le predette Società hanno assunto delle partecipazioni ai sensi della medesima legge.

Per il finanziamento dell'intervento sono utilizzate le risorse disponibili sui capitoli di bilancio del Ministero dello sviluppo economico n. 7342, piano di gestione 21, n. 2308, piano di gestione n. 01, n. 7483, piano di gestione n. 01, e n. 7483, piano di gestione n. 05, che sono versate alla contabilità n. 1201 del Fondo per la crescita sostenibile e iscritte nella sezione del Fondo dedicata agli interventi per il rafforzamento della struttura produttiva, il riutilizzo degli impianti produttivi e il rilancio di aree che versano in situazioni di crisi.

A luglio 2020 risulta una disponibilità residua di risorse - tenendo conto del carattere rotativo dell'intervento e dei rientri delle rate di finanziamento - pari a poco più di 16 milioni di euro, che determina un fabbisogno di risorse ulteriori, cui la norma in commento fa fronte attraverso l'assegnazione di ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2020.

Il nuovo stanziamento è motivato:

- dalle stime, in termini di assorbimento patrimoniale, effettuate sulla base dei dati storici delle richieste pervenute;
- dalle stime, in termini di assorbimento patrimoniale, effettuate in considerazione degli impatti economico-finanziari sulle cooperative target causati dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19;
- da modifiche allo studio relativamente al decreto ministeriale 4 dicembre 2014, istitutivo della misura, che, incrementando la durata e l'importo del finanziamento concedibile, impatteranno in maniera rilevante sull'assorbimento finanziario della misura.

Comma 6. Rifinanziamento del Fondo IPCEI

La Commissione europea ha approvato, con Decisione C(2018) 8864 final del 18 dicembre 2018, l'IPCEI microelettronica. In tale Decisione, la Commissione autorizza un aiuto di Stato per



l'Italia, tra gli altri, pari a circa 800 milioni di euro per il periodo 2018-2024.

A stanziare una prima quota di tale fabbisogno si è provveduto attraverso la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019) che ha istituito un apposito “Fondo IPCEI Microelettronica”, dotandolo di complessivi 410,2 milioni di euro.

Con successivo decreto di concessione, sottoscritto il 19 dicembre 2019 dal Ministero dello sviluppo economico - DGIAI con le parti, lo stanziamento di 410,2 milioni di euro è stato completamente impegnato.

Inoltre, la Commissione europea ha approvato il 10 dicembre 2019 il primo IPCEI batterie (il cosiddetto Summer Batteries IPCEI) che comporta per l'Italia un aiuto di Stato pari a 572 milioni di euro.

E' in corso di approvazione un secondo IPCEI batterie (denominato EUbatIn, approvazione prevista novembre 2020), che comporterà per l'Italia un aiuto di Stato pari a circa 600 milioni di euro.

A fronte di questi sviluppi, la legge di Bilancio 2020, al comma 232, ha integrato il comma 203 della legge di Bilancio 2019 estendendone l'ambito di operatività anche ai futuri IPCEI, trasformando il “Fondo IPCEI per la microelettronica” nel nuovo “Fondo IPCEI” e rifinanziandolo con 100 milioni di euro (per il biennio 2020/2021), contro una richiesta iniziale del MISE di circa 1,2 miliardi di euro per il periodo 2020/2027, motivata dalle effettive necessità finanziarie dello strumento.

I 100 milioni stanziati non sono stati infatti sufficienti per avviare a realizzazione gli investimenti previsti dalla Decisione della Commissione sul primo IPCEI Batterie, in quanto il suddetto rifinanziamento coprirebbe soltanto il 15% dell'ammontare autorizzato, che risulta essere pari a 572 milioni. Per lo stesso motivo non è stato possibile, ad oggi, emanare il previsto decreto attuativo.

A tal fine la norma, per concorrere alla copertura del fabbisogno stimato, indica un incremento finanziario del Fondo pari a complessivi 950 milioni di euro per l'anno 2021.

Il comma 7 indica gli oneri complessivi, pari a 774 milioni di euro per l'anno 2020 e 1.000 milioni di euro per il 2021 alla cui copertura si provvede ai sensi dell'articolo 114.

Comma 7-bis La disposizione prevede che i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, anche in deroga all'art. 2426, comma 1, n. 2), del Codice Civile, possono non effettuare fino al 100% dell'ammortamento del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato. La quota di ammortamento non effettuata nell'esercizio in corso, sarà traslata all'esercizio successivo (e così anche per le successive quote di ammortamento), allungando, quindi, il piano di ammortamento originario di un anno.

Tale misura, in relazione all'evoluzione della situazione economica conseguente all'epidemia di SARS-CoV-2, potrà essere estesa agli esercizi successivi con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

La disposizione prevede al comma 7-ter che vengano destinati a una riserva indisponibile gli utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento effettuata in conseguenza dell'esercizio dell'opzione. In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della suddetta quota di ammortamento, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili o, in mancanza, mediante utili degli esercizi successivi.

Il comma 7-quinquies stabilisce la neutralità della disposizione a fini fiscali in quanto prevede che la deducibilità dei costi dei beni materiali e immateriali ai fini IRES e IRAP, seguirà, comunque, le condizioni e i limiti previsti dagli art. 102 e seguenti del TUIR, a prescindere dall'imputazione a conto economico delle quote di ammortamento.

Alla disposizione non si ascrivono effetti finanziari, tenuto conto che l'intervento è limitato ai soli profili civilistici.

Comma 7 sexies. La disposizione prevede una riapertura dei termini per le istanze di cui



all'articolo 25, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per i soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19, classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ovvero ricompresi nella circolare del Ministro delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, e non inseriti nella lista indicativa dei Comuni colpiti da eventi calamitosi di cui alle istruzioni per la compilazione dell'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto, pubblicate dall'Agenzia delle Entrate in data 30 giugno 2020. A tal fine l'Agenzia delle Entrate, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, riavvia la procedura telematica e disciplina le modalità attuative ai sensi dell'articolo 25.

Comma 7-septies. Prevede l'istituzione di un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2020 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, che costituisce limite di spesa massima.

Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Si prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità attuative delle risorse del fondo. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio degli oneri recati dal presente comma ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Articolo 60-bis.

(Ridefinizione dei piani di ammortamento dei finanziamenti ricevuti dalle imprese per attività di ricerca e sviluppo).

La previsione di cui all'art. 60 bis è finalizzata a supportare le imprese, già beneficiarie di misure agevolative in forma di credito agevolato a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR) le quali, anche a causa del contingente periodo emergenziale, abbiano necessità di rimodulare i piani di restituzione dei finanziamenti.

Il contesto normativo nel quale la specifica misura si inserisce è quello dei finanziamenti delle attività di prevalente ricerca industriale e sviluppo sperimentale, gravanti sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR).

L'ultimo riparto FAR, adottato dal Ministero, risale all'annualità 2012 ed è stato approvato con decreto n. 435 del 13 marzo 2013.

Il FAR è un fondo di rotazione che si alimenta, allo stato, dei soli rientri derivanti dalle restituzioni dei contributi erogati in forma di credito agevolato, e relativi interessi, nonché dalle restituzioni degli importi oggetto di revoca.

Le aziende potenzialmente destinatarie dei benefici derivanti dalla introduzione della norma in questione sono quelle beneficiarie dei finanziamenti (sub specie di aiuti di stato) regolati dal DM 593/2000 e dal DM 115/2013 per i quali si prevedeva una forma mista di finanziamento (contributo alla spesa più credito agevolato).

Si tratta, pertanto, di progetti perlopiù conclusi e industrializzati nei tempi previsti dai relativi capitolati e per i quali gli importi oggetto di prestito ministeriale dovevano essere già restituiti o in corso di restituzione antecedentemente all'emergenza COVID 2019.

Nel corso degli anni, tuttavia, gli uffici hanno registrato la sempre maggiore difficoltà di alcune imprese nel restituire gli importi di credito agevolato ricevuti nonostante l'esiguità della misura degli interessi, calcolati secondo le previsioni di cui al Decreto del 10 ottobre 2003 del Ministro dell'Economia e delle Finanze (Tremonti).

Al fine di agevolare la restituzione e rimpinguare adeguatamente il Fondo di Rotazione, il Ministero ha previsto una moratoria straordinaria, con DM 948 del 19.12.2012, nonché piani di



rientro aggiuntivi concessi dalla DG Ricerca, su richiesta degli interessati, e previa rigorosa verifica di determinate condizioni a tutela dell'erario e della parità di accesso e trasparenza ai diversi soggetti privati. Dette misure in favore delle imprese (la seconda attualmente vigente e in corso di applicazione) hanno consentito di recuperare diversi crediti al predetto fondo di rotazione, sebbene con tempistiche dilatate.

Le significative morosità verificatesi nel tempo hanno determinato, negli ultimi anni, diverse revocche di finanziamenti nei confronti di soggetti che, nonostante le citate misure di favore, non fossero riusciti ad onorare il debito nei confronti dello Stato.

In caso di revoca, come previsto dalla vigente normativa e dai contratti, vengono calcolati ed applicati i relativi interessi a tutela dell'Erario e dello specifico Fondo FAR, vincolato, ove capiente, ai finanziamenti di più nuovi e attuali interventi di ricerca.

Le persistenti morosità e le conseguenti revocche hanno generato numerosi contenziosi dai quali sono derivate, nella maggior parte dei casi, pronunce favorevoli nei confronti del Ministero proprio in considerazione della peculiare fattispecie dei benefici in questione che integrano aiuti di stato e che prevedono, quale indefettibile presupposto, la capacità dell'impresa di realizzare e sostenere l'interesse pubblico sotteso a vantaggio della collettività.

In proposito l'Avvocatura dello Stato ha avuto modo di segnalare come la mancata rigorosa applicazione delle norme in tema di aiuti di stato e recupero del credito, darebbe luogo a delle mere dazioni liberali tali da alterare la concorrenza e determinare la violazione delle Direttive europee in materia.

Dalla prassi e dalla giurisprudenza scaturita nel corso degli anni in materia, è emerso e si è consolidato, tra gli altri, il principio del "quantum" dell'importo da restituire al Ministero in caso di morosità ovvero revocche, in applicazione delle normative di legge e di contratto, che, giocoforza, trattandosi di un fondo di rotazione (la cui alterazione e decremento precluderebbero la possibilità di destinare i fondi a nuovi interventi di ricerca e, quindi, la mancata realizzazione dell'interesse pubblico prevalente di destinazione), deve essere quello del capitale maggiorato di interessi di mora e revocatori. Il condono degli interessi, come confermato dalla stessa Avvocatura dello Stato in merito, è, quindi, da considerarsi un grave danno all'erario.

La norma, così, come formulata, pertanto, ha il pregio di poter supportare ulteriormente le imprese che versino in difficoltà di restituzione del credito agevolato percepito, attraverso un allungamento dei tempi di rientro, prevenendo disparità di trattamento con casistiche risalenti alla stesso regime di aiuti (e, quindi, contenziosi) e, garantendo, comunque, all'Erario, un'integrale restituzione delle somme percepite comprensive degli interessi, anche di revoca.

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in considerazione della natura rotativa del fondo, per cui ai minori rientri in un determinato esercizio finanziario, derivanti dalla dilazione temporale dei piani di ammortamento, corrispondono minori erogazioni.

In ogni caso, dalla disposizione non derivano complessivamente minori entrate per il FAR in quanto le somme, come innanzi detto, saranno completamente reintegrate sia in ordine al capitale, per un importo stimato di 60 milioni di euro, che a tutti gli interessi e sanzioni a qualsiasi titolo previsti dalle norme e dai contratti in relazione alle diverse fattispecie, per un importo complessivo stimato di cinque milioni di euro. Per effetto della disposizione, risulterà peraltro incrementata la probabilità di effettiva restituzione dei finanziamenti da parte delle imprese, a beneficio del Fondo.

Articolo 61

Semplificazioni dei procedimenti di accorpamento delle camere di commercio

La norma non produce nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai commissari straordinari eventualmente nominati ai sensi dei commi 1 e 2 non spetta alcun tipo di indennità, stante la prescritta gratuità per gli organi diversi dai collegi dei revisori ex art. 4-bis, comma 2-bis, della legge n. 580/1993.

Articolo 61-bis



Semplificazione burocratico-amministrativa per l'avvio di nuove imprese da parte di giovani al di sotto dei 30 anni di età

Si promuove l'autoimprenditorialità dei giovani al di sotto dei 30 anni di età, in tutti i settori produttivi, dei servizi e delle professioni, di tutti i soggetti che intendono avviare un'attività d'impresa, di lavoro autonomo o professionale. Le misure attuative saranno definite con un decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. La disposizione assume carattere ordinamentale e pertanto senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 62

Aiuti alle piccole imprese e alle micro imprese

L'articolo in esame riveste natura meramente ordinamentale e non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

La disposizione, infatti, si limita a prevedere la possibilità per gli enti indicati agli articoli da 54 a 60 del decreto legge n. 34 del 2020 ad estendere i regimi di aiuto previsti dai medesimi articoli ad ulteriori categoria di operatori economici.

La quantificazione e relativa copertura degli oneri per la concessione degli aiuti stessi – a valere sulle risorse proprie dei medesimi enti – dovrà essere effettuate al momento dell'adozione delle relative misure.

Articolo 63

Semplificazione procedimenti assemblee condominiali

Al fine di semplificare i procedimenti assembleari volti all'adozione di delibere aventi ad oggetto le opere e gli interventi previsti dall'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, viene introdotto il nuovo **comma 9-bis** allo stesso articolo 119, con il quale si prevede che, le deliberazioni dell'assemblea del condominio aventi per oggetto l'approvazione delle opere e degli interventi previsti dall'articolo 119 sono valide se approvate dalla maggioranza degli intervenuti, che rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio, *si prevede che siano inserite pure quelle concernenti l'eventuale finanziamento degli interventi ammessi a usufruire degli incentivi per l'efficientamento energetico e il sisma bonus, nonché quelle con cui il condominio aderisce all'opzione per la cessione del credito d'imposta o allo sconto in fattura in luogo delle detrazioni fiscali, prevista dall'articolo 121 del medesimo decreto-legge n. 34/2020.* La norma apporta modifiche di carattere procedurale; pertanto, non comporta nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 63-bis

Disposizioni in materia condominiale- proroga termini

La disposizione prevede la sospensione del termine di cui al primo comma dell'art. 1130 c.c. per la convocazione delle assemblee volte all'approvazione del rendiconto. Il comma 2 prevede, invece, la proroga per gli adempimenti antincendio che scadrà dopo 6 mesi dal termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri. Si tratta di un intervento di natura ordinamentale che deriva dallo stato di emergenza igienico-sanitaria causata dal virus COVID-19 e che permette sia lo svolgimento delle assemblee che la chiusura degli esercizi condominiali con approvazione dei rendiconti nonché di portare a termine gli adempimenti connessi all'adeguamento della normativa antincendio. La norma non è suscettibile di determinare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Articolo 64

Rifinanziamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e interventi a sostegno delle imprese e dell'occupazione anche nel Mezzogiorno, nonché in favore degli enti del terzo settore

Il **comma 1** mira a dotare il Fondo di Garanzia per le PMI istituito con Legge n. 662/96 (art. 2,



comma 100, lettera a) e operativo dal 2000, delle risorse necessarie a garantire la piena operatività dello strumento, la cui finalità è, come noto, quella di favorire l'accesso alle fonti finanziarie delle piccole e medie imprese, mediante la concessione di una garanzia pubblica che affianca e spesso sostituisce le garanzie reali offerte dalle imprese richiedenti accesso al credito. Per tale sua vocazione di supporto alla liquidità, le misure varate nel corso degli ultimi mesi per fronteggiare le conseguenze economiche dell'emergenza COVID-19, hanno considerevolmente incrementato, per numero, tipologia e percentuale di copertura, il *basket* dei finanziamenti suscettibili di essere garantiti (e controgarantiti, in ultima istanza, dallo Stato), incrementandone il fabbisogno, a fronte dell'aumento delle posizioni garantite e, correlativamente, dell'esposizione complessiva del Fondo. In particolare, l'articolo 49 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e l'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, hanno introdotto, tra le altre, l'innalzamento a 5 milioni di euro dell'importo massimo garantito per impresa, l'accesso automatico e senza valutazione, con garanzia al 100%, per i finanziamenti di importo fino a 25.000,00 euro – poi innalzato a 30.000 – concessi a piccole imprese e a persone fisiche che esercitano arti e professioni la cui attività sia stata colpita dall'emergenza da Covid-19, l'innalzamento della misura della garanzia del Fondo al 90% per le altre tipologie di operazioni finanziarie e l'accesso al Fondo senza valutazione, consentendo, pertanto, l'accesso anche alle imprese più rischiose.

Le misure introdotte dalle norme sopramenzionate hanno rivelato un elevato potenziale di tiraggio del Fondo, consentendo di garantire ad oggi, nei primi 4 mesi di operatività, oltre 700.000 operazioni, per un ammontare finanziato di oltre 40 miliardi.

Per assicurare la continuità operativa del Fondo, l'art. 31 del decreto-legge 29 maggio 2020, n. 34 ha disposto un primo rifinanziamento di 3.950 milioni di euro (in aggiunta al primo stanziamento operato dal d.l. n. 18/2020, pari a 1.500 milioni di euro), a cui si sono aggiunti ulteriori 229 milioni di euro per effetto delle previsioni del d.l. n. 23/2020 e 50 milioni di euro per effetto dell'articolo 49-bis del citato d.l. n. 18/2020, introdotto in sede di conversione dello stesso.

Lo stesso articolo 31, con il comma 2, ha previsto che, al fine di garantire una maggior efficienza nella gestione delle risorse del Fondo, adeguando le sue disponibilità al profilo temporale delle perdite attese, possano essere assunti impegni a carico del medesimo Fondo anche a fronte di autorizzazioni di spesa pluriennali del bilancio dello Stato, in base alla valutazione della probabilità di escussione delle garanzie, articolata per annualità, effettuata dagli organi di gestione dello stesso Fondo.

Tale disposizione ha costituito la base per la definizione dello stanziamento necessario a garantire la continuità operativa del Fondo, sulla base delle considerazioni che seguono.

Il Fondo non necessita di stanziamenti aggiuntivi sugli anni 2020, 2021 e 2022, poiché le riserve attualmente disponibili consentono di fare fronte agli esborsi generati dalle escussioni che potrebbero verificarsi fino al 2022.

Dalle stime del fabbisogno su base pluriennale a copertura delle perdite sullo stock delle garanzie in essere e da concedere nel secondo semestre 2020, forniti dal Ministero dello sviluppo economico, su elaborazione del Comitato di gestione del Fondo medesimo e di Medio Credito Centrale, emerge tuttavia la necessità e l'urgenza di procedere, nell'immediato, alla formalizzazione di una disposizione che rechi uno stanziamento aggiuntivo, su base pluriennale, che consenta di dotare il fondo di disponibilità allineate al profilo temporale delle perdite attese e quantificate in 3.100 milioni di euro per l'anno 2023, in 2.635 milioni di euro per l'anno 2024 e in 1.600 milioni di euro per l'anno 2025.

Lo stanziamento su base pluriennale e commisurato al profilo delle perdite attese assolve alla logica di razionalizzare, anche ai fini dell'incidenza sui saldi di finanza pubblica, l'impegno di risorse che genereranno un fabbisogno di cassa, in annualità successive a quella di assunzione del sottostante impegno giuridico, corrispondenti, anno per anno, alle uscite ritenute possibili, sulla base di una stima delle effettive probabilità di escussione. In tale prospettiva, lo stanziamento richiesto è necessario a dare certezza giuridica al gestore e a garantire l'ordinaria prosecuzione dell'operatività del Fondo e dunque l'assunzione, ad oggi, di garanzie suscettibili di potenziale escussione nei



prossimi anni.

Una somma pari a 200 milioni di euro per l'anno 2023, 165 milioni di euro per l'anno 2024 e 100 milioni di euro per l'anno 2025 è assegnata all'ISMEA per le finalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

Comma 1 bis - La disposizione è volta a estendere l'accesso agli interventi del Fondo centrale di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a favore dei soggetti iscritti alla rispettiva sezione del Registro unico degli intermediari assicurativi e ai periti assicurativi indipendenti iscritti all'apposito ruolo ai sensi del decreto legislativo 2005, n. 209.

Tale previsione, che deroga alla ordinaria esclusione dagli interventi del Fondo prevista per i soggetti esercenti attività con codice ATECO 2007 "K - Attività finanziarie e assicurative", è disposta in connessione agli effetti economici della crisi pandemica e ha carattere straordinario e temporaneo, inserendosi, nell'attuale formulazione della disposizione, nell'ambito della disciplina di cui all'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (c.d. "Decreto Liquidità"), convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, applicabile fino al 31 dicembre 2021, nell'ambito del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" adottato dalla Commissione europea per far fronte all'emergenza epidemiologica.

In particolare, l'accesso degli intermediari assicurativi e dei periti indipendenti viene disposto ai sensi del comma 1, lett. m), del precitato articolo 13 - dedicato alle operazioni con garanzia a copertura del 100% per finanziamenti di importo non superiore a 30.000 euro - sostituendo con una più ampia formula la disposizione della norma che già prevede l'accesso straordinario di alcune figure di intermediari, in particolare gli agenti di assicurazione, subagenti di assicurazione e broker iscritti alla rispettiva sezione del Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi. L'estensione della norma alla più ampia categoria dei soggetti iscritti al Registro unico e ai periti iscritti al ruolo appare coerente con l'apertura già disposta e non determina nuovi oneri finanziari, trattandosi di un ampliamento limitato a una particolare figura professionale (considerando che gli agenti, i sub-agenti e i broker assicurativi sono già contemplati dalla vigente normativa che la norma in oggetto mira a sostituire), per operazioni di importo ridotto (fino a 30.000 euro), che può essere assorbito dalle attuali disponibilità del Fondo.

Comma 1 ter - La disposizione è volta ad estendere l'operatività di "Garanzia Italia", offerta tramite SACE, anche ad imprese soggette a procedure concorsuali non liquidatorie, ricalcando le analoghe aperture già previste (e autorizzate dalla CE) per il Fondo Centrale PMI (art. 13, comma 1 lett g-quater DL 23/2020).

L'impatto dell'estensione ha portata limitata in quanto:

- ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) dell'art. 1 del DL n. 23/2020 restano comunque escluse le imprese che al 31 dicembre 2019 rientravano nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014, e che alla data del 29 febbraio 2020 presentavano esposizioni deteriorate presso il sistema bancario;

- la modifica sarà operativa solo dopo l'autorizzazione della CE a seguito di nuova notifica della misura e fino allo scadere dell'operatività del Temporary framework (ad oggi il 31.12.2020).

Ciò premesso, considerato che il volume di finanziamenti garantiti nell'ambito di Garanzia Italia ammonta attualmente a circa 15 miliardi di euro a fronte di un plafond di 200 miliardi di euro, si può ritenere che il modesto ampliamento della platea proposto possa trovare agevolmente copertura nell'attuale plafond di cui all'art. 1 comma 1 del DL 23/2020 e nella dotazione del relativo Fondo di cui al comma 14 dello stesso art. 1 del DL 23/2020, come rifinanziato dall'art. 31, comma 1 del DL 34/2020, senza nuovi o maggiori oneri per l'erario rispetto alle risorse già stanziare.



Il comma 2 amplia l'ambito delle operazioni finanziarie che possono essere effettuate mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5. La proposta non comporta oneri restando invariati l'importo dell'autorizzazione di spesa e la sua inerenza ad operazioni finanziarie, senza impatto sull'indebitamento netto.

Il comma 3 non comporta oneri in quanto la garanzia dello Stato opera nei limiti della dotazione della sezione speciale del Fondo di garanzia per le PMI e fino ad esaurimento della stessa

Comma 3 bis - La disposizione ammette alla garanzia del Fondo centrale per le PMI di cui all'articolo 13 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le imprese che hanno ottenuto il prolungamento della garanzia per temporanea difficoltà. La disposizione non comporta oneri per la finanza pubblica, atteso che resta invariata la dotazione del Fondo di garanzia.

Comma 5- Agli oneri di cui al comma 1 pari a 3.300 milioni di euro per l'anno 2023, a 2.800 milioni di euro per l'anno 2024 e a 1.700 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

Articolo 64-bis

Calcolo dimensione aziendale per l'accesso al Fondo di Garanzia PMI

La disposizione specifica i requisiti per il calcolo dimensionale previsto per l'accesso al fondo di garanzia PMI. Essendo di natura ordinamentale, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri.

Articolo 65

Proroga moratoria per le PMI ex articolo 56 del decreto-legge n. 18 del 2020

1) Stima dell'assorbimento di risorse connesso con l'effettiva adesione alla moratoria

Sulla base della rilevazione condotta settimanalmente dalla Banca d'Italia presso un ampio campione di banche, fino al 3 luglio le piccole e medie imprese (PMI) avevano presentato oltre 1,2 milioni di domande di adesione alla moratoria ex art. 56 del DL 'Cura Italia', che facevano riferimento a prestiti per un valore di 157 miliardi. Di questi, 16 miliardi sono relativi al "congelamento" di linee di credito, 5 miliardi al prolungamento della durata di prestiti a breve termine e 135 miliardi ai mutui per i quali è stata richiesta la sospensione del pagamento delle rate.

È possibile stimare che, in base all'utilizzo attuale, ammontino a circa 700 milioni le risorse pubbliche impegnate per le garanzie statali offerte a fronte di tali operazioni.

Tale stima si basa su ipotesi in larga parte coerenti con quelle adottate per la relazione tecnica al DL Cura Italia e mirate ad approssimare per eccesso, piuttosto che per difetto, il dato reale. Le ipotesi principali sono le seguenti:

- **Prestiti a revoca**
 - in assenza di un maggiore dettaglio nella rilevazione della Banca d'Italia, tutte le adesioni si intendono riferite ad aperture di credito in conto corrente (escludendo quindi i prestiti concessi per anticipi su titoli di credito, es. factoring o "salvo buon fine");
 - l'ammontare del credito accordato (non presente nella rilevazione) è stimato in base al rapporto medio tra il credito utilizzato e accordato indicato nella relazione tecnica al DL Cura Italia (67 per cento);
 - usando la stessa metodologia descritta nella relazione tecnica, il maggiore utilizzo delle linee di credito (che rappresenta l'importo che beneficia della garanzia statale) è posto pari al 90 per cento dell'accordato.
- **Mutui e canoni di leasing**
 - Poiché l'indagine della Banca d'Italia rileva l'ammontare dei prestiti residui ma non quello delle rate sospese, queste ultime sono stimate usando la stessa metodologia descritta nella relazione tecnica al DL Cura Italia, ovvero ipotizzando una durata residua di circa 6 anni, un tasso di interesse dell'1,9 per cento e un ammortamento alla francese con rata annuale.

Pertanto, in base alla rilevazione del 3 luglio (tavola 1, col. 1) l'importo che beneficerebbe della



garanzia statale è stimato pari a 35 miliardi di euro, così calcolato (importi arrotondati):

- 5 miliardi per i prestiti a revoca, ovvero la differenza tra il 90 per cento di 24 miliardi di credito accordato (21 miliardi) e i 16 miliardi di credito utilizzato a quella data;
- 5 miliardi di altri prestiti a breve termine;
- 25 miliardi di rate sospese.

2) Stima dell'assorbimento di risorse derivante dall'estensione della moratoria al 31 gennaio 2021

Con l'obiettivo di stimare l'assorbimento di risorse pubbliche connesso con un allungamento della moratoria dal 30 settembre 2020 al 31 gennaio 2021, le adesioni effettive osservate fino al 3 luglio sono state proiettate fino alla data del 31 gennaio 2021.

Per la proiezione sono state adottate le seguenti ipotesi (anche in questo caso mirate ad approssimare per eccesso i fondi necessari per l'allungamento del periodo di moratoria):

- per i prestiti a revoca si assume che fino al 31 gennaio l'incremento mensile delle adesioni sia pari a quello osservato nel mese di giugno (ovvero alla differenza tra gli importi segnalati al 3 luglio e quelli relativi al 29 maggio);
- per i prestiti a breve termine e per i mutui, assumendo che le PMI abbiano già aderito alla moratoria per tutti i pagamenti previsti fino al 30 settembre (6,5 mesi), si ipotizza che l'allungamento a gennaio 2021 (4 mesi) comporti un aumento dei volumi proporzionale al periodo di estensione della misura (ovvero pari al rapporto tra 4 e 6,5).

Sulla base di tali ipotesi è possibile stimare che le risorse pubbliche necessarie a finanziare l'intero periodo di moratoria (dall'entrata in vigore del DL Cura Italia a fine gennaio 2021) ammontino a 1,13 miliardi (tavola 1, col. 2).

Tavola 1. Stima degli importi interessati dalla moratoria
(miliardi di euro)

	dati adesioni al 3 luglio 2020	proiezione al 31 gennaio 2021	Per memoria: dati allegato tecnico DL Cura Italia
Totale importi interessati dalla moratoria	53	85	219
Linee di credito in conto corrente accordate <i>di cui: utilizzato</i>	24 16	37 25	157 101
Altri prestiti a breve termine	5	9	29
Sospensione rate altri finanziamenti (include mutui, leasing e altri prestiti) <i>di cui: quota interesse</i> <i>quota capitale</i>	25 3 22	40 4 36	33 3 29
<i>Stima dei fondi necessari o finanziare le garanzie</i>	<i>0,69</i>	<i>1,13</i>	<i>1,73</i>

Ciò premesso, considerato che la dotazione della sezione speciale del Fondo PMI di cui al citato art. 56, comma 6 del decreto legge 18/2020, al netto delle riduzioni operate per legge (DL n. 23/2020 convertito dalla legge n. 40/2020 e DL n. 34/2020 convertito dalla legge n. 77/2020), ammonta a 1.400 milioni di euro, si ritiene che al fabbisogno finanziario connesso con il prolungamento della moratoria sino al 31 gennaio 2021 si possa fare fronte con le risorse già assegnate alla sezione speciale.

Inoltre, per evidenti ragioni di efficienza finanziaria, si prevede che le risorse che - una volta scaduto il termine dei 18 mesi per l'escussione della garanzia definito dal comma 8 dello stesso art. 56 come modificato dalla presente proposta - dovessero negli anni successivi (con la chiusura delle



procedure di escussione) risultare eccedenti le esigenze della moratoria confluiranno nella dotazione ordinaria del Fondo PMI.

Articolo 66

Interventi di rafforzamento patrimoniale

La norma stabilisce un onere finanziario massimo pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2020 in conto capitale, in termini di saldo netto e fabbisogno in quanto si tratta di una partita finanziaria. A tale onere si provvede ai sensi dell'articolo 114.

Articolo 67

Riassetto gruppo SACE

La disposizione prevede la possibilità di destinare una quota degli apporti in titoli che possono essere effettuati per la costituzione del patrimonio destinato di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, alla copertura di operazioni di trasferimento di partecipazioni azionarie conseguenti al riassetto del Gruppo SACE. Tale quota è fissata nell'importo massimo di 4.500 milioni di euro per l'anno 2020. La norma non comporta oneri in termini di saldo netto da finanziare in quanto il predetto importo è ricompreso nell'autorizzazione di spesa del predetto articolo 27. Determina altresì un onere di 4.500 milioni di euro in termini di fabbisogno in conseguenza dell'operazione di trasferimento delle partecipazioni. A tale onere si provvede ai sensi dell'articolo 114. Trattandosi di operazione di natura finanziaria non si registrano effetti in termini di indebitamento netto.

Il comma 4 prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze può avvalersi per le attività previste dall'articolo della consulenza e assistenza di esperti di provata esperienza nel limite massimo di 75.000 euro per l'anno 2020. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

Articolo 68

P.I.R. - Modifiche alla disciplina dei piani di risparmio a lungo termine

La disposizione modifica la disciplina dei PIR PMI introdotta dall'art. 1, comma 101, della L. 11 dicembre 2016, n. 232, ultimo periodo, aumentando il limite di investimento annuale nei suddetti piani dai vigenti 150 mila euro a 300 mila euro. Resta fermo il limite complessivo pari a 1,5 milioni di euro.

Sulla base della medesima metodologia di stima e degli stessi dati presi a riferimento per la valutazione degli effetti finanziari della norma originaria, la Tabella seguente riporta gli effetti finanziari ulteriori rispetto a quelli già stimati per la misura dell'articolo 136 del DL 34/2020:

		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
A	Numero piani di investimento	60.000	75.000	90.000	105.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
B	Ulteriore conferimento medio	€ 75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
C	Totale conferito nell'anno	€m 4.500	5.625	6.750	7.875	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
D	Totale conferito cumulato	€m 4.500	10.125	16.875	24.750	33.750	42.750	51.750	60.750	69.750	78.750
E	Reddito prodotto in ipotesi di assenza PdR (d x 2,2%)	€m 99	222,75	371,25	544,5	742,5	940,5	1138,5	1336,5	1534,5	1732,5
F	Variazione di gettito (e x 26%)	€m -25,74	57,915	96,525	-141,57	-193,05	-244,53	-296,01	-347,49	-398,97	-450,45



Gli effetti finanziari della disposizione sono i seguenti:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Variazione di gettito	-10,7	-55,2	-93,3	-137,8	-188,8	-240,2	-291,7	-343,2	-394,7	-446,2	-450,5

in milioni di euro

Alle minori entrate derivanti dal presente articolo valutate in 10,7 milioni di euro per l'anno 2020, 55,2 milioni di euro per l'anno 2021, 93,3 milioni di euro per l'anno 2022, 137,8 milioni di euro per l'anno 2023, 188,8 milioni di euro per l'anno 2024, 240,2 milioni di euro per l'anno 2025, 291,7 milioni di euro per l'anno 2026, 343,2 milioni di euro per l'anno 2027, 394,7 milioni di euro per l'anno 2028, 446,2 milioni di euro per l'anno 2029 e 450,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2030, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

Articolo 69

Locazioni passive delle Amministrazioni Pubbliche

Al comma 1, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, essendo al contrario suscettibile di generare risparmi di spesa connessi i) alla rideterminazione, in diminuzione, del canone di locazione attualmente corrisposto dalle amministrazioni usuarie degli immobili conferiti ai fondi comuni di investimento immobiliari costituiti ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 351/2001 laddove prevede dopo la cessazione del finanziamento originario dei Fondi l'applicabilità della riduzione del 15% di cui all'art 3 del DL95/2012; ii) alla rideterminazione delle clausole contrattuali attualmente gravose per le Pubbliche Amministrazioni (cfr clausole penali; spese di manutenzione straordinaria a carico del conduttore, ecc) al momento tuttavia non quantificabili in ordine al loro ammontare complessivo.

Tra l'altro la norma regolamenta anche l'ipotesi in cui le Proprietà non volessero addivenire alla stipula dei nuovi contratti secondo le condizioni contenute nei decreti del Ministro, sospendendo per 24 mesi le penali a carico del conduttore attualmente previste nei contratti di locazione in corso nel caso di permanenza delle amministrazioni utilizzatrici, in assenza di sedi alternative, negli immobili per i quali si verifichi un'ipotesi di scioglimento o degli effetti del rapporto locativo.

Il comma 2 è disposizione di natura programmatica che non comporta direttamente nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto individua in via generale il capitolo 7754 del Bilancio dello Stato quale contenitore in entrata per il futuro stanziamento di risorse per l'acquisto o il riacquisto di immobili strategici da adibire ad uffici delle amministrazioni statali.

L'attività di supporto alle amministrazioni prevista dall'Agenzia del demanio dal comma 3 in qualità di conduttore unico dei contratti di locazione, rientra tra le attività istituzionali della medesima Agenzia ed è quindi svolta con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 69-bis

(Disposizioni in materia di trasparenza delle Amministrazioni Pubbliche)

La disposizione — che prevede che le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, al fine di assicurare il principio generale di trasparenza nel dialogo tra i decisori pubblici e i portatori di interessi particolari, possono istituire un Registro di trasparenza on-line finalizzato a raccogliere e pubblicare in rete informazioni relative agli incontri tra i soggetti portatori di interessi particolari e l'organo di indirizzo politico su questioni relative ai processi decisionali dell'amministrazione — non comporta oneri per la finanza pubblica in quanto le amministrazioni interessate sono tenute a provvedervi con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 70

Rinnovo degli inventari dei beni mobili dello Stato



La norma ha carattere ordinamentale e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 71

Modalità di svolgimento semplificate delle assemblee di società

La proposta, al comma 1, è volta ad assicurare, per le assemblee convocate entro la fine di agosto 2020, l'esercizio delle facoltà già riconosciute dall'art. 106 del decreto – legge n. 18/2020, convertito con modificazioni, della legge n. 27/2020, per lo svolgimento delle assemblee di società ed enti, al fine di contenere sia il rischio sanitario, sia i costi organizzativi per la realizzazione di momenti assembleari con modalità sicure.

La previsione non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.

Il comma 2 proroga per i FIA italiani riservati il periodo di sottoscrizione delle SGR e comunque non oltre il 31 dicembre 2020. Dalla disposizione non discendono oneri per la finanza pubblica.

Articolo 72

Sottoscrizione semplificata dei contratti bancari e assicurativi *disposizioni in materia di buoni postali fruttiferi*

La proposta prevede la proroga fino al 15 ottobre 2020 dell'operatività delle norme che consentono la sottoscrizione di contratti bancari (art. 4 DL 23/2020), assicurativi e finanziari (art. 33 DL 34/2020), nonché di buoni fruttiferi postali, con modalità semplificate e più sicure dal punto di vista sanitario dal momento che non richiedono la contestuale presenza dei sottoscrittori. La disposizione, di carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma 1-bis La proposta normativa ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e consente allo stesso tempo di evitare un ingiustificato danno per i detentori dei buoni postali fruttiferi che si prescrivono durante il periodo dell'emergenza Covid-19, in una fase dove peraltro risulta fondamentale proteggere le condizioni economiche delle famiglie.

Comma 1-ter La disposizione interviene sull'articolo 44-bis del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, come modificato dall'articolo 55 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, con lo scopo di definirne alcuni aspetti applicativi. In particolare si chiarisce, tra l'altro, che per i crediti acquisiti da soggetti non facenti parte del medesimo gruppo, il valore nominale da considerare è quello di acquisto (e non il valore nominale originario del credito); inoltre viene chiarito che il credito d'imposta è utilizzabile a decorrere dalla data di efficacia giuridica della cessione del credito. Vengono specificate le modalità di esercizio dell'opzione per il canone di cui all'articolo 11 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59 e si chiarisce che nell'ammontare delle attività per imposte anticipate da considerarsi ai fini del calcolo del canone devono essere comprese le attività per imposte anticipate trasformate in crediti d'imposta in base alla norma in esame. Vengono chiarite inoltre, alcuni aspetti procedurali per l'applicazione delle disposizioni in esame con riferimento a soggetti che aderiscono al consolidato o al regime di trasparenza fiscale. Dalla disposizione non derivino ulteriori effetti finanziari rispetto quelli già stimati in sede di relazione tecnica alla norma originaria considerato che le modifiche proposte non ampliano né l'ambito oggettivo né l'ambito soggettivo della norma e ne chiariscono esclusivamente alcune modalità applicative, nel senso anche di quanto già valutato originariamente.

Articolo 72-bis

Operazioni effettuate dal gruppo Iva e nei confronti di esso

La disposizione intende disciplinare i rapporti tra il Gruppo IVA, considerato ai fini dell'imposta un soggetto unitario (art. 11 della direttiva IVA, recepito dagli articoli da 70-bis a 70-duodecies del d.P.R. n. 633 del 1972), e il regime IVA di esenzione previsto per le prestazioni rese al prezzo di costo da Consorzi ai propri consorziati che effettuano operazioni esenti o escluse da IVA (art. 132, lett. f) della direttiva IVA, recepita dall'articolo 10, comma 2, del DPR n. 633 del 1972).La



misura ha la finalità di individuare un criterio sistematico per il coordinamento delle norme IVA nelle ipotesi in cui il gruppo IVA includa un soggetto associato a un Consorzio, prevedendo che l'operazione resa dal Consorzio al proprio consorziato, alle condizioni di cui al richiamato articolo 10, comma 2, è esente anche se la stessa deve ritenersi formalmente resa al Gruppo IVA al quale il consorziato partecipa. Pertanto, alla disposizione non si ascrivono effetti dato il tenore interpretativo della stessa.

Articolo 73

Rifinanziamento cashback - Modifiche alla legge 27 dicembre 2019, n. 160

La disposizione prevede uno stanziamento di 2,2 milioni di euro per l'anno 2020 e di 1.750 milioni di euro per l'anno 2021 che si aggiungerebbero ai 3 miliardi di euro stanziati ai sensi dell'art. 1, comma 290 della L. 160/2019 e successivamente destinati dall'art. 265, comma 7 del D.L. 34/2020 alla copertura di talune voci di spesa dello stesso D.L. Rilancio.

Agli oneri derivanti dalle attività affidate a PagoPA S.p.A. e a Consap S.p.A. si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo di cui al comma 290 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019 ed ai sensi dell'articolo 114.

La PagoPA S.p.A. utilizzerà quanto sviluppato in relazione all'art.21 del D.L. 124 del 26/10/2019 (come convertito dalla Legge 19 dicembre 2019 n. 157) e questo consente un risparmio in termini di costi e di tempi consentendo di utilizzare tecnologia già esistente all'interno della piattaforma di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82.

Per la progettazione e realizzazione, all'interno della piattaforma di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, delle funzionalità necessarie alla memorizzazione degli strumenti di pagamento e delle transazioni che danno diritto al rimborso, nonché al calcolo del rimborso e la sua manutenzione i costi sono rappresentati dalla seguente tabella:

Descrizione	2020	2021	2022
Sviluppo funzionalità	1.200.000	0	0
Integrazione Acquirer	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Manutenzione servizio	0	2.000.000	2.000.000

Il costo complessivo massimo per lo sviluppo e gestione delle infrastrutture di calcolo del rimborso è quindi stimato a euro 2,2 Milioni per l'anno 2020, 3 Milioni per l'anno 2021 e a euro 3 Milioni per l'anno 2022.

È previsto, inoltre, che il costo complessivo delle attività affidate dal Ministero dell'economia e delle finanze a Consap - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A., relativi a tutti i servizi inerenti le operazioni di erogazione del rimborso e le ulteriori attività accessorie e strumentali, ivi compresa la gestione del contenzioso, siano non superiori a 1,5 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 2,2 milioni per l'anno 2020 e di 1.750 milioni per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

Articolo 74

Incremento del fondo per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni di Co2 g/km – Automotive

Il presente articolo interviene sull'incentivo per l'acquisto di autoveicoli, recentemente rifinanziato e modificato dall'articolo 44 del DL 34/2020

In particolare al comma 1

- vengono modificate le tabelle di ripartizione dell'incentivo, rimodulando anche il contributo
- viene modificato il comma 1-sexies del citato articolo 44, prevedendo un limite di spesa pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e demandando ad un decreto MEF la sua attuazione.
- viene semplificato il comma 1-septies del citato articolo 44 eliminando la possibilità per il beneficiario - che ha rottamato un veicolo di categoria M1 - di scegliere tra uno sconto di



750 euro, che si sommava al contributo, ovvero per il riconoscimento di un credito di imposta di pari valore da destinare all'acquisto di mezzi di mobilità alternativa (complicatissima da attuare, sotto il profilo della piattaforma informatica) lasciando in capo al beneficiario soltanto il riconoscimento del credito di imposta, nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2020;

- viene semplificato il comma 1-octies destinando le risorse ivi previste all'attuazione delle misure di cui al comma 1-bis ed eliminando la previsione di un decreto attuativo (non più necessario alla luce delle modifiche ai commi 1-sexies e 1-septies).

A sostegno della domanda per consentire la ripresa del settore automobilistico, il comma 2 prevede un ulteriore rifinanziamento della misura di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge di bilancio 2019, per un importo pari a 400 milioni per il 2020, di cui 300 milioni di euro quale limite di spesa da destinare esclusivamente all'attuazione delle previsioni di cui all'articolo 44, comma 1-bis, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificate dal comma 1 del presente articolo.

Pertanto, tale incremento si somma ai 70 milioni inizialmente previsti per il 2020 ai quali si sono aggiunti, in virtù dell'art. 44, comma 1 del D.L. Rilancio n. 34 del 2020, altri 100 milioni.

Per il 2021 sono già stati stanziati 200 milioni aggiuntivi dei 70 milioni già previsti dalla legge di bilancio per il 2019.

Nel quadrimestre gennaio-aprile le immatricolazioni si sono pressoché dimezzate rispetto al medesimo periodo del 2019, facendo segnare un -51%, pari a 361 mila immatricolazioni perse.

La misura incrementale potrebbe consentire quindi di sfruttare in misura adeguata le nuove modalità di funzionamento dell'incentivo previsto dall'art. 44 del D.L. Rilancio con cui si mira ad aumentare il tiraggio storico del fondo secondo parametri ante-COVID.

In totale, pertanto, si ritiene necessario incrementare il fondo per il bonus auto elettrica di 400 milioni di euro per l'anno 2020, sia per rivitalizzare la domanda di nuovi veicoli, sia per potenziare ulteriormente la misura incentivante, anche a fronte dei nuovi modelli di auto elettriche, ibride e meno inquinanti che verranno messi in vendita nel corso del 2020.

Viene inoltre prevista una specifica ripartizione di tali risorse aggiuntive in relazione alle diverse tipologie di autoveicoli

Al comma 3, con l'obiettivo di incentivare l'installazione di colonnine elettriche di ricarica, viene istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un fondo con dotazione pari a 90 milioni di euro per l'anno 2020 destinato all'erogazione di contributi all'acquisto in favore di professionisti e imprese.

La misura di cui al comma 4 ha lo scopo di favorire la disponibilità (mediante acquisto o noleggio), per le pubbliche amministrazioni, di autovetture alimentate ad energia elettrica, ibrida o a idrogeno, al fine di ridurre il consumo di combustibili inquinanti e di ridurre i costi dei relativi consumi. In particolare, la disposizione prevede che i veicoli alimentati ad energia elettrica, ibrida o a idrogeno, non siano soggetti ai limiti di cilindrata (1600 cc), imposti alla categoria dei veicoli a motore a combustione interna dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98.

Il comma 5 prevede che agli oneri di cui al presente articolo, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

Articolo 74-bis

Modifica al comma 1031 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di incentivi per l'acquisto di motoveicoli elettrici o ibridi

La disposizione modifica del comma 1031 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 con introduzione di un comma b-bis. Si prevede d'incentivare la conversione in veicoli elettrici di mezzi provvisti di motore endotermico. Tale operazione è meno costosa dell'acquisto di un veicolo nuovo e pertanto più sostenibile economicamente da parte degli automobilisti. La norma comporta oneri per la finanza pubblica pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020 e 12 milioni per l'anno 2021, cui si provvede a valere sulle risorse di cui dell'articolo 1 comma 1041 della legge 30 dicembre 2018, n.



145.

Articolo 75**Operazioni di concentrazione a salvaguardia della continuità d'impresa**

Commi 1-3 La norma prevede una deroga alle ordinarie norme sul controllo delle concentrazioni di cui alla legge 287/90 che impongono una autorizzazione preventiva da parte dell'Autorità Antitrust. In particolare la disposizione in commento dispone che per le operazioni di concentrazioni, effettuate entro il 31 dicembre 2020, riguardanti imprese operanti in mercati caratterizzati dalla presenza di servizi ad alta intensità di manodopera e di interesse economico generale, le quali abbiano registrato perdite di bilancio negli ultimi tre esercizi e che, anche a causa dell'emergenza COVID-19, potrebbero cessare le loro attività, non necessitano dell'autorizzazione di cui alla legge 287/90, fermo restando quanto previsto dagli articolo 2 e 3 della legge stessa. Vengono, in ogni caso, salvaguardate le prerogative dell'Autorità Antitrust prevedendo l'onere a carico delle parti di comunicare all'Autorità le operazioni di concentrazione, indicando anche le misure comportamentali idonee a prevenire il rischio di imposizione di prezzi o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose per gli utenti. Entro 30 giorni dalla comunicazione l'Autorità con propria deliberazione, acquisito il parere del Ministero dello sviluppo economico e dell'Autorità di regolamentazione del settore, prescrive le misure necessarie per tutelare l'utenza.

La disposizione, di carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

Comma 4. La disposizione, di carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto modifica l'art. 64-bis, TUF, per estendere il potere di opposizione della CONSOB agli acquisti di partecipazioni in misura pari o superiore alle soglie ivi richiamate (a partire dal 10% dei diritti di voto o del capitale) che determinano una influenza significativa sulla gestione del mercato, anche indipendentemente dalla circostanza che tale operazione determini in concreto un mutamento del controllo del gestore o del soggetto che lo controlla.

Articolo 76**Sospensione scadenza titoli di credito**

L'articolo modifica l'articolo 11 del DL "Liquidità", sulla sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito, relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva, chiarendo che tale sospensione opera fino al 31 agosto 2020, indipendentemente dalla data di emissione del titolo di credito. La disposizione ha carattere ordinamentale e pertanto non comporta oneri.

Articolo 77**Misure urgenti per il settore turistico**

Lettere 0a) e b-bis) - Si prevede che il credito d'imposta relativo all'affitto d'azienda sia determinato nella misura del 50% per le strutture turistico ricettive (in luogo del vigente 30%) e che la sua validità sia estesa fino al 31 dicembre 2020. Qualora in relazione alla medesima struttura turistico ricettiva siano stipulati due contratti distinti, uno relativo alla locazione dell'immobile e uno relativo all'affitto dell'azienda, il credito d'imposta spetta per entrambi i contratti. La proposta comporta quindi, per il credito d'imposta relativo all'affitto d'azienda, u i maggior favore per le imprese interessate legato a due effetti:

- *l'aumento dal 30% al 50% del credito d'imposta*
- *l'estensione della validità temporale di 5 mesi, da luglio 2020 a dicembre 2020.*

La metodologia utilizzata per effettuare la stima corrisponde a quella con la quale sono stati calcolati in passato gli effetti finanziari dell'art. 28 del DL 34/2020 (Rilancio Italia), con le seguenti ulteriori condizioni:

- *la platea dei soggetti interessati è composta da strutture alberghiere, agriturismo e stabilimenti termali (questi ultimi aggiunti dall'art. 77 del DL 104/2020);*



- *l'estensione riguarda, come previsto dalla disposizione, i mesi di agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2020;*
- *per la stima è stata utilizzata la variazione del fatturato rilevata per i codici attività interessati dalla base dati della fatturazione elettronica per il mese di luglio 2020 rispetto a luglio 2019 (ultimo mese disponibile in forma consolidata).*

Alla lettera a) la disposizione inserisce anche le strutture termali tra i soggetti cui il beneficio si applica indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo di imposta precedente, modificando la disciplina del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda, di cui all'articolo 28, comma 3 del DL n. 34 del 2020 comportando un onere pari a **1,2 milioni di euro**;

Alla lettera b) la norma modifica il medesimo articolo 28, comma 5, e prevede la proroga di un mese, fino a giugno in via generalizzata per tutte le imprese e fino a luglio per le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale la modifica dell'arco temporale di riferimento per il riconoscimento del suddetto beneficio, comporta un onere pari a circa **98 milioni di euro**.

Nel complesso le disposizioni di cui alle lettere a) e b) determinano oneri per 99,2 milioni di euro nel 2020.

Alla lettera b-ter) - Con riferimento al tax credit vacanze di cui all'articolo 176 del decreto legge n. 34 del 2020, limitandosi a consentire il pagamento dei servizi offerti da una struttura turistico-ricettiva anche attraverso l'intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici, ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Tale modifica risulta peraltro necessaria per scongiurare l'altrimenti prossima apertura di una procedura di infrazione da parte della Commissione europea, annunciata dai servizi della DG GROW anche recentemente. In reazione al citato articolo infatti la Commissione europea ha evidenziato criticità tra l'altro con riferimento all'esclusione del beneficio per il caso che il pagamento del servizio venisse corrisposto con l'ausilio o l'intermediazione di piattaforme o portali telematici (principio di non discriminazione e art. 19 della direttiva 2006/123/CE).

Il comma 1 lettera c) rifinanzia di 240 milioni di euro per l'anno 2020 il fondo di cui all'articolo 182 comma 1 del decreto-legge n. 34 del 2020 ed estende la platea dei beneficiari di detto fondo anche alle guide e agli accompagnatori turistici.

Il comma 2 prevede l'estensione fino al 31 marzo 2021 per le imprese del comparto turistico della moratoria straordinaria prevista dall'articolo 56, comma 2, lettera c) del DL 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020 per la parte riguardante il pagamento delle rate di mutui in scadenza prima del 30 settembre 2020. La misura trova copertura fino al 31 gennaio 2021 ai sensi dell'articolo 65, con le risorse disponibili a legislazione vigente, mentre per i mesi di febbraio e marzo 2021 viene prudenzialmente prevista una integrazione di 8,4 milioni di euro per l'anno 2021 dell'apposita sezione del fondo di garanzia PMI. Agli oneri complessivi di cui al presente articolo pari a 339,2 milioni di euro per l'anno 2020 e a 8,4 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

Comma 2-bis- La disposizione prevede l'introduzione di modifiche all'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, concernente la dichiarazione sostitutiva che deve integrare la dichiarazione necessaria alla richiesta di finanziamenti ai fini dell'ammissione alla garanzia prestata da SACE ai sensi dell'articolo 1 del DL medesimo. Dalla disposizione, a carattere procedurale, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 2-ter: introduce all'articolo 20, comma 11 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, una disposizione di chiarimento circa la quantificazione degli incrementi in essa richiamati. La stessa non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma 4 bis- Le lettere 0a) e b-bis) determinano complessivamente effetti negativi di gettito pari a 39,1 milioni di euro nel 2020, cui si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo



1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto.

Articolo 78

Esenzioni dall'imposta municipale propria per i settori del turismo e dello spettacolo

La disposizione in esame prevede (comma 1) l'esenzione dal pagamento della seconda rata IMU a favore delle seguenti categorie di immobili:

- a) immobili adibiti a stabilimenti balneari (marittimi, lacuali e fluviali) nonché per gli immobili degli stabilimenti termali;
- b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni), comprese le pertinenze, immobili di agriturismo, villaggi turistici, ostelli della gioventù, campeggi, colonie (marine e montane), rifugi di montagna, affittacamere, B&B, residence, appartamenti/case vacanze a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- d) immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- e) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

I primi tre punti, lettere da a) a c), fanno riferimento agli immobili già esentati dal pagamento della prima rata IMU per l'anno 2020 per effetto di quanto previsto dall'articolo 177 del D.L. n. 34/2020. Con la norma in esame viene però precisato che l'esenzione della seconda rata per i fabbricati D2 riguarda anche le pertinenze.

Le lettere successive estendono invece l'esenzione della seconda rata a cinema e teatri (lett.d) e immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club, a condizione che i proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Ai fini di stimare gli effetti finanziari del comma 1, si ritiene che l'esenzione della seconda rata per le lettere da a) a c) comporti effetti analoghi a quelli stimati con la relazione tecnica del citato articolo 177 pari a complessivi 211,45 milioni di euro, di cui 134,9 milioni di euro a titolo di IMU spettante allo Stato e 76,55 milioni di euro a titolo di IMU spettante ai comuni. Si stimano prudenzialmente ulteriori effetti negativi per le pertinenze degli immobili alberghieri per un importo complessivo di 4,5 milioni di euro (solo quota- comune).

Con riferimento all'esenzione per cinema e teatri, sulla base dei dati catastali in possesso del Dipartimento delle Finanze, si stima che il gettito IMU su base annua riferibile ai fabbricati D3 con proprietari aventi un codice ATECO attinente all'attività di gestione di spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli (incluso anche soggetti con codice ATECO del settore intrattenimenti) risulta pari a 20 milioni di euro.

Prudenzialmente tale importo viene incrementato del 50% per tenere conto di soggetti che svolgono le attività in questione con codici ATECO relativi ad attività di altro tipo. Si perviene pertanto ad una stima di minor gettito su base annua di circa 30 milioni di euro, di cui 20,8 milioni quota Stato e 9,2 milioni quota comune.

L'esenzione della seconda rata IMU per l'anno 2020 per i fabbricati D/3 in cui il proprietario risulta anche gestore dell'attività, determina una perdita di gettito quantificata in 15 milioni di euro, di cui 10,4 milioni quota Stato e 4,6 milioni quota comune.

Con riferimento ai versamenti IMU dei soggetti con codice ATECO inerente le attività di cui alla lettera e) si stimano ulteriori effetti negativi per la seconda rata IMU 2020 pari a 0,65 milioni di euro, di cui 0,35 milioni quota Stato e 0,3 milioni quota comune.

Nel complesso il comma 1 genera effetti finanziari negativi pari a 231,6 milioni di euro, come di seguito riportato.



Comma 1	IMU quota Stato	IMU quota comune	Totale IMU
Comparto turismo (lett. a-b)	130,55	79,4	209,95
Immobili fiere (lett. c)	4,35	1,65	6
Cinema e teatri (lett.d)	10,4	4,6	15
Discoteche e altro (lett.e)	0,35	0,3	0,65
Totale	145,65	85,95	231,60

milioni di euro

Le modifiche introdotte dal Senato della Repubblica al comma 1, lettera b) specificano che l'esenzione della seconda rata IMU per le pertinenze degli immobili rientranti nella categoria D2, di cui all'articolo 78 del D.L. n. 104/2020, si applica anche alla prima rata esentata per effetto dell'articolo 177 del D.L. n. 34/2020. Con la relazione tecnica originaria dell'articolo in esame sono stati quantificati per le pertinenze effetti negativi per l'anno 2020 per 4,5 milioni di euro. La stima è stata però improntata a criteri prudenziali e include di fatto già la perdita complessiva su base annua. Pertanto dalle modifiche introdotte non si ascrivono ulteriori effetti finanziari.

Il comma 3 che prevede l'esenzione per gli anni 2021 e 2022 per gli immobili adibiti a sale cinematografiche e teatrali a condizione che il proprietario sia anche gestore delle attività ivi esercitate determina minori entrate IMU per ciascuno dei due anni interessati, pari a 30 milioni di euro di cui 20,8 milioni si riferiscono alla quota spettante allo Stato e 9,2 milioni alla quota comune. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 5 pari a 231,60 milioni di euro per l'anno 2020, e agli oneri derivanti dai commi 3 e 5, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

Articolo 78 bis

Interpretazione autentica in materia di IMU

La norma in esame contiene disposizioni di interpretazione autentica in materia di IMU. In particolare, le disposizioni (commi 1 e 3) relative ai benefici IMU a favore di coadiuvanti agricoli e per i pensionati in agricoltura sono coerenti con l'attuale indirizzo interpretativo e hanno quindi lo scopo di assicurare una maggiore chiarezza applicativa. Pertanto non si ascrivono effetti di natura finanziaria. Parimenti si ritiene che la disposizione di cui al comma 2 non estenda i benefici previsti dall'articolo 9 del D.Lgs. n. 228/2000, poiché la norma prevede che le agevolazioni continuano ad applicarsi nel caso in cui lo IAP o il CD divengano soci di una società di persona. Si sottolinea che, in materia di IMU, anche con l'approvazione della disposizione in esame, l'agevolazione si applica solo se continuano a sussistere le stesse condizioni previste dalle disposizioni stabilite per i tributi locali, vale a dire la qualifica soggettiva di imprenditore agricolo professionale (IAP) o coltivatore diretto, il possesso del terreno e la sua coltivazione. Pertanto, alla presente disposizione non si ascrivono effetti di natura finanziaria.

Articolo 79

Ulteriori agevolazioni fiscali per il settore turistico e termale

Il comma 1 prevede che il credito di imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere di cui all'articolo 10 del DL n. 83 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 106 del 2014, è riconosciuto, nella misura del 65 per cento, per i periodi di imposta 2020 e 2021. Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. n. 241 del 1997.

Il comma 2 dispone che sono comprese tra i beneficiari del credito di imposta le strutture che svolgono attività agrituristica, come definita dalla L. n. 96 del 2006, e dalle pertinenti norme regionali, le strutture di cui all'articolo 3 della L. 24 n. 323 del 2000, queste ultime anche per la



realizzazione di piscine termali e per l'acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali, nonché le strutture ricettive all'aria aperta.

Al comma 3 è previsto, infine, che per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

Sotto l'aspetto strettamente finanziario, la disposizione determina **effetti negativi di gettito nel limite di spesa individuato, pari a euro 180 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021.**

Ai relativi oneri per 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

Articolo 80

Interventi finanziari di emergenza nel settore cultura

La disposizione del comma 1, prevede:

- alla lett. a) il rifinanziamento, nella misura di 60 milioni di euro per l'anno 2020, dello stanziamento iscritto nel capitolo 2062 dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo "Fondo per le emergenze a favore delle imprese e delle istituzioni culturali;
- alla lett. b), il rifinanziamento, nella misura di 65 milioni di euro per l'anno 2020, dello stanziamento iscritto nel capitolo 5676 dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per quanto riguarda i musei e gli istituti non appartenenti allo stato o agli enti locali".

Lettera b-bis) L'articolo 80, comma 1, lettera b), incrementa di 65 milioni di euro per il 2020 le risorse da destinare al funzionamento dei musei e dei luoghi della cultura statali, tenuto conto delle mancate entrate da vendita di biglietti di ingresso conseguenti all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19. La modifica introdotta al Senato dispone che la restante quota del contributo, comunque non inferiore a quello riconosciuto per l'anno 2019, è erogata entro il 28 febbraio 2021. Non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che la misura prevista sarà adottata nei limiti delle risorse già previste a legislazione vigente a valere sul fondo unico per lo spettacolo.

Il comma 2 è volto a rifinanziare, nella misura complessiva di 90 milioni di euro per l'anno 2020, il Fondo per il finanziamento di interventi a sostegno dei settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo iscritto nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. In particolare si prevede l'incremento, sia con riferimento alla sua dotazione corrente – nella misura di 40 milioni di euro (capitolo 1919) sia a quella di conto capitale nella misura di 50 milioni di euro (capitolo 7250).

Comma 2-bis - La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si limita a estendere agli incassi della SIAE per l'anno 2020 la modifica della destinazione prevista a legislazione vigente della quota dei compensi incassati ai sensi dell'articolo 71-septies della legge n. 633 del 1941 già stabilita per l'anno 2019.

Il comma 3 incrementa di 5 milioni di euro per l'anno 2020 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 317, primo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per assicurare il funzionamento dei soggetti giuridici creati o partecipati dal Ministero, per rafforzare la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale.

Il comma 4 rifinanzia nella misura di 25 milioni di euro per l'anno 2020 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 337 della legge n. 208/2015 per l'attuazione degli interventi del piano strategico Grandi progetti beni culturali di cui all'articolo 7 del decreto legge n. 83/2014

Il comma 5, incrementa di 250.000 euro per l'anno 2020 e di 750.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021 il Fondo costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi della legge n. 440 del 1985 (c.d. Legge Baccelli)

Quanto al comma 5, si rappresenta che attualmente le somme relative al fondo costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi della legge n. 440 del 1985 sono iscritte nel capitolo 230 del bilancio della Presidenza ministri e ammontano – negli anni 2020, 2021 e 2022 - a euro



850.000.

La disposizione, **al comma 6**, include tra le spese detraibili per gli interventi di cui all'articolo 119 del DL n. 34 del 2020 quelle sostenute per le unità immobiliari appartenenti alla categoria catastale A/9 se aperte al pubblico.

Sotto il profilo strettamente finanziario, la disposizione non determina effetti finanziari ulteriori rispetto a quelli stimati in sede di relazione tecnica al provvedimento originario, in considerazione della circostanza che, quell'occasione, il recupero di gettito derivante dall'esclusione delle categorie catastali in parola non era stato considerato, a fini prudenziali.

Il comma 7 prevede la copertura degli oneri *dell'articolo originario* pari a 245,25 milioni di euro per l'anno 2020 e a 0,75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 114.

Comma 6-bis - La disposizione intende estendere l'ambito applicativo dell'articolo 7 del decreto-legge n. 91 del 2013 (che prevede una defiscalizzazione delle spese di sviluppo, produzione, digitalizzazione e di promozione di registrazioni fonografiche o videoclip musicali) attraverso la soppressione del comma 2, che circoscrive il beneficio alle opere prime, seconde o terze di nuovi talenti e il riconoscimento del beneficio anche per le spese sostenute da parte delle imprese di produzione musicale per la produzione, distribuzione e sponsorizzazione delle opere.

La perdita di gettito prodotta dai crediti d'imposta potrà essere, nel tempo, compensata dall'aumento di introiti fiscali conseguente al maggior volume di attività (compreso l'"indotto") connesso all'attività defiscalizzata.

Comma 6-ter - All'onere derivante dal comma 6-bis pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4 del provvedimento in esame.

Art. 80-bis

Fondo per la tutela, la conservazione e il restauro del patrimonio culturale immobiliare storico e artistico pubblico

La disposizione prevede l'istituzione di un fondo per la tutela, la conservazione e il restauro del patrimonio culturale immobiliare storico e artistico pubblico, finalizzato al recupero e alla valorizzazione dei beni immobili pubblici presenti sul territorio nazionale. Il Fondo ha una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020 cui si provvede mediante riduzione del rifinanziamento del Fondo esigenze indifferibili di cui all'art. 114, comma 4.

Articolo 81

Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche

La disposizione istituisce per le imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali un credito d'imposta pari al 50% delle spese di sponsorizzazione, effettuati a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, a favore delle Leghe di sport a squadre riconosciute dal CONI,

La misura determina oneri corrispondenti al limite di spesa previsto dal **comma 6**, pari a 90 milioni di euro nel 2020 che costituisce tetto di spesa per il medesimo anno, cui si provvede ai sensi dell'articolo 114.

Il **comma 7** prevede che le amministrazioni interessate provvedono allo svolgimento delle attività amministrative inerenti alle disposizioni di cui al presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Le modifiche introdotte dal Senato al comma 1 sono finalizzate a precisare che il credito d'imposta per le sponsorizzazioni sportive non si applica agli investimenti effettuati nei confronti di soggetti che hanno optato per il regime di cui alla legge n. 398 del 1991, non solo con riferimento alle sponsorizzazioni, ma anche con riguardo alle campagne pubblicitarie in



generale; non comportano effetti finanziari in quanto lea modifiche risultano necessarie a chiarire l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 81, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2020.

Articolo 82

(Misure per i Campionati Mondiali di sci alpino Cortina 2021)

La FISI ha prestato garanzia in favore della Fondazione Cortina 2021, responsabile dell'organizzazione dell'evento sportivo denominato "Mondiali di Sci Cortina 2021", in relazione al finanziamento erogato alla Fondazione medesima dall'Istituto per il Credito Sportivo, per un importo pari a 14 milioni di euro.

In relazione all'eventualità che i Mondiali, ovvero parte degli stessi, vengano cancellati a causa di future emergenze determinate dalla diffusione o dalla recidiva del virus COVID-19, la norma qui proposta consente alla FISI di chiedere, in ordine alla predetta garanzia, la controgaranzia dello Stato, al fine di tenerla indenne dal peso economico dell'obbligo restitutorio del finanziamento erogato dall'Istituto per il Credito Sportivo, che il debitore principale (la Fondazione) sarebbe incapace ad adempiere a causa del mancato introito dei ricavi previsti come rivenienti dallo svolgimento dei Mondiali. L'importo massimo garantito è pari a 14 milioni di euro.

Il secondo comma prevede che la Federazione Italiana Sport Invernali (FISI) predispona ogni anno, nonché a conclusione delle attività organizzative concernenti l'evento denominato "Mondiali di Sci Cortina 2021", una relazione sulle attività svolte dal comitato organizzatore denominato "Fondazione Cortina 2021", accompagnata da una analitica rendicontazione dei costi per l'organizzazione dell'evento, e la invia alla Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per lo Sport, che provvede alla sua successiva trasmissione alle Camere, per il deferimento alle Commissioni parlamentari competenti per materia.

Il terzo comma si limita a modificare l'art. 61, comma 1-ter, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, per allinearne il contenuto al trasferimento di funzioni amministrative – nel frattempo intervenuto, in relazione all'evento sportivo più volte richiamato – tra la Struttura di missione per gli anniversari nazionali e gli eventi sportivi nazionali e internazionali, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 settembre 2019" ed il Dipartimento per lo Sport.

A copertura del rischio di default dell'evento sportivo di cui trattasi, si stima congruo accantonare un decimo dell'importo garantito, e quindi 1.400.000 euro. A tale onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse stanziate in favore della società Sport e Salute s.p.a. ai sensi dell'art. 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Articolo 83

(Misure urgenti per potenziare il servizio civile universale)

La presente proposta è volta a potenziare il Servizio civile universale che, fin dalla sua istituzione, assicura, attraverso l'impegno degli enti e dei giovani operatori volontari, un quotidiano e prezioso contributo a favore dei territori e delle comunità, rispondendo al proprio mandato di difesa non armata e nonviolenta della Patria, che rappresenta la finalità principale dell'istituto, come più volte affermato anche dalla Corte costituzionale in numerose sentenze (sentenze n.164 del 1985, n. 228 del 2004, n. 431 del 2005, n. 309 del 2013, n.119 del 2015).

I progetti di servizio civile in cui sono impegnati i giovani volontari rappresentano, infatti, strumenti importanti per garantire quotidiano supporto e assistenza alle comunità, in uno sforzo comune di solidarietà e di partecipazione in grado di incidere positivamente sul bene della collettività, anche in occasione di gravi situazioni emergenziali del Paese, come quella dovuta di recente alla diffusione del COVID-19.

L'iniziativa è coerente con il programma di governo, volto a rafforzare l'istituto, in quanto rappresenta un concreto sostegno alla normativa che ha introdotto la riforma del servizio civile e disciplinato il nuovo servizio civile universale (legge delega n. 106 del 6 giugno 2016 e relativo



decreto legislativo n. 40 del 6 marzo 2017), che è ancora in fase di attuazione.

La legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha previsto sul “Fondo servizio civile” per l’anno 2020 l’assegnazione definitiva - al netto degli accantonamenti di bilancio - di euro 140.026.867,00 cui si aggiungono 21 milioni di euro stanziati dall’art. 15 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito nella legge 17 giugno 2020, n. 77, che portano ad un totale di euro 161.026.867,00.

A tali stanziamenti si sommano le economie di spesa degli anni precedenti da poter utilizzare per l’anno 2020 - pari a euro 41.806354,11 - che determinano un importo complessivo di euro 202.833.221,11. Con queste risorse sarà possibile finanziare programmi di intervento per l’impiego di circa 37.000 giovani, numero inferiore ai circa 40.000 previsti per il 2019 e agli oltre 53.000 pianificati per il 2018.

Su queste basi, la proposta normativa in esame prevede, al comma 1, che la dotazione del Fondo nazionale per il servizio civile, di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230 e successive modificazioni, sia incrementata di 20 milioni di euro per l’anno 2020.

Tale misura assicurerebbe l’incremento di circa 4.000 giovani volontari, consentendo così di realizzare un maggior numero di programmi di intervento sul territorio, utili alla comunità con particolare riferimento alle misure di contrasto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Alla copertura del predetto intervento si provvede ai sensi dell’articolo 114.

Articolo 84

Disposizioni in materia di autotrasporto

La disposizione al comma 1 prevede che l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1 comma 150 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è incrementata di 5 milioni di euro per l’anno 2020. Tali risorse sono destinate ad aumentare la deduzione forfettaria, per il medesimo anno, di spese non documentate di cui all’articolo 1, comma 106, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Pertanto la dotazione finanziaria relativa alle agevolazioni di cui all’articolo 1, comma 106, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 ed attualmente pari a 70 milioni di euro, viene incrementata di 5 milioni di euro per l’anno 2020, consentendo in tal modo di riconoscere, utilizzando uno stanziamento complessivo di 75 milioni di euro, un beneficio di importo almeno pari a quello relativo all’anno 2019.

Sulla base dei dati relativi alle ultime dichiarazioni dei redditi 2019 (anno di imposta 2018), il riconoscimento, nell’anno 2020, della medesima deduzione forfettaria autotrasportatori riconosciuta per anno 2019 (pari a 48 euro per viaggio fuori comune e al 35% di 48 euro per quelli entro il comune) determina un onere complessivo per minori entrate di circa 75 milioni di euro.

Agli oneri derivanti da tale disposizione, pari a 5 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede ai sensi dell’articolo 114.

La modifica introdotta al comma 2, relativa all’eventuale recupero delle somme incassate a decorrere dal 1° gennaio 2019 a titolo di riduzione compensate dei pedaggi autostradali e rimaste nella disponibilità dei soggetti iscritti all’Albo, ha carattere ordinamentale e dalle stesse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al contrario, atteso che il versamento all’entrata del bilancio dello Stato di tali risorse da parte dei soggetti iscritti all’Albo non rientranti nell’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate dall’ISTAT ai sensi dell’articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm., rappresenta un’entrata valida su tutti i saldi di finanza pubblica.

Articolo 85

Misure compensative per il trasporto di passeggeri con autobus non soggetti a obblighi di servizio pubblico

La disposizione è finalizzata a sostenere le aziende di trasporto di passeggeri con autobus non soggetti a obbligo di servizio pubblico per gli effetti economici subiti direttamente imputabili dall'emergenza COVID-19 registrati a partire dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 dicembre 2020.

Per tale scopo, al comma 1, viene istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un



fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020. Per “danno subito come conseguenza diretta dell’evento eccezionale dell’epidemia da Covid-19” si intende la riduzione dei ricavi nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi registrati nel medesimo periodo del precedente biennio, al netto dei costi cessanti connessi alla riduzione dell’offerta di servizio e dei minori costi di esercizio derivanti dagli ammortizzatori sociali applicati. Sono esclusi gli importi recuperabili da assicurazione, contenzioso, arbitrato o altra fonte per il ristoro del medesimo danno. Nell’anno 2019 il settore oggetto della disposizione in parola ha registrato un fatturato di circa 250 milioni di euro. Il medesimo settore, nel periodo a partire dal 23 febbraio 2020, in conseguenza delle misure di contenimento e di restrizione della circolazione per far fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ha subito un sostanziale azzeramento dei ricavi nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 (periodo del lock down) e una significativa riduzione degli stessi a partire dal mese di giugno stimata in circa il 20% (conseguente alla riduzione del tasso di riempimento per effetto delle disposizioni relative al distanziamento sociale). Conseguentemente è stata stimata nell’anno 2020 una perdita di fatturato di circa 106 milioni di euro (62,5 milioni nei mesi di marzo-aprile e maggio e 43,75 milioni nel periodo da giugno a dicembre). L’importo del fondo pari a 20 milioni euro corrisponde, dunque, a circa il 20% della perdita stimata di fatturato nel 2020 dell’intero settore. Pertanto, lo stanziamento di 20 milioni di euro risulta congruo a compensare i danni subiti dal settore, atteso altresì che la disposizione, al fine di evitare sovra compensazioni, prevede che nella quantificazione del danno, oltre che della riduzione dei ricavi come in precedenza dettagliata, si tenga conto dei costi cessanti, dei minori costi di esercizio derivanti dagli ammortizzatori sociali applicati in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, dei costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza della medesima emergenza, nonché gli importi recuperabili da assicurazione, contenzioso, arbitrato o altra fonte per il ristoro del medesimo danno.

Trasporto di passeggeri con autobus non soggetti a obblighi di servizio pubblico				
Ricavi anno 2019	Ricavo medio mensile anno 2019	Stima riduzione fatturato marzo-maggio 2020	Stima riduzione fatturato giugno-dicembre 2020	FONDO compensazioni danni del settore % della stima delle perdite di fatturato complessivo anno 2020
250.000.000	20.833.333	100%	30%	
Totale	20.833.333	62,500.000	43,750.000	18,9%
		106.250.000		20.000.000

Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 3 pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell’articolo 114.

Commi 5 e 6. Tenuto conto del protrarsi dello stato di emergenza connesso alla pandemia COVID-19 ed al fine di assicurare l’efficienza, la sicurezza e la continuità del traffico aereo nazionale di linea ed evitare un pregiudizio grave e irreparabile alle imprese viene, poi, previsto che, nelle more del perfezionamento del procedimento di autorizzazione ex articolo 108, paragrafo 3 del TFUE, da parte della Commissione europea, possa essere erogato a favore ai soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, previa richiesta, a titolo di anticipazione:



un importo complessivo non superiore a euro 250 milioni di euro, a valere sulle risorse del

fondo presso il MISE di cui al comma 7 dell'articolo 79 del decreto legge n. 18 del 2020 (comma 2);

- un importo complessivo non superiore a euro 50 milioni di euro, a valere sulle risorse del fondo presso il MIT di cui all'articolo 198 del decreto - legge n. 34 del 2020 (comma 3)

Per ambedue le misure l'anticipazione, comprensiva di interessi al tasso Euribor a sei mesi pubblicato il giorno lavorativo antecedente la data di erogazione, maggiorato di 1.000 punti base, è restituita, entro il 15 dicembre 2020, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al citato Fondo. In caso di perfezionamento del citato iter autorizzatorio con esito positivo, non si dà luogo alla restituzione dell'anticipazione né al pagamento degli interessi e l'importo erogato resta acquisito definitivamente dalle società.

Tali disposizioni non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto le anticipazioni avverranno a valere sulle risorse già previste a legislazione vigente.

Articolo 86

Misure in materia di trasporto passeggeri su strada

La disposizione al comma 1 apporta modifiche ai commi 113 e 114 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Con la modifica al comma 113 si prevede l'incremento di ulteriori 50 milioni di euro dei contributi previsti dall'art. 1, comma 113, della legge 27 dicembre 2020, n. 160, destinati a finanziare gli investimenti per il rinnovo del parco veicolare da parte delle imprese di autotrasporto esercenti l'attività di trasporto di passeggeri su strada e non soggette ad obbligo di servizio pubblico.

Con la modifica al primo periodo del comma 114, tenendo conto anche del blocco dovuto all'emergenza da Covid-19, si estende fino al 31 dicembre 2020 il limite temporale entro il quale considerare gli investimenti ai fini del riconoscimento dei contributi.

A riguardo si rappresenta che sono oltre 5.000 le imprese italiane esercenti servizi trasporto di passeggeri con autobus non soggetti a obbligo di servizio pubblico e che impiegano oltre 25.000 autobus e 3.000 addetti per un fatturato complessivo ante covid-19 di oltre 2 miliardi di euro.

Tale settore, al pari di altri quali quelli relativi al trasporto aereo e al trasporto terrestre, in conseguenza delle misure di contenimento e di restrizione della circolazione per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha registrato nell'anno 2020 una significativa contrazione di ricavi.

Le imprese di autotrasporto esercenti l'attività di trasporto di passeggeri su strada e non soggetti ad obbligo di servizio pubblico, a fronte di una significativa contrazione di fatturato, si trovano a dover comunque sostenere elevati costi fissi riferibili in massima parte ad investimenti effettuati per l'acquisto di autobus strumentali all'esercizio dell'attività. All'uopo si segnala che negli anni 2018 e 2019 sono stati immatricolati n. 2.802 autobus di categoria M2 o M3, per un costo complessivo di circa 715 milioni di euro. Ipotizzando che la totalità degli acquisti sia avvenuto facendo ricorso allo strumento del leasing o di analoghi strumenti di finanziamento, si stima che nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 (circa 10 mesi) le imprese complessivamente sosterranno costi per il rimborso della rata di circa 100 milioni di euro.



Inmatricolazioni autobus anno 2018 (A)					
Categoria	Totale	Costo unitario	Costo totale	Costo medio annuo rata di leasing o di analoghi strumenti di finanziamento per singolo veicolo	Costo medio annuo rata di leasing o di analoghi strumenti di finanziamento complessivo
CLASSE III A UN PIANO	1235	250.000	308.750.000	41,66*	51.458.333
CLASSE III A DUE PIANI	63	350.000	22.050.000	58,333	3,6*3.000
Totale (A)	1.298		330.800.000	100,000	55.133.333

Inmatricolazioni autobus anno 2019 (B)					
Categoria	Totale	Costo unitario	Costo totale	Costo medio annuo rata di leasing o di analoghi strumenti di finanziamento per singolo veicolo	Costo medio annuo rata di leasing o di analoghi strumenti di finanziamento complessivo
CLASSE III A UN PIANO	1440	250.000	360.000.000	41,66*	60.000.000
CLASSE III A DUE PIANI	64	350.000	22.400.000	58,333	3,6*3.333
Totale (B)	1.504		382.400.000	100,000	63.733.333

TOTALE (A+B)	2.802		713.200.000	100,000	118.866,66*
---------------------	--------------	--	--------------------	----------------	--------------------

Pertanto la disposizione, per far fronte alle esigenze economiche e finanziarie delle imprese richiamate in precedenza, con l'ulteriore modifica apportata al comma 114, prevede che per le medesime finalità di cui al comma 113, ed a valere sulle risorse di cui al medesimo comma pari complessivamente a 53 milioni di euro per l'anno 2020, una quota pari a **30 milioni di euro** (pari al **30%** dei 100 milioni di euro stimati in precedenza) delle risorse autorizzate al medesimo comma, che ne costituisce il limite di spesa, sono destinate al ristoro delle rate **di finanziamento** o dei canoni di leasing **con scadenza compresa, anche per effetto di dilazione**, tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 ed afferenti gli acquisti effettuati, a partire dal 1° gennaio 2018, anche mediante contratti di locazione finanziaria, da parte delle imprese di cui al comma 113 di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 ed M3 ed adibiti allo svolgimento del servizio di trasporto di passeggeri su strada.

Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi 114.

Articolo 87

Misure urgenti per il trasporto aereo

La disposizione apporta modifiche all'articolo 79 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, come modificato dall'articolo 202 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34.

In particolare con la modifica al comma 3 viene previsto che l'esercizio dell'attività di trasporto aereo è subordinato alle valutazioni della Commissione Europea.

Viene poi sostituito il 4-bis prevedendo la costituzione della nuova società ai fini anche dell'elaborazione del piano industriale, con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro. Il piano industriale di sviluppo e ampliamento dell'offerta, che include strategie strutturali di prodotto, è approvato dal consiglio di amministrazione, e trasmesso alla Commissione europea per le valutazioni di competenza e alle Camere per l'espressione del parere.

La società procede all'integrazione o alla modifica del piano industriale, tenendo conto della decisione della Commissione europea.

La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica atteso che al versamento del capitale sociale iniziale, determinato in 20 milioni di euro, si provvede a valere sul fondo di cui al comma 7 del predetto articolo 79.

Articolo 88

Decontribuzione per le imprese esercenti attività di cabotaggio e crocieristiche

La disposizione al **comma 1** prevede, fino al 31 dicembre 2020, l'estensione dei benefici,

consistenti in sgravi contributivi, di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 1997 n. 457 convertito dalla legge 27 febbraio 1998 n. 30, alle imprese armatoriali delle unità o navi iscritte nei registri nazionali che esercitano attività di cabotaggio, di rifornimento dei prodotti petroliferi necessari alla propulsione ed ai consumi di bordo delle navi, nonché adibite a deposito ed assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali.

In base ai dati dall'anno 2019, l'onere medio, a titolo di sgravio contributivo, è di circa 1.400 euro al mese per ogni dipendente di impresa armatoriale con navi iscritte nel Registro internazionale (causale R900 con CA 9F) ed a circa 900 euro al mese per ogni dipendente di impresa operante in appalto su navi iscritte nel Registro internazionale (causale R812 con CA 1X).

Inoltre, a riscontro dei valori riportati in precedenza, relativamente alle imprese esercenti attività crocieristica e di cabotaggio marittimo, con navi da crociera iscritte nel Registro Internazionale di cui all'articolo 1 del decreto – legge n. 457 del 1997, sulla base dei dati medi relativi agli anni 2018 e 2019, il numero dei lavoratori, ammessi al beneficio di cui all'articolo 6, comma 1, del medesimo decreto – legge nell'anno 2020, ammonta a circa 5.200 unità, cui corrisponde mediamente un onere complessivo mensile di circa 7.300.000 euro.

In relazione alle misure di cui al **comma 1**, l'estensione in esso contemplata determina l'ammissione ai benefici di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto – legge n. 457 del 1997 di circa **5000 lavoratori**, cui corrisponde, sulla base dei dati riportati in precedenza, un onere nel periodo compreso tra il 1° agosto 2020 ed il 31 dicembre 2020, di complessivi 35 milioni di euro (5000 unità x 1400 euro x 5 mesi).

Il **comma 2** demanda a un decreto interministeriale la disciplina delle modalità attuative delle previsioni contenute nel comma 1, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa previsto dal comma 4. Pertanto, esso ha un contenuto meramente ordinamentale.

Il **comma 3**, prevede che agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 28 milioni di euro per l'anno 2020 e 7 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno e a 35 milioni di euro per l'anno 2020 in termini di indebitamento netto, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

Articolo 89

Istituzione di un fondo per la compensazione dei danni subiti dal settore del trasporto marittimo

La disposizione è finalizzata a dare ristoro al settore marittimo duramente colpito dalla crisi conseguente alle misure di contenimento e di restrizione della circolazione per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Nell'anno 2018 le imprese armatoriali che operano con navi di bandiera italiana, iscritte nei registri alla data del 31 gennaio 2020, impiegate nei trasporti di passeggeri e combinati di passeggeri e merci via mare, hanno registrato un fatturato complessivo di circa 1,35 miliardi di euro di cui circa 1 miliardo di euro prodotto dalle imprese che svolgono il servizio di lungo raggio e circa 350 milioni di euro prodotto da imprese che operano a corto raggio. Tale settore, al pari di altri quali quelli relativi al trasporto aereo e al trasporto terrestre, in conseguenza delle misure di contenimento e di restrizione della circolazione per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha registrato una forte contrazione del volume di traffici via mare relativi sia al trasporto di merci che di persone con la conseguente riduzione di fatturato rispetto a quello registrato nell'anno 2018 stimata in circa il 405 milioni di euro (-30%), tenendo conto che nei mesi di marzo, aprile e maggio tali imprese hanno ridotto fino ad azzerare i loro servizi.



Lungo Raggio	Previsione riduzione fatturato dal 01/03/2020 al 31/12/2020		
	Fatturato 2018	% riduzionate	Riduzione Fatturato (2020)
	€		€
Totale a:	1.000.000.000	30%	300.000.000

Corto Raggio	Previsione riduzione fatturato dal 01/03/2020 al 31/12/2020		
	Fatturato 2018	% riduzionate	Riduzione Fatturato (2020)
	€		€
Totale b:	350.000.000	30%	105.000.000

TOTALE (a+b)	1.350.000.000		405.000.000
--------------	---------------	--	-------------

La disposizione, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali (circa 100 mila occupati incluso l'indotto) e la competitività ed efficienza del settore, istituisce presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020, pari a circa il 12,5% della riduzione di fatturato stimata, destinato a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri trasportati nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi registrata nel medesimo periodo del precedente biennio (comma 1).

Pertanto, lo stanziamento di 50 milioni di euro risulta congruo a compensare i danni subiti dal settore, atteso altresì che la disposizione, al fine di evitare sovra compensazioni, prevede che nella quantificazione del danno, oltre che della riduzione dei ricavi come in precedenza dettagliata, si tenga conto dei costi cessanti, dei minori costi di esercizio derivanti dagli ammortizzatori sociali applicati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, dei costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza della medesima emergenza, nonché gli importi recuperabili da assicurazione, contenzioso, arbitrato o altra fonte per il ristoro del medesimo danno.

Alla copertura degli oneri del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

Articolo 89 bis

(Collegamenti ferroviari via mare tra la Sicilia e la penisola)

L'articolo sostituisce il comma 11-bis dell'articolo 47 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 al fine di specificare che l'impiego dei mezzi navali veloci eventualmente da utilizzare per il servizio di collegamento ferroviario via mare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione n. 138 T del 31 ottobre 2000 deve riguardare in particolare le tratte, andata e ritorno, Messina-Villa San Giovanni e Messina-Reggio Calabria. La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica atteso che il citato servizio deve essere attuato nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente destinate al Contratto di programma-parte servizi tra lo Stato e la società Rete ferroviaria italiana Spa e fermi restando i servizi ivi stabiliti.

Articolo 90

Servizio taxi e servizio di noleggio con conducente

La disposizione interviene sull'articolo 200-bis del decreto - legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ampliando la platea dei possibili destinatari del c.d. "buono viaggio" ed incrementando, al contempo la dotazione del Fondo previsto dal medesimo articolo - destinato alla concessione, fino all'esaurimento delle risorse, di un buono viaggio, da utilizzare entro il 31 dicembre 2020 per gli spostamenti effettuati a mezzo del servizio di taxi ovvero di noleggio con conducente - per un importo pari 30 milioni di euro per l'anno 2020. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 114.



In base ai dati forniti dalla Direzione generale per la Motorizzazione Civile, attualmente, le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente sono circa 28.000 e quelle adibite al servizio taxi circa 29.000. L'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, ai commi 1 e 2, prevede che: "1. La licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono rilasciate dalle amministrazioni comunali, attraverso bando di pubblico concorso, ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo o natante, che possono gestirle in forma singola o associata. 2. La licenza e l'autorizzazione sono riferite ad un singolo veicolo o natante. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio di taxi ovvero il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. È invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. È inoltre ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, ove eserciti con natanti. Le situazioni difformi devono essere regolarizzate entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge".

Rapportando il numero di autovetture adibite al servizio di trasporto pubblico locale non di linea (taxi e ncc) con le risorse attualmente stanziare per l'emissione dei "buoni viaggio", si ottiene che:

- a) la platea dei potenziali beneficiari, di cui viene agevolato lo spostamento, è al massimo di 250.000 persone;
- b) il contributo pubblico al settore è di circa 80 euro per ciascun titolare di licenza taxi o autorizzazione n.c.c..

Nell'evidenziare che il volume d'affari del trasporto pubblico locale non di linea effettuato mediante taxi o n.c.c. si è sostanzialmente azzerato durante il periodo di c.d. lockdown e, in considerazione delle misure di contenimento COVID-19, è attualmente di gran lunga inferiore rispetto a quello registrato nel corrispondente periodo dell'anno 2019, l'incremento da 5 a 35 milioni di euro della dotazione del fondo consente di favorire non solo la ripresa dell'attività di settore, ma anche la mobilità cittadina mediante l'utilizzazione di mezzi di trasporto diversi da quelli privati e consentendo, in considerazione delle misure di contenimento adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, una più efficace distribuzione degli utenti tra tutti i mezzi adibiti a servizi di trasporto pubblico locale.

Infatti, per effetto dell'incremento da 5 milioni a 35 milioni di euro della dotazione del fondo, si stima:

- a) un incremento della platea dei potenziali beneficiari da 250.000 persone a circa 1,8 milioni persone;
- b) un incremento del contributo pubblico al settore da circa 80 euro per ciascun titolare di licenza taxi o autorizzazione n.c.c.. a circa 600 euro.

Articolo 91

Internazionalizzazione degli enti fieristici e delle start-up innovative

Il comma 1 disciplina l'istituzione di un'apposita sezione del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394 affinché esso possa attribuire finanziamenti agevolati agli enti fieristici, al fine dello sviluppo della loro internazionalizzazione e del loro rafforzamento patrimoniale. A tale fine il comma 2 prevede le necessarie disponibilità finanziarie, rifinanziando ulteriormente il predetto fondo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394 per un importo di 300 milioni per l'anno 2020. Tale rifinanziamento è da considerarsi come un tetto di spesa, in quanto gli impieghi del fondo non possono eccedere le relative disponibilità. In considerazione della natura rotativa del fondo, il suo rifinanziamento non ha impatto sull'indebitamento netto.

Il **comma 3**, anche in relazione all'ampliamento dell'operatività e al conseguente rifinanziamento del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251,



convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394 disposto dai commi 1 e 2, dispone un incremento, per 63 milioni di euro, per l'anno 2020, della componente del fondo di cui all'articolo 72, comma 1, del DL n. 18/2020 destinata a cofinanziamenti a fondo perduto alle imprese che accedono ai finanziamenti agevolati del predetto fondo di cui alla legge n. 394 del 1981. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 3 è espressamente formulata come tetto di spesa e non è quindi suscettibile di generare per la finanza pubblica oneri maggiori rispetto a quelli espressamente quantificati nella disposizione normativa.

Le disposizioni del **comma 4** hanno natura ordinamentale, disciplinando l'operatività del fondo venture capital di cui all'articolo 1, comma 932, della legge n. 296/2006. L'ampliamento della platea dei Paesi in cui possono essere realizzate iniziative finanziate da detto fondo non ha, in sé, alcun impatto sui saldi di finanza pubblica, in quanto gli impieghi sul fondo non possono eccedere le relative disponibilità, che debbono pertanto essere considerate come un tetto di spesa.

Il **comma 5** dispone un rifinanziamento di 100 milioni di euro del suddetto fondo di venture capital. Trattandosi di fondo con natura rotativa, il rifinanziamento non ha impatto sull'indebitamento netto.

Comma 6 Ai fini della copertura finanziaria del maggiore onere derivante dal comma 3, pari a 63 milioni di euro per l'anno 2020, e della relativa compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, lo stanziamento di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, è ridotto di 100 milioni di euro, sussistendo la relativa disponibilità.

Comma 7. Agli oneri derivanti dai commi 2 e 5, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

Articolo 92

(Disposizioni per l'adempimento di impegni internazionali)

comma 1: prevede un incremento, per l'anno 2020, di 11 milioni di euro del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, destinato al finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali.

comma 2: prevede modifiche all'articolo 1, comma 587 della legge 145/2018 necessarie per garantire l'operatività fino al 31 dicembre 2022 del Commissariato generale di sezione per Expo 2020 Dubai, già istituito con DPCM del 30 marzo 2018 e la cui durata era già stata prorogata al 31 dicembre 2021 dall'art. 1, comma 587, della legge 27 dicembre 2018, n. 145. Tale ulteriore proroga scaturisce dalla decisione di posticipare di un anno (1 Ottobre 2021 – 31 Marzo 2022) lo svolgimento dell'Esposizione universale di Dubai, deliberata con l'unanimità dei votanti dal Bureau International des Expositions (BIE), a seguito di richiesta del Governo degli Emirati arabi uniti motivata dall'emergenza sanitaria scaturente dalla pandemia COVID-19.

Con la lettera a) si adeguano gli stanziamenti alle maggiori esigenze derivanti esclusivamente dalla necessità di garantire la funzionalità del Commissariato, in considerazione della maggiore durata dello stesso, ora prevista al 31 dicembre 2022;

Con la lettera b), si prevede la proroga della durata dell'Ufficio commissariale di un anno, restando ferme le previsioni di cui all'art. 1, comma 587, della legge 27 dicembre 2018, n. 145;

Con la lettera c), si prevedono disposizioni in materia di contratti di lavoro flessibile, in modo da assicurare la continuità operativa del Commissariato a fronte dello slittamento di un anno dell'evento.

In particolare, il Commissariato generale di sezione per Expo 2020 Dubai prevede di sostenere, in conseguenza del rinvio di 12 mesi dell'apertura dell'Esposizione universale, le seguenti spese di funzionamento, inclusa IVA, a valere sull'esercizio finanziario 2022:

- a. 0,6 milioni di euro per la proroga della durata della Convenzione quadro con Invitalia quale centrale di committenza qualificata del Commissariato;
- b. ca. 2,5 milioni di euro per la proroga del DPCM di nomina del Commissario e dei contratti



del personale assunto reclutato mediante forme contrattuali flessibili;

c. ca. 400 mila euro per le spese di funzionamento.

a. Gli importi dovuti ad Invitalia per la sua attività di Centrale di Committenza qualificata a supporto del Commissariato, per un importo stimato di euro 600.000 sono stati calcolati sulla base delle attività programmate e della “Nota metodologica per la determinazione dei costi indiretti ai fini della corretta imputazione in quota % rispetto al totale dei costi sostenuti”, annualità 2016, validata con nota del MiSE protocollo n. 157322 del 10 maggio 2018, elaborata da Invitalia ai sensi dell’art. 68 del Regolamento (UE) 1303/2013. Tali costi sono di competenza del 2022, dal momento che la Convenzione in atto con Invitalia è stata stipulata prevedendo la fornitura dei servizi fino al 31 dicembre 2021.

b. Sono inoltre a carico del Commissariato, come stabilito dal citato D.P.C.M. del 29 marzo 2018, gli oneri relativi all’intero trattamento economico del Commissario generale, determinati in euro 276.760 annui (200.000 euro lordo dipendente, ai quali aggiungere 76.760 euro di oneri riflessi).

Gli oneri del trattamento economico fondamentale e accessorio del personale delle pubbliche amministrazioni collocato fuori ruolo, in comando o in distacco presso il Commissariato di sezione restano a carico delle amministrazioni di appartenenza, ai sensi dell’art. 1, comma 587, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

In relazione al personale reclutato mediante forme contrattuali flessibili a tempo determinato, tenendo presente la circostanza che il Commissariato ha fino ad ora prevalentemente fatto ricorso all’istituto di cui all’art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001, secondo il quale i contratti stipulati non hanno durata predeterminata per legge e comunque non sono prorogabili, si prevedono i seguenti oneri a carico del Commissariato, esclusa IVA, la quale si applica solamente ove previsto, ed inclusi gli oneri previdenziali:

	Costo unitario medio	N. persone	Onere totale
a.	€ 130.000	2	€ 260.000
b.	€ 100.000	5	€ 500.000
c.	€ 56.000	10	€ 560.000
	Totale		€ 1.320.000

Per far fronte alle ulteriori esigenze operative presso la sede dell’Esposizione Universale, il Commissariato prevede la necessità di reclutare localmente personale con contratto temporaneo regolato dalla legge locale, utilizzando i parametri di cui all’art. 155 del D.P.R. 18/1967 ed al D.M. 16.3.2001, n. 032/655. Considerando la retribuzione annua base, applicata per il personale in servizio negli EAU, personale di concetto € 40.832,00, esecutivo € 37.565,00 ed ausiliario € 24.772,00. Per il personale già selezionato (6 unità) e quello ancora da selezionare (2 unità) si prevedono i seguenti oneri aggiuntivi a carico del Commissariato in conseguenza del rinvio della manifestazione:

	Costo unitario	N. persone	Onere totale
a.	€ 40.832	6	€ 244.992
b.	€ 24.772	2	€ 49.544
	Totale		€ 294.536

Infine, in considerazione della carenza di specifiche figure professionali nei ruoli dell’amministrazione che non ha consentito di fatto di applicare la previsione di cui all’art. 1, comma 1, lettera d) del D.P.C.M. 29 marzo 2018, secondo la quale il Commissariato è composto da fino a quattro dipendenti di livello non dirigenziale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale o di altre amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (ad oggi è in servizio presso il Commissariato una sola unità di personale non dirigenziale dei ruoli della pubblica amministrazione), si è dovuto far ricorso a personale esterno, assunto con contratto di somministrazione, all’esito di una procedura di



evidenza pubblica bandita dal Commissariato. Tenuto conto del quadro economico a base di gara per n. 3 (tre) dipendenti con figura professionale parametrati economicamente alla II Area, posizione economica F3, del C.C.N.L. Comparto Funzioni centrali, pari ad € 142.599,47 annui, ivi inclusi i buoni pasto, lo straordinario per un monte ore complessivo per n. 3 (tre) dipendenti fino a 120 ore, le festività infrasettimanali diverse da sabato e domenica, esclusa la dotazione di un cellulare di servizio da fornire su richiesta dell'amministrazione ed escluse eventuali ulteriori ore di straordinario eccedenti il citato monte ore retribuite secondo le tariffe previste dal C.C.N.L., entrambi costituenti oneri a piè di lista, considerato altresì il ribasso offerto in sede di gara dall'operatore economico aggiudicatario, pari al 6% sulla fee posta a base di gara pari al 10%, è possibile stimare un costo unitario totale, comprensivo dei piè di lista, pari a circa € 46.000 annui unitari. Considerata la necessità di estendere di un anno i contratti in essere nonché di reclutare ulteriori 10 unità di personale, anche in considerazione della circostanza che lo spostamento dell'Esposizione Universale di un anno comporta necessariamente un'azione volta a riposizionare il progetto dell'Italia a Expo Dubai, in conseguenza dello stop forzato causato dalla pandemia da COVID-19 in atto, si prevedono i seguenti oneri aggiuntivi a carico del Commissariato in conseguenza del rinvio della Manifestazione

	Costo unitario	N. persone	Onere totale
a.	€ 46.000	13	€ 598.000
	Totale		€ 598.000

Gli oneri complessivi per il predetto personale pari ad € 2.489.296, gravano sull'esercizio finanziario 2022, tenendo conto della scadenza dei contratti già in essere e delle scadenze programmate dei contratti ancora da stipulare programmata al 2021.

c. Le spese di funzionamento per il 2022 sono quantificabili in circa euro 400.000 sulla base dell'esperienza di quanto effettivamente speso nel secondo semestre 2018 e nel 2019, tenuto conto anche di eventuali imprevisti. Tali oneri sono di competenza dell'esercizio finanziario 2022 originariamente non previsto dalla programmazione finanziaria del Commissariato.

Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 11 milioni per l'anno 2020 e a euro 3,5 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Articolo 93

Disposizioni in materia di porti

Il comma 1 reca modifiche all'articolo 199 del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020.

Comma 1, lettera 0a), si prevede la facoltà per le Autorità di sistema portuale e per l'Autorità portuale di Gioia Tauro di riconoscere un contributo, pari ad euro 90 per ogni turno lavorativo prestato in meno rispetto al corrispondente mese dell'anno 2019, riconducibile alle mutate condizioni economiche degli scali del sistema portuale italiano conseguenti all'emergenza COVID -19, in favore dell'impresе autorizzate ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e che operino con contratti di appalto di attività comprese nel ciclo operativo ai sensi dell'articolo 18, comma 7 ultimo periodo, della medesima legge n. 84 del 1994.

Detto contributo può essere riconosciuto nel limite di spesa già previsto dall'art. 199, comma 1, lett. b), decreto legge n. 34 del 2020 (pari a 4.000.000,00 di euro) ed a valere sulle risorse dell'Autorità di sistema portuale o dell'Autorità portuale secondo le medesime modalità indicate dal citato art. 199, comma 1, lett. b).

Al fine di valutare gli effetti economici – finanziari derivanti dalla modifica apportata e dalla nuova platea di potenziali beneficiari, si evidenzia che sono stati presi a riferimento i dati relativi



all'AdSP del Mar Tirreno Settentrionale, che rappresenta sia sotto il profilo dei requisiti dimensionali (per numero di operatori aventi le caratteristiche previste dalla modifica normativa e per numero di lavoratori), sia per la tipologia di traffico (caratterizzato da un elevato utilizzo di manodopera ed impiego di semirimorchi), un parametro di riferimento assolutamente attendibile per tutte le Autorità di Sistema Portuale (AdSP del Mare Adriatico Meridionale, AdSP del Mar Ligure Orientale, AdSP del Mare Adriatico Centro-Settentrionale) e le Autorità portuali (Autorità portuale di Gioia Tauro) nelle quali sono presenti imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, titolari di contratti d'appalto di attività comprese nel ciclo operativo ai sensi dell'articolo 18, comma 7 ultimo periodo, della medesima legge n. 84 del 1994.

Tanto premesso, avendo riguardo all'AdSP del Mar Tirreno Settentrionale si stima, con riguardo alle imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, titolari di contratti d'appalto di attività comprese nel ciclo operativo ai sensi dell'articolo 18, comma 7 ultimo periodo, della medesima legge n. 84 del 1994, una riduzione dei turni di lavoro nell'anno 2020 rispetto all'anno 2019 pari a 18.000 turni (fonte ADSP: periodo marzo – settembre 2020 riduzione di 14.000 turni lavorativi rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente).

Pertanto applicando a tale riduzione (-18.000 turni di lavoro) il contributo previsto dalla disposizione (90 euro), si stima un costo complessivo di 1.620.000 euro.

E' stato, inoltre, considerato l'impatto generato dall'applicazione della disposizione prevista dal vigente art. 199, comma 1, lett. b) (contributo da corrispondere al soggetto fornitore di lavoro portuale di cui all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, pari a 90 euro per ogni giornata lavorativa rispetto al corrispondente mese dell'anno 2019).

Dai dati forniti dalla citata ADSP si stimano, per l'anno 2020, 7.000 giornate di lavoro in meno rispetto all'anno 2019, con un conseguente onere, per l'erogazione del contributo previsto dal citato art. 199, comma 1, lett. b), nella vigente formulazione, di complessivi 630.000 euro.

Sommando i contributi previsti, a legislazione vigente (art. 199, comma 1, lett. b, del decreto legge n. 34 del 2020) con quelli che verrebbero erogati in attuazione della nuova previsione, l'onere complessivo a carico di detta AdSP risulta essere di euro 2.250.000 e, dunque, entro il limite di spesa di euro 4.000.000 previsti dall'art. 199, comma 1, lett. b), del decreto – legge n. 34 del 2020.

Nella tabella seguente si riporta il dettaglio delle voci e dei valori considerati:

Riferimento normativo		ADSP Mar Tirreno Settentrionale
art. 199, comma 1, lett. b), decreto legge n. 34 del 2020	Giornata di lavoro prestata in meno rispetto all'anno 2019	7.000
	Importo del contributo da corrispondere al soggetto fornitore di lavoro portuale di cui all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (€/giornata)	90
	Totale (a)	630.000
Emendamento proposto	Riduzione turni di lavoro nell'anno 2020 rispetto all'anno 2019	18.000
	Importo del contributo da corrispondere al soggetto fornitore di lavoro portuale di cui all'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (€/turno di lavoro)	90
	Totale (b)	1.620.000
TOTALE (a+b)		2.250.000
Limite di spesa stabilito dall'art. 199, comma 1, lett. b), decreto legge n. 34 del 2020 (€.)		4.000.000
Disponibilità residua		1.750.000



Comma 1, lettera 0b), che integra il disposto dell'articolo 199, comma 6, citato, stabilisce che le risorse di cui al primo periodo (24 milioni di euro) possono essere, altresì, utilizzate per compensare gli ormeggiatori della mancata riscossione, ascrivibile all'emergenza epidemiologica COVID – 19, dei corrispettivi relativi ai servizi effettuati nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 15 ottobre 2020, nonché delle minori entrate derivanti dalla riduzione delle tariffe applicabili ai sensi dell'articolo 212 del Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952 n. 328, ai servizi di ormeggio, effettuati tra la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e il 31 dicembre 2020.

L'ampliamento delle finalità cui possono essere destinate le risorse non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, né determina un pregiudizio per la realizzazione di quelle già previste a legislazione vigente.

La riduzione media del fatturato registrata dagli ormeggiatori nel periodo compreso tra il mese di febbraio 2020 e quello di maggio 2020, rispetto al medesimo periodo del 2019, è stata di circa il 40% e nel periodo compreso tra il mese di giugno 2020 e il mese di agosto 2020 è stata di circa il 25% (anche per effetto della ripresa di alcuni traffici di collegamento con le isole).

In considerazione dell'andamento dei volumi di traffico e della ripresa registrata dai collegamenti marittimi a partire dal mese di giugno, si stimano indennizzi a favore delle imprese beneficiarie ai sensi dall'articolo 199 del citato decreto legge 34 del 2020 per circa 15 milioni di euro (circa 4,2 milioni di euro per il periodo febbraio - maggio 2020 e circa 10,5 milioni di euro per il periodo giugno - dicembre) rispetto ad uno stanziamento pari a 24 milioni di euro.

Conseguentemente, si stimano risorse residue, pari a complessivi 9 milioni di euro, utilizzabili per indennizzare gli ormeggiatori della mancata riscossione dei corrispettivi, relativi ai servizi resi durante il periodo di emergenza epidemiologica COVID- 19, determinata dalla crisi di liquidità dei committenti (circa 2 milioni di euro), nonché per compensare gli stessi delle minori entrate derivanti dalla riduzione, disposta dalle competenti Autorità marittime ai sensi dell'articolo 212 del Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, delle tariffe applicabili ai servizi resi nel periodo compreso tra l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e il 31 dicembre 2020.

In relazione a tale ultima misura (riduzione delle tariffe applicabili ai servizi resi nel periodo compreso tra l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e il 31 dicembre 2020), si stima che, nel periodo luglio 2020 – dicembre 2020, l'applicazione del vigente regime tariffario ai traffici relativi al medesimo periodo possa generare entrate per gli ormeggiatori di circa 2,8 milioni di euro mensili e, dunque, di circa 16,8 milioni di euro nel periodo (11,7 milioni per servizi a traghetti, 500.000 euro per servizi a navi da crociera e 4,6 milioni di euro per servizi a porta contenitori).

Ipotizzando, in via prudenziale, un abbattimento integrale delle tariffe, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto – legge e fino al 31 dicembre 2020, e, dunque, l'effettuazione di prestazioni da parte degli ormeggiatori senza alcun onere a carico della committenza, l'entità complessiva delle minori entrate da indennizzare risulterebbe pari a circa 7 milioni di euro (2,8 milioni di euro x 2,5 mesi).

Comma 1, lettere a) e b) - In particolare, si interviene sul comma 7 della disposizione citata prevedendo l'incremento per ulteriori 20 milioni di euro del fondo finalizzato a finanziare il riconoscimento dei benefici previsti dal comma 1 della medesima disposizione. Occorre evidenziare che, alla luce delle stime effettuate, le minori entrate derivanti dalla possibilità per le Autorità di sistema portuale e per l'Autorità portuale di Gioia Tauro di disporre una riduzione dei canoni concessori ammontano a circa 70 milioni di euro per l'anno 2020, il cui dettaglio è riportato nella seguente tabella.

Valori in migliaia di euro



STIMA RIDUZIONE CANONI DI CONCESSIONE		
Art. 18 L. 84/94	Art. 36 Cod. Nav.	Concessioni Staz Maritt. e servizi pax
€ 23.608	€ 35.297	€ 12.163

L'incremento recato dalla disposizione in parola determina un aumento da 6 milioni a 26 milioni di euro delle risorse del fondo istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, destinato al finanziamento delle riduzioni dei canoni disposti dalle AdSP e dell'Autorità portuale di Gioia Tauro, qualora prive di risorse proprie utilizzabili a tal fine, nonché da parte delle Autorità marittime relativamente ai porti non sede di Autorità di sistema portuale.

Nell'evidenziare che gli effetti derivanti dall'estensione, anche ai porti non sede di Autorità di sistema portuale, dei benefici di cui al comma 1 lettera b) ammontano a circa 60 mila euro per l'anno 2020, il previsto incremento del fondo di cui all'articolo 199, comma 7, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, consente di compensare circa il 40% delle minore entrate derivanti dalla disposta riduzione dei canoni da parte di tutte le AdSP, l'Autorità portuale di Gioia Tauro e le Autorità marittime.

Il comma 2, integrando le previsioni di cui all'articolo 46 del codice della navigazione, ha contenuto meramente ordinamentale e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Ai commi 3 e 4 la disposizione è finalizzata a far confluire negli elenchi delle Agenzie per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale istituite in attuazione dell'articolo 4 del decreto - legge 29 dicembre 2016 n. 243, i lavoratori in esubero delle imprese che operano ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, compresi i lavoratori in esubero delle imprese titolari di concessione che operano ai sensi dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84.

L'articolo 11-bis del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, ha disposto la proroga per 12 mesi delle disposizioni previste dall'articolo 4 del decreto - legge 29 dicembre 2016 n. 243, quantificando l'onere in 11,2 milioni di euro per l'anno 2020, avendo individuato in 576 lavoratori portuali di Taranto e Gioia Tauro la platea dei beneficiari interessati dal provvedimento.

Si segnala che, ai fini della quantificazione degli oneri si è provveduto ad effettuare una stima nella quale il numero di lavoratori, interessati dal provvedimento, è stato assunto come costante per l'intero anno 2020.

Utilizzando il medesimo procedimento, si perviene alla determinazione di un importo medio mensile per ciascun lavoratore di circa 1.620 euro (risorse complessive stanziare 11.200.000 euro/numero di lavoratori 576/12 mesi).

La modifica normativa (estensione delle disposizioni anche i lavoratori in esubero delle imprese che operano ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, compresi i lavoratori in esubero delle imprese titolari di concessione che operano ai sensi dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge e in ogni caso per le mensilità comprese fino al 31 dicembre 2020.) riguarda soltanto 56 lavoratori portuali del porto di Gioia Tauro.

Infatti, nel porto di Taranto operano tre imprese ai sensi dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, ossia soltanto quelle titolari di "concessione di aree e banchine": San Cataldo Container Terminal (container, merci varie e ro-ro), ENI (rinfuse liquide), Cemitaly (Cemento). Nessuna di queste imprese ha lavoratori portuali in esubero.

Inoltre, nel medesimo porto non operano imprese ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, ossia imprese, non concessionarie, che forniscono servizi portuali al terminalista.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il costo stimato derivante dalla proposta normativa è



di circa 408.333 (importo medio mensile per singolo lavoratore 1.620 euro x n. lavoratori 56 x n. mesi 4,5), cui tuttavia non conseguono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Infatti, alla data del 1° luglio 2020, risultano iscritti presso le Agenzie citate 512 lavoratori di cui 18 presso il porto di Gioia Tauro e 494 presso il porto di Taranto.

Dunque, nel corso dell'anno 2020, si è verificata una riduzione del numero di lavoratori (576) considerata ai fini della quantificazione dell'onere economico previsto dall'art. 11 – bis del decreto – legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, di 64 unità, cui corrisponde un risparmio, a partire dalla data del 1° luglio 2020, di circa 622.222 euro (importo medio mensile per singolo lavoratore 1.620 euro x n. 64 lavoratori x n. 6 mesi).

Ne deriva che il risparmio derivante di complessivi 622.222 euro risulta più che sufficiente a coprire gli oneri derivanti dall'estensione, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto – legge, dei benefici previsti dall'articolo 4 del decreto legge 29 dicembre 2016 n. 243 anche ai lavoratori di cui all'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, compresi i lavoratori in esubero delle imprese titolari di concessione che operano ai sensi dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, pari, come già evidenziato, ad euro 408.333.

Il **comma 5** prevede la copertura degli oneri pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020 alla cui copertura si provvede ai sensi dell'articolo 114.

Comma 5-bis *La modifica proposta riveste natura ordinamentale in quanto finalizzata esclusivamente a chiarire l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 81, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2020 e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto peraltro conto del tetto di spesa previsto al comma 6 della norma.*

Le disposizioni in esame modificano le norme della legge n. 205/2017 che disciplinano la procedura di classificazione nella categoria catastale E1 quali immobili a destinazione particolare di banchine e aree scoperte dei porti di rilevanza economica nazionale e internazionale di competenza delle Autorità' di sistema portuale, adibite alle operazioni e ai servizi portuali, le connesse infrastrutture stradali e ferroviarie, nonché i depositi ivi ubicati strettamente funzionali alle suddette operazioni e servizi portuali.

Il censimento nella categoria E1 comporta l'esenzione ai fini IMU degli immobili in questione. Le modifiche in commento hanno natura procedurale e non determinano ulteriori effetti rispetto a quanto già stimato con la relazione tecnica della legge n. 205/2017. In particolare, viene precisato che il ristoro ai comuni interessati avviene nel limite massimo del contributo annuo stanziato pari a 9,35 milioni di euro e pertanto non si rilevano ulteriori effetti di natura finanziaria.



Articolo 94**Disposizioni in materia di infrastrutture autostradali**

Comma 1 La disposizione sposta al 29 dicembre 2020 il termine di sottoscrizione della convenzione relativa alla tratta autostradale A22 Brennero, previsto dal comma 4 dell'articolo 13-bis del dl 148/2017. Conseguentemente, si differisce al 31 dicembre 2020 il termine per i versamenti all'entrata del bilancio dello Stato, previsti per il 15 dicembre di ciascun anno dal comma 3 dell'articolo 13-bis del dl 148/2017, pari a 160 milioni di euro per l'anno 2018 e a 70 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024 e comunque fino a concorrenza della somma di 580 milioni di euro.

Poiché il termine per i versamenti viene spostato entro il medesimo esercizio finanziario, dalla disposizione non derivano minori entrate per il Bilancio dello Stato.

Commi 1-bis - 1 ter - La proposta emendativa prevede l'assegnazione al Comune di Varese della somma di euro 0,5 milioni per l'anno 2021 e di euro 1,5 milioni per l'anno 2022, per la realizzazione di nuova viabilità nell'area di intersezione tra la SS 707 di servizio all'accesso e all'uscita all'autostrada A8 Milano – Laghi e le strade di accesso al centro urbano.

Nel dettaglio, si tratta della realizzazione di una rotonda e di un impalcato da ponte.

I costi complessivi della realizzazione dell'intervento sono dettagliati nella seguente tabella:



PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, DELL'INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA E DI UN IMPALCATO DA PONTE IN LARGO FLAIANO			
PROGETTO DEFINITIVO			
A)	Lavori a base di Appalto		
a1	Sommario i Lavori a Corpo e a Misura		€ 2.132.844,72
	di cui		
	Demolizioni	€	51.773,18
	Movimenti terra	€	27.616,64
	Sovrastruttura stradale	€	102.120,81
	Marciapiedi	€	148.776,95
	Cavalcaferrovia	€	1.472.784,89
	opere minori in c.a.	€	61.916,30
	Opere idrauliche	€	33.461,95
	Impianti pubblica illuminazione	€	114.606,57
	Segnaletica orizzontale e verticale	€	47.840,13
	Opere di completamento e varie	€	41.757,10
	Opere a verde	€	19.062,75
a1	a sommare oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso	€	106.642,24
a2	Totale lavori più servizi	a1+a2	€ 2.239.486,96 €
a4	a detrarre Oneri relativi alla Sicurezza non soggetti a ribasso	€	106.642,24
a5	Importo lavori soggetto a ribasso	a4-a5	€ 2.132.844,72
B)	Somme a disposizione della stazione appaltante		
B1	Adeguamenti Tralicione Elettrica	€	644.000,00
B2	Risoluzione sottoservizi	€	30.000,00
B3	Rilievi , Accertamenti ed indagini	€	2.800,00
B4	Allacciamenti ai pubblici servizi	€	2.800,00
B5	Imprevisti	3%	€ 67.184,61
B6	Acquisizione Aree ed Immobili	€	-
B7	Imposte di registro, ipotecarie e catastali	€	-
B8	Fondo art. 113 c. 2 D. Lgs. 50/2016	€	-
B9	Spese tecniche per attività di collaudo	0,1500%	€ 3.358,71
B9	per i Commissari di cui all'art.206 c. 9 e 209 c. 16 D.Lgs. 50/2016	0,15%	€ 3.239,49
B10	spese per Commissioni giudicatrici art. 77 c. 10 D.Lgs. 50/2016	0,15%	€ 3.239,49
B11	Copertura assicurativa art.34 c. 4 D.Lgs. 50/2016	0,10%	€ -
B12	Spese per Pubblicità e ove previsti per opere artistiche e contributi ANAC	€	2.100,00
B13	Spese per prove di laboratorio e verifiche tecniche	0,65%	€ 13.963,49
B14	Spese tecniche per progettazione definitiva, esecutiva re DL comprensivo di oneri di legge e iva	€	230.000,00
B15	Attività di sorveglianza e indagini archeologiche	€	3.900,00
B16	Bonifica disegni belloni legge 177/12	€	107.089,39
B17	Costi sicurezza per aggraggiamenti COVID (a misura)	€	148.578,46
B18	Totale Somme a Disposizione		€
	Totale Importo Investimento	a4+C	€
D)	IVA per memoria	00%	€ 604.479,38

Essendo stato disposto con determinazione dirigenziale n. 1268 del 17 settembre 2020 da parte del Comune di Varese l'affidamento dei servizi di progettazione definitiva, esecutiva e di coordinamento della sicurezza e stante la necessità di espletare la successiva gara per l'esecuzione dei lavori, si stima per l'effettuazione dei lavori una spesa di 0,5 milioni per l'anno 2021 e di euro 1,5 milioni per l'anno 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto.

Comma 1-quater - Dispone che al fine di migliorare la sicurezza della circolazione nel comune di Cinisello Balsamo, è autorizzata la spesa di euro 1 milione per l'anno 2020 per la realizzazione di uno studio di fattibilità tecnico-economica del sottopasso in via Fulvio Testi.

Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto.



Misure per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna e istituzione dell'Autorità per la laguna di Venezia

I **commi da 1 a 15** prevedono l'istituzione dell'Autorità per la laguna di Venezia, con sede in Venezia, attribuendo all'Autorità la natura di ente pubblico non economico di rilevanza nazionale e prevedendo che la stessa sia dotata di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria. Si individuano puntualmente le funzioni e le competenze attribuite all'Autorità per la salvaguardia della città di Venezia e della zona lagunare e per il mantenimento del regime idraulico lagunare, nonché gli organi dell'Autorità, le relative funzioni e attribuzioni, le modalità di nomina e l'eventuale determinazione dei compensi, qualora previsti.

In particolare, sono previsti come organi dell'Autorità:

- a) il Presidente;
- b) il Comitato di gestione;
- c) il Comitato consultivo;
- d) il Collegio dei revisori dei conti.

Con specifico riguardo alle funzioni di cui al comma 2 attribuite all'Autorità, si evidenzia che, ad esclusione di quella prevista dalla lettera d) relativa alla gestione e manutenzione del MOSE, si tratta delle medesime funzioni ed attività già titolarità dell'ex Magistrato alle acque ed attualmente di titolarità del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto. In particolare, con specifico riguardo allo svolgimento della funzione di riscossione dei canoni demaniali (lett. f), delle sanzioni amministrative derivanti dalle infrazioni in ambito lagunare (lett. i) e delle tasse afferenti alla gestione delle aree, delle acque e dei canali di competenza statale (lett. k), si precisa che si tratta delle medesime attività attualmente espletate svolte dall'Ufficio 1 – Risorse umane, affari generali, programmazione, bilancio e contabilità e dall'Ufficio 4 – Tecnico per la Salvaguardia di Venezia – Opere Marittime per il Veneto del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia, i cui proventi sono integralmente trasferiti al bilancio dello Stato.

Conseguentemente, al pari delle altre funzioni già di competenza dell'ex Magistrato alle acque, il trasferimento di dette funzioni alla nuova Autorità non determina ex se effetti dal punto di vista finanziario, operando l'Autorità il trasferimento dei proventi in modo integrale e secondo le medesime modalità utilizzate dal Provveditorato.

Il **comma 5**, che definisce i compiti e le funzioni attribuite al Presidente dell'Autorità, prevede che al Presidente venga corrisposto un compenso stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia delle finanze, secondo i criteri e parametri previsti per gli enti ed organismi pubblici e posto a carico del bilancio dell'Autorità. Il compenso del Presidente non può in ogni caso superare il limite previsto dall'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e pari ad euro 240.000 lordi annui. E' inoltre previsto che i dipendenti di pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che assumono l'incarico di Presidente siano collocati in posizione di aspettativa o di fuori ruolo o altra posizione equiparata nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, per l'intera durata dell'incarico e che, all'atto del collocamento fuori ruolo, è reso indisponibile, per la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario.

Al **comma 6** che definisce, invece, la composizione e i compiti del Comitato di gestione dell'Autorità, quale organo della medesima, stabilisce che ai componenti del Comitato non spetta alcun emolumento, compenso né rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto.

Al **comma 7** si prevede che per l'espletamento dei propri compiti l'Autorità si avvale, nelle forme e nei modi previsti dallo statuto, di un Comitato consultivo cui non spetta alcun emolumento, compenso né rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto.

Al **comma 8**, che stabilisce la composizione e le funzioni del Collegio dei revisori dei conti, si prevede altresì che i compensi dei componenti del Collegio sono stabiliti con decreto del Ministro



delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia delle finanze secondo i criteri e parametri previsti per gli enti ed organismi pubblici e sono posti a carico del bilancio dell'Autorità.

Ai fini dell'esercizio delle funzioni attribuite all'Autorità il **comma 10** prevede l'assegnazione alla stessa di una dotazione organica di complessive 100 unità, di cui due unità di livello dirigenziale generale, sei unità di livello dirigenziale non generale e novantadue unità di livello non dirigenziale. La dotazione organica dell'Autorità è stata determinata tenendo conto delle unità di personale pubblico e privato (pari a 102, di cui 51 appartenenti ai ruoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e di livello non dirigenziale) attualmente utilizzato presso il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia per lo svolgimento delle attività già di competenza del Magistrato alle Acque e trasferite al predetto Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

Al **comma 11** si prevede che al fine di evitare una duplicazione di oneri, il personale che svolge le funzioni trasferite dal Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia alla nuova Autorità transiti nei ruoli di quest'ultima, con corrispondente riduzione della dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Ai fini della quantificazione degli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento dell'Autorità, si evidenzia che, per quanto concerne la determinazione delle spese per il personale, sono stati considerati, ai fini del calcolo del trattamento economico, i costi unitari medi per singola qualifica in coerenza con le previsioni del vigente C.C.N.L. delle Funzioni Centrali, secondo le tabelle retributive EPNE, che l'Autorità applicherà al proprio personale ai sensi del comma 14. All'uopo, si precisa che detto calcolo è stato effettuato avendo riguardo esclusivamente al personale proveniente dai ruoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Infatti, in relazione al personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (51 unità di livello non dirigenziale) attualmente impiegato per lo svolgimento delle funzioni trasferite all'Autorità, è previsto il transito nei ruoli di quest'ultima ed il contestuale trasferimento da parte del MIT delle corrispondenti risorse economiche. Di talché, l'eventuale nuovo o maggiore onere per la finanza pubblica è rappresentato esclusivamente dagli eventuali assegni ad personam che sono stati considerati nella stima e trovano capienza negli importi indicati alla voce "altre spese per il personale".

Si precisa che il costo medio unitario è distinto tra il trattamento fondamentale e accessorio fisso e variabile, comprensivo degli oneri riflessi pari al 38,38% (contributi 24,20% + IRAP 8,5% + TFR 5,68%).

Ai fini della quantificazione, si è tenuto conto degli oneri di personale della istituenda Autorità, degli oneri di funzionamento (compresi gli organi) nonché gli oneri derivanti dalla costituzione e avviamento della società (capitale sociale 600.000 euro) indicati nelle tabelle che seguono



CATEGORIA	Personale 2020	costo unitario nuovi ingressi CCNL EPNE	Oneri anno 2020 €
Dirigenti II Fascia tabellare	2	63.070,00	126.140,00
Dirigenti II fascia accessorio	2	49.122,21	98.244,42
Personale aree professionali costo medio		31.802,38	-
Personale aree professionali costo medio accessorio fisso+variabile		9.949,52	-
Totale personale dirigenziale	2		224.384,42
Dirigenti generali tabellare+accessorio	2	241.321,58	482.643,16
Totale			707.027,58

spese personale transitato 51 unità (acc.vari + stima assegni ad personam)	51		451.169,48
totale spese di personale			1.158.197,06
Spese funzionamento (compresi gli organi)			714.860,79
Totale			1.873.057,85
Spese periodo settembre- dicembre 2020 personale			386.065,69
Spese periodo settembre - dicembre 2020 funzionamento			238.286,93
onere settembre -dicembre Autorità			624.352,62
onere settembre- dicembre 2020 Società			874.139,00
di cui apporto di capitale			600.000,00
TOTALE onere 2020			1.498.491,62

CATEGORIA	Personale 2021	costo unitario nuovi ingressi CCNL EPNE	Oneri dal 2021 €
Dirigenti II Fascia tabellare	6	63.070,00	378.420,00
Dirigenti II fascia accessorio	6	49.122,21	294.733,26
Personale aree professionali costo medio	41	31.802,38	1.303.897,58
Personale aree professionali costo medio accessorio fisso+variabile	41	9.949,52	407.930,40
Dirigenti generali tabellare+ acc	2	241.321,58	482.643,16
Totale	49		2.867.624,40
Spese personale transitato 51 unità (acc.vari+ stima assegni ad personam)	51		451.169,48
Totale spese di personale			3.318.793,88
Spese funzionamento (compresi gli organi)			1.880.356,54
Totale spese Autorità dal 2021			4.999.150,43
	100		

Il **comma 16** prevede la copertura degli oneri pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, cui si provvede ai sensi dell'articolo 114.

Al **comma 17**, per le attività di gestione e di manutenzione ordinaria e straordinaria del MOSE, viene autorizzata la spesa di 40 milioni per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 114.

Le disposizioni dei **commi da 18 a 20** disciplinano la nomina del Commissario liquidatore del Consorzio Venezia Nuova e della Costruzioni Mose Arsenale – ComarS.c.ar.l., prevedendo che con il decreto di nomina venga altresì determinato il compenso dovuto spettante al Commissario liquidatore sulla base delle tabelle allegate al decreto di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14. Gli oneri relativi a detto compenso sono a carico delle società Consorzio Venezia Nuova e della Costruzioni Mose Arsenale – ComarS.c.ar.l. e, pertanto, non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La disposizione introdotta con il **comma 22**, sostituendo l'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798 relativo all'istituzione di un Comitato cui era demandato l'indirizzo, il coordinamento ed il controllo per l'attuazione degli interventi previsti dalla medesima legge, al fine di aggiornarne la composizione e le modalità di funzionamento introdotte dalla presente norma, ha carattere ordinamentale e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La disposizione di cui al **comma 23** non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, prevedendo esclusivamente, nell'ambito delle risorse precedentemente stanziare per la realizzazione del MOSE, una verifica da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il



Ministero dell'economia e delle finanze, di eventuali somme utilizzabili iscritte nel bilancio dello Stato e non più dovute, con esclusione delle somme perente, per contratti di finanziamento stipulati con istituzioni finanziarie per la realizzazione del sistema MOSE. Parimenti, la riprogrammazione di tali risorse con la delibera CIPE e l'eventuale riassegnazione per il completamento e messa in esercizio del modulo sperimentale elettromeccanico per la tutela e la salvaguardia della Laguna di Venezia, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Le disposizioni di cui ai **commi 24, 25 e 26** introducono misure di tutela dell'ambiente, del patrimonio culturale e paesaggistico nonché per la tutela della pubblica sicurezza per i siti italiani, di cui all'articolo 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 77, inseriti nella «lista del patrimonio mondiale», posti sotto la tutela dell'UNESCO".

Il **comma 24** prevede che nei siti inseriti nella «lista del patrimonio mondiale», posti sotto la tutela dell'UNESCO", sia vietato il rilascio di autorizzazioni e di ogni altro atto di assenso, ivi compresi le autorizzazioni paesaggistiche, i provvedimenti di valutazione di impatto ambientale e le concessioni demaniali per ogni attività avente ad oggetto la costruzione e l'esercizio di nuovi impianti di stoccaggio di GPL nei siti riconosciuti dall'UNESCO e l'avvio dell'esercizio degli impianti di stoccaggio GPL, collocati nei suddetti siti, già autorizzati alla data di entrata in vigore della presente disposizione e non ancora in esercizio, mentre il successivo **comma 25** prevede che con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, siano individuate le autorizzazioni e gli ulteriori atti di assenso, già adottati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che vengono dichiarati inefficaci ai sensi del comma 24, stabilendo anche criteri e modalità per il riconoscimento dell'eventuale indennizzo ai soggetti che, in relazione a progetti di costruzione e esercizio di nuovi impianti di stoccaggio di GPL nei siti riconosciuti dall'UNESCO, già autorizzati alla data di entrata in vigore della presente disposizione e non ancora in esercizio, hanno sostenuto i costi per la progettazione e le relative autorizzazioni di tali impianti.

Si prevede, pertanto, al **comma 26** l'istituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, di un fondo con una dotazione di euro 1 milione per l'anno 2020, di euro 15 milioni per l'anno 2021 e di euro 13 milioni per l'anno 2022, che costituisce limite di spesa, finalizzato all'erogazione, fino ad esaurimento delle risorse, di un indennizzo in favore degli beneficiari delle autorizzazioni o degli ulteriori atti di assenso, dichiarati inefficaci ai sensi del comma 25.

Sotto il profilo economico e finanziario, si evidenzia che, sulla base delle informazioni fornite dal Ministero dello sviluppo economico, alla data di entrata in vigore della presente disposizione (agosto 2020), sussiste un'unica fattispecie astrattamente riconducibile a quella disciplinata dalla lettera b) del comma 24. Si tratta dell'autorizzazione a realizzare nel Comune di Chioggia, nell'area portuale di Val da Rio, un deposito costiero di carburanti, destinato ad accogliere fra l'altro 9.000 mc di gas di petrolio liquefatto - GPL, di cui al decreto interministeriale del Ministero per lo sviluppo economico e del Ministero delle infrastrutture e trasporti - MIT 26 maggio 2015 n. 17407. Detto deposito non risulta ancora ultimato né entrato in funzione anche in ragione di provvedimenti di sequestro adottati dall'Autorità giudiziaria. In ogni caso con decreto interministeriale di cui al comma 25 saranno censite tutte le situazioni astrattamente riconducibili alle fattispecie di cui al comma 24.

Quanto alla determinazione della misura massima dell'eventuale indennizzo in relazione alla fattispecie sono evidenziata, si rappresenta che essa è stata effettuata con valutazioni prudenziali, avendo riguardo, in diritto, alle previsioni di cui all'articolo 21 – quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e ai principi di diritto enunciati dalla giurisprudenza amministrativa relativamente (si veda, da ultimo, Cons. Stato, Sez. V, 10 aprile 2020, n. 2358) alle ipotesi di indennizzo conseguenti all'adozione di provvedimenti di revoca "per sopravvenienza di diritto" e, in punto di fatto, alla tipologia ed all'entità di costi normalmente sostenuti in casi analoghi.

In via prudenziale, per tener conto degli effetti della complessiva ricognizione del decreto ministeriale di cui al comma 25, si è quindi stimato un onere complessivo di 29 milioni di euro nel



triennio 2020-2022. Quanto alla determinazione annuale della dotazione finanziaria del fondo, si precisa che essa è stata stimata in relazione ai tempi di adozione del decreto interministeriale di cui al comma 25 e delle attività connesse alla verifica della spettanza degli indennizzi, che rendono verosimile prevedere l'adozione del provvedimento amministrativo nell'ultimo bimestre dell'anno 2020, con conseguente spostamento degli oneri economici derivanti dall'eventuale indennizzo in misura prevalente nell'anno 2021 e nell'anno 2022.

Alla copertura degli oneri derivanti dal **comma 26**, pari a 1 milione di euro per l'anno 2020, 15 milioni di euro per l'anno 2021 e 13 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

Le disposizioni di cui al **comma 27**, finalizzate ad introdurre ulteriori misure di tutela ambientale per la laguna di Venezia, hanno carattere ordinamentale e non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le modifiche apportate al Senato ai commi del testo originario sono di natura ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Commi 27 bis- 27 sexies – Le disposizioni in esame sono finalizzate a disciplinare la movimentazione dei sedimenti e la loro immersione nella laguna di Venezia, introducendo una disciplina speciale in riferimento alle attività di movimentazione di sedimenti risultanti da escavo, rispetto a quella posta dall'articolo 109 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

In particolare, al comma 27-bis si prevede l'adozione, nei modi e nelle forme di cui all'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, di un decreto recante la disciplina delle modalità e delle disposizioni procedurali per il rilascio dell'autorizzazione all'effettuazione delle operazioni di cui sopra, compresi eventualmente i termini del procedimento, la durata dell'autorizzazione e le attività di monitoraggio e di controllo.

Il comma 27-ter dispone che le successive modifiche e integrazioni del decreto adottato ai sensi del comma 27-bis, con esclusivo riferimento ad aspetti tecnici quali parametri, valori-soglia, limiti di concentrazione e compatibilità con gli ambiti di rilascio, sono adottate con decreto, non avente natura regolamentare, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute e previa intesa con la Regione Veneto.

Il comma 27-quater prevede, che, ai fini del rilascio delle autorizzazioni, debba essere effettuata in ogni caso la valutazione di incidenza di cui all'articolo 5 del D.P.R. n. 357/1997, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 5-bis dell'articolo 109 del d.lgs 152/2006 che prevede che in caso di V.I.A. la competenza al rilascio dell'autorizzazione sia posta in capo all'Autorità competente al rilascio della V.I.A. (statale o regionale).

Il comma 27-quinquies istituisce presso il Provveditorato interregionale delle Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino- Alto Adige, Friuli Venezia Giulia una Commissione tecnico-consulativa con il compito di esprimere un parere obbligatorio in ordine al rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 27-bis.

Ai sensi del 27-sexies, si prevede che la Commissione di cui al comma 27-quinquies sia composta da cinque membri nominati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di cui uno designato dall'Istituto Superiore per la Protezione e la ricerca ambientale, con funzioni di presidente, uno dal Provveditore interregionale delle Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino- Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, uno dall'Istituto Superiore di Sanità, uno dall'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto e uno dal Consiglio Nazionale delle Ricerche. I componenti della Commissione, che restano in carica quattro anni e sono rinnovabili una sola volta, sono scelti tra il personale di livello dirigenziale appartenente ai ruoli delle amministrazioni designanti. Le funzioni di segreteria della Commissione sono svolte, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, dal Provveditorato interregionale delle Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino- Alto Adige, Friuli Venezia Giulia. Si prevede, infine, che ai componenti della Commissione di cui al comma 27-quinquies non spetti alcun emolumento, compenso, né rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto.



*All'uopo, si precisa che le funzioni di Segreteria verranno svolte dal personale assegnato all'Ufficio I "Risorse umane, Affari generali, Programmazione, Bilancio e Contabilità" del Provveditorato interregionale delle Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino- Alto Adige, Friuli Venezia Giulia. Attualmente, presso detto Ufficio sono assegnate quindici unità di personale, in grado di far fronte all'attività di Segreteria della Commissione.
Le disposizioni hanno contenuto ordinamentale e non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

Articolo 96

Rifinanziamenti e semplificazioni per il settore dell'editoria

La disposizione del **comma 1** novella l'articolo 57-bis, comma 1-ter, del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito con modificazione dalla legge 21 giugno 2017 n. 96, come da ultimo modificato dall'articolo 186 del decreto-legge n. 34/2020 (cd DL Rilancio), al fine di rafforzare il credito d'imposta per le imprese che effettuano investimenti pubblicitari nell'anno 2020.

La norma, in particolare, innalza da 60 a 85 milioni di euro il tetto di spesa previsto per la suddetta misura, in considerazione, per un verso, dell'ampliamento della platea disposto in sede di conversione del citato decreto Rilancio -attraverso l'estensione della misura agli investimenti effettuati sulle televisioni nazionali non partecipate dallo Stato- e, per altro verso, della maggiore attrattività del beneficio fiscale, che la stessa norma ha portato nel massimo dal 30 al 50 per cento dell'importo complessivo dell'investimento.

Sulla base delle stime più recenti sull'andamento del mercato pubblicitario nel secondo semestre dell'anno in corso, è ragionevole valutare che, nelle attuali condizioni di mercato, il previsto innalzamento del limite di spesa per il 2020 risulti necessario per soddisfare adeguatamente il potenziale fabbisogno delle richieste, scongiurando un'eccessiva compressione degli importi in sede di riparto proporzionale.

La norma reca un onere pari a 25 milioni di euro per l'anno 2020, cui si provvede ai sensi dell'articolo 114.

Il **comma 2** dispone l'incremento dall'8 al 10 per cento del credito d'imposta riconosciuto alle imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione, con riferimento alla spesa sostenuta nell'anno 2019 per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa. E' pertanto corrispondentemente innalzato il limite di spesa da 24 a 30 milioni di euro per l'anno 2020.

La norma è orientata a portare il beneficio fiscale al livello dell'analoga agevolazione riconosciuta negli anni 2004 e 2005 per l'intero comparto editoriale, da ultimo rifinanziata per le sole imprese editrici di giornali dalla legge di bilancio per l'anno 2011. Quest'ultima disposizione prevedeva, in favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici, un credito d'imposta pari al 10% delle spese di acquisto della carta, entro il tetto di spesa di 30 milioni di euro annui. L'importo a suo tempo richiesto fu di 47,2 milioni di euro e, conseguentemente, il credito erogato fu del 6,35% delle spese sostenute (pari al 63,5% del richiesto). La disposizione ripropone quindi l'originaria configurazione dell'agevolazione, allineando ad essa tanto la percentuale di spesa ammessa al credito d'importo, portata al 10 per cento, quanto il tetto di spesa, innalzato a 30 milioni di euro per il 2020.

Considerato che le tirature annue dei quotidiani e periodici sono diminuite di circa il 40% rispetto al 2011, tale importo appare oggi commisurato al volume atteso della spesa.

La norma reca un onere pari a 6 milioni di euro per l'anno 2020, cui si provvede ai sensi dell'articolo 114.

Le disposizioni di cui ai **commi 3, 4 e 5** introducono, limitatamente all'anno di contribuzione 2020, un regime derogatorio straordinario ai fini dell'accesso ai contributi diretti all'editoria ai sensi del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, orientato a neutralizzare i riflessi finanziari derivanti dalla crisi economica connessa all'epidemia da COVID-19 e a semplificare i relativi procedimenti amministrativi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 5, in particolare prevede che, qualora dall'applicazione dei criteri di calcolo di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, derivi un contributo di importo inferiore



a quello erogato alla medesima impresa nell'anno precedente, il suddetto importo venga parificato a quello percepito per tale anno. In caso di insufficienza delle risorse stanziare, resta comunque applicabile il criterio del riparto proporzionale di cui all'articolo 11, comma 1, secondo periodo, del medesimo decreto.

Il **comma 6** reca, viceversa, una modifica a regime della suddetta disciplina, finalizzata a consentire l'accesso alla contribuzione diretta alle cooperative giornalistiche costituite per subentrare nella gestione di una testata quotidiana di proprietà di una società editrice in procedura fallimentare, anche in carenza del requisito di almeno due anni di anzianità di costituzione dell'impresa e di edizione della testata per la quale si chiede il contributo, nonché del requisito di proprietà della testata per la quale si richiede il contributo.

Nel complesso, le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 non determinano riflessi di finanza pubblica, in quanto la contribuzione diretta alle imprese è finanziata, a legislazione vigente, a valere sugli ordinari stanziamenti del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione istituito dalla legge 26 ottobre 2016, n. 198, entro il limite delle risorse annualmente disponibili. In caso di richieste eccedenti tale limite, il contributo è infatti comunque rideterminato mediante riparto proporzionale ai sensi dell'articolo 11, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70.

Il comma 7 prevede la copertura finanziaria recati dai commi 1 e 2 pari a 31 milioni di euro per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo 114.

VII - Misure fiscali

Articolo 97

Ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi

In alternativa a quanto già disposto con il DL 19 maggio 2020, n. 34, la norma prevede un'ulteriore modalità di rateizzazione dei versamenti sospesi. In particolare, gli importi sospesi possono essere versati per il 50% in un'unica soluzione entro il 16 settembre o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate di pari importo a partire dal 16 settembre 2020. Il versamento del restante 50% può essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Rispetto alla quantificazione riportata nella RT al DL 34/2020, alla luce del monitoraggio effettuato sulla base dei dati disponibili più aggiornati, si stima che l'ammontare dei versamenti tributari sospesi sia di 4.152 mln di euro di cui 1.362 mln riferiti alle minori ritenute di lavoro dipendente, 175 mln alle minori ritenute di lavoro autonomo (professionisti), 2.451 mln all'Iva, 117 mln all'addizionale regionale e 47 mln all'addizionale comunale.

Ritenute di lavoro dipendente del settore privato

Per valutare l'effettivo impatto delle misure di sospensione sulle ritenute di lavoro dipendente del settore privato è stata utilizzata una metodologia che tiene conto delle dinamiche retributive, degli effetti del calo congiunturale (espresso in termini di minori occupati) e dell'impatto della cassa integrazione. Attraverso tali informazioni è stato stimato un gettito "teorico" delle ritenute che si sarebbe verificato in assenza di sospensioni; il differenziale tra il gettito "teorico" e il gettito effettivo rappresenta l'ammontare delle ritenute sospese, stimate in **1.362 milioni di euro**.

Addizionali regionali e comunali

La stima dei versamenti sospesi per le addizionali regionali e comunali è proporzionale ai versamenti relativi alle ritenute di lavoro. Per l'addizionale regionale la stima dei versamenti sospesi è di **117 milioni di euro**; per l'addizionale comunale è di **47 milioni di euro**.

Ritenute dei professionisti

Nel 2020 si stima una riduzione delle ritenute di lavoro autonomo di circa il 7% e una riduzione del 48% concentrata nel secondo trimestre dell'anno. Sulla base di tali ipotesi è stata elaborata una previsione mensile di gettito in assenza di sospensioni; il differenziale rispetto al gettito effettivo



mensile registrato nei mesi di aprile, maggio e giugno rappresenta l'ammontare delle ritenute sospese, pari a **175 milioni di euro**.

Iva sugli scambi interni

Al fine di stimare l'effettivo impatto sul gettito delle sospensioni dei versamenti Iva, previsti dai DL 18 e 23 del 2020 per i mesi di marzo, aprile e maggio, è stata utilizzata una metodologia basata sui dati della fatturazione elettronica. La verifica degli effetti della sospensione, infatti, non può basarsi sul confronto dei versamenti mensili del 2020 con quelli del 2019 poiché la diffusione dell'emergenza sanitaria, a partire dalla fine di febbraio, ha generato un peggioramento del quadro congiunturale. Per isolare gli effetti del peggioramento congiunturale, è stato stimato un gettito teorico utilizzando i dati mensili aggiornati relativi all'imponibile affluiti nella banca dati della fatturazione elettronica. La differenza tra il gettito teorico e il gettito effettivamente riscosso rappresenta la stima dei versamenti sospesi, pari a **2.451 milioni di euro**.

La ripresa della riscossione del 50% delle imposte sospese a partire dal mese di settembre 2020 in 4 rate di uguale importo è pari a **2.076 milioni di euro**; il restante 50% in 24 rate comporta versamenti annuali di **1.038 milioni di euro per il 2021 e per il 2022, come riporta la seguente Tabella**.

	Versamenti tributari sospesi	2020	2021	2022
		sett-dic	gen-dic	gen-dic
Ritenute	1.362,0	681,0	340,5	340,5
Ritenute professionisti	175,0	87,5	43,8	43,8
Iva	2.451,0	1.225,5	612,7	612,7
Addizionale regionale	116,9	58,4	29,2	29,2
Addizionale comunale	47,1	23,6	11,8	11,8
T O T A L E	4.152,0	2.076,0	1.038,0	1.038,0

in milioni di euro

La misura, pertanto, comporta i seguenti effetti finanziari relativi ai versamenti tributari:

2020	2021	2022	2023
-2.076	+1.038	+1.038	0

in milioni di euro

Per quanto riguarda i contributi previdenziali le somme interessate dalla sospensione sono state 2.414 milioni di euro per i datori di lavoro dipendente e 526,4 milioni di euro per i lavoratori autonomi. Si stima inoltre una sospensione dei contributi Inail pari a 402 milioni di euro.

La misura, pertanto, comporta i seguenti effetti finanziari relativi ai contributi previdenziali:

2020	2021	2022	2023
-1.672	+836	+836	0

Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 3.748 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

Articolo 97-bis

(Due per mille per associazioni culturali)



La disposizione introduce per il solo anno finanziario 2021 la possibilità per i contribuenti di

attribuire una quota del due per mille della propria IRPEF ad una associazione culturale iscritta in un apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. A tal fine è previsto un limite di spesa di 12 milioni di euro e pertanto nel caso in cui dall'applicazione della disposizione risulti un importo maggiore si opererà una riduzione proporzionale tra le associazioni culturali ammesse della quota di due per mille attribuita.

La stessa disposizione prevede che agli oneri del 2021 si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto.

Articolo 98

Proroga del termine di versamento del secondo acconto per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale

La disposizione proroga al 30 aprile 2021 il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

Sono interessati dalla proroga i soggetti tenuti all'applicazione degli Indici di affidabilità fiscale (ISA) e i contribuenti forfetari.

La proroga è limitata ai soli contribuenti che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

La stima della disposizione si basa sulle previsioni delle entrate della seconda rata di acconto per i soggetti ISA e forfetari pari a 5,7 miliardi complessivi, dato che tiene conto dei più recenti andamenti macroeconomici.

Sulla base dei dati della fatturazione elettronica nel semestre gennaio-giugno 2020 rispetto all'analogo periodo del 2019 e dei più recenti andamenti macroeconomici, si stima che il gettito atteso dai soggetti ISA e forfetari con una riduzione del fatturato inferiore al 33% che verseranno alla scadenza del 30 novembre 2020 sia pari a 3,5 miliardi di euro e che il gettito oggetto della disposizione di proroga è pari a 2,2 miliardi (5,7-3,5 miliardi).

Pertanto il differimento al 2021 dei versamenti del secondo acconto per i soggetti ISA e i forfetari con una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel periodo gennaio-giugno 2020 rispetto all'analogo periodo del 2019 genera un onere di 2,2 miliardi nel 2020 e un corrispondente maggior gettito nel 2021.

Gli effetti differenziali rispetto alle previsioni di bilancio sono riportati nella tabella seguente:

	2020	2021
IRPEF	-700	700
IRES	-1.000	1.000
IRAP	-500	500
Totale	-2.200	2.200

Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 2.200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

Articolo 98- bis

Proroga dei versamenti da dichiarazione per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale

Sulla base dei versamenti risultanti al 31 agosto e con riferimento ai dati della fatturazione elettronica aggiornati a tutto giugno è stata selezionata la platea di contribuenti interessata dalla



norma. Sono stati individuati 104.338 contribuenti che presentano un calo di fatturato uguale o superiore al 33% rispetto al 2019.

Assumendo un importo medio di versamento calcolato tenendo conto dei versamenti 2019 e dei risultati della fatturazione elettronica e considerando che i versamenti mancanti avvengano entro 90 giorni dalla scadenza secondo quanto stabilito dall'istituto del ravvedimento operoso con l'applicazione della sanzione ridotta a 1/9 del 15% (pari a 1,67%), la stima del gettito derivante dalle sanzioni applicabili a legislazione vigente è di circa 15,8 milioni di euro.

La riduzione della sanzione nella misura dello 0,8% con il vincolo che il versamento avvenga entro il 30 ottobre determina un minor gettito di 7,6 milioni di euro nel 2020.

Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto.

Articolo 99

Proroga riscossione coattiva

Alla proroga del termine della sospensione di cui all'art. 68 del DL n. 18/2020 (termine già modificato dall'art. 154 del DL n. 34/2020), avente ad oggetto i termini dei versamenti, derivanti da cartelle di pagamento, nonché dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, è associato un peggioramento dei valori tendenziali della riscossione che tenevano già conto del mutato contesto economico, ma che presupponevano una progressiva ripresa a partire dal mese di settembre, in conseguenza del riavvio delle attività e in particolare della notifica delle cartelle di pagamento.

Rispetto a tale scenario, l'estensione del periodo di sospensione fino al 15 ottobre 2020, comporterà un impatto sul gettito della riscossione da ruolo 2020, così stimato:

milioni di euro	Impatto sul gettito 2020
TOTALE	-151,4
ERARIO	-78,4
ENTI PREVIDENZIALI	-55,1
ALTRI ENTI	-17,9

La disposizione in argomento, inoltre, estende dal 31 agosto 2020 al 15 ottobre 2020 anche la sospensione delle verifiche ex art. 48-bis del DPR n. 602/1973 prevista dall'art. 153 del DL n. 34/2020. Ciò determina impatti sul gettito che sono stati stimati prendendo a riferimento il volume medio mensile (rilevato in un periodo di 18 mesi da luglio 2018 a dicembre 2019) degli incassi derivanti dai pignoramenti conseguenti all'attività di verifica dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni, prevista dall'art. 48-bis del DPR n. 602/1973, pari a circa 17,6 milioni di euro (volume medio mensile).

Considerando che gli effetti di tali previsioni si estenderanno per un periodo di ulteriori 1,5 mesi, l'impatto stimato sul gettito del 2020 risulta essere il seguente:

milioni di euro	Impatto sul gettito 2020
TOTALE	-26,4
ERARIO	-14,8
ENTI PREVIDENZIALI	-7,3
ALTRI ENTI	-4,3

Con riferimento all'estensione al 15 ottobre 2020 del termine di sospensione, previsto dall'art. 152, comma 1, del DL n. 34/2020, degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall'agente della riscossione, nonché dai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lett. b),



del d.lgs. n. 446/1997, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, la stima degli effetti sul gettito ha considerato il volume medio mensile (rilevato per l'anno 2019 e con riguardo ai pignoramenti effettuati dall'Agenzia delle entrate- Riscossione) degli incassi conseguenti ai pagamenti del terzo pignorato, in presenza di redditi da lavoro dipendente e da pensione, pari a circa 7,9 milioni di euro (volume medio mensile).

Tenuto conto che tali disposizioni opereranno per un ulteriore periodo di 1,5 mesi, l'impatto stimato sul gettito del 2020 risulta essere il seguente:

milioni di euro	Impatto sul gettito 2020
TOTALE	-11,8
ERARIO	-6,6
ENTI PREVIDENZIALI	-3,3
ALTRI ENTI	-1,9

Riepilogando, l'impatto complessivamente atteso sul gettito derivante dalla disposizione in argomento risulta pari a:

milioni di euro	Impatto sul gettito 2020
TOTALE	-189,6
ERARIO	-99,8
ENTI PREVIDENZIALI	-65,7
ALTRI ENTI	-24,1

Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 65,7 milioni di euro per l'anno 2020 in termini di saldo netto da finanziare e in 165,5 milioni di euro per l'anno 2020 in termini di indebitamento netto e di fabbisogno, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

Articolo 100

Concessioni del demanio marittimo, lacuale e fluviale

Con riferimento alla disposizione in esame occorre tener presente che il quadro normativo riferito alle competenze gestorie in materia di concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative e per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, prevede che le stesse siano incardinate a livello dei Comuni e delle Regioni e che il SID (Sistema informativo demanio marittimo) sia incardinato presso il MIT e dallo stesso gestito, relazionandosi con gli enti territoriali ai fini dell'implementazione dei relativi dati.

Ciò posto, sulla base dei dati forniti dal MIT, le concessioni sul demanio marittimo con qualunque finalità (turistico-ricreativo, nautica da diporto, cantieristica navale, produttivo e industriali, etc) vigenti al 2019 risultano essere pari a 29.689.

Sulla scorta dei predetti dati forniti dal MIT si rappresenta che:

- l'ammontare richiesto complessivo dei canoni risulta pari a più di 115 mln di euro nel 2019;
- l'ammontare riscosso a qualunque titolo per l'utilizzo di beni/aree del demanio marittimo, risulta pari a 83,3 mln di euro;
- il totale ancora da versare dal 2007 al 2020 risulta pari a circa 235 mln;
- il totale dei canoni riferiti alle pertinenze demaniali marittime per il 2020 ammonterebbe a 5,8 mln di euro.

L'articolo in parola al **comma 2**, abroga – a decorrere dal 2021 - i canoni riferiti ai valori OMI per le pertinenze demaniali marittime, assoggettando le stesse alle misure tabellari previste per le opere di difficile rimozione. Al riguardo, si ipotizza che, a parità di numero di concessioni e presupponendo il pagamento da parte di tutti i concessionari, si realizzi una diminuzione degli



importi da richiedere ai concessionari, con una diminuzione del conseguente gettito.

Sulla base dei dati messi a disposizione dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti estratti dal SID, che presuppone il corretto inserimento da parte degli Enti gestori, emerge che i canoni richiesti ai concessionari "pertinenziali" nel 2020 ammontano a circa 5,8 mln di euro, comprensivo della nautica da diporto. Tale valore, considerata anche la sospensione degli incameramenti ex art. 49 del cod. nav. disposta dall'art. 182 del D.L. 34/2020, può essere assunto come valore massimo di riferimento annuo di mancato introito a decorrere dal 2021.

Il comma 3 dispone che alle concessioni per la nautica da diporto si applicano, con efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2007, le misure dei canoni di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dal comma 3 del presente articolo (ossia senza valori OMI per le pertinenze). Le somme versate in eccedenza rispetto a quelle dovute a decorrere dal 1° gennaio 2007 sono compensate - a decorrere dal 2021 - con quelle da versare allo stesso titolo, in base alla medesima disposizione, in rate annuali costanti per la residua durata della concessione.

Sulla base dei dati estratti dal SID emerge che i canoni riferiti ai valori OMI richiesti ai concessionari per la nautica da diporto nel periodo compreso tra il 2007 e il 2020 ammontano a complessivi €. 1.765.172.

Non essendo possibile determinare la superficie effettiva delle sole pertinenze relative alla nautica da diporto e stimando in 16 euro/mq. il valore OMI medio, si evidenzia che, a parità di numero di concessioni e presupponendo il pagamento da parte di tutti i concessionari dei canoni, l'applicazione dei valori tabellari relativi alle opere di difficile rimozione pari a 2,65 €/mq. determina una riduzione dell'importo dovuto dai concessionari in relazione alle sole pertinenze di 144 mila euro a partire dall'anno 2020 ed a complessivi 1,3 milioni di euro per il periodo compreso tra l'anno 2007 e l'anno 2019, compensabili dal 2021.

Di seguito si riporta la tabella riepilogativa dei valori richiamati in precedenza.

Valori Omi locali commerciali		Anno	Mq. Stimati	Canoni calcolati sulla base dei valori OMI	Canoni calcolati sulla base dei valori tabellari punto 1.3 (opere di difficile rimozione €/mq. 2,65)	Perdita stimata
Forze dei Marmi	30,00	2007				
Rimini	15,00	2008				
Santa M. Ligure	16,80	2009	8.646	139.415	22.912	116.503
Fregene	10,80	2010	9.000	145.131	23.851	121.280
Amalfi	32,10	2011	9.642	155.480	25.552	129.928
Maratea	5,50	2012	4.372	70.504	11.587	58.918
Diamante	9,30	2013	9.263	149.371	24.548	124.823
Otranto	9,50	2014	9.238	148.955	24.479	124.476
		2015	9.192	148.219	24.359	123.861
		2016	9.154	147.614	24.259	123.355
		2017	9.185	148.107	24.340	123.767
		2018	10.431	168.201	27.642	140.559
		2019	10.652	171.759	28.227	143.532
		2020	10.692	172.415	28.335	144.080
				1.765.172	290.090	1.475.082
Media a mq.	16,13					

Per quanto attiene alla previsione di cui al comma 4 ai sensi della quale dal 1° gennaio 2021 l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime con qualunque finalità non può, in ogni caso, essere inferiore a euro 2.500, si rappresenta che, sempre secondo i dati forniti dal MIT, nel 2019, le concessioni di importo unitario superiore a 2.500 euro annui sono pari a 8.108 per un gettito richiesto di circa 101 mln di euro, mentre quelle di importo inferiore a 2.500 euro annui sono pari a 21.581, con un canone annuo complessivamente richiesto pari a circa 14 mln di euro.



Pertanto, sulla scorta dei predetti dati forniti dal MIT, l'aumento dell'importo minimo a 2.500 euro annui determinerebbe, se tutti i concessionari effettuassero i relativi pagamenti, un gettito pari a circa 54 mln di euro (con un incremento dell'importo pari a circa 39 mln di euro annui).

Per quanto attiene il comma 5, ai sensi del quale si dispone la sospensione, fino al 15.12.2020, dei procedimenti giudiziari e amministrativi inerenti al pagamento dei canoni, compresi quelli di riscossione coattiva, nonché di decadenza della concessione per mancato versamento del canone delle concessioni marittime per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto e per finalità turistico-ricreative, si rappresenta che la sospensione non sembra produrre effetti sul bilancio dello Stato in quanto la stessa cessa prima della chiusura contabile dell'anno e, comunque, è breve il lasso di tempo tra l'entrata in vigore del presente decreto-legge e la predetta data del 15.12.2020.

Al riguardo, occorre tenere presente che il pagamento delle concessioni demaniali marittime aventi ad oggetto cd "pertinenziali" è sospeso fino al 30 settembre 2020 per effetto dell'art. 34 del D.L. 162/2019.

Relativamente alle previsioni dei commi da 7 a 10 che disciplinano la definizione agevolata dei procedimenti giudiziari o amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore della presente norma, concernenti il pagamento dei canoni per finalità turistico-ricreative derivanti dall'applicazione dei criteri per il calcolo di cui all'articolo 03, comma 1, lettera b), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 (riguardante tutte le varie tipologie di concessioni demaniali marittime ivi elencate), è difficile effettuare un calcolo in merito agli effetti economici che potrebbero discendere a carico del bilancio dello Stato e all'ammontare presunto del gettito derivante dall'applicazione della norma in esame, in quanto l'adesione al meccanismo agevolato è difficile da ipotizzare.

In relazione alla predetta definizione agevolata si evidenzia che, dai dati in possesso del MIT dal 2007 al 2020, l'importo complessivo residuo (differenza tra richiesto e corrisposto) ammonta a circa 235 mln di euro. Pertanto laddove si ipotizzasse un'adesione di circa il 30% degli aventi diritto, sarebbero interessati dalla previsione in questione concessioni per un ammontare dovuto di circa 70,5 mln di euro. Al riguardo, se tutti optassero per il pagamento in un'unica soluzione il gettito previsto ammonterebbe a circa 21 mln, mentre se aderissero al pagamento del 60% del dovuto, in sei rate annuali, gli introiti previsti sarebbero pari a circa 7 mln annui per un totale di 42 mln.

Va evidenziato che i procedimenti giudiziari ed amministrativi pendenti, oggetto di definizione in base alle disposizioni di cui ai cennati commi da 7 a 10, attengono a somme, spesso riferite ad annualità pregresse, per le quali la realizzazione a favore dell'Erario presenta notevoli difficoltà e un ampio margine di alea circa la possibilità di pervenire alla riscossione. Il gettito derivante dai versamenti effettuati per la definizione dei predetti procedimenti, oltre ad esser acquisito con estrema rapidità, assicura la realizzazione di somme che potrebbero anche risultare non inferiori a quanto si potrebbe recuperare nel tempo, con la prosecuzione dei procedimenti in parola.

Valutando – sotto il profilo finanziario – l'articolo in esame nel suo complesso, si considera quanto segue:

- a decorrere dal 2021 gli effetti negativi sul gettito recati dal comma 2 e dal comma 3 (valutati in circa 6,1 milioni annui) trovano ampiamente compensazione nell'effetto positivo derivante dalla disposizione contenuta nel comma 4 (39 milioni annui);
- dal 2021 in poi il margine di maggior gettito recato dal comma 4, che residua a seguito della compensazione del minor gettito di cui ai commi 2 e 3, valutato in 32,9 milioni annui, viene prudenzialmente ridotto al 50 per cento (16,5 milioni) al fine di costituire, con il restante 50 per cento, una adeguata salvaguardia per possibili effetti negativi sulle entrate derivanti dalla definizione agevolata prevista dai commi da 7 a 10;
- conclusivamente, si può affermare che l'articolo in esame, a decorrere dal 2021, determina un maggior gettito prudenzialmente stimato – come sopra esposto – in 16,5 milioni annui.;
- si determina invece un onere di euro 144.000 nell'anno 2020 – recato dalla disposizione di cui al comma 3 – alla cui copertura si provvede ai sensi dell'articolo 114.



La modifica al comma 7, introdotta dal Senato riduce l'ambito di applicazione della definizione

agevolata prevista e disciplinata dai commi da 7 a 10, pertanto, riducendo l'ambito di applicazione del meccanismo di definizione agevolata, non comporta nuovi o maggiori oneri contribuendo, al contrario, a limitare la possibilità che dal meccanismo agevolato si producano effetti di minor gettito.

Comma 10-bis – La disposizione non determina effetti finanziari, tenuto conto del tenore chiarificatorio.

Articolo 101

Concessione della gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale

La presente proposta normativa, garantendo l'acquisizione degli importi dovuti entro l'anno 2020, risulta ad invarianza finanziaria.

Articolo 102

Inibizione di siti web

Commi 1, 2 e 3- Le disposizioni che migliorano l'ambito dei poteri dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per contrastare i fenomeni illegali e consentono un maggior presidio sul controllo dell'offerta tramite siti web, permettono di canalizzare i prodotti verso l'offerta autorizzata e le modalità consentite, con indubbio beneficio anche per l'erario laddove i prodotti del circuito legale consentano il recupero dell'imposizione tributaria.

Comma 1 bis- La disposizione amplia il novero delle fattispecie per le quali può essere impartito dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli l'ordine di rimozione dalle reti telematiche o di telecomunicazione della propaganda di iniziative volte a pubblicizzare servizi o prodotti non conformi alle norme vigenti nei diversi settori. L'inclusione dei prodotti accessori ai tabacchi da fumo tra quelli per i quali può essere ordinata la rimozione dalle reti telematiche o di telecomunicazione per non conformità alla legge permette il contrasto efficace di fenomeni illegali e facilita la canalizzazione della domanda verso l'offerta autorizzata, con effetti benefici per l'Erario. In ogni caso, dalla disposizione non derivano oneri per la finanza pubblica.

Articolo 103

Servizi dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli

La disposizione di tipo ordinamentale intende adeguare la legge istitutiva dell'Agenzia delle dogane e dei Monopoli, vecchia di oltre 20 anni, alla nuova e attuale fisionomia dell'Agenzia. Alla presente disposizione non si ascrivono effetti finanziari.

Modifiche introdotte dal Senato ai commi 1 e 2 e comma 4-bis - Dal punto di vista finanziario la norma non arreca nessun onere al bilancio dello Stato per i seguenti motivi. La costituenda società, in quanto società con finalità di lucro sarà in grado di produrre ricavi molto superiori ai costi di esercizio mediante lo svolgimento delle proprie attività sociali e la vendita dei servizi di certificazione ai clienti, con possibilità di crescita esponenziale. Gli introiti stimati quindi deriveranno dalla vendita dei servizi di certificazione che la società offrirà sul mercato ai propri clienti e che saranno suddivisi in due tipologie:

- Servizio di analisi tecnico-scientifica e controllo: gli operatori ADM procederanno in base ad un protocollo tecnico scientifico a prelevare campioni di merce e ad analizzarla nei propri laboratori

- Servizio di uso del certificato del bollino di qualità ADM: qualora il prodotto analizzato soddisfi gli standards di qualità (assenza di elementi nocivi e provenienza certificata), sulla confezione dello stesso potrà essere apposto il bollino di qualità di ADM, previa corresponsione ad ADM di una royalty per l'utilizzo del bollino di qualità, e sino a quando i controlli previsti da ADM nei protocolli tecnico scientifici garantiscano il mantenimento degli standards qualitativi. In considerazione della grande vastità di prodotti che possono essere certificati con le predette modalità (liquori, vini, oli, tessuti, mascherine, gioielli) e della possibilità di crescita esponenziale praticamente senza limite, è possibile presupporre ricavi già dal primo anno di molto superiori ai



costi, ma con possibilità di crescita esponenziale mediante messa in atto di appropriate strategie di marketing.

In relazione ai costi iniziali per l'avviamento delle attività, gli stessi non genereranno alcun onere sul bilancio pubblico per i seguenti motivi:

- La società non dovrà effettuare investimenti in conto capitale ma utilizzerà quello già fatti da ADM, che consistono nei laboratori chimici, mediante apposito contratto di servizio.

- La società avrà sede presso la direzione generale di ADM

- L'Amministratore Unico della società è il Direttore generale di ADM, che svolgerà detto incarico senza oneri aggiuntivi per le finanze pubbliche.

- Il personale e le figure professionali necessarie all'avviamento della società saranno autofinanziati con i ricavi delle attività sociali e pertanto in numero coerente con i risultati finanziari.

- Oltre AD (DG ADM), il personale esterno è così composto: 1 dirigente (marketing- vendite) e 6 amministrativi: 1 contabile, 2 funzionari amministrativi (1 giuridico e 1 economico) e 3 assistenti (segreteria).

- Le somme utilizzate per l'avviamento della società saranno anticipate esclusivamente a carico del socio unico ADM e prelevate dai fondi disponibili di ADM relativi a risorse accantonate nelle gestioni precedenti e pertanto nessun onere graverà sul bilancio dello Stato.

La norma genera oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto pari a 600.000 euro per l'anno 2021, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Articolo 104

Apparecchi da divertimento senza vincita in denaro

La disposizione mira a rendere gli apparecchi da divertimento senza vincite in denaro non utilizzabili fraudolentemente come apparecchi con vincita in denaro.

Alla presente disposizione non si ascrivono effetti finanziari sulle entrate erariali.

Articolo 105

Lotteria degli scontrini cashless

La disposizione prevede che tutte le somme presenti sul pertinente capitolo di spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 1, comma 542, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono interamente destinate alle spese amministrative e di comunicazione connesse alla lotteria degli scontrini. Dalla disposizione non derivano pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La disposizione prevede che per le attività connesse alla lotteria degli scontrini, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a stipulare fino a sei contratti di lavoro a tempo determinato per la durata massima di 15 mesi con decorrenza non antecedente al 1° ottobre 2020 e per un importo individuale non superiore a 40.000 euro complessivi. L'importo massimo di 240.000 euro, riferito ai sei contratti, trova copertura nell'ambito delle risorse disponibili sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 542, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Articolo 106

Rivalutazione dei beni delle cooperative agricole

Alla disposizione che introduce solo una precisazione non si ascrivono effetti finanziari.

Articolo 107

Differimento del termine di versamento della tassa automobilistica per i veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente



La disposizione in esame proroga dal 31 luglio al 31 ottobre il termine per il versamento della tassa automobilistica per i veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente e rinvia al 30 settembre 2020 il termine per l'emanazione del decreto di cui all'art. 51, comma 2-bis, del D.L. n. 124/2019.

Alla disposizione non si ascrivono effetti in termini di minori entrate tenuto conto della circostanza che il differimento dei versamenti previsto assicura in ogni caso la riscossione del gettito entro il corrente anno.

Articolo 108

Maggiorazione ex-Tasi

La modifica proposta precisa la modalità di applicazione della maggiorazione dell'aliquota IMU nella misura massima dello 0,8 per mille. Alla disposizione non si ascrivono oneri e si confermano gli effetti finanziari indicati nella relazione tecnica della legge n. 160 del 2019.

Articolo 109

Proroga esonero TOSAP e COSAP

Comma 1, lettere a), b) e c) - Le disposizioni in esame prorogano per i mesi di novembre e dicembre l'esenzione ai fini TOSAP e COSAP prevista dall'articolo 181, comma 1, del D.L. n. 34/2020 a favore delle aziende di pubblico esercizio.

Adottando la stessa metodologia utilizzata nella relazione tecnica a corredo dell'articolo 181 in esame, si stimano ulteriori minori entrate da ristorare ai comuni per l'anno 2020 pari a 42,5 milioni di euro.

Comma 1, lettere a-bis) e a-ter) - *La modifica apportata in sede di esame presso il Senato estende fino al 15 ottobre del corrente anno l'esonero dal pagamento di TOSAP e COSAP a favore dei titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico per l'esercizio del-commercio su aree pubbliche, previsto dall'articolo 181, comma 1-bis, del D.L. n. 34/2020. A legislazione vigente l'agevolazione in esame è disposta per il periodo dal 1° marzo al 30 aprile 2020.*

Sulla base di quanto previsto dalla relazione tecnica originaria si stima che l'estensione dell'agevolazione determini una ulteriore perdita di gettito di 34,38 milioni di euro, rispetto a quanto già previsto. Tale importo rappresenta quindi l'onere della presente disposizione e dovrà essere ristorato ai comuni interessati.

Nel complesso, gli effetti negativi relativi all'esonero previsto per gli ambulanti per l'intero periodo 1° marzo-dicembre 2020, inclusi quelli correlati alla disposizione già vigente, ammontano a 46,88 milioni di euro.

All'onere derivante del presente articolo, pari a 76,88 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede, quanto a 42,5 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 114 e, quanto a 34,38 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto.

Articolo 110

Rivalutazione generale dei beni d'impresa e delle partecipazioni 2020

Commi da 1 a 7 - La misura prevede una nuova applicazione delle disposizioni di cui art.1 commi da 889 a 897 della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (rivalutazione dei beni di impresa), in relazione ai beni aziendali risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, con un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 3% per i beni ammortizzabili e non ammortizzabili e il riconoscimento dei maggiori valori ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita. L'imposta relativa all'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione è pari al 10%.



Dall'analisi dei versamenti F24 relativi alla riproposizione della norma (L.145/2018) risulta che l'importo a debito di competenza 2019 è pari a circa 390 milioni di euro (codici tributo 1811 e 1813).

In considerazione del notevole interesse manifestato dagli operatori in occasione di ogni riproposizione di tale rivalutazione, si assume un esborso finanziario da parte dei contribuenti, anche se con una aliquota ridotta, in linea con quanto rilevato dai dati F24 e valutato in circa 390 milioni di euro. Va peraltro sottolineato che, con un'aliquota inferiore, fissata in misura sensibilmente più bassa rispetto alle aliquote adottate nelle misure che hanno agevolato negli anni scorsi le rivalutazioni dei beni di impresa prevedendo aliquote più elevate (12% e 10%), la stima dell'imposta sostitutiva produce la rivalutazione di maggiori valori rispetto a scenari che assumono aliquote più alte, in considerazione della maggiore convenienza ad aderire alla misura.

Considerando un acconto IRES/IRPEF del 75% e IRAP dell'85%, il pagamento dell'imposta sostitutiva in tre rate, da versare a partire dal termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è effettuata e il riconoscimento dei maggiori valori a partire dal 2021, gli effetti finanziari sono i seguenti:

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Imposta sostitutiva	130	130	130	0	0	0
IRES/IRPEF	0	-57,3	-174,5	-119,7	-124,6	-124,6
IRPEF	0	-2,5	-27,4	-19,9	-19,9	-19,9
IRAP	0	-15	-52,4	-32,4	-32,4	-32,4
Totale	130	55,2	-124,3	-172	-176,9	-176,9

in milioni di euro

Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 74,8 milioni di euro per l'anno 2022, 254,3 milioni di euro per l'anno 2023, 172 milioni di euro per l'anno 2024 e 176,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

Le modifiche al comma 2 introdotte dal Senato non determinano effetti finanziari rispetto alla valutazione della norma originaria in considerazione del fatto che essa tende a specificare meglio l'applicazione della rivalutazione per le imprese che hanno l'esercizio non coincidente con l'anno solare.

Articolo 111

Riscossione diretta società in house

La modifica è diretta a correggere un errore materiale contenuto nella legge di bilancio 2020 e a consentire alle società *in house*, interamente costituite con capitale pubblico, l'incasso diretto delle entrate degli enti locali. La disposizione non comporta oneri per la finanza pubblica.

Articolo 112

Raddoppio limite welfare aziendale anno 2020

La proposta in esame dispone che, per il solo 2020, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente di cui all'articolo 51, comma 3, del TUIR è incrementato fino a un importo complessivo non superiore a euro 516,46 annuali.

La legislazione vigente prevede, per detto valore, la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente fino ad un limite di 258,23 euro. Se il valore è superiore, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.

Sulla base di elaborazioni effettuate sul modello di Certificazione Unica per l'anno di imposta 2018, risulta che l'ammontare del valore in esame per importi compresi tra 258,23 e 516,46 euro è di circa 30,4 milioni di euro. Per tener conto delle aziende che nel periodo di crisi economica dovuta all'emergenza epidemiologica da Covid-19 intendono procedere a forme di sostegno del reddito a favore dei propri dipendenti, detto ammontare viene incrementato di un terzo per un totale di 40,6 milioni di euro.



Considerando un'aliquota marginale media del 30 per cento, si stima una perdita di gettito di competenza annua di Irpef di circa -12,2 milioni di euro, e di -0,7 e -0,3 milioni di euro rispettivamente di addizionale regionale e comunale.

Considerando la decorrenza per il solo anno 2020 e assumendo che le erogazioni avvengano prima del mese di dicembre, si stima il seguente andamento finanziario:

	2020	2021	2022	2023
IRPEF	-12,2	0,0	0,0	0,0
Addizionale regionale	0,0	-0,7	0,0	0,0
Addizionale comunale	0,0	-0,4	0,1	0,0
Totale	-12,2	-1,1	0,1	0,0

In milioni di euro

Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 12,2 milioni di euro per l'anno 2020 e in 1,1 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

Articolo 113

Modifica dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 49 del 2020

La disposizione non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

VIII – Disposizioni finali e copertura finanziaria

Articolo 113-bis

Clausola di salvaguardia

La norma prevede una clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, la stessa non comporta oneri per la finanza pubblica.

Articolo 114

Norma di copertura

Il **comma 1** dispone che gli effetti finanziari del presente decreto sono coerenti con l'autorizzazione al ricorso all'indebitamento approvata il 29 luglio 2020 dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica con le Risoluzioni di approvazione della Relazione al Parlamento presentata ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Il presente decreto utilizza altresì una quota, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2028 in termini di fabbisogno e indebitamento netto e a 90 milioni di euro per l'anno 2029 e a 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035, del margine disponibile, risultante a seguito dell'attuazione del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, rispetto al ricorso all'indebitamento autorizzato con le Risoluzioni di approvazione delle Relazioni al Parlamento presentate ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Conseguentemente, l'allegato 1 all'articolo 1, comma 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è sostituito dall'Allegato 1 al presente decreto e il comma 2 modifica l'articolo 3, comma 2, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. La variazione tiene conto del deterioramento dello scenario macroeconomico mondiale e nazionale, come illustrato nel Documento di economia e finanza 2020, dei relativi effetti sul bilancio dello Stato, attestati nel Disegno di legge recante "Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2020" (presentato alle Camere l'8 luglio 2020), nonché degli effetti delle precedenti autorizzazioni al ricorso all'indebitamento adottate nel corso del 2020.

Il **comma 3** determina gli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti del ricorso all'indebitamento di cui al comma 1 primo periodo nel limite massimo di 3 milioni di euro per l'anno 2020, 360 milioni di euro per l'anno 2021, 470 milioni di euro nel 2022, 505 milioni di euro nel 2023, 559 milioni di euro nel 2024, 611 milioni di euro nel 2025, 646 milioni di euro nel



2026, 702 milioni di euro per l'anno 2027, 782 milioni di euro nel 2028, 821 milioni di euro nel 2029 e 870 milioni di euro annui a decorrere dal 2030 in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno e, in termini di indebitamento netto, di 84 milioni di euro nel 2020, 445 milioni di euro per l'anno 2021, 518 milioni di euro per l'anno 2022, 569 milioni di euro per l'anno 2023, 629 milioni di euro per l'anno 2024, 678 milioni di euro per l'anno 2025, 733 milioni di euro per l'anno 2026, 790 milioni di euro per l'anno 2027, 860 milioni di euro per l'anno 2028, 890 milioni di euro per l'anno 2029 e 948 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030.

Al comma 4 si prevede, l'incremento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, di 250 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

Il **comma 5** individua la copertura degli oneri derivanti dagli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 15, 17, 18, 20, 22, 24, 27, 29, 32, 34, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 53, 57, 58, 59, 60, 64, 66, 67, 68, 73, 74, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 109, 110, 112 e dai commi 3 e 4 del presente articolo, con esclusione di quelli che prevedono autonoma copertura, come di seguito indicato:

- a) quanto a **4.482 milioni di euro per l'anno 2021, a 2.487,7** milioni di euro per l'anno 2022, a 196,5 milioni di euro per l'anno 2023, a 66,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2029, a 291,5 milioni di euro per l'anno 2030, a 1.041,5 milioni di euro per l'anno 2031, a 1.291,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2032 e 2033, a 791,5 milioni di euro per l'anno 2034, a 66,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2035 al 2040, a 17,251 milioni di euro per l'anno 2041 e a 16,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2042, che aumentano, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 402,65 milioni di euro per l'anno 2020, a **4.808,228 milioni di euro per l'anno 2021, a 2.490,083** milioni di euro per l'anno 2022, a 198,109 milioni di euro per l'anno 2023, a 68,109 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2029, a 293,109 milioni di euro per l'anno 2030, a 1.043,109 milioni di euro per l'anno 2031, a 1.293,109 milioni di euro per ciascuno degli anni 2032 e 2033, a 793,109 milioni di euro per l'anno 2034, a 68,109 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2035 al 2040, a 18,86 milioni di euro per l'anno 2041 e a 18,109 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2042, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dagli articoli 6, 7, 24, 27, 29, 32, 35, 37, 41, 45, 46, 48, 57, 92, 95, 97, 98, 100, 110 e 112;
- b) quanto a 41 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- c) quanto a 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2041, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;
- d) mediante il ricorso all'indebitamento di cui al comma 1.

Il **comma 6** prevede che alle misure previste dal presente decreto si possano applicare le disposizioni di cui all'articolo 265, commi 8 e 9, del decreto-legge, 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Il **comma 7** prevede che le risorse destinate all'attuazione da parte dell'INPS delle misure di cui al presente decreto siano tempestivamente trasferite dal bilancio dello Stato all'Istituto medesimo.

Il **comma 8** novella il comma 11, dell'articolo 265 del DL 34/2020. La modifica prevede l'apertura di un conto corrente di tesoreria centrale dello Stato nel quale far affluire le risorse erogate dall'Unione europea o dalle sue Istituzioni in favore dell'Italia, per affrontare la crisi determinata dall'emergenza sanitaria, economica e sociale in atto, nel caso in cui si tratti di risorse che hanno la natura di prestito, in modo da poter identificare immediatamente le risorse che, a differenza di quelle incassate come contributo a fondo perduto, verranno destinate a copertura del fabbisogno del Settore statale. Le risorse che hanno, invece, natura di contributo a fondo perduto sono accreditate



sul conto di Tesoreria n. 23211 già aperto presso la tesoreria centrale dello Stato. La modifica proposta non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La norma infatti si limita a prevedere una diversa allocazione delle risorse a seconda della loro natura separando quelle che hanno natura di prestiti da quelle che hanno natura di contributi a fondo perduto.

Il **comma 9** dispone, ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto e nelle more dell'emissione dei titoli di cui al comma 1, che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione, con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa, è effettuata entro la conclusione dell'esercizio 2020.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

- 7 OTT. 2020



DECRETO LEGGE n. 104 del 2020 - RECANTE MISURE URGENTI PER IL SOSTEGNO E IL RILANCIO DELL'ECONOMIA
(milioni di euro)

Emendamenti	Art.	Comma	lettera	descrizione	s/e	natura	SALDO NETTO DA FINANZIARE		FABBISOGNO		INDEBITAMENTO NETTO	
							2020	2021	2020	2021	2020	2021
				CAPO I- Disposizioni in materia di Lavoro								
	1	1		Nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria (CIGO)-prestazione	§	c	743,20	247,80	743,20	247,80	743,20	247,80
	1	1		Nuovi trattamenti di cassa integrazione (CIGO)-contribuzione figurativa	§	c	486,90	162,30				
	1	1		Fondo di solidarietà assegno ordinario-prestazione	§	c	1.607,10	535,70	1.607,10	535,70	1.607,10	535,70
	1	1		Fondo di solidarietà assegno ordinario-contribuzione figurativa	§	c	1.043,20	347,80				
	1	1		Nuovi trattamenti cassa integrazione in deroga-prestazione	§	c	1.323,10	441,10	1.323,10	441,10	1.323,10	441,10
	1	1		Nuovi trattamenti cassa integrazione in deroga-contribuzione figurativa	§	c	844,00	281,40				
	1	2		Contributo addizionale versato dai datori di lavoro che presentano domanda di integrazione salariale per ulteriori nove settimane	e	co			223,10	74,40	223,10	74,40
	1	2		Contributo addizionale versato dai datori di lavoro che presentano domanda di integrazione salariale per ulteriori nove settimane	§	c	-223,10	-74,40				
	1	7		Erogazione assegno ordinario Fondi alternativi-prestazione	§	c	1.000,00		1.000,00		1.000,00	
	1	7		Erogazione assegno ordinario Fondi alternativi-contribuzione figurativa	§	c	600,00					
	1	8		Trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA)-prestazione	§	c	115,90		115,90		115,90	
	1	8		Trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA)-contribuzione figurativa	§	c	40,80					
	2			Cassa integrazione in deroga per i lavoratori non tutelati da misure di sostegno al reddito compresi i lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti con retribuzione annua lorda non superiore a 50.000 euro- Prestazioni	§	c	13,00		13,00		13,00	
	2			Cassa integrazione in deroga per i lavoratori non tutelati da misure di sostegno al reddito compresi i lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti con retribuzione annua lorda non superiore a 50.000 euro- Contribuzione figurativa	§	c	8,10					
	2			Abrogazione dell'articolo 98 del D.L. n. 34/2020- Cassa integrazione in deroga per i lavoratori non tutelati da misure di sostegno al reddito compresi i lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti con retribuzione annua lorda non superiore a 50.000 euro- Contribuzione figurativa	§	c	-13,00		-13,00		-13,00	
	2			Abrogazione dell'articolo 98 del D.L. n. 34/2020- Cassa integrazione in deroga per i lavoratori non tutelati da misure di sostegno al reddito compresi i lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti con retribuzione annua lorda non superiore a 50.000 euro- Prestazioni	§	c	-8,10					
	3			Esenzione dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione	e	co			-363,00	-121,10	-363,00	-121,10
	3			Esenzione dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione	§	c	363,00	121,10				

DECRETO LEGGE n. 104 del 2020 - RECANTE MISURE URGENTI PER IL SOSTEGNO E IL RILANCO DELL'ECONOMIA (milioni di euro)															
Emendamenti	Art.	Comma	Lettera	descrizione	s/e	natura	SALDO NETTO DA FINANZIARE			FABBISOGNO			INDEBITAMENTO NETTO		
							2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
	4			Incremento Fondo nuove competenze costituito presso ANPAL per finanziamento ore di formazione e percorsi di ricollocazione dei lavoratori	s	c	200,00	300,00		500,00			500,00		
	5			Proroga NASPI E DIS- COLL - Indennità	s	c	855,90			855,90			855,90		
	5			Proroga NASPI E DIS- COLL - contribuzione figurativa	s	c	462,60								
	6			Esonerazione da versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo indeterminato entro il 31/12/2020	e	co				-371,80	-1.024,70		-371,80	-1.024,70	
	6			Esonerazione da versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo indeterminato entro il 31/12/2020	s	c	371,80	1.024,70							
	6			Esonerazione da versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo indeterminato entro il 31/12/2020 - effetti fiscali	e	t		145,40	340,80		145,40	340,80		145,40	340,80
	7	1		Esonerazione dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo determinato entro il 31/12/2020 nel settore turistico e degli stabilimenti termali	e	co				-87,50	-87,80		-87,50	-87,80	
	7	1		Esonerazione dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo determinato entro il 31/12/2020 nel settore turistico e degli stabilimenti termali	s	c	87,50	87,80							
	7	2		Esonerazione dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo determinato entro il 31/12/2020 nel settore turistico e degli stabilimenti termali- effetti fiscali	e	t		34,20	20,20		34,20	20,20		34,20	20,20
	9			Nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19	s	c	680,00			680,00			680,00		
	10			Indennità lavoratori marittimi	s	c	26,40			26,40			26,40		
	12	1		Incremento trasferimenti alla società Sport e Salute S.p.A per pagamento indennità lavoratori sportivi stagionali	s	c	67,00			67,00			67,00		
12.0.2	12 bis	1		Fondo per il professionismo negli sport femminili	s	c	2,90	3,90	3,90	2,90	3,90	3,90	2,90	3,90	3,90
12.0.2	12 bis	7		Abrogazione esonerazione contributivo per le atlete di cui all'articolo 1, comma 181 della legge n.160/2019	e	co									
12.0.2	12 bis	7		Abrogazione esonerazione contributivo per le atlete di cui all'articolo 1, comma 181 della legge n.160/2019	s	c	-2,90	-3,90	-3,90						
	13	1		Indennità liberi professionisti iscritti agli enti di previdenza obbligatoria di diritto privato	s	c	530,00			530,00			530,00		
	13	2	a)	Riduzione autorizzazione di spesa di cui all'articolo 84, comma 12 D.L. n.34/2020 per le indennità ai lavoratori danneggiati da COVID-19	s	c	-124,80			-124,80			-124,80		
	13	2	b)	Riduzione Fondo reddito di ultima istanza di cui all'articolo 44, comma 1 D.L. n.18/2020, come rifinanziato da articolo 78 comma 1 lett. a) D.L. n. 34/2020	s	c	-405,20			-405,20			-405,20		
	15			Sentenza della Corte costituzionale in materia di trattamenti di invalidità civile	s	c	178,00	400,00	400,00	178,00	400,00	400,00	178,00	400,00	400,00
	15			Abrogazione articolo 89 d bis del D.L. n. 34/2020 Fondo destinato all'applicazione della sentenza della Corte costituzionale in materia di trattamenti di invalidità civile	s	c	-46,00			-46,00			-46,00		
	17			Incremento risorse per Centri di assistenza fiscale e ai professionisti abilitati per lo svolgimento dell'assistenza fiscale (CAF)	s	c	20,00			20,00			20,00		

DECRETO LEGGE n. 104 del 2020 - RECANTE MISURE URGENTI PER IL SOSTEGNO E IL RILANCIO DELL'ECONOMIA
(milioni di euro)

Emendamenti	Art.	Comma	Lettera	descrizione	s/e	natura	SALDO NETTO DA FINANZIARE		FABBISOGNO		INDEBITAMENTO NETTO	
							2020	2021	2020	2021	2020	2021
	18			Incremento stanziamenti per il finanziamento dei patronati	s	c	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	20			Variazione della dotazione del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, di cui all'articolo 94 del D.L. 18/2020 - Prestazioni	s	c		11,90		11,90		11,90
	20			Variazione della dotazione del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, di cui all'articolo 94 del D.L. 18/2020 - contribuzione figurativa	s	c		8,60				
	20			Variazione della dotazione del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, di cui all'articolo 94 del D.L. 18/2020 - contributo addizionale	s	c		2,40		2,40		2,40
	21	1		Rideterminazione limite di spesa art. 25, comma 5 DL 18/2020-bonus baby sitting per personale sanitario pubblico e privato e per personale comparto sicurezza e difesa	s	c	169,00		169,00			169,00
	21	2		Rideterminazione limite di spesa art. 85, comma 5 DL 34/2020-indennità lavoratori domestici	s	c	-169,00		-169,00			-169,00
21.0.500	21 bis	6		Congedo straordinario per i lavoratori dipendenti i cui figli conviventi sono sottoposti a quarantena obbligatoria a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico - Prestazione	s	c	30,00		30,00			30,00
21.0.500	21 bis	6		Congedo straordinario per i lavoratori dipendenti i cui figli conviventi sono sottoposti a quarantena obbligatoria a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico - Contribuzione figurativa	s	c	20,00					
21.0.500	21 bis	7		Sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dell'astensione dal lavoro nel periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio, minore di anni quattordici	s	c	1,50		1,50			1,50
21.0.500	21 bis	7		Sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dell'astensione dal lavoro nel periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio, minore di anni quattordici - effetti riflessi	e	t/c			0,73			0,73
21.0.500	21 bis	8		Riduzione dello stanziamento per l'ulteriore finanziamento delle integrazioni salariali di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del D.L. n. 18/2020 - Prestazione	s	c	-31,50		-31,50			-31,50
21.0.500	21 bis	8		Riduzione dello stanziamento per l'ulteriore finanziamento delle integrazioni salariali di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del D.L. n. 18/2020 - contribuzione figurativa	s	c	-20,00					
	22			Fondo per la formazione delle casalinghe	s	c	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	24	1		Conferimento incarichi di collaborazione per la durata massima di 15 mesi per lo svolgimento delle funzioni di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio delle Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggi	s	c	4,00	16,00	4,00	16,00	4,00	16,00
	24	1		Conferimento incarichi di collaborazione per la durata massima di 15 mesi per lo svolgimento delle funzioni di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio delle Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggi - effetti riflessi	e	t/c			1,94	7,76		1,94
	24	2		Incarichi di collaborazione professionale conferibili dalla DG Spettacolo a supporto delle attività del Commissario straordinario delle fondazioni lirico-sinfoniche di cui all'articolo 1, comma 602 della legge n. 145/2018	s	c	0,03		0,03			0,03
	24	2		Incarichi di collaborazione professionale conferibili dalla DG Spettacolo a supporto delle attività del Commissario straordinario delle fondazioni lirico-sinfoniche di cui all'articolo 1, comma 602 della legge n. 145/2019 - effetti riflessi	e	t/c			0,01			0,01
	24	4		Rifinanziamento "Fondo giovani per la cultura" di cui all'articolo 2, comma 5-bis, del d.l. n. 76/2013	s	c	0,30	1,00	0,30	1,00	0,30	1,00
	24	12	b)	Riduzione Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163	s	c	-0,03		-0,03			-0,03

DECRETO LEGGE n. 104 del 2020 - RECANTE MISURE URGENTI PER IL SOSTEGNO E IL RIANCO DELLA ECONOMIA (milioni di euro)													
emendamenti	Art.	Comma	lettera	descrizione	SALDO NETTO DA FINANZIARE		FABBISOGNO			INDEBITAMENTO NETTO			
					2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	
					s/e	natura							
	24	12	c)	Riduzione Tab A - MIBACT	s	c		-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
24.0.5 e 100.0.5	24-bis	1		Rifinanziamento Fondo per le politiche relative ai diritti ed alle pari opportunità e contributo a favore del Consorzio Casa Internazionale delle donne di Roma al fine di prevenire la violenza di genere	s	c	0,90		0,90				
25.10	25	1 bis		Proroga al 15 ottobre dell'equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero per i lavoratori dipendenti pubblici e privati con disabilità o immunodepressione - prestazione	s	c	212,10		212,10			212,10	
26.10	26	1 bis		Proroga al 15 ottobre dell'equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero per i lavoratori dipendenti pubblici e privati con disabilità o immunodepressione - contribuzione figurativa	s	c	71,00						
26.10	26	1 ter		costituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui ai commi 2 e 2-bis dell'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18.	s	c	54,00		54,00			54,00	
26.10	26	1 ter		sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui ai commi 2 e 2-bis dell'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18 - effetti riflessi	e	t/c		26,19	26,19			26,19	
26.10	26	1 quater		Riduzione del fondo per l'ulteriore finanziamento delle integrazioni salariali di cui all'articolo 22-ter DL n.18/2020-Contribuzione figurative	s	c	-181,16		-191,16			-191,16	
26.10	26	1 quater		Riduzione del fondo per l'ulteriore finanziamento delle integrazioni salariali di cui all'articolo 22-ter DL n.18/2020-Contribuzione figurative	s	c	-50,94						
26.0.43	26 bis	1		Incremento Fondo per i centri per il recupero degli uomini autori di violenza	s	c	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
CAPO II- Disposizioni in materia di coesione territoriale													
109.1 ex 210.500	27			Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate a seguito della crisi da COVID-19	e	co			-854,70	-555,40	-1.390,10		
109.1 ex 210.500	27			Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate a seguito della crisi da COVID-19 - effetti fiscali	s	c	854,70	555,40					
109.1 ex 210.500	27			Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate a seguito della crisi da COVID-19 - effetti fiscali	e	t	261,50	261,50	56,10	56,10	261,50	261,50	56,10
CAPO III- Disposizioni in materia di salute													
	29	9		Incremento livello finanziamento Stato del fabbisogno sanitario nazionale standard- finanziamento straordinario personale medico	s	c	478,22		478,22			478,22	
	29	9		Incremento livello finanziamento Stato del fabbisogno sanitario nazionale standard. Unità di personale aggiuntive (diagnostica medica, sanitaria veterinaria e professioni sanitarie) che le regioni e le province autonome assumono - effetti riflessi	e	t/c			202,22			202,22	
29.0.1	29-bis	1		Fondo per il sostegno del sistema termale nazionale	s	c	20,00	18,00	20,00	18,00		20,00	18,00
31.6	31	4 ter		Incremento risorse credito di imposta da destinare per la significazione e l'acquisto di dispositivi di sicurezza di cui all'articolo 123 del decreto legge n. 34/2020	s	c	403,00		403,00			403,00	
31.6	31	4 quinquies		Abrogazione articolo 95, commi da 1 a 5 del decreto legge n. 34 del 2020 - Versamento in entrata da parte di IRAIL delle risorse relative al bando ISI 2019	e	ext	-403,00						
31.6	31	4 quinquies		Abrogazione articolo 95, commi da 1 a 5 del decreto legge n. 34 del 2020 - Versamento in entrata da parte di IRAIL delle risorse relative al bando ISI 2019- Minori spese mail	s	c			-403,00			-403,00	
	31	1		Assunzione personale Agenas per il supporto tecnico operativo alle regioni per fronteggiare l'epidemia da COVID-19	s	c			0,46	1,84	1,84	0,46	1,84

DECRETO LEGGE n. 104 del 2020 - RECANTE MISURE URGENTI PER IL SOSTEGNO E IL RILANCIO DELL'ECONOMIA (milioni di euro)												
Emendamenti	Art.	Comma	Lettera	Descrizione	S/e	Natura	SALDO NETTO DA FINANZIARE		FABBISOGNO		INDEBITAMENTO NETTO	
							2020	2021	2020	2021	2020	2021
	31	1		Assunzione personale Agenas per il supporto tecnico operativo alle regioni per fronteggiare l'emergenza epidemiologica COVID-20- effetti riflessi	e	t/c			0,22	0,90	0,22	0,90
	31	4		Riduzione fondo per l'attuazione dei contributi pluriennali	s	k			-0,24	-0,95	-0,24	-0,95
21.0.500	31 bis	1-5		Onerio fisco forfettario ai componenti i comitati volontari, delle sezioni elettorali ospedaliere costituite nella struttura sanitaria che ospitano reparti COVID-19	s	c	0,26		0,26		0,26	
21.0.500	31 bis	4		Riduzione tabella A interno	s	c	-0,26		-0,26		-0,26	
31.0.40	31 ter	1		Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico	s	c	10,00		10,00		10,00	
IV - Disposizioni in materia di scuola, università ed emergenza												
	32	1		Incremento del Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 presso il Ministero dell'Istruzione, di cui all'articolo 235 del DL n.34/2020	s	c	400,00	600,00	400,00	600,00	400,00	600,00
	32	1		Incremento del Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 presso il Ministero dell'Istruzione, di cui all'articolo 235 del DL n.34/2020- effetti riflessi	e	t/c			178,48	267,72	178,48	267,72
32.23	32	7 bis		Incremento Fondo, da ripartire per consentire l'accelerazione della attività di ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici 2016 e 2017 di cui all'articolo 41, comma 2 decreto legge n. 50/2017	s	k	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
32.28	32	7 bis		Riduzione tabella B - MEF	s	k	-10,00		-10,00		-10,00	
32.23	32	7 bis		Riduzione tabella B - MIUR	s	k		-10,00		-10,00		-10,00
21.0.500	32 bis	1		Misure a favore dell'avvio e dello svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021- spese per affitti di spazi e relative spese di consulenza e adattamento alle esigenze didattiche	s	c	3,00	6,00	3,00	6,00	3,00	6,00
21.0.500	32 bis	2		Riduzione delle somme da corrispondere a INAIL- Oneri di locazione previste dall'articolo 1, comma 717, della legge n. 205/2015	s	c	-1,50		-1,50		-1,50	
21.0.300	32 bis	2		Riduzione delle risorse previste dall'articolo 1, comma 676 della legge n. 105/2017 - Scuole innovative- contributi da corrispondere all'INAIL a carico dello Stato	s	c	-1,50	-1,50	-1,50	-1,50	-1,50	-1,50
21.0.500	32 bis	2		Riduzione delle risorse previste dall'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo n. 65/2017-Poli per l'infanzia- somme da corrispondere all'INAIL	s	c		-4,50		-4,50		-4,50
	34			Raffianziamento Fondo emergenze nazionali	s	k	580,00	300,00	580,00	300,00	550,00	300,00
21.0.500	34 bis	1		Istituzione di un fondo destinato a interventi di sanificazione dei locali sedi di seggio elettorale in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie del mese di settembre 2020	s	c	39,00		39,00		39,00	
	34 bis	1		Riduzione delle risorse del Fondo emergenze nazionali di cui all'articolo 44 alig. n. 1/2018	s	k			-39,00		-39,00	
	35	1		Proroga dell'incremento del personale delle Forze Armate per l'operazione "Strade sicure"-oneri di personale	s	c	9,36		9,36		9,36	
	35	1		Proroga dell'incremento del personale delle Forze Armate per l'operazione "Strade sicure"-oneri di personale-effetti riflessi	e	t/c			4,54		4,54	

DECRETO LEGGE n. 104 del 2020 - RECANTE MISURE URGENTI PER IL SOSTEGNO E IL RILANCIO DELL'ECONOMIA (milioni di euro)															
Emendamento	Art.	Comma	lettera	descrizione	€/e	natura	SALDO NETTO DA FINANZIARE			FABBISOGNO			INDEBITAMENTO NETTO		
							2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
	35	1		Proroga dell'incremento del personale delle Forze Armate per l'operazione "strade sicure" - oneri di funzionamento	3,25	c	3,25				3,25				3,25
	37	1		Misure per la funzionalità del dispositivo di pubblica sicurezza dal 1 luglio al 15 ottobre 2020 - prestazioni lavoro straordinario Polizia di Stato	8,31	c	8,31				8,31				8,31
	37	1		Misure per la funzionalità del dispositivo di pubblica sicurezza dal 1 luglio al 15 ottobre 2020 - prestazioni lavoro straordinario Polizia di Stato - effetti riflessi		t/c					4,03				4,03
	37	2		Polizia di Stato - Sanificazione e disinfezione ambienti		c	3,00				3,00				3,00
	37	1		Misure per la funzionalità del dispositivo di pubblica sicurezza dal 1 luglio al 15 ottobre 2020 - prestazioni lavoro straordinario Arma dei Carabinieri		c	10,11				10,11				10,11
	37	1		Misure per la funzionalità del dispositivo di pubblica sicurezza dal 1 luglio al 15 ottobre 2020 - prestazioni lavoro straordinario Arma dei Carabinieri - effetti riflessi		t/c					4,90				4,90
	37	2		Arma dei carabinieri - Sanificazione e disinfezione ambienti		c	1,75				1,75				1,75
	37	2		Arma dei carabinieri - spese per dispositivi di protezione individuali		c	1,25				1,25				1,25
	37	1		Misure per la funzionalità del dispositivo di pubblica sicurezza dal 1 luglio al 15 ottobre 2020 - prestazioni lavoro straordinario Guardia di Finanza		c	2,11				2,11				2,11
	37	1		Misure per la funzionalità del dispositivo di pubblica sicurezza dal 1 luglio al 15 ottobre 2020 - prestazioni lavoro straordinario Guardia di Finanza - effetti riflessi		t/c					1,02				1,02
	37	2		Guardia di finanza - Sanificazione e disinfezione ambienti		c	0,75				0,75				0,75
	37	2		Guardia di finanza - Spese per dispositivi di protezione individuali		c	0,85				0,85				0,85
	37	2		Guardia di finanza - Spese per l'acquisto di dotazione per l'allestimento dei locali aperti al pubblico		k	0,20				0,20				0,20
	37	1		Misure per la funzionalità del dispositivo di pubblica sicurezza dal 1 luglio al 15 ottobre 2020 - prestazioni lavoro straordinario Polizie locali		c	4,17				4,17				4,17
	37	1		Misure per la funzionalità del dispositivo di pubblica sicurezza dal 1 luglio al 15 ottobre 2020 - prestazioni lavoro straordinario Polizie locali - effetti riflessi		t/c					2,02				2,02
	37	3		Prefetture U.T.G. - ulteriore spesa fino al 15/10/2020 per prestazione di lavoro straordinario necessario per fronteggiare l'emergenza COVID-19-		c	1,26				1,26				1,26
	37	3		Prefetture U.T.G. - ulteriore spesa fino al 15/10/2020 per prestazione di lavoro straordinario necessario per fronteggiare l'emergenza COVID-19- effetti riflessi		t/c					0,61				0,61
	37	3		Forze di polizia - esigenze di sanificazione degli uffici e ambienti in uso alle Forze di Polizia, nonché acquisto di dispositivi di sicurezza individuali in considerazione dell'alto rischio di contagio da COVID-19		c	0,75				0,75				0,75
	37	4		Prestazioni lavoro straordinario Corpo di Polizia Penitenziaria		c	5,54				5,54				5,54
	37	4		Prestazioni lavoro straordinario Corpo di Polizia Penitenziaria - effetti riflessi		t/c					2,69				2,69
	37	4		Polizia Penitenziaria - Sanificazione e disinfezione ambienti		c	1,20				1,20				1,20

DECRETO LEGGE n. 104 del 2020 - RECANTE MISURE URGENTI PER IL SOSTEGNO E IL RILANCIO DELL'ECONOMIA (milioni di euro)															
emendamenti	Art.	Comma	lettera	descrizione	s/e	natura	SALDO NETTO DA FINANZIARE			FABBISOGNO			INDEBITAMENTO NETTO		
							2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
37.0	37	4 bis e 4 ter		Permanenza in caserma a titolo gratuito personale Polizia giudiziaria - minore versamento all'entrata oneri legati all'utilizzo degli alloggi	e	ext	-2,09	-1,89		-2,09	-1,89		-2,09	-1,89	
37.0.1	37-quarter	1	a)	Variazione risorse per Emergenze rapporti di lavoro-oneri per procedure di emersione - utilizzazione di prestazioni di lavoro a contratto a termine da parte del Ministero dell'Interno, di cui all'art. 103, comma 23, del decreto legge 34/2020	s	c	-5,38	5,38		-5,38	5,38		-5,38	5,38	
37.0.1	37-quarter	1	b)	Emergenza rapporti di lavoro-oneri per procedure di emersione-lavoro straordinario personale Pubblica Sicurezza, di cui all'art. 103 del decreto legge 34/2020	s	c	-0,000199			-0,000199			-0,000199		
37.0.1	37-quarter	1	b)	Emergenza rapporti di lavoro-oneri per procedure di emersione-lavoro straordinario personale Pubblica Sicurezza, di cui all'art. 103 del decreto legge 34/2020	e	t/c									
37.0.1	37-quarter	1	b)	Variazione risorse Emergenze rapporti di lavoro-oneri per procedure di emersione-oneri mediazione culturale, di cui all'art. 103 del decreto legge 34/2020	s	c	-2,09	2,09		-2,09	2,09		-2,09	2,09	
37.0.1	37-quarter	1	c)	Mancata riassegnazione della quota parte degli introiti relativi ai permessi di soggiorno che restano acquisite al bilancio dello Stato	e	ext		7,48			7,48			7,48	
37.0.21	37-sexies	1		Contributo integrativo in favore del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano in conseguenza dell'aumento degli oneri assicurativi e per l'effettuazione della sorveglianza e del controllo sanitario nei confronti dei membri del Corpo stesso.	s	c	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
38.0.1-38.0.3-38.0.42	38-bis	1		Incremento Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 103-quarter del decreto legge 34/2020	s	c		4,00	4,00		4,00	4,00		4,00	4,00
V- Disposizioni concernenti Regioni, enti locali e Sistema															
	39	1		Incremento del Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali, di cui all'articolo 106, comma 1, del DL n. 34/2020- Comuni	s	c	1.220,00			1.220,00				1.220,00	
	39	1		Incremento del Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali, di cui all'articolo 106, comma 1, del DL n. 34/2020- Province e Città metropolitane	s	c	450,00			450,00				450,00	
	40	1		Incremento del Fondo per il ristoro parziale dei comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno, di cui all'articolo 1, comma 180 del DL n. 34/2020.	s	c	300,00			300,00				300,00	
	41	1		Sostituzione dell'articolo 111 del decreto legge n. 34/2020- Fondo per l'esercizio delle funzioni delle regioni e delle province autonome	s	c	-1.500,00			-1.500,00				-1.500,00	
	41	1		Fondo per il ristoro della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da Covid-19 alle Regioni a statuto ordinario	s	c	1.700,00			1.700,00				1.700,00	
	41	1		Fondo per garantire alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome il ristoro della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da Covid-19	s	c	2.600,00			2.600,00				2.600,00	
	41	1		Riduzione del concorso alla finanza pubblica delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano- mancato versamento all'entrata del bilancio dello Stato	e	ext	-2.403,97								
	41	1		Riduzione del concorso alla finanza pubblica delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano- mancato versamento all'entrata del bilancio dello Stato	s	c			2.403,97				2.403,97		
	41	1		Contributo alla Regione Sardegna e alle province autonome di Trento e Bolzano per la quota eccedente il concorso alla finanza pubblica previsto per l'anno 2020	s	c	196,03			196,03				196,03	
	41	1		Riduzione del Fondo per garantire alle Regioni e Province autonome il ristoro della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da Covid-19	s	c	-2.600,00			-2.600,00				-2.600,00	
	41	1	c	Riacquisizione al bilancio dello Stato delle risorse spettanti alle regioni a statuto ordinario nel 2020 in attuazione dell'articolo 111 del DL n. 34/2020	e	ext			50,00						
	41	1		Riacquisizione al bilancio dello Stato delle risorse spettanti alle regioni a statuto ordinario nel 2020 in attuazione dell'articolo 111 del DL n. 34/2020	s	c			-50,00						-50,00

DECRETO LEGGE n. 104 del 2020 - RECANTE MISURE URGENTI PER IL SOSTEGNO E IL RILANCIO DELL'ECONOMIA
(milioni di euro)

emendamenti	Art.	Comma	lettera	descrizione	s/e	natura	SALDO NETTO DA FINANZIARE		FABBISOGNO		INDEBITAMENTO NETTO		
							2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
	42	1		Sospensione del pagamento della quota capitale dei mutui delle regioni a statuto speciale	e	ext	-71,33						
	42	1		Maggiori spazi di spesa le regioni a statuto speciale a seguito del venir meno dei pagamenti della quota capitale dei mutui	s	c			71,33			71,33	
	42	1		Maggiore spesa per interessi sostenuti per la sospensione del pagamento della quota capitale dei mutui autonomie speciali	s	c	1,10		1,10			1,10	
	42	2		Riduzione del concorso alla finanza pubblica autonomie speciali- ristoro quote capitale mutui già versate	e	ext	-14,86						
	42	2		Maggiori spazi di spesa connesse alla riduzione del concorso alla finanza pubblica delle autonomie speciali- ristoro quote capitale mutui già versate	s	c			14,86			14,86	
	42	2		Contributo alla Regione Sardegna- ristoro quote capitale mutui già versate	s	c	0,71		0,71			0,71	
21.0.500	42 bis	2 e 3		Concessione di agevolazioni alle imprese del settore turistico e del settore della pesca del Comune di Lampedusa e Linosa, di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123.	s	c	0,50	0,50		0,50		0,50	
21.0.500	42 bis	4		Riduzione Tabella A - MEF	s	c	-0,50	-0,50		-0,50		-0,50	
21.0.500/32	42 bis	3		Contributo a favore dei Comuni di Lampedusa, Linosa, Porto Empedocle, Pozzallo, Chiaramonte, Vizzini, Messina, Siculiana, Augusta destinato al contenimento della diffusione del COVID-19 in relazione alla gestione dei flussi migratori	s	c	3,00		3,00			3,00	
	43	1		Disposizioni in materia di contenimento regionale	s	c	120,00	90,00	120,00	90,00		120,00	90,00
	44	1		Incremento del Fondo per sostenere le imprese del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 200, comma 1 del DL n. 34/2020	s	c	400,00		400,00			400,00	
44.0.S.13	44 ter	1		Pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario al personale delle Forze armate impiegate per contenere la diffusione del COVID-19	s	c	6,33		6,33			6,33	
44.0.S.13	44 ter	1		Pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario al personale delle Forze armate impiegate per contenere la diffusione del COVID-19 - effetti riflessi	e	t/c			3,07			3,07	
	45	1	a) e b)	Rimodulazione contributi Enti locali per rafforzamento misure per interventi di progettazione definitiva ed esecutiva	s	k	300,00	300,00		600,00			600,00
	46	1	a) e b)	Anticipo risorse per messa in sicurezza di edifici e territorio degli Enti locali, di cui all'articolo 1, comma 139 della legge n. 145/2018	s	k		900,00		500,00			500,00
46.0.6	46 bis	1		Fondo per fronteggiare i danni causati dagli eventi atmosferici eccezionali verificatisi il 22 e il 23 agosto 2020 nelle Province di Verona, Vicenza e Padova	s	k	7,00			7,00			7,00
46.0.10	46 ter	1		Incremento Fondo per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di demolizione di opere abusive, di cui all'art. 1, comma 26, della legge n. 205/2017	s	k	1,00			1,00			1,00
	47	1	a)	Incremento risorse per piccole opere ai comuni	s	k		500,00		150,00			150,00
	48	1		Rimodulazione finanziamento interventi di manutenzione straordinaria e incremento dell'efficienza energetica delle scuole di province e città metropolitane di cui all'articolo 1, comma 63 della legge n. 160/2019	s	k		125,00		125,00			125,00
	49	1		Messa in sicurezza per ponti e viadotti di province e città metropolitane	s	k		200,00		200,00			200,00
95.0.10	50	1 ter		Incremento Fondo di solidarietà nazionale per far fronte ai danni subiti dalle imprese agricole per le uccisioni di galline nel periodo dal 24/03/2020 al 03/04/2020, di cui all'art. 222 bis, co. 1, lett. a) del DM n. 347/2020	s	y	10,00			10,00			10,00

DECRETO LEGGE n. 104 del 2020 - RECANTE MISURE URGENTI PER IL SOSTEGNO E IL RILANCIO DELL'ECONOMIA (milioni di euro)															
emendamenti	Art.	Comma	lettera	descrizione	s/e	SALDO NETTO DA FINANZIARE			FABBISOGNO			INDEBITAMENTO NETTO			
						2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	
	51	1	a)	Sostituzione articolo 30, commi 14 bis, 14 ter e 14 quater del DL n. 34/2019 - Fondo per stabilizzare i contributi a favore dei Comuni per potenziare investimenti, efficientamento energetico e sviluppo territoriale	s	k	-200,00	-200,00	-210,00	-200,00	-200,00	-210,00	-200,00	-200,00	-210,00
	51	1	a)	Contributo ai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti per potenziare gli investimenti di messa in sicurezza strade, scuole, edifici e per interventi di efficientamento energetico	s	k	160,00	160,00	168,00	160,00	160,00	168,00	160,00	160,00	168,00
	51	1	b)	Istituzione di un fondo presso il ministero dell'Ambiente al fine di promuovere specifiche strategie di intervento per contrastare l'inquinamento dell'aria presente nella pianura padana	s	k	41,00	41,00	43,00	41,00	41,00	43,00	41,00	41,00	43,00
	51	1	c)	Utilizzo delle ulteriori risorse affidate dall'articolo 24, comma 5 bis del DL n. 167/2019 per interventi nella area oggetto di infrazione europea per violazione dei limiti per la qualità dell'aria	s	k	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
47.2	51	1 ter-1. ex bis		Riduzione all'1 per cento dell'aliquota dell'imposta di registro per gli atti traslativi a titolo oneroso per i terreni agricoli adibiti all'impoboscimento.	e	t	-0,90	-0,90				-0,90			
95.0.11	51	3 quater		Sostegno a favore dei processi di riciclaggio del polietilene/retalato utilizzato negli imballaggi per alimenti - IRAP	e	t	-9,50	-9,50				-9,50		-9,50	
95.0.11	51	3 quater		Sostegno a favore dei processi di riciclaggio del polietilene/retalato utilizzato negli imballaggi per alimenti - IRAP	e	t	2,90	2,90	2,90			2,90		2,90	
95.0.11	51	3 quater		Sostegno a favore dei processi di riciclaggio del polietilene/retalato utilizzato negli imballaggi per alimenti - IRAP	e	t	-0,70	-0,70				-0,70		-0,70	
95.0.24.2	51	3 undecies		Enti gestione aree protette - autorizzazione a maggiore spesa oltre i limiti delle misure di contenimento della spesa stabiliti e legislazione vigente, per emergenza COVID fino al 31/12/2021	s	c		8,00		8,00			8,00		8,00
95.0.24.2	51	3 undecies		Riduzione fondo contributi plurinomiali di cui all'articolo 6, comma 2 del DL 154/2008	s	k		-9,00		-9,00			-9,00		-9,00
	53	1		Fondo per il risanamento finanziario dei comuni con deficit strutturale imputabile a caratteristiche socio-economiche	s	c	100,00	50,00	50,00	100,00	50,00	50,00	100,00	50,00	50,00
	57	1		Incremento fondo per le emergenze nazionali	s	k		300,00			300,00			300,00	
	57	2		Proroga dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 della gestione straordinaria sistema 2016 - oneri di personale	s	k		69,80			69,80			69,80	
	57	2		Proroga dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 della gestione straordinaria sistema 2016 - oneri di personale - effetti riflessi	e	t/c								33,85	
57.1	57	3 bis		Istituzione di un fondo finalizzato al concorso degli oneri per l'assunzione a tempo indeterminato del personale in servizio a tempo determinato impiegato nella ricostruzione delle aree interessate dal sisma 2009, 2012 e 2016	s	c	5,00	30,00	30,00	5,00	30,00	30,00	5,00	30,00	30,00
57.1	57	3 bis		Istituzione di un fondo finalizzato al concorso degli oneri per l'assunzione a tempo indeterminato del personale in servizio a tempo determinato impiegato nella ricostruzione delle aree interessate dal sisma 2009, 2012 e 2016 - effetti riflessi	e	t/c				2,43	14,55	14,55	2,43	14,55	14,55
57.1	57	3 bis	b)	Utilizzo delle risorse destinate alle proroghe dei contratti a tempo determinato del personale in servizio presso le Regioni e gli enti locali ricompresi nei cratersi del 2009 e del 2016	s	k		-30,00						-30,00	
	57	3 bis	b)	Utilizzo delle risorse destinate alle proroghe dei contratti a tempo determinato del personale in servizio presso le Regioni e gli enti locali ricompresi nei cratersi del 2009 e del 2016 - effetti riflessi	s	c					-30,00			-30,00	
	57	3 bis	b)	Utilizzo delle risorse destinate alle proroghe dei contratti a tempo determinato del personale in servizio presso le Regioni e gli enti locali ricompresi nei cratersi del 2009 e del 2016 - effetti riflessi	e	t/c					-1,155			-1,155	
57.1	57	3 bis	c)	Riduzione fondo interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 della legge n. 297/2014	s	c			-30,00			-30,00			-30,00

DECRETO LEGGE n. 104 del 2020 - RECANTE MISURE URGENTI PER IL SOSTEGNO E IL RILANCIO DELL'ECONOMIA
(milioni di euro)

Emendamento	Art.	Comma	Lettera	Descrizione	S/e	SALDO NETTO DA FINANZIARE		FABBISOGNO			INDERBITAMENTO NETTO					
						2020	2021	2020	2021	2022	2020	2021	2022			
57.1	57	3 bis	c)	Riduzione Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 300 della legge n. 190/2014	s											
57.1	57	3-ter		Assegnazione alla struttura del Commissario straordinario per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 2016 di una unità in posizione di comando con funzioni di livello dirigenziale non generale e di cinque esperti	s	0,08	0,47	0,08	0,47				0,08	0,47		
57.1	57	3 quinquies		Assunzione, da parte del Commissario straordinario per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 2016, di ulteriori unità di personale per gli Uffici speciali della ricostruzione, gli enti locali e la struttura commissariale	s				7,50	7,50			7,50	7,50		7,50
57.1	57	3 quinquies		Riduzione fondo contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del DL 154/2008	s				-7,50	-7,50			-7,50	-7,50		-7,50
57	57	5		Incremento contabilità speciale del Commissario per ristoro minori entrate TARI ai Comuni	s	15,00	15,00	15,00	15,00				15,00	15,00		15,00
57	57	6		Zona franca urbana Sisma centro Italia agevolazioni imprese per riduzione versamenti	s		50,00	60,00								
57	57	6		Zona franca urbana Sisma centro Italia agevolazioni imprese per riduzione versamenti	e								-50,00	-60,00		-60,00
57	57	9		Proroga al 2021 assunzioni Comuni del cratere sismico colpiti dal sisma del 6 aprile 2009	s		2,90									
57	57	9		Proroga al 2021 assunzioni Comuni del cratere sismico colpiti dal sisma del 6 aprile 2009	s								2,90	2,90		2,90
57	57	9		Proroga al 2021 assunzioni Comuni del cratere sismico colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 - effetti riflessi	e								1,41	1,41		1,41
57	57	10		Proroga contratti a tempo determinato personale Uffici speciali per la ricostruzione de L'Aquila	s				2,32							
57	57	10		Proroga contratti a tempo determinato personale Uffici speciali per la ricostruzione de L'Aquila	s								2,32	2,32		2,32
57	57	10		Proroga contratti a tempo determinato personale Uffici speciali per la ricostruzione de L'Aquila - effetti riflessi	e								1,13	1,13		1,13
57	57	11		Proroga assunzioni personale Comune de L'Aquila	s				1,00							
57	57	11		Proroga assunzioni personale Comune de L'Aquila	s								1,00	1,00		1,00
57	57	11		Proroga assunzioni personale Comune de L'Aquila - effetti riflessi	e								0,49	0,49		0,49
57	57	12		Proroga assunzioni personale impiegato nei territori colpiti dal sisma Emilia del 2012	s				25,00							
57	57	12		Proroga assunzioni personale impiegato nei territori colpiti dal sisma Emilia del 2012	s								25,00	25,00		25,00
57	57	12		Proroga assunzioni personale impiegato nei territori colpiti dal sisma Emilia del 2012 - effetti riflessi	e								12,13	12,13		12,13
57	57	13		Rimodulazione oneri prestazioni di lavoro straordinario personale impiegato nei territori colpiti dal sisma del 2012	s				0,30							
57	57	13		Rimodulazione oneri prestazioni di lavoro straordinario personale impiegato nei territori colpiti dal sisma del 2012	s								0,30	0,30		0,30

DECRETO LEGGE n. 104 del 2020 - RECANTE MISURE URGENTI PER IL SOSTEGNO E IL RILANCIO DELL'ECONOMIA (milioni di euro)																		
emendamenti	Art.	Comma	lettera	descrizione	s/e	natura	SALDO NETTO DA FINANZIARE				FABBISOGNO				INDEBITAMENTO NETTO			
							2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022			
	57	13		Rimodulazione oneri prestazioni di lavoro straordinario personale impiegato nei territori colpiti dal sisma del 2012 - effetti riflessi	e	t/c						0,15				0,15		
	57	14		Proroga attività tecnico-ingegneristiche svolte da Finmeccra per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012	s	k		2,00				2,00				2,00		
	57	16		Incremento del fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del D.L. n. 74/2012	s	k		15,00				15,00				15,00		
	57	17		Sospensione mutui concessi da CDP a Enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2013	s	c		1,30	1,30			1,30	1,30			1,30	1,30	
57.0.3	57 bis	1		Modifica all'articolo 119 del decreto legge n. 34/2020-incentivi fiscali eco bonus e sisma bonus-spettanza nei comuni nei territori colpiti da eventi sismici di un importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione e innalzamento del 50% dei limiti di spesa - IRPEF	e	t	-0,30	-3,40	-2,10			-0,30	-3,40	-2,10		-0,30	-3,40	-2,10
57.0.3	57 bis	1		Modifica all'articolo 119 del decreto legge n. 34/2020-incentivi fiscali eco bonus e sisma bonus-spettanza nei comuni nei territori colpiti da eventi sismici di un importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione e innalzamento del 50% dei limiti di spesa - credito di imposta	s	k	0,00	2,10	2,10			0,00	2,10	2,10		0,00	2,10	2,10
VI - Sostegno e rilancio dell'economia																		
	58			Istituzione di un fondo per la fillera della ristorazione	s	c	600,00					600,00				600,00		
58.31	58	8 bis		Riconoscimento della specifica professionalità richiesta e dei rischi nello svolgimento dei controlli, anche di polizia giudiziaria, nel settore agroalimentare di cui all'articolo 78, comma 3 bis del D.L. 18/2020	s	c		0,50					0,50				0,50	
58.31	58	8 bis		Riconoscimento della specifica professionalità richiesta e dei rischi nello svolgimento dei controlli, anche di polizia giudiziaria, nel settore agroalimentare di cui all'articolo 78, comma 3 bis del D.L. 18/2020 - effetti riflessi	e	t/c							0,24			0,24		
58.31	58	8 bis		Riduzione Tabella A - MIPAAF	s	c		-0,50					-0,50				-0,50	
58.0.4 - 58.0.8	58-bis	1		Contributo per far fronte alla riduzione del valore di mercato della produzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma e di prima gamma evoluta a seguito del periodo di vigenza dello stato di emergenza	s	c	20,00					20,00				20,00		
	59			Contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici	s	c	500,00					500,00				500,00		
	60	1		Rifinanziamento Nuova Sabatini - Contributo interessi su finanziamenti per acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di PMI	s	k	64,00					64,00				64,00		
	60	2		Rifinanziamento dei contratti di sviluppo	s	k	500,00					250,00	250,00			150,00	150,00	
	60	3		Incremento del Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa di cui all'articolo 43, comma 1 del D.L. 34/2020	s	k	200,00					200,00				200,00		
	60	4		Agevolazioni in forma di voucher previste per l'acquisizione di prestazioni consulenziali in innovazione - "voucher Innovator Manager"	s	c		50,00						50,00			50,00	
	60	5		Incremento Fondo per la crescita sostenibile finalizzato a promuovere la nascita e lo sviluppo delle società cooperative - Nuova Mancora	s	k	10,00					10,00						
	60	6		Incremento del Fondo IPCEI	s	k		950,00						950,00			950,00	

DECRETO LEGGE n. 104 del 2020 - RECANTE MISURE URGENTI PER IL SOSTEGNO E IL RILANCIO DELL'ECONOMIA (milioni di euro)																	
Emendamento	Art.	Comma	Lettera	descrizione	s/e natura	SALDO NETTO DA FINANZIARE			FABBISOGNO			INDEBITAMENTO NETTO					
						2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022			
59.0.13	60	7	a)	Introduzione Fondo per il riconoscimento di un contributo a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, di lavoro autonomo, di reddito agrario nonché titolari di partita IVA, danneggiati dallo stato di emergenza da COVID-19 e che hanno domicilio fiscale o la sede operativa nei comuni colpiti da Covid-19	s	c	5,00				5,00				5,00		
59.0.13	60	7	b)	Riduzione Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199 della legge n. 150/2021	s	c	-5,00				-5,00				-5,00		
	64	1		Incremento fondo di garanzia PMI di cui all'articolo 2, comma 100 della legge n. 662/1996	s	k											
	64	1		Incremento risorse per garanzie ISMEA	s	k											
	66			Programmi di sviluppo e rafforzamento patrimoniale delle società soggette a controllo dello Stato	s	k	1.500,00				1.500,00						
	67	1		Riassetto gruppo SACE	s	k					4.500,00						
	67	4		Consulenza e assistenza di esperti per le operazioni di trasferimento di partecipazioni azionarie conseguenti al riassetto gruppo Sace	s	c	0,08				0,08				0,08		
	67	4		Riduzione tabella A MEF	s	c	-0,08				-0,08				-0,08		
	68			Incremento del limite annuale all'investimento agevolato da 150 mila euro a 300 mila euro a 300 mila euro dei benefici fiscali verso i piani di risparmio a lungo termine (PIR), al fine di convogliare risparmio privato verso il mondo delle piccole e medie imprese (PMI-PMI)	e	t	-10,70	-55,20	-93,30		-10,70	-55,20	-93,30		-10,70	-55,20	-93,30
	73	2		Rifinanziamento Cashback - Misure premiali per favorire l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici di cui all'articolo 1, comma 290 della legge n. 160/2019	s	c	2,20	1.750,00			2,20	1.750,00			2,20	1.750,00	
	74	1	c)	Credito di imposta trasferimento di proprietà sulle automobili acquistate di categoria almeno pari a euro 6 o con emissioni di CO2 inferiori o uguali a 60 g/km, previa rottamazione di automobili di categoria da euro 0 a euro 3.	s	k	5,00				5,00				5,00		
	74	1	d)	Credito di imposta entro tre annualità per l'acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile.	s	k	5,00				5,00				5,00		
	74	2		Incremento fondo di cui all'articolo 1, comma 104 della legge n. 145/2020 - acquisti veicoli di categoria M1 nuovo di fabbrica	s	k	400,00				400,00				400,00		
	74	3		Fondo per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici	s	k	90,00				15,00	75,00			15,00	75,00	
	77	1	a) e b)	Proroga ed estensione al settore termale delle condizioni previste per settore turistico per credito d'imposta canoni di locazione, di cui all'articolo 28, comma 3 e comma 5, DL n. 34/2020	s	c	99,20				99,20				99,20		
77.9	77	1	Da e b-bis)	Credito d'imposta per le strutture turistiche ricettive	s	c	39,10				39,10				39,10		
	77	1	c)	Incremento fondo per la concessione di contributi in favore delle agenzie di viaggio e dei tour operator, le guide e gli accompagnatori turistici	s	c	240,00				240,00				240,00		
	77	2		Proroga al 31 marzo 2021 del pagamento rate mutui in scadenza al 30 settembre 2020 a favore delle imprese del comparto turistico	s	k		8,40								8,40	
	78	1	a) e)	Esenzione seconda rata IMU 2020 per il settore turistico per la stessa platea della I rata, e del settore di intrattenimento e spettacolo-quota Stato	e	t	-145,65				-145,65				-145,65		
	78	1	a) e)	Esenzione seconda rata IMU 2020 per il settore turistico per la stessa platea della I rata, e del settore di intrattenimento e spettacolo-quota Comuni	e	t					-85,95				-85,95		
	78	3		Esenzione IMU 2021 e 2022 per gli immobili di categoria D/S destinati a spettacoli cinematografici e teatrali - quota Stato	e	t		-20,80	-20,80			-20,80	-20,80			-20,80	-20,80

DECRETO LEGGE n. 104 del 2020 - RECANTE MISURE URGENTI PER IL SOSTEGNO E IL RILANCIO DELL'ECONOMIA
(milioni di euro)

emendamento	Art.	Comma	lettera	descrizione	s/e	natura	SALDO NETTO DA FINANZIARE			FABBISOGNO			INDEBITAMENTO NETTO		
							2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
	78	3		Esenzione IMU 20201 e 2022 per gli immobili di categoria D/3 destinati a spettacoli cinematografici e teatrali - quota Comuni	e	t				-9,20				-9,20	
	78	5		Ristoro ai Comuni della perdita di gettito derivante dall'esenzione seconda rata IMU 2020 per il settore turistico - intrattenimento e spettacolo - Ristoro con fondo di cui all'articolo 177 del DL 34/2020	s	c	85,95	9,20	9,20						
	79	1		Credito di imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere	s	k	180,00	180,00		180,00	180,00			180,00	180,00
	80	1	a)	Incremento del Fondo, istituito all'articolo 183 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, per le emergenze imprese e istituzioni culturali a sostegno delle librerie, dell'intera filiera dell'editoria, nonché dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura non appartenenti allo Stato, alle Regioni e agli altri enti territoriali di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.	s	c	60,00			60,00				60,00	
	80	1	b)	Incremento ristoro ai musei per mancate entrate da bigliettazione conseguenti l'adozione delle misure di contenimento COVID-19, di cui all'articolo 183, comma 3 del DL n. 34/2020	s	c	65,00							65,00	
	80	2	a)	Incremento Fondo emergenza spettacolo, cinema e audiovisivo destinato al sostegno degli operatori di cui all'articolo 89, comma 1 del DL n. 18/2020	s	c	40,00							40,00	
	80	2	a)	Incremento Fondo emergenza spettacolo, cinema e audiovisivo destinato al sostegno degli operatori di cui all'articolo 89, comma 1 del DL n. 18/2020	s	k	50,00			50,00				50,00	
	80	3		Rifinanziamento per il funzionamento dei soggetti giuridici creati o partecipati dal Ministero dei beni e delle attività culturali per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale	s	c	5,00			5,00				5,00	
	80	4		Rifinanziamento del Piano strategico «Grandi Progetti Beni culturali»	s	k	25,00						20,00	5,00	20,00
	80	5		Incremento fondo previsto dalla legge Bacchelli, di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 440	s	c	0,25	0,75	0,75	0,25	0,75	0,75	0,25	0,75	0,75
80.20	80	6-bis		Estensione credito d'imposta per le imprese di produzione musicale, di cui all'articolo 7 DL 91/2013	s	f		5,00	5,00				5,00	5,00	5,00
80.0.1	80-bis	1		Istituzione Fondo per la tutela, la conservazione e il restauro del patrimonio culturale immobiliare storico e artistico pubblico	s	k	10,00					10,00			
	81			Credito di imposta pari al 30% delle spese di sponsorizzazione a favore delle leghe di sport e squadre riconosciute dal CONI per le imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali	s	k	90,00						90,00		
	82			Campionati Mondiali di sci alpino di Cortina - garanzia	s	k	1,40								
	82			Riduzione delle risorse della società Sport e salute di cui all'articolo 1 comma 630, della legge n. 145/2018	s	c	-1,40			-1,40				-1,40	
	83			Potenziamento servizio civile	s	c	20,00			20,00				20,00	
	84			Incremento della deduzione forfetaria di spese non documentate per gli autocaricatori di cui all'articolo 1, comma 106 della legge n. 266/2005	e	t	-5,00							-5,00	
	85			Istituzione di un fondo per sostenere le aziende di trasporto di passeggeri con autobus non soggetti a obbligo di servizio pubblico per gli effetti economici subito direttamente imputabili dall'emergenza COVID-19	s	c	20,00			20,00				20,00	
	86			Incremento contributi per il rinnovo parco veicolare delle imprese attive sul territorio italiano iscritte al Registro Elettronico Nazionale (R.E.N.), di cui dall'art. 1, comma 113, della legge n. 160/2019	s	k	50,00			50,00				50,00	



DECRETO LEGGE n. 104 del 2020 - RECANTE MISURE URGENTI PER IL SOSTEGNO E IL RILANCIO DELL'ECONOMIA
(milioni di euro)

emendamenti	Art.	Comma	lettera	descrizione	s/e	natura	SALDO NETTO DA FINANZIARE			FABBISOGNO			INDEBITAMENTO NETTO		
							2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
	95	16		Istituzione di un organismo pubblico per lo svolgimento di funzioni e competenze relative alla salvaguardia della città di Venezia e della zona lagunare e al mantenimento del regime idraulico lagunare - spese di personale- effetti riflessi	e	t/c				0,19	1,61	1,61	0,19	1,61	1,61
	95	16		Istituzione di un organismo pubblico per lo svolgimento di funzioni e competenze relative alla salvaguardia della città di Venezia e della zona lagunare e al mantenimento del regime idraulico lagunare - apporto capitale	s	k	0,60			0,60					
	95	16		Istituzione di un organismo pubblico per lo svolgimento di funzioni e competenze relative alla salvaguardia della città di Venezia e della zona lagunare e al mantenimento del regime idraulico lagunare - spese funzionamento	s	c	0,51	1,68	1,68	0,51	1,68	1,68	0,51	1,68	1,68
	95	17		Attività di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria del MOSE	s	k		40,00	40,00		40,00	40,00		40,00	40,00
	95	26		Fondo indennizzi beneficiari autorizzazioni dichiarate inefficaci per l'esercizio di impianti di stoccaggio di GPL	s	c	1,00	15,00	13,00	1,00	15,00	13,00	1,00	15,00	13,00
	96	1		Incremento Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione per crediti di imposta investimenti pubblicitari	s	k	25,00			25,00			25,00		
	96	2		Incremento credito di imposta in favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite	s	c	6,00			6,00			6,00		
	VI - Misure fiscali														
	97			Rimodulazione opzionale pagamento imposte sospese-ritenute	e	t	-681,00	340,50	340,50	-681,00	340,50	340,50	-681,00	340,50	340,50
	97			Rimodulazione opzionale pagamento imposte sospese-ritenute professionisti	e	t	-87,50	43,80	43,80	-87,50	43,80	43,80	-87,50	43,80	43,80
	97			Rimodulazione opzionale pagamento imposte sospese-IVA	e	t	-1.225,50	612,70	612,70	-1.225,50	612,70	612,70	-1.225,50	612,70	612,70
	97			Rimodulazione opzionale pagamento imposte sospese-Addizionale regionale	e	t				-58,40	29,20	29,20	-58,40	29,20	29,20
	97			Rimodulazione opzionale pagamento imposte sospese-Addizionale regionale	s	c	58,40	-29,20	-29,20						
	97			Rimodulazione opzionale pagamento imposte sospese-Addizionale comunale	e	t				-23,60	11,80	11,80	-23,60	11,80	11,80
	97			Rimodulazione opzionale pagamento imposte sospese-Addizionale comunale	s	c	23,60	-11,80	-11,80						
	97			Rimodulazione opzionale pagamento imposte sospese-contributi previdenziali	e	co				-1.672,00	836,00	836,00	-1.672,00	836,00	836,00
	97			Rimodulazione opzionale pagamento imposte sospese-contributi previdenziali	s	c	1.672,00	-836,00	-836,00						
	97 bis	1		Corresponsione del due x mille alle associazioni culturali	s	c		12,00	12,00		12,00	12,00		12,00	12,00
	98			Proroga secondo acconto ISA- IRPEF	e	t	-700,00	700,00	700,00	-700,00	700,00	700,00	-700,00	700,00	700,00
	98			Proroga secondo acconto ISA- IRES	e	t	-1.000,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	1.000,00	1.000,00



